Società

ANNO QUARTO 1887

ATTI E MEMORIE

DELLA

SOCIETÀ ISTRIANA DI ARCHEOLOGIA

E

STORIA PATRIA

VOLUME III. — FASCICOLO 1.° E 2.°

SOMMARIO.

PARENZO
PRESSO LA SOCIETÀ ISTRIANA DI ARCHEOLOGIA E STORIA PATRIA
Tip. Gaetano Coana
1887.

SCAMBI DI PUBBLICAZIONI

1. **Archivio storico Lombardo,** pubblicato a cura della Società storica Lombarda — Milano, Serie II.
2. **Atti e Memorie** della R. Deputazione di Storia patria per le Provincie di Romagna — Bologna, Serie III.
3. **Rivista storica italiana,** diretta dal prof. C. Rinaudo con collaborazione di A. Fabretti, P. Villari, G. de Leva — Torino.
4. **Archivio Trentino,** pubblicato per cura della Direzione della Biblioteca e del Museo comunali di Trento.
5. **Pubblicazioni** del Museo civico di Rovereto.
6. **Annuario** della Società degli Alpinisti Tridentini.
7. **Ateneo Veneto,** Rivista mensile di scienze, lettere ed arti, diretta da A. S. de Kiriaki e O. Gambari — Venezia.
8. **Bollettino delle pubblicazioni italiane ricevute per diritto di stampa,** pubblicato dalla Biblioteca Nazionale centrale di Firenze.
9. **Bollettino delle opere moderne straniere acquistate dalle Biblioteche pubbliche governative del regno d'Italia,** pubblicato dalla Biblioteca Centrale Vittorio Emanuele di Roma.
10. **Notizie degli scavi di antichità,** comunicate alla R. Accademia dei Lincei in Roma per ordine di S. E. il Ministro della pubblica istruzione.
11. **Archaeologische-Epigraphische Mittheilungen** aus Oesterreich, pubblicate da O. Benndorf ed E. Bormann. — Vienna.
12. **Mittheilungen der Anthropologischen Gesellschaft.** — Vienna.
13. **Archiv für Oesterreichische Geschichte,** pubblicato dall'Accademia Imperiale delle Scienze. — Vienna.
14. **Archeografo Triestino,** edito per cura della Società del Gabinetto di Minerva. — Trieste.
15. **Bollettino di Archeologia e Storia Dalmata,** diretto dal prof. M. Glavinić. — Spalato.
16. **Monumenta spectantia Historiam Slavorum meridionalium,** pubblicati dall'Accademia delle scienze ed arti. — Zagabria.
17. **Starine,** pubblicazione dell'Accademia suddetta. — Zagabria.
18. **Bollettino della Società Adriatica di scienze naturali in Trieste,** redatto dal segretario prof. A. Vierthaler.
19. **Atti della Società degli ingegneri ed architetti in Trieste.**

ANNO QUARTO 1887

ATTI E MEMORIE

DELLA

SOCIETÀ ISTRIANA DI ARCHEOLOGIA

E

STORIA PATRIA

VOLUME III. — FASCICOLO 1.° E 2.°

PARENZO
PRESSO LA SOCIETÀ ISTRIANA DI ARCHEOLOGIA E STORIA PATRIA
Tip. Gaetano Coana
1887.

COMMISSIONI DEI DOGI

AI PODESTÀ VENETI NELL'ISTRIA

I.

DURANTE il periodo patriarchino l'anarchia regnò sovrana nell'Istria; era anarchia provinciale non cittadina, originata in parte dai diritti che i Comuni s'avevano acquistati od usurpati, in parte dalla mancanza d'ogni vitalità nel governo centrale. I decreti imperiali divenuti da lunga mano lettera morta, per nulla avvantaggiarono l'autorità dei Patriarchi, abbenchè questi molto di frequente s'affaticassero per vederseli conferiti o confermati. E se i Patriarchi non avevano la forza di farsi ubbidire, meno ancora era rispettato il Marchese che li rappresentava nel governo della Provincia.

Ogni città si considerava quale uno stato a sè, e non curava che il proprio vantaggio; onde le molte guerre fra città e città, ed i numerosi trattati di pace e di commercio ch'esse conchiudevano senza che vi avesse parte alcuna il Marchese loro signore. Rimosso poi l'ultimo avanzo del feudalismo, si ordinarono a Comune autonomo, con proprio statuto municipale, accentrando la giudicatura e l'amministrazione nelle mani di magistrati eletti dal popolo. Allora, intente sopra tutto a mantenere le acquistate franchigie, o ad acquistarne di nuove, trovarono aiuto nei Patriarchi quando si ribellarono a Venezia, vennero aiutate dai Veneti quando insorgevano contro il governo patriarchino.

Venezia, con circospetta politica, aveva sagacemente saputo approfittare di questo stato di cose; e da prima si limitò ad estendere la sua influenza sulle città istriane, poi venne a mutare l'influenza in protezione, da ultimo

la protezione in dominio, protestando pur sempre di rispettare i diritti del Patriarca sulle città. Divenuta per tal modo padrona di buona parte della penisola istriana, s'occupò molto delle Comunità, nulla della Provincialità. Mediante una serie di minute disposizioni cercò di ordinare e regolare il governo dei singoli Comuni; ma tenne questi divisi fra loro; se non ostili, tuttavia rivali. Che così fosse, era stato, ed era nell'interesse della Dominante; — ma d'altro canto tutto il processo storico della Provincia nell'epoca romana e municipale portava e favoriva tale frazionamento, che s'era quasi connaturato nel popolo istriano.

II.

Il potere giudiziario e parte dell'amministrativo, fino allora in mano dei magistrati eletti dal Comune, venne dalla Republica veneta affidato ad uno dei suoi nobili, il quale veniva da Venezia mandato, quale suo rappresentante, a reggere le singole città [1]. Nè tale limitazione d'autogoverno fu sentita dalle città, in quanto che esse pure fossero convinte non poter amministrare imparzialmente la giustizia se non colui cui nessun vincolo di parentela o d'interessi legasse agli amministrati. E già nel periodo patriarchino le città istriane solevano nominare all'importante carica di podestà sempre un forestiero, anzi allora, l'avere a podestà un veneto, significava la vittoria dell'autogoverno sul feudalismo.

Questo rappresentante del governo, posto da Venezia a capo d'ogni singola città, continuò a portare il titolo di Podestà; — e più precisamente, il titolo di Podestà-Capitano a Capodistria, di Conte a Pola, di Podestà nelle altre terre.

A Capodistria s'intitolava *Podestà-Capitano*, poichè a lui (come si vedrà meglio più tardi) era affidato anche il comando militare sulla città. A Pola ebbe il nome di *Conte* forse in ricordo della Contea, che nei tempi addietro comprendeva la città e il distretto di Pola [2], forse in memoria del titolo di Conte che portava il supremo magistrato cittadino nel primo periodo di autogoverno [3].

---

[1]) Mentre ogni terra aveva proprio Podestà, Albona e Fianona formavano eccezione, in quanto che un solo Podestà le reggeva ambedue.

[2]) *Cod. dipl. istr.* a. 1145 . . . populus polisanus de civitate et omni comitatu.

[3]) *Cod. dipl. istr.* 4 marzo 1199. Coram egregio et sapienti viro domino Damiano Natale honorabili Pole Comite et ser Andrea quondam domini Petri, et ser Bartolameo quondam domini Nicolai suis consulibus.

Questi *Podestà*, o *Rettori* in senso lato, all'entrare in carica, ricevevano dal Governo veneto, in iscritto, delle speciali istruzioni sul modo di contenersi tanto rispetto al potere centrale quanto verso la terra ed i sudditi da esso loro amministrati. E queste **Commissioni**, date dai Dogi ai Podestà veneti nell' Istria, ed ai Conti del paisanatico (di cui più sotto), formano l'oggetto della presente publicazione.

Vennero trasmesse all' Archivio provinciale in Parenzo, per incarico della Giunta provinciale, dal ch. cav. Tomaso Luciani, e furono trascritte sotto la sua attenta direzione dagli originali che si conservano nell'Archivio di Stato in Venezia. Diamo qui per intero:

1. La Commissione data dal doge Antonio Venier (1382-1400) al Podestà-Capitano di Capodistria. Questa contiene nel suo primo testo 65 articoli, poi altri 15, ed inoltre 32 indicazioni di parti posteriori che furono mano a mano aggiunte. La trascrizione di quest'ultime si rese inutile perchè in gran parte comuni. Tuttavia, le indicazioni riportate saranno sempre buona guida per ritrovarle a chi interessasse di completare allo scrupolo l'una o l'altra delle Commissioni suddette.

2. La Commissione al Conte di Pola, pure del medesimo doge Antonio Venier (1382-1400).

3. La Commissione al Podestà d' Isola del doge Giovanni Soranzo (1312-1328).

4. La Commissione al Capitano del paisanatico e Podestà di S. Lorenzo pure del doge Giovanni Soranzo.

Essendo stato esibito colle sopraindicate quattro Commissioni publicate per intero un saggio sufficiente di questo genere di scritture, nelle altre Commissioni, cioè in quelle date
dal doge Antonio Venier (1382-1400) ai Podestà di
Pirano,
Umago,
Cittanova,
Parenzo,
Rovigno,
Valle,
Dignano,
Montona [1]);

---

[1]) Questa Commissione fu di già publicata per intero nelle *Notizie storiche di Montona* del dott. Kandler a pag. 178-195.

dal doge Michiele Steno (1400–1413) al Podestà di
Grisignana e
Raspo;
dal doge Tomaso Mocenigo (1414-1423) al Podestà di
Muggia;
dal doge Francesco Foscari (1423-1457) al Podestà di
Albona - Fianona;
dal doge Leonardo Loredano (1501-1521) al Podestà di
Buie,
furono trascritti soltanto quegli articoli, i quali determinano la durata del reggimento, il salario, e gli obblighi del Podestà, il modo di rendere giustizia, e quei pochi altri che contenessero disposizioni caratteristiche del luogo. Gli articoli non trascritti sono comuni a tutte le Commissioni.

Fu omessa la Commissione al Podestà di Pinguente, perchè simile a quella di S. Lorenzo.

Giova però notare che, oltre a queste Commissioni in iscritto, i Rettori ricevevano a voce delle istruzioni e raccomandazioni al certo più riservate e delicate.

III.

Le Commissioni, che ora vengono publicate, sono di non lieve importanza per la storia dell' Istria, sia per il tempo cui si riferiscono, appartenendo in massima parte al secolo XIV, anzi risalendo per varie terminazioni ben addentro nel secolo XIII, sia per il loro contenuto. Esse in fatti ci svelano, come scrisse il cav. Luciani, tutto un sistema di governo, il sistema veneto applicato all' Istria, sistema del quale non sarebbe esagerato il dire che perdurano le conseguenze, perchè incarnatosi nelle abitudini e nelle opinioni del popolo nostro. Ci fanno conoscere le norme direttive ch' esso Governo seguiva nell'amministrazione della Provincia e delle città, e gli scopi cui intendeva raggiungere sì in linea politica che economica.

IV.

I Podestà rimanevano in carica dapprima un anno, poscia 16 mesi; fatta eccezione del Podestà di Montona, che vi restava per due anni, e più tardi per 32 mesi. Prima dello spirare del termine stabilito, e dell'arrivo del successore, a meno che non fosse per grave malattia e col permesso del

Dominio, non poteva il Podestà abbandonare la sua sede. Si faceva eccezione per i Podestà di Cittanova e Parenzo, ai quali, a cagione dell'insalubrità dell'aria, era lecito di rimanere assenti dalla loro città per 3 mesi. Il Podestà di Montona, invece, sotto nessun pretesto poteva dormire fuori della sua terra; prova dell'importanza militare che si annetteva a questo Castello, allora vedetta e chiave dell'Istria. Eguale proibizione era fatta al Podestà di Buie. L'onorario, i Podestà lo percepivano in generale dal Comune affidato alle loro cure, meno il Podestà-Capitano di Capodistria, che lo teneva dal Governo, ed i Podestà di Umago, Parenzo e Rovigno, che lo avevano parte dal Comune, parte da Venezia. I Capitani del paisanatico poi, in quanto erano Capitani, ricevevano un determinato stipendio da Venezia, in quanto erano Podestà, ne percepivano un secondo dalla terra ove risiedevano. Tanto i primi che i secondi riscuotevano inoltre varie altre regalie, sia in natura, che in denaro, secondo i varî luoghi, e dietro norme fissate dagli Statuti municipali. Con questo onorario, essi dovevano mantenere, meno rare eccezioni, i loro famigliari, cioè un certo numero di servi, di cavalli, e molto spesso anche il vicario, il notaio, ed altri.

La sfera della loro attività non era eguale in tutti i Comuni. Massima era in Capodistria, ove al solo Podestà spettava la giudicatura nel civile e nel criminale senza l'intervento di persona alcuna rappresentante la cittadinanza [1]; anzi speciale terminazione (Agg. 2) annullava tutte quelle disposizioni dello Statuto per le quali avrebbero dovuto partecipare alla giudicatura anche cittadini eletti a ciò dal Consiglio. A Muggia ed a Valle, il Podestà giudicava da solo nel criminale; nel civile doveva servirsi del consiglio di un determinato numero di giudici della terra a norma degli Statuti, e sentenziare a tenore di questi. Ad Isola, Umago, Parenzo, Montona, Rovigno, abbisognava che il Podestà si consigliasse in tutte le faccende cogli uomini della terra; non era però tenuto a seguire il loro avviso, poichè nelle Commissioni stava scritto « .... quorum consilio (in facto maleficiorum) credes in his que tibi videbuntur, si consilium eorum tibi rectum videbitur, sin autem, faties quod tibi melius fatiendum videbitur secundum tuam conscientiam.... Et omnes credentias quae tibi videbuntur tenebis, dummodo non sint contra honorem veneciarum ». In questo modo si lasciava aperto l'adito

[1] Queste eccezionali limitazioni nell'autogoverno del Comune di Capodistria erano state una conseguenza della sua ribellione nel 1348. Appena nel 1394 essa riebbe il diritto di reggersi col proprio statuto, riservato però al solo Podestà il giudicare nel civile e criminale.

a qualunque abuso, a qualsivoglia prepotenza. — A Valle, mentre per tutte le cause civili occorreva l'intervento ed il voto di due Giudici del paese, trattandosi delle cause dei Castropola, il voto del Podestà era decisivo.

Dei casi riservati al Dominio veneto parla l'articolo 18 di Buie.

Riguardo a Pola, già nel trattato di dedizione del 1331, era stato stabilito che al Podestà veneto, nel giudicare su qualsivoglia causa, sì civile che criminale, fossero aggiunti quattro Consiglieri della città, e si decidesse a maggioranza di voti; fatta eccezione per i reati d'omicidio, per la rapina, per la violazione di donna, e per appiccato incendio, nei quali il solo Conte aveva diritto di pronunciare sentenza. Nei reati di tradimento, il Conte poteva, anche contro il voto dei Consiglieri, imprigionare il sospetto e rimettere il giudizio alla Curia ducale. Questo diritto dei Consiglieri di Pola di partecipare alla giudicatura è confermato anche dalle Commissioni relative. Eletti nel Consiglio maggiore di Pola per 4 mesi, le loro attribuzioni sono contenute nel libro 1°, cap. 8° dello Statuto di quella città. — Sappiamo poi da altri documenti conservati nell'Archivio provinciale, come i Conti tentassero molto spesso, e sotto varî pretesti, di allontanare questi rappresentanti del Comune dalla giudicatura, sostenuti in tale tentativo dai nuovi abitatori venuti a ripopolare la Polesana. Ma la veneta Republica, gelosa, come s'esprime il Kandler, parlando appunto di questi privilegi, nel mantenere alle suddite popolazioni la fede data di governarle secondo i patrî ordinamenti, non volle mai ledere questo diritto, anzi lo riconfermò con varie ducali. Soltanto nel 1653, allo scopo di facilitare l'espedizione delle cause, stabilì bastasse l'intervento di due soli dei quattro Consiglieri a ciò eletti.

Dalla sentenza del Podestà era libera l'appellazione alla Curia ducale o agli Auditori delle sentenze. Speciali capitoli in ogni Statuto municipale stabilivano i casi e le modalità da seguirsi nell'appellazione. Un fatto notevole in tale riguardo si è che i Polesi, sino al 1331, ossia sino all'epoca della loro dedizione a Venezia, possedevano il diritto di ricorrere in appello dalla sentenza dei loro magistrati all'Arcivescovo ed alla Curia arcivescovile di Ravenna. Coll'atto di dedizione rinunciarono a questo loro privilegio, riconoscendo invece quale tribunale d'appello la Camera ducale di Venezia. Questa rinuncia è pure ricordata nelle Commissioni art. 14, 15. Interessante sarebbe ricercare le cause di questa dipendenza di Pola da Ravenna, e sino a che punto ne usassero i Polesi. Probabilmente gli archivî di Ravenna potranno spargere un po' di luce su questo punto oscuro ma importante della nostra storia. Siccome nei primi secoli la circoscrizione e la dipendenza religiosa stavano strettamente collegate colla subordinazione politica, e molto

spesso si confondevano, può essere che la dipendenza in cui trovavasi durante l' epoca bizantina (555-752) il Maestro dei militi risiedente a Pola rispetto all' Esarca imperiale di Ravenna, e quindi la facoltà d' appellarsi a questo dalla sentenza di quello, fosse stata la cagione di tale usanza. E forse, a mio modo di vedere, per un'altra ragione più probabile. È noto [1]) come l' imperatore Giustiniano avesse affidato ai Vescovi la sorveglianza sul governo dei Comuni, anzi su tutta l'attività municipale, e come l'autorità di tali Vescovi non fosse limitata ai confini d'una sola città, ma s' estendesse molte volte su d'una provincia intera, servendo così di controllo anche per il Giudice provinciale. Sappiamo inoltre dalla Novella 86, c. 1, 2, 4 d'esso imperatore Giustiniano, come, richiedendolo le parti non confidanti nel Giudice o nel Difensore, oppure trovandosi queste danneggiate dalla sentenza del Giudice, potessero ricorrere contro detta sentenza al tribunale del Vescovo. Non potrebbe quindi, lo stretto legame politico esistente fra Pola e Ravenna, quella perchè sede del Maestro dei militi, questa perchè sede dell' Esarca, avere persuaso l' imperatore Giustiniano a commettere la tutela del municipio di Pola all'arcivescovo di Ravenna? ed in questo fatto trovare la sua ragione il diritto dei Polesi di ricorrere in appello alla Curia arcivescovile ravennate? Ed in questa supposizione mi sostiene anche il ricordare che appunto era arcivescovo di Ravenna S. Massimiano polese nominato a tale sede dallo stesso imperatore Giustiniano.

Una serie di norme stabiliva le modalità da seguirsi dal Podestà per tenere in evidenza, in appositi registri, tutta la sua amministrazione, specie la finanziaria: — inoltre tutte le armi, armature, provvigioni ecc. trovantesi nella sua città. Di ritorno a Venezia, era obbligato a presentare entro 15 giorni il conto particolareggiato di tutta la sua gestione; e di più gli si concedeva il diritto di avanzare, entro tre mesi, al Consiglio dei rogati qualunque proposta d' innovazione credesse utile al bene o della Republica, o della terra da lui governata, diritto importante del quale i Podestà e gli altri Rettori largamente si valsero, ed al quale dobbiamo tutte quelle « Relazioni » di tanto valore per la storia della nostra provincia, e che tanta luce gettano sulle condizioni interne del paese. Anche queste « Relazioni » si conservano nell' Archivio provinciale, e verranno publicate nei seguenti fascicoli del Bullettino.

Nel caso ove sorgessero liti o questioni fra le varie città, o fra i re-

---

[1]) Cfr. Hegel, *Storia della Costituzione dei Municipi italiani*, Cap. V,

lativi Rettori, spettava al Podestà-Capitano di Capodistria il decidere sulle differenze sorte fra Isola e Pirano, al Capitano del paisanatico in S. Lorenzo quelle riguardanti le terre a mezzodì del Quieto (negotia de ultra aquam Quieti), ed a quello in Grisignana le liti fra le città a settentrione d'esso fiume (negotia de citra aquam).

Ad assicurare l'esatto adempimento de' suoi ordini, e l'imparziale amministrazione della giustizia, la Serenissima, oltre che colle multe comminate per ogni singola infrazione, tentò di raggiungere questo suo intento col procurare la piena indipendenza al Rettore ed agli altri suoi dipendenti e stipendiarî, e ciò coll' impedire che vincoli famigliari od interessi economici li tenessero in qualsiasi modo legati alla popolazione indigena. Nessun famigliare del Podestà poteva essere dell' Istria o del Friuli ecc.; così nessun conestabile, fante, cavaliere. I Rettori non potevano stringere parentela con qualsivoglia cittadino, nè prendere al loro servigio a piedi od a cavallo chi avesse parenti in città. Chi era al soldo del Rettore, non poteva stare al soldo del Comune. Nè ai Rettori, nè agli altri ufficiali, o famigliari, o subalterni, era lecito levare all' incanto dazi, od esercitare mercatura sotto qualsiasi forma e titolo, sia in città che nel distretto. Non potevano essi acquistare possessione alcuna, neppure far seminare per proprio conto. Proibito di accettare servigi, doni, strenne da qualsivoglia abitante: proibito di procurare a sè od ai famigliari prebenda alcuna. Era persino interdetto al Podestà, ai suoi officiali e famigliari di andare a pranzo da qualsiasi cittadino, o d' invitarlo alla propria mensa. Da ultimo il Podestà era responsabile e garante, non solo per sè, ma anche per tutti i suoi di famiglia e dipendenti, ove facessero cosa alcuna vietata loro dalle Commissioni ducali.

S' aggiungeva, che chi era stato una volta notaio, cancelliere, giudice o socio di un Rettore, non poteva ricoprire la medesima od altra carica nello stesso reggimento, se non trascorsi due anni. Il notaio non poteva fungere il suo munere nel luogo ove fosse nato o domiciliato.

V.

La sagace politica veneta, approfittando abilmente d' una serie di circostanze a lei favorevoli, aveva da lunga mano saputo condurre le cose in modo che le città istriane venissero quasi da loro stesse a staccarsi ad una ad una dalla dipendenza dei patriarchi d'Aquileia, ed a sottomettersi al dominio della Republica. Parenzo nel 1267, Umago nel 1269, Cittanova nel 1270, S. Lorenzo nel 1271, Montona nel 1276, Capodistria nel 1279, Isola nel 1280,

Pirano e Rovigno nel 1283 erano di fatti passate dal governo dei Patriarchi a quello di Venezia. Questa soleva durante il detto periodo affidare il comando delle sue milizie nella penisola istriana ad un *Capitano* — Capitaneus Istriae, — il quale dimorava col grosso delle sue truppe a Capodistria, sia per la guerra con Trieste che tuttora durava, sia perchè il Governo non era ben sicuro dell'animo dei Capodistriani. In seno al Consiglio maggiore di Venezia molti opinavano doversi abinare l'autorità di Capitano dell'Istria a quella di Podestà di Capodistria; ma nella seduta del 16 aprile del 1291 prevalse il partito che le due autorità rimanessero fra loro divise e che il Capitano dell'Istria continuasse, come per lo innanzi, a formare un potere a sè [1]).

Regolate col patriarca d'Aquileia nel 1291, mediante la pace di Treviso, le questioni per il possesso delle terre istriane, e venuti ad altri accordi nel 1300, la Republica vide la necessità di ordinare stabilmente le cose militari della penisola coll'istituire un'autorità militare centrale da cui dipendessero tutte le terre istriane soggette alla Signoria veneta, ed a tale scopo venne creato nel 1304 il « Capitano del Paisanatico [2]) » risiedente in S. Lorenzo al Leme: « Capitaneus societatis paysinatici terrarum nostrarum Istriae » o più semplicemente « Capitaneus paysinatici Istriae ». — Il primo di essi fu Marco Soranzo [3]).

Coll'aumentarsi degli acquisti durante il secolo XIV, il paisanatico fu diviso dopo il 1358 in due; cioè, in quello a settentrione del Quieto (de citra aquam Queti), che venne affidato al Capitano residente in Grisignana [4]), ed in quello a mezzodì del Quieto (de ultra aquam Queti), che rimase al

---

[1]) Minotto, *Documenta* a 1290-1300.

[2]) Come da *paese* o *paise* deriva *paesano* o *paisano*, così deriva anche la forma *paesanatico* o *paisanatico* (che è più usitata) per indicare ciò che ha attinenza cogli affari di un determinato paese. — *Paisanatico* o *paysanatico* sta scritto anche nei *Documenta* del Minotto. Per ciò preferisco questa forma all'altra di *paysinatico*.

Già nella congiurazione fra il Marchese Vodolrico, il Conte Engelberto, i Vescovi ed i vassalli maggiori fatta nel 1060 (cfr. Kandler, *Cod. dipl. istr.*), troviamo la forma *paysani, omnes Hystriae paysani, in aliquo loco paysanorum Hystriae* per significare gli abitanti dell'Istria.

[3]) Il primo documento riguardante il Capitano del paisanatico al tempo della Republica si è, per quanto io ne sappia, il seguente: 1304, 12 iunii Pacta firmata per d. Herandum et Karolum nomine d. Comitis Alberti Goricie cum *d. Marco Superantio capit. Paysinatici Istriae et potest. S. Laurenti.* — Minotto, *Doc.* p. 56.

[4]) Questa terra i Veneti la ebbero nel 1348 comperandola per 4000 ducati da Volrico di Reifenberg.

Capitano in S. Lorenzo. Ambedue i Capitani duravano in carica un anno, ed erano in pari tempo Podestà della terra ove risiedevano. Godevano quindi d' un doppio stipendio, uno pagato loro dal Governo per la capitaneria, l'altro dal Comune per la podestaria. Non appena i Veneti ebbero in loro mano il castello di Raspo (clavis totius custodiae Istriae), colla ducale 20 giugno 1394, soppressi i due precedenti Capitanati, ne concentrarono il potere in un unico Capitano che d'allora risiedette in Raspo quasi a presidio dell' Istria dirimpetto all'Austria signora della Carsia.

Rimanendo nei limiti del secolo XIV (1300-1400), al quale periodo appartiene il maggior numero delle Commissioni in discorso, dallo studio delle medesime dobbiamo conchiudere che Capodistria rimanesse indipendente dal Capitano del paisanatico, poichè i provvedimenti per l'approvvigionamento e la difesa del Castel Leone, la nomina del conestabile e dei soldati di guarnigione erano di competenza del Capitano-Podestà. S'aggiunge che Capodistria non figura fra le città paganti contributo al paisanatico, e che nelle Commissioni non trovasi articolo alcuno che accenni ad una dipendenza in qualsiasi forma da tale carica.

Ai Capitani del paisanatico spettava il comando militare su tutte le terre istriane, ad eccezione, come fu detto, di Capodistria. Se poi avessero (si parla sempre del secolo XIV) parte del potere civile, quale giudizio in seconda instanza, non risulta dalle relative Commissioni, anzi devesi rispondere negativamente. All'articolo 6 di S. Lorenzo sta scritto: « quando tibi fiet aliquod lamentum de re aliqua spectante ad paysinaticum debes inquirere »; e la medesima forma stereotipa ritorna nelle Commissioni ai Podestà (meno a quelli di Capodistria e Pola): « Pertinentia paysinatico observabis et per Comune, et homines terre faties observari, videlicet quod quando fiet aliquod lamentum Capitaneo dicti paysinatici de aliqua re ad ipsum paysinaticum spectante ». È certo che, come Capodistria, così anche Pola, negli affari *civili* dipendeva in seconda instanza direttamente da Venezia. Di fatti nelle Commissioni di Capodistria 4, e di Pola 14-16, si parla di ricorso agli Auditori delle sentenze. Nelle Commissioni agli altri Podestà, mancano questi due articoli, ed in loro vece è quello sopra citato riferentesi alle relazioni col paisanatico. Ma negli Statuti di esse città non havvi parola sull'appellazione in civile e criminale al Capitano del paisanatico, ma sempre agli Auditori delle sentenze in Venezia.

Quale suprema autorità militare, spettava al Capitano del paisanatico il comando, la sorveglianza ed il controllo su tutte le truppe ed i cavalli a queste relativi, la direzione di tutte le misure necessarie a prevenire, respingere e vendicare le incursioni e le ruberie commesse a danno dei sudditi,

la spedizione delle truppe occorrenti alla difesa della terra minacciata, l'inquisizione ed il giudizio su tutte le cose riguardanti il paisanatico.

Le truppe, che in via eccezionale erano mandate da una terra al servizio od alla custodia d'un'altra, dovevano venir pagate dal Comune che ne aveva di bisogno: il che poi non valeva per quelle soldatesche, che di solito si mandavano da parte del paisanatico in difesa di qualcheduna di esse. I Podestà erano tenuti sotto giuramento a prestare al Capitano tutto l'appoggio possibile, sia col consiglio, sia col braccio e colla gente loro sottoposta, ed a recarsi da lui se richiesti, meno il Podestà di Montona che per nessun titolo poteva abbandonare la sua terra. Essi, cioè i Podestà, dovevano esigere e riscuotere le multe e le condanne imposte dal Capitano, e passarle quindi alla Camera in Venezia. I Comuni, quando il Capitano veniva nella loro terra, dovevano dare abitazione gratuita a lui ed alla sua gente.

Mentre, come fu già ricordato, al Podestà-Capitano di Capodistria erano devolute tutte le questioni fra Isola e Pirano, ai due Capitani del paisanatico spettava il giudicare le liti che insorgevano fra le terre soggette alla loro giurisdizione. Inoltre ove fosse necessario l'accordo ed il concorso di ambedue i Capitani del paisanatico, e sorgessero fra loro differenze o questioni, il Conte di Pola doveva essere loro arbitro per le questioni riflettenti il paese dal Quieto in giù, il Podestà di Pirano per quelle dal Quieto in su.

Ogni città doveva da prima somministrare un determinato contingente per la cavalleria, cioè:

Isola	cavalli	10,
Pirano	»	20,
Umago	»	4,
Cittanova	»	4,
Parenzo	»	12,
Rovigno	»	5,
Montona	»	8,
S. Lorenzo	»	5,
Pola	»	20.

Valle pagava in quella vece 400 lire di piccoli, somma che prima solveva al Marchese d' Istria.

Siccome però gli uomini delle sopradette terre istriane erano poco atti agli esercizi in tale arma, in quanto che non sapevano bene cavalcare, e non erano abbastanza assuefatti ed addestrati, onde ne derivava nei momenti di bisogno disdoro allo Stato e danno al paese, fu stabilito che i Comuni fossero sciolti dall'obbligo di tenere i cavalli per il paisanatico, ed in quella

vece pagassero annualmente 40 soldi di grossi per ogni cavallo. Così vennero a pagare al paisanatico:

Isola	lire	20	di grossi
Pirano	»	40	»
Umago	»	8	»
Cittanova	»	8	»
Parenzo	»	24	»
Rovigno	»	10	»
Montona	»	16	»
S. Lorenzo	»	10	»
Pola	»	40	»

Valle continuò a pagare le 400 lire di piccoli come per lo innanzi. Con questo contributo vennero armati nell' Istria 50 elmi con destriero e ronzino, in sostituzione della cavalleria ch' era stata tolta.

Pola, al principio del secolo XV venne esentata da questa contribuzione, perchè sosteneva le spese d'una compagnia di presidio (tenet presentialiter banderiam). Dignano, da poi che il Governo veneto l'ebbe escorporato dal Comune di Pola, pagava per il paisanatico un quarto di quanto pagava Pola.

Le due compagnie (bandiere) di soldati, fino allora di stazione l' una a Valle, l'altra a Rosariol, vennero sciolte, e coi migliori uomini di queste e della compagnia di presidio in S. Lorenzo, vennero costituite due nuove bandiere di 40 uomini l'una, e con due conestabili. Ogni conestabile percepiva per il destriero, il ronzino e per il zalamella o tubeta con altro ronzino, 18 ducati al mese. Il soldato per il destriero 5 ducati al mese, per il ronzino lire 4. — La gente delle due nuove bandiere coi rispettivi cavalli doveva stazionare in S. Lorenzo agli ordini del Capitano del paisanatico. A Valle invece della compagnia di cavalleria sciolta, vennero posti a presidio 20 balestrieri computato il conestabile. Avevano di soldo 2 ducati al mese, il doppio il conestabile.

A difesa del castello di Raspo, quando divenne sede del Capitano e custodia dell' Istria pedemontana, dovevano stare 12 buoni balestrieri, a lire 16 al mese, sotto un capo che riceveva lire 22. Di questi, uno doveva essere barbitonsore e percepiva per ciò un'aggiunta di lire 2 al mese. Stavano inoltre 20 lance a 2 cavalli per lancia, e 20 arcieri a cavallo sotto 2 conestabili. Ogni lancia od arciere godeva lo stipendio di lire 45 al mese. Il conestabile aveva lire 90 al mese per una lancia, un arciere ed il trombetta.

VI.

Venezia, appena venuta in possesso della costa istriana, aveva dato opera ad estendere ed a rendere più proficua l'agricoltura, antecipando alle città le somme di denaro occorrenti per comperare gli animali di cui difettavano. Pensava per tale modo di formare dell' Istria la dispensa della Camera veneta, come, molti secoli prima, era stata la dispensa della Camera imperiale di Ravenna.

I *provvedimenti commerciali* del Governo veneto tendevano a procurare costantemente alla città di Venezia la massima abbondanza di vettovaglie e d'ogni altra sorte di derrate, e d' impedire che l' erario venisse defraudato dei dazî imposti sulla loro vendita. A questo indirizzo generale erano subordinate tutte le disposizioni parziali meno quelle rare eccezioni cui le condizioni peculiari d'un determinato territorio imperiosamente richiedevano.

In regola generale, tutto il commercio marittimo doveva fare scalo a Venezia, e qui pagare il dazio. Laonde nelle Commissioni era ordinato che qualunque derrata od altro articolo venisse esportato per la via di mare da uno dei luoghi situati fra porto Badelone e le Pulmentorie dovesse far capo nel porto di Venezia; ed i Rettori dovevano favorirne in tutti i modi la esportazione. In apposite lettere di carico, il Podestà, ricevuta la corrispondente garanzia, indicava minutamente le merci caricate; ed il padrone della barca, giunto a Venezia, doveva presentare all' autorità competente queste lettere; poichè, in caso diverso, le sue merci erano considerate quale contrabbando. Sbarcate le merci, riceveva le contro-lettere, che doveva presentare al Podestà entro un mese. Il contrabbandiere era punito, non solo col sequestro della merce, che veniva poi venduta in Rialto al publico incanto, ma anche colla perdita del naviglio; e dal 1360, a cagione del continuo accrescersi dei contrabbandi, anche colla prigionia di due anni, ed in caso di recidiva con quattro anni di carcere, più il bando.

I Veneziani, che avevano campi a colonia (socedalia bladi) nell'Istria, potevano far condurre le derrate a Venezia senza alcun ostacolo; così gli Istriani che avevano dette colonie in Comune diverso da quello ove abitavano potevano liberamente condurre a casa le loro biade: sì gli uni che gli altri però colle relative lettere di carico rilasciate dal Podestà.

I principali articoli d' esportazione dall' Istria, erano: in primo luogo il *vino* che si coltivava in tutta la provincia. La *ribolla,* qualità di vino allora molto ricercata, veniva esportata specialmente dai porti di Capodistria, Isola e Pirano. Le botti in cui questa si trasportava, dovevano essere sigillate da persone fidate, e per di più munite di speciale certificato per impedire le

frodi che vi si commettevano. S' esportavano quindi *biade, farine, legumi* da Capodistria, Cittanova, Valle, Pola; — *olio* dalla Polesana in particolar modo; — *legna* da Umago, Montona, Pola; — *pietre* specialmente da Rovigno e da Leme. Di tutti questi articoli era libera l'esportazione per la via di mare verso le sovraindicate norme, e purchè fosse per Venezia. Portandoli altrove, erano considerati e trattati quali contrabbando. Anche il *ferro* non poteva essere condotto che a Venezia. Per il *sale*, s'aggiungeva la restrinzione che non potesse venire esportato senza espresso ordine della Serenissima. La vendita del *pesce* doveva essere libera in tutti i luoghi publici.

A queste norme generali si facevano le seguenti eccezioni. La Republica, in base a' patti conchiusi col patriarca d'Aquileia [1]), permetteva si conducesse ogni anno una determinata quantità di vino direttamente dall' Istria nel Friuli. Da Umago si potevano condurre legna a Pirano, Isola e Capodistria verso la solita modalità di lettere, contro lettere e garanzia. Da Pola non era permesso portare sale che sino al Quieto. In quella vece, in vista delle spese e degli altri oneri da cui era allora aggravata questa città, e della fedeltà mai sempre addimostrata dai suoi abitanti, si concedeva ai Polesi colla parte 11 marzo 1356 di portare direttamente per mare l' olio ed il vino ricavato dalle loro terre in qualunque paese, purchè amico della Republica, pagando al Conte, per l' olio, in primo luogo un importo corrispondente al dazio che si avrebbe dovuto pagare al giungere in Venezia; inoltre, se veniva diretto pel Friuli, un'aggiunta di sei denari per libra, e se si conduceva a Treviso, altre lire 5 per ogni migliaio. Per il vino, due grossi per baio. Restava poi libero al Conte di allargare o restringere questa concessione a norma dei bisogni del paese. Quei di Valle potevano condurre le loro biade in tutte le terre soggette alla Republica verso le solite formalità.

VII.

Un articolo notabilissimo che dimostra le condizioni infelici dell'epoca, e svela una consuetudine quasi legale di offese, difese, rappresaglie, rivendicazioni, che al giorno d'oggi sarebbero giustamente riguardate quali atti di violenza e d'anarchia, si è la terminazione 27 luglio 1375. Con questa,

---

[1]) *Cod. dipl. istr.* 14 settembre 1248. Patti fra il Doge Giacomo Tiepolo ed il Patriarca Bertoldo. — Minotto, *Doc.* 1320, 6 aprilis.

siccome le ruberie e le rapine commesse dai patriarchini contro le persone, gli animali ed i beni degl' Istriani sudditi a Venezia erano giornaliere, onde l' Istria tutta ne veniva disertata, si permetteva ai sudditi, d' accordo coi Rettori, di rifarsi e vendicarsi da sè stessi per i danni sofferti, sia coll' inseguire i predoni, sia col manomettere le possessioni loro o di quelli che a loro avessero dato ricovero od ausilio. — Altra caratteristica del secolo e del governo che l' imponeva, era l'articolo che comminava pena la testa a quei publici funzionarî che trattassero di consegnare o di rendere una terra loro affidata.

Ambedue queste terminazioni trovano la loro naturale spiegazione negli avvenimenti che allora si succedevano nell' Istria, ove Venezia stava in guerra continua e coi Patriarchi e coi Duchi d' Austria e coi Re d' Ungheria, ed ove la Republica si vedeva costretta ad eleggere nel 1376 tre Provveditori « pro conforto, bona custodia et conservatione terrarum et locorum nostrorum in Istria »,

E che anche l'espressione « tota Istria dici potest deserta ista de causa » della Commissione sopra indicata 27 luglio 1375, non fosse una frase rettorica inventata a giustificare tale insolita misura, lo mostra il fatto che Venezia, in data 17 novembre 1376, ordinava (come leggesi nelle *Note storiche* del De Franceschi, pag. 208) a tutti i suoi Rettori della provincia, per ripopolare le città e la campagna, di far ovunque proclamare che tutti coloro i quali entro un anno fossero venuti ad abitare colla famiglia in alcuna terra o luogo veneto dell' Istria, sarebbero esenti da ogni angheria personale e reale di dette terre e luoghi per lo spazio di cinque anni.

VIII

Dalle Commissioni in discorso rileviamo altre circostanze di publica amministrazione, le quali, se pure d' interesse locale, non sono meno importanti per la storia della nostra provincia.

Avendo Venezia regalato al Patriarca di Grado [1]) la regalia ch' essa percepiva da Capodistria [2]) di 200 orne di vino all'anno, e siccome i Capo-

---

[1]) *Cod. dipl. istr.* a 1074.

[2]) *Cod. dipl. istr.* 12 ottobre 977. Patti fra il Doge Pietro Orseolo ed il Comune di Capodistria per l'annua regalia di 100 anfore di vino.

distriani solevano mandare del vino cattivo [1]), il Podestà-Capitano veniva incaricato a provvedere affinchè vi mandassero del vino buono. — Capodistria doveva pagare [2]) alla Camera ducale il dazio di 4 soldi per ogni orna di vino che si faceva d'entrata; ma siccome questo dazio era presso che insopportabile, venne ridotto a soldi 2 di piccoli. — Inoltre, sempre per alleviare i Capodistriani, la decima che colà veniva esatta su tutto il sale raccolto, doveva essere posta all'incanto al maggiore offerente; mentre i cittadini potevano disporre del loro sale a proprio beneplacito. — Vengono ordinate le misure da prendersi per mantenere, mediante scavi, a determinata profondità l'acqua attorno Capodistria, e così impedire l'impaludamento e togliere il principale ostacolo al facile approdo.

Il Comune di Pola continuava ad essere obbligato al pagamento della regalia dell'olio « duo milliaria de oleo » alla Chiesa di S. Marco; in dipendenza del patto conchiuso nel 1149 col doge Morosini e confermato nel 1253. — La vecchia regalia di biade che il Comune di Pola pagava al patriarca d'Aquileia [3]), doveva contribuirla in quella vece alla Camera veneta. — Per la promessa fatta nel 1145 al doge Polano, e rinnovata nel 1149 al doge Morosini, i Polesi erano obbligati di concorrere, mediante un determinato numero di galere, all'allestimento dell'armata veneta. Il governo, in vista della desolazione in cui trovavasi la città, concesse nel 1350 che, invece della galera dovuta in quell'anno alla squadra navale, pagassero ogni 6 mesi alla Camera ducale 100 ducati sino al totale sodisfacimento del prezzo della detta galera. — Il bisogno in cui si trovavano i Polesi di prendere numerosi trebbiatori da altre parti dell'Istria, ci mostra come nel territorio di Pola, così ricco di biade, mancassero allora i cavalli e gli uomini necessarî per la trebbiatura a tempo debito. — Per impedire lo spopolamento della città, il Governo aveva proibito ai Polesani di portarsi ad abitare in Dignano. Ed era pure vietato a quei di Dignano di trasferire là loro dimora a Pola. — Nel trattato conchiuso col doge Tiepolo nel 1243, i Polesi s'erano legati a non riedificare nè le mura della città, nè alcun'altra opera di fortificazione, senza il permesso della Dominante; e da quel tempo mura e castello erano

[1]) Meno esatta è la lezione del Minotto, *Documenta*, pagina 191, ove sta scritto « multum vinum »; mentre nelle nostre Commissioni sta « malum vinum ». La terminazione è del 22 ottobre 1297.

[2]) Cfr. sugli aggravi imposti ai Capodistriani: Cesca, *La sollevazione di Capodistria nel 1348*.

[3]) *Cod. dipl. istr.* 1208. Pianta del Governo marchionale dell'Istria.

rimaste diroccati. Scoppiata la guerra fra Venezia e l'Ungheria, ed essendo gli Ungheri già penetrati nel Friuli e nell'Istria, Pola minacciata da vicino da tali nemici, chiese ed ottenne nel 1411 di potere, a sue spese, rialzare le mura e fortificare il castello, a condizione però che, in qualunque momento lo desiderasse il Governo, si dovesse rovinare tanta parte di mura da potere essere considerata Pola quale città aperta. — Speciale articolo confermava il bando dall'Istria, dal Friuli e dalla Slavonia di Nassinguerra e di Sergio figli del defunto Glicesse di Castropola, bando già stabilito nei patti del 1331. Fu revocato il 21 decembre del 1417.

Muggia doveva soddisfare al Governo veneto, in successione al patriarchino [1]), la regalia annua di 312 orne di vino, al prezzo di soldi 36 l'una; più 3 orne d'olio, e 400 lire. Questa regalia serviva a sopperire alle spese del Castello.

Umago doveva rispettare sempre le regalie (iura et honorificentias) possedute dal vescovo di Trieste [2]); inoltre pagare annualmente alla Camera di Venezia la regalia di lire 4 $^1/_2$ di grossi [3]).

Parenzo per il patto conchiuso già nel 1149 contribuiva annualmente 30 arieti. — Il Podestà di Parenzo aveva l'incarico, di mano in mano che si accresceva il numero degli abitanti e degli animali, di fare riparare i laghi esistenti nel paese e costruirne di nuovi. Di più, assieme al Podestà di Montona, era obbligato a controllare ogni anno i confini segnati fra Montona e Parenzo.

Ai soldati era proibito di tenere osteria o di vendere vino. Siccome però interessava al Governo che le sue genti potessero avere il vino ed altre cose di prima necessità al massimo buon mercato, statuì che vi fossero in alcune terre delle osterie comunali. Così a Montona, ove una volta la teneva il Capitano delle soldatesche, il Governo tolse al detto Capitano tale diritto, ed ordinò che l'osteria (taberna) fosse tenuta dal Comune, ed il prezzo del vino e degli altri articoli che vi si vendevano fosse tale che non vi risultasse nè guadagno nè perdita al publico erario. Così a Grisignana, il Capitano del paisanatico ivi residente, doveva tenere osteria per conto del Governo, come si teneva pur anco ad Umago; ed osteria teneva pure il Comune

---

[1]) *Cod. dipl. istr.* 1208. Pianta del Governo marchionale dell'Istria.

[2]) *Cod. dipl. istr.* 7 agosto 929. Il re Ugo dona al vescovo di Trieste Sipar ed Umago.

[3]) Minotto, *Doc.* a. 1149.

di S. Lorenzo, dalla quale anzi ricavava molto utile, laonde pagava annualmente al paisanatico 16 lire di grossi.

Ricorderò da ultimo come a Valle fosse vietato il carcere per debiti. Non so se tale disposizione valesse per tutta l'Istria o fosse, come è probabile, una particolarità di questo Comune, perchè non la si legge nelle Commissioni agli altri Podestà.

Queste sono le notizie più importanti per la nostra storia che si ricavano dalla lettura delle Commissioni che ora si vengono a publicare. Per facilitarne lo studio a coloro che volessero entrare in maggiori particolari, potrà servire il seguente

B. B.

Indice articolato delle Commissioni.

Capodistria (1382-1400)

1. Nomina a Podestà e Capitano della città di Capodistria per un anno.
2. Il P. notifichi il giorno in cui prese possesso.
3. La giudicatura spetta al P. e sia imparziale.
4. Permesso il ricorso dalla sentenza del P. agli Auditori delle sentenze. Modalità da seguirsi.
5. Del giudizio sui maleficî ecc.
   In quanto dovrà seguire i consigli altrui.
6. Tenebis credentias. Comunicherà al Governo ciò che può essergli utile.
7. Della famiglia del P. Suo onorario.
8. La giudicatura nel civile e criminale spetta solo al P.
9. 14 Febbraio 1375. Indennizzi per la mancanza di persone o cavalli.
10. Un magistrato non può, nello stesso luogo, coprire la medesima carica se non dopo un biennio.
11. Persone escluse dall'appartenere alla famiglia del P.
12. Persone escluse dalla cavalleria.
13. Proibizione al P. e sua famiglia di ricevere doni.
14. Proibizione di mangiare con qualsiasi cittadino (revocata nel 1387).
15. Proibizione d' incontrare parentela coi cittadini.
16. Proibizione ai soldati di tenere osteria.
17. Il P. nomina i soldati di presidio.
18. Sull' incanto dei dazi per coprire le spese.
19. Divieto agl' impiegati di assumere dazi.
20. Divieto d'esercitare la mercatura.
21. Sulla consegna dei conti e del danaro al successore.
22. Resa di conto da presentarsi al ritorno in Venezia entro 15 giorni (cfr. Agg. n. 6).
23. Ispezione mensile alle corazze, ed altre armi.
24. 22 Agosto 1365. Visita ogni 3 mesi alle proviste di vettovaglie e di armi. Riferta sulla loro quantità e qualità.
25. 12 Maggio 1360. Relazione sulle vettovaglie, da farsi all'entrare in carica.
26. Diritto di presentare, entro 3 mesi dal ritorno in Venezia, proposte pel miglioramento del paese,

27. Il P. non può abbandonare la propria sede.
28. Il Castello dev'essere provvisto di viveri per 6 mesi.
29. Gl' incassi devono essere trasmessi alla Camera.
30. Nessun soldato può uscire dalla città senza permesso.
31. Il P. ha dovere di proteggere i Veneziani.
32. Non si accolgano corsari e si aiutino i naufraghi.
33. Il P. non può annullare la sentenza dei suoi precessori.
34. Si favorirà colui che vuol recare biade a Venezia.
35. Il vino si esporterà soltanto per Venezia.
36. Sull'esportazione delle biade appartenenti ai Veneziani.
37. Biade, farine, legumi non possono esportarsi che per Venezia. Modalità da seguirsi.
38. Responsabilità del P. per le azioni della moglie e famiglia.
39. Le regalie verso il patriarcato di Grado devono continuarsi.
40. Il P. farà tagliare solo le legna necessarie per il fuoco.
41. Modalità per l'esportazione del vino.
42. Misure onde impedire il contrabbando della ribolla ecc.
43. 26 Marzo 1359, ad eguale scopo.
44. S'armino 3 barche per gli scavi nel porto.
45. Sull'abitazione dei soldati.
46. Libera la vendita del pesce.
47. I contrabbandi devono tosto essere comunicati.
48. Le questioni fra Isola e Pirano saranno definite dal P. di Capodistria, le altre o dal Capitano di S. Lorenzo o da quello di Grisignana.
49. Sull'esportazione del ferro.
50. Obbligo di tenere 17 barovari.
51. a. 1350. Sull'esportazione del sale, vino, olio, formaggio per Venezia.
52. Sull'esportazione delle biade.
53. Chi è al soldo del P. non può esserlo del Comune.
54. 1 Luglio 1359. Procedura e pene contro i magistrati fraudolenti.
55. Riduzione del dazio sul vino da 4 a 2 soldi per orna.
56. Incanto della decima sul sale.
57. Termini per pagare gli stipendiati.
58. Il P. non può annullare una sentenza da lui stesso pronunciata.
59. Misure ad impedire il contrabbando del sale.
60. Sulla vendita dei contrabbandi all' incanto in Rialto.
61. 27 Luglio 1375. Licenza ai sudditi di vendicarsi delle scorrerie sofferte con altre sul territorio nemico. Misure da prendersi in proposito dai P.
62. Pena di morte a chi consegna al nemico i luoghi affidatigli.

63. Sull'olio per l'uso del palazzo.
64. Sull'uso dell'acqua.
65. Sono da eseguirsi anche le commissioni orali.

Aggiunte.

1. È proibito al P. di Montona di dormire fuori della sua terra.
2. La giudicatura in Capodistria è di esclusiva attribuzione del P. Modificazione del c. 106 del L. 2 degli Statuti sulle prove per debiti.
3. 8 Giugno 1396 sui banditi e sulla loro prigionia.
4. 4 Gennaio 1398 ordine d'arresto contro Giov. Peroloto e sua condanna.
5. 8 Agosto 1388. Obbligo di presentare conto particolareggiato sugli introiti e spese.
6. 17 Giugno 1386. Conferma dell' ordine di consegnare al finire della carica i conti ed il denaro (cfr. n. 22).
7. 28 Novembre 1401. I P. devono dare l'onorario indiminuito ai soci e notari.
8. 24 Marzo 1425. Proibito ai Rettori i discorsi nell'entrare ed uscire di carica.
9. 18 Giugno 1425. Non si possono vendere prima d' un determinato tempo i cavalli degli stipendiarî.
10. 18 Giugno 1425. Perdita del salario per chi abita fuori del luogo di ufficio.
11. 25 Maggio 1427. Alleggerimento delle imposte ad alcune ville.
12. 20 Agosto 1427. I Rettori non possono portare il lutto che per 10 giorni.
13. Ordine di prigionia contro alcuni banditi.
14. Il P. non può aumentare il salario ai suoi officiali senza permesso del Dominio.

Pola (1382-1400)

1. Nomina a Conte della terra di Pola.
2. Durata della carica.
3. Capodistria 3.
4. Nell' amministrare la giustizia è necessaria la presenza di 4 consiglieri di Pola secondo lo Statuto.
5. Procedura in causa di tradimento.
6. Salario del Conte. Sua famiglia.
7. Capodistria 9.
8. » 53.

9. Capodistria 10.
10. Le magistrature civiche devono essere esercitate da' Polesi.
11. Conferma del bando contro Nassinguerra.
12. Tutti i possedimenti devono sottostare ai medesimi oneri verso la città di Pola.
13. Anche i Veneti abitanti in Pola devono fare le fazioni della città.
14-15. Tolta l'appellazione a Ravenna, e sostituita quella alla Curia ducale.
16. Capodistria 4.
17. » 13.
18. » 14.
19. » 31.
20. » 32.
21. » 32.
22. » 20.
23. » 47.
24. » 27.
25. Quando il Conte perde il salario abbandonando la propria sede.
26. Capodistria 26.
27. » 34. Permesso ai Veneti d'esportare il loro frumento da Pola.
28. Proibito al C. e famiglia di seminare.
29. È permesso esportare legna da Pola solo per Venezia.
30. Capodistria 36.
31. Il Rettore che sta per 2 mesi assente per malattia perde la carica.
32. Capodistria 48.
33. » 38.
34. Il notaio non deve essere del luogo.
35. Capodistria 46.
36. Il sale non può esportarsi che sino al Quieto e verso levante. Modalità da tenersi.
37. Nell' Istria vi saranno 50 elmi in luogo dei 50 cavalli che si tenevano per il paisanatico. — S. Lorenzo 71.
38. La regalia dell'olio a S. Marco.
39. I trebbiatori venuti da altri distretti possono esportare da Pola il grano loro competente.
40. Non si può su legno disarmato trasportare l' havere subtile.
41. Capodistria 60.
42. La guarnigione richiesta da altra terra sarà mantenuta a spese della richiedente.
43. Capodistria 19.

44. 5 Febbraio 1350. Causa la desolazione della città si commuta l'armamento della galea.
45. Capodistria 51.
46. 4 Ottobre 1352. La regalia di biade che Pola pagava al Patriarca deve essere riscossa per la Camera di Venezia.
47. Facilitazioni a chi volesse condurre biade dall' Istria a Venezia.
48. È proibito al Conte di contrarre matrimonio o procurare prebende ai suoi nel luogo del reggimento. — Capodistria 15.
49. monco — Pirano 39.
50. monco — Capodistria 54.
51. Capodistria 58.
52. » 24.
53. 11 Marzo 1356. Si permette ai Polesi d'esportare per mare a qualunque terra amica, verso determinato dazio, l'olio ed il vino fatto nelle loro possessioni.
54. Capodistria 59.
55. » 22.
56. » 61.
57. » 62.

Aggiunte.

1. 14 Gennaio 1411. Si permette agli abitanti di fortificare a loro spese il castello e le mura della città.
2. 13 Luglio 1413. Solennità e condizioni per l' ammissione di nuovi membri al Consiglio dei nobili.
3. 1452. Sul bando di Giov. de Mula e di Nicolò Eizo.

Isola (1318).

1. Capodistria 1.
2. Il P. deve rendere giustizia secondo le consuetudini della terra, in altri casi secondo la sua coscienza.
3. Nel criminale deve servirsi del consiglio dei terrazzani.
4. Sono da eseguirsi strettamente gli ordini del Doge.
5. Il P. deve servirsi in tutto ciò che fosse di bisogno della cooperazione degli uomini della sua terra.
6. Capodistria 6, 1ª parte.
7. » 13.
8. » 6, 2ª parte.

9. Capodistria 31.
10. » 32.
11, 15. 18, 28. Salario al P. e sua famiglia.
12. Sull'obbligo di rispettare le regalie del patriarca.
13. Capodistria 20.
14. » 14.
16. » 27.
17. Pola 25.
19. Non si può imporre contribuzioni ai Veneti senza il consenso del doge. — Capodistria 31.
20. Capodistria 22.
21. » 65.
22. » 33.
23. » 34.
24. » 35. — 14 Luglio 1285.
25. » 20.
26. Da impedirsi la circolazione dei denari del Re della Razzia imitanti i veneti, e spezzarli. — S. Lorenzo 45.
27. Capodistria 2.
29. Pola 28.
30. 15 Novembre 1292 proibizione di giocare nel vescovato di Venezia e di Torcello.
31. Pola 29.
32. Capodistria 36. — 21 Febbraio 1290.
33. Pola 31.
34. Capodistria 38.
35. Non si può disporre dell' erbatico senza permesso del doge.
36. Capodistria 21.
37. » 40.
38. » 23.
39. 18 Ottobre 1321. È permesso di condurre il vino d' Isola nelle altre terre dell'Istria.
40. Capodistria 27. — 13 Febbraio 1303.
41. » 59.
42. Pola 37.
43. Capodistria 41.
44. » 46.

S. Lorenzo (1312-1328).

1. Nomina a « Capitaneus Societatis Paysinatici terrarum nostrarum Istriae » per un anno.
2. Sua residenza a S. Lorenzo.
3. Salario per la capitaneria.
4. Salario per la podestaria.
5. Famiglia del Capitano e del Podestà.

Obblighi quale Capitano del paisanatico.

6. Procedura da tenersi nelle accuse.
7. Obbligo dei Podestà di venire in soccorso del Capitano col consiglio e coll'opera.
8. Giudicatura divisa fra il Capitano ed il Podestà nelle visite che quello faceva.
9. Giuramento dei Podestà di obbedirgli.
10. I Comuni devono tenere pronti i cavalli e le armi per il paisanatico. — (Tolto, cfr. n. 71 e 75; — Pola 37).
11. Le pene per i cavalli inflitte dal Capitano, saranno riscosse dai Podestà e passeranno alla Camera.
12. Il C. deve sorvegliare che non manchino i cavalli per il paisanatico.
13. Nessuno può vendere questi cavalli.
14. Abitazione per il Capitano ed i suoi.
15. Indennizzo per i cavalli mancanti.
16. Si terranno due scaule al Quieto per tragittare i cavalli.
17. Il Capitano non può ricevere dono o mancie se non in certe condizioni.
18. La decisione sulle questioni fra Isola e Pirano spetta al Podestà di Capodistria, le altre al Capitano del paisanatico.
19. Non si può tenere al soldo nè Istriani, nè Veneti se non per ordine del Governo.

Obblighi quale Podestà di S. Lorenzo.

20. Capodistria 3.
21. Umago 4.
22. Capodistria 51.
23. Pola 4 e 5.
24. Isola 3 e 5.
25. Capodistria 6.
26. » 3.
27. » 13.
28. » 6.

29. Capodistria 31.
30. » 31.
31. » 32.
32. Sono da rispettarsi le regalie del patriarca.
33. Pola 28.
34. Capodistria 20.
35. » 47.
36. » 20.
37. » 14.
38. » 27. — Montona 27.
39. Montona 27.
40. » 28.
41. » 30.
42. Capodistria 33.
43. » 34.
44. » 20.
45. Isola 26.
46. Capodistria 35.
47. Montona 35.
48. Misure per impedire il contrabbando nel legname.
49. È proibito di tagliare i boschi per fare la cenere.
50. Capodistria 40.
51. » 36.
52. Montona 41.
53. Capodistria 21.
54. Località per l'abitazione del P. in S. Lorenzo.
55. Facilitazioni concesse agli abitanti.

Miste.

56. Capodistria 2.
57. Non si possono adoperare per uso privato i cavalli publici.
58. Capodistria 46.
59. » 38.
60. » 21.
61. » 26.
62. Ricatto per le ruberie dei sudditi patriarchini. — Capodistria 61.
63 manca.
64. Sono da notificarsi gli stipendiari mancanti.
65. Pola 37.
66. Taglia su Marco Valaresso.

67 manca.
68. Ogni mese si farà la rivista delle truppe di S. Lorenzo. Egualmente il P. di Valle per i suoi.
69. Pola 42.
70. Il denaro incassato dalle pene servirà per pagare gli esploratori.
71. Pagamento di soldi 40 per ogni cavallo dovuto al paisanatico.
72. Vengono abolite le due bandiere di cavalleria a Valle ed a Rosariol, in quella vece se ne formeranno due a S. Lorenzo, in servizio del Capitano.
73. Allo stipendiario istriano od italiano non può essere data che una posta, al tedesco ed all'ultramontano due e non più.
74. Arcieri per la difesa di Valle.
75. Specifica di quanto devono pagare i Comuni in luogo dei cavalli per il paisanatico.
76. Capodistria 10 e 19.
77. Sequestro dei beni dei Norimberghesi.
78. Il Comune di S. Lorenzo continuerà a pagare l'importo che dava per la taverna. Sulla cisterna, boschi, ecc.
79. Proibita la vendita di terreni comunali.
80. Capodistria 15.
81. Ordine d'arresto contro Giannino Soranzo.
82. Capodistria 58.

Pirano (1382-1400).

1. Podestà della terra di Pirano per un anno (poi per 16 mesi). — Capodistria 2, 3, 21, 22, 24.
17. Salario del P. e sua famiglia.
22. Devonsi rispettare i diritti e le regalie che il patriarca od altri avessero nella detta terra.
26. Le possessioni pertinenti al Comune non possono darsi che a quei cittadini piranesi o loro eredi che vi avessero abitato non meno di 10 anni.
31. Capodistria 41. — Per proprio uso si può esportare il vino verso le solite modalità.
39. Intervento del Podestà di Pirano o del Conte di Pola nella questione fra i Capitani del Paisanatico. - Pola 49.
42. Capodistria 42, 43.
50. Obbligo al P. di rispettare e far rispettare lo Statuto municipale riguardo al frumento, al fontico, ecc.

Umago (1382-1400).

1. Nomina a Podestà della terra di Umago.
3. Capodistria 3.
4. I magistrati civici saranno eletti soltanto fra gli Umaghesi.
5. Nei giudizî il P. potrà servirsi dell'assistenza dei giudici locali.
8. Capodistria 6.
13. Salario del P.
14. Sua famiglia.
17. Sono da rispettarsi i diritti e le regalie dovute da Umago al vescovo di Trieste.
33. Si deve pagare a Venezia la solita annua regalia.
34. Sull'esportazione delle legna per Capodistria ed Umago, e modalità da seguirsi.
43. Obbligo del P. di controllare gli oggetti esistenti nella capella di S. Ermagora e Fortunato fondata presso la chiesa di Umago dal plebano di S. Silvestro di Venezia.

Cittanova (1382-1400).

1. Nomina a Podestà della città di Emona.
3. Capodistria 23.
16. Salario del P.
17. Sua famiglia. Il notaio non sarà nativo di Cittanova nè vi avrà domicilio.
20. Devesi rispettare le regalie del patriarca d'Aquileia.
33. Capodistria 37.
35. Della cooperazione da prestarsi al Capitano del paisanatico. — S. Lorenzo 6, 7.
36. Capodistria 48.
37. Per l'insalubrità dell'aria si concede al P. di passare 3 mesi a Venezia.
41. Non si può disporre dell'erbatico senza licenza del Governo.
42. In Cittanova starà un burchio per tragittare i cavalli.

Aggiunte.

1. 1 Maggio 1547. La giudicatura in seconda istanza per importi inferiori a lire 50 è di attribuzione del Reggimento di Capodistria, l'esecuzione spetta al P. di Cittanova.

Parenzo (*1382-1400*).

1. Nomina a Podestà e Rettore della città di Parenzo.
4. Capodistria 3.
5. I magistrati civici saranno soltanto Parenzani.
6. Nel giudicare il P. si servirà del consiglio degli uomini di Parenzo.
8. Capodistria 6.
15. Salario del P.
16. Sua famiglia. Il notaio non deve essere nativo di Parenzo, nè colà domiciliato.
20. Il P. può stare per 3 mesi assente da Parenzo.
21. Sono da rispettarsi le regalie del patriarca.
34. Devonsi sodisfare le vecchie regalie verso Venezia.
39. Cittanova 35. — S. Lorenzo 6, 7.
44. Obbligo di conservare ed aumentare i laghi.
50. 21 Settembre 1363. I Podestà di Parenzo e Montona devono ogni anno verificare l'esistenza dei confini posti fra queste due città. - Montona 50.

Rovigno (*1382-1400*).

1. Nomina a Podestà della terra di Rovigno.
2. Capodistria 23.
14. Salario del P.
16. Sua famiglia.
19. Devesi rispettare i diritti e le regalie del patriarca.
33. Sull'esportazione delle pietre.

Valle (*1382-1400*).

1. Nomina a Podestà di Valle.
2. Durata della carica.
4. 7 Febbraio 1395. Il P. giudicherà nel civile assistito da due giudici e secondo gli statuti della terra, nel criminale da lui solo.
5. Capodistria 23.
6. Salario del P. e sua famiglia.
10. È proibito il carcere per debiti.
11. Giudici ed officiali non possono essere che i nativi di Valle o quelli che sono vicini da 5 anni.
12. Trattandosi delle questioni di Sergio di Castropola, le decisioni della curia giudiziaria di Valle non erano valide senza il consentimento del P.

13. Il bando da Valle non ha valore altrove.
14. Permessa l'esportazione delle biade nelle terre venete.
15. Libertà d'affittare i pascoli.
16. Riguardo ai 50 elmi ordinati nell' Istria. — Pola 37. — Valle invece pagherà annualmente al Comune di Venezia 400 lire, importo che pagava al marchese d' Istria. — S. Lorenzo 10.

Sulla rivista delle truppe v. S. Lorenzo 61; — sulla soppressione della cavalleria v. 65; — sugli arceri per la difesa del castello v. 67.

Dignano (1382-1400).

1. Nomina a Podestà di Dignano.
2. Salario.
3. Famiglia.
5. Il P. deve esigere tutte le regalie.
6. Il cancelliere non poteva essere di Pola.
7. Dignano pagherà al paisanatico di S. Lorenzo un quarto di quanto paga Pola.
8. Proibito ai Dignanesi d'accettare cittadini di Pola, e di andare ad abitare colà.
9. I cittadini sono obbligati a concorrere ai lavori necessari per la sicurezza della città.

Montona (1382-1400).

1. Nomina a Podestà di Montona.
2. Capodistria 21.
3. » 25.
4. » 2.
5. Isola 2.
6. Umago 4.
7. Isola 5.
8. Capodistria 4.
9. Isola 3. — Umago 5.
10. Capodistria 33.
11. » Agg. 3.
12. » 13.
13. » 3.
14. » 48.

15. Capodistria 31.
16. » 32.
17. Salario del P.
18. Sua famiglia.
19. Capodistria 9.
20. » 53.
21. » 10.
22. » 19.
23. Il P. non si opponga alle regalie del Patriarca.
24. Capodistria 20.
25. » 47.
26. » 14.
27. Il P. non può venire a Venezia che per malattia.
28. Sui famigliari mandati altrove.
29. Capodistria Agg. 1.
30. Proibita ogni innovazione nei beni, mercati, dazi ecc.
31. Capodistria 22.
32. Gli stipendiari devono essere veneti.
33. Capodistria 34.
34. » 35.
35. Proibita l'esportazione di legna altrove che per Venezia.
36. Capodistria 36.
37. » 38.
38. » 51.
39. È proibito al capitano degli stipendiati di tenere taverna. Verrà tenuta dal Comune di Montona.
40. Capodistria 40.
41. Non può disporre dell'erbatico senza il consenso di Venezia.
42. Anche i forestieri sono sottoposti alle fazioni ed angherie della terra.
43. Capodistria 46.
44. » 49.
45. Pola 37. — S. Lorenzo 71.
46. Obbedienza al Capitano del paisanatico. — S. Lorenzo 6, 7.
47. Pola 42.
48. Capodistria 54.
49. » 59.
50. 21 Settembre 1363. — Parenzo 50.
51. Capodistria 24.
52. » 60.

53. Capodistria 61.
54. » 62.
55. » 26.

Grisignana (1400-1413).

1. Nomina a Podestà di Grisignana.
2. Capodistria 21.
3. » 25.
4. » 23.
5. » 2.
6. Salario al P. Sua famiglia.
7. Capodistria Agg. 9.
8. » 10.
9. » 22.
10. » 19.
11. Pola 37. — S. Lorenzo 71 e 75.
12. Capodistria 13.
13. » 54.
14. 26 Marzo 1359. Devonsi mantenere le solite regalie e contribuzioni. Il Capitano deve tenervi taverna come si teneva in Umago. — v. Montona 39.
15. Capodistria 58.
16. » 59.
17. » 53.
18. » 24.
19. » 61.
20. » 4.
21. » 26.
22. » 22.
23. » 62.
24. » 60.

Raspo (1400-1413).

1. Nomina a « Capitaneus castri Raspurch » ed assieme a Capitano dei paisanatici di S. Lorenzo e Grisignana.
2. Capodistria 2.
3. Sua residenza.

4-6. Salario, famiglia, diete ecc.
7. Capodistria 10.
8. » 9.
9. S. Lorenzo 6.
10. » 7.
11. » 8.
12. » 9.
13. » 75.
14. Forza della guarnigione di Raspo.
15. Il Capellano.
16. S. Lorenzo 68.
17. Capodistria 53.
18. Pola 42. — S. Lorenzo 69.
19. S. Lorenzo 70.
20. » 14.
21. » 15.
22. » 16.
23. » 17.
24. » 18.
25. » 19.
26. » 62.
27. Isola 2.
28. Capodistria 4.
29. Isola 5.
30. S. Lorenzo 27.
31. » 28.
32. » 29 e 30.
33. » 31.
34. » 32.
35. » 33.
36. » 34.
37. » 36.
38. » 37.
39. » 35.
40. » 38.
41. » 39.
42. » 40.
43. » 41.
44. » 42.

45. S. Lorenzo 43.
46. » 52.
47. Sulle regalie che pagano alla Camera ed al Capitano quei di Raspo in denaro, legna, fieno, uova.
48. S. Lorenzo 53.
49. Capodistria 22.
50. S. Lorenzo 58.
51. » 59.
52. » 60.
53. Capodistria 25.
54. » 26. — S. Lorenzo 61.
55. » 51. — » 22.
56. » 58.
57. » 59.
58. » 54.
59. » 24.
60. » 15. — S. Lorenzo 80.
61. » 60.
62. » 61.
63. » 62.

Muggia (1414-1423).

1. Nomina a Podestà della terra di Muggia per un anno. La giudicatura nel criminale spetta solo al P., nel civile si deve attenersi allo statuto.
2. Salario del P. e sua famiglia.
3. La regalia già dovuta al Patriarca deve essere pagata al Governo e servire per le spese del castello.
4. Capodistria 2.

Albona e Fianona (1423-1457).

1. Nomina a Podestà d'Albona e di Fianona per due anni. Reggerà nel civile e criminale rispettando gli statuti, le consuetudini ed i privilegi.
2. Capodistria 2.
3. Salario al P. e sua famiglia.
4. Obbligo al P. di controllare l'amministrazione comunale.
5. È proibito il possesso fondiario agli Ebrei.
6. Capodistria Agg. 8.
7. » » 12.

8. Il P. deve curare l' interesse dello Stato.
9. Capodistria 65.

Buie (1501-1521).

1. Nomina a Podestà (Potestas Bullearum).
2. Suo salario.
4. Capodistria 15 e 20.
5. » 4.
6. Il P. non può dormire fuori della terra.
7. Capodistria 53.
8. » 33.
9. Pola 25. — Capodistria Agg. 10.
10. Capodistria Agg. 8.
11. » » 12.
12. » 20.
13. » 19, 20.
14. » 21.
15. Nessun nobile veneto può essere citato dal P.
16. Lo stemma del P. verrà posto in un solo luogo.
17. Si terrà registro di tutte le condanne.
18. Sulle cause riservate.
19. Capodistria 54.

COMMISSIONI

JUSTINOPOLIS.

1. Nos Antonius Venerio dei gratia dux Venetiarum et cetera [1]. Comittimus tibi, Nobili Viro dilecto fideli nostro quod vadas et sis potestas et Capitaneus Civitatis nostre Justinopolis quam Ac homines habitantes in ea cum omnibus suis pertinentijs, reges legaliter et recte, bona fide ad honorem nostrum, cum prode et honore Venetiarum, a die qua ipsam Civitatem intraveris usque ad unum Annum, et tanto plus, quanto successor tuus, venire distulerit, habendo solutionem pro rata, de tempore quo steteris ultra annum.

2. Diem autem quo regimen intrabis, nobis debeas tuis literis denotare.

3. Omni autem querenti rationem faties [2] sicut tue discretioni videbitur secundum debitum et honorem nostri dominij. Tibi autem, nec alteri pro te, toto tempore tui regiminis non faties rationem. Et in omnibus occurrentibus amicum non iuvabis, nec inimico nocebis per fraudem.

4. Et si aliqua sentencia lata fuerit per te in contrarium alicuius, et ille qui sentenciam habuerit contrariam reputans se inde gravatum ad auditores nostros sententiarum recurrere voluerit et conqueri de prolatione dicte sentencie, Teneris ad requisitionem dicti conquerentis, facere dari sibi omnes iscripturas pertinentes ad factum dicte questionis, sub tuo sigillo, sed sine sigillo nullatenus debeant sibi dari. Et si propter negligentiam vel deffectum tuum, qui cognosci debeat per dictos Auditores nostros sententiarum pre-

---

[1] Eletto Doge a' 22 Ottobre 1382 morto ai 23 Novembre 1400.

[2] Di carattere meno antico è aggiunto, a pie' di pagina: *adherendo statutis ordinibus et consuetudinibus nostris Venetiarum quantum plus poteris: et in casibus quibus hoc rationabiliter facere non posses, faties.*

dicte scripture non fuerint date omnes sub tuo sigillo Videlicet ille quas requisiverit pars, tu teneris ad restitutionem et emendam expensarum propterea factarum, per dictum conquerentem. Sed illarum que erunt iuste et rationabiles, que taxari debeant per dictos auditores.

5. De maleficijs Vindictam et iusticiam facies contra malefactores Et condemnationes de offensionibus, sicut tue discretioni videbitur secundum Deum *(sic)* et honorem nostri dominij.

6. Omnes credentias tenebis que tibi videbuntur, et que non sint contra honorem Venetiarum, Et quicquid sciveris pertinere ad honorem Venetiarum, vel si contrarium tractari cognoveris, quam cicius poteris, nobis debeas intimare.

7. Habere teneris in dicto regimine, Quinque domicellos. Quinque equos duos ragatios a stalla, et *duos sotios* [1]) qui placeant ducali dominio ad tuum salarium et expensas. Ac unum notarium ad tuas expensas, Qui notarius exerceat officium notarie in Civilibus et criminalibus. Et propterea habere debes, de salario ducatos Quadringentos auri in anno et ratione anni [2]) habendo statim salarium sex mensium a nostro comuni, et sic de sex mensibus in sex menses. habendo omnes regalias solitas dicti regiminis [3]).

8. Insuper debeas facere rationem et iusticiam, in civilibus et Criminalibus, sicut tibi videbitur secundum deum, et honorem nostri dominij.

9. Item observabis in quantum ad te spectat, partem captam in consilio rogatorum et addictione. in M°CCC°LXXV°. Indictione. XIIIJ[a]. die. XIIIJ. Februarij cuius tenor talis est. Videlicet Quia pars Capta in maiori consilio die tertio Junij nuper elapsi, per quam datus fuit ordo rectoribus nostris, quibus deficerent tempore suorum regiminum de familijs vel, equis quos habere tenentur per suas comissiones, quia videtur multis esse nimis gravis mitigetur et reformetur in hunc modum Videlicet Quod decetero quilibet

---

[1]) Poi fu cambiato in *unum sotium* e quindi aggiunto: Verum quia appunctature de (intra ?) dividebantur inter duos sotios, ordinatum et captum est per nos et nostra consilia rogatorum et addictionis et sic observabis, quod de cetero medietas ipsarum appunctaturarum veniat in sotium predictum, et alia medietas veniat in comune, quam medietatem comunis exigant camerarij comunis de (intus ?), et ille sotius teneatur de illa monstrare ordinate rationem camerariis antedictis.

[2]) Aggiunto: ad rationem soldorum contum pro ducato, vigore partis capte in Collegio die VIII augusti 1428.

[3]) Aggiunto: Licitum autem est tibi accipere de pecunia Communis libras triginta dua parvorum pro nabulo barcharum tam pro eundo quam pro redeundo.

rector in reditu suo postquam applicuerit Venecias teneatur infra unum mensem ire vel mittere ad officiales nostros rationum, ad fatiendum rationem cum eis, et ad solvendum illud quod debebit dare vel refundere nostro comuni pro familia vel equis qui sibi defecerint tempore sui regiminis, in ratione grossorum trium in die pro quolibet, empte de familia sua et pro quolibet equo qui sibi defecisset et pro tanto tempore quanto sibi defecerint. Verum si deficeret alicui rectori aliquis de familia sua, habeat dictus rector terminum ad remittendum alium, Octo dierum. Et si aliquis equus sibi defecerit, habeat terminum ad remittendum alium, duodecim dierum. Et si remiserit ad dictos terminos, nichil teneatur refundere comuni pro eis. Si autem non remiserit ad terminos antedictos, tunc debeat refundere comuni a die qua sibi defecerint usque ad diem quo remiserit in ratione predicta. Et hec observare teneatur quilibet rector sub pena librarum .$\overset{c}{\text{V}}$. et nichilominus teneatur ad solvendum id quod debebit, pro dictis defectibus in ratione dicta superius. Cuius pene librarum .$\overset{c}{\text{V}}$. medietas sit accusatoris, si fuerit per quem sciatur Veritas et alia medietas dividatur inter comune nostrum et officiales rationum predictos. Et si aliquis rector condemnaretur per officiales rationum quod deberet aliquid dare vel refundere. Tunc ille rector subiaceat parti capte in maiori consilio, de modo servando contra illos qui non solvunt, postquam eis preceptum fuerit, per officiales rationum non obstante quod per aliam partem officiales non habeant partem, et per istam sic. Et teneantur officiales rationum mittere pro rectoribus nostris, quando redierint a regiminibus suis, et pro alijs qui sibi videbuntur, et inquirere et examinare diligenter de predictis, possendo ponere personas ad sacramentum, et omnia alia opportuna facere, pro executione premissorum.

10. Est etiam tibi sciendum ordinatum esse per nostra consilia, Quod qui fuerit notarius cancellarius iudex vel sotius alicuius nostri rectoris in aliquo regimine, non possit esse notarius cancellarius iudex vel sotius nec in aliquo officio in dicto regimine in quo steterit usque duos annos post complementum rectoris cum quo fuerit. Et predicta revocari non possint nec concedi alicui nec fieri gratia contra hoc ullo modo, vel ingenio sub pena librarum .$\overset{c}{\text{V}}$. pro quolibet ponente vel consentiente partem in contrarium. Et si aliquis rector aliquo modo contrafecerit hijsque dicta sunt cadat de libris .$\overset{c}{\text{V}}$. pro qualibet vice, salvo ultra hoc officio advocatorum comunis, contra rectores contrafatientes.

11. Et non potes teneri pro equitatore nec aliter in familia aliquem de Istria foroiulio sclavo nec teothonico de alamania superiori, Nec aliquis

conèstabilis, seu soldaderius equester vel pedester qui sit de aliquo predictorum locorum.

12. Item nullus venetus potest habere soldum ad equum in dicta terra Et predicta revocari non possint, sub pena librarum. XXV. pro quolibet consiliario, Capite et alio qui poneret vel faceret gratiam contra predicta. Stipendiarij autem equites et pedites esse debent de. XX. annis et inde supra et de. L. vel inde infra, Et non possint habere, ultra unam postam, pro quolibet ab equo et pede.

13. Servicium donum vel presens non recipies ab aliquo habitante in Civitate predicta vel districtu, nec ab aliqua persona de Istria, que habeat facere coràm te aliquo modo vel ingenio per te vel alium donec in regimine steteris, nec etiam ultra usque ad dimidium annum, in pena dupli de eo quod per te receptum fuerit et si receptum sciveris, faties quam cito poteris illud reddi.

14. [1]) Tu vel socij tui, seu aliquis alius de tua familia nullo modo potestis comedere cum civibus Justinopolis, nec ipsos habere vobiscum ad comedendum. Et hoc idem prohibemus Camerarijs et Castellanis, nec non comestabilibus equestribus et pedestribus sub pena privationis stipendij.

15. Parentelam vero non contrahes pro te vel descendentibus tuis cum aliquo cive Justinopolis, per totum tempus tui regiminis et per unum annum post. quod similiter prohibitum est Camerarijs et Castellanis. Item ad soldum equestre vel pedestre in dicta terra non potest accipi vel haberi aliqua persona, que habeat parentelam cum aliquo cive Justinopolis Et si quis imposterum contraheret parentelam de se vel descendentibus suis cum aliquo Cive Justinopolis, non possit habere stipendium, et si illud haberet intelligatur ipso facto privatus. Intelligendo parentelam in gradibus infrascriptis. Videlicet. Fratres. Sorores. Germani consanguinei, et Germane consanguinee. Nepotes. Filij fratrum et sororum, et cognati et cognate. Avunculi et matertere. Soceri et Socrus. Patrui et Amite. Generi et nurus. Patrigni figliastri Noverce et filiastre.

16. Soldatus equester vel pedester non potest tenere nec teneri facere tabernam per se vel alium. nec habere partem in ea nec vendere, nec vendi facere Vinum in Justinopoli modo aliquo vel ingenio.

17. Quandocunque aliquem comestabilem equestrem, Vel pedestrem vacare contingerit, tu ipsum eliges et mittes ad presentiam nostram, qui

---

[1]) Revocatum per partem captam in Rogatijs in 1387 die 30 Julij, et ideo cancellata.

approbari debeat in rogatis. et si habuerit partem maiorem consilij, sit firmus, et aliter non.

18. Datia per nos ordinata, incantari faties quam plus poteris, pro aleviatione expensarum, quas facimus in Justinopoli, Significando nobis per literas tuas quando incantabis aliquod datium, et pro quanto illud deliberabis. Et quando datia omnia essent incantata, debeas illa nobis singulariter denotare.

19. Et si aliquis habens scribaniam Cancellariam vel postam equestrem vel pedestrem, vel aliam postam, Capitaneriam, baroeriorum seu aliud officium vel consilium in aliqua terra nobis subiecta, per pecuniam vel aliam provisionem fecerit vel tractaverit taliter quod aliquid eorum sibi detur vel in alium transferatur, ipsa datio vel translatio non valeat nec teneat, sed de presenti removeatur. et loco ipsius, per ducale dominium alius subrogetur. Et Nichilominus totum quod dedisset vel habuisset vel alius pro eo occasione predicta, restituatur in totum illi qui dederit. Et insuper incurrat ille qui tractaverit et fecerit, in penam medietatis eius quod habuerit vel habere debuerit vel alius pro eo, que pena exigatur per advocatores comunis, de qua habeant medietatem, et alia sit comunis. Et illi qui darent vel promitterent cadant de medietate, eius quod dederint vel promiserint pro pena que dividatur, ut supra, et si accusator fuerit in predictis dividatur pena per tertium. Quare predicta observes et faties observari. denotando contrafatientes, advocatoribus nostri comunis.

20. Non incantabis nec habebis datium nec partem in eo, nec permittes quod aliquis de tua familia id fatiat seu habeat. quod similiter prohibuimus Camerarij castellanis, et omnibus alijs officialibus nostris Justinopolis. Mercationes etiam non faties, nec fieri faties per te vel alium ullo modo vel ingenio, nec incantabis nec incantari faties, nec emes, nec emi faties, aliquid, quod pertineat comuni Venetiarum aut Justinopolis. Nec etiam emere debes, nec emi facere, toto tempore tui regiminis aliquam possessionem in Justinopoli vel districtu.

21. Et ante quam de regimine exeas, faties rationem successori tuo de omnibus que dimittes in comuni, tam in denarijs quam alijs rebus omnibus, quam rationem tuus successor tenetur audire et recipere ipsam que nobis per suas literas intimare.

22. Item observabis partes captas in Rogatis. Videlicet quod Capitanei Rectores Ambaxatores nuntij et omnes alie persone, que habuerint et administraverint de pecunia nostri comunis quoquo modo, teneantur et debeant, infra dies quindecim postquam applicuerint Venetias consignasse officialibus rationum, omnes quaternos et rationes suas in pena tantundem

eius quod inventum fuerit. per suos quaternos et rationes, ipsos nostro comuni teneri de pecunia comunis. Ac etiam teneantur infra dies Quindecim, postquam assignaverint quaternos expensarum et agotiorum suorum, assignare et dare dictis officialibus rationum, omnem et singulam quantitatem pecunie, que eis restabit et superhabundabit ab expensis et agocijs suis, in pena et sub pena tantundem eius quod retinebunt, et non dederint nec assignaverint ut dictum est.

23. Omni mense videbis coratias et alia arma nostri comunis. Vel videri faties et aptari si fuerit opportunum, ita quod semper sint in ordine, que quidem arma, consignabis successori tuo, qui illa notari fatiat, in uno quaterno, sicut fuerint consignata, et Nichilominus illa nobis, tuus successor scribere teneatur.

24. Item observabis partem infrascriptam captam in nostris consilijs minori rogatorum et XL. in MCCCLXV. Indictione tercia die XXIJ. mensis Augusti. Quod pro bono et conservatione terrarum nostrarum Istriae mandetur rectoribus nostris Istriae, et addatur in comissionibus futurorum, remanentibus firmis alijs capitulis comissionum suarum, de hoc mentionem fatientibus quod rectores nostri Istriae sub debito sacramenti debeant singulis tribus mensibus personaliter et singulariter videre, munitiones bladorum armorum, et omnium aliorum de quibus fiunt munitiones, et ducali dominio distincte scribere, quantitatem et qualitatem eorum, de dicto tempore trium mensium in tres menses, per suas literas, que mittantur officialibus rationum, ut fatiant suum officium. Attendentes quod in tali visitatione municionum, ipsi rectores similiter teneantur facere omnes reparationes et alia necessaria, pro conservatione sua. Ita quod arma et alia semper stent in concio sicut debent.

25. Item observabis partem captam in Rogatis .MCCCLX. die .XIJ. Maij, Quod nostri rectores teneantur et debeant, in introytu suorum regiminum, scribere dominio particulariter et distincte omnes munitiones bladorum armorum, et aliarum rerum sibi assignatarum per suos precessores et condictionem, et bonitatem ac qualitatem eorum, et dominus et consiliarij teneantur, istas literas mittere officialibus rationum. Quibus committatur quod habeant unum quaternum, in quo scribantur omnes municiones cuiuslibet loci per se, et designationes, que facte fuerint de tempore in tempus. Et quod quandocunque presentabuntur sibi litere designationum debeant diligenter examinare de rebus deficientibus vel devastatis. Et si propter negligentiam vel defectum rectorum aliquid defecerit vel devastatum fuerit habeant libertatem sententiandi et determinandi quod reficiant et solvant de suo, id quod eis iustum videbitur pro emenda comunis et imponendi pro

hoc penam et penas sicut eis videbitur, salvo semper officio advocatorum comunis, Et de toto eo quod dicti officiales sentenciaverint et exigerint a dictis rectoribus pro emenda et satisfactione debeant habere soldos duos pro libra.

26. Scire etiam debes quod per partem captam in maiori consilio. MCCCLXXV. die .XVIJ. Aprilis. Cum redieris Venetias a regimine tuo, potes si tibi videbitur usque ad tres menses tunc proximos, Venire ad consilium rogatorum et ponere partem et partes, de provisionibus de quibus haberes conscientiam pro bono huius regiminis et pro honore et statu comunis Venetiarum. sicut in dicta parte plenius continetur.

27. Non debes venire Venetias per totum tempus tui regiminis aliqua occasione, nisi cum licentia nostri dominij.

28. Providebis solicite et diligenter quod castrum nostrum Justinopolis stet continue bene monitum de Vianda per sex menses quam renovari et refrescari faties sicut erit expediens, et semel in mense visitabis illud et examinabis condictionem municionis et armorum, Et id quod erit necessarium faties reaptari. Ita quod defectus aliquid non sit in illo. Commisimus etiam castellanis quod nobis significent si potestas erit negligens, in non observando predicta.

29. Teneris excutere et facere devenire in manibus camerariorum omnes introytus comunis Justinopolis.

30. Prohibemus quod nullus soldatus audeat exire terram, sine licentia tua sub pena privationis stipendij. Et tu potes dictam licentiam dare. Ita tamen quod ultra quinque soldatos non sint uno eodem tempore, extra terram, nisi eos mitteres in servicium comunis. Et si dares licentiam alicui de dictis soldatis pro pluribus duobus diebus standi extra terram perdat soldum de quanto steterit ultra duos dies. Et non possis Angarizare pro tuo servicio vel alieno aliquem de soldatis equestribus vel pedestribus, nec de equis eorum salvo pro factis comunis.

31. Omnes autem homines Venetiarum, ad dictam terram venientes et eorum bona, tractabis et salvabis sicut melius poteris. Et si quis intestatus decederet bona ipsius omnia intromitti faties et salvari notificando nobis quam cicius poteris. Et de ipsis bonis fatiendo sicut tibi duxerimus ordinandum.

32. Nullum cursarium recipies, potius eris ei contrarius. Propterea si quod lignum Venetorum in dictis partibus casu aliquo naufragium pateretur seu si a cursarijs raubati fuerint Tu per te vel alios, ad salvationem et recuperationem personarum et bonorum auxilium et favorem quam melius poteris exhibebis.

33. [1]) Absolvere non potes condemnationes aliquas factas in pecunia per aliquem precessorum tuorum, modo aliquo vel ingenio nec de ipsis condemnationibus, vel earum occasione facere seu fieri facere, aliquam compensationem donum seu gratiam, aut ullam provisionem, nisi cum voluntate nostra, et nostri consilij de .XL. vel maioris, potius illas condemnationes si non forent excusse teneris excutere tuo posse. Et similiter non potes absolvere aliquas condemnationes factas per tuos precessores, in persona vel rebus occasione homicidij, furti vel tradimenti, ullo modo vel ingenio.

34. Non impedies nec impediri faties per te vel alium aliquam personam undecumque sit que velit venire Venetias cum frumento vel alio blado nec ipsum frumentum vel bladum, potius teneris ei dare consilium et favorem veniendi cito Venetias, cum frumento et blado predictis. Et si contrafeceris cades in pena librarum Centum pro qualibet vice, quam penam infra unum mensem postquam redieris Venetias ab isto regimine Camerarijs comunis solvere teneris sub pena tantundem, Et advocatores nostri penas ipsas debent excutere. Et nichilominus illud quod impedies Venetias mittere teneris per sacramentum.

35. Et ab apportantibus vinum, et alia de tuo regimine, Venetias, securitatem accipies, et eis literas dabis, pro ipso vino et alijs rebus portandis Venetias aut Gradum. Et omni mense, semel ad minus inquirere debes si contralitere, fuerint reportate. Et si quos inveneris dictas contraliteras non apportasse destinabis in scriptis officialibus nostris de contrabanis, ut per eos puniantur, sicut per nos ordinatum est.

36. Illi de Venecijs qui habent in terris nostris istrie socedalia bladi possunt ea facere adduci Venecias. Et illi de terris Istrie qui habent socedalia bladi in aliqua ipsarum terrarum Istrie possunt ea portare ad terras ubi habitant habendo literas a rectoribus ubi habitant, et ubi sunt socedalia. Unde predicta in quantum ad te spectant debeas observare.

37. Item observabis partem infrascriptam. Videlicet. Quod nemo ex nostris possit navigare conducere seu conduci facere, vel portare bladum farinam vel legumen alio quam Venetias sub pena de .L. pro .C.° tam navigij quam bladi, et committatur provisoribus comunis, ut exigant dictas penas de quibus habeant tertium, accusator tercium, si fuerit, per cuius ac-

---

[1]) Cancellatum de mandato Sapientium quia abreviatum est ut infra: Et non potes te impedire ullo modo in remittendo vel revocando aliquas sententias vel condennationes tam civiles quam criminales factas per te vel predecessores tuos, in toto vel parte, Sed potius debeas ipsas exequi tuo posse.

cusationem veritas habeatur et teneatur de credentia, et aliud tercium sit comunis. Et hec proclamentur in Schalis rivoalti, Et significetur hoc et precipiatur omnibus rectoribus qui sunt extra Venecias quod cautelam adhibeant super hoc, Et omnibus qui ad partes suorum regiminum portaverint frumentum, vel legumen, vel aliam blavam vel farinam, sine licentia nostra et nostri consilij debeant auferre penam et si auferre non poterint, nobis significent quam cito poterunt, Et similiter si sciverint, quod portaverint aliquid de dictis rebus in aliam partem quod non possint eis accipere dictam penam, teneantur inquirere quam melius poterint, et nobis quam cito poterunt declarare. Et Nos cum nostro consilio debemus, predictos qui predicta portaverint, facere capi et detineri in palatio de quo relaxari non possint, nisi solverint dictas penas et si inveniri non poterunt debeant bannizari de quo banno exire non possint, nisi solverint dictas penas. Quarum predicta sub pena sacramenti et obedientie observabis.

38. Debes esse responsator et pagator pro uxore heredibus masculis et feminis et pro socijs tuis, de omni eo, quod advocatores comunis convincerent, ad illud consilium ubi velent placitare. Ita quod ipsi Advocatores te placitent pro uxore heredibus et socijs sicut te placitarent. Et non intelligatur heres qui non habeat ultra .XVJ annos. Et hoc non potest revocari, nisi per quinque consiliarios .XXX. de .XL. et duas partes maioris consilij. Et advocatores habeant talem partem de eo quod propterea esses condemnatus, qualem habent de alijs quos placitant.

39. Cum per ducatum, donata fuerit, olim patriarchatui Gradensi, Regalia quam habebat annuatim de Justinopoli scilicet urne .CC. Vini et dicto patriarchatui dari solebat sicut dicitur malum vinum, Committimus tibi quod fatias dari de bono Vino dicto patriarchatui, decetero, pro regalia supradicta.

40. Preterea non potes nec debes in partibus tui regiminis, facere incidi ligna ab igne, nisi illa que erunt tibi necessaria pro tuo usu, quousque in regimine fueris. Verum de ipsis lignis, non potes ullo modo, vel ingenio adducere vel mittere Venecias nec ad alias partes.

41. Vinum de partibus tui regiminis extrahi vel conduci per mare non permittes alio quam Venetias et gradum et ad ceteras terras nostras. Videlicet que sunt a grado usque Venetias, et non Clugiam. Lauretum nec Caput aggeris, nec alio in aliquam partem nisi sicut superius est expressum. Verum a conductoribus debes accipere ydoneam plezariam de adducendo tibi contraliteras rectorum terrarum ad quas vinum portabitur, vel officialium super datio Vini Venecijs constitutorum si vinum conduxerint Venetias infra terminum competentem et sub illa pena que tibi sufficiens videbitur, penam a contrafatiente exigi fatiendo, absque aliqua remissione. Exceptamus

tamen a predictis Vinum gratie domini patriarche et Ecclesie Aquilegensis, quod omni anno per pacta concedimus, quod de partibus tui regiminis extrahi et conduci permittes, iuxta formam literarum, quas pro dicta gratia sibi concedimus. Rescribendo nobis et comiti Gradi, omnem quantitatem vini que de gratia ipsius Ecclesie Aquilegensis extrahetur pro portando in foroiulium ut ordinate scribi possit et sciri quantitas, que portata fuerit de gratia antedicta.

42. Ad obviandum fraudibus que committi possent per conducentes riboleum de partibus Istrie in damnum dacij nostri comunis, iniunsimus nostris rectoribus infrascriptis videlicet Justinopolis, Insule et Pirani, et aliorum nostrorum locorum unde ribolium conducitur quod decetero ipsi potestates et rectores habere debeant unum bonum et sufficientem hominem qui sit deputatus ad sigillandum omnes butas Vini que caricabuntur de suo proprio sigillo ipsius potestatis. Et postquam ipse bute sigillate fuerint, ultra in ipso navigio recipi non possit de vino, sub pena perdendi totum vinum quod ultra receptum foret et habeatur pro contrabanno. Et postmodum ipsi potestates scribant officialibus nostris dacij Vini per suas patentes literas de numero ipsarum botarum et quantitatem Urnarum Vini secundum extimationem et computationem ipsarum botarum que facta fuerit dicto modo. et accipiant plezariam a conductoribus de conducendo dictum vinum Venetias secundum usum. Et ipsi officiales dacij Vini diligenter perquirere debeant, si dictum Vinum cum integritate fuerit adductum Venetias et sigillatum cum ordine sopradicto. Et si inveniretur caricatum intra butas sigillatas sigillo potestatum perdat illud. de quo potestates predicti seu rectores alij et custodes invenientes habeant tercium, comune tercium et accusator tercium, si inde fuerit, et teneatur de credentia, Et similiter dicti officiales dacij vini si invenerint habere debeant partem. Et rectores et potestates predicti fatiant proclamari in suis terris, ut omnes persone possint scire predicta et sibi cavere ne contrafatiant. Et committatur etiam Capitaneo riperie Istriae quod in predictis et circa predicta bonam curam et vigilem custodiam habeat sicut facere tenetur de alijs contrabanis.

43. Millesimo CCC°LVIIIJ°. die .XXVJ°. Marcij. Captum fuit in Rogatis quod addatur parti suprascripte, et in commissionibus omnium rectorum Istrie. quod fatiant diligenter notari nomina huiusmodi conductorum Vini et pleziorum et quautitatem vini et botarum, et omni mense ipsa in scriptis mittat officialibus dacij Vini per nuntium confidentem, qui officiales scribant de contrafatientibus, visis quaternis eorum. Et ipsi officiales et rectores exigant penas habentes partem secundum formam dicte partis.

44. Barchas quatuor armari faties per modum quo alias armabantur,

tres fatiendo cavari circa purpurarias et in quolibet alio loco ubi expediet taliter quod possit iri circumcirca civitatem ex omni parte et cum omni aqua.

45. Item observabis partem captam in Rogatis MCCCLXXIIIJ. die .XXV. Maij Videlicet Quod potestas et Capitaneus Justinopolis teneat modum quod soldati nostri equites et pedites veniant ad habitandum in terminis alias ordinatis, et stabilitis, ita quod in omni caso possint procurare nostrum honorem. Et sumus contenti ut adimpleatur ista nostra intentio quod fatiant evacuari domos et canipas salis, que sibi videbuntur, per illum modum et sicut sue discretioni videbitur cum quam minori damno fieri poterit nostrorum fidelium ita quod adimplatur intentio nostra predicta, Et ut ducale dominium per aliquos non fatigetur ista de causa, Ordinetur ex nunc expedito vino de canipis, quod est ibi ad presens non possit alicui fieri gratia nec ullo modo concedi quod possit in dictis terminis habere nec tenere, canipam salis nec Vini vel alio simili modo sub pena librarum M. pro quolibet ponente vel consentiente partem in contrarium. Et de ipsa pena librarum M. non possit eciam fieri gratia, donum remissio, nec aliqua declaratio alicui sub pena predicta librarum M. pro quolibet ponente vel consentiente partem in contrarium.

46. Piscatores seu venditores piscium, in partibus tui regiminis non compelles, nec compelli faties per te vel alium, quod tibi vendant pisces, seu conducant ad domum tuam, nec permittes quod aliquis de tua familia, vel alius fatiat eis violentiam vel gravamem sed permittantur libere et sine impedimento in locis publice solitos vendere suo pisces.

47. Si sciveris quod aliquis vadat vel portet contrabannum notificabis nobis quam cicius poteris. Et si aliquis rector vel specialis persona invenerit et ceperit aliquod contrabannum salis vel aliarum rerum, que portarentur in foroiulium contra bannum id quod invenerit sit suum. Videlicet quod presentatis rebus nostro comuni habeat extimationem earum.

48. Scire etiam debes quod de questionibus inter insulam et piranum occurentibus tu debes cognoscere et diffinire, uti tibi videbitur. De omnibus autem questionibus alijs, inter alias nostras terras et loca de Istria, paysanatico sancti Laurentij subiecta occurentibus, Capitaneus dicti paysanatici cognoscere debet et diffinire ut sibi videbitur. Et similiter capitaneus paysanatici de citra aquam, de questionibus occurentibus inter alias terras et loca paysanatico suo subiecta.

49. Ferrum et griseos extrahi vel portari non permittes de partibus tuis ad alias partes quam Venecias, sub pena medietatis valoris totius ferri, et sub pena quarti, valoris ligni, burchi vel barche vel cuiuslibet alterius

navigij, in quo ferrum, vel caricatum vel conductum foret. Et si aliquis contra predicta vel aliquod predictorum reperiretur quartum dictarum penarum habeant rectores, et reliquum per tercium dividatur. Videlicet tercium comune. Tercium officiales et tercium accusator, si per eius accusationem habebitur veritas, de quibus penis non possit fieri gratia, nisi per quinque consiliarios .XXXIJ. de .XL. et tres partes maioris consilij.

50. Scias insuper quod habere debes barovarios .XVIJ. quorum unus sit caput eorum, qui teneantur habitare in terminis ordinatis, sicut tenentur stipendiarij nostri.

51. Item observabis partem infrascriptam captam in nostris consilijs minori rogatorum et .XL. in MCCC.L. Cum secundum ordines nostros, omnes intrantes mare, a portu badeloni, usque ad pulmentorias, cum victualibus et rebus teneantur venire Venetias, ut Civitas nostras magis habundet, et ne etiam datia defraudentur, Et contra dictos ordines maxime fiat de nostris terris, per nostros subditos et fideles, quod omnino presenti tempore est vitandum. Addatur in comissione omnium rectorum nostrorum istrie, quod debeant apponere diligentem curam et custodiam, ne sal, vinum, oleum et caseus, et alie res extrahantur de terris suis, pro deferendo alio quam Venecias. salvis semper et reservatis, omnibus privilegijs et beneficijs que pertinerent aliquibus terris, de portando salem vel alia per mare per formam commissionum rectorum nostrorum. Et quandocunque aliqui, aliquid per mare extrahere voluerint, pro conducendo Venetias, teneantur ipsi rectores, eis dare literas suas in quibus contineantur quantitates rerum oneratarum in navigio. Et ipsi conductores teneantur ducere contraliteras infra unum mensem, sub pena librarum .XXV. et ob hoc accipiant bonam et ydoneam plezariam, non intelligendo propterea, quod sal possit venire Venetias nisi cum ordinibus nostris. Et si aliquid extractum fuerit de dictis terris, et inveniretur contra banna nostra debeant dicti rectores notificare, nostris officialibus de catavere intromittendo nichilominus personas et bona, tam principalium, quam fideiussorum illorum qui facerent contrabanna, usque ad integram satisfactionem eius quod commisserint, Et dicti rectores, inventores et accusatores habeant illam partem, quam in similibus casibus habent rectores et custodes nostri, a grado ad caput aggeris. Et insuper committatur dictis rectoribus quod fatiant et ordinent, sub illis penis et modis qui sibi videbuntur, quod illi qui levant vel levari fatiunt salem in terris et regiminibus suis, teneantur et debeant sibi dari in scriptis totam quantitatem salis levati et de ipso non vendere sine licentia rectorum nostrorum.

52. Omnes etiam personas volentes per districtum tui regiminis conducere blada extracta de alienis districtibus quam de tuo tam a parte terre

quam a parte maris, libere et sine impedimento venire permittes. Et si contrafacere scadere debes de valore quarti totius bladi, in quo contrafaceres in tuis proprijs boni. quam penam exigere debent advocatores, habentes partem, ut de alijs sui officij.

53. Non permittes aliquem, qui sit vel esse debeat de familia tua et ad soldum tuum, habere soldum comunis, sub pena ducatorum .X. pro quolibet ducato valoris totius eius quod recepisset, et ultra hoc privationis regiminis.

54. Item observabis partem captam in consilio rogatorum. M°CCC°LVIIIJ°. die primo Julij. Videlicet quod omnes rectores officiales Ambaxiatores provisores, vel alij quomodocunque nomine nuncupentur tam intus quam extra, qui decetro convicti fuerint per advocatores comunis quod furati fuerint de bonis et havere comunis libras .L. ad grossos vel inde supra, aut acceperint ab alijs contra commissiones vel capitularia sua libras .C. ad grossos vel inde supra, modo aliquo vel ingenio intelligantur ex nunc cecidisse ad solvendum capitale, et tantundem pro pena, usque ad tres dies postquam fuerint convicti, sub pena soldorum quinque pro libra tam capitalis quam pene, que pena dividatur per medium, Videlicet medietas sit advocatorum et medietas sit comunis. Et si fuerit accusator, pena dividatur per tercium, et sit de credentia, Et ultra hoc sint privati perpetuo omnibus officijs regiminis consilijs et beneficijs comunis Venetiarum tam intus quam extra. Et cridentur in primo maiori consilio, de festo solemni cridato, vel in quo fiant de .XIJ. regiminibus, per unum ex advocatoribus comunis. Verum si predicti furantes de bonis comunis vel aliter ab alijs accipientes, contra commissiones vel capitularia sua, volent restituere et restituent, usque ad tres dies postquam fuerint requisiti ab advocatoribus non permittendo se convinci, sed confitendo se furatos fuisse de bonis comunis, vel aliter ab alijs accepisse contra commissiones vel capitularia sua. Tunc teneantur solvere capitale et medietatem plus pro pena, que dividatur ut supra. Et ultra hoc sint perpetuo privati officio vel regimine, ubi commisissent delictum. Et si cridentur etiam in maiori consilio, ut dictum est. Si vero predicti convicti fuerint furatos fuisse, a libris .L. ad grossos infra de bonis comunis, vel aliter ab alijs accepisse contra commissiones et capitularia sua a libris .C. ad grossos infra. Tunc predicti incurrant, ad solvendum Capitale et medietatem plus pro pena, ad dictum terminum et sub dicta pena, que dividatur ut supra. Et ultra hoc sint perpetuo privati, officio vel regimine, ubi commisissent delictum et publicentur in maiori consilio per advocatores ut dictum est, Et si volent restituere et restituent vel solvere et solvent usque tres dies postquam fuerint requisiti ab advocatoribus non permittendo se convinci, sed confitendo se furatos fuisse de bonis

comunis a libris. L. infra, ad grossos vel ab alijs aliter accepisse a libris .C. infra ad grossos. Tunc ad dictum terminum et sub dicta pena teneantur solvere capitale, et tercium plus pro pena que dividatur ut supra, Et ultra hoc priventur officio vel regimine ubi commisissent delictum. Verum si aliqui rectores officiales, ambaxiatores provisores vel alij ut dictum est, scriberent in suis, rationibus vel quaternis, aliquas expensas vel alias res, quas officiales rationum dicerent non potuisse poni, tunc ordinetur quod hoc non habeatur pro furto, sed veniatur ad collegium domini consiliariorum Capitum de .XL. advocatorum comunis et officialium rationum, ubi terminetur si dicte expense erunt bene posite vel non, sicut modo servatur, et sicut continetur in capitulari consiliariorum in hac parte. Verum ubi abest fraus et manifesta malicia, non debet tanta pena imponi, ex nunc declaretur quod si aliqui rectores officiales vel alij ut dictum est. Vigore alicuius sententie, determinationis, vel alterius actus Judiciarij, aut vigore alicuius publice consuetudinis aliquid acciperent vel darent contra id quod deberent, quod forte crederent posse licite accipere vel dare, In hijs casibus non cadant ad dictas penas furantium, vel malo modo accipientium, sed servetur illud quod servatur ad presens, Videlicet quod si voluerint restituere id quod indebite acceperint infra tres dies ipsum restituant sine alia pena. Si autem permiserint se duci et convinci ad consilia, cadant ad dictam penam dupli, que dividatur sicut dividitur hodie. Et de omnibus dictis penis vel capitalibus non possit principalibus contrafatientibus fieri gratia, donum, remissio, aut revocatio vel termini elongatio sub pena ducatorum .V°. pro quolibet ponente vel consentiente partem in contrarium, Et pro inquirendis melius predictis, possint advocatores imponere penam et penas, et personas ad sacramentum, et detinere in carceribus si opus fuerit, pro habenda satisfactione predictorum, Et vendere mobile et stabile principalium debitorem, usque ad integram solucionem predictorum, et eciam suorum pleziorum, usque ad integram solutionem capitalis tantum, ad quod capitale dicti plecij solummodo teneantur, Quibus plecijs etiam, non possit fieri gratia, donum remissio, vel termini elongatio, sub dicta pena imposita pro principalibus.

55. Item cum inter alia datia, quibus maxime gravatur civitas ipsa ad presens sit datium quod exigitur de soldis quatuor, pro qualibet urna de toto vino quod recoligitur in districtu Justinopolis, quod datium est pene importabile dicte terre. Vadit pars quod dictum datium reducatur ad soldos duos parvorum, ita quod sicut solvitur ad presens, soldi .IIIJ. sic deinceps solvantur tantummodo duo soldi.

56. Item quod pro aliquali aleviatione gravitatum ipsorum ordinetur

quod decetero, decimum salis quod exigitur per comune, de toto sale qui coligitur ibi, affictetur singulis Annis per incantum, et deliberentur plus offerentibus, ita quod Cives, de eorum sale possint disponere pro libito voluntatis.

57. Item observabis partem captam in consilio rogatorum et XL.MCCCLX. die .XX. Augusti. Quod page decetero fiende stipendiarijs Justinopolis fiant omni mense in principio, sicut fiebat in capite trium mensium et similiter fiat alijs stipendiarijs paysanaticorum istrie, et iniungatur in capitulari consiliariorium Venetiarum, quod teneantur mittere restum ipsarum pagarum, Rectoribus dictorum locorum. de tribus in tres menses. quas pagas ipsi rectores facere debeant de mense in mensem ipsis soldatis ut superius dictum est.

58 Millesimo trecentesimo sexagesimo primo die quarto Julij. Capta fuit pars in maiori consilio, quod addatur in commissione omnium rectorum quod de omnibus condemnationibus quas fatient, in suis regiminibus, non possint postquam eas fecerint, se impedire in remittendo vel revocando in toto vel parte ullo ingenio seu forma.

59. Item observabis partem infrascriptam Captam in nostri consilijs minoribus Rogatorum .XL. et addictione, in quantum ad te spectat. Videlicet quod pro obviandis contrabbanis, que fiunt de sale, qui de partibus Istrie, et indi ultra portatur cotidie contra banna nostra, in grave damnum et preiudicium nostri comunis. Ordinetur quod decetero quicunque commiserit contra banna predicta ultra penas ammissionis navigij et salis, et alias penas quas incurrunt, incurrant penam standi duobus annis in uno carcerum inferiorum. pro prima vice qua fuerint inventi. Et si ab una vice supra fuerint deprehensi in contrabanno duplicetur eis dicta pena carceris, et ultra hoc perpetuo banniantur de illa terra nostra, unde fuerit habitator. Et si contingeret quod aliquod navigium iret vel ivisset contra banna predicta, et aliqui ex marinarijs caperent et conducerent patronum in manus dominij, sint ipsi marinarij absoluti ab omni pena, et habeant libras .CC. a nostro comuni pro persona patroni, et Nichilominus habeant de navigio et contrabanno quod presentarent medietatem. Et si marinarij ceperint se unus alterum, et presentaverint se dominio, seu se accusaverint, taliter quod veniant in manus dominij habeant libras .C. parvorum a nostro comuni, pro quolibet marinario presentato, et taliter accusato et sint presentantes absoluti ab omni pena. Sit etiam licitum quibuscunque personis, tam deputatis ad custodiam quam non deputatis, omnia contrabanna intromittere, salis huiusmodi quem invenerint, et personas que ipsa committerent, et ipsa omnia presentare dominio, habentes medietatem, eius quod presentaverint, et ultra hoc libras .CC. pro persona patroni, et libras .C. pro persona marinarij a nostro

comuni. Tota vero pecunia, que pro predictis casibus solvetur per comune, postea exigatur de bonis culpabilium, si poterunt reperiri, et si non poterunt reperiri, nunquam exeant de carceribus nisi solverint. Et predicta committantur catavere, et omnibus nostris rectoribus, a polmentorijs, a badalenaque citra, cum omnibus modis libertatibus et condictionibus, cum quibus eis commissa sunt contrabanna Qui Videlicet catavere in Venecijs, et rectores predicti in partibus suorum regiminum, hec omnia fatiant singulis tribus mensibus pubblice proclamari. Et de penis premissis, non possit fieri gratia, sub pena librarum .V°. pro quolibet consiliario capite, vel alio ponente vel consentiente partem contrarium.

60. Item observabis infrascriptam partem captam in nostris consilijs minoribus rogatorum .XL. et zonte. sub. M.CCCLXXJ°. indictione .VIIIJ. die .VJ. maij. Videlicet Quod omnia contrabanna que decetero quomodocunque extra Venecijs invenirentur per rectores nostros istrie, et a grado ad caput aggeris mittantur per ipsos rectores ad manus camerariorum nostri comunis, que vendantur per eos ad publicum incantum in rivoalto, per modum quo fatiunt alias res comunis. De quibus contrabannis primo et ante omnia extrahatur datium comunis, et pena dividatur per quartum Videlicet quartum sit rectorum qui mittent ipsa contrabanna, quartum sit accusatoris si inde erit per quem Veritas habeatur, vel inventoris si accusator non erit, et relique due partes sint comunis. Et si non fuerit accusator vel inventor tres partes veniant in comune. de quibus omnibus contrabannis, vel aliquo eorum, non possit ullo modo fieri gratia aliqua, damnum remissio, recompensatio, vel termini elongatio, aut aliqua declaratio. Nec presentis partis revocatio, sub pena ducatorum Mille, pro quolibet ponente vel consentiente partem in contrarium. Non intelligendo in hac strictura res vel mercationes de quibus non solveretur datium nostro comuni. que remaneant, ad statum, et condictionem presentem. Remanentibus nichilhominus, omnibus alijs maioribus et gravioribus penis, ordinibus et stricturis que forent super facto dictorum contrabannorum, vel alicuius eorum in sua firmitate. Et predicta fatiant dicti rectores singulis sex mensibus publice proclamari ut omnibus nota sint.

61. Item observabis partem infrascriptam captam in nostris consilijs MCCCLXXV. die XXVIJ. Julij. Cuius tenor talis est. Videlicet. Volentes providere de subditis. et fidelibus nostris Istrie qui continue derobantur et damnificantur, in personis animalibus, et bonis suis, in tantum quod tota Istria potest dici deserta, ista de causa. Ordinavimus cum nostris consilijs, minoribus Rogatorom .XL. et addictione ut subditi et fideles nostri, possint

defendere et conservare se et bona sua, et attendere ad damnum illorum qui damnificabunt eos, Quod scribatur et mandetur omnibus rectoribus nostris Istrie *et Tergesti* [1]) quod quilibet rector nostrorum locorum predictorum, quanto sibi videbitur necessarium, debeat eligere unum caput, de melioribus et suffitientoribus, qui erunt penes eos, quod caput sit paratum et in ordine, cum illa gente que videbitur rectori vel potestati, et Capitaneo illius loci, ad exeundum celeriter et expedite, ad eundum vel equitandum, in casu quo constet nostris rectoribus, quod aliqui castellani vel circavicini, vel alij illarum partium vel gentes sue Venerint ad damnificandum, vel derobandum, vel damnificassent vel derobassent, nostros subditos vel fideles, pro recuperando res et bona sua, derobata, et pro attendendo, ad damnum illorum predonum et bonorum eorundem in quantum poterunt. Et si nostri fideles et subditi sentirent predam vel predas suas fore conductas ad alias partes vel loca, que receptavissent predam ipsam vel predas predictas, possint Nichilhominus attendere ad damnum illarum partium et locorum pro recuperando predam vel predas suas, vel pro habendo satisfactionem ad plenum, de derobationibus sibi factis, facta primo illis talibus qui receptassent requisitione, quod restituant predas suas, vel valorem. Et si non fiet eis restitutio, vel satisfactio, attendant ad damnum illorum, ut de alijs dictum est. Et ut istud factum sit bene regulatum, debeant rectores nostri istrie, in istis casibus, presto et sine mora, requirere subventionem, unus ab alio de gentibus et alijs opportunis, Et unus teneatur omnino subvenire alteri. Intelligendo se invicem cum bono ordine. Ita quod isti predones ponantur in confusione et quod istria tota remaneat bene secura. declarando nostris rectoribus pro conservatione terrarum et locorum nostrorum, quod in casu quo mittant extra ad damnum istorum predonum, habeant menti, quod Civitates terre et loca nostra, remaneant ita secura et fulcita soldatis, quod sinistrum nequeat evenire.

62. Insuper scire debes quod per nos et nostra consilia captum est. ut detur causa nostris rectoribus conservandi nostrum honorem Quod nullo modo debeant tractare de reddendo se vel loca eis commissa, hostibus nostris, sub pena perdendi capita cuilibet ex eis, qui hoc committerent, Et ad similem penam subiaceant provisores et alij nostri nobiles, Ac stipendiarij, qui essent in locis predictis. Et propterea comittimus tibi, quatenus predicta in quantum ad te spectant debeas observare et facere inviolabiliter observari.

---

[1]) Poi fu cancellato *et Tergesti.*

63. Scire insuper debes ordinatum esse per nostra consilia rogatorum, Quod prohibitum est potestatibus Justinopolis quod decetero non possint expendere ultra metra quinque olei pro palatio *pro isto anno tantum* [1]).

64. Item Cum potestates nostri predicti expenderint annualiter pro aqua in usuo *(sic)* suo et domus sue multos denarios de bonis nostri comunis ex antiqua regalia quod quidem inhonestum videtur, et iustum sit super hoc providere, declaratum et ordinatum est, quod decetero sit prohibitum dictis potestatibus nostris Justinopolis quod non possint amplius expendere pro aqua de danarijs nostri comunis ullo modo [2]).

65. Omnia que tibi dicendo mandabimus attendes et observabis bona fide, sine fraude.

Iurasti proficuum et honorem Veneciarum eundo, stando et redeundo.

Data in nostro Ducali Palatio die . . . mense . . . Indictione . . .

Aggiunte posteriori [3]).

I. [4]) Iussimus Potestati nostro Monthone quod sub pena librarum $\overset{a}{V}$ (quinquaginta) in suis bonis, et privationis perpetue potestarie Monthone, et duorum annorum omnium Consiliorum, officiorum et beneficiorum, non dormiat extra terram Monthone, quare cum nostro Consilio etc. hoc tibi jubemus, ut inquiras et si accusator fuerit dabis illi dictas $\overset{5}{V}$ libras, et scribas Dominio nostro, ut de bonis predicti potestatis exigantur.

II. Omni autem a te querenti rationem facies, regendo illam Civitatem et districtum in civibus et criminalibus secundum formam et ordinem statutorum suorum, cum ista corectione = Quod ipsa statuta et ordines non habeant locum, sed annullentur, et pro annullatis et cassis habeantur in quacumque parte faciunt mentionem, quod Potestas iudicet et faciat cum voluntate et consensu suorum officialium, et quod officiales eligantur per eorum Consilium; sed esse debeas solus ad iudicandum, et etiam ad eligendum officiales necessarios ultra constitutos et constituendos per nostrum

---

[1]) Cancellata de mandato Sapientium tamquam superflua verba.

[2]) Abrevietur et ponatur loco huius Capituli, Capitulum infrascriptum: Etiam ordinatum est, quod non possis expendere pro aqua aliquid de pecunia nostri Comunis ullo modo vel ingenio; et sic observare debeas.

[3]) In carattere del secolo XIV e XV.

[4]) Nel margine: 1460. 14 Augusti in Consiliis X.

Dominium, servata in omnibus alijs forma dictorum statutorum et ordinum; cum hac etiam declaratione capituli centesimisexti, libri secundi, continentis, quod de debitis pecunie mutuate vel deposite nulla testificatio valeat a libris decem parvorum supra nisi fuerit per publicum Instrumentum: et a decem libris infra, nisi probatum fuerit per duos ydoneos testes vocatos sive rogatos a partibus, et quod nulla probatio testimonij de predictis mutuo vel deposito valeat contra defunctos. Quod hec locum habeant in civibus et habitatoribus Justinopolis et districtus. In alijs autem forinsecis remaneat in libertate tua accipiendi et non accipiendi testificationes superinde sentenciandi et terminandi prout tibi secundum deum et tuam bonam conscienciam videbitur iustum conveniens et honestum. Et ita intelligatur et declaretur ultima pars capituli octavi dicti libri continens: Quod contra defunctos nulla probatio testium pro aliquo debito recipiatur. Tibi autem nec alteri pro te toto tempore tui Regiminis rationem non facies. Et in omnibus occurrentibus amicum non iuvabis, nec inimico nocebis per fraudem.

III. 1396. Insuper observabis partem captam in nostris consilijs Rogatorum et addictione 1396, Indictione IIIJ[ta] die VIIJ Iunij. Videlicet: Cum in comissionibus aliquorum Rectorum nostrorum Istrie sit quoddam Capitulum continens, quod ipsi non debeant tenere in suis terris aliquem forbannitum per aliquem Potestatem alicuius, dictarum terrarum, qui sit forbannitus pro furto, raubaria vel tradimento suarum terrarum, et quod teneantur dicti Rectores in fine suorum Regiminum mittere in scriptis, unus alteri, forbannitos de suis terris pro causis predictis, seu pro alio notabili excessu, ut in dicto Capitulo continetur, et in facto tradimenti et assassinarie non debeat sufficere quod tales homines expellantur, ymo sit conveniens quod capiantur et mittantur ad locum ubi comiserunt delictum, corrigatur dicta pars in illo puncto ubi dicit quod non possint stare in terris nostris, et ordinetur quod illi qui essent pro tradimento vel assassinaria, capi debeant et mitti ad illam terram nostram ubi comiserint dictum excessum, ut secundum eorum demerita puniantur. Propterea in illo puncto ubi dicitur in Capitulo = Quod Rectores Istrie in fine suorum Regiminum debeant mittere in scriptis unus alteri forbannitos de suis terris pro furto, robaria vel tradimento, sive alio notabili excessu, corrigatur in facto tradimenti et assassinarie in hunc modum, videlicet = quod dicti Rectores debeant statim, et non spectando ad finem suorum Regiminum, notificare et mittere in scriptis unus alteri malefactores qui essent pro tradimento et assasinaria, ut si reperti fuerint in terris nostris, capiantur et mittantur, ut dictum est.

IV. 1398. Item observabis partem captam in nostris consilijs minori

et de quadraginta millesimo trecentesimo nonagesimo octavo die vigesimo quarto mensis Ianuarij, cuius tenor talis est, videlicet — quod Iohannes Peroloto banniatur perpetuo de Venetijs et districtu, et de omnibus terris et locis subiectis Comuni Venetiarum. Et si quo tempore venerit in fortiam Dominacionis, ducatur per canale usque ad sanctam Crucęm cum uno precone qui continuo clamet culpam suam, et inde strasinetur per terram cum caudam unius equi usque ad sanctum Marchum; et postea ducatur per terram ad punctum sancti Antonij et ibi suspendatur per gulam ad unum par furcharum que fient illuc, taliter quod penitus moriatur. Et comittatur omnibus Capitaneis et Rectoribus nostris, et injungatur in eorum Commissionibus quod si ullo tempore illum invenerint, debeant et teneantur illum capi facere et ipsum mittere Venecias sub bona et tuta custodia, ut de ipso fieri possit debita iustitia. Et accipiatur, et exigatur de bonis dicti Johannis ubicumque poterunt reperiri, usque ad summam totius eius quod malo modo asportavit, quod sit illarum ad quos de jure spectat. Et quicumque dederit illum vivum in fortiam nostre Dominacionis, aut alicuius Rectorum nostrorum, vel accusaverit ipsum ita quod per eius accusationem veniat vivus in fortiam Dominacionis aut aliquorum Rectorum nostrorum, habeat a nostro Comuni libras duomillia, et predicta et eius culpa clametur in schalis Rivoalti.

V. 1388. Item observabis partem infrascriptam captam in consilio Rogatorum, quadraginta et addictione millesimo trecentesimo octuagesimo octavo, mense augusti, die octavo, Indictione undecima, cujus tenor talis est = Cum multociens per communitates Istrie, et a Grado ad Caput aggeris petantur a nostro Comuni subventiones denariorum pro expensis aptationum dictorum locorum, quos denarios postea requisitos ab illis cocomunitatibus per nostros Officiales rationum, dicte comunitates recusant dare, dicentes se fore paupares, et non habere tot introytos quod possint solvere, quod redundat in magnum damnum nostri Comunis, et bonum fit providere super hoc: vadit pars secundum consilium nostrorum Officialium rationum, quod omnes Rectores nostros Istrie, et a Grado ad Caput aggeris teneantur, quando redibunt Venetias a suis Regiminibus, conducere secum rationes illarum comunitatum, tam de introytu, quam de expensis, particulariter et distincte, et illas teneantur monstrare dictis nostris Officialibus rationum per illum modum que monstrantur rationes nostri Comunis, et dicti officiales teneantur dictas rationes videre et examinare, et quod de illis intratis non sint nec fuerint facte aliqne extortiones nec male expense per illum modum, et cum illa libertate et arbitrio, quibus vident et faciunt de illis que spectant nostro Comuni. Et addatur ista pars in commissionis omnium Rectorum Istrie et a Grado ad Caput aggeris, et si consilium etc.

VI. 1386. Item observabis partem infrascriptam captam in majori consilio millesimo trecentesimo octuagesimo sexto, Indictione nona, die XVII mensis Junij, cuius tenor talis est. Videlicet. Cum in millesimo trecentesimo septuagesimo tercio, die XVI mensis februarij captam fuerit in Rogatis et Zonta — Quod omnes Rectores, Nuntij, et omnes alie persone que habent ad administrandum pecuniam nostri Comunis, teneantur presentare omnes et totam pecuniam que super abundaverit a suis expensis, usque dies quindecim postquam presentaverint suas rationes, et multociens occurrerit, et omni die occurrat, quod multi Rectores et Officiales, postquam exiverant de Regiminibus et Officijs suis, non veniunt Venetias, ymo remanent in illis partibus vel locis ubi fuerant Rectores vel Officiales, et non mittunt Rationes nec denarios qui superabundant per suas rationes, que non sunt honesta, et possent redundare in magnum damnum nostri Comunis, et utile sit providere supes hoc: Vadit pars secundum consilium nostrorum Officialium rationum, quod decetero quilibet Rector, Officialis, et quilibet alius qui habebit ad administrandum de pecunia nostri Comunis, teneantur postquam exiverint de Regiminibus et Officiis suis, si non venient Venetias, mittere suas rationes et denarios qui super habundarent eis, cum primo navigio sufficient, quod esset provvedendo de illis partibus, usque octo dies postquam expleverint Regimina vel Officia, sub pena quarti valoris denariorum quos mitterent teneantur, et non mitterent, ut dictum est; qua pena veniat in nostro Comuni: remanentibus alijs ordinibus et partibus in omnibus et per omnia in sua firmitate, et si consilium etc. etc.

VII. 1401. Item observabis partem captam in Rogatis MCCCCI die XXVIIII novembris, videlicet. = Quod omnes Rectores nostri teneantur et debeant facere et dare, sine aliqua diminutione, socijs et notarijs quos habere teneantur, totum et quidquid in eorum commissione continetur, sub pena privationis per quinque annos omnium regiminum Comunis Venetiarum intus et extra, et libras V̊ (quingentas) in suis proprijs bonis; quarum librarum V̊. medietas sit accusatoris, si fuerit per quem sciatur veritas, quartum sit nostrorum advocatorum Comunis quibus hec comittantur, et aliud quartum nostri comunis, et ultra hoc totum illud quod debuissent dare dictis socijs suis et notarijs secundum formam suarum commissionum et non dedissent, tam pro salario, quam pro expensis, veniat in nostro Comuni; et ultra hoc quilibet sotiorum et notariorum predictorum infra unum mensem postquam applicuerit Venetias, si non habuerit salarium et expensas sicut debuerit a Rectore suo, secundum formam suarum commissionum, teneatur ire ad advocatores nostros Comunis, et facere eis

constantiam (?) de predictis habendo partem pene suprascripte pecuniarie velut accusator, et si hoc non fecerit, pronuncietur quod non possit unquam esse notarius neque sotius alicuius nostri Rectoris et cadat in pena librarum centum, dividendam ut de alijs penis dictum est, Et non possit alicui contrafacienti fieri aliqua gratia, donum, remissio, nec aliqua declaratio, sed semper applicetur presens pars sub omnibus penis legalibus et stricturis contentis in parte nona contrabannorum. Verum sit in libertate Rectoris, si sibi videbitur et placebit, dandi illi notario vel sotio, quibus debebit facere expensas, libras quinquaginta parvorum in anno et ratione anni pro quolibet pro expensis quas facere deberet pro dictis, si velet potius dare pecuniam quam facere eis expensas, non possendo dare cuilibet eorum minus lib. L. ut superius dictum est.

Item ponatur pars capta in maiori consilio super facto Cancellariorium etc. in 1419 die 24 Iunij. ponantur Capitula posita in fine Comissionis. p. Vincentie sub hoc signo ℔.

Item ponatur pars equorum prout in fine Comissionis potestatis Vincentie continetur.

Item ponatur pars Judeornm un in Comiss. Vincentie sub hoc signo ⊙.

VIII. 1425. Sciendum est tibi. Quod in nostris consilijs Rogatorum et Additionis — 1425 die XXIIII Martij captum est: Quod decetero aliquis rector terrarum et locorum nostrorum in consignatione Regiminis Successori suo, et similiter Successor in acceptatione dicti regiminis, nullo modo, forma, vel ingenio debeat facere aliquam arengam sive sermonem, videlicet solum dicat. Ego vobis consigno istud regimen nomine Illustrissimi Dominij Venetiarum. Et successor dicere debeat. Ego accepto istud regimen nomine Illustrissimi Dominij Venetiarum. Item similiter cum nostro Consilio etc. mandamus tibi quod in acceptatione vel consignatione nihil plus vel minus dicas quam superius dictum est, nec tibi fieri facias nec consentias quod tibi fiat ab aliquo aliqua arenga vel sermone, ymo si quis arengare vel sermocinare voluerit, imponas sibi silentium, nec sinas eum sermocinare sub pena ducatorum C. (centum). — In Justicijs proferendis dicere debeant dicti nostri Rectores solum ista verba, Videlicet sicut scriptum et lectum est, ita dicimus per sententiam. Et si aliquis noster Rector contrafaciet, in arengando vel sermocinando in causis soprascriptis, cadat de libris quingentis, et non possit eligi ad aliquod regimen usque duos annos: quam penam exigant Advocatores Comunis habentes partem sicut habent de alijs penis sui Officij.

IX. 1425. Tu nec aliquis Rector noster, sicut per nostra Consilia Rogatorum et Additionis captum est, et provisum, MCCCCXXV die XVIII

Iunij, non potes modo aliquo vel ingenio scribere, neque scribi possunt sub aliquo nostro armigero, vel aliter ad soldum, vel stipendium nostrum per totum tempus tui regiminis, nec per duos menses postquam exiveris de regimine, illos equos, quos tibi per nostrum Dominium concessum fuerit posse vendere vel cambire. Et si contrafacies amittentur dicti equi, et omne stipendium quod habuissent a tempore quo scripti fuerint, usque tempus quo facta fuerit cons...ntia, que pena dividi debet inter nostrum comune et Rectorem, videlicet si fuerit accusator dividitur per tertium. Verum tu qui gratia vendendi vel cambiendi habueris, teneris advisare ementes de hac condictione, quod si non feceris, omne damnum per te refici debet.

X. 1425. Si tibi aut etiam alicui nostro Rectori, vel officiali decetero concedetur licentiam standi per aliquod tempus extra tuum regimen vel officium per nostra Consilia Rogatorum et Additionis. 1425 die XVIII Iunij, declaratum et statutum est quod perdere debeas salarium tui regiminis per totum illud tempus quo stabis extra dictum regimen vel officium, et non potest tibi aliter concedi quam cum dicta conditione perdendi salarium, sub pena ducatorum centum pro quolibet ponente vel consentiente partem in contrarium. Excepto si per nostrum dominium, per te mitteretur pro factis nostri Comunis. Et propterea teneris antequam de regimine exeas, aut officio, ponere in nostrum comune totum id quod deberes restituere . . . . occasione, sub pena perdendi duplum eius quod deberes restituere, que omnia sunt commissa exequenda Advocatoribus Comunis et officiarum Regiminum, qui habent medietatem pene, et aliam medietatem habet comune; et si est accusator dividitur per tertium.

XI. 1427. MCCCCXXVII die vigesimo quinto Maij Indictione quinta [1]).

Preterea quia absolvimus per quinquenium fideles nostros Villarum Antignani, de Hospo, Gabraice, de Rosalo, de Bisoizi, de Saxi et de Crovedo, et Lazarum, et Perinum, de Popechio, a blado solvendo tibi, et a solutione pr . . . et denariorum quos solvunt pro campanili, et a duobus soldis quos solvunt pro qualibet urna vini quod colligunt de Vineis suis, Mandamus tibi quod dictam absolutionem cum nostris consilijs factam observare inviolabiliter debeas. Quia loco dicti bladi per eos tibi dandi tu habere debes ducatos viginti quinque in anno ultra salarium tuum solitum.

XII. 1427. Item observabis partem captam in Consilio centum die

---

[1]) Nel margine: Ponatur hoc capitulum quinque annis tantum, et cepit 1427 die XXV Maij sub Domino Andrea de Lege Potestate et Capitaneo Iustinopolis.

vigesim.° Augusti 1427. Videlicet. Quod sit prohibitum omnibus Rectoribus Civitatum et locorum nostrorum vestire vestes lugubres pro aliquo vel aliqua ex affinibus suis, quamdiu erunt in suis regiminibus, sub pena ducatorum centum in suis proprijs bonis, salvo quod possint pro patre, matre, et filio, vel filijs, portare vestes lugubres diebus octo, et non ultra. Et similiter pro fratre vel fratribus, et pro uxore, non portando clamidem ullo modo.

Item ponatur pars de Salariatis a parte maris, ut in libro, et registro ad C. 155 continetur sub hoc signo N/.

Item ponatur pars exigentium pecuniam Comunis ut in libro 56 rog. ad c. 53 contin.

Item ponatur pars quod Veneti non possint emere navigia forinseca, ut in lib. 56 Rogatorum ad c. 28 continetur.

Item ponatur ordines Judeorum ut continetur in libro 57 Rogat. ad C. 180.

Item pars claverorum et laboreriorum ferri, ut in 58 Rogat. ad C. 22. continetur.

XIII. [1]) Si nobilis Vir Andreas Dandulo Osiello, nobilis Vir Petrus Marcello, Paulus de Castella, et Bartholomeus de Bernardo, qui propter eorum scelesta facinora Venetiarum et omnium locorum, et navigiorum nostrorum habent exilium, sub pena furcarum, venirent in vires tuas, eos capi et detineri fatias, eosque sub bona et tuta custodia mittas Venetias nostro Dominio, ut de ipsis fiat debita Justitia.

XIV. Non potes tu nec aliquis Rector noster a parte maris augere vel dare salarium alicui Officiali, seu alicui alteri persone de pecunia nostri Comunis, sine expressa licentia Dominij nostri, sub pena restituendi nostro comuni salarium et augmentum quod dedisses sine nostra licentia, et solvendi medietatem plus pro pena. Verum potes, loco illorum qui morirentur vel cassarentur vel alio modo deficerent, si erit de foro tuo, eligere illos fideles qui tibi videbuntur, cum conditionibus illorum qui deficerint, videlicet non aliter, sine licentia Dominij sub penis predictis.

Item ponatur pars super facto frumenti et ferri, ut continet. in lib. Rog. 57 ad c. 246.

Item ponatur pars debitorum Justinopolis posita in libro 58 Rog. ad c. 153.

---

[1]) Nel margine: Cancellata vigore partis capte in Consilio X. 1459 die 5 mensis Septembris pro Justinopoli tantum.

Item ponatur pars posita in fine Comiss. Potestatis Vincentie sub signo . . . . (capitis equi).

Item addatur pars nova Equorum, ut continetur in IJ° Rog. per terram ad C. 98, sub hoc signo [1]).

Item addatur pars de non dando denarios officialibus antequam livraverint, ut contin. in IJ° Rog. per terram ad C. 120 sub hoc signo [2]).

Item ponatur pars impositionum seu datiarum, ut in pm̄o Rog. per terram ad C. 83 continetur sub hoc signo |‾‾||‾‾||‾‾|

Item addatur pars trabucandi monetas ut in pm̄o Rog. per terram ad C. 98 continetur sub hoc signo ═══||o

Item ponatur pars de Castellano Castri Leonis, et de solutione sua, *Vrsa* 154.

Item ponatur pars de Pheudis, incipiens, Cum sicut, ut in 4to per mare ad C. 54.

Item ponatur capitulum Ser Johannis de Mula et Socij bannitorum per latrocinium, ut cont. in fine Comiss. Comitis Pole ad C. 125.

[3]) Ponatur pars contrabannorum posita in fine Commissionis Potestatis Murianj in Libro Commissionis Clugie sub hoc signo ƀ

XV. Denotamus tibi, quod in nostro Consilio X captum et provisum est, Quod Potestas noster Monthone non possit ullo modo dormire extra terram Monthone sub pena perpetue privationis illius potestarie, et annorum duorum omnibus officijs et consilijs nostris, et libras V̊ (quingentas) in suis proprijs bonis. Et si fuerit accusator, habebit litras V̊. a nostro Dominio. Propterea volumus quod advertentiam habeas si per ipsum Potestatem huic nostro mandato contrafactum fuerit, debeas subito, tuis literis nostrum Dominium, et Capita Consilij nostri X advisare.

Item ponatur pars nova de introitu et exitu regiminis, ut continetur il 4to Rogat. pt. c. 182 sub hoc [4]).

Item ponatur pars quod Rectores non conducant officiales suos qui non

---

[1]) Qui viene un segno composto di due triangoli uniti al vertice e sostenuti da un' asta, alle cui parti nel mezzo vi sono due punti.

[2]) Qui è un segno composto da un triangolo, fiancheggiato da due punti, dal vertice del quale si stacca un' asta con un circolo.

[3]) Aggiunto nel margine.

[4]) Qui viene una croce greca con quattro raggi.

solverint gubernatoribus, ut in 5 Rog. per terram Vincentie etc. ad C. 18. sub hoc signo [1]).

Item ponatur pars periurij ut continetur in 4to Rog. prout ad 187 [2]).

Item ponatur pars de . . . . phensis sine culpa, que incipit. Accidit sepenumere, ut continetur in 5to Rog.t prout ad 38.

— ponatur pars obedientie mandatorum Dominij, ut continetur in fine Comiss. Potestatis Vincentie, incipiens Omnia etc.

— ponatur capitulum super clericis prime tonsure, loquens ut in Comiss. Potestatis Vincentie sub hoc signo continetur Bn

— ponatur pars quod Rectores solvant XXX et XL pro C sub pena, ut in 5to per terram (?) ad C. 157.

— ponatur pars quod Nobiles non habeant partem in datijs, ut in 8 p. terr. ad C. 76.

— ponatur pars de pecunijs fonticorum ut nono per mare (?) ad 61 sub hoc signo *F*.

— ponatur pars de munitionibus consignandis que incipit. Cum male ut in sexto Rogatorum posit ad 158.

— ponatur pars de navigijs captis sub spetie contrabani que incipit. Providendum est ut in nona per mare ad 130.

— . . . . ut continetur in fine Commissionis Pirani ad 45.

— ponatur pars de officialibus popularibus que incipit. Perventum est ut in sexto Rogat. per terram ad 99.

(Dal volume membranaceo segnato Commissioni III — Istria).

---

[1]) Qui una specie di campanile.
[2]) Qui una croce poggiata su di una sfera.

COMISSIO COMITIS POLE.

1. Nos Anthonius Venerio dei gratia dux Veneciarum etc. [1]) Comittimus tibi Nobili Viro . . . . dilecto civi et fideli nostro, quod de nostro mandato vadas in comitem terre nostre pole, quam et homines ipsius et tocius districtus sui reges et gubernabis, ac manutenebis in ratione et iusticia ad honorem nostrum et comunis Venetiarum secundum formam et ordinem capitulorum hic inferius infrascriptorum.

2. In quo quidem regimine esse et morari debes per unum annum [2]) et tantum plus quantum successor tuus illuc venire distulerit.

3. Diem autem quo dictum regimen intrabis, nobis debeas tuis literis denotare.

4. Et ipsam quidem Civitatem et eius homines cum toto discrictu et pertinencijs regere debes secundum quod ordinatum est cum quatuor consiliarijs dicte terre, tam in civilibus quam in Criminalibus secundum statuta ipsorum dummodo non sint contra honorem nostrum et comunis Venetiarum ita quod quicquid factum fuerit per maiorem partem Vestrum quinque secundum dicta statuta sit firmum. Salvo quod de homicidijs robarijs stratarum furtis, sed de furtis a libris .X. supra violencijs mulierum in incendijs fraudolentis tu solus comes habere debes merum et liberum arbitrium.

5. Verum in proditionibus quod absit que decetero tractarentur vel committerentur hic modus debeat observari Videlicet quod si tibi comiti videbitur et dictis quatuor consiliarijs procedere possitis in facto prodicionis, vel occasione proditionis, sicut concordes fueritis per maiorem partem vestrum, per modum predictum, dummodo tu comes fueris in conscientia de processu. Nichilominus primo et ante omnia, captis proditoribus et suspectis si et sicut tibi comiti soli videbitur ne fugam arripiant. Si vero non fueris in conscientia de processu, quem facere velent, seu concors cum eis de facto vel ipsi procedere voluerint, per modum predictum, Tunc tu solus si tibi videbitur, habere debes arbitrium, mittendi proditores huiusmodi suspectos,

---

[1]) Eletto Doge ai 22 Ottobre 1382 morto ai 23 Novembre 1400.

[2]) Poi sostituito: *menses XVI.*

et factum proditionis distincte, ad nostrum ducale dominium, ut puniantur absolvantur vel fiat, et provideatur superinde, sicut nostro ducali dominio apparebit.

6. In quo quidem regimine habere debes a comuni pole de salario libras Quadraginta grossorum in anno, Et propterea tecum ducere et habere debes [unum Vicarium qui sit iuris peritus, cui ad minus dare debes libras octo grossorum in ratione anni pro suo salario, et expensas, Et insuper] [1]) unum notarium, cui dare debes soldos .XL. grossorum in anno ad minus, et expensas similiter, Et quatuor domicellos, et duos scutiferos, et quatuor equos.

7. Item observabis in quantum ad te spectat partem captam in consilio Rogatorum et addictionis MCCCLXXV. Indictione .XIIIJ. die .XIIIJ. Februarij, cuius tenor talis est, Quod pars capta in maiori consilio, die tercio Junij nuper elapsi, per quam datus fuit ordo rectoribus nostris quibus deficerent tempore suorum regiminum, de familijs vel equis, quos habere tenentur per suas commissiones, quia videtur multis esse nimis gravis mitigetur et reformetur in hunc modum. Videlicet quod decetero quilibet rector in reditu suo, postquam applicuerit Venetias, teneatur infra unum mensem ire vel mittere ad officiales rationum, ad fatiendum rationem cum eis, et ad solvendum illud quod debebit dare et refundere nostro comuni de familia vel equis qui sibi defecerint, tempore sui regiminis, in ratione grossorum trium in die, pro quolibet ente de familia sua, et pro quolibet equo qui sibi defecissent, pro tanto tempore quanto sibi defecerint. Verum si deficeret alicui rectori, aliquis de familia sua habeat dictus rector terminum, ad remittendum alium octo dierum, Et si aliquis equus sibi defecerit habeat terminum ad remittendum alium .XIJ. dierum. Et si remiserit ad dictos terminos nichil teneatur refundere comuni pro eis. Si autem non remiserit ad terminos antedictos tunc debeat refundere comuni, a die qua defecerit usque ad diem qua remisit in ratione predicta. Et hec observare teneatur quilibet rector, sub pena librarum .V°. et nichilominus teneatur ad solvendum, omne id quod debebit, pro dictis defectibus in ratione dicta superius cuius librarum .V°. pene, medietas sit accusatoris si fuerit per quem sciatur veritas et alia medietas dividatur inter comune nostrum et officiales rationum predictos. Et si aliquis rector condemnaretur

---

[1]) Da [ad] è stato cancellato giusta annotazione in margine del seguente tenore: « Correctum propter partem captam in Consilio Rogatorum MCCCCXI, die XIIII Januarij, prout in libro 49 Rogat. continetur ad cart. 77 ».

per officiales rationum, quod deberet aliquid dare vel refundere, tunc ille rector, subiaceat parti capte, in maiori consilio de modo servando contra illos qui non solvunt postquam eis preceptum fuerit per officiales rationum non obstante quod per illam partem officiales non habeant partem et per istam sic. Et teneantur officiales racionum mittere pro rectoribus nostris, quando redierint Venetias a regiminibus suis, et pro alijs qui sibi videbuntur, et inquirere et examinare diligenter de predictis possendo ponere personas ad sacramentum, et omnia alia opportuna facere, pro executione premissorum.

8. Nec permittes aliquem, qui sit vel esse debeat, de familia tua, et ad soldum tuum, habere soldum comunis, sub pena ducatorum .X. pro quolibet ducato, valoris totius eius, quod recepisset, et ultra hoc privationis regiminis.

9. Est etiam tibi sciendum ordinatum esse per nostra consilia, et sic servabis quod qui fuerit notarius, cancellarius iudex vel sotius, alicuius nostri rectoris, in aliquo regimine, non possit esse notarius cancellarius iudex vel sotius nec in aliquo officio, in dicto regimine, in quo steterit, usque ad duos annos post complementum rectoris cum quo fuerit. Et predicta revocari non possint, nec concedi alicui, nec fieri gratia côntra hoc, ullo modo vel ingenio, sub pena librarum .$\overset{c}{\text{V}}$. pro quolibet ponente vel consentiente partem in contrarium. Et si aliquis rector aliquo modo contrafecerit, hijs que dicta sunt, cadat de libris .$\overset{c}{\text{V}}$. pro qualibet vice, salvo ultra hoc officio advocatorum comunis, contra rectores contrafatientes.

10. Scire etiam debes, quod officia civitatis pole, intus et extra, exerceantur per homines dicte terre, eligendos per electionem sicut in talibus fieri consuevit.

11. Insuper scire debes quod nasinguera et Sertius et filius quondam glicessij de Castro pole et eorum heredes masculi manere debeant extra civitatem et districtum pole, foroiulium, Istriam et Sclavoniam, ubi placuerit nostro ducali dominio, gaudentes nichilominus, suis bonis positis in polisano districtu [1]).

12. Et etiam scire debes quod omnes possessiones, que a tempore huius presentis summissionis in antea ementur vel acquirentur, in polisano districtu per quoscumque tam Venetos quam alios quoslibet subiacere de-

---

[1]) Cancellatum propter partem captam in Consilio Rogatorum 1417 die 21 Decembris in libro 52 ad cart. 65.

beant, oneribus et factionibus civitatis pole, quemadmodum cetere possessiones polensium subiacebunt.

13. Item committimus tibi, quod facere debeas, diligentem inquisitionem de venetis vel alijs qui venetos esse dicunt habitantibus in pola, utrum ipsi fatiant nostras factiones de hinc, Et si quos reperies non facere nostras factiones de hinc vel ibi, habere debes libertatem imponendi et ordinandi huiusmodi talibus non fatientibus hic, nec ibi ut dictum est, quod fatiant factiones terre pole que tibi congrue apparebunt.

14-15. [Et scire debes, quod pro bono et comoditate hominum pole revocatum est Statutum loquens, de appelationibus fiendis, ad archiepiscopum vel ad curiam archiepiscopi Ravene, et ordinatum et factum, quod in posterum et deinceps nulla appellatio fieri possit, alicubi vel ad aliquam partem, dominium vel rectorem. Salvo tamen, quod] [1]) [licitum est dictis polensibus, ad ducalem curiam habere recursum et appellare super sententijs datis sicut voluerint.

16. Et si aliqua sententia lata fuerit per te in contrarium alicuius et ille qui sententiam habuerit contrariam, reputans se inde gravatum, ad auditores nostros sententiarum, recurere voluerit, et conqueri de prolatione dicte sententie, teneris ad requisitionem dicti conquerentis, facere dare sibi, omnes scripturas pertinentes ad factum dicte questionis sub tuo sigillo, Sed sine sigillo nullatenus debeant sibi dari. Et si propter negligentiam vel defectum tuum, qui cognosci debet per dictos auditores sententiarum predicte scripture non fuerint date omnes, sub tuo sigillo, videlicet ille quas requisierit pars, tu teneris ad restitutionem et emendam expensarum propterea factarum, per dictum conquerentem. Sed illarum que erunt iuste et rationabiles, que taxari debent per dictos auditores.

17. Servicium donum vel presens non recipies, nec recipi facies ab aliqua persona habitante in terra predicta, vel districtu, nec etiam ab aliqua persona de Istria, que habeat facere coram te, aliquo modo vel ingenio, per te vel alium, donec in regimine steteris, nec etiam ultra usque ad dimidium annum, postquam de regimine exiveris, per te vel alium in pena dupli de eo quod per te receptum fuerit et si tultum per te scieris, facies quanto cito scieris et poteris illud reddi.

18. Et non eris ad aliquod convivium, cum aliquo homine dicte terre in hospicio tuo vel alieno in civitate pole.

---

[1]) Da [usque ad] Per omnes Sapientes ordinatum quod cancelletur istud Capitulum, et a [ultra remaneat sic.

19. Omnes autem homines venetiarum ad dictam terram venientes et manentes, et eorum bona, tractabis et salvabis sicut melius poteris, et si quis ab intestato ibidem decesserit, bona ipsius omnia intromitti faties et salvari et quam cicius poteris notificare curabis nobis, et de ipsis faties secundum quod tibi dicendo mandabimus.

20. Nullum cursarium recipies, in dicta terra, potius eris sibi contrarius, in hijs que poteris.

21. Et si quod lignum venetarum casu aliquo, naufragium pateretur, seu a cursarijs raubatum fuerit, tu per te vel alios, ad salvationem et recuperationem personarum et bonorum, exhibebis auxilium et favorem, quam melius poteris bona fide.

22. Et non faties nec fieri facies mercationes, per te vel alium aliquo modo vel ingenio, nec incantabis nec incantari faties aliquid quod pertineat comuni Venetiarum et pole aliquo modo vel ingenio, nec etiam toto tempore tui regiminis, possessionem aliquam emes, nec emi faties in civitate predicta, vel districtu, modo aliquo vel ingenio.

23. Et si scriveris quod aliquis vadat vel vendat aliquod contrabannum, notificabis nobis et nostro consilio quam citius poteris bona fide.

24. Et non potes nec debes venire Venetias per totum tempus tui regiminis, aliqua occasione, nisi occasione infirmitatis tui corporis, si prius non exposueris nobis, et nostro consilio, occasionem, pro qua venire volueris, Et tunc si nos cum nostro consilio tibi licentiam dederimus, venies, et stabis, secundum licentiam tibi, datam, et expedies te, quam cito poteris bona fide.

25. Et non debes exire de Istria, toto tempore tui regiminis, sine licentia nostra et nostri maioris consilij, Et si aliter exieris, veneris et steteris, perdes duplum tui salarij, de tanto tempore quanto steteris extra tuum regimen. Et si veneris Venetias occasione infirmitatis, de tanto tempore quanto steteris infirmus in domo, non debes perdere salarium. Sed si infra tres dies, postquam exiveris de domo, non redieris ad tuum regimen, de tanto tempore quanto steteris, ultra tres dies perdere debes salarium tuum in duplum, quos denarios dabis infra unum mensen camerarijs comunis Venetiarum.

(Aggiunta) Verum si occasione infirmitatis veneris Venecias et steteris ultra duos menses per totum tempus tui Regiminis, ex tunc eris extra dictum Regimen.

26. Scire etiam debes quod per partem captam in maiori consilio. MCCCLXXV. die .XVIJ. Aprilis, cum redieris Venetias a regimine tuo, potes si tibi videbitur, usque ad tres menses, tunc proximos, venire ad con-

silium rogatorum et tenere partem et partes de provisionibus de quibus haberes conscientiam, pro bono huius regiminis, et pro honore et statu comunis Venetiarum, ut in dicta parte plenius continetur.

27. Item non potes nec debes, per te aut vicarium tuum vel alios impedire, aut facere impediri aliquam personam undecunque sit, que velit venire Venetias com frumento vel alio blado, nec ipsum frumentum vel bladum. Sed potius teneris ei dare consilium et favorem cito cum ipsis frumento et blado Venetias veniendi, Et si contrafaceres cadere debes in pena librarum Centum pro qualibet vice, quam penam infra unum mensem, postquam Venetias ab hoc tuo regimine redieris, solvere teneris camerarijs comunis, sub pena tantundem, et advocatores comunis ipsas penas excutere debeant, Et nichilominus id quod impediveris, Venetias teneris mittere per sacramentum. Item cum aliqui nostri Veneti et habitatores Venetiarum habeant redditus suos bladi in districtu pole, quos illi de pola, non permittunt adduci venetias. Capta fuit pars in consilio de .XL. quod scribatur comiti pole presenti, et addatur in commissionibus futurorum, quod permittant dictos Venetos, et habitatores Venetiarum suum frumentum et bladum suorum reddituum, adducere Venetias, omni occasione remota et non permittant etiam frumentum extrahi de suo districtu, pro conducendo alio quam Venetias, sine nostra licentia speciali.

28. Seminationes autem in terris tui regiminis, pro te nec pro alijs pro te facere, nec fieri facere potes, modo aliquo vel ingenio.

29. Nec permittes de tuo districtu aliquem extrahere, seu extrahi facere, ligna pro portare ea, alio quam Venetias, imponendo in hoc illam penam, que tibi videbitur. Nec aliquis presummat de ipsis lignis, alio quam Venetias deferre, Accipiendo a conductoribus securitatem, quod non conducant ea, alio quam Venetias ut dictum est, preterea non debes facere incidi ligna ab igne nisi illa que erunt tibi neccessaria pro usu tuo, quousque in ipso regimine fueris. Et de ipsis lignis, non debes ullo modo vel ingenio, adducere venetias nec ad alias partes, Et non debes tenere in familia aliquem de Istria, seu foroiulio.

30. Permittere autem debes, quod nostri de Venetijs qui habent in terris nostris Istrie socedalia bladi, in aliqua ipsarum terrarum Istrie possint ea apportare Venetias. Et illi de terris Istrie qui habent socedalia bladi in aliqua ipsarum terrarum istrie, possint ea portare ad terras, in quibus ipsi habitant, habendo literas a rectoribus terrarum, in quibus ipsi habitant, et in quibus sunt socedalia.

31. Item cum concessum sit, quibusdam rectoribus, quod occasione infirmitatis sue persone, possint venire Venetias, et propter hoc multi ve-

nerint, et steterint per longum tempus. Capta fuit pars in maiori consilio, quod si aliquis rector decetero, venerit venetias, occasione infirmitatis, et steterit per duos menses per totum tempus sui regiminis, ex tunc sit extra dictum regimen. Et hoc non possit revocari, nisi per quinque consiliarios .XXX. de .XL. et duas partes maioris consilij [1]).

32. Scire etiam debes, quod de questionibus, inter Insulam et piranum occurentibus potestas noster Justinopolis cognoscere debes et diffinire, ut tibi videbitur de omnibus autem alijs questionibus, inter alias nostras terras et loca de Istria, paysanatico sancti laurentij subiecta occurentibus, Capitaneus dicti paysanatici cognoscere debet et diffinire, ut sibi videbitur. Et similiter capitaneus paysanatici de citra aquam de questionibus occurentibus, inter dictas terras et loca, paysanatico suo subiecta.

33. Scire autem debes quod si uxor tua, vel heres tam masculus quam femina, maior .XVJ. annis, vel sotius fecerint, aliquid quod tibi sit vetitum per hanc tuam commissionem, de quo nobis, vel advocatoribus nostri comunis, fuerit facta noticia, tu debes esse responsator et pagator, de omni eo quod advocatores convincerent, in consilio in quo te placitabunt, Qui advocatores, sic tenentur te placitare, pro uxore, heredibus, et sotio sicut te solum placitarent. habendo talem partem de eo quod fueris propterea condennatus, qualem habent, de alijs penis, sui officij. Nec potest revocari istud, nisi per .V. consiliarios .XXX. de .XL. et duas partes maioris consilij.

34. Item non potes accipere nec habere aliquem notarium de loco ubi es rector, nec qui habeat domicilium ibi.

35. Insuper in partibus tui regiminis, non compelles, nec compelli faties, per te vel alium, aliquem piscatorem, vel venditorem piscium quod tibi vendant pisces nec conducat eos ad domum tuam, nec patieris, quod aliquis de tua familia, vel alius fatiat eis violentiam aliquam, vel gravamem, sed permittes, quoslibet vendere libere et sine impedimento in locis publice solitis sicut voluerint suos pisces.

36. Item observabis consilium quod addatur in commissione comitis pole Quod non permittant portare Salem de pola, et districtu, ad aliquam partem, nisi usque leme, de prope emoniam, et inde supra versus levantem, Et ab illis qui volent portare, ad ipsas partes, accipiant bonam plezariam, ne fraus committi possit, deferendi contraliteras, quomodo dictus sal erit portatus ad

---

[1]) Conjungatur cum capitulo quod facit mentionem quod possit venire Venetias occasione infirmitatis, abreviando etc,

dicta loca concessa, dando portantibus terminum competentem sicut comiti videbitur, de ipsis literis adducendis, tenendo unum quaternum penes se, in quo scribantur dicte plezarie et licentia, et quod exigi fatiat penas a contrafatientibus, et habeat bonam curam et custodiam quod sal aliter non portetur.

37. Sciendum est quod ordinatum est, quod in istria sint .L. elmi, cum uno equo et roncino, loco equorum qui tenebantur pro paysanatico Et quod terre paysanatici, non teneant equos amplius pro pasinatico sed loco equorum solvere debent, soldos .LX. grossorum in anno pro quolibet equo, in manibus capitanei paysanatici, pro soldo .L. equitum paysanatici suprascripti.

38. Item observabis consilium continens, quod committatur comitibus pole, presenti et futuris quod oleum quod comune pole, de regalia dare tenetur annuatim, ecclesie sancti Marci, fatiant mitti, omni anno, de bono oleo, ad terminum debitum.

39. Item observabis formam consilij continentis, quod decetero sit in arbitrio nostrorum comitum pole presentis et futurorum, et sic comittatur eis, quod possint permittere tiblantes bladum illorum de pola, extrahere de districtu pole per terram illud bladum de quo ipsi tiblantes, fuerint in pacto cum ipsis de pola, habendo ab eis pro suo labore, pro dicta tiblatione; fatientibus tamen ipsis comitibus poni mentem, nè in hoc fraus committatur, aut non extrahatur aliud bladum, nec ultra illud, quod dicti tiblantes perceperint pro premio sui laboris ut dictum est.

40. Item observabis consilium continens, quod nullum havere subtile exceptis auro, perlis, et eo quod intelligeretur havere capselle, ullo modo conduci Venetias possit, cum navigio disarmato, vel contra ordines, sub pena, perdendi totum, quod contra hoc adduceretur, sine ulla remissione, Tibi propterea committentes, quod in omnibus navigijs disarmatis que in partibus tui regiminis declinarent, diligenter faties inquiri, et circari, si in eis, aliquid adduceretur, de dicto havere subtili.

41. Item observabis infrascriptam partem captam in nostris consilijs minoribus rogatorum .XL. et addictione, in M°CCC°LXXJ.° Indictione nona, die .VI.° maij Videlicet Quod omnia contrabanna, que decetero, quomodocunque extra venetias, invenirentur per rectores nostros Istrie, et a grado ad caput aggeris, mittantur per ipsos rectores, ad manus camerariorum nostri comunis, que vendantur per eos ad publicum incantum in rivoalto, per modum quo fatiunt alias res comunis. de quibus contrabannis primo et ante omnia, extrahatur datium comunis et pena dividatur per quartum Videlicet, quartum sit rectorum, qui mittent ipsa contrabanna, quartum sit accusatoris, quartum si inde fuerit per quem veritas habeatur, vel inventoris, si accusator non erit.

Et relique due partes sint comunis, Et si non fuerit accusator vel inventor, tres partes veniant in comune, de quibus omnibus contrabannis, vel aliquo eorum non possit ullo modo, fieri gratia aliqua, donum, remissio recompensatio, vel termini elongatio, aut aliqua declaratio, nec presentis partis revocatio, sub pena ducatorum mille pro quolibet ponente, vel consentiente partem in contrarium, non intelligendo in hac strictura, res vel mercationes, de quibus non solveretur datium nostro comuni, que remaneant ad condictionem et statum presentem, Remanentibus nichilominus, omnibus alijs maioribus et gravioribus penis, ordinibus et stricturis, que forent super facto dictorum contrabannorum vel alicuius eorum in sua firmitate, Et predicta fatiant dicti rectores, singulis sex mensibus, publice proclamari ut omnibus nota sint.

42. Item cum multociens de mandato capitanei paysinatici mittantur de una terra ad custodiam et servicium alterius terre gentes. Vadit pars cum sit honestum et debitum quod deinceps, quando gens unius terre, mittetur in servicium alterius terre Istrie, sed pro stando in dicta terra, pro custodia, et tutella ipsius, Quod expense dictorum qui mittuntur, fiant per illam terram, ad cuius servicium sic missi fuerint, et steterint, sicut fuerit conveniens, et videbitur capitaneo. Et hoc non extendatur in facto gentium, que universaliter vel comuniter mittuntur pro servicio paysinatici in subsidium aliquorum.

43. Item observabis consilium continens, quod si quis habens cancellariam scribaniam vel postam pedestrem vel equestrem, vel aliam postam capitaneriam baroeriorum, seu aliud officium vel consilium, in aliqua terra, nobis subiecta, per pecuniam vel aliam provisionem fecerit vel tractaverit taliter quod aliquid eorum sibi detur, vel in alium transferatur, ipsa datio vel translatio, non valeat nec teneat, sed de presenti removeatur, et loco ipsius per ducale dominium, alius subrogetur, et nichilominus, totum quod dedisset, vel habuisset, vel alius pro eo, occasione predicta, restituatur in totum ei qui dederit. Et Insuper incurrat ille qui tractaverit et fecerit, in penam medietatis eius, quod habuerit, vel habere debuerit, vel alius pro eo, que pena exigatur per advocatores comunis, de qua habeant medietatem, et alia sit comunis. Et illi qui darent vel promitterent, cadant de medietate eius quod dederint, vel promiserint pro pena, que dividatur per tercium. Et iniungatur nostris rectoribus, quod predicta observent, et fatiant observari Et contrafacientes denotent advocatoribus comunis.

44. [1]) Item observabis in quantum ad te spectat partem captam in

[1]) Cancellatum totum istud Capitulum de mandato Sapientium, quia expiratum est.

consilio rogatorum, 1350, Indictione quarta, die .V°. mensis februarij continentem. cum pridie mandatum fuerit comiti, et comuni pole, Quod pro armata nostra presenti, facerent parari galeam, quam nobis dare tenentur per pacta, Et Ambaxiatores dicti comunis, comparuerint coram dominio, allegantes debilem condictionem et statum eorum et dessolacionem dicte terre, et petentes gratiam, et misericordiam nostram. Vadit pars, quod quantum pro presenti armata, dicti de pola alevientur per hunc modum. Videlicet quod loco galee quam nobis dare tenentur, debeant singulis sex mensibus solvere et dare camerarijs nostri comunis ducatos Centum, usque ad integram solutionem eius quod constabat galea una, de nostris, pro tempore quo armata nostra extra morabatur, ita tamen quod huiusmodi solutio per terminos duret ad beneplacitum nostrum, et quod remaneat in libertate nostra, exigendi totum dictum debitum quandocumque nobis videretur. Et quod predicta promittantur solemniter per comunitatem consilium et comune pole cum omnibus solemnitatibus et obligationibus opportunis, salvis semper et reservatis nobis in omnibus iuribus et iurisdicionibus pactorum Et addatur in commissionibus comitis presentis et futurorum quod teneantur ex nunc producere, et facere cum effectu, quod per comune et homines pole, taliter ordinetur quod singulis sex mensibus dicti centum ducati nostro comuni integre persolvantur Et committatur camerarijs comunis, quod ipsos exigere debeant ad terminos constitutos.

45. Item observabis partem infrascriptam cuius tenor talis est. Cum secundum ordines nostros omnes intrantes mare a portu badeloni usque ad pulmentorias cum victualibus et rebus, teneantur venire Venetias, ut civitas nostra magis habundet, et ne etiam datia defraudentur. Et contra dictos ordines, maxime fiat de nostris terris, per nostros subditos et fideles, quod omnino presenti tempore est vitandum Addatur in commissionibus omnium rectorum nostrorum Istrie, quod debeant apponere diligentem curam et custodiam, ne sal vinum oleum et caseus et alie res extrahantur de terris suis, pro deferendo alio quam Venecias. salvis semper et Reservatis, omnibus privilegijs et beneficijs que pertinerent, aliquibus terris, de portando salem et alia, per mare per formam commissionis nostrorum rectorum, Et quandocunque aliqui aliquid per mare voluerint extrahere, pro conducendo Venetias teneantur ipsi rectores eis dare literas suas, in quibus contineantur quantitates rerum oneratarum in navigio, Et ipsi conductores teneantur ducere contraliteras infra unum mensem, sub pena librarum .XXV. et ob hoc ab eis accipiant bonam et ydoneam plezariam. Non intelligendo propterea, quod sal possit venire Venetias, nisi cum ordinibus nostris. Et si aliquid extractum fuerit de dictis terris nostris, et invenirentur contrabanna nostra

debeant dicti rectores notificare nostris officialibus de catavere. Intromittendo nichilominus, personas et bona, tam principalium quam fideiussorum illorum qui facerent contrabanna, usque ad integram satisfactionem eius quod commisserint. Et dicti rectores, inventores et accusatores habeant illam partem quam in similibus casibus habent rectores et custodes nostri a grado ad caput aggeris. Et insuper committatur dictis rectoribus quod fatiant et ordinent sub illis penis et modis qui sibi videbuntur quod illi qui levant vel levari fatiunt salem in terris et regiminibus suis, teneantur et debeant sibi dare in scriptis, totam quantitatem salis levati, et de ipso non vendere sine licentia rectorum nostrorum.

46. Item scire debes quod in consilio rogatorum et sapientum, MCCCLIJ.° quarto octubris capta fuit pars, quod addatur in commissione comitum pole, quod dare debeant operam diligentem omni anno de exigendo cum effectu, certam regaliam de bladis, que olim respondebat patriarchatui aquilegensi. Et ante exitum mensis Julij, singulis annis, nobis scribere teneantur, quantitatem bladorum dicte regalie et condictionem et cursum bladorum in illis partibus, et secundum responsionem et mandatum, quod habuerint a nobis servare debeant. Videlicet de vendendo ipsa blada ibi, vel de mittendo ipsa Venetias, Et si ipsa blada fuerint missa Venetias, teneantur officiales frumenti, ipsa recipere. Et infra octo dies, omni occasione, et excusatione remota, soluisse camerarijs comunis pretium ipsorum bladorum secundum quod current Venetijs, ut rationes ipsius regalie appareant per se sub pena librarum .XXV. pro quolibet officialium predictorum in suis propijs bonis, quam penam exigant advocatores comunis habentes partem ut de alijs sui officij.

47. Item observabis partem captam in consilio Rogatorum, cuius tenor talis est Quod scribatur et mandetur, nostris rectoribus istrie, quod omnes personas volentes per suos districtus, conducere Venetias tam blada extracta de alienis districtibus quam de suis, tam a parte terre quam a parte maris, libere et sine impedimento venire permittant Et rectores contrafatientes cadant de valore quarti, totius bladi, in quo contrafacerent, in eorum proprijs bonis, et advocatores incurrant et exigant penas habentes partem, ut de alijs penis sui officij.

48. Et non potes sub debito sacramenti per totum tempus tui regiminis et per unum annum post contrahere vel contrahi facere matrimonium nec impetrare nec impetrari facere aliquam prebendam vel aliquod beneficium in locis tui regiminis pro te filijs, vel alijs nec procurare, aut tractare, quod hec fiant pro te vel alijs ullo modo.

49. Ceterum tibi voluimus esse notum quod per nos et nostra consilia

minora rogatorum et .XL. ordinatum est quod in casibus occurentibus et opportunis, si et quotiens Capitaneus paysinatici sancti laurentij et alterius capitaneus paysinatici de citra aquam quieti Videbitur pro honore nostro et bono agendorum possint et debeant conferre simul, et dare sibi invicem auxilium, consilium et favorem, sicut pro honore nostro et salute et conservatione terrarum et locorum nostrorum illarum partium, eorum prudentie melius et utilius apparebit. Et si forsitam casus occurreret . . . . [1])

50\. . . . . . . ambaxiatores vel alij. ut dictum est scriberent in suis rationibus vel quaternis, aliquas expensas, vel alias res, quas officiales rationum dicerent non potuisse poni tunc ordinetur quod hoc non habeatur pro furto, Sed veniatur ad collegium domini consiliariorum capitum de .XL. advocatorum comunis, et officialium rationum, ubi terminetur, si dicte expense erunt bene posite vel non, sicut modo servatur, et sicut continetur in capitulari consiliariorum in hac parte. Verum quia ubi abest fraus et manifesta malicia, non debet tanta pena imponi, ex nunc declaretur, quod si aliqui officiales, rectores, vel alij ut dictum est, vigore alicuius sententie determinationis, vel alterius actus iudiciarij aut vigore alicuius publice consuetudinis, aliquid acciperent vel darent contra id quod deberent, quod forte accederent posse licite accipere vel dare, in hijs casibus non cadant ad dictas penas furantium, vel malo modo accipientium, sed servetur quod servatur ad presens, Videlicet quod si restituere voluerint, quod indebite acceperint, infra tres dies, ipsum restituant sine alia pena. Si autem permiserint se convinci et duci ad consilia, cadant ad dictam penam dupli, que dividatur sicut dividitur hodie. Et de omnibus dictis penis vel capitalibus, non possit principalibus, contrafatientibus fieri gratia, donum remissio, revocatio, vel termini elongatio, sub pena ducatorum mille, pro quolibet ponente vel consentiente partem in contrarium, Et pro inquirendis melius predictis possint advocatores imponere penam et penas et personas ad sacramentum, et detinere in carceribus si opus fuerit, pro habenda satisfactione predictorum, et vendere mobile et stabile principalium debitorum, usque ad integram solucionem predictorum et suorum pleziorum, usque ad capitale tantum, ad quod capitale, dicti plezij solummodo teneantur. Quibus plezijs etiam non possit fieri gratia, donum remissio, vel termini elongatio, sub dicta pena imposita, pro principalibus.

---

[1]) Qui nel volume manca una intiera carta: quindi quello che segue appartiene ad altro articolo. Questo articolo 49 si può completare coll' art. 39 della Commissione di Pirano; e l'articolo 50 col 54 di Capodistria.

51. MCCCLXJ.° die .IIIJ.° Julij. Capta fuit pars in maiori consilio, Quod addatur in commissionibus omnium rectorum, quod de omnibus condemnationibus quas fatient in suis regiminibus, non possint postquam eas fecerint, se impedire in remittendo vel revocando, in toto vel parte, ullo ingenio seu forma.

52. Item observabis partem infrascriptam captam in nostris consilijs, minoribus Rogatorum et XL. in MCCCLXV. Indictione tertia, die XIJ.° mensis Augusti, Quod pro bono et conservatione terrarum nostrarum Istrie mandetur rectoribus nostris istrie, et addatur in commissionibus futurorum remanentibus firmis alijs capitulis commissionum suarum de hoc mentionem fatientibus, quod sub debito sacramenti debeant singulis tribus mensibus, personaliter et singulariter videre munitionem bladorum armorum et omnium aliorum de quibus fuerint municiones, et ducali dominio distincte scribere quantitatem et qualitatem eorum de dicto tempore trium mensium in tres menses per suas literas, que mittantur officialibus rationum ut fatiant officium suum. Attendentes quod in tali visitatione municionis, ipsi rectores similiter facere omnes reparationes et alia necessaria pro conservatione sua, ita quod arma, et alia semper sint in concio sicut debent.

53. Scire debes quod comuni et hominibus pole nostre dominationi devote supplicantibus pro eorum subventione, consideratis oneribus et expensis multis quibus presentialiter sunt gravati, attentaque fidelitate eorum cum nostris consilijs, minoribus rogatorum .XL. M°CCCLVJ. die .XJ. marcij concessimus de gratia, quod eorum oleum et vinum perceptum de suis possessionibus ibi, deffere et portare possint, ad quascunque terras et loca nostrorum amicorum voluerint per mare, solvendo de oleo sic extracto, nostro comiti ibidem recipienti nomine nostri comunis, illud quod solverent nostro comuni in Venecia, Et si conducerent dictum oleum ad partes foroiulij, solvant nostro comiti, ultra dictum datium denarios sex pro libra qualibet valimenti ipsius olei Et si conduceretur in tervisium, solvant ultra predicta, libras .V. pro quolibet milliario, ipsius olei Et solvendo grossos duos pro quolibet baiulo vini, sic extracti dicto comiti, nomine quo supra Recipienti. pro vino autem et oleo quod conducerent Venetias salvant datia tantum in Venetiis officialibus nostris, Ita tamen quod in casu neccessitatis, dictus comes possit restringere et largare, ipsum vinum et oleum, prout sibi videbitur expedire, Et quicunque contra dictum ordinem de ipso Vino et oleo, extraxerit de pola, vel polisano districtu, per mare, habeatur pro contrabanno, Et pena dividatur sicut alie pene, contrabannorum Que quidem gratia, confirmata fuit eisdem in MCCCLVIIJ.° die XIJ.° Februarij in consilio Rogatorum. et super his postea scripsimus nostro comiti pole, in per-

sonam suam et suorum successorum, quod non est intentio nostra, ut de dicto vino et oleo portari possit modo aliquo, seu forma, ad aliquam terram vel locum Istrie non habentem rectorem nostrum missum per electionem nostri maiori consilij. nisi haberet nostras literas speciales super hoc. Quare committimus tibi quatenus predicta omnia observare et observari facere debeas ad nostre beneplacitum voluntatis.

54. Item observabis partem infrascriptam captam in nostris consilijs minoribus Rogatorum et .XL. in quantum ad te spectat. Videlicet. Quod obviandis contrabbannis, que fiunt de sale qui de partibus istrie, et inde ultra portatur quotidie contrabanna nostra, in grave damnum et preiudicium nostri comunis, Ordinetur Quod decetero, quicunque commiserit contrabanna predicta Ultra penas ammissionis navigij et salis, et alias penas, quas incurrunt. Incurrant penam standi duobus annis in uno carcerum inferiorum pro prima Vice, qua fuerint inventi. Et si ab una vice supra, fuerint deprehensi in contrabanno, duplicetur eis dicta pena carceris, et ultra hoc perpetuo banniantur de illa terra nostra unde fuerint habitatores. Et si contingeret, quod aliquod navigium, Iret vel ivisset, contrabanna predicta, et aliqui ex marinarijs caperent, et conducerent patronum in manus dominij sint ipsi marinarij absoluti ab omni pena, et habeant libras .CC. a nostro comuni pro persona patroni, et Nichilominus, habeant de navigio et contrabanno, quod putarent medietatem. Et si marinarij ceperint se unus alterum, et presentaverint se dominio seu se accusaverint, taliter quod veniant in manus dominij, habeant libras .C. parvorum a nostro comuni, pro quolibet marinario, presentato et taliter accusato, et sint absoluti presentantes ab omni pena. Sit etiam licitum quibuscunque personis, generaliter, tam deputatis ad custodiam quam non deputatis, omnia contrabanna intromittere, salis huiusmodi quem invenerint, et personas que ipsa committerent, et ipsa omnia presentare dominio habentes medietatem eius quod presentaverint, et Ultra hoc libras .CC. pro persona patroni et libras .C. pro persona marinarij a nostro comuni. Tota vero pecunia, que pro predictis casibus solveretur per comune postea exigatur de bonis culpabilium si poterunt reperiri, Et si non poterint reperiri, nunquam exeant de carceribus nisi soluerint, Et predicta committantur catavere, et omnibus nostris rectoribus a polmentorijs et a badalena citra, cum omnibus modis, libertatibus et condictionibus, cum quibus eis commissa sunt contrabanna, Qui videlicet catavere in Venetijs, et rectores predicti, in partibus suorum regiminum, hec omnia fatiant, singulis tribus mensibus pubblice proclamari. Et de penis premissis, non possit fieri gratia, sub pena librarum .V.[o] pro quolibet consiliario, capite, vel alio ponente vel consentiente partem in contrarium.

55. Item observabis partes captas in rogatis. Videlicet quod capitanei Rectores, Ambaxatores, nuntij et omnes alie persone, que habuerint et administraverint, de pecunia nostri comunis, quoquomodo, teneantur et debeant, infra .XV. dies postquam applicuerint Venetias consignasse, officialibus rationum, omnes quaternos et rationes suas in pena tantundem eius quod inventum fuerit, per suos quaternos et rationes, ipsos nostro comuni teneri de pecunia comunis. Ac etiam teneantur, infra dies .XV. postquam assignaverint quaternos expensarum et agotiorum suorum, assignare et dare dictis officialibus rationum, omnem et singulam quantitatem pecunie, que eis restabit, et superhabundabit ab expensis et agocijs suis, in pena et sub pena tantundem, eius quod retinebunt, et non dederint nec assignaverint ut dictum est.

56. Item observabis partem infrascriptam captam in nostris consilijs .MCCCLXXV. die .XXVIJ Julij. cuius tenor talis est. Volentes providere de subditis, et fidelibus nostris Istrie qui quotidie derobantur et danificantur in personis animalibus et bonis suis in tantum quod tota istria dici potest deserta, ista de causa. Ordinavimus, cum nostris consilijs, minoribus. Rogatorom .XL. et addictione. Ut subditi et fideles nostri possint defendere et conservare, se et bona sua, et attendere, ad danum illorum qui damnificabunt eos. Quod scribatur et mandetur omnibus rectoribus nostris Istrie, Quod quilibet rector nostrorum locorum predictorum, quando sibi videbitur neccessarium, debeat eligere, unum caput de melioribus et sufficentioribus, qui erunt p . . . es eos, quod caput sit paratum et in ordine cum illa gente que videbitur rectori, vel potestati et capitaneo illius loci, ad exeundum celeriter, et expedite, ad eundum vel equitandum in casu quo constaret nostris rectoribus quod aliqui castellani, vel circavicini, vel alij illarum partium vel gentes sue venerint ad damnificandum vel derobandum, vel damnificassent, vel derobassent, nostros subditos vel fideles, pro recuperando res et bona sua, derobata, pro attendendo ad damnum illorum predonum et bonorum eorundem, in quantum poterunt. Et si nostri fideles, et subditi, sentirent predam vel predas suas fore conductas, ad alias partes, vel loca, que receptassent predam ipsam vel predas predictas, possint nichilominus etiam attendere, ad damnum illarum partium et locorum, pro recuperando, predam vel predas suas vel pro habendo satisfactionem ad plenum de derobationibus sibi factis, facta primo illis talibus qui receptassent requisitione, quod restituant, predas suas vel valorem. Et si non fiet eis restitutio, vel satisfactio, attendant, ad damnum illorum, ut alio dictum est. Et ut istud factum sit bene regulatum, debeant rectores nostri Istrie, in istis casibus presto et sine mora, requirere subventionem unus ab alio,

de gentibus et alijs opportunis. Et unus teneatur omnino subvenire alteri. Intelligendo se invicem cum bono ordine, ita quod isti predones ponantur in confusione. Et quod istria tota remaneat bene secura. declarando nostris rectoribus pro conservatione, terrarum et locorum nostrorum, Quod in casu quo mittant extra, ad damnum istorum predonum habeant menti Quod civitates, terre, et loca nostra, remaneant, ita secura, et fulcita soldatis, quod sinistrum nequeat evenire.

57. Insuper scire debes, quod per nos et nostra consilia, captum est, Ut detur causa rectoribus nostris conservandi nostrum honorem, Quod nullo-modo debeant tractare de reddendo se, vel loca eis commissa hostibus nostris, sub pena perdendi capita, cuilibet ex eis qui hoc committerent, Et ad similem penam, subiaceant provisores, et alij nostri nobiles, Ac stipendiarij, qui essent in locis predictis Et propterea comittimus tibi quatenus predicta in quantum ad te spectant debeas observare et facere inviolabiliter observari.

Aggiunte posteriori.

Segue l' indicazione di cinque parti od articoli già registrati nella Commissione data al Podestà Capitano di Capodistria. Indi questa, che per la sua specialità si riporta:

I. Item ponatur pars posita in libro (49 Rogatorum in tr. 77 [1]) supra facto Vicarij decetero non ducendi per Comitem Pole, que incipit sic: — Cum comparuerint ad presentiam nostri Dominij Ambaxiatores Comunitatis nostre Pole exponentes: Quod propterea que sentiunt de factis guerre Regis Hungarie, vident non posse bene in Pola secure manere, nisi aliter se fortificent, et quod quando nostro dominio videretur velle eis dare licentiam possendi fortificare castrum Pole, parati erant illud fortificare, omnibus suis expensis, in quo Comes noster Pole tempore guerre habitare posset, et in casibus occurentibus dicti nostri fideles pro eorum securitate res et bona sua possint in dicto Castro deffendere et conservare, Addentes quod dignaremur providere quod salarium Vicarij qui sunt ducati centum in anno expendi debeant in reparatione dicti castri, et murorum Pole. Vadit pars quod respondeatur Ambasiatoribus preditis: Quod sumus contenti et placet Nobis quod dictum Castrum fortificari faciant suis expensis, et quod salarium et expensas predicti Vicarij converti debeant

---

[1]) Senato Misti Vol. 39-49 ad 77 tergo: la parte è dei 14 gennaio 1411 e contiene anche altro circa il fortificar la città in tempo di guerra ecc.

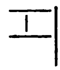
in laborerio et fortificatione Castri predicti et murorum Pole, et quod omni tempore necessario possint pro eorum fortificatione et defensione se reducere cum rebus et bonis suis in castro predicto. Verum tempore pacis si videbitur Dominio debeant tantam partem dicti Castri ruinari facere, quod non sit opus illud custodire. Et ultra hoc scribatur et mandetur Comiti nostro Pole, quod si videt posse aliquam reparationem facere ad deffensionem Civitatis nostre Pole illam faciat prout videbit opus esse expensis communitatis predicte. Et ex nunc ordinetur, quod Comes de novo fiendus, et alij qui decetero fient, non teneantur ducere aliquem Vicarium, et fiant cum omnibus alijs condicionibus solitis; et quod salarium et expense dicti Vicarij vadant et converti debeant in fabricam dicti Castri et murorum Pole, ut superius continetur.

II. Item observabis partem captam in consilio Rogatorum et Additionis millesimoquadringentesimoterciodecimo Indictione sexta die terciodecimo mensis Iulij, Videlicet. Cum pro parte fidelis Comunitatis nostre Pole dominio nostro fuerit humiliter supplicatum, quod cum habeant certum modum et solemnitatem circa receptionem illorum qui volunt assumi et esse de eorum consilio quam solemnitatem et modum conquesti sunt sibi non fuisse per aliquos observatum, respondendo ad peticiones dictorum talium, sine noticia suprascriptorum nostrorum fidelium. Dignemur pro vitando scandalum et errorem, et ut assumantur persone sufficientes, mandare et ordinare, quod decetero Rectores nostri Pole, quando debebunt respondere super peticionibus volentium esse de ipsorum consilio, teneantur et debeant se informare, cum suprascriptis nostris fidelibus Pole, de condicionibus talis volentis assumi ad eorum consilium prenotatum, ut nostrum dominium informatum de veritate, possit secundum quod iustum fuerit ordinare: Vadit pars quod considerata fidelitate predicte nostre Comunitatis, et in eorum complacentiam, et pro vitando quodlibet scandalum et errores, scribatur et mandetur Comiti nostro Pole, ac.... successoribus eius, quod decetero non debeant respondere, neque consulere nostro Dominio, super aliqua peticione alicuius persone volentis esse de Consilio predicte nostre Comunitatis Pole, nisi prius per dictos Rectores advisentur suprascripti nostri fideles de tali peticione, et cum eis se informent de conditionibus talium volentium esse de predicto suo Consilio. Et quod presens pars addi debeatur in Commissionibus Rectorum suprascriptorum.

Segue l'indicazione di 11 parti già registrate nelle Commissioni di Capodistria o Vicenza, o nei Volumi del Senato (Pregadi) di terra o di mare. — Quindi:

III. Item scire debes, quod Nobilis Vir Iohannes de Mula Ser Fran-

cisci, per placitare (*sic*) Advocatorum Comunis, in nostro Consilio Rogatorum, die XXIII Novembris 1452, propter eius demerita et latrocinia, condemnatus et bannitus est perpetuo de Venetiis, et omnibus terris et locis nostris a parte terre et a parte maris, a Quarnario citra, Et similiter condemnatus est vir nobilis Nicolaus Erizo quondam Ser Marci a Corfao citra. Quare mandamus tibi quod si in regimine et locis tibi commissis se permiserint reperiri, eosdem capi facere debeas, et mitti Venetias ad nostros carceres presentandos.

Item ponatur pars de conducentibus salem, Alumen etc. Ferrariam, et ad alias partes Lombardie contrabanum, ut continetur in 5to Rogat: per mare ad C. 117. sub hoc signo 

Si chiude colla citazione di 14 altre parti più o meno note e comuni.

(Dal volume membranaceo segnato Commissioni III — Istria).

CAPITULARE POTESTATIS INSULE

1. Iuro ad evangelia sancti dei, proficuum et honorem Veneciarum, et quod terra Insule et districtum ac homines, et personas in ea habitantes regam legaliter et recte bona fide ad honorem domini ducis ac comunis Veneciarum, et ad salvationem ipsius terre cum prode et honore Veneciarum. A die qua in ipsa terra intravero usque ad unum annum et tanto plus donec venerit alius potestas successor meus habendo solucionem pro rata de illo tempore quo stetero ultra unum annum. cui potestati successori meo teneor facere rationem de omnibus introitibus et exitibus que erunt vel fuerint toto tempore mei regiminis antequam de ipsa terra secedam nullum propter hoc percipiendo salarium : --

2. Omni autem a me querenti racionem faciam secundum consuetudinem dicte terre, et ubi usus mihi defecerit secumdum bonam conscienciam dicam et iudicabo. Sed est sciendum quod mihi ipsi nec alteri, pro me racionem non faciam de aliqua persona vel re, toto tempore mei regiminis modo aliquo vel ingenio : —

3. Preterea in facto maleficiorum et de ipsis maleficiis vindictam et iusticiam faciam de malefactoribus et condempnationes de offensionibus cum conscilio hominum dicte terre (quorum conscilio credam in his que mihi videbuntur) si mihi conscilium eorum rectum videbitur, sin autem faciam in eo quod mihi melius faciendum videbitur secundum meam conscienciam : —

4. Omnia vero ordinamenta et precepta que dominus dux per maiorem partem conscilij sui mihi miserit faciam et observabo bona fide salvis capitulis in hoc capitulari specificatis.

5. De omnibus autem que mihi occurerint habebo conscilium cum hominibus dicte terre cum his qui mihi videbuntur de quibus in ea quantitate clamabo ad conscilium que mihi cum conscilio hominum dicte terre videbitur in quorum conscilio credam in his que pertinebunt ad factum terre : —

6. Et omnes credencias tenebo que mihi videbitur et que non sint contra honorem Veneciarum : —

In omnibus mihi occurentibus amicum non iuvabo, nec inimico nocebo per fraudem: —

7. Servicium donum sive presens non recipiam ab aliqua persona habitante in terra predicta vel districtum, nec etiam ab aliqua persona ystrie que habeat facere coram me aliquo modo vel ingenio per me vel per alium donec in regimine stetero, nec etiam ultra usque ad dimidium annum postquam de regimine exiero per me vel per alium in pena dupli, de eo quod receptum erit, et si tultum sciero faciam illud reddi si potero quam cito scivero: —

8. Et omnia que senciero pertinentem ad honorem Veneciarum, vel si contrarium tractari cognovero per meas litteras domino duci et suo conscilio significare curabo quam cito potero: —

9. Omnes autem homines Veneciarum ad dictam terram venientes et manentes et eorum bona tractabo et etiam salvabo sicut melius potero et eos in suis iustis peticionibus manutenebo, nec permittam ab aliquibus sub meo regimine indebite molestari: —

Et si quis venetus ibidem intestatus decederet ego bona ipsius omnia intromiti faciam et salvari et quam cito potero notificabo domino duci et de ipsis faciam secundum quod dominus dux mihi dicendo miserit: —

10. Nullum cursarium recipiam in dicta terra, pocius ero eis contrarium in his que potero.

Preterea si quod lignum Venetorum in dictis partibus casu aliquo naufragium pateretur, seu si a cursarijs raubati fuerint ego per me et alios ad salvationem et recuperationem personarum et bonorum auxilium et favorem quam melius potero exibebo bona fide: —

11. Habere quidem debeo libras .sexcentas. pro meo salario in anno ad denarios parvos sicut currit ibi moneta. Et quando accidet ut habeam grossos in solucione. debeo recipere grossos pro triginta. denariis sicut erat consuetudo, ita quod plus non possum habere aliquod nec per bannis vijs et barchis, nec pro aliquo alio negocio tacito vel expresso. Salvo quod notarius quem mecum ducam habere debeat quod in eorum statuto continetur meis expensis et etiam omnes vias necessarias pro comuni cum equis et alijs oportunis.

In quo regimine tenere et habere debeo unum notarium et quatuor servientes bene armatos qui sint a XX. annis supra quilibet et de LX. infra, et si aliquis mihi deficeret de dictis pueris aliqua occasione infra octo dies alium habebo loco sui, et etiam equos tres. Quos habebo infra unum mensem postquam in dicta terra intravero quos famulos et equos tenebo toto tempore mei regiminis. Et si quis de dictis equis mihi defecerit aliqua causa.

Unum alium habebo loco illius infra unum mensem quam cito potero. Verumtamen possum vendere dictos meos equos per unum mensem ante exitum mei regiminis: —

12. Iura et honorificentie, que et quas tam dominus patriarcha aquilegie quam alij in dicta terra habere debent, et ad ius suum pertinent non contradicam pocius consenciam quod habeant sicut debent: —

13. Insuper mercationes non faciam nec fieri faciam per me vel per alium ullo modo vel ingenio nec incantabo vel incantari faciam, nec emam nec emi faciam aliquod quod pertineat comuni Veneciarum aut comuni insule aliquo modo vel ingenio. Nec etiam toto tempore mei regiminis aliquam possessionem emam nec emi faciam in terra insule vel districtum modo aliquo vel ingenio: —

Et si sciero quod aliquis vadat vel aliquod portet contra bampnum notificabo ipsum domino duci et suo conscilio quam cito potero bona fide: —

14. Item non ero ad aliquod convivium cum aliquo homine dicte terre in meo hospicio vel in alieno in terra insule —

15. Salarium quoque meum accipiam pro quatuor terminis videlicet omni tercio mense quartum

16. Preterea non possum nec vel debeo venire Venecias per totum tempus mei regiminis aliqua occasione nisi occasione infirmitatis mee persone si prius non exposuero domino duci et suo conscilio occasionem pro qua venire voluero. et tunc si dominus dux cum maiori conscilio mihi licentiam dederit veniam et stabo secundum licenciam mihi datam et expediam me quam cito potero bona fide: —

17. Et non debeo exire de ystria toto tempore mei regiminis sine licencia domini ducis et maioris conscilij et si aliter venero exiero stetero perdam duplum mei salarij de tanto tempore quanto stetero extra meum regimen. Et si venero Venecias occasione infirmitatis mei corporis de tanto tempore quanto stetero infirmus in domo non debeo perdere meum salarium. Sed si infra tres dies postquam exiero de domo, non rediero ad meum regimen de tanto quanto stetero ultra tres dies dictos perdere debeo salarium meum in duplum quos denarios dabo infra unum mensem camerarijs comunis Veneciarum: —

18. Et si mitterem aliquem de familia mea in aliquam partem pro facto comunis non debeo habere salarium a comuni: —

19. Item non permittam fieri per comune insule aliquam novitatem super bonis et rebus tam mobilibus quam immobilibus hominum Veneciarum, nec in mercimonijs et rebus suis omnibus, nec aliquod dacium imponi

super eis, et si omne comune velet facere scribam domino duci, quod facere voluerit, sed non permittam aliquo modo fieri, donec responsionem recepero ad Dom. duce et secundum responsionem quam recepero faciam: —

20. Item postquam aplicuero Venecias a dicto regimine. infra .XV. dies dicam seu in scriptis dabo domino duci, et suo conscilio, sive interrogatus fuero sive non omnia quecumque scivero et credidero esse pro bono et meliori terre dicte, et pro honore domini ducis et comunis Veneciarum utilius convenire: —

21. Hec omnia et alia quecumque dominus dux cum maiori conscilio mihi dicendo miserit, attendam et observabo bona fide sine fraude, nec remanserit per dominum ducem et maiorem partem eiusdem conscilij maioris.

22. Item non possum nec vel debeo aliquo modo vel ingenio absolvere aliquas condempnationes in peccuniam factas per aliquem vel aliquos predecessorum meorum nec de ipsis condempnationibus vel eorum occasione facere seu fieri facere aliquam compensationem donum seu gratiam aut illam provisionem nisi cum voluntate domini ducis et sui conscilij de .XL. vel de maiori conscilio pocius illas condempnationes ad meum posse excutere seu excuti facere teneor si non sint excusse.

Et sicut non possum absolvere aliquas condempnationes per precessorum meorum in peccuniam factas, sic non possum absolvere illas que facte sunt, vel fient decetero in persona vel rebus occasione homicidij furti tradimenti aliquo modo vel ingenio: —

23. Item non possum nec debeo per me vel per meum vicarium vel vicarios vel per alios impedire. aut facere impediri aliquam personam undecunque sit, que velit venire Venecias cum frumento vel alia blava, nec ipsum frumentum vel blavam pocius teneor ei dare conscilium et favorem, cito cum ipsis frumento et blava Venecias veniendi et si contrafecero cadam in pena librarum Centum pro qualibet vice quam penam infra unum mensem postquam ab hoc meo regimine Venecias rediero camerarijs comunis sub pena tantumdem solvere teneor. Et advocatores comunis penas ipsas excutere debent et nichilominus illud quod impediero. Venecias mittere teneor per sacramentum.

24. Item observabo formam infrascripti conscilij capti in M.CC.LXXXV° die XIIIJ° Julij que talis est quod addatur in capitularibus omnium potestatum istrie quod sicut tenentur accipere securitatem ab aportantibus vinum et alia victualia de eorum terris Veneciarum et dare eis litteras pro ipso vino et alijs rebus portandis Venecias aut gradum sic teneantur omni mense semel ad minus inquirere illos qui redierint si apportaverint contra litteras

ut tenentur. et si quos invenerint non apportasse contra litteras ipsos destinent in scriptis officialibus nostris de contrabannis ut per eos puniantur sicut per nos est ordinatum. Et addatur in capitulari officialium de contrabannis, quod sicut tenentur venire ad palacium antequam campana cesset pulsari sic teneantur venire ad locum constitutum et non possint revocare aliquam sententiam factam per eorum predecessores:

25. Item non debeo facere mercatum nec fieri facere per socium vel notarium vel familiam meam.

26. Item omnes denarii Regis Raxie contrafactos nostris Venetis grossis teneor incidere vel incidi facere qui ad manus meas vel meorum officialium pervenerint. et constringam gentem meam per illos modos quibus mihi melius videbitur, quod predicti denarii non currant per meum districtum et incidantur si invenientur: —

27. Item teneor scribere domino duci quam citius potero diem qua intrabo in hoc regimine sive officio

28. Item omnes equi, quos habere et tenere debeo per meam commissionem debent esse de quatuor annis et inde supra

29. Item non possum facere nec fieri facere seminationes in terris mei regiminis pro me nec pro alijs aliquo modo vel ingenio

30. Item observabo formam duorum consiliorum infrascriptorum que talis est .MCCLXXXXIJ. die XV. mensis novembris .VJ.[a] Indictione capta fuit pars in maiori conscilio quod nulla persona audeat ludere inter diem et noctem in aliquo modo in episcopatu Veneciarum et torcelli a soldis X. grossis ultra ad aliquem ludum postquam ad scachos et tabulas sub pena librarum .XXV. pro quolibet tam illorum qui luderent quam illius qui permitteret ludi in domo sua. nichilominus ille qui lucratus fuerit teneatur restituere totum id quod lucratus erit ei qui perdiderit et iniungatur illis de nocte quod debeant exigere dictas penas et facere fieri dictas restitutiones et qui perdiderit infra tercium diem, et propter hoc habeant tercium, et tercium accusator si per eius accusationem veritas cognoscetur, et reliquum sit comunis, et in hoc non teneantur galioti nec publici baraterij a columpnis, et si conscilium est contra sit revocatum quantum in hoc.

Item in eodem millesimo die XV. Januarij capta fuit pars in maiori conscilio, quod conscilium per quod prohibetur ne ludatur ultra soldos X. grossorum. Iniungatur omnibus duchis baiulis comitibus capitaneis consulibus et omnibus rectoribus qui sunt et erunt per dominum ducem et comune Veneciarum ut ipsum faciat publicari et observari per sua regimina in omnibus sicut continet excepto quod si Venetus ludet cum forinseco non teneatur facere restituere Venetum id quod lucratus fuerit forinseco in quo

casu cadat venetus in pena librarum .L. medietas cuius pene deveniat in accusatorem si per eius accusationem veritas cognoscetur et alia medietas deveniat in nostrum comune. Et si aliquis fuisset extra Venecias in quocumque loco et non esset punitus per istum modum. Iniungatur illis de nocte quod debeant excutere dictas penas, et facere fieri dictas restitutiones postquam id sciverint vel eis fuerint accusati sicut faciunt illis et ab illis qui ludunt in Veneciis. Et si aliquis iuxerit in aliquo navigio contra dictum ordinamentum cadat in dictam penam, et teneantur omnes rectores ad quorum noticiam primo pervenerint facere fieri dictas restituciones. et exigere dictas penas et si dicte restitutiones et pene non fuerint facte et excusse per rectores ut dictum est exigi et fieri debeant per illos de nocte postquam id sciverit sicut faciunt et exigunt ab illis qui ludunt in Veneciis.

31. Item non permittam de districtu meo aliquem trahere seu trahi facere ligna pro portare ea alio quam Venecias inponendo illam penam que mihi iudebitur ne aliquis presumat de ipsis lignis alioquam Venecias deffere.

32. Item observabo formam unius conscilij que talis est. Currente millesimo ducentesimo nonagesimo. Jndictione Undecima die vigesimo primo mensis februarij. Capta fuit pars in maiori conscilio. quod illis de Veneciis qui habent in terris nostris de ystria socedalia bladi possint ea facere conduci Venecias, et illi de terris istrie qui habent socedalia bladi in aliqua ipsarum terrarum istrie possint ea portare ad terras ubi ipsi habitant. habendo litteras a rectoribus ubi habitant et ubi est socedale et mittatur precipiendo rectoribus ystrie, quod sic observent: —

33. Item observabo formam conscilij que talis est. cum sit concessum quibusdam rectoribus quod occasione infirmitatis sue persone possint venire Venecias. Et propter hic aliqui rectores venirent et starent per longum tempus. Capta fuit pars in maiori conscilio quod si aliquis rector de cetero venerit Venecias occasione infirmitatis et steterit ultra duos menses per totum tempus sui regiminis ex tunc sit extra suum regimen et non intelligantur potestates capitis-agger, littoris et laureti, et hic non possit revocari nisi per quinque consiliarios. triginta de .XL. et duas partes maioris consilij.

34. Item quia multa mala, fiunt per uxores filios et sotios rectorum qui vadunt in regimina domini ducis et comunis Veneciarum.

Capta fuit pars etcetera ut in proxima precedenti comissione Umagi per ordinem continetur sub hoc signo ☞

Preterea teneor et debeo infrascripta pasinatico pertinentia quantum ad me spectat observare etcetera, ut in precedenti comissione parencij per ordinem continetur

Jtem quod iniungatur potestatibus paysanatici quod non possit equos

paysanatici angarizare nec operari per se nec per alium aliquo modo vel ingenio

Jtem possum facere sententiari in terris nostri dominij salvo quod non possum accipere aliquo modo vel ingenio teram nisi sicut unus alter homo forensis acciperet nec possum accipere aliquam angariam neque de hominibus neque de bobis neque de aliqua alia re aliquo modo vel ingenio.

35. Jtem observabo formam jnfrascripti consilij. que talis est, quod addatur in commissione potestatis Insule, qui est et qui pro tempore fuerit quod nullus potestas dicti loci valeat vendere, donare, nec gratum facere alicui persone de herbatico dicti comunis, sine licencia domini ducis.

36. [1]) Jtem teneor et debeo antequam de isto regimine recedam facere rationem successori meo de presentibus que dimittam in comuni, tam in denariis quam in aliis rebus omnibus et predictus successor meus vel successores tenentur audire et recipere dictam rationem et ipsam per suas litteras domino duci significare

37. Preterea non possum nec debeo in partibus mei regimini facere incidi ligna ab igne nisi illa que erunt mihi necessaria pro meo usu, quousque in ipso regimine fuero et de ipsis lignis non possum ullo modo vel ingenio adducere vel mittere Venecias, nec ad alias partes.

38. Jtem observabo consilium de armis quod est signatum sic . . . . [2]), commissionis potestatis Justinopolis. ad cartam 14 signatum sic . . . .

Jtem observabis partem captam in consilio rogatorum sub. M.°CCCL. Jndicione IIIJ.ª die IIJ. Januarij ut in commissione Justinopolis continetur sub hoc signo . . . .

39. Jtem observabo formam jnfrascripti consilij capti in millesimo trecentesimo XXJ. die XVIIIJ octubris quinte Jndicionis continentis, quod potestas Jnsule possit promittere conduci ad alias terras nostras ystrie vinum de Jnsula pro suo usu habendo litteram a potestatibus terrarum de vino quod voluerint et plezios accipiendo quod portantes facient venire contra litteram quomodo vinum sit aportatum ad locum debitum.

Jtem observabo formam infrascripti consilij capti in M.CCC.VJ. die XVIJ augusti prout jnvenies in commissione potestatis Justinopolis sub hoc signo . . . .

---

[1]) De ratione facienda successori etcetera ponatur in principio.

[2]) Tanto qui che nei luoghi seguenti, segnati con puntini, intervengono dei segni capricciosi e di fantasia che non siamo in grado di riprodurre. *(N. d. D.)*

40. Jtem observabo formam infrascripti consilij capti in maiori consilio MCCCIIJ. die XIIJ. februarij continentis quod aliqui potestas vel rector istrie non possit accipere, nec habere aliquem notarium de loco ubi erit potestas, vel rector, nec qui habeat domicilium ibi, nec aliquis qui fuerit ibi notarius cum suo precessore.

41. Jtem observabo formam consilij que talis est quod quicumque rectorum vel alia specialis persona invenerit et ceperit aliquod contrabannum salis vel aliarum rerum que portarentur in foroiulium contrabannum, quod id quod invenerit sit suum, videlicet quod presentatis rebus comuni habeant extimationem earum.

Jtem quia rectores faciunt expensas per consuetudinem etcetera, carta 6....

Jtem observabo consilium loquens de magistro Jacobo quondam notario Insule, ut in commissione Justinopolis hoc signo . . . .

Jtem observabo quantum ad me spectat consilia pertinencia paysinatico, capta in Consilio Rogatorum et XL. Millesimo. CCC. XX VIIJ. die XVIIJ mensis aprilis. scripta supra in commissione parencii sub hoc signo. 9C

Jtem observabis formam consilij capti in consilio Rogatorum ut in commissione Vallis continetur sub hoc signo ☞

Jtem observabo formam consilij loquentis, quod rectores non permittant portari forrum (?) alio quam Venecias, ut in commissione iustinopolis continetur sub hoc signo . . . .

Jtem est sciendum quod in MCCLXV die XIIIJ exeunte mensis maij, capta fuit pars, ut in commissione Justinopolis continetur sub hoc signo . . . .

Jtem observabo formam consilij loquentis, de vino non extrahendo vel conducendo per mare, alio quam Venecias, et gradum, et ad ceteras terras domini ducis, que sunt a grado usque Venetias, ut in commissione Justinopolis sub hoc signo continetur. B

42. Sciendum est autem, quod ordinatum est, quod in Jstria sint. L. Elmi, cum uno equo et roncino loco equorum qui tenebantur jn pasynatico et quod terre pasynatici, non teneant equos amplius pro pasynatico, sed loco eorum solvere debent, soldos XL. grossorum in Anno in manibus Capitanei pasynatici pro soldo .L. Equitum pasynatici predictorum

Item observabo formam consilij capti in consilio de. XL. M.CCCXXXVIIJ. Jndicione sexta, die ultimo, mensis Jullij, ut in commissione capitanei paysanatici continetur, sub hoc signo . . . .

Jtem observabo formam consilij capti in consilij Rogatorum et de XL.[ta] etcetera ut in commissione comitis pole continetur sub hoc signo . . . .

Jtem observabo in quantum ad me spectat formam consilij capti in

consilio Rogatorum et XL. in M.°CCCXLIJ. die IIIJ.° Julij ut in commissione Capitanei Paysanatici, continetur, sub hoc signo . . . . Infra

Jtem observabo partem captam prout in commissione Justinopolis continetur sub hoc signo . . . .

Jtem observabo formam duorum consiliorum ut in commissione potestatis Valis continetur sub hoc signo . . . .

Jtem observabis partem captam ut in commissione Justinopolis continetur sub hoc signo . . . .

Jtem observabo partem captam in regimine, ut in commissione comitis pole sub hoc signo . . . .

. JNSULE .

Observabis etiam partem captam in consilio Rogatorum 1393 Indicione VJ.ª die XVJ Augusti

Quia non est conveniens nec honestum quod in terris nostris Jnsule et piranj potestates habent pro suo socio vel notario aliquem de ipsis duabus terris. Vadit pars quod ex nunc sit prohibitum, quod Rectores ipsarum terrarum non possint in posterum habere aliquem socium, vel notarium, de aliqua ipsarum terrarum.

Jtem observabis partem captam ut in comissione Justinopolis continetur sub hoc signo . . . .

Jtem observabis partem captam in maiori consilio. ut in comissione capitanei paysanatici continetur sub hoc signo . ɔ.

Jtem observabo partem captam in nostris consiliis Minori. et XL.ta sicut in commissione capitanei paysanatici continetur sub huius modi signo . . . .

Jtem observabis partem captam in XL. contra bedolocum ut in commissione Justinopolis sub signo . . . .

Item observabis partem captam in maiori consilio contra marcum mauroceno filium, sier francisci Zanacola, ut in commissione litoris continetur, sub hoc signo . . ⁝ .

Jtem observabis partem captam in Rogatis 1360, die 12 Maij. Quod nostri Rectores teneantur et debeant in Jntroytu suorum Regiminum scribere dominii particulariter et distincte omnes munitiones bladorum armorum et aliarum rerum et cetera, prout in commissione potestatis Justinopolis sub hoc signo ✠

43. Jtem non permittam de partibus mei regiminis vinum extrahi vel conduci per mare alio, quam Venecias, et Gradum et ad ceteras terras domini ducis Videlicet que sunt a Grado usque Venecias. Et non Clugiam, Laurentum, nec Caputagger nec alio in partem aliquam nisi sicut superius est expressum. Verum a conductoribus accipere debeo bonam et ydoneam

plezariam de faciendo mihi adduci contra litteras rectorum terrarum ipsarum ad quas vinum ipsum portabitur, vel officialium super dacio vini in Venecias constitutorum si vinum conduxerint Venecias infra terminum competentem, et sub illa pena que mihi sufficiens videbitur quomodo illuc delatum fuerit, vinum ipsum, penam a contrafacientibus absque remissione aliqua exigi faciens. exceptando quidem a predictis vinum gratie domini patriarche et ecclesie Aquilegensis, quod omni anno per pacta per dominum ducem conceditur, quod de partibus mei regiminis extrahi et conduci libere permittam iuxta formam litterarum domini ducis quas fieri faciet pro dicta gratia. Et rescribam domino duci et Comiti Gradi omnem quantitatem vini que de gratia ipsius ecclesie Aquilegensis extrahetur pro portando in foroiulium, ut dominus dux, et idem Comes illud ordinate scribi faciat, et ut sciatur in qua quantitate portatum fuerit de gratia ipsa

44. Item observabo consilium loquens, quod Rectores non compellant piscatores sibi vendere suos pisces, quod invenies in commissione Justinopolis hoc signo signatum •⁓ɔ

COMISSIO CAPITANEJ PAYSINATICI ISTRIE.

1. [1]) Nos Iohanes Superancio dei Gratia Venetiarum Dalmatie atque Chroatie Dux, Dominus quarte partis et dimidie tocius imperij Romanie. Committimus tibi Nobili Viro Marino Faletro - dilecto fideli nostro – quod ire debeas in Istriam ubi per unum Annum esse debeas Capitaneus– Societatis Paysenaticy terrarum nostrarum Istriam procurando promovendo et augendo - pro posse Salvationem - conservationem ac statum proficuum et quietum ipsarum terrarum ad honorem et proficuum nostrum nostrique Comunis Venetiarum.

2. Residenciam autem facere debes - in terra nostra Sancti Laurencij – Cuius in Anno ipso etiam esse debes Potestas - regendo ipsam terram Sancti Laurencij et suum districtum - ac homines et personas in ipsa habitantes recte legaliter - et bona fide ad honorem nostrum – et Comunis nostri Venetiarum et ad Salvationem ipsius terre. De quibus regiminibus - non debes cum tua masenata recedere, quousque illuc applicuerit tuus Successor – propter quod habere debes solutionem tui Salarij - pro rata de eo - quod ultra Annum sic steteris expectando.

3. Habere quidem debes a nostro comuni in dicto Anno de Salario pro supradicta capitanaria libras CCCC solidos VIII. denarios V. ad grossos. - Et ultra hoc quia esse debes caput tuorum Equitatorum habere debes etiam libras XII. in mense pro Posta de postis VII. et dimidia ab equo - sicut tui precessores - soliti sunt habere - non possendo habere modo aliquo vel ingenio aliquam aliam postam. - Nec possendo etiam dare postam aliquam - alicui qui habeat tuum salarium - vel Soldum - vel qui sit de tua famiglia. Et stet ad tuum comedere et bibere - nec altri pro eo - modo aliquo vel ingenio.

4. Pro potestaria vero predicta habere debes a comuni Sancti Laurencij in dicto Anno - de salario libras CCCC de pizolis et domum, quod salarium recipere debes ad monetam que — currit in dicta terra et sicut currit ibidem - Nihil ultra aliud habendo pro eundo - ad potestariam pre-

---

[1]) Giovanni Soranzo fu Doge dal 13 luglio 1312 sino al 31 decembre 1328.

dictam - nec pro de ipsa reddeundo - Tamen si in servicio comunis Sancti Laurencij aliquo per terram ibis, habere debes ab ipso comuni - ultra tuum salarium - omni die grossos XII. Et si aliquis tuus equus sic eundo magagnaretur, tibi per ipsum comune debet emendari. Si autem per mare in servitio dicti comunis ibis - debes habere ab ipso in die grossos VIIII. et navigium ultra hoc - verum pro omnibus viis - quibus venires venecias in servitium dicti comunis - habere debes ab eodem in summa solidos XX grossorum in Anno et non plus.

5. Et propterea occasione supradicte capitanerie habere et tenere debes pro te unum equum de precio librarum quatuor grossorum vel inde supra. Et alios quinque Equos ab armis - pro tuis Equitatoribus - de precio solidorum XL. grossorum - pro quolibet vel inde supra. Et Roncinum unum insuper pro trombeta.

Pro potestaria vero predicta tenere debes unum equum - qui sit de precio solidorum L. grossorum vel inde supra - qui omnes Equi predicti - esse debent - de tempore Annorum IIII completis vel inde supra - Et si aliquis ipsorum esset minor quam de IIII Anni cadere debes in pena librarum L. pro quolibet Equo minore - sic conducto - sicut etiam in simili casu cadent omnes potestates Istrie - nec consiliarij nostri - nec capita de XL. possint ponere de revocando istud sub pena librarum L. pro quolibet.

Item non debes etiam equos tuos tam potestarie quam guarnitionis - nec aliquem eorum vendere durante termine tuorum regiminum predictorum - nisi per unum mensem ante finem tui Regiminis - dum tamen non disfurnias te de dictis tuis equis - quousque in dicto regimine permanebis.

Teneris quoque occasione capitanerie predicte habere et tenere unum socium - cui dare debes in Anno - Aut Robam unam - et soldos XL grossorum - Aut Robas duas - et soldos XX grossorum sicut tibi videbitur - Qui socius sit ab annis XX supra —

Pro potestaria etiam tenere debes unum Vicarium - qui sit Venetus - qui remaneat rector loci quando tu exires - Cui dare debeas de salario in Anno libras C. de pizoliz - Quos Ambos scilicet vicarium et socium predictos debes accipere cum beneplacito nostro.

Tenere quoque debes occasione dicte potestarie - sicut solitum est - unum notarium ad tuas expensas - non possendo tamen accipere pro notario aliquem de terra Sancti Laurencij - nec qui habet domicilium ibi - nec etiam aliquem - qui ibi fuerit notarium tui predecessoris. Nec possendo insuper pro tuo notario accipere magistrum Jacobum - qui existens notarius viri nobilis Marci Mauroceni olim potestatis Insule comisit falsitatem - cum tibi sit prohibitum per consilium de XL.

Preterea occasione capitanerie debes tenere IIII famulos Equitatores - qui sint ab annis XX supra - et ab Annis L. infra - Quorum cuilibet dare debes - soldos XX grossorum in Anno - Et ultra hos debes tenere etiam unum Trombetam. Pro potestaria insuper tenere debes duos domicellos - Et quinque alios famulos, tam pro coquo - et stala, quam pro aliis tuis serviciis faciendis.

Infrascripta quidem sunt - que ad te spectant observare et facere observare specialiter pro Capitaneria Paysinatici.

6. Primo igitur quando tibi fiet aliquod lamentum de Re aliqua spectante ad paysinaticum, debes sicut melius poteris negotium inquirere - Et habere consilium - cum illis potestatibus - de Inde qui tibi videbuntur, Et facere id quod tibi videbitur quod sit honor nostrum et bonum negocij - Veruntamen non debes te intromittere de hiis que facta fuissent antequam vir Nobilis olim Marinus baduario - applicuisset in Istria, pro isto Pasynatico exercendo - et si requires aliquem de potestatibus pasynatici super consilio tibi dando - ipse potestas suum consilium tibi dare tenetur - Et si aliquem Eorum requires quod ire debeat personaliter aliquo pro eo quod velis habere consilium cum ipso - ipse potestas tenetur ire - sicut duxeris ordinandum - Sed potestas Montone non debet propterea discedere de Montona.

7. Et si requires quod potestates predicti mittant de gente sua in oportunitate pasinatici - ipsi tenentur mittere sub debito sacramenti secundum quod tu dixeris requirendum quibus ut firmatum est - potes precipere pro hiis - que pertinent ad officium Pasinatici - et eisdem imponere penam et penas - usque ad libras L ad plus quam penam sic impositam in reversione tua tenearis dare in scriptis pro cadutis officialibus de catavere - quas penas dicti officiales exigere teneatur sicut faciunt aliquas penas.

8. Ubicumque autem - te esse contingerit - debes facere rationem et justitiam - de gente tibi comissa et que esset tecum - tam de soldaderiis quam de aliis personis. Sed quando Eris in aliqua Civitate Si quid corrigendum occurrerit - debes facere rationem et justitiam - de tuis hominibus predictis - et potestas ipsius Civitatis - de suis - Si vero homines tui haberent facere cum hominibus ipsius potestatis - tu debes facere rationem hominibus ipsius potestatis de tuis, et ipse potestas, debet facere rationem - tuis hominibus de suis.

9. Scire quidem debes - quod omnes potestates infrascriptarum terrarum de Jstria - juvare tibi debent pro se et suis comunibus predictum pasynaticum observare, sicut est et sicut fuerit ordinatum.

10. Et debent - ipse nostre infrascripte terre habere et tenere - omnes infrascriptos Equos paratos pro paysanatico - qui debeant esse omnes a soldis XL. grossorum superius ad minus. Et ab Annis tribus supra - Videlicet - Terra Insule Equos X. Terra pirani - Equos XX - Terra Humagi - Equos quatuor. Terra Emonie Equos quatuor. Terra parencij Equos .XII. Terra Rubini Equos quinque Terra Montone - Equos octo. Terra Sancti Laurencij - Equos quinque Terra pole equos XX. Vallis debet solvere nostro Comuni omni anno libras CCCC parvorum que solvebat prius Marchioni Istrie.

Debent etiam omnes suprascripte terre habere et tenere Arma parata - sicut habere tenentur alij Soldaderij nostri de Istria.

11. Preterea cum pene que imponuntur comunibus terrarum Istrie per Capitaneum Paysinatici pro facto Equorum - quos habere tenentur - deveniant in ipsa comunia - Et propterea non curant - de ipsis penis - firmatum est - quod ipse pene debeant devenire in comune Venetiarum - et quod quociens preceptum fuerit - comunibus terrarum paysinatici quod habeant et teneant suos equos - vel aliquibus personis pro ipsis comunibus debentibus tenere Equos sub aliquibus penis - et ipsa comunia non observaverint - quod popotestates teneantur sub debito juramenti - Exigere illas penas impositas dicta causa de suis comunibus - et ipsas consignare camararijs nostri comunis - Tu vero Capitaneus - quando redieris a tuo regimine tenearis Eos dare in scriptis Advocatoribus comunis - ut videant si ille pene bene fuerint Excusse per dictos potestates vel non.

Omnia vero que tibi dicendo mittemus - per nos et nostra consilia minus de XL vel maius attendes et observabis bona fide.

12. Et cum sepe de equibus supradictis furnitionum comunium predictarum terrarum deficiat - Aut per mortem - Aut aliter multis modis - Et aliquando tales Equi deficientes - non recuperentur - per plures menses - et ita deficit numerus constitutus in preiudicium paysenatici - quod capitaneus ignorat - ut sic habere possis de hoc noticiam et precipere dictis comunibus - Aut personis debentibus tenere ipsos Equos - quod ipsos rehabeant - Comisimus omnibus potestatibus predictorum Comunium - quod cum aliquis Equorum predictorum comunium - modo aliquo defecerit - id tibi debeant denotare - Et tu tunc dictis comunibus vel personis precipere debeas quod infra illum terminum - qui tibi videbitur - debeant rehabere Equos defficientes - sub illis penis - que tibi imponendo videbuntur.

13. Scire tamen debes - quod nullus qui debeat tenere Equos pro furnitione paysinatici - potest modo aliquo vel Jngenio - sine tua licentia vendere vel alienare Equum aliquem - de sua furnitione.

14. Preterea a comunibus supradictis - debes habere domos pro habi-

tatione tua, et tue familie - Et pro equis tam tuis propriis quam de conestablaria - quando ad ipsorum terras ibis.

15. Et si aliquis Equus - de tua conestablaria - in obsequio paysynatici moreretur - vel magagnaretur - aliquo casu fortuito - emendabitur per nostrum cumune. — Si vero aliquis aliorum Equorum moreretur - vel magagnaretur fortuito casu - per suum comune debeat emendari.

16. Ordinavimus - Autem quod due scaule ponantur et stent - ad flumem leminis - pro traiectandis Equis quando per te fuerit ordinatum.

17. Donum autem vel Exenium aliquod recipere non debes per te vel alios modo aliquo vel ingenio - de salvaticinis, nec de aliis rebus, nisi usque ad valorem soldorum XX parvorum per diem - non possendo computare de una die in alia. Salvo quod possis recipere de quolibet comunium dicti paysinatici, usque ad valorem soldorum C. per totum tempus tui Reginimis quod tibi conceditur ratione capitanerie.

18. Scire autem debes quod cum comiserimus potestati nostro Justinopolis - quod de questionibus que sunt vel evenirent inter insulam et piranum cognoscere et diffinire debeat sicut sibi videbitur justum - Tu cognossere debes, de omnibus aliis questionibus que - sunt et occurrerent inter alias nostras terras - et loco de Istria - et ipsas difinire sicut tibi videbitur fore justum.

19. Ad hec precipimus tibi - quod nullum Istrianum - recipere vel tenere debeas tecum ad soldum. Item non possis accipere vel tenere aliquem venetum Ad soldum - ad Equum nisi tibi comissum sit - per quinque consiliarios XXX de XL et duas partes maioris consilij.

Infrascripta sunt que teneris et debes observare et facere observari specialiter pro potestaria Sancti Laurencij.

20. primo namque omni querenti a te rationem et justiciam facies secundum usum dicte terre, et ubi usus tibi defecerit, dices et judicabis secundum tuam bonam conscientiam. Tibi autem ipsi, nec alteri pro te rationem facere non debes de aliqua persona vel re toto tempore tui Regiminis modo aliquo - vel ingenio.

21. Judices autem sive officiales eliges vel eligi facies secundum consuetudinem hominum dicte terre qui facta sibi comissa facient, quibus ordinem dabis cum consilio hominum dicte terre qui tibi magis rationabile apparebit.

22. Cum secundum ordines nostros omnes intrantes mare, a portu badelenj usque ad pulmentarias cum victualibus et aliis rebus, teneantur venire Venetias, ut civitas nostra magis habundet et ne etiam dacia defraudentur, et contra dictos ordines maxime fiant de nostris terris, et per nostros

subditos et fideles, quod omnino presentibus temporibus est vitandum, Vadit pars, quod iniungatur in comissionibus omnium Rectorum nostrorum Istrie, quod debeant apponere diligentem curam et custodiam, ne sal, vinum, oleum, et caseum et alie res extrahantur de terris suis pro defferendo alio, quam Venetias, salvis semper et resservatis omnibus privilegiis, et beneficiis, que pertinent aliquibus terris, deportando sale vel alia per mare, per formam comissionis Rectorum nostrorum, et quandocumque aliqui aliquid per mare voluerint extrahere pro conducendo Venetias, teneantur sibi dare literas suas, in quibus contineantur quantitates rerum honeratarum in navigio, et ipsi condictores teneantur ducere contraliteras infra unum mensem sub pena librarum XXV et ob hoc ab eis accipiant bonam et ydoneam plezariam, non intelligendo propterea quod sal possit venire Venetias, nisi cum ordinibus nostris, Et si aliquod extractum fuerit de dictis terris nostris, et iverit contrabanna nostra, debeant dicti Rectores notificare nostris officialibus de Catavere intromittendo nihilominus personas et bona tam principalium quam fidejussorum illorum, qui contrafecerint contrabanna usque ad integram satisfacionem eius quod comiserint et dicti Rectores inventores, et accusatores habeant illam partem, quam in similibus casibus habent Rectores, et custodes nostri a Grado usque ad caput aggeris.

Ommesso

Et insuper comittatur Rectoribus Istrie . . . . . quod faciant et ordinent sub illis penis et modis, qui sibi videbuntur, quod illi, qui levant, vel levare faciunt salem in terris et Regiminibus suis teneantur et debeant sibi dare in scriptis totam quantitatem salis levati, et de ipso non vendere sive licentia Rectorum nostrorum.

23. Et ipsam quidem civitatem et eius homines, cum toto discrictu et pertinentiis regere debes, secundum quod ordinatum est cum quatuor consiliariis dicte terre, tam in civilibus quam in criminalibus, secundum statuta ipsarum, dummodo non sint contra honorem nostrum, et comunis veneciarum, ita quod quicquid factum fuerit per maiorem partem vestrum quinque, secundum dicta statuta sit firmum. salvo quod in homicidiis, raubariis stratarum, furtis, scilicet de furtis a libris X supra, in violentiis mulierum, et incendiis fraudolentis, tu solus comes habere debes merum et liberum arbitrium.

Verum in proditionibus, quod absit que de cetero tractarentur vel comitterentur, hic modus debeat observari, videlicet, quod si videbitur tibi Comiti et dictis quatuor consiliariis procedere possitis in facto proditionis, vel occasione proditionis, sicut concordes fueritis per maiorem partem vestrum per modum predictum, dummodo tu comes fueris in conscientia de processu.

Nihilominus primo et ante omnia captis proditoribus et suspectis, si et sicut tibi Comiti soli videbitur ne fugam aripiant. Si vero non fueris in conscientia de processu quem facere vellent, seu concors cum eisdem de facto, vel ipsi procedere voluerint per modum predictum, tunc tu solus si tibi videbitur, habere debes arbitrium mittendi proditores huiusmodi, et suspectos in factum proditionis distincte ad nostrum ducale dominium, ut puniantur, absolvantur vel fiat et provideatur superinde sicut nostro ducali dominio apparebit.

24. In facto autem maleficiorum, et de ipsis maleficiis, vindictam et justitiam facies, et de malefactoribus, et condempnationes de offensionibus cum consilio hominum dicte terre quorum consilio credes in hiis que tibi videbuntur si eorum consilium tibi rectum videbit ur — Sin — autem facies in eo, quod tibi faciendum melius videbitur secundum tuam conscientiam.

Omnia vero ordinamenta et precepta que cum maiori parte nostri consilii tibi mittemus observabis bona fide.

Et de omnibus que tibi occurerint habebis consilium cum hominibus dicte terre cum hiis videlicet qui - tibi videbuntur quorum consilio credes in iis que pertinebunt ad factum terre.

25. Et omnes credentias tenebis que titi videbuntur - et que non sint contra honorem venetiarum.

26. Et in omnibus tibi occurrentibus - amicum non juvabis - nec inimico nocebis per fraudem.

27. Servitium donum seu presens non recipies ab aliqua persona de Istria que habeat facere coram te per totum tempus tui Regiminis - nec etiam ultra usque ad dimidium annum postquam de isto regimine Exiveris - per te vel alium - in pena dupli de eo quod per te receptum esset, Et si tultum sciveris facies illud reddere, si posteris.

28. Et quecumque cognoveris pertinere ad honorem Venetiarum, - vel si contrarium tractari cognoveris - per tuas litteras, nobis et nostro consilio, quam cito poteris, debeas denotare.

29. Omnes - autem homines de Venetiis - ad dictam terram venientes - et eorum bona tractabis - et salvabis sicut melius poteris - Et in omnibus eorum justis petitionibus eis manutenebis - nec eos permittes - ab aliquibus sub tuo Regimine indebite molestari.

30. Et si quis venetus intestatus ibidem decederet - bona ipsius omnia - debeas facere intromitti - et salvari - et quam cito poteris nobis notificare debeas - Et de ipsis facere secundum quod tibi miserimus dicendo.

31. Nullum cursarium - raubatorem - vel predonem - recipere debes in dicta terra - sed pocius sibi esse debes contrarius in omnibus que poteris.

32. Honorificencias Autem omnes - quas Dominus pattriarca Acquileje - et alij in dicta terra habere debent - et ad ius suum pertinent non debes contradicere - sed pocius consentire, quod habeant sicut debent.

33. Seminationes quidem in terris tui.... Regiminis non debes facere - nec fieri facere per te vel per alium modo aliquo vel ingenio.

34. Preterea mercationes non debes facere nec fieri facere - per te vel alium ullo modo vel ingenio. Nec incantabis - nec incantari facies - nec emes - Aut emis facies - ad incantum aliquid quod pertineat comuni Venetiarum - Aut comuni Sancti Laurecij modo aliquo vel ingenio.

35. Et si scieris quod aliquis vadat - vel portet aliquid contrabannum - id nobis notificare debeas quam cicius poteris bona fide.

36. In tempore autem tui regiminis - non debes emere nec emi facere aliquam possessionem in terra Santi Laurencij vel districtu modo aliquo vel ingenio.

37. Esse insuper non debes ad aliquod convivium cum aliquo homine dicte terre in tuo hospicio vel alieno in dicta terra.

38. Non debes nec potes venire Venetias - per totus tempus tui Regiminis aliqua occasione, nisi occasione infirmitatis tui Corporis - si nobis et nostro consilio non exposueris primo occasionem pro qua venire volueris: Et tunc si licentiam obtinueris predictam venire possis et stare secundum licentiam tibi datam - Expediendo te quam cicius poteris.

39. Exire etiam non debes de Istria toto tempore tui regiminis sine licentia nostra et maioris consilii - et si aliter exieris perdere debes duplum tui salarij de tanto quanto steteris extra tuum regimen. Et si venires Venetias occasione infirmitatis tui Corporis - de tanto tempore quanto steteris infirmo in domo non debes perdere tuum salarium. Sed si infra tres dies - post quam exieris de domo - non reddieris ad tuum Regimen - de tanto quanto steteris, ultra dictos tres dies perdere debes tuum salarium in duplo. Quam penam dare debes infra unum mensem Camerariis Comunis Venetiarum. Scire tamen debes - quod si venire Venetias - occasione infirmitatis tui corporis - et stares ultra duos menses - extra ipsum Regimen - per totum tempus tui Regiminis esse debes extra regimen supradictum.

40. Et si mitteres aliquem de tua familia in aliquam partem pro facto comunis - non debet habere salarium a comunj.

41. Permittere autem non debes quod per Comune Sancti Laurencij fiat aliqua novitas super bonis, et rebus, tam mobilibus quam immobilibus hominum Venetiarum nec super mercationibus, et rebus suis omnibus, nec quod datium aliquod imponatur super eis. Quod si dictum comune omnino vellet facere id nobis, scribere debeas, non permittendo aliquod inde fieri,

donec nostram receperis Responsivam, secundum quam postmodum facere tenearis.

42. Item absolvere quidem non debes, aliquo modo vel ingenio, aliqua condempnationes factas in pecunia, per aliquem vel aliquos tuorum predecessorum, nec de ipsis condempnationibus, vel earum occasione facere, seu fieri facere, aliquam compensationem, donum, seu gratiam, aut ullam provisionem, nisi cum voluntate nostra et nostrorum consiliorum de XL et maioris. Sed pocius illas condempnationes tuo posse excutere seu excuti facere debeas, et teneris, si non essent excusse.

Et sicut non potes absolvere aliquas condempnationes per precessores tuos in pecunia factas sic non potes absolvere illos que facte sunt vel fient persona et rebus occasione homicidj, furti et tradimenti modo aliquo vel ingenio.

43. Non debes per te, aut per tuum Vicarium, vel per alios impedire, aut facere impediri aliquam personam undecunque sit, que vellit venire Venetias, cum frumento vel alio blado, nec ipsum formentum nec bladum, sed pocius teneris ei dare consilium, et favorem cito - cum ipsis frumento et blado Venetias veniendi. Et si contrafacies, cadere debes, in pena librarum centum pro qualibet vice, quam penam infra unum mensem, postquam, ab hoc tuo regimine, Venetias reddieris, solvere tenearis, cammarariis communis, sub pena tantundem. Et advocatores communis, ipsas penas excutere debent, Et nihilominus, id quod impediveris Venetias teneris mitti per Sacramentum.

44. Mercationes autem non debes facere, nec fieri facere, per Socium, vel notarium, vel aliquem de familia tua.

45. Et omnes denarios Regis Raxie, contrafactos nostris Venetis grossis, qui ad manus tuas vel tuorum officialium pervenerint, teneris incidere vel incidi facere, et costringere gentem tuam per illos modos, qui tibi melius videbuntur quod predicti denari non curant per tuum districtum. Sed pocius incidantur si invenirentur.

46. Securitatem autem debes accipere, ab apportantibus vinum et alia victualia Venetias, de earum terris, et dare eis litteras pro vino - ipso et aliis rebus portandis Venetias, aut gradum, Et omni mense semel ad minus debes inquirere de illis qui reddierunt si reportaverint contra-litteras ut tenentur, de quibus si quem vel si quos inveneris non apportasse contra-litteras supradictas, illum vel illos debes per tua litteras nostris officialibus de contrabanis denotare, ut per eos puniantur sicut per nos est ordinatum.

47. Permittere quidem non debes, quod de districtu tuo, aliquis trahat, seu trahi faciat ligna pro ea deferendo alio quam Venetias in ponendo in

hoc illam penam, que tibi videbitur, ne aliquis presumat de ipsis lignis alio quam Venecias deferre.

48. Quod ut melius observetur, accipere debes securitatem ab illis qui voluerint ligna Venecias apportare et dare eis tuas litteras ut sic de Venetiis, contralitteras valeant reportare, per quas possis cognoscere, si dicta ligna, Venetias apportarverint aut non.

49. Et cum nemora districtus Sancti Laurencij multum destruantur pro faciendo fieri cinerem pro vendendo, non debes permittere quod amodo in dicto districtu comburantur ligna pro faciendo cinerem ut est dictum.

50. Preterea non debes facere incidi ligna ab igne in partibus tui regiminis, nisi illa que erant tibi necessaria pro uso tuo, quousque in ipso Regimine fueris. Et de ipsis lignis non debes ullo modo vel ingenio, adducere, vel mittere Venecias nec ad alias partes.

51. Permittere autem debes, quod nostri de Venetiis qui habent in terris Istrie socedalia bladi in aliqua ipsarum terrarum Istrie, possint ea apportare Venetias, et illi de terris Istrie qui habent socedalia bladi in aliqua ipsarum terrarum Istrie possint ea portare ad terras in quibus ipsi habitant habendo litteras a rectoribus terrarum in quibus ipsi habitant, et in quibus sunt socedalia.

52. Vendere autem vel donare, aut gratiam facere alicui persone, de herbatico communis santi Laurencij, sine licentia nostra, nullo modo debes.

53. Et ante quam recedas, de Regimine isto, teneris facere rationem successori tuo de omnibus intratis et exitibus huius potestarie tue, de tempore tui regiminis, et de omnibus que in comuni dimittes, tam in denariis quam in rebus aliis. Quam rationem successor tuus tenetur recipere, et eam nobis per eius litteras, quas tecum adduces etiam declarare. Et salarium tamen aliquod non debes habere, de tempore quo tibi steteris, post adventum tui successoris.

54. Ut autem habeas domum competentem pro tua habitatione in sancto Laurencio firmatum est, per nos et nostra consilia Rogatorum et XL. quod domus seu possessio de ca zane cum turri sita in Sancto Laurencio reaptetur et fiat ibi una cisterna, et quod pro hiis complendis mutuo dentur per comune nostrum comuni Sancti Laurencij libras L grossorum tali condicione, quod tu quando reddibis a regimine tenearis tecum Venetiis ducere libros iiij — grossorum Et sic quilibet Capitaneus secum ducere teneatur libras iiij grossorum omni anno, restituendas unde mutuum solutum fuerit, quousque predicte libre L grossorum fuerunt persolute.

55. Preterea cum pro alleviatione, hominum Sancti Laurencij, a solutione affictus, domorum stipendiariorium, fecerimus tibi dare secundum

usum solidos quadraginta grossorum de denariis nostri comunis, Et domos equales non dentur ipsis stipendiariis, eo quod alij habent domos meliores, de quibus plus solvitur de affictu, nec propterea talibus datur aliquid ultra parvum affictum domorum predictarum comittimus tibi, et in tuo arbitrio relinquimus, quod in hoc facere possis et debeas, sicut justum et magis utile tibi videbitur, ut res a modo procedat equaliter sicut debet.

Infrascripta autem sunt que observare debes et facere observari comuniter, tam pro Capitanaria paysinatici quam pro potestaria Sancti Laurencij.

56. In primis teneris nobis scribere quam cicius poteris diem qua intraveris, in hiis tuis Regiminibus.

57. Equos autem ad paysinaticum spectantes, non debes angarizare, nec facere operari per te vel alium modo aliquo vel ingenio.

58. In partibus tuorum regiminum predictorum, non debes compellere, nec compelli facere per te vel per alium, aliquem piscatorem, vel venditores piscium, quod tibi vendant pisces, vel ad domum tuam conducat, nec pati debes, quod aliquis de tua familia, vel alium faciat eis violentiam aliquam vel gravamen, sed permittes quemlibet in locis publice solitis, libere vendere, sicut voluerint suos pisces.

59. Scire autem debes, quod si tua uxor vel heredes, tam masculus, quam femina, vel Socius facerent aliquid quod sit tibi vetitum per hanc tuam commissionem, de quo nobis, et Advocatoribus nostri comunis fuerit facta notitia, tu debes esse Responsator et pagator de omni eo quod Advocatores convincerent in consilio in quo te placitabunt. Qui Advocatores sic tenentur te placitare pro uxore, heredibus, et Socio, sicut te solum placitarent, habendo talem partem, de omni eo quod fueris propterea condempnatus qualem habent de aliis penis sui Officij. Et intelligitur heres, qui habuerit ultra XVJ annos, nec potest Revocari istud nisi per quinque consiliarios, XXX de XL, et duas partes maioris consilij.

60. Et in tuo recessu, a regiminibus supradictis consignare debes Successori tuo per singulum omnia Arma nostri comunis, que erunt in dictis tuis regiminibus, que successor tuus, tenetur notari facere in quaterno sicut per te sibi fuerint consignata, et nobis per suas litteras scribere, ac dare operam et studium ne devastentur.

61. Item, postquam applicaveris Venetias, reversus a regiminibus supradictis, infra dies XV dicere seu in scriptis dare debes nobis, et nostro consilio sive interrogatus fueris, sive non omnia quecunque sciveris, et credideris esse pro bono et meliori paysinatici et terre Sancti Laurentij, et pro honore nostro, et comunis Venetiarum utilius expedire ecc.

62. Item cum subiecti domini pathriarche aquilejensis damnificent, et derobent subiectos nostros Ystrie, ut habemus et intendamus sicut pridie respondimus ipsi domino pathriarche, quod nostri non faciant novitates suis, contra pacta et antiquas consuetudines que secum habemus, et quod sui contra similiter non faciant novitates nostris, comittimus tibi quod si predicti subiecti domini pathriarche non cessabunt a talibus novitatibus et derobationibus faciendis nostris ut hucusque fecerunt tam illis de Rubinio quam aliis de Ystria, quod procures facere, de reparando te et nostros fideles Ystrie ab eis per illam viam et modum que tibi videbuntur expectare ad honorem nostrum et bonum et conservationem nostrorum fidelium predictorum ac nostrarum terrarum Ystrie.

63. Item est secundum quod in MCCLXV die XII exeunte mense maij etc. ut in comissione Justinopolis continetur sub hoc signo ƀ [1]).

64. [2]) Preterea observabis formam consilii capti in MCCCXXXV Indictione III die XXVI augusti in consilio rogatorum inter cetera continentis, quod si aliquis de soldariis nostris paysanatici aliqua occasione deficeret, quod non possis accipere deficientes, sed debeas nobis scribere illos qui deffecerint, qui de hinc accipi debeant.

65. [3]) Ordinatum est autem quod terre Istrie sint absolute de tenendis equis, sed debent solvere soldos XL grossorum in anno pro quolibet equo, quem debebant tenere in manibus nostri Capitanei paysanatici.

66. Item observabo formam consilii capti in consilio de XL in MCCCXXXVIII Indictione sexta die ultimo Jullij que talis est. Dum malefitium perpetratum per Marcum Valaressum filium ser Bellini in personam Nicoleti Maripetro ejus cognati existentibus ipsis in Constantinopoli mactando et occidendo eum cum una securi et prohjciendo eum in una latrina, sit orribile et crudelissimum, capta fuit pars ut de ipso facto fiat quod spectat pro honore dominij, et quod requirit justitia, et orribilitas maleficij, Quod cridetur publice, quod quicumque dederit ipsum Marcum in manibus et fortia dominij, vel minifestaverit dominio taliter quod per eius accusationem vel manifestationem haberi possit, habeat a nostro comuni libras CC grossorum, et si quis dederit eum mortuum vel interfectum comprobando ita esse habeat a nostro comuni libras C grossorum. Et scribatur omnibus nostris Rectoribus, et addatur in eorum comissionibus, et capitaneorum, quod dent

---

[1]) Non trovasi nelle Commissioni di Capodistria (*N. d. D.*).
[2]) Vacat quod in MCCCXLI fuit aliter ordinatum ut infra in carta sexta.
[3]) Vacat quod in MCCCXL . . . . . .

operam de capiendo, dictum Marcum si moratus fuerit in suis regiminibus, et de mittendo cum nobis sub bona custodia et in ferris, et quod dictum banum faciant notum et publicum semel ad minus, tempore suorum regiminum in suis partibus. Intelligendo quod tam Rectores quam omnes de sua familia, et habentes salarium, vel soldum comunis quam omnes alii quicumque sint, si eum dederint mortuum vel vivum, habeant dictam pecuniam in casibus antedictis.

67. Item observabis partes captas in MCCCL Indictione III de mense marcij de processibus factis contra rebelles nostros Iustinopolis, prout in comissione potestatis Iustinopolis continetur sub hoc signo . . . .

Require infra in cartis VJ.

68. Item observabis formam infrascripti consilii, capti in consilio rogatorum, in MCCCXL. Indictione VIIIJ die sexto februarj, cuius tenor talis est. Quod addatur in comissione capitanei paysanatici, presentis et futurorum quod omni mense, semel ad minus, fatiat fieri monstram banderiorum Sancti Laurentij, et providere, quod semper tam de equis quam de armis et hominibus sint bene frunitae, ut possint esse paratae ad nostrum servitium, cum opus foret, Et facta dicta monstra, si viderentur ei aliqui homines vel ei qui insufficientes ad servitium, eos cassare debeat, ponendo alios sufficientes loco ipsorum. Et de banderia Vallis comittatur potestati Vallis presenti et futuris, quod omni mense faciat fieri monstram dicte banderie de hominibus, armis et equis et immediate scribere capitaneo condicionem et statum ipsius banderie, ad hoc ut si qui forent insufficientes, vel equi, vel homines, vel aliud oportunum, capitaneus in hoc provideat, sicut viderit expedire. Et idem servetur de banderia Rosaroli. Et ex nunc prohibeatur, quod capitaneus paysanatici presens, et qui per tempora fuerint, non possint, nec debeant habere vel tenere soldatum seu pro soldato in paysanatico aliquem de sua familia per totum tempus sui regiminis, et uno anno post eius exitum. Et similiter alicui soldato non possit vendere, sive ad soldum habere in paysanatico aliquem de suis equis, nec per unum annum post, ut dictum est supra. Insuper ordinetur quod aliquis nostrorum stipendiariorum paysanatici non possint, nec debeant mittere aliquem de suis equis extra terram, ubi stabunt de nocte, modo aliquo sive forma, et hoc sub illa pena, que videbitur capitaneo auferenda, cui comittatur quod hoc solicite faciat observari.

69. Item observabis formam consilii capti in consilio Rogatorum, et de XL in MCCCXXXVIIIJ, die XXJI octubris que talis est, Cum multotiens de mandato Capitanei Paysenatici mittantur de una terra ad custodiam et in servicium alterius terre gentes, Vadit pars, cum sit honestum et

debitum quod deinceps quando gens unius terre mittetur in servicium alterius terre Istrie, scilicet pro stando in dicta terra pro custodia et tutela ipsius, quod expense dictorum qui mittuntur fiant per illam terram ad cujus servicium sic missi fuerint, et steterint sicut fuerit conveniens et videbitur capitaneo. Et sic iniungatur in comissione omnium nostrorum Rectorum Istrie, Et hec non extendatur in facto gentium que universaliter vel . . . . . mittuntur pro servicio paijsenatici in subsidium aliquorum.

70. Item observabis formas infrascriptorum Consiliorum captorum in consilio Rogatorum et XL.[ta] in MCCCXLIJ. Indictione X[a] die quarto Julij. quorum tenor talis est. Quia noster Capitaneus paysanatici, sicut scribit, non habet peccuniam, quam possit expendere, pro novis habendis, Rescribatur eidem, et addatur in comissione futurorum, quod possint expendere de fallis, et condempnationibus stipendiariorum, in mittendo cursores, vel exploratores pro habendo nova, quando sibi videbitur expedire. Et si dicta pecunia non sufficeret, possint expendere id quod fuerit opportunum. Rescribendo de tribus in tribus mensibus, nobis id plus, quod propterea expenderint, et in quibus expense facte fuerint, quod plus sibi restitui debeat per comune Venetiarum.

71. Cum homines nostrarum terrarum Istrie, que tenent equos pro paysanatico non sint apti in exercicijs armorum, quia nesciunt equitare, et non sunt talibus assueti. Et hic deffectus casu necessitatis occurrent posset faciliter converti in minus honoris ducalis dominij, et suorum fidelium non modicum detrimentum. Capta fuit pars quod comunia ipsarum terrarum sint absoluta, a tenendo equos predictos, sed solvant soldos quadraginta grossorum pro quolibet equo anuatim sicut alias extitit, observatum.

72. Quod due banderie equitum que sunt in Valle et in Rosarollo, amoveantur de inde et ex sufficientioribus, stipendiariis illarum, et banderie Sancti Laurencij, et de aliis bonis accipiendis de novo, constituantur duo banderie octuaginta equitum, videlicet XL pro banderia, cum duobus comestabilibus. Quibus detur pro soldo, videlicet Comestabili pro uno equo magno ab armis, et uno roncino, et pro zalamella sive tubeta cum sono alio roncino. ducatos decem et octo in monetis quolibet mense. Et cuilibet sociorum pro quolibet equo ab armis ducatos quinque in monetis quolibet mense, et pro Roncino libras quatuor pariter in monetis. — Et ambe dicte banderie cum dictis equitibus morari debeant in sancto Laurencio, apud nostrum Capitaneum stantes, equitantes, et hobedientes, sicut ipse Capitaneus sibi duxerit ordinandum. Et mandetur presenti Capitaneo, et iniugatur in comissionibus futurorum, quod inviolabiliter observent, tam de faciendo fieri monstram, de stipendiariis predictis, singulis mensibus, semel ad minus, et

cassando homines et equos insufficientes et alios sufficientes recipiendo, quam alia quecumque in sua comissione contenta.

73. Quod alicui stipendiario nostro equestri, Istrie, Ytaliano presentibus vel futuris, non possint dari ultra unam postam. Theothonico vero, et Ultramontano, si sufficiens, videbitur possint dari due poste, et non ultra. Non intelligendo in hoc comestabiles, quibus possit provideri de quinque postis, ipso computato, et non ultra.

74. Ad custondiam (vallis) mittantur et stent viginti boni balistarij, computato Comestabili, qui ibi utiliores erunt, quam equites, quibus provideatur de soldo Comestabili videlicet de paga dupla, dando pro quolibet ducatos duos, in monetis, in mense, et non possit esse comestabis dictorum balistariorum aliquis qui sit vel esse possit de maiori consilio, sub pena librarum quinquaginta pro quolibet consiliario, et capite ponente partem in contrarium. Nec possint esse Comestabilis, nec balistarius aliquis furlanus, nec Istrianus, Et comittatur Potestati (Vallis) presenti et futuris, quod singulis mensibus faciant fieri monstram dictorum balistariorum et armorum eorum, et immediate scribere Capitaneo Paysanatici conditionem banderie, ut siqui forent insufficientes, idem Capitaneus provideat, ut viderit expedire. Vacante autem aliquo de dictis balistariis, Capitaneus alium ponat sufficientem, quem si in illis partibus habere non posset, rescribat dominio, quod ordinabit, ut per pagatores armamenti sufficiens sibi mittatur. Et prohibeatur potestati (Vallis) quod non possit dare licentiam dictis balistarijs exeundi de castro, ultra duos, qui quousque non redierint, alij ire non possint. Et Capitaneus non possit ponere aliquem pro balistario, qui sit de sua familia, seu potestatis (Vallis) vel alicuius nostrorum rectorum de Istria, nec qui fuerit de sua familia, usque ad unum annum post exitum dictorum capitanei et Rectorum.

75. Est insuper tibi sciendum. Quod terre paysinatici infrascripte tenentur solvere soldos XL.ta grossorum. pro quolibet equo, quem olim tenebant Videlicet

Terra Insule	pro equis	X	—	libras	XX	grossorum
Terra Pirani	pro equis	XX	—	libras	XL	grossorum
Terra Humagi	pro equis	IIIJ	—	libras	VIII	grossorum
Terra Emonie	pro equis	IIIJ	—	libras	VIII	grossorum
Terra Parentij	pro equis	XII	—	libras	XXIIIJ	grossorum
Terra Rubini	pro equis	V	—	libras	X	grossorum
Terra Montone	pro equis	VIII	—	libras	XVI	grossorum
Terra S.ti Laurentij	pro equis	V	—	libras	X	grossorom
Terra Pole	pro equis	XX	—	libras	XL	grossorum

76. Item observabo quod qui fuerit notarius, Cancellarius, Judex vel socius mei precessoris, seu in aliquo officio, non possit esse in aliquo officio in dicto Regimine usque ad duos annos post complementum Rectoris cum quo fuerit.

Item observabo consilium continens, quod si aliquis habens cancellariam, scribaniam vel postam pedestrem vel equestrem, vel aliam postam Capitanarium baroeriorum seu aliud officium, vel consilium in aliqua terra nobis subiecta per pecuniam vel aliam provisionem fecerit vel tractaverit taliter, quod aliquid eorum sibi detur vel in alium trasferatur, ipsa dacio vel traslatio non valeat nec teneat. Sed de presenti removeatur et loco ipsius alius per ducale dominium subrogetur, et nihilominus totum quod dedisset vel habuisset, vel aliis pro eo occasione predicta restituatur in totum ei qui dederit, et insuper incuret ille qui tractaverit et fecerit in penam, medietatis cuius quod habuerit vel habere debuerit, vel alius pro eo, que pena exigatur per advocatores comunis, de qua habeant medietatem, et alia sit comunis, et illi qui darent vel promitterent, cadant de medietate eius quod dederint vel promisserint pro pena, que dividatur ut supra et si accusator fuerit in predictis dividatur pena per tertium, et iniungatur nostris Rectoribus quod predicta observent, et faciant observari et contrafacientes denotent advocatoribus comunis.

77. Item observabo partem infrascriptam captam in consilio Ragatorum MCCCXLVIJ, die XIJ marcij que talis est

Cum illi de norimbergo arrestaverint ballas nostrorum mercatorum taliter quod ipsas non potuerunt habere in damnum et preiudicium eorum, et subveniendum sit nostris fidelibus remedijs opportunis, capta fuit pars quod usque ad VIII dies proximos omnes illi de norimbergo cum suis bonis omnibus et mercimonijs debeant de Venecia recesisse, et de omni terra ducali dominio subiecta, Et si elapso dicto termino aliquis de norimbergo aut de bonis suis inveniretur Venetiis, seu aliqua terra subiecta Venetiis, capi debeat et detineri et havere suum intromiti et accipi, usque ad satisfationem nostrorum, Et si aliquis tanxaret havere eorum ultra amissionem — quod tanxarent, cadant de suo proprio de L per C. quod havere dividatur inter mercatores dividendo eum per soldum et per libram secundum damnum quod recepissent, de qua pena non debeat ei fieri gratia sub pena librarum C pro quolibet consiliarum capite seu alio qui posset ponere partem contrariam. Que omnia comittantur officio fontici teotonicorum, quod de predicto inquirere debeant, et de illo quod inveniretur, tam de eo quod taxaretur, quam de pena librarum L per C. habere debeant quartum, et accusator si fuerit, et per eius accusationem habeatur . . . . . quartum, et teneatur

de credentia. Reliquum vero deveniat in mercatores dampnificatos. Vera si accusator non fuerit, habeatur officium quartum, et reliquum mercatores. Et adduntur hec omnia in comissionum nostrorum rectorum, et sibi comittatur, quod de predictis inquirere debeant, et de eo quod invenirent, habeant talem partem qualem habent predicti nostri officij.

78. Item cum sit ordinatum et captum in Rogatis id quod inferius continetur, si adimpletum non invenero observabo et percomplebo, Videlicet quod pro bono et avantagio nostri comunis ordinetur et mandetur capitaneo paysanatici presenti et futuris, Quod sicut comune sancti Laurencij solvebat pro paysenatico occasione Taberne de qua multum utile consequitur solidos XL grossorum singulis tribus mensibus, sic de cetero solvere debeat libras IIIJ grossorum singulis tribus mensibus que capiunt in summa libras XVI grossorum sicut nunc solvit octo, non intelligendo propterea quod stipendiarij non possint se furnire, sicut voluerint de vino pro usu suo et suarum familiarum. Item mandetur capitaneo presenti et futuris quod pro utile evidenti nostri comunis fieri faciant unam cisternam in domo comunis, ubi stat comestabilis, et alia fiat ut melius videbitur, solvendo tamen id quod iustum apparebit capitaneo, quod omnes expense fiant pro comune sancti Laurencij. Preterea cum Comune sancti Laurencij teneat ad affictum certum territorium et nemora ab uno de Iustinopoli per libras LXXXX. in anno. pro quo affictu solvendo omni anno imponebantur pro quolibet foco starolia tria frumenti, et sicut imponebatur istud omes pauperibus feminabus et miseris personis, que nulla ex ipso territorio utilitatem habent, sicut alij qui habent et mittunt animalia sua ad ipsum territorium, quod est contra deum, cum sint tres vel IIIJ qui gaudent ipso territorio, et ipsum habent ad suam utilitatem. Capta fuit pars quod concedatur Capitaneys libertatem incantandi dictum territorium de calese, et ipsum plus offerentibus affictare, ita quod alie persone que non habent ex eo fructum non sentiant onus, Et si non videretur eis de incantando ipsum, remaneat in libertate et arbitrio suo faciendi solvere affictum ipsius — quibus eis melius videbitur, ita quod pauperes femine et persone sive utilitate aliqua non graventur. [1])

79. Item non possum nec debeo aliquo modo vel forma affranchare vel vendere aliquas terras spectantes vel expectare valentes comuni predicto.

80. [2]) Et non potes sub debito sacramenti, per totum tempus tui regiminis, et per unum annum post, contrahere, vel contrahi facere matrimonium,

---

[1]) 1347. 26 junij.

[2]) 1354. 3. febbruarij in majori consilio.

nec impetrare seu impetrari facere aliquam prebendam, vel beneficium in locis tui regiminis pro te, filiis, vel aliis, nec pracurare aut tractare quod hoc fiat pro te vel aliis ullo modo.

1355. die 25. septembris.

81. Scire debes quod propter horrendum excessum comissum in persona Hermellini de Musto Civis nostri, ex tractatu Zanini Superantio campsoris Sancti severi, qui dyabolico spiritu instigatus, ipsum assassinari et occidi nequiter fecit per blasium marangonum, de quo blasio iam debita Iusticia facta est, Captum est per nos et nostra Consilia minus et XL. quod dictus Zaninus baniatur perpetuo de omnibus terris et locis subiectis nostro dominio, et quod quicumque ipsum dabit vivum in fortia dominij habeat a nostro comuni ducatos IIII^{c} aurj, Quare comittimus tibi quod dare debeas operam ad capi faciendum ipsum Zaninum in partibus tuis regiminis, et ipsum sub bona custodia in catenis ferreis mittas ad nos secundum Justitiam puniendum [1]).

82. MCCCLXI Die IIIJ^{r} Iulj, capta fuit pars in maiori consilio. Quod addatur in comissione omnium Rectorum, Quod de omnibus condempnationibus quas facient in suis Regiminibus non possint, postquam eas fecerint se impedire, in remittendo vel revocando in toto vel in parte ullo ingenio seu forma.

[1]) Quia mortuus expiravit.

MEMORIE STORICHE

DELLA

CITTÀ E DIOCESI DI PARENZO

RACCOLTE DA

MONS. GASPARO NEGRI

VESCOVO DELLA MEDESIMA

ad uso e comodo de' diletti suoi diocesani

(Continuazione del fascicolo 3.° e 4.°, 1886)

Cap.° VI.

Si stabilisce la vera Epoca del tempo, in cui la Nostra Città passò sotto al Dominio de Veneziani, cioè l'Anno MCCLXVII al tempo del Doge Reniero Zeno.

QUANTUNQUE in vigore della Cessione del Fratello, e de' replicati Diplomi Imperiali fosse il Patriarca Bertoldo in pieno possesso della Marca dell' Istria, tuttavolta ben vedendo gl' Istriani, che difficil cosa era, che i Patriarchi ne potessero conservare per lungo tempo il Dominio, e che restavano troppo esposti agl'insulti de' suoi Nemici, assai mal volentieri soffrivano il loro Governo, ed eccitavano di quando in quando tumulti, e sedizioni, per sedare le quali conveniva talvolta al Patriarca portarsi a questa Parte con il suo Esercito, e talora implorare anco dall'Imperat.e soccorso, come ci narrano Gio. Francesco Palladio, ed il tante volte citato Niccoletti, particolarm.e negl'Anni 1231, 1233 e 1234, ma morto Bertoldo, siegue il secondo, « L' Istria, e specialmente Pola con animo in- » costante sollevata, machinava importanti novità contro il Patriarcato, e » ricusando di ubbidire al Capitolo d' Aquileja, che allora aveva tutto il » governo, si lasciava liberamente intendere, che non era più per accettar » Leggi dal Patriarcato ».

Dava gran peso a queste idee degl' Istriani il riflesso, che, come Ber-

toldo si era mantenuto nella Signoria della Provincia col favore dell' Imperat.[e] Federico, dal di cui partito non avevano potuto staccarlo nemmen i fulmini piu strepitosi del Vaticano, così pensavano, che impossibile sarebbe stato a Gregorio di Montelongo, destinato in suo successore, il conservarsi in possesso di questo Paese senza l'appoggio dell' Imperatore med.[mo], cosa, che egli tanto meno sperare poteva, quanto che gl' era stato aperto nemico, avendo come Legato del Papa fatte contro di Lui diverse campagne, e riportati non indifferenti vantaggi. La cosa in fatti non passò, come se l'avevano immaginata gl' Istriani. Gregorio nel principio dell'Anno 1252 si portò alla sua Ressidenza, ebbe col Dominio degl' altri Stati al Patriarcato soggetti anco quelli dell' Istria, ma con tali calamità, che gl' Anni del suo Pontificato furono una serie di non interrotte disgrazie causate da continue molestissime guerre sostenute prima nella Marca Triviggiana contro il rinomatto Tiranno Eccellino III da Romano, poi nel cuore del proprio Dominio contro a suoi medesimi Feudatarij, e particolarm.[te] contro il Conte Alberto di Gorizzia, dal quale per compimento di tutte le disavventure verso il fine del Luglio 1267 fu fatto sacrilegam.[te] prigione, e condotto con vergognosa indecenza nella sua Capitale; E quantunque poco dopo, cioè li 27 dell' Agosto susseguente fosse egli restituito in libertà, e restassero anco composte col mezzo de Veneziani, ed altri Principi, communi Amici le differenze, tuttavolta questa pace non fu di lunga durata, mentre prima che terminasse l'Anno, tornò il Conte alle consuete ostilità, facendo miserabilmente trucidare Alberto Vescovo di Concordia Vicedomino del Patriarca, perilchè bisognò di nuovo ricorrere all'Armi, sin che finalm.[te] li 8 7bre 1269 terminò Gregorio una Vita, che aveva passata fra mille angustie, come lo attesta Giuliano Canonico di Cividale nel suo Cronico pubblicato nell'Appendice dello stesso citato Libro de' Monumenti Aquilejesi MCCLXIX die VIII intrante septembri hora VI in Civitate Austria Gregorius Patriarca Aquilejensis obiit in Dño, qui extitit Patriarca XVII Annis, Mensibus X, et XVI diebus.

Queste angustie, benche gravissime crebbero a dismisura ne' tempi susseguenti per la lunga vacanza del Patriarcato che durò circa quattro Anni, cioè sino li 21 Dicembre 1273, in cui fu dal Papa destinato Patriarca Raimondo della Torre Vescovo in allora di Como, il quale però non si portò alla sua Sede, se non nell'Agosto dell' susseguente Anno 1274, come nota il sopradetto diligente Cronista Giuliano: *Venit autem in Forum Iulij,* videlicet Sacillum Anno 1274 die Iovis 11 intrante Augusto.

Qual fosse, durante questa dolorosa vedovanza lo stato infelice della Chiesa d'Aquileja, quali le dissensioni interne de' Forojuliensi, ben si può

agevolmente rilevare da tutti li scrittori che le memorie del Friuli e di Aquileja raccolsero: Noi non sapremo come meglio darne un qualche saggio se non ponendo sotto gl' occhi de Nostri Lettori alcun pezzo delle lettere scritte da Vescovi suffraganej a Cardinali radunati in Conclave per la morte del Pontefice Clemente IV a fine d' indurli ad approvare anco durante la vacanza della Sede Pontificia l' Elezione del nuovo Patriarca, secondo l'antico costume da essi, e dal Capitolo Metropolitano fatta nella Persona di Filippo Fratello di Volrico Duca di Carintia, già eletto di Salisburgo. Ecco dicono essi fra l' altre cose, che quei medesimi, che la Nostra Chiesa ha, come Figli procreati, e nodriti, e colmati di beneficij, e di onori i più segnalati, ora insorgono empiamente a dilacerare le di Lei viscere, e fatti prevaricatori indegni della fede giurata, e della divozione dovuta consumano e rapiscono i di Lei beni; abbattono, e distruggono le Chiese, e beni a quella spettanti, non la perdonano agl' innocenti pupilli, nè alle vedove più abbandonate: spogliano e delle tenui loro sostanze, e della vita medesima agl' afflitti poveri; e gettano in un orrendo incendio tutti quelli che per qualche impensato accidente hanno la buona sorte di sottrarsi all' avidità delle scelerate loro mani. E se ben presto da Voi nostri pij Padri, e Signori non ci venga arrecato opportuno soccorso, non ci resta più alcuna speranza, onde una Chiesa sì illustre verrà fatta di libera sordida schiava, e le di Lei Terre saranno ridotte all' abbominoso stato di una misera servitù. « Ecce » enim » ecco le precise parole di esse Lettere già pubblicate dal Rubeis nel tante volte lodato Libro de' Monumenti Aquilejesi al Cap. LXXVI « Ecce enim quos Ecclesia ipsa tamquam Filios enutrivit, et peperit, quos » Benefitijs tandem, et honoribus grandibus decoravit, ad qua ipsius dir- » rumpenda viscera nequiter insultarunt, et facti devotionis praevaricatores, » et fidei, bona ejusdem Ecclesiae consumunt et rapiunt. Ecclesias, et bona » Ecclesiastica destruunt, pupillo non parcunt, et Viduae; pauperes non » solum expoliant, sed occidunt in gladio: Et si quis eorum manus avidas » effugit, in abijssum ignis adducunt. Et nisi repenti a Vobis, Pij Patres, » et Domini auxilium veniat, nulla prorsus est spes, quando Ecclesia ipsa » fiet Ancilla de libera, et Terra ejus in miserae opprobrium servitutis re- » digatur ».

Nel mezzo a tali perturbazioni, e discordie, che laceravano internamente il cuore e la parte principale e più nobile del Dominio de Patriarchi, il Valoroso Ottoccare Re di Boemia con poderosissime forze non cessava di affligerla al di fuori, ed erasi, dice l' Annonimo Leobiense all' Anno MCCLXIX reso Padrone delle due Nobilissime Provincie della Carniola, e Carintia, e di altre Città, e Terre, che alla Chiesa di Aquileja spettavano,

onde è ben facile concepire in qual maniera camminassero fra tante disavventure gl'affari dell' Istria. In fatti Ella era pressochè abbandonate nelle mani del proprio destino, mentre intesa appena in Udine la nuova della prigionia di Gregorio, aveva, scrive il Palladio Part. I Lib. VI il Parlamento richiamate le Truppe, che quivi si ritrovavano per diffesa de' suoi Confini, e consignatele al comando di Enrico di Castellerio, di Leonardo di Villalta, e di Federico di Savorgnano, lasciandola priva d'ogni diffesa ed esposta in questa maniera agl' insulti de' suoi Nemici.

Che però ogni cosa in quel tempo era nella Nostra Provincia nella maggior confusione, e non potendo il Principe reprimere con sufficienti forze gl' attentati de' sudditi resi dalla di Lui impotenza troppo ambiziosi ed arditi, ogn' uno pensava a vivere a modo suo, e ad opprimere il suo vicino; tanto più che per compimento di tutti i mali, erasi anco in Istria introdotto il pestifero spirito delle Fazioni Guelfe, e Ghibelline, Parenzo fra gl'altri sentiva ben sovente gl'effetti di congionture così calamitose, travagliato essendo e da Polesi, e da Giustinopolitani vicini, tanto più formidabili, e fastidiosi quanto che le loro forze superavano di gran lunga quelle della Nostra Città. Nel raccogliere le Memorie del Vescovo Ottone, che in questi tempi viveva, vedremo quali violenze usassero in Parenzo i Polesi condotti da Monfiorito della nobilissima Famiglia di Castro Pola, che tuttavia sussiste con tanto onore in Treviggi. Ma quanto a Giustinopolitani, avevano, scrive il Dandolo, invase senza riguardo le Giurisdizioni de' Parenzani e poco di già mancava, che non restassero essi oppressi intieramente, forze non avendo bastanti per resistere a Nemici di tanto peso, nè speranza avendo di poter ottenere il minimo soccorso dal Patriarca, che per ogni titolo doveva prestarglelo. Affliti dunque da disgrazie così pressanti, ed angustiati da tanti pericoli così imminenti, cominciarono seriamente a pensare alla propria salvezza, ed a prevalersi di quel diritto, che accorda (dice il Grozio) portando anco un passo notabile di S. Agostino, la natura ed il consenso universale di tutte le Genti a' Popoli ridotti alla dura necessità di vedersi lasciati esposti alle ingiurie de' suoi Avversarij: Quindi ben conoscendo, che nessun'altra Potenza con maggior forza, e più facilmente assister poteva a loro bisogni, e difenderli con buon successo se non che i Veneziani, ad essi si rivolsero, e spediti a piedi del Doge Zeno speciali Ambasciatori, se stessi, e tutto il suo essere con volontaria dedizione alla Serenissima Repubblica liberamente consacrarono, ricevendo in allora per la prima volta nella Persona di Giovanni Campolo, un Rettore o Podestà, che a nome della Repubblica li governasse. E perchè Parenzo fu il primo delle Città dell' Istria, che a Veneziani liberamente si desse, per il merito di tanta fede,

fu stabilito, che questo Regimento fosse fra i dodeci Maggiori dal Governo annoverato « *Decimo quinto Ducis Anno* », così narra la Storia tutta di questo avvenimento lo spesso citato Veneto Cronista, « Decimo quinto Ducis Anno », cioè nel 1267, avendo il Zeno cominciato il suo Principato li 25 Gennajo dell'Anno 1252 « Iustinopolitani suis terminis non contenti, Iurisdictiones » Parentij violenter invadunt, et illi resistere nequeuntes Duci Venetorum, » cui ab antiquo tempore fideles, et Tributarij fuerant, libere se submittunt. » Et illico Iustinopolitani admoniti ab invasione secedunt et Ioannes Campolus eis Potestas datus est, et merito tantae fidei hoc Regimen inter » duodecim Regimina annumerari decernitur ».

Nè è solo il Dandolo a comprovare questa verità, ma lo stesso scrivono espressamente il Sanudo, il Navagero, la Cronaca Dolfina, l'altra denominata Savina non molto esatta però nel tempo e nelle circostanze, e qualch'altra ancora, che per non aver alle mani tralascio di riferire, quantunque ben mi ramenti di avere ciò in altri luoghi ancora letto, e veduto.

Cogl'Autori sopra allegati concordano mirabilmente le Memorie particolari, che si conservano ne' nostri Archivij, e in molti altri della Provincia, poichè ne' Libri della Cancellaria di Commune abbiamo una Copia della Parte, colla quale fu preso in Venezia di accettare questa Dedizione, tratta per quello, in essa si dice dal Libro *Partes* dell' Ecc.° Consiglio di Dieci alla pag. XXXI del tenore seguente.

« Deditio Civitatis Parentij. Qualiter fuit recepta Terra Parentij in » Dominio Venetiarum ex Libro *Partes* eximij Consilj An. 1267 Ind.^{ne} » X^{ma} die 6 exeunte Iulij.

» Cum diceretur per Ambasciatores Parentij, quod Potestas, et Homines » Parentij volebant se praesentare, et dare Civitatem Parentij in manibus, » et fortiis D.ni Ducis, et Communis Venetiarum, secundum quod habeat, » et teneat Gradum, et Maranum, et alias suas Terras, et Contratas, po- » nendo, per se praedictam Terram. Volunt Gentem, et volunt Consulem, » quod Dn̄o Duci, et suo Consilio placuerit ordinare, et secundum quod » videbitur quod possint portare, habendo eam in suam potestatem, sicut » habeat alias suas Terras, salvis rationibus Dn̄i Patriarchae, et per D.um » Ducem, et Consiliarios posita fuit pars. Vultis eam accipere cum ista » conditione, et cum illis melioramentis, quae fieri potuerint, vel non, et » cum CCCLIII Homines essent in Consilio minus tribus quod accipi debeat.

IOANNES MARINUS FLAVIO DUCALIS NOTARIUS.

Questa Parte med.^{ma} trovasi ancora pressochè colle stesse parole registrata ne' Libri della Comunità di Montona, poichè sendosi questa Terra

data pure a Veneziani poco dopo Parenzo, ed essendo stata ricevuta colle med.me condizioni, si stimò bene inserirla nell'Atto dell'Accettazione: e con essa concorda presso poco una Nota, posta al Margine del Testo del Dandolo nel Codice Ambrosiano, in cui si dice: « Quinto exeunte Iulio ex » CCCL qui erant in Consilio Venetorum CC asserere acceptandum Pa- » rentium, quod Oratores Parentini Venetis traderent, salvis tamen juribus » D. Patriarchae »; ed è ben notabile, che la Nostra Dedizione coincide appunto col tempo della prigionia del Patriarca Gregorio, dicendo Giuliano, che ella successe un giorno di Mercoledì 12 Luglio, e mostrando le Nostre Carte accettata in Venezia l'oblazione de' Parenzani il giorno XXVII del Mese med.mo « Captus fuit », così il Cronista Giuliano, « Ven: Pater Gre- » gorius Patriarca Aquilejensis per Nobilem Virum Albertum Comitem Go- » ritiae apud Villam novam sub Rosacio in aurora diei, dum erat in lecto » et nudipes ductus fuit Goritiam in uno Roncino Anno Dñi MCCLXVII » die Mercurij XII exeunte Iulio », con cui concorda in sostanza anco il Dandolo benchè sia in qualche circostanza diverso.

Cap.° VII.

Si risponde alle Obiezioni addotte ne' Capitoli precedenti e si spiegano i passi presi dal Dandolo dalla formula del Giuramento prestato da Parezani e dalla Iscrizione sepolcrale del Doge Morosini.

Da quanto fino ad ora si è detto, pare a Noi, che con molta chiarezza resti comprovato, che Parenzo e successivamente gran parte dell' Istria passasse alla perfetta soggezione de' Veneziani non nel 998 al tempo del Doge Orseolo, nè nel 1151 sotto al Governo del Morosini, ma bensì nel 1267 nel Principato di Renier Zeno, nè resta altro di presente sù questo punto se non che sciogliere gli obbietti, che come abbiamo notato risultano dalle accennate parole del Dandolo: dalla Formula del Giuramento da Parenzani al Morosini prestato e dall' Epitafio del Doge med:mo, il che parmi assai agevolm:te dallo stesso Dandolo ricavare si possa. Erano i Parenzani e gli altri Abitanti del Littorale antichissimi Tributarij de Veneziani, e in conseguenza dovevano essere loro fedeli non solo col pagare a tempi debiti l' accordato Tributo, ma ancora col non collegarsi co' loro Nemici e molto più col non offenderli da per se stessi nè nelle Persone nè nelle sostanze, e particolarm.te non disturbando il commercio che co' proprij Legni per tutto il Golfo facevano, ed in ciò consisteva in allora tutta la fedeltà, che avevano giurato. Scordati al tempo del Morosini delle promesse e de'

Giuramenti, infestavano baldanzosamene il Mare, che a Veneziani interam.te spettava apportando a bastimenti continuo incomodo con incessanti derrobamenti e dannose Piraterie. Per reprimere questi sì frequenti, e sì perniciosi attentati vengono spedite le cinquanta Gallere sotto la condotta del Figlio del Doge e del Gradenigo, i quali invadono Pola, Rovigno, Parenzo e gli altri Luoghi de contumaci e li riducono colla forza alla necessità di rinnovare non solo i primi Trattati, ma anco di accrescerli con nuovi patti, e maggiori Tributi. « Illosque contra Polam et aliquas Urbes Istrie maritimis la» trociniis deditas mittens, primo Polam obsederunt, » e in questo consiste tutto l' affare della loro spedizione, e delle loro Vittorie; il che fatto, se ne ritornarono gloriosi alla Patria che con esultanza uguale da Trionfanti li accoglie: « quibus gestis stolus cum Triumpho repatriavit ». Ma al tempo del Doge Zeno diventano veri sudditi senza alcuna riserva e come tali accettano dalle Mani del nuovo Sovrano nuove Leggi e nuovo Rettore che a nome non più di Patriarchi, ma della Republica li governi, « Domino et Duci » Venetorum cui ab antiquo tempore Fideles, et Tributaris fuerant libere » se submittunt . . . et Ioannes Campolus eis Potestas datus est », il che non si legge nella Spedizione del Morosini, nella quale si parla solam.te di Tributo, di esenzioni, e di sussidio in caso di Guerra: « Parentium autem » cum accessisent: Incolae obtenta venia perpetuo fideles esse, Venetosque » immunes habere, et hostem mittere a Jadera et Ancona etc. », cose tutte che denotano un Popolo bensì castigato e vinto, e che come tale riceve Leggi dal Vincitore, ma non mai reso perfettamente suddito e dipendente.

Nè si creda già, esser questa un' interpretazione quantunque ragionevole del mio solo pensiere; no, perchè il Dandolo med.mo in altro luogo riferendo altro fatto in ogni sua circostanza simile a questo e nella stessa Nostra Provincia accaduto, spiega chiaram.te la differenza che egli intende che corra frà li nomi di *Fedeltà* e *Soggezione*, e ci dimostra con molta evidenza che il nome di *Fedele* non è appresso di Lui un sinonimo di quello di Suddito soggetto, ma che una cosa assai diversa dinota.

Narra egli dunque in Enrico Dandolo alla pag. XXVI, che gli Abitanti di Trieste e di Muggia infestavano a que' tempi, cioè verso l'Anno undecimo di sua Reggenza, che fu il 1203, co' loro latrocinij il Mare, e che desiderando il Doge di reprimere la loro audacia si portò a quella parte con una porzione dell' Esercito de Crocesignati, che Egli conduceva all' Impresa di Terra Santa, e che all' apparire di forze tanto potenti, aperte i Triestini le Porte della Città, se gli fece incontro, offerendogli intieram.te *fedeltà* e *soggezione*, ma che credendo l'avveduto Principe esser di suo maggior vantaggio e della Rep:ca l' aver questi popoli anzichè *sog-*

getti, solam.[te] *fedeli*, si contentò che giurassero di conservare solo questo e che promettessero di considerare i Veneziani nelle Terre loro immuni da ogni gravezza, e di contribuire ogn' anno in ragion di Tributo una stabilita somma di Orne di Vino, cioè cinquanta i Triestini, e venticinque i Muggiesi. Circostanze, e condizioni, che corrispondono, come ogn' uno puo aggevolm.[te] vedere a puntino, con quelle imposte a Pola e a Parenzo pochi anni avvanti dall' Armata del Morosini. « Dux tunc Tergestinos et Muglienses mare infestantes comprimere anhellans, cum parte « Stoli illuc divertit, et illos apertis Portis obvios habuit, votivam *fidelitatem et subiectionem* offerentes. Dux autem malens eos *Fideles*, quam *subditos* « aquirere, de perpetua *fidelitate* servanda, et immunitate Venetorum, et « annuali censu quinquaginta Urnarum Vini a Tergestinis et XXV a Mu- « gliensibus sibi, et successoribus exibendo promissionem, suscepit et illi « missis Sindicis Venetias, haec observare polliciti sunt ».

Che se nella Formula del Giuram.[to] su riferito che si dice pres.[to] dai Parenzani al Morosini si legge, che il Doge in allora era signore di tutta l' Istria *totius Histrie inclito Dominatori*, ciò certo io lo credo un aggiunta fatta da qualche imperito Ammanuense. Primo, perchè questo titolo non si vede nell'altre Formule de' Giuram.[ti] di Pola, di Rovigno, e di Cittanova, riferiti tutti dallo stesso prestantissimo Autore, e fatti tutti nel tempo med.[mo] e nella medesima cogiuntura, nelli quali altri titoli non si ritrovano che i consueti, « Dux Venetiarum, Dalmatiae atque Croatiae ».

Secondo, perchè altri caratteri di aggiunta e d' interpolazione si rilevano assai agevolmente nella med.[ma] Formula, come quando si dice che questo Giuram.[to] fu prestato in Parenzo alla presenza dello stesso Doge, che trovavasi in Persona sopra l' Armata. « In praesentia D.ni Mauroceni « scilicet Ducis Venetiarum et Marci Gradonici Capitaneorum Stoli Vene- « tiae et multorum sapientum, et Nobilium Veneticorum, in ipso *Stolo* », quando per concorde sentimento di tutti gli storici e particolarm.[te] del Dandolo, è certo, che il Doge non venne a questa impresa in persona, ma vi mandò il proprio Figliolo col Gradenigo: « Dominicum Mauroce- « num ejus Filium et Marinum Gradonico Capitaneos esse decrevit »: E al Gradenigo s' impone il nome di Marco non di Marino, come scrive il Dandolo stesso e trovasi anco inciso, nell' epitafio del Doge: « De quibus « Galeis erant Capitanei Dominicus Maurocenus Filius ejus, et Marinus Gra- « donicus. »

E finalmente perchè, repplico, il fatto è sicuramente in contrario nè vi sono altri, che io sappia, che il solo Navagero che dicono che il Doge Morosini in quest' occasione aggiungesse a titoli suoi ordinarij anco quello

di Padrone di tutta l'Istria, anzi il Sanudo apporta molte Lettere Ducali, e pub.[ci] Istrumenti dello stesso Morosini, di Vitale Michiele, di Sebastiano Ziani, e di Auro Mastropiero Dogi immediatam.[te] successori del Morosini, nelli quali altri titoli non si leggono, che i consueti di « Venetiarum, Dalmatiae, atque Croatiae Dux », senza far parola dell'Istria, onde convien conchiudere che questa sia una di quelle insostenibili inezie, delle quali con criterio, e maturità da suo pari osservò abbondare un gran tratto di questa Cronaca il citato dottissimo Cav. e Proc.[e] Foscarini nel Lib. poco fa nominato della Letteratura Veneziana.

Quanto poi alla memoria sepolcrale del Doge in cui si dice: « tempore istius capta, ovvero, redempta est Histria »; ogn'uno vede che stando le cose in questo sistema, non può ella esser intesa in altra maniera se non che in quella, che abbiamo dimostrato doversi intendere la parola del Dandolo e quelle del Giuram.[to]. Furono prese è vero e soggiogate dall'Armata del Doge terre dell'Istria poste sù la riva del mare, ma ciò non per ritenerle come suddite ma per castigarle de' Latrocinj, che sull'Adriatico commettevano i loro abitanti, e rinnovare ed accrescere i loro tributi, come, vinto dalla verità, accorda lo stesso Sabellico Dec.: pma. Lib. 7 « Polani, atque alii non pauci Histriae Accolae latrociniis sinum infestabant: » in hos Ducis Filius, et Marinus Gradenicus cum quinquaginta instructis » Navibus sunt missi: Pola obsideri caepta: sed sub primam fere obsidionem Civibus pacem petentibus, his conditionibus est data, ut a maris infestatione abstinerent, caeterum ut bina millia pondo Olei quotannis » D. Marci Fanno sufferrent: Parentini quoque et ipsi pari metu perculsi, » si quando Dux ad bellum iret, auxilia pollicentur », e meglio di tutto spiega il Breve o Epigrafe posta con pubblica Autorità nella Sala del Mag.[r] Consig.[o] sotto la di Lui Imagine, in cui leggevasi. « Sub me admirandi operis Campanile S.cti Marci construitur, et universae Histriae Tributa re« novantur. » Che se dubbio alcuno restar ancora per avventura potesse, si mette sempre più affatto in chiaro colle susseguenti Dedizioni degl'altri Luoghi della Provincia, li quali pressochè tutti nel giro di poco tempo, seguendo l'esempio de' Parenzani si fecero anch'essi di Tributarij che erano, veri Sudditi al Veneziano Dominio.

Si conservano ancora da alcune Communità i patti tutti delle Loro Dedizioni, nè manca il diligentiss.[mo] Dandolo di riferirle ad una ad una secondo l'ordine con cui seguirono, poichè nella Vita del Doge Lorenzo Tiepolo immediato successore del Zeno, rapporta quella di Umago [1]) « Incolae Vinagi (cioè Humagi sbaglio ben solito accader nel trascrivere li Nomi proprj delle Persone e de Luoghi) « qui hucusque Venetiis Fideles,

» et Tributarij fuerant per suos Sindicos se, et sua libere Duci tradunt ». Lo stesso soggiunge subito dopo che fecero quelli d'Emonia, e di Cittanova [2]) « subsequenter Aemonia, qui pari vinculo tenebantur Duci subiecti to- » taliter efficiuntur ». Indi passa a riferir quella di S. Lorenzo di Montona, e delle altre Terre, e perchè alle volte ommette di riferire il tempo preciso, nel quale accadettero, ciò si supplisce nel margine del Codice Ambrosiano, dove si aggiunge a questo proposito altre particolarità, che possono nel Codice stesso incontrarsi anco un ben notabile passo a nostro proposito, cioè che perturbate in questo tempo a causa della lunga vacanza della Sede Aquilejese le cose del Patriarcato, per l'occasione di questo sconcerto molte Terre dell'Istria si diedero a Veneziani: « Ab Anno MCCLXVIII, usque » ad Annum MCCLXXII vacavit Sedes Patriarcatus Aquilejensis, unde cre- » diderim nonnulla Oppida Histriae Venetis se dedisse pertubatis rebus » Histricis, quae Patriarcatui Aquileiensi, ut puto, suberant ».

Restringendo dunque in poche parole tntto ciò che abbiamo detto sù q.to punto, conchiuderemo, che nella prima occasione, cioè nell'Anno DCCCCIIC il Doge Orseolo capitò in Parenzo come Ospite, non come Conquistatore, e che vi fu ricevuto con quel rispetto che si doveva ad un tanto Principe ma nulla più. « A Parentinis, et Polensibus, scrive il Lucio, » ossequiose acceptum in proximam Dalmatiae Civitatem Auxeri pervenisse. Nella Seconda cioè l'Anno MCLI l'Armata del Doge Morosini castigate e represse le Piraterie degl'Istriani rinnovò, ed accrebbe a Parenzo, e agl'altri luoghi i consueti tributi. « Universae Istriae tributa renovantur ». Nella Terza finalm.te cioè nell'Anno MCCLXVII nel principio di Renier Zeno, Parenzo il primo di Tributario che era, si fece intieramente a Veneziani soggetto: « Duci cui ab antiquo tempore Fideles, et Tributaris, erant, libere se sub- » mittunt ».

Cap.° VIII.

Sforzi del Patriarca Raimondo per ricuperare le Terre dell'Istria. Guerra sanguinosa fra Esso e la Rep.ca. Pace susseguente, nella quale si accorda a Veneziani il Possesso della Città di Parenzo, e degl'altri Luoghi, che se gli erano volontariamente assoggettati.

Assunto appena al Patriarcato Raimondo, sostituito, come abbiamo veduto, a Gregorio, cominciò subito a meditar la maniera, colla quale reintegrare potesse le perdite fatte nel Marchesato dell'Istria, e ridurlo di nuovo intieram.te al suo Dominio. Per questa causa principalm.te affermano il Can-

dido, il Palladio, il Rith, e il Niccoletti, Egli si portò nell'Anno 1277 dall'Imperat.[e] Rodolfo per implorare ajuto, e consiglio onde sortirne l'intento, trattando lungam.[te] con questo Principe *del modo di scacciar li signori Veneziani dal Marchesato;* ed avrebbe anco subito mandato ad effetto la sua risoluzione, se la necessità di porger soccorso agl' affari della propria Famiglia, che veniva vessata nella propria sua Patria, non l'avessero obligato replicatam.[te] a rivogliersi colle sue Armi a quella Parte.

Vedendo frattanto i Giustinopolitani impegnata la Rep.[ca] in più Guerre alquanto da queste parti lontane, e persuasi, che Ella accorrere non potesse alla diffesa de' Luoghi della Provincia, che a Lei per le Dedizioni sopracennate appartenevano, rotti gl'antichi patti più volte con Essa stabiliti, facevano ogni sforzo per indurre a sottrarsi dalla di Lei obbedienza le stesse Terre: « Iustinopolitani videntes Venetos plurimis bellis irretitos, disposue» rant obliti Iuramenti, quo Venetis tenebantur, reliquas Terras Istriae ab » illorum fidelitate pervertere ». Per questo si deliberò in Venezia di far loro la Guerra, e fu spedito a loro danni Marco da Canale con due Navi, et altri Legni minori, et ogni sorta di machine militari per abbattere le mura della Città.

Quali in quest' incontro si mostrassero i Parenzani, cioè se rimanessero Fedeli verse la Rep.[ca], oppure se si arrendessero alle persuasioni di quelli di Capodistria, non è a sufficienza spiegato, mentre il Dandolo, che vien seguito parola per parola dalla Cronaca Dolfina, pare, che a questo passo parli con qualche oscurità, e gl' altri sono assai nelle loro narrazioni discordi: « Tunc, dice egli, Marcus de Canali cum duobus Navibus, et » alijs Lignis, cum Machinis ad impugnandam Urbem Iustinopolitanam: Et » Egidius de Turchis cum centum triginta Equitibus, et LXXX postea » additis Parentium missi sunt. Unus quidem per mare impugnans cum » Machinis, Civitatem plurimum devastavit, alter autem per Terram, ho» minum, et animalium maximas praedas fecit »; dalle quali parole pare doversi inferire, che anco Parenzo involto fosse nella med.[ma] ribellione, e che per punirlo della fede violata, siasi il Turchi spedito a dare il guasto al di Lei Territorio, come erasi spedito il Canale contro Capodistria. Ma all' incontro la Cronaca Savina ci attesta che non per punire i Parenzani di alcun loro delitto, o mancanza di fede, ma bensì per assisterli e difenderli da suoi Nemici fu questo Capitano in questa Parte spedito. *Immediate deliberarono* (i Veneziani) di armar do Nave, Governator Marco da Canal, il quale si unì coll'Armada nostra, che de dì, e de notte dava la Battaglia.

Fra questo tempo Veneziani condussero al suo soldo Egidio de Turchi de Toscana con Cavalli 220, e lo mandarono a Parenzo per guardia, e

fortificola. È quel che più accresce la confusione, il Sanudo scostandosi contro il suo solito dalla Cronaca Dolfina, che pur aveva sotto gl' occhi, facendo dopo poche linee di essa menzione, scrive, che non i Veneziani, ma quelli di Capodistria a fine di divertire l' Armata della Rep.ca dall' assedio della loro Città, spedirono il Turchi a Parenzo per molestarlo colle sue Truppe. « *Fu mandato* Marco da Canal con due Navi, et altri Legni per » espugnarla (Capodistria) dove era la Nostra Armata, et era etiam Esercito » da Terra Capitano Giacomo Tiepolo con dugento Cavalli, e Marco Cor- » naro era Capitano da Mare, e quei di Capodistria per divertire, mandarono » a Parenzo Zilio de' Turchi con 130 Cavalli, e 80 Pedoni, ma nulla po- » terono fare ».

Non trovando Noi fin ad ora fra le nostre memorie carta alcuna, che potesse mettere in luce maggiore questo fatto, abbiamo stimato più sano consiglio riferire queste narrazioni così discordi come elle sono, lasciando in libertà il Lettore di seguire quella, che più gl' aggrada fino a tanto che il tempo ci porga qualche ajuto per iscoprire la verità. Una cosa certam.te è sicura, che Capodistria in q.ta occasione fu obligata finalmente a cedere intieram.te alla potenza de' Veneziani, ed a spedire alla Dominante i suoi Deputati per implorare il perdono colla libera oblazione della loro Città, alla di cui reggenza fu per la prima volta mandato Roggiero Morosini. « Tunc ipsius Terrae Potestas Rogerius Mauroceno a Venetis primo constitutus est ». Esempio, che fu indi seguito da quelli d' Isola, e di Pirano, quali pure a Veneziani liberam.te si diedero; quelli nell' Anno 1280, questi li 6 Gen.o 1282.

Vedendo il Patriarca, che non solam.te non gli riusciva con maneggi di reintegrare il suo Marchesato, ma che anzi dilatavano vieppiù i Veneziani coll'acquisto de nuovi Luoghi i loro Confini, deliberò finalm.te, scrive Giuliano, di provare la sorte dell' Armi, e radunare in Cividale il General Parlamento di tutta la Patria, fu in esso a pienissimi voti deliberato di far la guerra, e prese le convenienti misure per sostenerla, nel principio di Marzo 1283 uscì coll' Esercito in Campagna, accompagnato da Alberto Conte di Gorizia suo Alleato, e dagl' Abitanti di Trieste, e di Muggia che se gl' erano conservati fedeli: « Anno Dn̄i MCCLXXXIII. In principio Martij » incoepti Dn̄us Raimundus Patriarca Aquilejensis cum Dn̄o Alberto Comite, » Tergestinis, et Mugliensibus impugnare Iustinopolitanos verra, quia Veneti » detinebant Iustinopolim, et alias Terras Istriae ».

Durò questa per lo spazio di otto, e più anni, interrota però da qualche Tregua, e particolarm.te nel 1285: ma fu maneggiata con tale animosità, e costanza, che fu ella, dice il Veneto Cronista nella vita del Doge

Giovanni Dandolo, piena di orrore e d'immensi pericoli « Huius Ducis » temporibus, quod duravit a MCCLXXX usque ad Annum MCCLXXXIX, » orrorum, et guerrarum immensa discrimina inter Patriarcam Aquilejensem, » Comitem Goritiae, et Istros ex una parte, et Venetos ex altera, non ces- » sarunt, et potissime contra Tergestinos, qui Venetos vehementer mole- » stabant ». Alla fine li 11 Novembre MCCXCI giorno di S. Martino, fu pubblicata la Pace, le di cui principali condizioni furono, che i Veneziani restituir dovessero al Patriarca la Terra di Muggia, il Borgo, ed il Castello di Mucone, e tutti quegl' altri Luoghi, che occupato avevano durante il corso di questa Guerra, restando ad essi Capodistria, e tutte le altre Città, e Terre, che prima della guerra med.ma si erano loro dedicati, e ciò per fino a tanto che avesse il Sommo Pontefice deciso del loro destino: « Anno » Dñi MCCXCI die 11 intrante Novembri in Festo D. Martini praeconi- » zata fuit pax in Civitate Austria inter Dñum Patriarcam, et Forojulienses » ex parte una, et Venetos ex parte altera, et per totum Forojulium sub » certis pactis, et articulis: Videlicet quod ipsi Veneti sine aliquo tenore » dimitterent Castrum de Mugla, et Borgum, et Castrum de Muquon, et » omnia Loca, quae occupaverant, sive caeperant post inceptionem Verrae » praedicte. Alia vera loca, quae prius caeperunt, debeant servare ipsi Veneti » usque ad sententiam, et definitionem Dñi Papae ».

So che più d'uno, o ritenendo, o anco alterando l'Epoca di questa Pace, fa durare la Guerra qualch' Anno di più, e lo stesso Muratori nel Tomo VII degl' Annali dice, che durò undeci anni intieri. Io ho seguito la testimonianza di Giuliano, autore, pare a me il più esatto, ed il più informato di ogn' altro, perchè Canonico, come abbiamo osservato di Cividale, e perchè narra cose al suo tempo accadute, ed alla maggior parte delle quali era egli stesso stato presente. Ora ponendo esso precisamente il principio della med.ma li primi di Marzo 1283, ed il termine nel giorno 11 Novembre 1291, ne siegue, che ella durasse otto Anni, e sette Mesi . . . . . la fa durare la Cronaca Dolfina, colla quale vanno d'accordo altra Cronaca de' Patriarchi pubblicata pure dal Rubeis soprad.to nell'Appendice al n.° VI; Giacomo Valvasore di Maniaco, il Palladio nel fine della Parte VI della sua storia, il Continuatore del Dandolo, il Sanudo, et il Navagero, che più d'ogn'altro specifica le condizioni, colle quali fu conchiuso il Trattato, cioè, che il « Patriarca aver debba ogn'anno dalla Signoria, finchè dal Papa altro » sarà determinato, per sua mancia delle Terre dell' Istria Ducati 1068: che » tutti i Porti all'una, e all'altra parte siano aperti: Che tutti i prigioni da » ogni parte siano liberati; aggiungendo in appresso, che dalla contribuzione » della mancia sopradetta Alessandro V Papa liberò finalmente la Signoria.

Ben è vero però, che pare vi possa essere in questo ultimo storico qualche errore nella quantità del dinaro patuito, poichè in una Memoria di tutti i diritti, ed onori al Patriarcato spettanti, estesa nell'Anno 1386 per comando del Cardinale d'Alenson da Odorico d' Udine Cancelliere de Patriarchi Lodovico, e Marquardo, riferita dal Muratori nel Tomo XVI de scrittori d' Italia, questo censo viene chiamato piccolo, e lieve; « solvendo tamen » annuatim parvum, et levem censum ipsi Dn̄o Patriarchae pro regalibus, » et juribus dictarum Civitatum »; E in un'altro Indice fatto da esso Cancelliere nell' Anno medesimo e riferito nel Tomo stesso del Muratori alla Colonna 73 questo censo si dice che era circa due milla Ducati « Censum » annuatim per Dn̄os Venetos debitum occasione jurium, et Iurisdictionum » Histriae, quos tenent ascendunt ad Ducatorum duo milia, vel circa ».

In vigore dunque di questo solenne Trattato conchiuso di comune consenso delle Parti, e col mezzo, aggiunge il Niccoletti, de' Nunzij Apostolici, raffermato in seguito dal Papa med.mo, fu la Sereniss.ma Rep.ca posta in quieto, e pacifico possesso di Parenzo, e delle altre terre della Provincia, che al suo Dominio si erano fin allora assoggettate; possesso non solo mantenuto inviolato sino al presente, ma riconosciuto, et espressam.te riconfermato in tutti gl'altri successivi trattati di pace stipulati tanto co' Patriarchi, quanto cogl' altri Principi confinanti, fra quali non sarà fuor di proposito accennarne alcuno de' principali, onde colla più chiara evidenza apparisca il giusto incontrastabile diritto, che ha la Serenissima Rep.ca sopra di questo Paese.

Cap.° IX.

Trattati succinti di pace, quali confermano il diritto della Serenissima Reppublica sopra Parenzo, e le altre Terre dell' Istria.

Stabilita nel modo, che abbiamo sopra riferito nell' Istria fra il Patriarca, e i Veneziani la Pace, fu sotto al Pontificato di Pietro Gera successor di Raimondo da qualche nuovo sconcerto turbata, ma estinse ben tosto il prudente Prelato ogni amarezza, rinovando nel 1300 i patti già sotto l'Antecessor convenuti, il che fece pure nell'Anno 1303 Ottobone successore del Gera. Accenna con assai brevi parole ambedue questi Trattatti, che da alcuni per altro vengono assieme confusi, e riputati un solo, il Continuatore del Dandolo, in Pietro Gradenigo, dicendo « Hujus Ducis tempore cum » Patriarca Aquilejensi discordia sedata est, pactis primis permanentibus. » Iterum inter partes exorta discordia in MCCCIII Mense Januario sedata

» est », e il Niccoletti parlando del Gera dice, che egli *Dedicandosi a cose più alte, compose con i signori Veneziani le differenze vertenti sopra le scambievoli pretenzioni dell'Istria con molta sodisfazione dei Popoli.*

Assai più chiaramente abbiamo espresse le condizioni di questo Trattato in una Carta del Nostro Archivio datata il giorno 3 Ag.to dell'Anno 1300: Ind.e XIII. Contiene questa un'Appellazione alla S. Sede interposta avanti il Preposito di Pisino, non come Giudice competente, ma come onesta Persona dal Nostro Vescovo Bonifacio, uomo per altro di genio assai torbido, e intraprendente, come vedremo a suo luogo, nella quale Egli dice, che avendo da quattro giorni avuta notizia di alcuni patti, e cessioni fatte dal Patriarca di Aquileja co' Veneziani, e credendoli a diritti della sua Chiesa pregiudiciali, perchè disponevano di alcuni Luoghi, che egli pretendeva che appartenessero alla med.ma, chiama per questo vindice de' suoi aggravj il Sommo Pontefice, e a Lui s'appella « Verum quia Ego a quatuor diebus » citra intellexi, quod Dnus Patriarca Aquilejensis concessit sub annuo censu » in perpetuum quosdam Civitates, Castra, et Loca alia Aquilejensis Ecclesiae » in Provincia Istriae, et cum eis concessit sub eodem censu Civitatem Pa- » rentinam, et Castra Rubinum, et Montonam Parentinae Dioecesis Dno » Duci, et Comuni Venetiarum..... ideo ego Bonifatius Parentinus Epi- » scopus sentiens praedicta pacta inter praedictum Dnum Patriarcam, et » Venetos celebrata, cedere in praejuditium mei, et Ecclesiae Parentinae, ad » sedem Apostolicam in his scriptis appello etc. ». E quantunque non si veda quale sia stato l'esito di essa appellazione, e manifesto sia, che non abbia ella alcun effetto sortito, tuttavolta da questa carta impariamo, che in quest'Anno fu dal Patriarca Gera conchiuso co' Veneziani un'altro Trattato di Pace, nel quale per la seconda volta furono ad essi ceduti la Città di Parenzo, e gl'altri Luoghi contenuti nel primo dal suo Antecessore Raimondo firmato.

Nell'Anno MCCCXXXI, la Città di Pola, che in allora quantunque tributaria e più volte vinta, soggiogata, e smantellata da Veneziani, era come Feudo Patriarcale tenuta, e dominata col titolo di Capitan Generale perpetuo da Nassinguerra, e Sergio di Castro della med.ma Famiglia Pola, che dopo questo accidente passò, come abbiamo accennato, a stabilirsi in Trevigi, si diede liberam.te a med.mi Veneziani, ed il di Lei esempio fu ben presto, cioè nell'Anno susseguente MCCCXXXII imitato da quelli di Valle di Dignano, e di ..... (?), Popolazioni tutte di quel vicinato e che tuttavia dipendevano dalla Giurisd.e del Patriarca. Prevenuto dalla morte in questo med.mo Anno accaduta, nulla potè fare il Patriarca Pagano per ridurre alla sua obbedienza i Luoghi, che se gl'erano in questa congiontura sottrati, e

inutili pure furono i tentativi, che fecero per ricuperarli il Capitolo, ed il Parlamento nella successiva vacanza della sede Patriarcale: Eletto però nel MCCCXXXIV in Patriarca Bertrando, che col nome di Beato si venera da quella Chiesa, Questi poco dopo il suo arrivo alla Ressidenza, cioè nel Marzo dell'Anno seguente MCCCXXXV, mosse a Veneziani la Guerra nella quale ebbe anche qualche prospero avvenim.to, particolarm.te sortito essendogli di ricuperare il Castello di Valle, ma difendendo i Veneziani con possente Esercito i nuovi suoi sudditi fu obligato ben presto a dimandare la Pace, che col mezzo di Guidone de Guisis Vescovo di Concordia, eletto per commune consenso Compromissario di ogni contesa, restò felicem.te conchiusa.

In questo Trattato non solo non dimandò il Patriarca, che gli fossero restituiti Parenzo, e gl'altri Luoghi già convenuti nella Pace del MCCXCI, e confermati nel 1300, e 1303, ma di più cesse anco tutte le Terre dopo di essa occupate, e restituì inoltre lo stesso Castello di Valle promettendogli all'incontro i Veneziani di pagarli ogn'anno duecento venticinque Marche di Denari Aquilejesi. « Posmodum », così scrive Egli stesso nella nota Lettera a Giuliano, Decano del suo Capitolo, pubblicata già in parte dal Candido, e dal Palladio, e tutta intiera dall'Ughellio, da' Bolandisti, e da altri ancora, nella quale va tessendo il Santo Uomo un'Appologia a sè medesimo, rammemorando le proprie azioni « Posmodum, et instanti hujusmodi » Guerra cum Venetis in Istria, ubi quales, et quantas Victorias Deus Ec- » clesiae suae concesserit, non expedit dicere, quia tibi satis est manifestum, » et etiam qualiter per Tractatum Concordiensis Eps compromissum fuit » per Nos, et Venetos, et qualiter durante Compromisso ejusmodi dare » nobis debent pro juribus Civitatis Polae, Terrarum Vallis, Ignani, et » .... (?), quae Pagano Patriarchae proxime Predecessori Nostro acceperunt, » et occupaverunt, ducentos, vigintiquinque Marchos denariorum Aquilejen- » sium annuatim ». Alle quali condizioni ne aggiunge un'altra ben a nostro proposito molto notabile il Navagero, cioè, che il Patriarca in vigore di questo Trattato, *non potesse accettare alcuna Terra, overo Luogo nell'Istria, che ribellasse alla Signoria, ma venendoli per alcun modo alla med.ma, la dovesse restituire.*

Oltre la detta Lettera, testimonio maggiore di ogni eccezione, vengono ancora riferiti questi fatti med.mi communem.te, tanto da Storici Veneziani, quanto da quelli, che le cose riferirono nel Friuli accadute, ma con tanta perturbazione de' tempi, che stimo bene di fare di essi un'esame accurato, e distinto a fine di ordinarli, e di mutare anco questo punto nel suo vero lume, e prospetto, tanto più, che bisogno avremo di servirsene allora quando

parlaremo del Castello di Valle, Terra essa pure spettante alla Nostra Diocesi.

La Cronaca Savina adunque, il Niccoletti, ed il Diedo mettono la Dedizione di Pola, e delle altre Terre, la susseguente Guerra, e la Pace, tutto sotto il Patriarca Pagano, e tutto come nell'anno 1328 successo.

Il Continuatore del Dandolo, il Sabellico, ed il Verdizzotti scrivono, che tutto ciò sia accaduto l'Anno susseguente MCCCXXIX pure al tempo del Patriarca Pagano.

La Cronaca Dolfina, il Sanudo, ed il Vianolli del MCCCXXX. Il Navagero pone la Dedizione di Pola il giorno di 21 Marzo MCCCXXXI. Soggiunge, che la Guerra si accese nell'Anno stesso, e che la Pace fu stabilita li 23 Lug.° MCCCXXXII. Il Manzioli Nostro Comprovinciale crede, che tutte e tre le Dedizioni di Pola, Valle, e Dignano siano seguite nell'anno MCCCXXXI. Francesco Palladio scrive, che le prime turbolenze nell'Istria nacquero nel MCCCXXX, la Guerra nel susseguente anno MCCCXXXI, nel quall'anno pare pensa sia successa, indi colloca la morte del Patriarca Pagano nel MCCCXXXII. E finalm.te Niccolò Doglioni avvicinandosi più alla verità dice, che le Dedizioni seguirono nell'anno MCCCXXXII, e la Pace nel MCCCXXXIV, e di tal tempra sono generalm.te parlando gl'altri scrittori varij affatto nella giusta determinazione del vero tempo di questi avvenimenti.

Noi all'incontro abbiamo nelle nostre mani le Copie autentiche delle Dedizioni di Pola, e di Valle tratte da Libri di quelle Communità conservati: La prima delle quali porta in fronte la data di 28 Maggio MCCCXXXI: « Actum Venetiis in Cancelaria Ducatus Anno Dn̄i millesimo trigentesimo trigesimo primo Ind.e quartodecima, die vigesimo octavo Maij etc. », e la seconda il giorno 19 Novembre MCCCXXXII. « In Dei aeterni Nomine Amen. Anno nativitatis millesimo tercentesimo trigesimo secundo. Ind.e quintadecima, die sextodecimo intrante Mense Novembris in Ducali Palatio Venetiarum etc.». Il Patriarca Pagano morì in quest'Anno medesimo il giorno di . . . . e dopo due altri Anni di sede vacante, il giorno di 4 Lug.° MCCCXXXIV gli fu da Papa Giovanni XXII sostituito Bertrando, il quale, scrivono l'Anonimo Leobiense, l'Autore della di Lui Vita presso i Continuatori del Bollando [1]) ed i Cortusi [2]) non venne alla sua Chiesa se non nel fine dell'Ottobre susseguente il giorno di S. S. Apostoli Simone, e Giuda: « Anno MCCCXXXIV Mense Julij Berchardus (Bertrandus) de Sancto Ginesio Vasconicae Gentis efficitur Patriarca; et in eodem Anno in Festo S. S. Simonis, et Judae Aquilejam applicuit ». Onde è manifesto che la Guerra fatta a Veneziani, non fu al tempo del Patriarca

Pagano, ma bensì del Patriarca Bertrando, cioè nella Primavera dell'anno MCCCXXXV, nel qual anno pure fu conchiuso il Trattato di Pace, di cui parliamo, come con gran ragione affermano i Cortusi nel Libro quinto Cap.° 10 della loro Storia *De Novitatibus Paduae et Lombardie* Tom. 12 Rerum Italie: « MCCCXXXV Mense Martij. Beltrandus Aquilejensis Patriarca » furtive abstulit Venetis Castrum Vallis. Veneti indignati congregaverunt » exercitum suum Militum, et Peditum juxta Polam. Discurrit exercitus » destruendo Forumjulij; semel vero Patriarca cum Furlanis, et Teutonicis » contra Gentem Venetorum occurrens, multos coepit. Dum haec geruntur » Rizzardus de Camino cum Esercitu obsedit Sacile, ostendens se contrarium » Patriarchae. Domini de la Scala gaudentes de iis discordiis partes incitabant » ad Guerram, et cuilibet clam favelant. Partes eorum insidias timuerunt, » et inter eos pax convenit, Venetis restituto Castro Vallis.

Nell'anno MCCCLVIII altro solenne Trattato di perpetua Pace, ed Amicizia si stipulò in Zara fra gl'Ambasciatori della Rep.ca ed il Re d'Ungaria Lodovico, di cui era alleato il Parca Niccolò assieme con altri Principi, e Signori d'Italia, nominati, e compresi tutti nel Trattato med.mo

Questo vien riferito per esteso da Gio. Lucio de Regno Dalmatiae, et Croatiae Lib. 4. Cap. 16, e dal Sanudo nella Vita di Gio. Dolfino, con questa sola differenza, che il Sanudo porta l'Esemplare sottoscritto dal Re, et il Lucio quello dal Doge Dolfino a Nome della Rep.ca firmato. In esso rinovansi i confini dell'uno, e dell'altro Principato, si assegna dalla nostra parte la metà del Golfo denominato Quarnero. « A medietate scilicet Quar- » nerij usque ad Confines Duravij », indi parlando precisam.te de Luoghi dell'Istria, che aveva il Re nel corso della Guerra occupati si accorda, che sieno restituiti non al Patriarca, quantunque Alleato, ma a Veneziani. E vice versa, « Nos, (cioè Lodovico) volentes ipsum Ducem, et Communitatem » habere perpetuo in Amicos carissimos, promittimus, quod omnes Terras, » Castra, et Loca, quos ipsi, seu eorum subditi, et sequaces tenebant in » partibus Tarvisinis, Cenetensibus, ac Istriae, seu alibi quae ad nostras » manus devenissent, vel devenirent, vel Nostrorum et Nomine Nostro » tenerentur, aut nostrorum, sibi, et dictis suis subditis, et quorum erant, » faciemus tradi restitui libere, et ressignari infra terminum XXII dierum » praedictis etc. ». E ciò che è bene osservabile, garante, e protettore di questi Patti si chiama il Pontefice, e si prega, che senza strepito, e figura di giudizio voglia astringere colle Censure Ecclesiastiche tutti quelli, che, o ricusassero di osservarli, o tentassero in qualunque maniera di infrangerli, o di alterarli. « Et Dnus Papa vigore emologationis, et potestatis datae per » Nos, et ipsos tenore praesentium, teneatur, et velit infra spatium unius

» Mensis simpliciter, et de plano absque strepitu, et figura Juditij, solum » recepta fide, et verificatione violationis, et infractionis antedictae ad Ob» servantiam dictae Ordinationis, et dispositionis illum, vel illos adstringere » Censura Ecclesiastica mediante etc. ».

A fronte di questo indubitabile Documento, non è da calcolarsi gran fatto ciò che scrive il Muratori (Nome, che deve essere certam.[te] alla Nostra Italia di sempre venerabile Memoria per le grand'Opere, colle qualli illustrò la sua Storia) nel Tom. IX de' suoi Annali nel principio di quest'anno, dove parlando di questo med.[mo] Trattato, e citando Matteo Villani Lib. VIII Cap. 30, e il Gattaro Hist. de Padova afferma, che fu convenuto, che *al Re restassero le Città dell'Istria, della Dalmazia, e Schiavonia* — e che Egli restituì a Veneziani le Castella prese sul Trevigiano, poichè ben si vede esser questo un di quei piccoli sbagli, che non si possono assolutamente scansare da chi si mette a scrivere sopra una materia di tale estensione, quale è quella, che Egli aveva in allora per le mani.

Nella famosa Pace di Torino, sottoscritta li 3 Ag.[to] 1381 dopo la crudel Guerra co' Genovesi, e loro Alleati, detta communem.[te] la Guerra di Chiozza, perchè questa Città ne fu più che ogn'altra il luttuoso Teatro, i Deputati della Patria del Friuli, che come principali contraenti intervennero a quel Congresso, vacante essendo la Sede Patriarcale per la morte del Patriarca Marquardo, il quale colla speranza appunto di ricuperar l'Istria, si era lasciato indurre a framischiarsi in quelle discordie, accordano espressam.[te], che per quello spettava al Patriarcato, ed alla Chiesa d'Aquileja, le cose restar dovessero nel sistema medesimo, in cui erano avanti la Guerra, e confermano di belnuovo i Patti stabiliti negl'anteriori trattati, dicendo il Sanudo nella vita di Andrea Contarini, che il Conte di Savoja eletto arbitro di queste contese, « determinò, che tra la Republica, e il Patriarca d'Aquileja rimanessero co' patti vecchi, come stavano avanti la Guerra ». Ed il Navagero: « Che al Patriarca d'Aquileja resti la Città di Trieste, ma che i Triestini » sieno obligati a pagare ogn' anno alla Signoria il solito tributo, e nel resto » i patti vecchi sieno confermati, come erano avanti il rompere della guerra ». Anzi il soprad.[to] Cancelliere Odorico nel Memoriale sopraccennato, fatto per comando del Patriarca Alenson del 1386 dopo d'aver riferito, che il Marchesato dell'Istria era ne' tempi andati solito ad ubidire intieram.[te] al Dominio de' Patriarchi, ma che da molti anni i Veneziani avevano occupato molte Città, e Luoghi, che va distintamente nominando, quali tuttavia possedevano col debito di pagare a Patriarchi un legger censo, soggiunge, che anche in questa occasione il Conte aveva confermato l'Arbitrio, che sopra queste Terre stesse era stato al Sommo Pontefice riservato nel primo Trattato.

« Notandum est tamen, quod juxta sententiam arbitrariam alias datam » per Dominum Comitem Sabaudiae MCCCXXXI super differentiis verten- » tibus inter Dominos Regem Ungariae, Januenses, Dominum Paduae, Aqui- » lejensem Ecclesiam ex parte una, et Dominos Venetos ex altera, Dominus » Summus Pontifex praesens, vel qui pro tempore fuerit, habet potestatem, » et auctoritatem plenariam excomunicandi, diffiniendi, et declarandi super » omnibus, et singulis Civitatibus, Terris, et Locis per supradictos Dominos » Venetos, ut praemittitur, occupatis, et super juribus ipsorum ».

Cessata affatto verso la metà del Secolo susseg.te la Giurisdizione temporale de' Patriarchi sì nell' Istria, che nel Friuli, ebbero finalm.te perpetuo termine colla famosa transazione conchiusa tra i Deputati del Patriarca, e quelli dela Rep.ca il giorno di 10 Lug.o 1445 tutte le Controversie che da tanti anni avevano tenute pressochè continue gelosie, e aggitazioni a questi due Dominij, mentre restò di commun consenso stabilito, che a risserva della Città d'Aquileja, e delle due Terre di S. Vito, e di S. Daniello, tutte le altre Città, Terre, Castelli, e Luoghi già posseduti da Prelati Aquilejesi a nome della sua Chiesa, restarono co' loro distretti, Territorij, e Feudi, et altre Adiacenze in piena pacifica sovranità de' Veneziani, senza che più potessero sopra questo Articolo avere molestie di sorte alcuna, come in fatti non le ebbero mai più, essendosi inoltre con quella costanza d' animo, che è nota mantenuto sempre il Senato nel diritto di avere un Patriarca tratto dall'ordine de' proprij Patrizij, e sempre eletto colla sua approvazione, e consenso. « Item convenerunt », ecco le parole della Transazione riferite per esteso dal Muratori nel Tom. XVI. « Item convenerunt praefati Domini » Procuratores, et Sindici dicto nomine, et praefactus Dominus Protonotarius » nominibus, quibus supra, quod omnes aliae Civitates, et omnia alia Opida, » Castra, et Loca ipsius Patriarcatus, et Aquilejensis Ecclesiae per ipsum » olim habita, et possessa, et quae hodie per Illustrissimum Ducale Dominum » detinentur, seu possidentur cum eorum Districtibus, Territoriis, Fructibus, » et Commoditatibus, Pheudis etc. detineantur, et possideantur, et possint » ex hac causa antedictae Transactionis licite dettineri, et possideri per ipsum » Illustrissimum Ducale Dominium Venetorum etc. ».

Intanto per le azioni, che da Conti di Gorizia l'Augustissimo Casato d'Austria teneva confermate con positive Investiture de' Nostri Vescovi, delle quali parleremo a suo luoco, era passato l' anno 1381 li 8 Ottobre nel Duca Leopoldo il Contado di Pisino, é più altri non ignobili Luoghi di quelli, che formano la parte mediterranea della Nostra Provincia, quali pure in allora alla Casa di Gorizia spettavano, e quantunque resi si fossero gl'Austriaci per questo nuovo acquisto confinanti tutto d'intorno al Dominio

Veneto, pure si visse per lungo tempo in una perfetta tranquillità, ma rotta nell'anno 1508 questa buona corrispondenza per lo spazio di 22 anni successivi, furono i Veneziani co' Principi di questa Augustiss.ma Casa ora in guerra, ora in pace, ora in tregua, secondo che portarono le congionture, ma alla fine nel Congresso di Bologna tenuto nell'Anno 1528, furono dall' Imperat.e Carlo V accordate tutte le discordie, e stabilita in tutta l'Italia la pace. In quest' occasione non solo non fu posto in contesa il Possesso de' Veneziani nell' Istria, ma anzi perchè erano rimaste indecise alcune vertenze intorno a Confini tanto dell' Istria, che del Friuli, furono queste con Articolo separato rimesse al giudizio amichevole di arbitri da eleggersi secondo il costume dalle Parti contendenti.

Questo Tribunale si apperse solam.te l'Anno 1535 nella Città di Trento, et ivi riconosciuti, e di bel nuovo confermati i giusti Titoli della Rep.ca sopra dell' Istria, furono terminate di commune consenso, et aggradimento anco le discrepanze sopra i Confini, come apparisce dalla sentenza med.ma, varj pezzi della quale si conservano negl'Archivij delle Nostre Communità, e si trovano pure stampate in diversi libri.

Altra rottura successe fra gl'Austriaci, e i Veneziani nel principio del secolo susseg.te a motivo delle piraterie degl' Uscochi. Il Teatro di questa guerra furono l' Istria, ed il Friuli, dove si combatè con varia fortuna. Al tempo della Pace, che seguì l'Anno 1617, i Veneti tenevano in Istria Gimino ed altre Terre al Contado di Pisino spettanti, occupate nel corso della Guerra med.ma Nel Cap. IV del Trattato di Madrid, riferito per esteso da quello Storico, chiunque egli siasi che sotto il nome di Pomponio Emiliani Milanese, descrisse minutam.te in que' tempi med.mi tutti i successi di questa Guerra, altro non si dimanda dagl'Austriaci, se non la restituzione de' Luoghi occupati dopo la mossa dell'Armi, restando a Veneti l' intiero possesso di tutto ciò che per l'avvanti tenevano. « I signori Veneziani restituirono tutti » i Posti, Porti, e Piazze, che hanno occupato mentre la guerra, senza » restituzione alcuna di che qualità siano, tanto in Istria, quanto in Friuli, » et altri Luoghi, e Stati di Sua Maestà Cesarea, e di S. Altezza ».

E finalm.te soppresso, ed estinto affatto in questi ultimi anni il Patriarcato med.mo, anco per quello riguarda la Giurid.e spirituale: nella Convenzione maneggiata, e segnata in Vienna da Ministri Plenipotenziarij, tanto di S. M. l' Imperatrice Regina, quanto dalla Ser.ma Rep.ca, inserita parola per parola nella Bolla di approvazione del Regnante Sommo Pontefice Benedetto XIV data in Roma li 6 Lug.o 1751; questa Augusta Sovrana nell'Articolo VI, con sincerità veram.te degna di una tanta Principessa, amplamente protesta, che mai nell'occasione delle vertenze promosse a causa del

Patriarcato, è nella di lei mente caduto di occupare, o pretendere un solo palmo di terra del Territorio a Veneziani soggetto, che perciò Ella per se, Eredi, e Successori suoi chiaramente rinoncia a qualunque titolo, o pretesa, che da ciò ad essa, o alla sua Augustissima Casa devenire potesse: « Sacra, » Caesarea, Regiaque Majestas pro se, suisque Haeredibus, et Successoribus, » quo fieri potest meliore, et firmiore modo, quae jam in antecessum suo » nomine toties declarata fuerunt, denuo confirmat, nempe quod nunquam » ipsi in mentem venerit sub colore, praetextu, aut ex causa eorum, quae » circa Aquilejensem Patriarchatum ventilata huccusque fuerant, vel unicam » Terre palmam de Territorio, quod Serenissimae Venetae Reipublicae subest » sibi aut in praesens, aut in posterum arrogare, renuntiando disertim iis, » quae inde dessumi possent titulis, aut praetensionibus quibuscunque ».

Cap.° X.

Accidenti accaduti in Parenzo dopo la sua Dedizione a Veneziani. Discordie interne de' Cittadini cogl' Ecclesiastici, e suo accomodamento. Incursione de Genuesi, e saccheggio della Città. Guerra communemente detta di Chiozza, in cui i Parenzani si mantengono sempre fedeli alla Republica, e ripulsano gl' insulti de' Genuesi. Armata Veneta raccolta più volte nell' occasione di questa guerra nel nostro Porto, ed altri avvenimenti sino alla fine del Secolo XIV.

Al Podestà Giovanni Campolo [1]), (non Capello come alcuni poco informati della storia Veneziana, e delle di Lei Famiglie, hanno creduto doversi leggere) il quale, come abbiamo osservato fu il primo che da Venezia a regger la Nostra Città si mandasse, fu dato successore Marco Michielli. Questi era Figlio di quel valoroso Giovanni già Conte di Zara, di cui parla con tanta lode il Dandolo in Giacomo Tiepolo alla pag. XXXIII, e XXXIIII, e che carico non meno di anni, che di meriti finì i suoi giorni nella Reggenza di Torcello. Egli vedendo, che non aveva la Pub.ca Rappresentanza condegno alloggio per la sua Residenza, tutto si diede a procurarglielo, e nell' anno 1270 fabbricò il Palazzo che tutt' ora sussiste, come impariamo

---

[1]) Questa fu un'antica Famiglia, i di cui Antenati vennero da Opitergio, o Oderzo ad abitare in Venezia, e si estinse con un Giovanni, il quale pare assai probabile esser questo stesso, perchè in questi tempi viveva, e morì nell'Anno 1272.

dall' Iscrizione seguente, che estesa con stile affatto barbaro, e scolpita con caratteri niente meno differenti, vedesi ancor di presente nel fianco dell'Arco secondo della Porta da Mare ad esso Palazzo sottoposto.

✠ Factum est Palatium hoc a Potestate
Qui fuit Vir Iuvenis, et Patris aetate
Vocitatus Marcus a Nativitate
Prudens, et Amabilis pro soavitate
Quam praebebat Civibus ex Nobilitate
Iste fuit Filius Dñi Joannis
Comitis de Cadra qui bixit Annis
Hujus Domus dicitur Domus Michaelis
Iorum deprecemur, qui regnat in Coelis
Ut Christi Domus divinis tutellis
Semper defendat ab iniquis telis
Anni concurrebant tunc mille ducenti
Et septuaginta numero contenti
Curiam, et Palatium Nos Omnipotenti
Comendemus Domino cuncta disponenti.

Ebbe esso in quest'Anno med.^{mo} gravissime contese col Vescovo Ottone, delle quali parlaremo a suo luogo, cui a di lui istanza il Capitolo d'Aquileja, che per la morte del Patriarca Gregorio era secondo i Canoni in tutta la Giurisd.^{ne} Patriarcale succeduto, passò contro lo stesso alle più severe sentenze, scomunicando la sua Persona, e sottoponendo all' Interdetto Ecclesiastico la Città, e i suoi Abitanti, come rilevasi dalla sentenza registrata nel Nostro Libro p̄mo Iur. Ep. ed è data in Udine in quest' Anno VI exeunte Augusto Ind.^{e} XIII.

Dallo stesso citato Libro pure ancora raccogliesi, che a circa questi tempi med.^{mi} mutato essendo il Sovrano, si mutasse altresì intieramente il Governo della Città, e si compilasse un nuovo Municipale Statuto, mentre nel 1298 sul principio di Genajo, Bonifacio pur nostro Vescovo, e Successore di Ottone fa presentare a Lionardo Giustiniani Podestà, ed a suoi Giudici, e Consiglieri più scritture, nelle quali si lagna che fatto avessero de' Stattuti pregiudiziali alla Chiesa, e contrarj particolarmente ad una Constituzione di Papa Bonifacio VIII di recente publicata, e perciò intima loro, che dentro ad un termine stabilito debbano revocarli, ed annullarli. « Item cum feceritis » Statuta in praejuditium Ecclesiae, et Ecclesiasticae libertatis, et contra » praedictam novam Constitutionem etc. » e dalli stessi Nostri Registri apparisce pure, che avevano ancora in questi tempi nella Città i Patriarchi i suoi partigiani, quali di quando in quando non mancavano di eccittare

qualche fastidioso tumulto, che riferiremo con più accuratezza tessendo la Storia de' Vescovi di que' tempi.

Composte finalmente nel principio del Secolo susseguente le contese esterne per li replicati Trattati, che abbiamo accennato stabiliti co' Patriarchi, e sopite pure con concordi, et amichevoli composizioni le interne discordie, cominciò Parenzo a respirare un' aria piu quieta, e tranquilla, ed a gustare le dolcezze del Veneziano Governo, nè leggesi, che cosa notabile in esso accadesse per fino all'anno 1354, anno per Noi pur troppo tristo, e lagrimevole per la famosa incursione de' Genovesi di cui perpetua ci resterà sempre la dolorosa rimembranza.

Avevano, scrive il Sanudo, questi antichi Emoli della gloria de' Veneziani fino nell'anno 1350 rotta per la terza volta la pace, e suscitata una nuova guerra, nella quale per il corso di due anni susseguenti e recati, e ricevuti vicendevoli danni. Nel 1353 cambiarono affatto faccia le cose, ed ebbero i Veneziani la sorte di dare a Genovesi una terribile sconfitta per cui perdettero trentadue Gallere, e ben tremila cinque cento di essi furono fatti Prigioni. Per vendicarsi dell'oltraggio, e ricuperare l'onore dell'Armi loro, armarono essi in quest'Anno altre venticinque Gallere, e consignatele alla condotta di Paganino Doria, le spinsero all'aprirsi della nuova stagione a danni de' Veneziani, i quali incontrando con eguale prontezza gli sforzi de' suoi Nemici, ne allestirono tantosto quattordici, deputando per la terza volta Capitan Generale Niccolò Pisani, reso di già glorioso per tante belle militari spedizioni da Lui ad ottimo fine condotte. Unito egli ad altre dieci comandate da Giovanni Sanudo, si portò subito in traccia de' Genovesi, e credendo di ritrovarli nell'Acque della Sardegna, e volendo assieme far cosa grata al Re di Aragona, che era colla Rep.ca collegato, fece vella per quella Parte. Penetrò il Doria le mosse di questa Flotta, e, o fosse caso, o consiglio, scansato opportunem.te l'incontro, entrò corragioso nel Golfo predando, ed ardendo quanti luoghi gli venne fatto di avere incontro, ed alla fine rivoltosi alla Nostra infelice Città, e trovandola sprovveduta di diffensori, l'investì, la prese, la saccheggiò, e mandando a ferro, e a fuoco ogni cosa, asportò seco il deposito più prezioso che avesse la Nostra Chiesa, cioè i Sacri Corpi di S. Mauro Prete Affricano, e di S. Eleuterio Vesc.o principali Protettori, e Patroni della Città non solo ma della Diocesi tutta, e contento di tanta preda, uscì immantinent.e e dalla Provinzia e dal Golfo stesso. Narrano tutti questi accidenti, tanto gli Storici Veneziani, quanto quelli de' Genovesi, e concordano tutti, che ciò accadesse nell'Agosto dell'Anno sud.to discordi solo nell'assegnare il giorno preciso della nostra disaventura, volendo alcuni, che fosse l'undecimo, altri il decimo nono di

detto mese. Notabile però si rende, come abbiano non pochi di essi potuto ignorare il Nome de' nostri Santi, mentre il Sanudo li chiama S. Cirillo, e S. Marro. La Cronaca Dolfina S. Moro, e S. Lizier. Il Sabellico e la Cronaca Savina S. Mauro, e S. Carlo, et altri ancora li nominano diversam.[te], quando sussistono tuttavia tanti indenegabili documenti di Marmi, e di Diplomi, che il loro proprio Nome chiaram.[te] dinottano, a fronte de' quali fallar certam.[te] non si doveva.

Riempì di terrore questa disgrazia non solo la Nostra Provinzia, ma la Dominante med.[ma], temendo ogn'uno che non si avvanzassero i Nemici a tentare qualche maggior insulto, non solo contro gl'altri luoghi del nostro Littorale, ma anco contro Venezia stessa; quindi fu a Noi mandato con tre Gallere Niccolò Giustiniani, il quale, scrive il Verri, dileguò colla sua presenza il grave timore, che aveva dappertuto sparso l'inopinato accidente: « nutantem Provintiam confirmavit »; ed in Venezia furono ordinate continue guardie per tutta la notte, e chiuso il Porto con grossa Catena, in pochi giorni sollecitam.[te] lavorata: anzi il Doge medesimo Andrea Dandolo, tanto e per le Lettere, e per le altre virtù rinomato, o per sovverchia apprensione, ovvero per accerbo dolore di vedere così maltrattata, si può dire sotto a suoi occhi una Città, che in allora ottima figura fra le altre del Veneto Dominio faceva, caduto gravem.[te] infermo, in capo a venti due giorni, finì il corso della gloriosa sua vita. Et esso Doge, così il Sanudo, per dolore dell'Armata Nemica venuta ad abbruggiare Parenzo, s'ammalò, e stete ventidue giorni ammalato, et avendo dogato Anni 11 Mesi 8, morì adì 7 Settembre.

Terminata la Campagna, ritornò il Doria alla Patria, dove fu ricevuto a guisa di trionfante con tutte le maggiori dimostrazioni di onore, e fatta fabbricare sontuosa urna di scelti Marmi nella Chiesa Abbazziale di S. Matteo, Juspatronato della sua Illustre Famiglia, colà ripose i Corpi Venerabili de' Nostri Santi, perpetuando la memoria di questo per Lui si fortunato avvenimento colla seguente Iscrizione.

PAGANUS AURIA
ANNO MCCCLIIII PRID: NON: NOVEMB.
PROFLIGATIS VENETIS CAPTA EORUM CLASSE,
PARENTIOQUE VRBE ISTRIAE EXPUGNATA
OVANS IN PATRIAM REDIJT
PLURIMIS AUTEM NEGLECTIS OPIMIS SPOLIIS
QUAE ILLINC SECUM ASPORTARE LICUISSET
UNUM HOC ELEGIT CORPORA, SCILICET S. S. MAURI,
ET ELEUTERIJ, QUAE HOC IN LOCO AB EO
CONSTRUCTO VENERANDA PIE CONSTITUIT
QUOS VERO ILLI HONORES SENATUS DECLARAVERIT
NOTIORES SUNT, QUAM HIC REFERRE SIT NECESSE.

Ed il Senato dal canto suo ordinò, che ogn'Anno il giorno di 4 Novembre, memorabile per la loro Traslazione, fosse con pub.ca solennità celebrato, e in esso visitar dovesse il Dominio, accompagnato da Cittadini la Chiesa sud.ta offerendo un Palio d'Oro per ornamento del sagro Altare; « Vnde, scrive Giorgio Stella negl'Annali, ut de praemissis gratiae referentur in Dei laudem decretum extitit, quatenus Anno singulo, die quarta » Novembris, qua eorum Sanctorum Mauri, et Eleuterij fit celebritas (cioè » della Traslazione) Dominium Januae suis Civibus sociatum ad idem B. » Matthaei Templum accedat, cum Aureo Palio solemniter offerendo ».

Altro forse maggior infortunio soffrì la Città Nostra quattro, o cinque Anni dopo l'Incursione sud.ta, e fu una crudelissima Peste, la quale afflito avendo varj Paesi, fece nel Friuli, e nell'Istria orribilissime straggi. Comminciò ella, dice la Cronaca Dolfina nel Febrajo dell'Anno 1360, e si avvanzò con tal impeto, che chi n'era per sua disgrazia attaccato, in due, o tre giorni infalibilmen.te moriva. « Corrando el 1360 in lo tempo di Ms » Zuanne Dolfin, fo grande mortalitade di Persone per tutto el Friul, e » l'Istria, e molte altre parte de Italia, e morivasse dal mal della Giandussa » in lo termine de due, o tre zorni ». Nell'Anno susseguente 1361 infieriva terribilm.te in Parenzo, ma ritrovati per Divino volere i Santi Corpi de' Gloriosi Martiri Projetto Vescovo, et Elpidio Accolito, quali ignoti ad ogn' uno giacevano nella Cattedrale sotto all'Altare a S. Anastasia dedicato, e posti subito nella dovuta Venerazione, cessò imantinente l'orrido flagello, della qual grazia, volle il Divoto Popolo conservare la grata rimembranza in una Pietra, che tuttavia si conserva vicino all'Altare, in cui furono riposti, ed è la seguente.

MCCCLXI . Die XIX Novembris

« Jnventa fuerunt Corpora Sanctorum Martirum Projecti, et Acolithi in Altari Sanctae Anastasiae Ecclesiae Parentinae tempore Sanctiss.[mi] Dñi Innocentij Papae VI, ac Rdi Dñi Patris Joannis Epi Parentini, ac Nobilis, et Potentis Dñi Nicolai Alberto Honorandi Potestatis Parentij, post quorum inventionem Sanctorum Pestis, et Mortalitas, quae tunc undique imminebat, ac totaliter in Civitate Parentina cessavit, et multa alia Miracula facta sunt ad honorem Altissimi, qui Terram, et Homines regat feliciter Amen ».

Dopo queste due scosse sì spaventose cominciò non v' ha dubio la Città nostra alquanto a decadere dal suo primiero splendore: non restò però ella, come communem.[te] vien scritto intieram.[te] abbattuta, nè fu la invasione de' Genovesi la causa della Desolazione, in cui nel secolo passato ella giacque, mentre ben presto la vedremo di nuovo a fare ancora un'ottima figura, ed essere in stato di ressistere alli sforzi di que' Nemici stessi, che tentato avevano di distruggerla. Infatti cessata appena la pestilenza tutta si diede la vigilanza, ed attenzione de' Cittadini a riparare i danni sofferti, rialzando gl' Edifizij incendiati, ristorando le Mura abbattute, e riordinando il governo non poco per le passate disgrazie pregiudicato, e perchè perito era in mano alle fiamē de' Genovesi il proprio Statuto, si pensò subito nel 1362 sotto la reggenza di Niccolò Polani succeduto all'Alberto a riparare anco a questa perdita rimarcabile. La cura di ciò eseguire fu demandata a quattro de' principali Cittadini, che furono Uguzzone de Crescentiis, Antonio de Peglo, Giorgio q.[a] S. Ottone, Mattio q.[m] Enrico de Artizzonibus, i quali tutti rammemorandosi le antiche Leggi, compilarono il Libro, di cui ci serviamo anco di presente, e per quattro successivi Governi si continuò ad accrescerlo con nuove aggiunte, dalle quali ben si rileva, che la Città era ancora in ottimo stato. « Cum Civitas Parentij, così nel Proemio del Libro med.[mo], » propter casum fortuitum destructionis ejusdem factae per Januensis ami- » serit Jura sua, et ordines dictae Terrae, qua de causa remansit ipsa Com- » munitas sine ordine cum maxima confusione tamquam Navis in Pelago » velis, et remis undique destituta, ideo etc. ».

Riaccesasi l'Anno 1378 di bel nuovo la Guerra fra i Veneziani, ed i Genovesi, co' quali erano in Lega, Lodovico Re d' Ungaria; Marquardo Pārca d'Aquileja, e Francesco da Carrara Sig.[e] di Padova, sofferse l' Istria in questa occasione molte disaventure, poichè mai entravano, o uscivano dal Golfo le Gallere de' Genovesi, se visitato non avevano prima il Nostro Littorale, depredando, ed abbruggiando le migliore sue Terre, e commettendo ogni sorta di ostilità. Parenzo solo, e Pirano mantennero sempre illibata fra tanti travagli al Dominio Veneziano la fede [1]) Quindi in Parenzo

dopo ricevuta la crudele sconfitta nell'Acque di Pola si ritirò il Generale Vettor Pisani col Proved.e Michiel Steno, e gl'altri Comandanti per raccogliere quivi i miseri avvanzi della dispersa sua Armata, ed attendere quivi le pub.e ulteriori deliberazioni [2]); e in Parenzo ridusse pure li 30 Xbre 1379 le sue Gallere maltrattate dalla Burasca di Carlo Zeno che, partito da Levante si portava tanto opportuno alla diffesa de' Patrj Lidi [3]).

Cacciati in appresso i Genovesi da Chiozza, e dalle vicinanze delle Veneziane Lagune, rivolsero verso l' Istria tutto il loro furore, e fatta ribellare Trieste, presa, e saccheggiata Giustinopoli, indi agl' Agenti del Patriarca giusto i patti lasciata, investirono susseguentem.te Pirano, ma ributtati dal valore degl'Abitanti, calarono il giorno 12, o come altri vogliono 22 di Lug.o dell'Anno 1380 sotto Parenzo, sperando di ritrovare quella sorte che poco prima avevano sperimentata tanto propizia. Il colpo però questa volta gl' andò fallito, e convenne loro, dice Daniello Chinazzo [4]) Autore, che con somma diligenza, et accuratezza gl' avvenimenti tutti di questa Guerra descrisse, con non poco loro danno, e vergogna partirsi, poichè avendo la pietà del Senato tre giorni avanti spedito un rinforzo di una Gallera con molti Uomini di Arme, e Ballestrieri, questi uniti a corraggiosi Abitanti, fecero tal ressistenza, che quantunque gagliardissima, mi servo del termine dello stesso Chinazzo, fosse la Battaglia, che diedero i Genovesi per Mare, e per Terra, pur gl' obligarono a sloggiare dalle proprie Acque non solo, ma ancora da tutta la Provinzia, e a ritirarsi a Marano, Piazza, che in allora al Patriarca ubbidiva [5]). Capitata frattanto a Venezia, prosegue lo stesso scrittore, la nuova di questi disordini, rinforzata l'Armata, ed affidatane la direzione al mentovato Vettor Pisani, Egli salpando li 30 dello stesso Mese dal Porto di Chiozza, passò a dirittura a Parenzo, e presa una buona banda di questi fedelissimi sudditi, con alquante Barche bene armate, si portò con essi, e con Piranesi a ricuperare Capodistria, e gl'altri Luoghi da Genovesi occupati, ed al Patriarca restituiti. Morto egli poco dopo nell'Acque di Manfredonia, dove erasi portato per incontrar l' Inimico, il Proveditore Luigi Loredano, sottentrato nel comando, abbandonando subito que' Mari, si restituì sollecito in Parenzo per quivi attendere il nuovo Generale Carlo Zeno, dopo di avere con incredibile valore, e prestezza scorse le Rive della Dalmazia, presi, ed abbruggiati infiniti Navillij, espugnate Buccari, e Segna [6]) sottomessa Veglia, e date mille altre prove del suo corraggio. Arrivò il Zeno nel Nostro Porto li 12 del med.mo Mese, e vi fu accolto dal Loredano, e da tutto il resto dell'Armata con ogni rimostranza di giubilo, e ricevuto quivi il supremo comando, fatta in un scoglio per mezzo Orsale, forse Orsera, poichè non v' ha in queste vicinanze altro Luogo,

che più a questo nome si accosti la Rassegna di tutte le sue Gallere, si parti tantosto per Pirano, e per gl'altri Luoghi del Littorale.

S' impara tutto ciò da una diligentissima Memoria, e Dialogo esteso da uno Scrivano, che si trovò nell'Armata, e col Pisani e col Loredano, e col Zeno riferito dal citato Chinazzo [7]) e con Lui presso poco anco il Caresini [8]) concorda dicendo; « suscepto (il Zeno) Triumphali Vexillo cum » tribus Galeis venit Parentium XI Septembris ubi ab universis extolei Viris » maxima cum veneratione, et alacritate suscipitur. Visa ad Scopulum Or- » salis monstra Galeorum oportuit pro hominibus Epidemia deficientibus » defalcare de numero sex Galeas. Die XIV Mensis ejusdem se transtulit » Piranum etc. ».

Cap.° XI.

Assalto dato a Parenzo da Sigismondo Re d' Ungaria, eletto Imperator de' Romani nel principio del Secolo XV. Stato della Città per tutto il Secolo medesimo. Gravissime repplicate pestilenze prima cagione della sua desolazione. Si descrive la desolazione med.ma ne' Secoli XVI, e XVII.

Altra prova del Loro corraggio, e bravura diedero i Parenzani nel principio del Secolo susseguente, sostenendo intrepidi un fiero assalto dattogli dagl' Ungari guidati dallo stesso proprio Re Sigismondo, eletto di già Imperatore de' Romani. Pretendeva questo Principe, che da Veneziani restituita le venisse la Dalmazia, e particolarm.te Zara, ma diffendendo la Rep.ca i proprij Diritti, aveva il Re nel 1411 intimata loro la Guerra, ed apportati col mezzo de' suoi Generali notabilissimi discapiti e nel Friuli, e nella Marca Trivigiana. O fosse per ricevere la Corona Imperiale, come communem.te credevasi, overo per qual si sia altra cagione, era calato verso il fine dell'Anno 1412 Sigismondo in Italia, e dopo di aver dato il guasto a molto Paese de Veneziani, erasi (scrivono il Palladio, et il Niccoletti) ridotto il giorno 11 Decembre dell'Anno stesso nella Città di Udine dove passato l' inverno, portossi sull'aprire della stagione a danni dell' Istria. Presa ad un tratto la Terra di Muglia, tentò subito l' impresa di Capodistria, dove assediando Castellione, poco mancò, ch' Egli non perdesse per colpo di una bombarda la vita; indi passato con due mila Cavalli [1]) sotto Parenzo, quello investì con tutto il vigore delle sue forze, ma tale fu in quest'occasione la bravura dei Nostri, che fu ben presto obligato ad abbandonare l' impresa, e rivogliere altrove il suo furore. Prima però di partire, diede un'orribile guasto al Territorio, asportando seco gran numero di bestiame,

e facendo mille altre orribili ostilità, come generalm.[te] aveva fatto per tutti i Luoghi, per li quali era passato, e particolarm,[te] in Capodistria, non la perdonando, nè alle Viti, e agl'Olivarj, nè a qualunque altra sorte di Arbore fruttifero « Avessimo (così la Cronaca Dolfina) da può avvanti, che il Re » partisse d'Istria per grande sdegno concepito fexe abruxar Molini, e tajar » Oliveri, e può se appresentò a Parenzo e a Puola, e per quelli di dentro » fo molto ben respoxo de Bombarde, e Balestre, e fatto gran preda de » Bestiame, se levò di la per mancamento di vettuarie per non poder dimorar » in le Terre, e Luoghi nostri *), restituendosi, soggiungono il Palladio, e il Niccoletti a Udine, e di là passando da dove era partito.

So che in qualche circostanza di questa spedizione e particolarm.[te] nel tempo non affatto concordano tutti i scrittori. Io mancandomi del tutto il soccorso de' Nostri Archivij, ho seguito piutosto, i scrittori del Friuli, poichè parve a me, che maggiore opportunità abbiano avuto d' informarsi distintam.[te] sopra de fatti in sostanza nel loro Paese e nella loro stessa Capitale accaduti, tanto più, che non è di gran conseguenza lo svario, poiche è certo, che l' invasione di Sigismondo nell' Istria nè fu prima del 1411, in cui ebbe principio la Guerra, nè dopo l' Aprile del 1413, in cui conclusa essendo la tregua per cinque Anni, ebbero fine da ogni parte le ostilità, come lo attestano il Sanudo, e più altri accreditati scrittori, e riputatissime Cronache.

Non era dunque nemeno nel principio del Secolo XV la Nostra Città caduta ancora in dejezione, mentre era in istato di ressistere agl' insulti de' Nemici tanto potenti, e di ribattere colla forza i loro attentati; anzi per tutto il secolo med.[mo], e per qualche parte ancora del susseguente, la vedremo continuare non solo nello stesso sistema, ma andare piutosto crescendo con nuove fabbriche, et altri ornamenti, de' quali ci resta ancora qualche vestiggio.

Nell'Anno MCCCCIV, o circa sotto il Reggimento di Giacomo Dandolo, per agevolare nella Città il Commercio, che ancora fioriva, fu costrutto il bel Mollo, il quale tuttavia resta in piedi, del che se ne volle conservata la Memoria in un grosso Pilone di Marmo allo stesso Molo vicino con quest' Iscrizione.

---

*) Il Navaggero Col. 1080 dice, che Sigismondo dopo l' impresa dell' Istria passò per questa Parte in Germania, e mette ciò nel 1411, ma lo convinse di falso la Cronaca Trevisana Tom. XIX pag. 826.

✠ MCCCCII.... Ind:.... XVIII De Mag.
Fu comencado questo Molo in tempo del Egregio e Savio homo Missier Giacomo Dandolo honorando Podestade de Parenzo.

Nel 1419 si fabbricò l'ampia Cisterna nella Piazza di Marafor, opera di non lieve spesa, e di tanto vantaggio a tutti, ma in particolare per la povertà, ora miseram.[te] resa inutile, perchè lasciata con troppa non curanza imbonire, et altre Cisterne, e Pozzi furono pure in questo stesso secolo dentro, e fuori delle Mura escavati, come lo dimostrano le proprie Iscrizioni, che in altro luogo referiremo: e furono pure lavori di questo medesimo secolo la ricca Palla d'Argento, e gemme, posta all'Altar Maggiore, la Sagrestia delli Canonici, ed il principio del Campanille al Battisterio congiunto.

Questo genio per le pubbliche Fabbriche lo vediamo continuare, benchè con meno di fervore, e di impegno anco ne' primi Anni del secolo susseguente, poichè nel 1501 il Podestà Marco Lion ristora, dice Egli in un suo Decreto di 2 Ag.[to] con somma fatica, e vigilie la spianata, o passeggio alla riva del Mare, ornamento, soggiunge, il più bello, che abbia la Città tutta « Considerans, quod inter alia pulcherimus omnium ornatus hujus Civitatis, » est ripa, seu Litus Maris, quod cum esset totum dirutum per ejus ma- » gnificentiam summis laboribus, et vigiliis fuit restauratum etc. ». Nel 1504 Antonio Marcello altro Podestà fa pur escavare il Laco, o Conserva di Acqua fuori delle Mura, della di cui estensione, e ampiezza, ce ne rimangono tutt'ora vestigj ben rimarcabili ne' rimasugli delle grosse Mura, che il circondavano, e ce ne conserva la rimembranza la seguente Iscrizione.

✠ Bernardus Marcellus Loci Praetor fecit Lacum Muro extruxit Maximo Vrbis comodo memoriam aeternam Civibus reliquit MCCCC....

Finalm.[te] Marc'Ant.[o] Zorzi compisce intieram.[te] nel 1522 la Fabbrica del Campanile, contrassegni tutti ben manifesti, che continuava ancora in questo tempo la Nostra Città a fare onorevol comparsa nel Mondo.

Si aggiunge, che tanto dalle Memorie delle Riscossioni delle Decime spettanti al Capitolo, quanto da registri delle Ragunanze del Consiglio de' Cittadini, e da tutte le scritture del Secolo XIV chiaramente risulta, che in allora era proveduta in riguardo alla piciolezza del suo recinto di assai abbondante Popolazione, mentre sino dopo la metà del secolo, oltrepassavano i suoi Abitanti il numero di tre milla. Ma nel progresso del secolo susseguente tutto andò sensibilmente mancando, cosicchè nel 1593 dovendosi dal Consiglio dar la muta alle Cariche, che avevano già terminato il loro Ufficio, nè potendosi unire sufficiente numero di Consiglieri, si prende Parte di farle con quel maggior numero, che si può, e in realtà per più, e più Anni si raduna con otto soli.

In fatti questi sono veram.te quegl'Anni fatali, ne' quali giacque desolata, e poco men che deserta la Nostra infelice Città, ricovratisi altrove i suoi Abitanti, lasciati in conseguenza incolti i Terreni, dirrocate le Fabbriche, e ridotta un' esempio troppo lagrimevole della incostanza delle umane vicende. Tutti gl'Autori, che di essa in questi tempi hanno fatto anco di passaggio menzione, come il Coronelli [1]) l'Ughellio [2]), e simili, fanno, chi più, chi meno memoria di questa desolazione: Noi tralasciati tutti gl'altri, ne addurremo due soli, perchè Provinciali, e perciò Testimonj di vista delle Nostre sciagure. Il primo è Gio. Batta Goina erudito Medico Piranese, il quale nel suo raro Libretto de Situ Istriae scritto verso la metà del Secolo XVI, parlando di Parenzo dice, che al suo tempo era un Luogo assai piccolo, scarso di Abitanti a causa principalm.te de Venti meridionali, i quali rendevano l'Aria mal sana, e per la mancanza ancora di buone Acque per bere « Exiguus est Nostra Aetate Locus, et quia Ventis Meridionalibus est » obiectus, et potabilis Acquae laborat copia non valde frequens ». L'altro è lo spesse volte citato Niccolò Manzioli, il quale pubblicò la sua nuova Descrizione della Provincia nel 1611 dove accordandosi perfettam.te col sentimento del Goina, soggiunge, *che al suo tempo la Città per esser molestata dall'Aria,* era poco abitata.

Iu nessun luogo però è espresso più al vivo il deplorabile stato in cui era essa ridotta, quanto in uno squarcio di una Descrizione della medesima, donatomi dal fu D. Francesco Albertini Nostro Archidiacono, scritto l'Anno 1646, non saprei dire da chi, perchè nel principio mancante, ma certamente da uno che era quantunque Forastiere molto bene informato delle cose Nostre, e che tutto il comodo avuto aveva di studiare sopra le Scritture del Vescovato, mentre ne rapporta di tratto in tratto Documenti più rimarcabili. Dice Egli dunque « Il giorno terzio di Marzo 1646 fui a vedere » questa Città, qual fa spavento a chi v'entra. Se vedono le belle Fabbriche » di una Canonica, che maggior non poteva essere, stando in Essa dodeci » Canonici, et altri Chierici, ma anco questa è rovinata, e son due soli » Canonici poveri, che appena hanno di Entrata per vivere; et in un altro » Luogo: Soleva il Podestà condur seco un Vicario per giudicare le Cause » civili, e Criminali per la Copia del Popolo, che vi era. Ha belle Contrade, » Fabbriche spesse di Case alte fabbricate con pietre vive; et intagliate eccellentem.te, il che da indizio della ricchezza de' suoi antichi Abbitanti. » Ora giacciono queste, e cadute, e cadenti, e affatto prive di Genti con » orrore a chi entra in Essa Cttà, le cui pompe son chiuse dentro le numerose Sepolture, che si veggono davanti la Cattedrale, in San Francesco, » et altre Chiese »; cose tutte pur troppo vere mentre vivono ancora alcuni

vecchioni, i quali si ramentano di aver vedute tutte queste miserie, e le Strade, e la Piazza stessa ricoperte di folta Erba, e di sterpi, ed i casali tutti ripieni di imondezze, di absinzij, di sambucchi, di edere, di cicute, e di altre piante pregiudiziali all' umana conservazione, e salute.

Qual mai fosse di un tanto abbandono la vera causa, e da dove, e da quando ne ritrasse ella il principio, non ancora mi venne fatto di rinvenirlo precisam.te riflettendo però, che cominciarono a mancare gl' Abitanti nel fine del secolo XV, e nel principio del XVI parmi di poter molto raggionevolm.te attribuirla alle gravissime pestilenze, delle quali fu ella verso il fine del Secolo stesso XV per ben quattro volte travagliata. Di queste come che a Venezia, ed a gran parte dello Stato communi, ne parlano anco alcuni de' Scrittori Veneti, e particolarm.te il Sanudo, et il Navaggero. Ma per quello riguarda precisam.te la Nostra Città, negl' Atti di Zaccaria Giustiniani Podestà nel 1456, vediamo che la peste erasi sparsa quasi per tutta l' Istria, e che aveva attaccato anco il Nostro Territorio, che però aveva egli comandato, che fosse abbrucciata con tutti i mobili, et altri utinsili la casa di Ser Baldassivo posta nella contrada di s. Cherino, e rileviamo pure da altre scritture, che non ostante la diligenza di queste precauzioni, il Male si era introdotto anco nella Città.

Da altro Volume di Pietro Querini Podestà nel 1467 sappiamo, che nel Mese di Marzo, infieriva il Male con tale veemenza, che li Testamenti venivano fatti dalle Finestre, stando li Notaj nella pubblica strada senza la presenza de' Giudici, e Testimonij, e senza osservare alcuna delle formalità dallo Statutto prescritte.

Nel 1478 il Podestà Niccolò Donato a causa della med.ma disgrazia provede alla propria salvezza ritirandosi altrove, lasciando in suo luogo alla Reggenza della Città Pietro de' Andronicis, uno de Giudici Ordinarij, e finalmente attaccata di nuovo per la quarta volta nel 1487 Giovanni de Martinis Archidiacono, e Vicario Generale del Vescovo comanda a tutti i Canonici, che venendo chiamati, non riccusino di portarsi ad udire le Confessioni sacramentali de' moribondi quantunque infetti. Quindi molto a proposito nota il Nostro M. S. nelle parole sopracennate, che tutte le Pompe di Parenzo sono chiuse dentro le numerose sepolture, che si veggono davanti la Cattedrale, in S. Francesco, et in altre Chiese.

A queste disgrazie possono anco aggiungersi le due Guerre, che in questi tempi medesimi travagliarono la Provincia, la prima nell'Anno 1509 contro l' Imperatore Massimiliano, l'altra nel 16 . . . contro l'Arciduca . . . . . . a motivo delle scellerate Piraterie degl' Uscochi, dalle quali furono molto travagliati, e Rovigno, e Parenzo, come rilevasi da più mano di

suppliche presentate all' Ecc.mo Senato, e da varie Memorie del Vescovo del Giudice, nelle quali si lagna, che doppo le rubberie di questa feroce Canaglia, erano di molto scemate le rendite della sua Mensa.

O fossero però le pestilenze, o le Guerre, oppure ambedue assieme questi spaventosi flagelli la causa dell'abbandono di Parenzo, pare incontrastabile, che egl'ebbe, come abbiamo sopra notato verso il fine del Secolo XV il suo principio, nel qual tempo soggiunge il Nostro M. S. *si andò la Città a poco, a poco distruggendo, cosicchè al dì d'oggi, cioe nel 1646 di 3000, e piu Abitanti che erano, non ne sono appena cento.* In fatti in una enumerazione del Popolo fatta adi 7 Aple 1580 per ordine del Podestà Andrea Zorzi si contano fra grandi, e piccoli 698 Persone, e l'Arcipretti Miletti nel suo Costituto fatto nell' occasione della Visita Pastorale di Monsig.r Lippomano l'Anno 1601 afferma, che a quel tempo non erano più che 300 Anime circa, onde è ben aggevole, che nel 1646 fossero ridotte al solo numero di cento; qual desolazione, e abbandono durò sino verso alla fine del secolo XVII, anzi solo nel principio del Secolo presente si vede essa notabilmente rissorta per gl'accidenti che andaremo in seguito rittocando.

Cap.o XII.

La Desolazione si estende non solo in Parenzo, ma a molti altri Luoghi della Provincia. Colle Costituzioni di Mons.r Valliero Visitatore Apostolico, si fa vedere quale fosse di Essa generalmente lo stato. Attenzione della Rep.a per rimediare al disordine, e mezzi posti da Essa in uso per quest' effetto. Ripopolazione prima del Territorio, poi successivamente anco della Città.

Non era a vero dire la sola Città di Parenzo, che fosse in questi tempi in miseria, e dejezione caduta, ma come che le mentovate disavventure di Peste, e di Guerra erano state pressochè a tutta la Provincia communi, così pressochè tutta rissentiti aveva gl'effetti terribili di così pesanti flagelli, et in particolare l'illustre Città di Pola, Cittanova, Umago, Due Castelli, Valle, S. Lorenzo, et altri Luoghi, la maggior parte de' quali tuttavia chi più, chi meno nello stesso abbandono continua. Bisogna leggere i Decreti, e l'Esortazioni di quel Gran Prelato Agostino Valiero, in allora Vescovo di Verona, indi rinomatissimo Card.e nel Libro due Anni dopo la sua Apostolica Visita in queste Parti pubblicato in Verona l'Anno 1581 colle stampe de' Fratelli Doni chi vuol conoscere quale fosse in allora la Costituzione generale dell' Istria. Noi ne apportaremo qui alcuni pezzi tanto più volontieri, quanto

che in oggi quel Libretto assai raro è fatto, nè si può che con difficultà ritrovare. Parlando egli dunque al Cap.° primo co' Vescovi Provinciali ad adempire di buona voglia l' impegno suo Pastorale, li anima, per questo motivo appunto che sono destinati Prelati di Gente povera, di Meschine Città, e di miserabili Castella, in una Provincia, cui fra l'altre cose manca ciò che è più necessario per conservare la sanità, e la vita stessa, e li và allettando colla speranza di ricevere dall'Onnipotente una ben copiosa mercede alle loro fatiche. Episcopi Histriae quo magis . . . . [1]).

[1]) Qui resta interrotto il manoscritto (*N. d. D.*).

APPENDICE

Era già compiuta la stampa dei dodici capitoli delle Memorie della città e diocesi di Parenzo *di Mons. Negri, quando ci venne fatto di ritrovare, della medesima opera, altri tre fascicoli manoscritti, contenenti altrettanti capitoli, senza enumerazione, i quali, per ordine cronologico, non vengono in continuazione a quelli già stampati nel presente volume. Noi ci affrettiamo tuttavia di pubblicare anche questi, senza perdere la speranza di ritrovare ancora la continuazione e la fine dell' importante lavoro, come si è detto in prefazione (Vedi vol. II fasc. 3 e 4 degli « Atti e Memorie ecc. »).*

I tre fascicoli, che in appendice or diamo alla luce, non sono d'una stessa calligrafia, nè simile a quella dei primi dodici capitoli. I primi due sono nitidamente vergati in bella copia, mentre il terzo è di mano ancora di Mons. Negri con frequenti cancellature, pentimenti e correzioni, così da renderne in qualche punto un po' difficile la lettura. Comunque sia ci parve utile di dar fuori in questo volume tutto quanto è del Negri, e che alle Memorie *suddette appartiene.*

La Direzione.

Cap:

Governo politico, e Civile della Città di Parenzo, e degli altri luoghi della Provinzia sotto il Dominio de Greci Imperatori. Si porta un notabile placito venuto in Istria al tempo di Carlo Magno pubblicato già dal Coletti, e vi si aggiungono alcune osservazioni per l'intelligenza del medesimo.

Vario fu secondo il variar de tempi, e de Sovrani della nostra Città, anzi di tutta la Provinzia il Politico, e Civile governo, e vana forse sarebbe la fatica di chi raccoglierne intieramente tutte le mutazioni tentasse: ciò

nulla ostante qualche cosa c' ingegneremo di dire seguendo la traccia che ce ne porgono le carte, che di rinvenire habbiamo avuta la sorte.

Al tempo, che l' Istria tutta era al Dominio de Greci sogetta (poichè di quello de Romani abbiamo a sufficienza nel Capitolo primo parlato) pare, che in dubio rivocar non si possa, che tutte le Città, e Terre di essa non avessero de' Magistrati domestici, che gl'affari loro dirigessero colla subordinazione però, e dipendenza da quel Presside Generale, che col titolo di supremo commandante della Milizia (Magister Militum) veniva d'ordinario alla sopraintendenza di tutta la Provincia spedito.

Di un solenne Placito, o vogliamo dire generale congresso di tutti li Prelati, e Primati del Paese, tenuto al tempo dell' Imperator Carlo Magno nel luogo di Risano Territorio Caprense ora di Capod.[a] alla presenza di Izzo Prete, Cadolao, et Ajo Conti, Messi, o Giudici estraordinarj da esso espressamente in Istria spediti si fa ben sovvente menzione di questi Magistrati. E come il Congresso medesimo non ad altro fine si era radunato, se non che a quel solo di rimediare a disordini, e pregiudicj, che si pretendeva aver alle Chiese, e a Popoli inferito, Giovanni primo Duca dell' Istria doppo la conquista fatta da Franchi, così si lagnano acremente i Diputati delle Città perchè il Duca predetto neglètte avesse le antiche prerogative de Provinciali su questo proposito, e avesse contro le vecchie costumanze le loro Magistrature abolite. « Ab antiquo tempore dum fuimus sub potestate Graecorum Imperij habuerunt Parentes nostri consuetudinem habendi actus Tribunati Domesticos, seu Vicarios, nec non Loco servator, et per ipsos honores ambulabant ad Communionem, et sedebant in consensu unusquisque pro suo honore, et qui volebat meliorem honorem habere de Tribuno ambulabat ad Imperium, quod ordinabat illum Ypato: tunc ille, qui Imperialis erat Ypatus in omni loco secundum illum Magistrum Militum procedebat. Modo autem Dux noster Joannes constituit nobis Centrarcos: divisit Populum inter filios, et filias, vel generum suum, et cum ipsos pauperes edificant sibi palatia: Tribunatos Nobis abstulit, liberos Homines non nos habere permittit, sed tantum cum nostros servos facit nos in hoste ambulare ». E questi Tribuni avevano sotto di se cinque, o più altre persone, che essi chiamavano *Scusati:* voce il cui significato esaminaremo in appresso. Graecorum tempore omnis Tribunus habebat sub sè Scusatos quinque, et amplius.

Di un altra domestica Magistratura oltre le sopranominate solita essa pure esser in uso al tempo de Greci, e che sussisteva ancora al tempo di Carlo, nella stessa Carta si parla, ed è quella de Giudici, quali qualche autorità certamente bisogna che avessero nel governo delle Città, mentre

li vediamo coadunare i Popoli, mettersi alla loro testa, come Capi, e Presidenti, alzare Vessili, e fare altri atti di superiorità. Attesta a tutta l'assemblea il Vescovo di Pola, che quall' ora occoreva, che a quella parte si portasse il Patriarca, che di solo Metropolita, e di Superiore Ecclesiastico figura faceva; questi Giudici accompagnati da Popoli, e preceduti da proprj stendardi se gli portavano incontro, e uniti al Clero ogni sforzo facevano per onorarlo. « Primus omnium Primas Polensis dixit. Quando Patriarcha in nostram Civitatem veniebat: et si opportunum erat propter Missos Dominorum nostrorum, aut aliquo Placito cum Magister Militum Graecorum habere, exhibat Episcopus Civitatis nostrae cum Sacerdotibus, et Clero vestiti Planetas cum Cruce, Cereo, *Stados,* et incenso psalendo sicuti Summo Pontifici, et Judices una cum Populo veniebant cum signa, et cum magno eum recipiebant honore ». Anzi che Giudici proprj avessero non solo tutte le altre Città, ma anco li stessi Castelli, e luoghi di minor conto impariamo dalla Carta medesima, mentre si dice, che tutti erano a questo congresso presenti, e tutti egualmente vengono interrogati da Messi, se ciò che il Vescovo di Pola aveva deto era vero, e se tali erano del Paese le consuetudini. « Deinde interrogavimus Judices de aliis Civitates, sive Castella, si veritas fuisset ita: Omnes dixerunt sic est veritas, et sic adimplere cupimus ».

Che fra questi non fossero anco i Giudici della nostra Città non occorre metterlo in dubio; mentre enumerandosi al Capitolo IX la quantità de Tributi soliti da ogni luogo pagarsi, anco Parenzo vi viene compreso dicendosi che esborsava la summa di sessanta sei soldi Mancosi.

« Unde nos interrogastis de Justitiis Dominorum nostrorum, quas Graeci ad suas tenuerunt manus usque ab illo die, quo ad illum diem, quo ad manus Dominorum nostrorum pervenimus, ut scimus dicimus veritatem. De Civitate Polensi solidi Mancosi sexaginta, et sex, de Ruvingio solidi Mancosi 40, de Parentio Mancosos sexaginta et sex ».

Et è ben notabile che la nostra Città pagasse la stessa tassa che Pola, la quale in quel tempo era considerata la più doviziosa, e potente di tutte le altre, e che capo di tutta la Provinzia vien nominata nel memoriale presentato nell'anno 827, cioè poco tempo doppo quello di questo Congresso al Concilio de Vescovi in Mantova radunati. « Sed et Populi Polensis, quae Civitas caput est Istriae Decretum ab universo Clero, et populo missum etc. ».

E noto fu per lungo tempo questo per l' Istria tanto importante documento, e alcuni pezzi solamente ne avevano prodotti il Sansovino, lo Stringa, e qualche altro : tutto intiero finalmente tratto dal famoso Codice Trivisano lo publicò il tanto benemerito Colletti nella Veneta edizion dell' Ughelio al Tomo V ne' *Gradensi* e noi pure per maggior commodo de

nostri lettori, e perchè più di una volta necessità avremo di servirsi di Lui stimiamo ben fatto di riprodurlo nell'appendice. Come però ha egli molte voci, il di cui vero significato noto è bensì agli Eruditi, ma non forse a tutti quelli, in grazia de quali, come sul bel principio mi sono protestato unicamente io scrivo, così mi si permetta, e adesso, e qualch'altra volta occorrendo fermarmi per poco solamente sopra di quelle parole, che reputo le più oscure, e le più necessarie alla intelligenza del punto, intorno a cui verso.

Di tre Magistrature dunque solite ad essere dagli Istriani al tempo de Greci sostenute si fa in questo documento principalmente menzione, cioè di Tribuni, di Loco servator, e di Hypato, a quali aggiunger si devono gli Scusati a Tribuni sogetti, e li Centrarchi posti dal Duca Giovanni in luogo de primi.

La voce di Tribunus, per altro notissima, perchè puramente latina a parere di Vegezio, dall'altra di Tribus, o Tribu la sua origine tira, perchè Romulo, che prima d'ogn'altro istituì questo Ufficio lo destinò alla sovraintendenza di quella Milizia, che egli traeva dalle Tribù, nelle quali divisa aveva la sua nuova Città. « Tribunus vocatur a Tribu, quia preest Militibus, quos e Tribu primus Romulus legit: » e loro ufficio era, dice Cicerone, commandare a quel corpo di Soldatesche, alla pressidenza delle quali veniva destinato. « Tribuni Militiae, quibus iussierunt imperanto ». Col tratto del tempo Tribuno si chiamò ogni uno, che a qualche ordine particolar di persone commandasse, o a qualche determinato affare pressidesse: ma perchè troppo universale essendo questa voce non dinotava abbastanza l'impiego, al quale era ciascun de Tribuni destinato: a fine di distinguerli fra essi loro, a questo generale vocabolo altro ne fu aggiunto, onde determinarne precisamente il significato, e l' ufficio, che in virtù della sua Carica esercitare il Tribuno doveva: quindi incontriamo sì spesso questo nome con tanti diversi significati nelle leggi di ambedue i Codici di Teodosio, e di Giustiniano nelle lapide antiche, e negli Autori sì Greci, come latini. Tribuni Erarj, dice Varrone nel libro IV della lingua latina detti furono quelli, che il dinaro publico custodivano per poi a suo tempo distribuirlo a Soldati. « Tribuni Erarij dicti, quibus attributa erat pecunia, ut Militi reddant ». A Diogeniano Tribuno voluptatum, cioè direttore de publici giuochi, e spettacoli è indiritta una legge di Onorio, e di Teodosio, la quale, è l'ultima del titulo *de Scenicis* nel Codice Teodosiano, e tre lettere vi sono fra le varie di Cassiodorio, nelle quali de Tribuni di questa sorte si fa menzione. De Tribuni de Notaj parla tutta la legge unica dello stesso Codice al titolo III de Mandatis Principum lib. I, anzi Zosimo ci assicura, che era questo Tribunato un impiego di sommo onore, che scala faceva alle maggiori dignità dell' Imperio. In

somma per non dilungarsi più del dovere in una materia, che non è nostra, moltissime erano le Cariche, e Magistrati, che di Tribuno il nome portavano. « Erant praeterea, così il Ducange nel suo Glossario, complures aliae dignitates hac Tribuni appellatione, de quibus in utroque Codice, apud Amianum in notitia Imperij in Veteribus inscriptionibus apud Gruterum etc. ».

Quale fosse precisamente l'impiego de Tribuni dell'Istria, non lo esprime la nostra Carta, che col semplice nome di Tribuni li chiama, nè noi potiamo divinarlo con sicurezza: pure se mi è lecito dire ciò che ne penso crederei senza esitanza, che loro principale uffizio fosse pressiedere, come Capi a quelle Città, o Terre, nelle quali essi abitavano, in quella guisa appunto, che Tribuni senza altra aggiunta si chiamavano d'intorno a questi tempi medesimi quelli, che gl' affari dirigevano di ciascheduna delle Isole delle Venete Lagune, e che raggione ne loro litiggij, e discrepanze rendevano a proprij Compagni, come ce lo attestano tutti quelli, che dell' origine di Venezia hanno scritto [1]), e particolarmente il Sansovino nel lib. XIII nelle Vite de Prencipi, le di cui parole trascriviamo, perchè molto di ciò che habbiamo sopra avvanzato mirabilmente confermano. Dice egli dunque, che cessato essendo nelle Venete Lagune il Governo de Consoli, *Furono dal publico placito, e consenso del Consiglio degl' Abitanti, creati Rettori, e Capi della Republica, non un solo, ma diversi. I quali Rettori divisi per ogni Isola essi chiamarono Tribuni. Perciochè, o derivi questo nome dalla Tribù degli Ebrei, o de Romani, o da auttorità militare, o da qualsivoglia altra occasione, in questa parte Tribuno non vuol dir altro, che Prottetore, Diffensore, Capo, e Governatore di coloro, da quali era eletto, il qual titolo correva all'ora, et era commune per tutte le Provinzie di Venezia, e dell' Istria, e per diverse altre parti tenute in Italia in quel tempo da Greci: come titolo non punto superbo, o gonfio, ma significativo di Dominio libero, e volontario.*

A tutti questi Tribuni abbiamo osservato, che assistevano cinque, e più Scusati, termine, che non trovandolo in alcun de lessici, che ho per le mani, credo sia stato dallo Ammanuense alterato, e invece di qualche altro di simile desinenza, come ben sovvente succede ne nomi meno noti riposto. Il Muratori nella Dissertazion X varie carte, e placiti porta, ne quali una voce molto affine e nel suono, e nell'ufficio alla nostra si trova, ed è quella di Sculdascius, la quale anco in varie altre forme scritta si vede cioè Sculthaix, Sculdaix, Sculdaus, Sculcetus. Erano questi, dice Egli, certi Giudici, o Prettori rurali soggetti a Conti, e che giudicavano nelle Ville in prima Instanza. Nos appellamus Praetores Rurales, e poco doppo, Pedaneus Judex appellatur Sculdascius in grossis antiquis Codicis Estensis ad significandum Sculdascios infra Comites fuisse, ac Judices, ut aiunt in prima instantia.

Ciò posto, parmi ben facile, che sotto a nostri Tribuni essere potessero molti di questi Giudici minori, o Rurali, i quali alle Ville, e luoghi di poco conto del Territorio in prima istanza e nelle cause di non molto rimarco raggione rendessero, salva l'appellazione a Tribuni stessi, e ad altri Giudici Superiori, in quella maniera appunto, che anco in oggi ogn'una delle nostre Ville ha il suo zuppanno, o Capo il quale con altri Giudici tratti da Villici medesimi conosce sopra le cause minori, che poi in appellazione al Podestà si devolvono.

Nè mi dà molto fastidio, che non greca, ma germana sia questa Parola, poichè sappiamo, che per fino avvanti che fosse l'Istria da Romani soggiogata molti di quelli che in Italia dalla Germania Carmello loro Regolo condusse si fermorono fra Noi, onde è ben facile, che qualche cosa della loro lingua siasi anco da nostri appresa, e ritenuta: oltre di che questa voce era a tempi del placito fatta di già all'Italia commune, come ce ne assicurano tante Leggi de Longobardi, nelle quali viene ben di frequente adoperata.

Si potrebbe anco sospettare, che invece di Scusatos legger si dovesse con assai minore alterazione, e con voce anco usata da Greci, Scutatos, cioè, che questi Tribuni, et altri Magistrati maggiori avessero sotto di se cinque, o sei Uomeni d'arme, i quali, o per onor del ministero, o per l'essecuzioni delle Sentenze o per qualunque altra occasione loro assistessero e che dallo Scudo, che in propria diffesa portavano Scutati fossero chiamati, tanto più, che anco di questa sorta di Milizia fa menzione il detto Ducange, e ne apporta al solito diversi esempi tratti da Carte non sospette, e sicure, onde può ogn'uno quella lezione seguire, che più gli arride.

Da due Leggi una de Logombardi tit. 25 cap. 58 l'altra di Giustiniano nella Novella 134 impariamo quale sia il vero significato della parola *Loci servator*, o *Locopositus*, perchè anco in questa maniera avremo occasione d'incontrarlo. Questi altro non era, che un Vicario, il quale le veci di un qualche Magistrato adempiva, e veniva chiamato da Greci . . . . . onde nella nostra carta il termine di loci servator è una pura repettizione, o maggior spiegazione della parola Vicarius, che lo precede. « Si quis Furem, dice la citata Legge Longobarda, vel latronem ad praesentiam Judicis, aut Comitis, qui in loco preest, vel Loci servatoris, qui missus est adduxerit etc.»; e la Rubrica della detta Novella 134 si inscrive: « Ut nulli liceat habere servatorem Loci, nisi certis ex causis Divina concesserit iussio » quali parole spiegando il S. C. Angelo soggiunge. « Nullus Judex potest in loco ubi sibi gubernatio comissa est, comittere loci servatorem, id est Vicarium, nisi Imperator tempore expeditionis, vel necessitatis eis concesserit », quindi nel corpo poi della medesima legge si adopera indifferentemente ora il termine

di Vicarius, ora quello di Loci servator, e sempre per dinotare una persona che le veci di un'altra supplisce.

Hypatus voce Greca . . . . . . portata al nostro linguaggio lo stesso suona, che Consolo, et era una dignità assai raguardevole, colla quale i Greci Monarchi onoravano le più distinte persone. Alcuni fra storici Veneziani non molto versati nelle materie di erudizione, vedendo più di un Doge usar questo nome, e fra gli altri Orso, e Deodato Padre, e Figliolo hanno pensato, che questo fosse il nome gentilizio del loro Casato: nè mancarono di quelli, che con esso dinotarsi l'antichissima Famiglia de Dauli, o Dandoli asserirono. *Costui* (parlando del detto Orso scrive il Sansovino nella di lui vita) *fu Hypato Imperiale, cioè Consolo: altri dicono che era della Famiglia Hypata, la quale venuta da Padova fu poi chiamata Dandola;* ma contro raggione, poichè, prossiegue il medesimo Autore, *Questa voce Hypato, la quale è Greca era titolo di dignità, col quale titolo furono onorati diversi Dogi.* Infatti Giovanni Hypato chiama il Dandolo quegli, che col titolo di Maestro della Milizia, o de Cavalieri con annua magistratura gl' affari di Venezia doppo la morte del sudetto Orso reggeva; ma ben lontano dal credere, che questo termine la di lui Famiglia significasse spiega chiaramente che indicava la di lui dignità. « Julianus Hypatus Magister Militum preesse cepit anno Domini DCCXL (epoca per altro non admessa da tutti) Hic per munificentia Imperiali Hypatus, id est Consul Imperialis iam factus Vir Nobilis et virtute perspicuus hunc honorem promeruit obtinere ». Il che ripete di nuovo pocco doppo parlando del Doge Diodato Figliolo di Orso. « Hic quia Nobilis erat Imperialisque Hypati, id est Consulis honore fungebatur etc. ». Oltre di che questo titolo in mille luoghi per così dire rammemorato si trova nelle Medaglie, nelle Storie, e nelle lettere de stessi Sommi Pontefici, tre delle quali tutte di Giovanni VIII ne habiamo di presente sotto agl'ochj nel Tom. XI de Concilij edit. Veneta, e sono la 36, 38 e 277; dalle quali ben si può conoscere, che questo nome non Famiglia, ma Dignità dinotava.

A tutti questi domestici Magistrati sostituì il Duca Giovanni, secondo la nostra Carta i Centrarchi. Constituit nobis Centrarchos. Erano questi pure come i Sculdascij alcuni giudici minori subordinati in tutto e per tutto al Conte, o magior Presside, da cui dipendevano, e che secondo le Leggi Longobarde venivano dal medesimo castigati se mai mancavano al loro dovere, così disponendo la Legge 54 del lib. II. Il loro proprio nome era veramente di Centenarj e non di Centrarchi come si trovano in mille carte di Pipino, di Lodovico etc.; ma avvezzi i nostri Istriani alla Greca favella invece di Centenarij amarono meglio chiamarli Centrarchi, parola, che derivata dal

Greco . . . . . . è lo stesso, che Centurione; Centurio, qui per centena ius dicebat, scrive il Ducange: onde a ragione si lagnano i nostri Provinziali, che tolti loro i Magistrati più rispettabili, e di maggiore autorità fossero in suo luogo altri minori, e non forniti di ugual potere rimpiaciati.

Prima di terminare le osservazioni su questa Carta parmi necessario far anco qualche rifflesso sopra la parola Mancosos soldo, col quale e i Parenzani, e tutti gli altri Provinziali erano soliti pagare all'Imperial Camera ogni anno i loro tributi. Le voci di Mancusa, Mancusus, e Mancosus vengono pienamente esposte nello spesse volte citato Glossario del Ducange, il quale col fondamento di molte carte Anglossassone, che rapporta prettende, che non fosse questa Monetta batutta, ma immaginaria, che alcun peso di monete e non monetta reale significasse. « Quidam existimant vocem mancusa esse Anglo-Sassonicam: alij mancusam ita appellatam fuisse, quasi manu cussam, ut Cajus, et Varsius, cum constet mancusam non fuisse monetam percussam, sed certum monetarum pondus »: e la di Lui opinione vienne abbracciata e diffesa dal sopradetto nr̄o Cignor Conte Carli nel suo erudito libro delle Monette, e delle Zeche d'Italia alla Dissertazion III, e da altri Moderni scrittori.

Il Muratori al contrario nella Dissertazion XXVIII non riprova veramente affatto il sentimento del Ducange ma è di parere altresì, che in riguardo almeno all'Italia per soldi Mancosi intender si deva Moneta vera, e battuta, e lo dessume dall'aver egli vedute molte carte che esso pure ancora rapporta, nelle quali s'incontra imposta la pena di milla, e anco due milla Mancosi summa, che non era dice egli solita apporsi quando si trattava di Marche, o altre simili ideali Monete, perchè stata sarebbe troppo eccessiva. « Ego tamen, quod est ad Italos dubitare de ea, cioè della Sentenza del Du Cange, cogor quippe in Italicis cartis video ingentem copiam Mancosorum pro pena statui. Quod fieri non facile solebat, cum de auro sermo erat ».

Che che sia però del parere di questi Uomeni tanto rispettabili, per quello riguarda ai Mancosi nel Placito nominati confrontata la nostra Carta con ciò che intorno a Tributi dell'Istria scrive il Dandolo parmi che dubitar non si possa, che non siano veramente Monete ideali, e non monetta battuta, poichè Egli col nome di Marche li chiama, moneta come ogn'uno sa immaginaria. « Solvebat namque tota provintia Istriae, ecco le di Lui parole nella p. . . . del lib. . . . cap. . . . Imperiali Camerae Marcas CCCLIV distributa inter eos iuxta. Urbium, et Castrorum possibilitatem ». Ed è ben notabile che là dove nel testo parlandosi del numero delle Marche si dice che erano CCCLIV, nel Codice Ambrosiano stà scritto CCCXLIV summa,

che corrisponde perfettamente a quella, che rissulta dalla distribuzione de Mancosi rifferita dal nostro Placito, che è la seguente

De Civitate Polensi solidi Mancosi . . .	66
De Ruvingio solidi Mancosi	40
De Parentio Mancosos	66
Numerus Tergestinus Mancosos	60
De Albona Mancosos	30
De Pedena Mancosos	20
De Montona Mancosos	30
De Pinguente Mancosos	20
Cancellarius Civitatis Novae Mancosos . .	12
Qui faciunt simul Mancosos	344

Non è che io non sapia, che ignoto era affatto a tempi di questo Congresso il nome di Marca, vocabolo, che solamente principia ad incontrarsi verso la mettà del secolo XI. Ma chiamando il Dandolo Marche ciò che nel placito si dice Mancosa, si dà ben abbastanza a conoscere che egli, che tante carte e Greche, e latine avea lette era persuaso, che i Mancosi erano Moneta immaginaria, e non vera, ma accomodare volendosi all' uso, che correva al suo tempo volle più tosto che servirsi del termine de Mancosi usare quello di Marche, che al tempo, in cui scriveva era da tutti conosciuto ed inteso.

Che se mi si chiedesse cosa veramente importassero i soldi Mancosi nominati nel placito, o le Marche *trovate* dal Dandolo risponderei ingenuamente di non saperlo, et, aggiungerei ancora, che egli è ben difficile d'investigarlo non ostante tanti aggiuti di eruditissimi libri usciti a nostri giorni intorno a questa materia delle Monete: poichè essendo tanto i soldi Mancosi, quanto le Marche, come habbiamo osservato due Monete ideali, et arbitrarie inventate al solo fine di facilitare il comercio, e a computisti le summe, ogni Paese diede a questa sorte di Monete quel numero, e quel peso, che più li piacque, e tornò loro in acconzio, e lo cambiò anco quando lo credette opportuno. Quindi il sopradetto signor Carli col fondamento di due Carte una dal DCCCCXV, e l'altra del MXIV crede, che in Verona i Mancosi corressero per due soldi e mezzo, cioè per trenta danari: e tanta sorta di Marche differenti apporta il Ducange che arriva a riempire più fogli nel rifferire il loro catalogo. Se si trattasse di tempi meno rimotti, avrei in pronto e libri, e carte per ispiegarlo con sicurezza; poichè carta habbiamo fra le altre scritta in Parenzo nel 1366 12 Febraro, da cui restiamo assicurati,

che la marca de dinari piccoli Veneziani, ch'era in all'ora in uso per tutta l' Istria conteneva otto lire de piccoli pur Veneziani. « In Christi nomine. Amen anno eiusdem 1366 Idict. 4, die Sabbathi duodecimo men. Feb. intrante. Actum Parentij in Ecclesia S. Francisci presentibus etc. Cum Ser Orius Poltonus sit obbligatus in septem Marchis denariorum parvorum Venetorum ad usualem Marcham Istriae videlicet librarum octo parvorum pro qualibet Marchà » qual Marca era la stessa, che l'Aquilejese, come con piena erudizione prova il signor Giuseppe Lirutti di Villa Fredda nella sua bella dissertazione della Moneta del Friuli Capitolo XII conteneva denari 160, numero, che a puntino alle otto libre Veneziane risponde, calcolando, come pur s'usa anco adesso per venti soldi una lira.

Tutto ciò, finalmente, che intorno a nostri Mancosi possiamo soggiungere è, che io credo fermamente, che essi fossero composti di un certo numero di monete di oro, poichè è noto, che ne tempi a Costantino susseguenti quantunque monete si battessero e in argento ed in rame pure niuna ebbe il Italia più corso, che quella chiamata soldo, i quali certamente a principio erano tutti d'oro, e chi in quel tempo diceva soldo non altro intendeva, che soldi d' oro, come può raccogliersi da più, e più leggi del Codice Teodosiano, e singolarmente impariamo da un Libretto de Mensuris scritto da Autore Anonimo, e riportato dal Goesio fra li Scrittori de re Agraria. « Duodecim unciae libram viginti solidos continentem efficiunt. Sed Veteres solidum, qui nunc Aureus dicitur, nuncupabant ». Anzi se questi soldi erano di quelli, che al tempo di Carlo Magno erano in uso, il loro valore secondo il calcolo, che fa il Muratori nella cittata Dissertazion 28 alla nostra mezza doppia, o all'incirca corrispondeva. « Certe credibile est solidum aureum Caroli Magni quo revera ex auro conflatum parum superasse numos, quos nunc Mezze Doble, et scudi d'oro, aut Ducati di Camera appellamus ».

Cap:

Stato, e Governo dell' Istria al tempo, che l' Italia era dominata da Barbari, cioè Eruli, Goti, e Longobardi. Si esamina se mai questi siano stati dell'Istria Patroni.

Ritornando ora a Greci, fu il loro Dominio in Italia per molto tempo interrotto da quello de Barbari, i quali estesero tal volta anco in Istria le sue conquiste, ma gl' è difficile in tanto silenzio de' scrittori di quella età indagare in qual maniera essi la governassero. Di Odoacre, il quale doppo l' invasione di Alarico, e di Attila, e degli altri fu il primo, che piede fermo,

e Regno in Italia fissasse circa l'anno di Christo 476, ne men sappiamo di certo se della nostra Provinzia fosse Padrone, possiamo nonostante dedurlo dal vedere, che a lui obbedivano la Dalmazia e la Venezia Terrestre, Provinzie, alle quali ben sovvente si trova l' Istria congionta particolarmente doppo la divisione dell' Italia fatta da Augusto e quella di Costantino, secondo la quale l' Istria, e la Venezia non componevano, che una sola Reggione, cioè la X alle volte con ambi i nomi, ed alle volte anco con un solo indicata, come è ben noto agli Eruditti, ed osservollo fra gli altri il fu mio caro amico Monsig.r Domenico Giorgi nel suo bel trattato dell'antiche Metropoli dell' Italia. Communque siasi però nota il Sigonio, che a risserva del Senato, e de Consoli, quale volle questo Prencipe intieramente aboliti, nell'altre cose appartenenti al governo lasciò Odoacro intate tutte le antiche costumanze della Republica sì in quanto all' autorità sì in quanto al nome de Magistrati. « Reliquis in rebus vetera Reipublicae instituta, et Magistratuum iura nominaque retenta ».

Maggiori riscontri, e più certi abbiamo di Teodorico il quale spogliato della vita e del Regno, il sopradetto Odoacro, diede principio al dominio de Goti, e sapiamo senza esitanza, che tanto a lui, quanto a diversi suoi successori fu la nostra Provinzia soggetta. Di esso pure attesta lo stesso Sigonio che nulla cambiò intorno al governo de Popoli da lui conquistati, e che istituì un Regno similissimo in ogni parte alla consuetudine del vechio Imperio. « Atque omnino instituit Regnum veteris Imperij in omni parte similimum » anzi il Clar. Sig.r Marchese Maffei nel libro IX della sua Verona anco contro il parere di molti dotti scrittori sostenta, che Teodorico non toccò in verun conto i diritti de Magistrati Municipali, e ne apporta una convincentissima prova tratta da un Istrumento di vendita dell'anno DXL conservato in Papiro nella Bibliotecca Vaticana, in cui è inserito un' atto diretto non già al Conte, *ma al* Diffensore a Magistratti e a tutto l'ordine, cioè a Decurioni della Città di Faenza.

Prove molte simili a questa possiamo trarre ancor Noi dalle lettere di Cassiodorio dalle quali pare traspiri qualche cosa di più, cioè, che non solo intatte lasciassero i Goti le nostre Municipali Magistrature, ma che contenti degli annuali tributi che riscuotevano, ne meno quel Presside generale, che a tempo de Greci come abbiamo veduto era in uso, a noi inviassero. Portata al Re Teodorico da un certo Steffano da Pola querella contro Antonio Vescovo di quella Città perchè le di lui genti occupata avessero una Casa, che prettendeva essere di sua raggione vuole il Re, che se la cosa passava nella maniera che li veniva esposta fosse subito essa Casa al proprio Padrone restituita, ma per ciò fare non comette l' essecuzione a Conte, o Presside

alcuno, che per suo ordine, o la Provinzia, o la Città governasse, ma dirige allo stesso Vescovo il suo commando, e perchè dar si poteva, che in fatto qualche diritto avesse la Chiesa di Pola sopra la Casa controversa prescrive, che diffender volendo il Prelato le sue pretese mandi a Ravena a trattare avvanti al Reggio suo Tribunale la causa. « Quod si ita factum, così nella lettera XXXXIV del libro IV, esse cognoscitis eam iustitiae consideratione momenti jure restituite supplicanti. Decet enim a vobis corrigi quod a vestris familiaribus non debuisset admitti. Veruntamen si partibus vestris in causa possessionis momentaria, vel principali justitiam adesse cognoscitis tractato prius diligenter, inspectoque negotio quia Sacerdotem non decet prottendere improbam litem istructam legibus ad comitatum nostrum destinate personam ubi qualitas negotij agnosci debeat, et finiri ».

Fa bisogno alla Corte in altra congiuntura al tempo del Re Vittigge, che la Provinzia i suoi Tributi spedisca non in dinaro, ma in vino, oglio, e formento, e Cassiodorio Preffetto anco in all'ora del Prettorio colla lettera XXII del libro XII scritta dell'Indizione prima, cioè l'anno 538 dirige gli ordini non a Conti, Pressidi, o altri Magistrati, che qui a nome de Goti rissiedessero, ma a medesimi provinziali, cioè a que Magistrati, che gl'affari di cadauna Città, e luogo amministravano: *Provincialibus Istriae*. Anzi bisogno avendo di comprare di questi prodotti molto più di quello importavano le annuali contribuzioni de Popoli si manda qui a bella posta Lorenzo Uomo straniero, ma come egli dice assai pratico di questi Paesi al quale si ingionge che ben intendendosela co' Provinciali medesimi quanto faceva bisogno alla Città Capitale sollecitamente proveda. « Sed ne aliqua jussionibus nostris dubietas nasceretur Laurentium Virum expertissimum, et magnis nobis in Republica laboribus comprobatum cum presenti auctoritate direximus ». E nella lettera susseguente scritta a Lorenzo, « Atque ideo experientiam tuam frequentibus nobisque tali devotione gratissimam ad Istriam Provinciam jubemus excurrere, ut in tot solidos vini, olei, vel tritici species de tributario solido debeas procurare, in aliis vero tot solidis, quos a nostro Arcario percepisti tam a Negotiatoribus, quam a possessoribus emere maturabis, sicut te a numerarijs instruxit porrecta notitia ». Dal che sembra certamente si possa con raggione conchiudere, che Magistrati proprj non tenessero i Goti nella Provincia, poichè di questi, e non d'altri si sarebbero in tali congiunture serviti.

Scacciati da Narsete i Goti, distruto il loro Regno, e ricuperata l'Italia si ricuperò parimenti coll'Italia anco l'Istria, e spedì l'Imperatore Giustino II successore di Giustiniano l'anno 565 Longino Patrizio, il quale investito di una autorità presso che illimitata sfigurò talmente l'antico governo dell'Italia che vestiggio appena lasciò sì delle cariche della Romana Repubblica, come

delle altre munizipali Magistrature: Imperochè cominciando prima da se stesso volle a similitudine del Supremo Commandante dell'Affrica esser chiamato Esarco greco vocabolo, che al nostro linguagio portato lo stesso suona, che grande, o Prencipe: levò i Consolari, i Correttori, e Pressidi, assegnò in loro vece a cadauna Città de Duchi particolari, e de Giudici minori, che le civili controversie ascoltassero, e deffinissero, e tutto in somma volle egli con Sovrana autorità regolare e dirigere. « Et quod summa cum potestate, et Imperio venerat, così di esso la discore il Sigonio, novam pro arbitrio administrationem induxit: primum Ravenae, non Romae Praeffecturae sedem posuit, ac se Exarchum Italiae, quemadmodum, et Affricae Esarchus erat vocavit et Provinciarum Consularibus, Correctoribus, Pressidibusque sublatis singulis Civitatibus singulos Duces imposuit, ac varios eis ad reddenda iura Iudices assignavit ».

Non andò molto però doppo questo secondo stabilimento de Greci, che nuova sorte di barbari più crudeli ed inumani forse di tutti gli altri venne a stabilirsi in Italia. Furono questi i Longobardi chiamati con ragione da più Pontefici nelle sue lettere gente nefandissima a causa dell' enormi loro crudeltà, e sceleragini i quali invitati da Narsette, offeso, come è noto, per il suo richiamo alla Corte sotto la condotta di Alboino loro Re, l'anno 568 secondo che da Paolo Diacono si racoglie calarono in Italia, e vi fondarono un'altro Regno, che per tutto il corso di due cento e più anni con innumerabili miserie l'afflisse. Grave questione vien mossa da Uomeni segnalati de nostri tempi, cioè dal tante volte lodato, e da lodarsi P. de Rubeis cap. XXV e dal Chia. Signor Marchese Maffei nella sua Verona lib. . . . se mai questa crudele nazione si rendesse dell' Istria Padrona: e con molte raggioni, che presso di essi possono vedersi sostentano non aver mai dilattato il suo Dominio in questo Paese quantunque con frequenti incursioni non abbia cessato di travagliarlo.

Il P. Beretti al contrario nella celebre sua dissertazione sopra la carta dell' Italia M. l. al n.° 39 quantunque confessi, che tardi assai la nostra Provincia nelle mani de Longobardi cadesse, vuole però, che a tempi del Re Liutprando, che cominciò a regnare . . . . ella già fosse ridotta in lor Podestà. Ha egli dal suo partito una buona truppa di Moderni scrittori i quali il Rubeis senza indicarli col proprio nome col solo titolo di Popolari trapassa, et adduce in oltre in prova della sua opinione una legge, che è la LV del medesimo Re, in cui si dispone intorno a pieggi, pegni e debitori, che sono tanto nell'Austria, quanto nell'Istria, e conchiude così. « Certum tamen Liutprandi aetate Juris Longobardorum erat eo disponente in quadam sua lege de debitore, et fideijussore, si in Austria, aut Istria fuerit ».

Che più, è così intralciato di difficoltà questo punto, che lo stesso Muratori tanto nelle cose d' Italia versato non sà a qual partito appigliarsi e pare, che intorno ad esso non sia sempre a se stesso costante: mentre doppo di avere in più luoghi, e particolarmente nel fine della Dissertazione seconda delle antichità Italiane Tom. I asserito, che mai poterono estendere in Istria i Longobardi il suo Dominio. « Neque enim nunquam Longobardis datum est Istriae Provinciam suae adiungere ditioni, quod solum contigit Carolo Magno, eiusque filio Pipino » tutto diverso poi negli Annali, come vedremo ben presto, accorda espressamente che di essa ne ottenessero finalmente sotto Astolfo l' intiera Sovranità.

Non sono io quegli, che decider possa una quistione tanto da più chiari ingegni dibatutta e quando anco fossi, questo non sarebbe il luogo di farlo. Per dirne però ciò che sento, e che pure il primo non sono ad osservarlo, parmi, che il P. Beretti siasi lasciato ingannare fidandosi troppo del Testo del Lindebroggio, che in all' ora avea per le mani e di cui se ne serviva, come egli stesso al n.° 26 lo confessa.

In fatti nota il Muratori nella sopradetta dissertazione seconda, che al tempo de Longobardi tutto quel pezzo d' Italia, che da loro aveva la denominazione sortita era diviso in due parti, le quali col nome di Austria, e Neustria conosciute venivano dicendosi Austrio il Friuli, e tutto ciò, che in rapparto a Pavia Capitale del loro Regno al Levante tendeva, e Neustria tutto ciò, che all'Occidente di questa era posto. « Itaque hunc more sequuti Logombardi Reges appellare et ipsi consueverunt Austriam Ducatum Fori Julij, ea ratione ducti, quod is ad Ticinensis Regiae situm Orientalis Regni pars esset, Neustriam vero, quae Occidenten respiciens contigebat fines Francisci Regni » dal che successivamente inferisce, che quall'ora tanto nelle leggi Longobardiche, quanto in quelle di Pipino, di Carlo, e di altri il nome d' Istria unito all' Austria si incontra, Neustria deva sempre legersi senza esitanza poichè ignorando gl' Ammanuensi il luogo ove situata fosse la Neustria, nome da loro non conosciuto, e credendolo fallo di chi nello scrivere gl'aveva preceduti, pensarono ben fatto il corregerlo ponendo in sua vece il nome dell' Istria, che alla lor cognizione, perchè notissimo non isfugiva. « Ignorabant olim indocti librarij quaenam unquam foret Provinzia haec Neustria, et istud praecedentium scriptorum spalma putantes Istriam Provinciam satis notam, eius loco posuerunt » quindi publicando egli nella parte seconda Tom. I de Scrittori Italiani le Leggi medesime, e servendosi, come egli dice di Testi di ottima nota, e incorroti, e particolarmente di uno della sua Estense Bibliotecca riferisce la nostra con queste parole. « Etsi per XXX dies pignora ipsa aut debitor, aut fideijussor colligere neglesserit, si in

Neustria, et Austria fuerit ammitat ipsa pignora, et non habeat facundiam requirendi » il che maggiormente poi nelle note al n.° 99 si spiega.

Quanto all'opposta sentenza, che crede, che mai arrivassero a piantar in Istria i Longobardi Dominio, ma che con sole scorerie, e depredazioni per longo tempo la travagliassero, è certo e ce lo attesta Paolo Diacono autore, che nel riferire le cose dei Longobardi è molto esatto, e sicuro, che Alboino all'ora quando calò in Italia indirizzò subito le sue mosse verso il Friuli, e che questo infelice Paese, come fù il primo luogo, in cui egli sfogò il suo furore, così fù ancora la prima conquista delle sue armi: doppo la quale continuò a drittura per la Venezia terrestre il suo viaggio verso il cuor dell'Italia, lasciata avendo intieramente alla sinistra la nostra Istria, come habbiamo osservato, che fatto avevano la maggior parte de Barbari, che prima di lui a desolare erano calati questa sì bella parte di Europa. « Indeque così al Capitolo IX del libro II cum Venetiae fines, quae prima est Italiae Provincia sine aliquo obstaculo, hoc est Civitatis, vel potius Castri Forojuliani terminos introisset perpendere coepit, cui potissimum primam Provinciarum, quam coeperat commitere deberet ».

Non può negarsi altresì, che quantunque aumentate avessero di molto i Longobardi le loro forze, e stabilito il loro nuovo Regno in Italia, fino a tanto però che si poterono mantenere in Ravena gl'Esarchi, inutili sempre furono i loro sforzi praticati per fermar piede nella nostra Provincia perchè poteva ella sempre ricevere per mare i più opportuni soccorsi: ed è verissimo anco che tutte le loro spedizioni a questa parte altro non furono a quel tempo, che incursioni, e rapine. Di alcune di esse fa menzione il citato Diacono, ed in nessuna pur una parola avanza, da cui arguir si possa, che in essa esercitassero i Longobardi Dominio. Autari fu il primo a farle sentire il peso delle sue armi: poichè liberato dal timore che aveva concepito de Franchi, e degl'Alemani, rivolse subito i suoi pensieri a rendersi Padrone anco di quella parte d'Italia, che aveva nel passare Alboino negletta, e perchè era l'Istria la prima deliberò tantosto d'invaderla e tentar la sua sorte. « Eo metu (cioè de Franchi) scrive il Sigonio, Autharis liberatus tertio ipso pactarum inductiarum anno, Italicos duobus adhuc integris partibus est aggressus. Primi erant Istri, quos in transitu Alboinus omiserat: altera Insula Comaciana etc. », e poco doppo ad Istros Evinus Tridentinorum Dux cum firmo militum robore missus, ipse bellum Comacinatibus intulit ».

Non si sa precisamente dice il Muratori l'anno di queste due imprese, ma elle accaddero secondo il Sigonio circa l'anno 587, anno per Noi pur troppo sfortunato; poichè alla peste inguinaria, la quale per quanto il Dandolo scrive aveva in quest'anno, o nell'antecedente fatte in Istria, e in tanti

altri luoghi orribili straggi anco questa nuova disgrazia s' aggiunse. Vani però furono gl' attentati di Autari, e tutto ciò, che potè egli ottenere col grande impegno delle sue armi fu, che il di lui Generale diede un teribile guasto a tutto il Paese, e vedendo non poter fare di più portò al Re suo Padrone gran quantità di Dinaro, e di Prede, e accordata con gl' Istriani per un anno la pace ritirò da tutta la Provincia l'essercito. « Hac tempestate, così il Diacono al cap. XXVI del lib. VI Rex Authari ad Istriam Exercitum misit, cui exercitui Evim Dux Tridentinus præfuit, qui post prædas, et incendia facta pace in annum unum magnam pecuniam Regi detulerunt ».

Da una lettera scritta l'anno 590 da Romano Patrizio, et Esarca di Ravena a Childeberto II Re di Francia stampata nell' appendice dell'opere di Gregorio Turonense dell'edizione del celebre Monaco Teodorico Ruinart al numero V impariamo, come in quest' anno era stata l' Istria occupata da Grasolfo Longobardo Duca del Friuli, e che veniva custodita da Ghisolfo di lui Figliuolo: ma sappiamo altresì, che ritornato l' Esarco dalle imprese di Modena, Altino, Mantova, ed altre Città, che egli aveva a Longobardi ritolte, e portatosi iu Istria colle Truppe sue vittoriose Ghisolfo predetto se gli era fatto incontro, e con prudenza superiore all' età sua giovenile avevagli offerto di sottomettere se stesso, e tutto il suo Esercito alla Santa Republica: formola, in cui in que' tempi significare solevasi ciò che noi in oggi sacro Romano Imperio chiamiamo. « Ravenam remeantes in Istriam Provinciam contra hostem Grasoulfum deliberavimus ambulare. Quam Provinciam venientes Gisoulfus vir Magnificus, Dux Filius Grasoulfi in iuvenile ætate meliorem se Patre cupiens demonstrare occurrit nobis, ut cum omni devotione Sanctæ Reipublicæ se cum suis prioribus, et integro suo esercitu, sicut fuit subderet ».

Morì nel Settembre di quest' anno Autari; e Teodelinda di lui Moglie, nel Novembre susseguente sposò col consenso di tutta la Nazione Agilolfo, all' ora Duca di Torino, cui nel Maggio susseguente 591 dalla Dieta Generale della Nazione medesima furono conferite le Reggie insegne. Regnò egli venticinque anni, onde morì, o nel 615, come vogliono il Sigonio [1]), il Sassi [2]), e il P. [3]) Bachini, o nel 616, come pensarono il P. [4]) Paggi, et il Bianchi [5]). Di due nuovi tentativi fatti nell' Istria durante il di lui Regno senza indicarci altro tempo più preciso ci lasciò memoria il Diacono. Il primo al capitolo XXV e il secondo al cap. XLII del lib. IV e nell'uno, e nell'altro nulla più, che rapine incendij e devastazioni descrive. « Hac tempestate, così nel primo, Agilufi legati regressi a Cacano pacem perpetuam factam cum Avaribus nuntiaverunt » e, poco doppo « inter haec Longobardi cum Avaribus, et Sclavis Histrorum fines ingressi universa ignibus,

et rapinis devastaverunt. E parlando del secondo dice « Rex vero Agilufus pacem cum Imperatore in annum unum itemque in alterum faciens cum Francis quoque iterato pacem renovat. Hoc nihil ominus anno Sclavi Istriam interfectis militibus lacrimabiliter depredati sunt ».

E doppo ciò passa subito nel cap. susseguente a narrare la morte del detto Re, con che parmi voglia egli indicare esser stata questa incursione una delle ultime azioni del suo governo.

Nel capitolo 12 poi del libro 5 narrando la morte datta in Siracusa da Congiurati a Costantino detto Costante, e la successiva acclamazione all'Imperio di Mecerio accaduta secondo il calcolo del Muratori l'anno 668 *7mo* del Re Grimoaldo manifestamente ci da a conoscere, che l'Istria anche in questo tempo a Greci Monarchi ubbidiva, mentre soggiunge, che offesi i soldati, che l'essercito Orientale componevano di questa elezione fatta senza il loro consenso, avevano raccolto da tutte le Provincie al dominio loro spettanti fra le quali in primo luogo l'Istria si mette quel maggior numero di Truppe, che era stato ad essi possibile coll'aggiuto delle quali espugnata Siracusa era loro anco sortito di toglier dal Mondo l'usurpatore. « Interfecto igitur apud Siracusas Constante Imperatore, Mecetius in Sicilia regnum arripuit sed absque Orientalis exercitus voluntate. Contra quem Italiae militiae milites alij per Histriam, alij per partes Campaniae, alij vero a partibus Africae, et Sardiniae venientes vehementer in Siracusas irruerunt, eumque vita privaverunt. Multi ex Judicibus eius detruncati, multique Constantinopolim perducti sunt, cum quibus pariter et falsi Imperatoris caput est deportatum ».

Altronde ancora sappiamo che l'Istria si mantenne a Greci fedele sino al tempo di Liutprando non solo, ma anco doppo la di lui morte, e ne habbiamo in molti luoghi sicuri i riscontri.

Nella lettera 33 del lib. XIII ind.^e^ VI cioè l'anno 602 XII del d.° Agilolfo raccomanda S. Gregorio all'Esarco Smaragdo il Vescovo di Trieste Firmino ritornato di già all'unità della Chiesa, e lo prega dargli ordini più precisi a que Magistrati, che in di lui nome l'Istria reggevano affinchè sia egli assistito, e nelle occorrenze prottetto, e difeso. « Firminus siquidem Frater et Coepiscopus Noster Tergestinae Antistes Ecclesiae ante adventum V. Eccelentiae salubri consilio a schismate cui inhaeserat ressipissens, atque ad unitatem matris ecclesiae rediens nostris est epistolis confirmatus. E pocco doppo « directis itaque Eccelentiae V. iussionibus his, qui in Histriae partibus locum vestrum aggere Deo Aucthore noscuntur districtius iubetote quatenus et sese dictum Fratrem nostrum ab illatis debeat deffensare molestiis, et quietem illius multis ad immitandum pro futuro modis omnibus procurare ».

Al tempo di Rotari, il quale principiò a regnare l'Anno 636 dice il Dandolo che cominciarono i Longobardi a communicare il proprio lor nome a quel tratto di paese, che avevano nell' Italia occupato, dal quale l' Istria espressamente si esclude. « Caeterum Longobardi hoc tempore totam Terrestrem Venetiam possidentes excepta Istria, illam vocare caeperunt Longobardiam. Maritima vero Regio ab eorum iugo exempta Venetiae nomen antiquum obtinuit certis limitata confinibus a Grado usque ad Caput Ageris ».

All' elezione in Patriarca di Grado di Steffano II nativo di Parenzo seguita nell'anno 670 ovvero secondo la correzione del P. Rubeis regnando ancora Grimoaldo concorsero, afferma lo stesso autore, unitamente col Clero e Popolo della nuova Venezia, cioè della Maritima, anco i Vescovi dell' Istria, e vi concorsero appunto perchè ne essi, ne le loro Chiese erano a Longobardi sogette. « Steffanus II Patriarcha creatus est anno Dñi 670, Hic Parentio civitate Istriae natus ab Episcopis Clero, et Populo novae Venetiae, et Istriae, qui a Longobardorum iugo esemti erant Patriarcha electus, et consecratus est ». Il che si ripette anco 5 anni doppo dell'elezione del Patriarca Agatone.

Vinto il Pontefice Gregorio dalle continuate pressantissime istanze di Liutprando era condisceso a riconoscere per legitimo l' Arcivescovo, o vogliamo dire Pat a Sereno eletto dal partito a Longobardi soggetto, ed aveva per ciò a lui transmessa l' onorevole insegna del Palio, contrassegno del diritto Metropolitico, che a lui veniva concesso, e divisa per questo effetto medesimo in due parti la Diocesi Aquilejese aveva assegnati a Sereno, e a suoi Successori in suffraganti tutti quei Prelati, che entro al Dominio Longobardo vivevano, comandando altresì che quelli della Venezia Maritima, e dell' Istria, come non compresi nel Regno di Liutprando riconoscer dovessero in Metropolita l' Arcivescovo, o Patriarca di Grado. Ciò nulla ostante tentava Sereno di estendere anco sopra questi la sua giurisdizione, ne cessava di apportar loro continue inquietudini per liberarsi dalle quali ebbero ricorso al Pontefice stesso perchè ferme avessero a rimanere le disposizioni già fatte e repressi venissero dal nuovo Metropolita gli sforzi. Si commosse il Papa a questi lamenti, e scrisse a Sereno con termini i più pressanti rimproverandoli la propria disubidienza, e commandandoli espressamente che lasciati in pace i Vescovi della Venezia, e dell' Istria contener si dovesse entro i soli limiti del Territorio de Longobardi. « Num vero ut cognovimus Gradensis Path.ae niteris pervertere jura, atque ex his, quae possidet usurpare. Ne ergo in quoquam existas temerator ex Apostolica authoritate præcipimus ne ullo modo terminos ab eo possessos eccedas, sed in iis habeto, quæ usque modo possedisti, nec amplius quam in finibus procul dubio gentis Longobardorum existentibus gressum tendere pressumas ».

Vengono queste lettere riferite dallo stesso Veneto Cronista al cap. II del lib. VII, e dal Baronio ancora all' anno 729; ma prova il Rubeis, che furono scritte negl' anni 725, o 726. Comunque siasi però da queste ben chiaramente risalta, che a tempi di Liutprando non a Longobardi, ma a Greci l' Istria ancora ubidiva.

Cacciato poi di Ravena l'anno 751 dal Re Astolfo l'ultimo degl'Esarchi Eutichio, e resosi Padrone di tutto l' Esarcato, e in seguito delle Città di Pentapoli, e presso che di quanto avevano i Greci in Italia a riserva di Roma, non può negarsi altresì, che anco in Istria non abbiano cangiato faccia intieramente le cose, ed è ben facile il concepirlo, se si rifletta, che levata alla nostra Provincia la communicazione con Ravena e l' appoggio de Greci, restava senza una immaginabile diffesa, perchè senza alcuna fortezza di considerazione, in cui ricovrare i Popoli si potessero, e senza Truppe da poter opporre in campagna a nemici. Avremo occasione in altro luogo di esaminare le lettere scritte da Giovanni di Trieste Patriarca di Grado a Stefano III, o come altri vogliono IV Sommo Pontefice, e le di lui risposte a questo Prelato, e vedremo in all' ora quanto fosse differente da quella, che fino ad ora abbiamo esposto la condotta de Longobardi nella Provincia doppo l'espugnazione di Ravena, e se in questo tempo si contentassero essi di soli incendij, e rapine, o pure da veri Sovrani si diportassero: ma per ora basterà solamente notare così alla sfugita, che il Patriarca prega il Pontefice a voler levar l' Istria dalle mani de Longobardi, in quella guisa appunto, che dalle loro mani coll'ajuto de Franchi si era levata Ravena: « Precamur, ut de manibus gentis Longobardorum eripiatur eadem Provincia cum Grege Christi » e che il Papa rispondendo lo assicura, che nel trattato generale di pace conchiuso fra i Romani, i Franchi, e i Longobardi si era espressamente accordato, che l' Istria fosse restituita in quella maniera stessa, che accordata si era la restituzione dell' Esarcato. « Quoniam in nostro pacto Generali, quod inter Romanos, Francos, et Longobardos dignoscitur provenire, et ipsa vestra Istriarum Provincia constat esse confirmata, atque annexa simul cum Venetiarum Provincia ». E quantunque non ci dia conto la Storia dell'esecuzione del trattato in questa parte, egli è certo però, che anco in essa ebbe il suo effetto, poichè Carlo, e i Franchi levarono l' Istria dalle mani non de Longobardi, ma de Greci dicendo il Dandolo, coll' autorità anco di Eginardo nella vita di Carlo. « Provinciae quoque Istriae ab Imperio Costantinopolitano subtractae Joannes per Carolum Dux ordinatus est ».

Quindi pare a Noi, che a ragione il Muratori ritrattando se non con termini espressi, almeno col fatto negl'Annali, ciò, che nella citata Disser-

tazione II aveva insegnato doppo di aver all' anno 752 accenata l' ingorda voglia di Astolfo di aggiungere a suoi dominij quel che restava agl' Imperatori in Italia, e di aver narrate le di lui imprese contro Ravena, il Ducato Romano, e le Città tutte della Pentapoli soggiunse. *Che egli ancora stendesse le sue conquiste sino all' Istria, coll'impatronirsi di quelle Città fin qui suddite del Greco Imperatore si ricava dal Memoriale esibito nel Concilio di Mantova nell' anno 827, benchè sia ignoto il tempo, in cui ciò avenne.* Anzi il Dandolo [1]) afferma, che all'ora quando Desiderio fu al Trono de Longobardi innalzato, cioè l' anno DCCLVI, regeva col titolo di Duca la nostra Provincia. « Desiderius, qui Dux Istriae erat auxilio Papae factus est Rex Longobardorum ». Nel che viene seguito dal medesimo Muratori all' anno predetto Tom. IV, dove quantunque non dissimuli, che Anastasio Bibliotecario nella vita di Steffano II sia di parere, che Desiderio non in Istria, ma in Toscana, come Duca in quel tempo si tratenesse [2]) confermando ciò nulla ostante la narrazione del Dandolo soggiunge. *In fatti sicome accenerò nell'anno 771* (va detto 772) *l' Istria all'ora si trovava signoreggiata da Longobardi, e ne parla anco l'Anonimo Salernitano.*

Al che possiamo aggiungere, che qualche parola chiamata da Paolo Diacono pura Longobarda, come la voce *Lama* presa per recetacolo di acqua, o piscina, e simili rimaste ancora collo stesso significato fra noi, ben possono non senza ragione indurci a sospettare che facessero i Longobardi nell'Istria qualche cosa di più, che sole incursioni, e rapine.

In tanta mutazione di cose però nulla traspira da Storici, che ci possa far credere, che cambiamento alcuno, almeno di rimarco in Istria nel proprio particolare governo accadesse a riserva del Presside, o Commandante Supremo, il quale doppo le novità da Longino introdotte non più col nome di maestro de Cavalieri, ma con quello di Duca si trova, e qualche altra cosa di poco momento. Per questo sembra a me assai probabile, che sino all' acquisto della Provincia fatto da Franchi continuassero gl' Hijpati, i Tribuni, i Vicarij, ed altri municipali magistrati a regolare le cose: Infatti nel sopra rifferito placito, o congresso, gl'Istriani non a Longino, o altri successori nell' Esarcato, non a Goti non a Longobardi, ma al solo Duca Giovanni attribuiscono l' abolizione de domestici Magistrati. E la costituzione de nuovi: Modo Dux noster Joannes constituit nobis Centarcos.... Tribunatus nostros abstulit etc. » il che dir non avrebbero con ragione potuto se alcuno degl'Esarchi, o i Goti, o i Longobardi introdotta avessero nel Governo questa novità,

Cap:

Si stabilisce il tempo in cui passò l'Istria dal Dominio de' Greci a quello de' Franchi, e si esamina se il Vesccvo Maurizio nominato nelle Lettere del Pontefice Adriano I fosse il solo Vescovo che tutta la Provincia in quel tempo nelle cose spirituali regesse, e a qual Diocesi appartenesse.

Da' Greci addunque a' Franchi come abbiamo notato poco fa passò la nostra Provincia: ma per la solita trascuratezza nelle cose cronologiche de' scrittori di quella età è assai malagevole il determinar l'anno preciso, in cui questa mutazione successe, onde bisogna, per così dire, andar tentone per indagarlo. Da una lettera di Papa Adriano I che è la 57 del Codice Carolino allo stesso Carlo Magno, o come altri vogliono a Pipino giuniore di lui figliolo già coronato Re d'Italia, indiritta, si vedé che in all'ora erano ancora i Greci dell'Istria se non in tutto, almeno per la maggior parte padroni, poichè in questa fortemente si lagna il Pontefice, che avendo essi Greci non meno che gl'Istriani preso in sospetto un certo Vescovo nr̄o Comprovinciale per nome Maurizio, che le pensioni, e rendite della Chiesa Romana in queste parti esigeva, ed incolpandolo che meditasse di procurare al predetto Re Carlo della Provincia il Dominio, cavatigli prima barbara.te gl'Occhi l'avessero poi dalla sua Chiesa e da tutta l'Istria scacciato e prega perciò che mediante la Real prottezione sia egli alla sua Cattedra restituito. « Credimus quod jam ad Vestrae a Deo protectae Excelentiae aures pervenit de Episcopo Mauritio Histriensi, qualiter dum eum fidelem B. Petri, et Nostrum cognovissent nefandissimi Greci, qui in predicto ibidem territorio residebant Histriensi, et dum per Ex: V. dispositus fuit praenominatus Mauritius Ep̄us, ut pensiones B. Petri, quae in superius nominato territorio jacebant, exigeret, et eas Nobis dirrigere deberet: Zelo ducti tam praedicti Greci, quam ipsi Histrienses, ejus occulos erruerint, proponentes ei, ut quasi ipset Territorium Histriense V̄rae sublimi Excelentiae traddere debuisset. Propterea petimus a Deo protectam Excelentiam vestram, filij, et magne Rex, ut jubeas dirrigere Marcario Duci praecipiendum ut jam fatum Mauritium Ep̄um... in suo Episcopio reverti facciatis; eo quod ipse jam dictus Episcopus ad Nos properavit et Nos eum iterum direximus ad Marcarium Ducem Forojuliensem ».

Non si sa, nè in qual tempo fosse questa lettera scritta, nè a qual Diocesi dell'Istria appartenesse quel Vescovo di cui si fa in essa menzione, onde non è da meravigliarsi, se sopra ambidue questi punti in molte differenti opinioni si siano gli scrittori divisi.

Lo Schonleben la rifferisce all' anno 788. Il Rubeis che la suppone scritta a Pipino, e non a Carlo, crede per questo che la di lei datta non possa essere nè anteriore all' anno 781 in cui Pipino in Re d' Italia fu coronato, nè posteriore all'anno 789 in cui già erasi lo stesso Re reso dell'Istria padrone: e il Muratori negli annali all'anno 779 o in quel torno la mette; onde essa certam.te a parere di questi autori in uno di quei dieci anni che corrono dal 779 al 789 fu scritta, cioè mentre Carlo era di già del Regno de' Longobardi Padrone, ma non ancora era stato Imperatore acclamato.

Quanto poi alla Chiesa del Vescovo Maurizio credono alcuni, che da un passo di Gio. Luccio che apportaremo fra poco dessumer si possa che fosse vescovo di Giustinopoli. « Videtur dice il Schonleben, Lucius, insinuare per coniecturas fuisse Iustinopolitanum ». Altri de' quali pure parleremo in appresso pensano che collocar si deva fra gl' Emonensi, nè mancano di quelli che ad altre Diocesi ancora l'attribuiscono. Riprovate tutte queste oppinioni il cittato Schonleben due congietture affatto pellegrine e bizzare sopra questa controversia ci avvanza. La prima è nell'apparato agl' Annali cap. 2 § X n.° 3 dove considerando che il Papa nella lettera soprad.ta nomina Maurizio come Vescovo Istriense, e nulla più, pensa che l' Istria in all'ora fosse tutta ad un solo Vescovo sottoposta. « Certe de anno 789 in Istria fuit unicus Episcopus Mauritius, incertum cujus Sedis, qui tamen videtur toti Istriae invigilasse. » E poco doppo rapportato il passo della lettera di Adriano soggiunge « Consequenter deducitur Episcopatus Istriae tunc vacasse et unicum illic fuisse tunc Episcopum Mauritium: » il che poi va comprovando colle considerazioni che fa sopra i Cattalogi de Vescovi della Provincia di questo tempo. Trovasi la seconda che è ancor della prima assai più singolare negli annali stessi, e nelle note a questo medesimo anno 789 nelle quali s' immagina che Manrizio non solamente fosse l' unico Vescovo che in questo tempo l' Istria regesse, ma che in tal dejezione fosse la provincia in allora che nè meno questo unico Vescovo facesse in essa l' ordinaria sua Residenza, e che stando nella sua Lubiana, che egli per altro con ragioni di molto peso esser l'antica Aemona sostenta, tenesse poi l' Istria con tutti li sei suoi Vescovati come in commenda. « Supposita veritate saepius probata quod Aemona vetus non alibi steterit quam Labaci divinare licet Mauritio Episcopo Labacensi, seu Aemonensi Istriam commendatam fuisse; eo modo quo Amoni Salisburgensium Episcopo Sclavoniam, ut mox dicemus, in qua proinde versatus populo erudiendo, suspicione a Graecis concepta quod residuum Istriae Graecis adhuc subiectum Carolo vellet traddere mortem opetierit. »

Conviene collo Schonleben il Croce nel libro VII cap. X sul punto che Maurizio fosse in all'ora il solo Vescovo che all' Istria presiedesse e cerca lui pure di farsi forte sopra i Cattalogi dell' Ughellio: ma fa poi ogni sforzo per impugnarlo sull' altro punto, e di provare s' ingegna, che non all'Aemona, o Lubiana o ad altra chiesa, ma bensì a Trieste sua Patria deva attribuirsi questo Prelato. Appoggia egli questo suo pensiere principalmente su quelle parole colle quali Adriano scrive che tutto il delitto che veniva a Maurizio imputato fosse il sospetto, che di lui si era concepito, che eccitar volesse qualche rivolta in pregiudizio de Greci, ed a favore di Carlo, e da ciò conchiude che il solo Vescovo di Trieste, era atto a poter intraprendere, e condurre a buon fine una impresa di tanta importanza, perchè aveva più di ogni altro estesa oltremodo per la Provincia la sua Diocesi. Se dunque, ecco tutto il suo argomento rifferito colle sue parole medesime: *Se dunque i Greci cogl' Istriani temevano, che il Vescovo Maurizio fedelissimo alla Sede Apostolica, e zelantissimo della Santa Fede consignasse nelle mani di Carlo la Provincia dell'Istria, alieno da ogni dubitazione sarà l' asserire che egli fosse di grande autorità e potenza, e, per conseguenza Vescovo di Trieste, e non d' altra Città dell' Istria,* e conferma in seguito il suo argomento con una soscrizione del Vescovo Gaudenzio, qual dice ritrovarsi negli atti del Concilio tenuto in Roma da Agattone Pontefice nel 680 contro i Monotelitti in cui si vede questo Prelato approvare egli solo a nome di tutta l'Istria le deffinizioni del Sinodo. « Gaudentius Sanctae Tergestiensis Ecclesiae Episcopus pro tota Istria ecc. ».

Baje però, mi sia lecito il dirlo, baje sono tutte queste nè regger possono al confronto della verità. Falso in primo luogo, falsissimo, che il Vescovo Maurizio in questa congiuntura, e per questa causa venisse da Greci, e dagl' Istriani come essi dicono della vita privato, poichè le dette lettere dalle quali solo questa cognizion riccaviamo, altro non dicono se non che questi popoli inferociti gli cavarono gl'occhi. « Zelo ducti tam praedicti Graeci, quam Istrienses ejus occulos erruerint, » e poi il Papa in seguito con quelle parole che non saprei per qual causa vengano tanto dallo Schonleben quanto dal Croce neglette, chiaramente dimostra, che questo infelice Signore doppo la sua disgrazia si era portato perfino a Roma a chiedere soccorso a S. Santità, dalla quale era stato con forti raccomandazioni al Duca del Friuli Macario spedito, affinchè venisse alla propria Chiesa restituito, come può incontrarsi nel passo che a questo fine tutto intiero abbiamo rapportato di sopra.

Non è pur vero che Gio. Luccio indicar voglia che Maurizio Vescovo fosse di Giustinopoli, poichè in tutto il capitolo XVI del libro primo, che

è quello sul quale fondano questi autori le loro supposizioni egli nè pur fa parola dalla quale ciò possa con fondamento dedursi, e porta la lettera di Adriano al solo ogetto di provare con essa, che al tempo di questo Pontefice, o l' Istria tutta, o almeno la Città di Giustinopoli al Greco Imperatore ubidiva, come rileverà ad evidenza ogn'uno che di leggere intieramente il detto Capitolo si voglia prender la pena.

Non regge pure il supposto che al tempo di questo Papa cioè verso il fine del secolo VIII l' Istria nelle cose spirituali fosse da un solo Vescovo governata: poichè quantunque siano le n̄re Chiese, chi più chi meno mancanti di memorie, che l' intiera continuata successione de proprij Vescovi in questo secolo particolarmente dimostrino, anzi quelli di Pedina, e di Cittanova intier.te ci manchino, in alcune però se non precisamente negli anni ne quali fu questa lettera scritta almeno in quelli non molto da esso lontani, e general.te in questo secolo, i nomi di molti de suoi Prelati si incontrano. Di Pietro Vescovo prima di Pola, poi invasore della Chiesa di Grado doppo la morte del Pat.a Donato, indi alla sua prima sede circa l'anno 725, o 727 restituito, parla il Dandolo nel libro VII cap. II p. XXII, « Post obitum Donati Path̄ae Petrus Polensis Episcopus contra statuta Canonum ad Gradensem sedem se contulit, et a Gregorio Papa indignus utraque sede judicatus ad supplicationem Cleri, et populi Venetiae et Istriae in prima sede restitutus est. » E più chiaro ancora ne parlano le lettere dello stesso Gregorio ripportate intiere dal Coletti nelle addizioni a Gradensi.

Di un Emiliano pur Vescovo di Pola, posteriore a Pietro, e anteriore a Fortunato Pat̄a di Grado, il quale scacciato dalla sua Chiesa fu dal Re Carlo col consenso del Papa in questa all' ora vacante annichiato, fino a tanto che la prima sua Sede riccuperare potesse, parlano le lettere di Leone III allo stesso Principe rifferite dal Labe nel Tomo IX de Concilij edizione di Venezia. « Et si congrue nobis apparuisset pro causa necessitatis in Pola, ubi jam dudum Emilianus quidam Episcopus prefuit ». Anzi perchè mai da questa permissione che a Fortunato, così esigendolo la necessità, si concedeva, prettendere, o dessumere si potesse che la Cattedra di Pola, fosse stata o soppressa, o a quella di Grado congionta nelle lettere sopradette, a chiare note si aggiunge, che se per avventura a lui sortisse di essere alla propria diocesi restituito, la chiesa di Pola in quel caso, e i suoi particolari Prelati restar dovessero da quella di Grado in perpetuo separati e divisi. « Ita tamen ut si ipsi sua sedes restituta fuerit Polana Ecclesia semper irrefragabiliter cum suo Antistite salva existere posset ». E finalmente dal citato memoriale presentato da Masenzio al Concilio di Mantova, impariamo che il Clero, e popolo di questa Città presentato avevano a Sigualdo Pat̄a di Aquileja, il

quale riempì questa Sede dall'anno 762 fino al 776 un altro vescovo da essi eletto, affinchè fosse da lui come Metropolita consegrato e ordinato. « Populi Polensis, quae civitas Caput est Istriae, Decretum ab universo Populo missum ad Sigualdum Patriarcham... ut electum ab eis Episcopum ordinarert ».

Mosso dalle preghiere de' Giustinopolitani e dalle intercessioni di Vitaliano Metropolita di Grado, Papa Steffano III concesse circa l'anno 756 per testimonianza del Dandolo [1]) seguito ancor dal Sigonio [2]) e dal P. Beretti [3]) a questa illustre Città, l'onore della Cattedra Vescovile, e il Clero, et il popolo destinò a questo posto Giovanni che fu in seguito da Vitaliano ordinato e doppo la di lui morte ebbe in successor Senatore. « Stephanus Papa, così il Dandolo, supplicatione Cleri, et populi Justinopolitani placatus indulsit ut Justinopolitana Ecclesia ammodo Cathedralis existeret, sicque Joanni, a Clero, et populo ejusdem Ecclesiae electo, hic Patriarcha confirmationem et consecrationem contulit, et sponsionem Metropolitano debitam ab eo suscepit; et eo mortuo Senatori successori ejus subsequenter fuit » onde e Pola, e Giustinopoli ebbero infallibilmente anco doppo la mettà di questo secolo i particolari suoi Vescovi.

Se creder potessimo alle aggiunte fatte all' Ughelli dell' Edizione di Venezia ed a certe note che sono anco nel margine de Codici del nro Archivio, il nostro Vescovo Eufrasio sarrebbe vissuto appunto intorno a questo medesimo tempo, poichè queste ci insegnano che all'anno 796 rifferir devasi l' istromento di Donazione fatto da questo Prelato alla nostra Chiesa, sopra del quale molto versar dovremo in appresso: ma proveremo a suo luogo, che Eufrasio fu di molto a quella età superiore, e che in questi anni la nostra sede riempivano Raschivo (?), Agnello (?), e Staurazio.

Quanto a Trieste il Croce vera.[10] in questo secolo ne mette tre, cioè il Maurizio sopra di cui cade la questione: Giovanni, il quale nell'anno 759 fu fatto Patriarca di Grado doppo Vitaliano, e quel Fortunato pure Patriarca di cui sopra ne' Polesi abbiamo parlato: ma per dirlo con sincerità la cosa è molto incerta per non dir disperata. È vero che tanto Giovanni quanto Fortunato furono nativi di Trieste: ma che fossero anco Vescovi di quella Città nessuno autore antico che io almeno sappia certamente lo dice: anzi pare che il Dandolo indicare ci voglia il contrario, mentre di ambidue non nomina che la sola Patria, come fa per l'appunto di Steffano II di Parenzo, di Agattone di Giustinopoli, di Cipriano e Cristoforo di Pola, tutti quattro Metropoliti di Grado e tratti tutti dalla nra Provincia: e pure in altri incontri non tace mai di rifferire la Patria ma anco le Dignità dell' eletto quantunque alla Vescovile inferiori, come di Epifanio di Umago ra-

menta questo diligentissimo Autore l' ufficio di Primicerio de' Notaj che egli prima aveva sostenuto, e di Vitaliano raccorda l'esser egli stato Diacono e Protonotario della medesima Chiesa. « Hic Diaconus, et Protonotarius Gradensis Ecclesiae fuit ». La dove all' incontro di Giovanni altro non loda che la Pietà « Joannes Patriarcha, natione Tergestinus sedit annis XXXVI. Hic vir pius, et Catholicus suae Sedis tristem consequutus est exitum » e di Fortunato nota solo la congiunzione del Sangue che egli aveva col predetto Giovanni. « Fortunatus P̄cha, natione Tergestinus sedit annis XXVII. Hic consanguineus Patriarche occisi a Venetis ».

Che che sia però delle lacune che si trovano ne' Cattalogi de n̄ri Vescovi, cosa per altro tanto a tutte le Chiese Cattedrali commune, tolgono a n̄ro proposito ogni difficoltà le lettere de' Papi di questi tempi, la maggior parte delle quali dirrette sono non ad un solo: ma genera.[te] a tutti i Vescovi della Provincia, come quella di Gregorio mentovata di sopra « Universis ». Molte altre potrei addurne ma una sola ne scelgo che parmi di ogn' altra più concludente; perchè più di ogn'altra a tempi di Maurizio si accosta, et è quella di Steffano III o IV immediato antecessore di Adriano, la qual pure toccheremo sol di passaggio poichè in altro incontro ci converrà fermarvisi sopra con maggior diligenza. Essa vien rapportata dal sud.[to] Coletti nelle addizioni a Gradensi, e questa è la sua soprascritta « Stephanus Episcopus, servus servorum Dei omnibus Episcopis per universam Provinciam Istriam constitutis etc. » indi nel corpo della medesima continuamente non ad un solo ma a molti sempre si parla « Itaque pervenit ad nos nuncio procurante, quod vos omnes ipsius Istriae Episcopi costituti », il che più altre volte nella stessa lettera si ripete, onde vede ogn' uno quanto poco abbia del verossimile il credere, che quella Provincia, che sotto Steffano che pure non arrivò a compire tre anni e mezzo di Pontificato, tutte le sei sedi sue Vescovili vedeva da proprij Prelati riempiute, potesse poi sotto il di lui successore Adriano a tanta desolazione ridursi, che un solo fosse il Vescovo che la reggesse.

Si aggiunge che riscontri abbiamo sicuri, che anco al tempo di Adriano medesimo non un solo ma più Vescovi erano in Istria, mentre intervennero con S. Paolino di Aquileja loro Metropolita alla Sinodo celebrata in Francfurt l'anno 794 contro Alessandro Vescovo di Toledo: e a nome di essi pure essere stata scritta la lettera Synodica a Prelati della Spagna indiritta, ci assicura il do.[mo] P. Paggi nella sua Critica in quest'anno al n.° VI con queste parole. « Istriam enim Francis paruisse docet Eginhardus in vita Caroli M., et colligitur ex litteris ad Hispaniarum Episcopos adversus Elipandum Toletanum Archiepiscopum anno DCCXCIV ab Episcopis Istriae qui

Concilio Francofordiensi tunc intererant datis. » Trovasi questa lettera, e nel Tomo X de Concilis del Labbe, e anco fra le opere di S. Paolino suddetto pubblicate già con eruditiss.me note e disertazioni da Gio. Francesco Madrisio Udinense Prete della Congregazione dell' Oratorio in Venezia l'anno 1737. In essa non si fa veramente espressa menzione de Prelati Istriani dicendosi solame.te « Una cum Revēndo et omni honore digno Petro Mediolanensis Sedis Archiepiscopo, cunctisque Collegis, Fratribus, et Consacerdotibus nostris Liguriae Austriae, Hesperiae, Aemiliae Cattholicarum Ecclesiarum venerandis Praesulibus » ma ciò nulla ostante concordano tutti gli eruditi esservi error de' copisti in queste parole e che sotto i vocaboli di Austriae, Hesperiae, intesi vadano i Vescovi nostri dell'Istria, e che in sua vece vada letto Istriae, Venetiae ovvero Istriae Hesperiae, come ci avverte il d.to Labbe, e dopo lui tutti gl'altri.

Nè deve ommettersi altro Concilio convocato in Roma in questo medesimo secolo, cioè nell' anno 732 da Papa Gregorio III contro Leone Isauro proffanatore delle Sacre Immagini, in cui per testimonianza del Dandolo Antonio Metropolita di Grado intervenne accompagnato da suoi suffragranei della Venezia e dell' Istria. « Papa Gregorius Synodum DCCCIII Episcoporum (il Labe non ne mette che . . . . .) Romae congregavit ubi Veneratio Immaginum Sanctorum confirmatur, et violatores anathematizantur. Huic Synodo Antonius Pat̄a cum Episcopis Venetiae et Histriae suffraganeis suis per litteras Papales admonitus personaliter affuit, et inconcussam Fidem tenens, quod gestum est comprobavit ». E queste lettere vengono per esteso rifferite nelle addizioni a Gradensi.

Ne può dar il minimo fastidio che Adriano chiami Maurizio Vescovo Istriense, e nulla più, poichè se questa congettura valer dovesse per più e più secoli sarrebbe stata sotto un Vescovo solo la n̄ra Provincia, mentre anco di ciò più altri esempij affatto simili s'incontrano in altre lettere di Pontefici, e particola.te in quelle di S. Gregorio nelle quali di tratto in tratto si fa menzione de' Vescovi senza indicare la loro Diocesi, ma solamente come fa Adriano il solo nome della Provincia, in cui risiedevano, anzi molte volte ancora senza questo benchè universal contrassegno.

La lettera LI del libro V datta nella addizione XIII cioè l' anno 595 è diretta semplicemente a Pietro e Proviedentio Vescovi dell' Istria senza nominare le loro Sedi « Gregorius Petro, et Providentio Episcopis Histriae », e collo stesso semplicissimo titolo vengono questi Prelati medesimi nominati in altra lettera di Giovanni di Aquileja Metropolita Scismatico, successor di Severo al Re de Longobardi Agilulfo. Di essa alcuni fragmenti vengono rifferiti negl' atti della spesse volte citata Sinodo Mantovana,

Da quali impariamo ancora che essi erano sudditi del Greco imperio, perciò appartenevano certamente a Noi cioè all'Istria propriamente detta e non presa in quella troppo larga estensione colla quale a causa del noto scisma venivano sovvente indicati anco i Vescovi d'ambidue le Venezie, e della stessa Liguria.

Nella 94 del libro IX indit. II cioè l'anno . . . . . scritta a Romano Diffensore, si rammemora un altro Vescovo dell'Istria, il quale abitava in all'ora in Sicilia, nè vi si mette altro titolo, o contrassegno se non quello di Vescovo Istriano, anzi anco il di lui nome proprio si trascurra, e neglige. « Praesentium portitores huc de Histriae partibus venientes, ad episcopum suum qui nunc in Siciliae degit partibus, cum nostro se pergere solatio poposcerunt ».

Sappiamo dalla cittata lettera XXX del lib. 13 che Firmino del qual sopra abbiamo fatta menzione era Vescovo non di tutta l'Istria, ma della sola Trieste mentre in essa si dice « Firminus siquidem frater, et Coepiscopus noster Tergestinae Antistes Ecc.ae » e pure nella lettera XXXIII del lib. XII Indit. V cioè l'anno 602 a lui diretta con non altro titolo si chiama che con quello di Vescovo d'Istria. « Gregorius Firmino Episcopo Histriae. » E più di un secolo e mezzo doppo il tanto rinomato Alcuino scrivendo circa l'anno 795 a S. Paolino di Aquileja la lettera che è in ordine la CXII, e la V nell'appendice delle opere di S. Paolino, parla di altra lettera che col mezzo di un Santo Vescovo dell'Istria gli aveva fatto tenere, nè cosa alcuna aggiunge che, o il di lui nome, o la di lui Diocesi indicar possa « Binas vestrae Paternitati paulo ante direxi cartulas unam per sanctum episcopum Histriensem ». Dal che ben si vede che era cosa assai in que' secoli consueta il nominare alle volte i Vescovi della Provincia cui appartenevano senza specificar la Diocesi nella qual risiedevano, e che contrassegno non era questo che ad una intiera Provincia fossero essi soli che pressiedessero.

Molto meno possono regere gli altri riflessi fatti dal Croce sopra l'estesa della Diocesi di Trieste, e sopra la soscrizione del Vescovo Gaudenzio, fatta come' gli dice a nome di tutta l'Istria, mentre esse sono ammendue sogette ad insuperabili difficoltà: poichè prima è certo come abbiamo osservato poco fa, che al tempo del Pontefice Adriano e del Re Carlo, era, come lo è ancora di presente, la nr̄a Provincia in sei Vescovadi divisa, ed ancora in all'ora i confini della Diocesi di cadauno, erano assai poco, e forse nulla da quello che di presente sono differenti: Quanto poi alla soscrizione di Gaudenzio, ella è nell'originale certamente da quella che vien portata dal Croce di gran lunga diversa.

Vien riferito dal Labbe nella sua gran raccolta anco il Concilio tenuto sotto Agattone o nell'anno 680, come egli scrive, o nel precedente come nelle note tratte dal Paggi, e riferite nel Tomo VII dell'edizion di Venezia si avvisa: e di esso si dice altro non esser a Noi pervenuto fuorchè due lettere quali sono inserite nella Azione quarta del sesto Concilio Generale, che è il terzo fra quelli che furono in Cospoli celebrati. « De rebus in hac Synodo gestis nihil reperitur, nisi duae Epistolae extantes actione IV sextae Synodi ». Queste lettere vengono per esteso rifferite in Greco, e in lattino nel luogo cittato del Sinodo stesso, e la prima è del Pontefice diretta all'Imperator Costantino, e a di lui Augusti fratelli: la seconda è scritta agli Imperatori medesimi a nome di tutti li Prelati che in esso erano convenuti: in fondo alla quale si legono pure in Greco, et in Latino le soscrizioni de' Padri, e quella di Gaudenzio sta registrata fedelmente così: « Gaudentius Episcopus Sanctae Ecclesiae Tergestinae Provinciae Histriae in hanc suggestionem quam pro Apostolica nostra Fide unanimiter construximus similiter subscripsi ».

Bisogna certamente che quando il Croce scriveva non avesse sotto gl'occhi questa lettera, ma che copiata abbia la pura soscrizione di Gaudenzio da qualche altro libro di autore poco assai diligente, poichè se veduta l'avesse avrebbe altresì osservato, che a questo Sinodo era intervenuto Agattone di Grado Metropolita Cattolico Aquilejese, con buon numero de suoi Suffraganei a Greci sogeti, quali tutti essendo che l'Istria in all'ora formava la miglior parte della Diocesi Metropolitana, si dicono come Gaudenzio essere della Provincia dell'Istria, quantunque fuori della medesima fossero collocate le sedi loro: ed avrebbe notato altressì che tanto era lontano che Gaudenzio a nome di tutta l'Istria anco presa nel suo più stretto significato scriver potesse, che anzi vi erano presenti e Aureliano Vescovo di Parenzo e Ciriaco di Pola, oltre Ursino di Pedina che per il solito errore de' copisti trasformato credesi con molta ragione in Padovano dal P. Rubeis cap. XXXV e da altri eruditi: ed avrebbe veduto altressì che questi ancora egualmente che Gaudenzio le risoluzioni del Concilio colle loro soscrizioni approvarono.

Che se mi si chiede a quale Diocesi dunque appartenesse finalmente Maurizio dirò che certamente io penso che fosse Vescovo e forse il primo di Cittanova o Emonia, cioè di quella Città che è posta all'imboccatura del nro Quieto, e le mie raggioni sono appunto quelle che anderò esponendo con ciò che siegue. Lo Schonleben, il Croce e qualche altra M. S. memoria che presso noi si conserva parlano di una certa lapide, quale dicono trovarsi nell'antico Battisterio che vedesi tutt'ora poco lontano dalla

chiesa Cattedrale di essa Città, di forma ottangona e presso a poco uguale a quello della nostra Chiesa la di cui pianta daremo, quando trattaremo della medesima. In essa dicono gl'autori sopra accennati farsi memoria di questo Prelato; anzi il Colletti nelle addizioni agli Emoniensi, senza però dire da chi questa notizia abbia tratta, porta per esteso l' iscrizione della pietra medesima con queste parole: « Mauritius, cujus in uno gradu Baptisterij adherentis Ecclae Catthedrali haec habetur sculpta memoria: Baptisterium digno marmore Mauritius Epus Aemonen . . . . ».

Al mio arrivo alla regenza di quella Chiesa non ho risparmiata diligenza veruna per ritrovarla, e per quattro, e più anni vane furono le mie riccerche: La ritrovai alla fine tutta coperta da calce, e sepolta appunto in uno de gradini che l' interno del Battisterio circondano, ma mi accorsi ben subito, che questa non era se non che una piccola porzione del tutto; quindi fattomi a ricercare ciò che mancava, ne ritrovai sparsi qua e là varij altri pezzi, quali fatti collocare prima nel muro dell' atrio della Cattedrale ora nell'annessa tavola espongo sotto gl'occhi de miei lettori. Erano questi come si vede sei archi che sostenevano il ciborio, o cupoletta che copriva il fonte o l'urna Battesimale che tutto ora sussiste di forma exagona, e fatta co' consueti gradini ad uso di conferrire il Sacramento coll' immersione. Ogni uno de' detti archi aveva come pure si vede i suoi particolari adornati non tutti però lavorati colla medesima diligenza, ed aveva similmente la sua particolare iscrizione quale cominciando al solito dal noto segno della Santa Croce girava poi tutta d' intorno disposta credo io con quest'ordine.

Non mi estenderò ad ispiegare il significato intiero di tutte queste parole, mentre ciò porterebbemi troppo lontano dal mio intento, e forse poi non arriverei a comprendere il vero senso di ogn' una, ma per quello può fare puramente a nro proposito è certo che il titolo di Emonensis posto nella lapide dal Coletti portata in questa non vi si vede, o certo parmi altressi che ella abbastanza dinotti, che Mauzio fu quegli che ad onore di S. Giovanni, cosa in simili edificij ben consueta, alzò questa fabrica, e in essa il Battisterio vi eresse: Baptisterio digno marmore. « Mauritius Episcopus otuli Deo Summo ». Il che vero essendo parmi ne siegua per illazione legittima, che egli fosse Vescovo di questa Chiesa cui adornare si affaticava e a cui commodo ed uso aveva si bell' edificio inalzato.

Come che non credo molto dal vero lontano il pensare, che dall' Emona, situata forse anco come vuole lo Schonleben nel luogo dove ora è Lubiana a causa delle continue molestie de' Barbari a questi nri lidi trasferrita la Cattedra Vescovile venisse, a quella guisa appunto che trasferrite furono

per la stessa cagione quella di Aquileja in Grado [1]) quella di Concordia in Caurle [2]), quella di Altino in Torcello [3]), quella di Oderzo in Eraclea [4]), quella di Padova in Malemauco [5]) e di tante altre Chiese dell' Italia non solo, ma anco della Germania, e che penso pure esser molto probabile ciò accenna Giovanni Gregorio Thalberg Labacense nella sua epitome Cronologica impressa in Lubiana l'anno 1714, cioè che di questa traslatione Maurizio circa l'anno 788 sia stato il promotore e l'esecutore, così anco per lungo tempo fui persuaso che l' abbreviatura colla quale nella nostra lapida il di lui nome sta scritto leger si dovesse: Mauritius Episcopus populi, così che con questa espressione indicato per avventura ci venisse, che avendo questo Prelato colla sua propria sede perduto anco il nome che traeva dalla medesima, Vescovo perciò si chiamasse non Emonense, ma di quel popolo che aveva egli in questi luoghi condotto, non essendo ancora alla nuova Città nome alcuno in particolare assegnato.

Ma riflettendo in seguito, che da una parte incerto di molto era questo mio discorso, e dall'altra assai commune era in que' secoli la formula tratta dal verbo *offerre* colla quale indicavano i pij Cristiani i doni che facevano a Dio, e alle chiese, della quale tanti riscontri abbiamo in tutti quelli che lapide Cristiane hanno raccolto, e particol.te in Marco Fontanini, di sempre chiara, et illustre memoria nel suo commentario intorno al Disco Votivo di Peruggia, e nella raccolta delle Antichità di Aquileja del Chi: D. Can.co Gio. Domenico Bartoli, stimai meglio non discostarmi da tanti così venerabili esempij e legere come ho fatto in quelle sigle la voce *otuli* lasciando ad altri e forse anco a me in altro tempo il pensiere di porre in luce maggiore la verità.

Nè rileva molto l' opposizione, che fa a questa pietra, senza ne men averla veduta il Schonleben, pensando che ella sia lavoro di età molto più di questa recente, e che appartener possa a qualche altro Maurizio posteriore a quello di cui parliamo. « At Cittanovenses, ex quadam inscriptione Baptisterij (quam ego multo recentiorem esse existimo ab aliquo posteriore Mauritio positam) suum fuisse contendunt ». Primo perchè ne' Catalogi de' Vescovi di tutta l' Istria, e particolarmente negli Emonensi altro Maurizio

---

[1]) Dand. lib. 6 cap. I p. X.
[2]) Dand. lib. 6 c. 4 p. VIII.
[3]) Dand. lib. 6 cap. VII p. XI.
[4]) Dand. lib. VI cap. VII p. IX.
[5]) Dand. lib. VI cap. I p. XIV.

non si trova, che questo, e il moltiplicare i nomi arbitrariamente, e senza un qualche sodo motivo che il persuada un partito parmi assai coraggioso per non dir disperato: e poi dalla struttura di tutta la fabbrica, dalla forma delle lettere, e dallo stile stesso barbaro affatto con cui l' iscrizione è distesa e da più altre fondatissime congetture credo che si conosca abbastanza che tutto è fattura del secolo VIII. Molti e molti esempij potrei addurre di tutto ciò, i quali come di cosa assai nota riuscir potrebbero a letterati anzichè di trattenimento di noja, onde penso bastare que' due soli che ho di presente per le mani e sono le iscrizioni poste sopra il Battisterio di Cividal di Friuli opera del P̄ata Calisto e Sigualdo che vissero ambidue in questo medesimo secolo VIII illustrate dal P. de Rubeis nella dissertazione delle antiche litturgie, e sacri ritti della provincia del Friuli p. 367, e l' altra dell' urna pur Battesimale fatta fare in Bologna da due Re Longobardi Liutprando, et Ariprando illustrata anche essa dall'erud.° C̄o Valerio Zani e inserita dal d.° C̄o Cesare Malvasia nelle sue osservazioni a marmi di Bologna pag.... nella quale si vede come nella n̄ra l'intreccio, e l'unione, per servirmi delle parole del medesimo Conte, delle lettere Majuscole che formano stranissime abbreviature tanto frequenti ne' secoli bassi.

Rippigliando ora dopo questa, se non necessaria almeno a mio parere non inutile digressione, il filo del mio primiero discorso, dico che come dalla lettera di Adriano al Re Carlo impariamo che verso l'anno 889 al più l'Istria era ancora sotto al Dominio de' Greci, così da altra del medesimo Re alla Regina Fastrada di lui Moglie scritta nell' anno 791 pubblicata già dal P. Sirmondo nel Tom. II de Concilij Gallicani, e dal Duchesne Rer. Franc. Tom. parimente II si rileva ben chiaro che in all' ora era di già in potere de' Franchi la n̄ra Provincia ridotta, poichè narrando egli la battaglia datta agl' Unni dall' esercito che era in Italia, soggiunge che in questa sanguinosissima azione si era molto ben diportato il Duca che all'Istria in nome suo pressiedeva « Dux de Istria, ut dictum est Nobis benefecit cum hominibus suis » dal che ne segue che questa mutazione di Dominio non possa riporsi nè prima dell' anno 779 in cui a parere del Muratori furono scritte le lettere di Papa Adriano, nè doppo il 791, in cui rapporta egli stesso la lettera presente ma bensì in uno di que' dodeci anni che corsero fra l'uno, e l'altro.

Ciò essere accaduto l'anno 789 o in quello torno afferma il P. Paggi dicendo « Hoc etiam circiter tempore Pipinus Italiae Rex Istriam et Liburniam Graecis erripuit » e col P. Paggi concordano tanto il P. Rubeis quanto il Muratori il quale soggiunge esser ben probabile che questa im-

presa fosse l'anno antecedente 788 al suo fine condotta coll' occasione dell' aspra guerra che ebbe in quest'anno medesimo co' Greci Pipino nel Ducato di Benevento. Di questa parlano a lungo Eginardo negli annali, Teofane nella Cronologia, e fra i moderni il Sigonio de Reg. Ital. lib. IV ed altri ancora.

Diamo qui le due inscrizioni accennate a pag. 161 del Vol. II Fasc. 3° e 4°:

NEPTVNO · DEISQ · AVG
T · ABVDIVS · VERVS ·
POST · SVB · PRAEFECT
CLASSIS · RAVENN
TEMPLO · RESTITVTO
MOLIBVS · EXTRVCT
DOMO · EXCVLTA
IN · AREA · D · D
CONCESSA · SIBI
DICAVIT

(Mommsen, *C. I. L. 328*).

P · ABVDI
VS · VERVS
PRO · SALVTE
P · ABVDII · VERI
PHILII · SVI
V. S.

(Ibidem, *329*).

GRISIGNANA D'ISTRIA

NOTIZIE STORICHE

DI

GIOVANNI VESNAVER

I.

ARRAMPICATA sopra un monte, alla riva destra del Quieto, siede Grisignana nella provincia d'Istria. Piccola terra di poco più di un migliaio d'abitanti [1]), è chiusa da monti più alti da tre lati. Ma ad occidente e a mezzodì si apre allo sguardo il più delizioso panorama.

---

[1]) Del Comune locale di Grisignana che comprende oggi i Comuni censuari di Castagnana, Cuberton, Grisignana, Piemonte e Sterna diamo qui la seguente tabella statistica tratta dal libro: F. DOTT. VIDULICH. *Materiali per la statistica dell' Istria.* Coana, Parenzo, 1886.

COMUNE	SUPERFICIE						POPOLAZIONE			ANIMALI								Edifizi
	dei fondi produttivi		degli altri fondi		Totale		maschi	femmine	totale	Cavalli	Muli	Asini	Buoi	Capre	Pecore	Maiali	Alveari	
	iug.	tese	iug.	tese	iug.	tese												
Castagna	654	1120	81	1111	686	631	223	193	415	5	—	80	78	4	48	52	—	76
Cuberton	1450	1205	42	1262	1493	867	179	132	311	7	—	29	85	2	164	46	—	52
Grisignana	4385	679	151	63	4536	742	827	636	1463	20	1	125	276	2	331	189	1	259
Piemonte	2745	1426	107	1505	2853	1331	534	442	976	7	2	121	284	3	708	188	6	172
Sterna	1781	1471	75	111	1856	1582	242	196	438	4	—	61	126	4	333	69	—	73
	11018	1101	408	852	11427	353	2005	1598	3603	43	3	366	799	15	2079	589	7	632

Nell' anno 1596 il podestà-capitanio di Capodistria Francesco Capello (V. *La Pro-*

A' suoi piedi si stende la valle e la foresta che fu già di S. Marco, e fra mezzo serpeggia lento il fiume che di là su si può accompagnare con l'occhio sino alla sua foce a incontrare l'acque salse dell'Adriatico. Di là dalla valle, a mezzodì, si disegnano le pendici di Montona e di Visinada, qua biancheggianti di case sparse per la campagna, là rivestite di quercie o pingui di vigneti.

Grisignana è discosta da Buie miglia quattro, da Portole miglia sei, da Visinada miglia quattro. In tutte le dette terre sono più famiglie cospicue, le quali amano Grisignana perchè ospitale, intelligente e industriosa.

Fabbricata in superficie ristretta, era cinta di mura fortissime che la posero già in grado di sostenere qualsiasi scorreria di nemico. « Il luogo angusto, scrive il vescovo Jacopo Filippo Tomasini [1]), dà poca comodità agli abitanti di aggrandire le loro case, le quali al di fuori sono fatte di pietre vive a scalpello, e unite senza calce esteriormente, ciò che spira un non so che di antico ». Dinanzi alla porta maggiore veggonsi ancora i tre superbi *lodogni* (*celtis australis*) che destarono l'ammirazione del vescovo menzionato or sono già più che due secoli. Davanti alla porta stessa, nel sito ove trovavasi il ponte levatoio, eravi altro portone. Entro la porta, a destra, vi è tuttora la loggia con le sue colonne di pietra viva, e sopra stava il fondaco publico de' grani. Il palazzo del podestà veneto, e probabilmente anche del capitano del Pasenatico che prima vi risiedeva, trovavasi dal lato di ponente e guardava verso il mare.

La chiesa maggiore, che sorge nel mezzo della cittadetta ed è intitolata ai santi Vito e Modesto, ha begli altari ed è ricca di argenteria. Possiede, fra altro, un superbo ostensorio tutto d'argento con figure a pieno rilievo, offerto in dono al suo paese natale da Francesco Armano che fu pievano di Grisignana ne' primi anni del secolo decimosettimo [2]). I più vecchi della terra raccontano che la detta chiesa aveva anche un quadro di Vittore Carpaccio che un barone, intorno l'anno 1803, portò seco a Vienna. Sarebbe stato un dono del Comune, che fu ricambiato con altro quadro di nessun pregio [3]).

---

vincia dell'Istria a. X, n. 7) attribuiva a Grisignana col suo territorio una popolazione di 900 abitanti, e il vescovo Tomasini (V. i *Commentari*) nell'anno 1646 scriveva così: « Il luogo al presente è in grandissima declinazione, non arrivando la terra ed il territorio a fuochi novantaquattro, cioè capi di casa e vedove quaranta ».

[1]) I. F. Tomasini. *Commentari ecc.*

[2]) Ivi. — Vedi pure la serie dei pievani ed arcipreti.

[3]) Il fatto ci rammenta quanto avvenne a Pirano nell'anno 1803 di un quadro del Vivarino (V. *La Provincia dell'Istria* a. II, n 7).

La famiglia di Giacomo Corva conserva un ritratto ad olio della scrittrice Maria Marcello-Rigo, quadro di buon pennello che fu eseguito a Roma [1]).

Grisignana ha ora ufficio podestarile, e da lei dipendono i Castelli di Piemonte e Castagna che furono già de' Contarini di S. Zorzi veneziani, e le ville di Cuberton e Sterna ch' erano feudi de' vescovi di Cittanova. Ha eziandio ufficio di posta, società d'operai per il mutuo soccorso, società filarmonica, scuola popolare maschile e femminile, casa di ricovero e pia fondazione per dotare fanciulle povere. Quivi pure ha sede un gruppo della società « Pro patria », la quale ha lo scopo di difendere la lingua italiana, ch' è la lingua della cittadetta.

« Sono le genti di bell'aria, amorevoli, di assai buoni costumi; e assai belle donne. Per l'altezza del luogo (288 metri sopra il livello del mare) si argomenta essere quivi buonissima aria [2]) ».

Il suo territorio è in gran parte montuoso, ma fertile; e produce olio, vino, cereali. Ha per confini: a mezzodì il fiume Quieto, a oriente i Castelli di Piemonte e Castagna; quindi la villa di Sterna, il Castello di Momiano e la città di Buie. Nella località denominata « Finida » trovansi cave di pietra bianca assai rinomata, che artisticamente lavorata adorna molti sontuosi edifici di Trieste e di Vienna. Queste cave sono arrendate dal Comune alla società degli scalpellini in Trieste.

Lo stemma di Grisignana, quale si vede in fondo alla miniatura posta davanti allo Statuto che si conserva nell' archivio comunale, è uno scudo ovale col campo azzurro. Dal fianco sinistro dello scudo esce un braccio che finisce nel centro in una mano la quale tiene un giglio aperto. In alto, dal lato destro, fa capolino un sole nascente. Fuori dello scudo, intorno a certi svolazzi, stava un motto latino che ora non è possibile decifrare per intero.

Quanto alla significazione, si sa che scudo ovale vuol dire scudo italiano [3]). Rispetto all'arme, il giglio, che è la figura principale del campo, chi sa? potrebbe essere concessione di principe in memoria di qualche fatto illustre, derivare dalla parte cui Grisignana aderiva, o dalle Crociate o forse

---

[1]) Vedi *La Provincia dell'Istria* a. XVIII, n. 9.

[2]) Scriveva così, nell'anno 1646, il menzionato vescovo Tomasini; noi ripetiamo le sue parole, perchè anche oggi si può dire la stessa cosa.

[3]) C. F. Menestrier. *La nouvelle methode raisonnée du blason ecc.* — Lyon, 1723. pag. 20.

ancora non ha altro fondamento che il capriccio. Verosimilmente accenna, noi crediamo, alle Crociate.

Ed è strano in vero che il Comune, avendo sotto agli occhi questo stemma, continui oggi a usarne uno nel quale al giglio è sostituita una labarda. Ci accadde di udire che, poi che si usa da molti anni, debbasi continuare allo stesso modo. Ma è assurdo; perocchè nonostante la pergamena sia un po' raschiata in quel punto, si discernono del giglio con tutta esattezza i petali e gli stami con le antere dorate. — I certificati che rilasciavano, a' tempi veneti, i *provisores salutis Grisignanae* [1]), accanto all'emblema dello Stato, recavano pure lo stemma del Comune. Se in questo stemma il fiore simbolico non è proprio un giglio, ciò è dovuto alla impressione meno perfetta e forse alla noncuranza di riprodurre con esattezza il vecchio stemma che dev'essere il solo da adoperarsi.

Nessuna menzione di Grisignana negli antichi scrittori. Sia che il nome provenga da *Grisium* [2]), o che si guardi soltanto alla desinenza di esso, detto latinamente *Grisiniana*, è certo che questo luogo ha origine romana [3]).

Ed invero oltre a molte monete e terrazzī, abbiamo di quel tempo questa iscrizione su grande tavola registrata dal Kandler al n. 448 delle sue *Inscrizioni* e dal Mommsen al n. 5420 del suo *Corpus:*

L - FLAVIO - Q - F
MAXIMO
POCCIAE - VELSONIS - F
PRISCAE
M - FLAVIVS - L - F - MAXIMVS
PARENTIBVS

[1]) Ce ne ha favorito uno dell'anno 1789 l'amico nostro sig. Elio Torcello di Grisignana.

[2]) Che sarebbe quanto dire *monte roccioso*. Vedi il Du Cange.

[3]) Il Kandler legge *Graeciniana*. — *Grisignano* è pure un Comune nel Veneto in provincia di Vicenza. Altro *Grisignano* trovasi nel Comune di Forlì, provincia d'Emilia. Vedi Amati, *Dizionario corografico d'Italia.*

Ricordiamo qui che il territorio di Grisignana offre campo anche alle ricerche preistoriche. Due sono i castellieri da noi finora scoperti. Uno è posto sul monte detto *Bercenegla* che s'inalza a ponente del Castello di Piemonte. Vi si vede la sua cinta circolare e un numero infinito di cocci sparsi sulla sommità. L'altro è detto *Gomilla* e trovasi in quel di Sterna.

Iscrizione sepolcrale, come si vede, che la pietà filiale di Marco Flavio Massimo figlio di Lucio dedica a' genitori Lucio Flavio Massimo figlio di Quinto e Poccia Prisca figlia di Velsone. La famiglia Flavia non è nuova all' Istria, perchè se ne trova menzione in molti luoghi, come a Pola, a Trieste, presso Montona, a Cittanova e ad Umago.

Pur troppo di questa pietra, che fu trovata al Quieto presso al così detto « Porton », nulla più resta; chè fu adoperata come materiale da fabbrica nella costruzione della casa di Nicolò Torcello. Per quanto ci venne raccontato, quand' era ancora integra, misurava in lunghezza m. 1.95 e in larghezza m. 0.80.

Pietro Kandler, innamorato della prosperità dell' Istria a' tempi romani, godeva di presentarsi alla mente il vago aspetto che offeriva la valle del Quieto, allora canale marino. Chi, egli dice, fra la punta del Dente e Cittanova, fosse entrato dal mare, quasi promontori a custodia del canale, avria veduto a sinistra Emonia colle mura, colle torri, cogli edifici, col porto ampio; a diritta, intorno a seno che forma porto, ampli e magnifici caseggiati di borgata, il cui nome è sconosciuto e che ora si dice Santa Marina. Poi altra borgata di nome ignoto, indi il porto sicuro e sul fianco del colle la fitta borgata ch'ebbe nome e lo conserva di Torre. Questi quattro punti, che si aprono contemporaneamente allo sguardo, formano la bocca del Canale.

Poi corse due miglia di canale, presentavasi, sul declivio di colle, maestoso e declinante al mare quel Castello che più tardi ebbe nome di San Giorgio con torre che per lume acceso mostrava a' naviganti il porto e l'approdo: Castello che durò lungamente nel medio evo.

Altre due miglia e vedevasi, a destra, il Castello di Nigrignano murato, fitto di case, luogo noto a' cercatesori.

Ancora due miglia, e si giungeva a Ningo o Nengone che stava a sinistra. Poco stante il traghetto della via militare; indi, a sinistra, sul pendio del colle Castagna [1]) da un lato e dall'altro, a destra, sparse sulle colline di Visinada le tombe dei romani civili e veterani.

A breve distanza, altro Castello di Rosario ora distrutto affatto, poi il colle di San Pancrazio, sul pendio del quale tombe di persone di nome illustre.

---

[1]) Le due iscrizioni romane di Castagna registrate dal Kandler ai numeri 449 e 450 delle sue *Inscrizioni* esistono ancora. Vedesi la prima alla chiesa dei Santi Pietro e Paolo, e l'altra sull'angolo della casa di G. Valente. L'apprendiamo dalla cortesia del pievano di Castagna, abate Pietro Franceschini.

Indi sull' alto del colle la turrita Montona e rimpetto il Castello di Portole.

Questo il « nobilissimo » [1]) tratto di canale da Montona al mare, quale risulta dalle moltissime iscrizioni rinvenute, medaglie, mosaici, monete, stoviglie e dalle rovine che ancora esistono.

Ora il canale, nella sua parte inferiore, è divenuto, per le alluvioni, una palude, ed ha allontanato gli uomini dal prendervi dimora. Ma è certo che se l'opera di regolare il corso del fiume e di bonificare il terreno circostante si compisse dopo i molti progetti fatti, l'antica prosperità non tarderebbe a far ritorno su questa contrada pittoresca dell' Istria.

Posta in regione tanto ricca e popolata, da cui non lontano passava la via militare, Grisignana allora certo esisteva. Se non bastassero a provarlo la iscrizione riportata, le monete e i mosaici, abbiamo vive ancora le voci *Finida* e *Saltaria*: voci latine, le quali oltre che dimostrarci un territorio libero, ce lo provano anche regolato come solevano fare a punto i Romani. *Finitum, territorium certis limitibus circumscriptus,* scrive il Du Cange. E se, come avvertiva il Kandler, è voce d' uso comune nell' Istria, qui, noi aggiungiamo, sulle alture che sovrastano la valle del Quieto, più frequente che mai. *Saltarius* o *Saltuarius,* aggiunge lo stesso Du Cange, *massium, vitium, totiusque territorii custos.* E *Finida* e *Saltaria,* ripetiamo, vivono ancora; e dimostrano — fatale in verità — che ogni qual volta noi moviamo a studiare più da vicino un punto quale si sia della nostra storia, si rafferma la sentenza degli storici imparziali che la civiltà dell' Istria fu ed è una sola.

Nel medio evo, prima dell'acquisto fattone da Venezia nell'anno 1358, Grisignana appartiene all' Istria feudale. Noi non ripeteremo qui quanto fu detto da altri; giacchè, inutile digressione, nulla gioverebbe al nostro intento. Accenneremo solo quel tanto che basti ad illustrare le poche notizie che sono pervenute sino a noi. Notizie di cronaca in gran parte più che di storia; ma non meno utili per gli ammaestramenti che se ne possono trarre.

Premesso che il feudalesimo, trovato il più forte ostacolo al suo sviluppo negli ordinamenti municipali dei Comuni alla costa, pose invece le più salde radici nell' interno della provincia, ecco qui le notizie che concernono il nostro Castello.

---

[1]) Così amava chiamarlo l' insigne storico istriano.

Anno 1102. Il conte Volrico e la sua consorte Adelaide donano alla chiesa d'Aquileia tutte le loro possessioni in Istria. Fra queste pure il Castello di Grisignana [castrum Grisiniana] [1]).

Anno 1238. Vicardo, signore di Grisignana e Pietrapelosa, assiste a concordio fatto tra il patriarca d'Aquileia Bertoldo e il conte di Gorizia Mainardo per differenze con la città di Capodistria [2]).

Anno 1285. Bernardo, vescovo di Tripoli, chiede ne' preliminari di pace tra Aquileia e Venezia, che Vicardo di Pietrapelosa rinunci al Castello di Grisignana in favore della chiesa aquileiese giusta il deliberato preso dalla curia de' vassalli del patriarca [3]).

Anno 1285. Guizzardo o Vicardo di Pietrapelosa consegna al patriarca la villa (allora Castello) di Salis in pegno delle 300 marche che s'era obligato di versare alla camera aquileiese per i danni recati a terre patriarcali dell'Istria, e lo autorizza di farsela sua ove egli non effettuasse il pagamento al tempo stabilito [4]).

Anno 1286. Vicardo di Pietrapelosa sostituisce alla villa di Salis il Castello di Grisignana in pegno delle 300 marche delle quali confessavasi debitore alla camera di Aquileia quale ammenda per i danni recati a sudditi patriarcali dell'Istria, coi patti sopra indicati [5]).

Anno 1299. Vicardo di Enrico di Pietrapelosa investe lo zio Asquino, signore di Varmo nel Friuli dei Castelli di Pietrapelosa, Grisignana e Salis [6]).

Anno 1315. Dietalmo de' Reifenberg vende a Cozio da Firenze dimorante in Grisignana una parte del bosco di Grisignana posto fra Visinada e il monte Formento, presenti Vicardo di Pietrapelosa e Lazaro di Capodistria, testimoni [7]).

Anno 1329. Il patriarca interpella il parlamento generale sul contegno da doversi osservare con Pietro signore di Pietrapelosa autore di danni molti fatti alle terre istriane sottoposte al dominio aquileiese [8]).

Anno 1333. Il Comune di Montona, in pegno di mille lire di piccoli consegnate a Pietro del fu Vicardo di Pietrapelosa signore di Grisignana,

---

[1]) C. De Franceschi. *L'Istria, Note storiche*, pag. 99.

[2]) A. Marsich. *Notizie intorno a Pietrapelosa in Istria*, pag. 8.

[3]) Ivi.

[4]) Ivi.

[5]) Minotto. *Acta e diplomata.*

[6]) Carli. *Antichità italiche*, T. V.

[7]) *Codice dipl. istr.*

[8]) Bianchi. *Documenti del Friuli*,

riceve da lui un molino di due ruote posto nel distretto di Grisignana nel sito detto Layme con tutti gli edifizi annessi, acque, paludi, diritti e pertinenze reali e personali [1]).

Anno 1336. Bonifacio de Apollonio e Nicolò Rosso piranesi imprestano sessanta marche a Pietro del fu Vicardo di Pietrapelosa [2]).

Anno 1339. Speronella de' Porcia, vedova di Pietro signore di Pietrapelosa, rimette in arbitri le sue pretese contro il nobile friulano Giovanni Francesco di Castello, per le spese e custodia del Castello di Grisignana sostenute dal defunto di lei marito [3]).

Anno 1352. Jacopo Moroelo di Lucca marchese-governatore dell'Istria, per commissione avuta dal patriarca d'Aquileia Nicolò, investe Nicolò del fu Pietro di Pietrapelosa, vassallo della chiesa aquileiese, di tutti i feudi retti goduti dai suoi antenati. Assistono i testimoni Giovanni vescovo di Cittanova ed Ossalco del fu Ottone di Grisignana [4]).

Nell'anno 1102 adunque Grisignana trovasi menzionata la prima volta. Essa con Pinguente, Portole, Castelvenere, Momiano e Buie viene in possesso de' patriarchi d'Aquileia, i quali d'ora innanzi ne sono quindi i legittimi padroni. Siamo nel tempo che il feudalesimo trovasi all'ultimo limite del suo progresso, e i patriarchi d'Aquileia, per le molte donazioni loro pervenute, sono anche principi secolari.

Giunti in possesso del nostro Castello, che ne fecero essi? Vi stabilirono per avventura il gastaldo col mero e misto impero come a Portole, a Buie, o vero ne infeudarono alcuno de' loro molti vassalli?

Nulla ci fece sapere sinora la storia; e dopo circa un secolo dalla seguita donazione c' incontriamo, nell' anno 1238, in un Vicardo signore di Pietrapelosa e di Grisignana.

Di quale casato egli fosse non consta; sappiamo soltanto ch'era in parentela con Arrigo di Pisino al quale aveva dato in isposa la figliuola Elisabetta e che, come Arrigo, era vassallo de' patriarchi, dai quali ebbe Grisignana, noi crediamo, a titolo feudale. Codesto Vicardo, il quale sembra vivesse ancora nel 1264, ci fa sospettare, e forse non senza fondamento, che anche prima qualche vassallo del patriarca tenesse in feudo il nostro Castello.

---

1) *Statuto inedito di Montona* nell'Archiv. com.
2) MORTEANI. *Notizie storiche di Pirano,* pag. 116.
3) *Cod. dipl. istr.*
4) Ivi.

Ma se le leggi feudali domandavano fedeltà e sottomissione dal vassallo verso il suo signore, non però sempre serbavasi la fede giurata.

Fiera gente codesti signori di Pietrapelosa.

Nella rivolta di Capodistria contro il patriarca dell' anno 1267, Carsmanno ed Enrico, che appaiono proprietari del Castello, uccisero a tradimento il potente signore di Momiano Biachino, perchè unito al conte Alberto di Gorizia e Capodistria, Pirano ed Isola aveva combattuto il patriarca e fattolo prigioniero. Ma pagarono duramente il fio; chè gli alleati, alla testa de' quali Conone de' signori di Momiano, dopo aver distrutta la torre di Pinguente e Carsano, diroccarono pure il Castello di Pietrapelosa, mozzando il capo ai proprietari di esso [1]).

Nè migliore fu Vicardo figliuolo e successore di Enrico [2]) figlio del tempo in cui visse, più che non fosse per avventura malvagità, egli lasciò memoria di animo crudele.

Visse egli sul cadere del secolo decimoterzo e ne' primi decenni del susseguente decimoquarto, allora che Raimondo della Torre occupava la cattedra patriarcale di Aquileia.

L' Istria, in questo tempo, trovavasi in grandi agitazioni e disordini. Se da una parte le città fra loro divise dalle gelosie municipali, unite resistevano validamente al predominio che tendevano avere i baroni, e perchè feudali e per lo più stranieri non volevano riconoscere la sovranità dei patriarchi; dall'altra avevamo un' Istria feudale, dove i baroni grandi e piccoli facevano il tempo bello e il brutto, e in mezzo a questo tramestio di ambizioni e di prepotenze baronali il paese non aveva manifestazioni; ma stava, come giustamente ebbe a notare un arguto scrittore istriano, a vedere come l'andasse a finire.

Riusciti inutili i tentativi fatti da' predecessori di Raimondo per impedire che le città scegliessero a loro podestà un veneziano, ora cominciano le dedizioni a Venezia. Indarno Raimondo si affatica a volere rispettata dagl' Istriani l'autorità marchesale. Ben presto anche i rapporti amichevoli con Venezia e i Conti di Gorizia infievoliscono, e il patriarca trovasi a un tratto in guerra con entrambi. L' Istria ne è afflitta più di ogni altra contrada, chè gli incendi, le spogliazioni, le infinite rapine la desolarono [3]).

---

[1]) *Cod. dipl. istr.*

[2]) Di questo Vicardo il Carli, nella sua *Appendice al castello di Pietrapelosa,* reca la impronta del sigillo che porta la leggenda: *S. Vicardi de Petrapilosa.*

[3]) C. De Franceschi. *Note storiche.*

Si venne nel 1285 alla pace, e ne' preliminari di essa fu stabilito che Vicardo dovesse rinunciare al nostro Castello in favore della chiesa aquileiese in conformità alla deliberazione presa dalla curia de' vassalli del patriarca. Sembra che in tutta questa guerra Vicardo venisse meno all'obbedienza dovuta al patriarca, e fosse quindi decaduto dal feudo che teneva. Qui è da notarsi che la curia dei vassalli era l'appello delle sentenze pronunciate in Istria nelle cause fossero civili o feudali [1]). Dobbiamo pertanto ritenere, come pare veramente, che il marchese-governatore abbia prima con sentenza dichiarato Vicardo decaduto dal feudo, contro la qual sentenza egli ricorse poi in appello.

Non se ne fece nulla però nelle trattative di pace, la quale non giungeva mai. Vicardo, riconoscendo di aver portato danni a terre patriarcali dell' Istria, in pegno di 300 marche che s'era obbligato di pagare, quale ammenda, alla camera aquileiese, consegna (1285) il Castello di Salis e poi Grisignana (1286). Due anni dopo, papa Nicolò IV ammonisce i Veneziani di voler restituire al patriarca le terre toltegli, fra le quali Parenzo, Cittanova, Capodistria, Grisignana, Pirano, Montona, Isola e Muggia [2]).

Intanto, a dare un po' di requie alla nostra provincia, la guerra si porta (1297) nel Friuli contro il Goriziano. Il patriarca raccoglie dall' Istria e dalle parti vicine quanti può materiali atti all'offesa e alla difesa; il conte d' altra parte e dall' Istria, dalla Carniola e dalla Carintia condusse buon numero di soldati, tra i quali Giovanni d'Acciano e Vicardo di Pietrapelosa, uomini indocili e nuovamente ribelli al patriarcato.

Grave la presente discordia; come l' Istria pochi anni prima, il Friuli oltre l'uccisione delle persone ebbe a deplorare la rovina de' villaggi incendiati e la licenza sfrenata de' soldati. Fra questi il più scellerato, Vicardo, dopo avere incendiato la villa di Perteole e ucciso parte di quei miseri abitanti, atterrò il campanile e abbruciò la chiesa; e non cessò sino a che, riunitosi al resto delle truppe, non giunse al castello di Belgrado spettante alla contea di Gorizia.

Intanto ridottosi il patriarca ad Udine, fa credere di rimettere l' impresa a più propizia stagione; ma due giorni dopo assale improvviso il nemico che fu vinto, e il conte coi nobili ch'avea seco trovò salvezza nella fuga. A perpetua ignominia di Giovanni, il vincitore distrusse dalle fondamenta

---

[1]) CARLI. *Antichità italiche.*
[2]) *Cod. dipl. istr.*

il Castello d'Acciano. Eguale sorte avria provato l'infedeltà dei Porzia, del di Castello e di Vicardo, se il legato pontificio non avesse ordinata la pace e fulminata la scomunica a' contumaci. Gli animi si acquetarono, e gli scomunicati chiesero l'assoluzione esibendo l'ammenda de' danni recati. Fra costoro, Vicardo, forse il più empio fra tutti gli altri, nel palazzo di Udine alla presenza de' più distinti prelati e nobili della corte patriarcale diede publica soddisfazione [1]).

Due anni dopo (1299), Vicardo cede allo zio Asquino, signore di Varmo nel Friuli, Pietrapelosa, Grisignana e Salice. Secondo il pensiero del Carli, tale investitura avrebbe dovuto ottenere il suo effetto soltanto dopo la morte di Vicardo, giacchè di lui si hanno notizie anche posteriormente al 1299. È probabile altresì che Vicardo sia venuto a tale cessione, perchè allora forse privo di figliuoli. Comunque sia, sta il fatto che i signori di Varmo non s' immischiarono affatto nelle cose del nostro Castello, e Vicardo ebbe poi un figlio.

Le notizie di Vicardo vanno sino al 1321, e non una si trova fra le molte della sua vita agitata che dica avere egli favorito in qualche modo le arti o le scienze. Nè è da fare le meraviglie, quando si pensi che non furono migliori di lui i più potenti baroni, quali i signori di Momiano, i conti d' Istria e di Gorizia. I quali, ben diversi da parecchi baroni friulani, come i signori di Castello o i conti di Porzia che furon nobili non solo di fortuna ma anche di animo, non lasciarono opera alcuna che valesse a procacciar loro la gratitudine de' sudditi. Ma invece nemici a un tratto degli amici loro, li tradiscono, li abbandonano. Tentano un' impresa per capriccio, per ambizione e la lasciano poi incompiuta; e intanto il paese, che ha veduto distrutti i suoi campi e portati via i suoi cari, geme e maledice in cuor suo. Onde avviene che si può dire il feudalesimo essere stato, come la peste, una vera sventura per la nostra provincia.

Alla morte di Vicardo, che avvenne fra il 1321 e il 1329, Grisignana passò al di lui figlio Pietro, il quale, non ostante la deficienza di documenti, deve avere chiesto prima e ottenuto poi la conferma nel feudo, come era prescritto dalle leggi feudali.

Breve tempo visse Pietro. Vassallo ribelle come suo padre, combattè nella Polesana a lato del capitano di Gorizia contro il patriarca. In quell'incontro egli venne accusato autore di danni molti, pe' quali il parlamento

---

[1]) Manzano. *Annali del Friuli*, V. III.

generale doveva, a ciò interrogato dal patriarca (1329), pronunciarsi sul contegno da tenersi con lui [1]). Che ne avvenisse, non si sa.

Nell'anno 1333, sia che declinasse la fortuna della sua famiglia o si frapponessero altre circostanze che noi non conosciamo, egli ottiene dal Comune di Montona un prestito di mille lire, in pegno delle quali cede un molino di sua proprietà posto nel distretto di Grisignana, *in loco de layme*, sino alla restituzione dell' importo ricevuto. Vuolsi notare che qui egli viene chiamato *D. Petrus q. D. Vicardi de Petrapilosa Dominus Grisignane* [2]). La restituzione non fu fatta e il molino rimase a' Montonesi, i quali per esso ebbero molestie e quistioni.

La lettera ducale del 21 di marzo del 1368, Indizione sesta, riconosceva al Comune i diritti reali e personali su quel molino, riservata però la giurisdizione civile e penale al capitano del Pasenatico di Grisignana. Nell'anno 1451 si ridestò nuovamente l'affare, e si diceva che nell'acquisto di Grisignana essendo comprese le pertinenze e le giurisdizioni, quel molino avrebbe dovuto appartenere allo Stato [3]).

Nell' anno 1334 Pietro occupa indebitamente certi beni posti nel territorio di Pinguente che appartenevano alla famiglia Lugnani di Capodistria. Il podestà di questa città doveva, in nome del Senato veneto, ingiungergli a farne la restituzione [4]).

Due anni dopo (1336), troviamo registrato un altro prestito di cinquanta monete che Pietro fa a Pirano, poi non se ne parla più. Speronella de' conti di Porcia, antica e illustre famiglia d' Italia, era sua moglie, la quale apparisce vedova nell' anno 1339. Pietro adunque morì tra il 1336 e il 1339.

Se non che prima ancora della sua morte egli aveva perduto Grisignana. Nell' anno 1339 Speronella rimetteva in arbitri le pretese ch' ella vantava contro il nobile friulano Giovanni Francesco di Castello per le spese e la custodia del Castello sostenute dal defunto di lei marito. Il che vuol dire che i signori di Castello, subentrati in luogo di Pietro, tenevano in feudo Grisignana, la quale era però sempre ancora soggetta al patriarca [5]).

---

[1]) BIANCHI. *Documenti del Friuli.*

[2]) *Statuto inedito di Montona,* nell'Archiv. com. — L'istrumento è del 18 di giugno, indizione prima.

[3]) Ivi.

[4]) A. MARSICH. *Effemeridi istriane,* Capodistria 1879.

[5]) C. DE FRANCESCHI. *Note storiche dell'Istria.*

Quale sentenza pronunciassero gli arbitri, non si sa; nè si ha più notizia di Speronella. La quale, abbandonate le rive del Quieto, sarà ritornata, noi crediamo, alla casa paterna ove attendere all' educazione de' figli.

E qui, non ancora uscita dal reggimento feudale, nuovi padroni acquista Grisignana. Vogliamo dire i signori di Reifenberg, i quali tennero il nostro Castello sino all' anno 1350.

Cospicua famiglia castellana, i signori di Reifenberg, tedeschi, furono particolarmente distinti dai conti di Gorizia pel loro valore militare. Ebbero vasti possedimenti e forse molti altri ancora, de' quali non ci pervenne notizie. Il castello cui diedero, per quanto sembra, il nome, trovasi poco lontano da Gorizia e lo si vede dalla via che da questa città conduce a Trieste. Ora è posseduto dai conti Lantieri che ne hanno la miglior cura. I signori di Reifenberg avevano nell' Istria il bosco tra Visinada e il monte Formento, una parte delle decime di Muggia, la vila di Figarola e altri poderi feudali presso Capodistria, molini sul Quieto presso il Castello di Montona con diritti di pedaggio, di caccia e di pesca, e la terra col Castello di Grisignana. Il sig. G. di Sardagna, che pubblicò un pregevolissimo studio [1]) su questa famiglia, confessa di non conoscere la natura di questi beni, quali cioè fossero i feudi che appartenevano a' patriarchi, quali ai conti di Gorizia, e quali i beni allodiali; nè noi sapremmo meglio precisare la cosa, attesa la mancanza di documenti. Egli ci sa dire però che, in quanto risguarda Grisignana, i signori di Reifenberg non pesarono, sembra, troppo la mano sui vassalli e sui villani; chè attesero anzi a migliorare la coltura de' terreni e a favorire la pastorizia.

Incerta l' origine della famiglia, compaiono la prima volta i due fratelli Volchero ed Ulrico nella prima metà del secolo decimoterzo. Una figlia di Ulrico fu sposa di Biachino signore di Momiano al quale sopravvisse e cui diede Odelrico e Conone, vendicatore questi del padre ucciso a tradimento, come vedemmo, dai proprietari di Pietrapelosa Carsmanno ed Enrico.

Dietalmo, figlio di Volchero morto nel 1295, possedeva una parte di bosco situato nel Comune di Grisignana, i confini del quale erano da una parte le ville del conte Enrico Lazara e Visanez, quindi Nigrignano, un'acqua detta Basina e Santa Maria di Campo. Meno il ruscello Basina e la villa Visanez, sono conosciuti oggi i siti indicati nel documento. Nigri-

---

[1]) *Archivio veneto,* T. XII, P. II, 1876.

gnano sta sul monte Formento presso la chiesa diruta di S. Croce, tre miglia ad occidente di Visinada; Santa Maria di Campo, già abbazia dei Templari e poi convento di Francescani, un miglio a ponente di Visinada; la villa *Lazara*, alla destra del Quieto poco sotto la Bastia [1]).

Questo bosco Dietalmo vendette nell'anno 1315 [2]) a Cozio di Firenze ch' era domiciliato in Grisignana. Il fatto ci dimostra due cose a un tempo. La prima, che de' molti fiorentini, i quali ricoverarono in Istria a' tempi della proscrizione bianca, ve ne fu uno che prese domicilio in Grisignana; l'altra che i Reifenberg possedevano a questo tempo se non il Castello, certo de' terreni ad esso pertinenti.

In qual modo Dietalmo pervenisse al possesso del bosco in parola, noi non sappiamo; nè sapremmo indicare il modo e il tempo in cui giunse a possedere la terra e il Castello il figlio di lui Ulrico, ultimo de' Reifenberg. Il quale non ebbe certo Grisignana nel 1352, perchè in quest'anno apparisce un figliuolo di Pietro di Pietrapelosa, Nicolò, che viene investito dal marchese-governatore d'Istria Moroelo di Luca, per incarico avuto dal patriarca Nicolò, di tutti i feudi che i suoi antenati avevano dalla chiesa aquileiese. Tra questi feudi, quantunque non sieno specificati, noi crediamo debba comprendersi anche Grisignana; e dunque Volrico ebbe il nostro Castello solo dopo il 1352.

Chi fosse Volrico, quali le imprese sue, ce lo dice Gian Giacomo Caroldo [3]) che fu Segretario del Consiglio de' Dieci e che attinse quindi a fonte sincera. Vediamo com'egli narra l'improvvisa rivolta di Capodistria avvenuta nell'anno della peste 1338, nella quale ebbe parte principale il nostro Volrico.

« Occorse a questo tempo, che alcuni Capitani del Duca d'Austria con il conte d'Ortemburg, e un servitor del conte di Gorizia (*Volrico de' Reifenberg*) eccitati da quelli di Capodistria, li quali stimavano che Veneziani fossero estinti per l'inestimabile mortalità, fecero una correria sopra le Porte della Città, con intelligenza di alcuni Cittadini, e ritennero m. Franceschin Giustinian figlio di m. Marco Podestà e Capitano di Capodistria, il qual intesa la repentina ribellione con la ritenzione del figliuolo, si ridusse

---

[1]) C. De Franceschi.

[2]) *Codice dipl. istr.*

[3]) Gian Giacomo Caroldo. *Historia della republica veneta.* Ms. dell'Archivio comunale di Trieste. — Questo brano che rechiamo, sciolte alcune sigle e ridotta l'ortografia a più moderna lezione, ha la dicitura originale.

in Castel Lion, che è appresso la Città, e diede di ciò notizia al Senato; Com'a Venezia s' ebbe la nova della ribellione di Capodistria, fu posto incontinente ad ordine buon numero di galee e navigli armati, dei quali elessero Capitanio m. Pangrati Giustinian e fu eziandio scritto a m. Marco Giustistinian che volendo quelli di Capodistria umiliarsi e mandar oratori al Senato, li dovesse permetter, e far ogni poter suo per ricuperare quella Città nella quale era gran divisione non solamente tra li Cittadini et Tedeschi fuori della Città, ma dentro loro Cittadini, cioè tra li Principali e Populani: Per tali occorrenze fu mandato Capitanio e generale da terra e Capitanio del Pasenatico m. Marco Soranzo, il quale insieme con li Provveditori e Capi dei soldati fece deliberazione di dar la battaglia a Capodistria. Erano già venuti a Venezia alcuni oratori di quella Città senza però sufficiente commissione, li quali furono licenziati, con ordine di più non ritornar senza far dedizione. Allora fu fatta gagliarda Provisione di rinforzare l' esercito, e dal sig. Giacomo da Carrara fu mandato buon sussidio di Gente. Alli otto d' ottobre Francesco Spelato e Odorico detto Carlotti Peglo Sindici e Procuratori di quella Comunità ritornarono a Venezia, li quali avendo ampia libertà, fecero dedizione all' inclito Duce Dandolo della Città di Capodistria, affermando quella pleno iure spettar al Ducato Veneto e il giorno seguente fu stipulato l'Istrumento, poi per il Consiglio di Pregadi fu fatto il Sindicato e Procura nelle persone di m. Pangrati Giustinian capitanio di mar e m. Marco Soranzo capitanio di Terra e del Pasenatico M. Stefano Contarini m. Zuffredo Morosini e m. Zuanne Querini Provveditori ad accettar dagli uomini di Capodistria il giuramento di fedeltà. — Alli 14 furono rilasciati li Prigioni e restituiti li esuli e ribelli; ma per assicurarsi della Città, fecero venir a Venezia cinquanta di quelli cittadini. »

Sedata in tal modo la rivolta, il doge Andrea Dandolo « molto si dolse per sue lettere con il conte di Gorizia che un suo soggetto da Reifenberg avesse tolto Capodistria, e lui scusandosi, li fu risposto ricercando a far giustizia e punir quel suo soggetto ch'aveva commesso tal mancamento di far ribellar quella città [1])». Poichè Volrico era considerato l'autore principale della perdita di Capodistria, *dove commise omicidi, derubazioni ed ingiurie contro i fedeli veneti* [2]).

Peggiore egli fu adunque di Vicardo di Pietrapelosa; ma può essergli

---

[1]) Ivi.
[2]) De Franceschi.

scusa il tempo in cui visse, le devastazioni, le agitazioni incessanti che commovevano il paese. Avvegnachè il fatto di Capodistria non fu solo di quell'anno disgraziato. Pola stessa, che durante la peste aveva perduto gran parte di cittadini, fu invasa da masnade forestiere le quali spogliarono il paese e ne uccisero gli abitanti. Ne profittano allora i sudditi della Contea e quelli patriarchini di Albona, Pietrapelosa, Grisignana e Salise per invadere e depredare i confinanti luoghi veneti.

Ma Venezia procedette con energia; al conte Alberto chiede la punizione di quei suoi sudditi e la restituzione delle robe tolte, al patriarca muove serio rimprovero che, malgrado le proteste di amicizia, abbia tollerato le distruzioni fatte dalle popolazioni a lui soggette. E poichè nè il conte nè il patriarca erano disposti di dare una giusta riparazione, Venezia provvide a farsi giustizia da sè. Al capitano del Pasenatico fu dato l'ordine d'inquirere minutamente, in conseguenza di che la repubblica ottenne sodisfazione completa. Tanto che con questa i depredatori ebbero il danno tre volte maggiore in confronto dell'utile prima goduto.

E Volrico? Egli fuggì certo da Capodistria mentre si facevano le trattative per la resa. Allora la repubblica insistette nuovamente presso il conte che a Volrico venga data la morte oppure le sia consegnato; diversamente provvederebbe lei stessa. [1])

Durava ancora la guerra che Venezia incominciò nel 1351 contro i Genovesi, e nuova ribellione avviene in Capodistria, nuove incursioni su territorio veneto in provincia. Si manda nunzio al patriarca eccitandolo a punire quei sudditi suoi che facevano *novità*; e quando Venezia ebbe a scoprire che il « signor di Reifenberg era principio fervento e capo di tutti li scandali e novità seguite in Istria, li parve darli taglia e promettere a cui lo consegnasse vivo nelle forze del veneto Dominio lire dieci mille e morto lire otto mille [2]) ».

Il tirannello allora, che sapeva come presto o tardi l'ira di Venezia lo raggiungerebbe, preferì mutar condotta e nel 1354 cercò di discolparsi offerendo alla republica i propri servigi e utili informazioni. Appena due anni dopo gli fu dato salvocondotto. Giunto a Venezia, stipulò in data 20 luglio un trattato, con cui si obligava di venire agli stipendi della republica con 60 barbute o uomini d'arme. « Li fu promesso, scrive il Ca-

---

[1]) Ivi.

[2]) Caroldo.

roldo, ducati 14 al mese per due cavalli e un roncin, e ducati 200 al mese di moneta per la provision sua. » Egli d' altra parte si obbligava di combattere contro il nemico in Istria, sul Carso e nel Friuli.

Vuolsi notare che in questo anno (1356) lo Stato veneto era invaso dalle truppe del re d' Ungheria, il quale mirava a conquistare la Dalmazia. E poichè anche il patriarca e il conte di Pisino prestavano favore al detto re, fu scritto ai rettori dell' Istria che li riguardassero quali nemici e li offendessero in tutti i modi possibili.

Riuscito frattanto vano l'assedio di Treviso e nominato doge Giovanni Delfino, furono prontamente avvisati i provveditori dell' Istria, i rettori e i sopracomiti delle galere, a' quali era affidata la difesa della provincia, che una parte delle truppe ungariche avevano potuto mettersi in mare col disegno di sbarcare a Trieste. Il capitano del Pasenatico doveva cavalcare alla testa delle sue genti contro il nemico e fu ordinato « al capitan di Reifenberg che dovesse scorrere, a far guerra con valore [1]) ».

Si combatteva nel Veneto, in Dalmazia e nell' Istria. Tre fatti solamente ci sono noti, avvenuti durante questa guerra detta ungarica. Il primo è che nel 1357 fu fatto il tentativo di impossessarsi per conto del re d'Ungheria o del conte Alberto d' Istria, per sorpresa e furtivamente di Albona [2]).

Il secondo è questo. Nel dì 26 giugno dell'anno stesso 1357 giunse a Venezia la notizia che i nemici erano entrati nell' Istria in grosso numero. Tosto fu ordinato al capitano in golfo di mandare due galere e di presentarsi al capitano del Pasenatico, il quale dirigeva la difesa dei territori veneti in provincia. A Capodistria fu inviato un provveditore, il quale per maggiore sicurezza della città condusse 50 balestrieri veneziani. « In questo tempo (era intorno la prima metà di ottobre) fu scoperto un trattato in Capodistria, per il quale molti di quei cittadini furono fatti morire e molti furono relegati, onde per sicurezza di quella Provincia fu fatto Governatore delle genti dell' Istria il Co. Angelo di Montefeltro con provisione di 50 ducati al mese e per assoldar gente da cavalli e da piedi [3]) ». Che cosa era accaduto mai? forse una nuova rivolta?

Ed ecco il terzo fatto. Gallo, arcidiacono di Buda, scriveva da questa città al vescovo di Zagabria che il figlio del bano di Croazia aveva con-

---

[1]) Ivi.
[2]) De Franceschi.
[3]) Caroldo.

quistato a Lodovico re d'Ungheria una città in Istria di Volrico Rosumberk, già capitano del re, chiamata Krisingan col suo castello e che nell'espugnarla rimasero uccisi due nobili e moltissimi altri feriti. Non si può mettere in dubbio che codesto Krisingan città e castello di esso Reifenberg sia veramente Grisignana, la quale fu presa certo nel tempo (1356-1358) che Volrico era al servizio dei veneziani.

Il quale, spinto dal bisogno o perchè forse ultimo della sua famiglia poco curasse le proprie castella, due mesi innanzi che si conchiudesse la pace cogli Ungheri, consegnò ai veneziani il 23 decembre 1358 il nostro Castello con tutte le sue pertinenze, diritti e giurisdizioni in pegno di 4000 ducati d'oro ricevuti in prestito [1]).

I veneziani occuparono senza indugio il Castello che poi rimase in loro dominio, perchè probabilmente Volrico non potè pagare il suo debito.

E così Grisignana venne liberata dal giogo del feudalesimo.

(Continua).

1) De Franceschi e Sardagna.

BIBLIOGRAFIA

Pola. — *Seine Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft. Eine Studie. Mit vier Tafeln, enthaltend Ansichten und Pläne.* — (POLA. - *Il suo passato, presente ed avvenire. Studio, con quattro tavole contenenti vedute e piani).* — Wien. Druck und Verlag von Carl Gerold's Sohn 1886.

Nel capitolo primo (pag. 3-13) l'autore ci descrive l'importanza militare e tecnica di Pola e le condizioni climatiche ed igieniche della città, incominciando dalla posizione geografica e topografica della città e del porto. L'autore, dimostrandoci che Pola ha tutte le proprietà per essere un porto centrale adatto ad una marina da guerra conchiude:

« che Pola è il punto principale della flotta a. u. nelle cui mani è posta la difesa della costa;

» pella sua posizione domina la via verso i due empori della monarchia (Fiume, Trieste) in modo che alla flotta è offerta la possibilità di proteggerli da bombardamenti;

» il bacino settentrionale del suo porto può in tempo di guerra offrire sicuro rifugio alla maggior parte de' vapori mercantili;

» è la porta vicino alla quale deve passare la flotta nemica nel caso volesse fare una diversione verso le parti settentrionali della nostra costa;

» Pola infine assicura il possedimento dell'Istria, la Crimea austriaca, ed anche quello della Dalmazia ».

Dopo aver fatto risaltare l'importanza tecnica di Pola l'autore passa a considerare il clima e le condizioni igieniche della città riportandone la temperatura media ed altre osservazioni meteorologiche, dalle quali trae la conclusione che Pola, come stazione meridionale dell'Europa, ha un clima mite e corrispondente alla sua posizione geografica, con una temperatura più mite di quella di Gorizia e Venezia, con una umidità atmosferica maggiore di quella di Gorizia e minore di Venezia. Pola appartiene alla zona

temperata meridionale come Nizza e S. Remo, più di quello che appartengano Gorizia e Venezia.

L' inverno di Pola si distingue per l'alternarsi della bora e dello scirocco. Fra i due estremi vi sono giorni miti, calmi e con cielo limpido, i quali permettono agli ammalati di uscire all'aperto.

Riguardo alle condizioni igieniche della città, riporta alcuni dati statistici delle febbri derivate dalla malaria, osservando che le condizioni negli ultimi anni si sono di molto migliorate.

Nel secondo capitolo (pag. 14-35) l'autore tratta la storia di Pola e e le antichità romane. L'autore parla dell'origine trace degl' Istriani e della venuta de' Celti i quali si fusero co' primi e diedero il carattere celtico all' Istria conquistata da' Romani. Questi posero fine alle piraterie degl' Istri ed assoggettarono la provincia per assicurare meglio i confini dell' Italia settentrionale ed il possedimento della Liburnia e della Dalmazia. Colla caduta di Nesazio, Mutila e Faveria, tutte e tre nelle vicinanze di Pola, fu assicurata la conquista dell' Istria; e nel 128 a. C. fu fondata la colonia di Pola per impedire i movimenti ribelli della popolazione, per tutelare meglio i confini contro i Giapidi e per avere un punto d'appoggio al mare Adriatico. Pola prosperò ben presto anche per ragioni commerciali, perchè stazione di mezzo fra Aquileja e le parti meridionali. L'autore, dopo aver parlato della posizione di Pola durante le guerre civili tra Cesare e Pompeo, ci descrive la *Pietas Julia* al tempo di Ottaviano.

L'autore tratta quindi dell' epoca più splendida di Pola ne' due primi secoli dell' impero, in cui sorsero quei monumenti, i cui resti ci destano ancora non poca meraviglia. Fra questi occupa il primo posto l'anfiteatro, costruito nella seconda metà del primo secolo, forse sotto Vespasiano o Tito; il tempio di Augusto fondato nell'anno 8 d. C. in onore della dea Roma e dell' imperatore Augusto; della *porta gemina* (Porta Jovia) che metteva alla strada dell' Arsa; della porta aurea o aurata (Porta Minerva) in onore della famiglia de' Sergi; della porta di Ercole; e del teatro di Julia. Di tutti questi monumenti l'autore ci dà una descrizione e ce li presenta in tutte le loro vicissitudini subìte fino a' nostri giorni.

Dopo la fine dell' impero romano d' occidente, Pola passa sotto il dominio degli Ostrogoti; l' autore sostiene che in quest' epoca sia stato formato il vescovato, sebbene la leggenda dica il contrario. I Bizantini s' impadronirono di Pola già nel 539 e la città rimase unita all'esarcato di Ravenna con cui ebbe vivissimi rapporti. I Bizantini diedero alla città l' impronta del loro carattere coll'erezione di Chiese, specialmente del Duomo fabbricato nel VI secolo per opera del polesano Massimiano, arcivescovo di Ravenna.

Il Duomo di questo tempo oggi non esiste, ed il presente fu eretto nel 1500. Pola mantenne la sua costituzione municipale, e pagava a Bisanzio un annuo tributo di 66 bizantini d' oro. La sopraintendenza d' Istria fu affidata ad un *magister militum* colla residenza a Pola che diventò così la capitale della provincia. Quando nel 789 l' Istria passa sotto il dominio di Carlo Magno, noi vediamo che nel placito del 804 Pola è rappresentata da quattro giudici e dal vescovo Teodoro, il quale prende a parlare subito dopo il patriarca di Grado.

L' autore parla delle divisioni della marca del Friuli nel 824 e della costituzione della marca dell' Istria, la quale perdurò fino al secolo XIV in cui i veneziani si stabilirono definitivamente nella provincia. Pola in questo periodo rimase sempre la capitale del marchesato, e la sede della carica più importante della provincia.

L' autore parla del carattere individuale svoltosi in ciascuna città durante quest' epoca, dell' aumento del potere de' patriarchi di Aquileja e delle singole case marchionali, facendo emergere le cause che facilitarono il predominio veneto sulla costa istriana, al quale Pola tentò più volte di opporsi, ma nel 1331 dovette riconoscere il dominio della repubblica, la cui politica era di non promuovere mai l' interesse delle città soggette.

Colla dedizione alla repubblica l' autore considera finita la vera storia di Pola, la quale dal secolo XIV al XVII fu desolata dalle pestilenze che sterminarono la popolazione in modo che nel 1631, dopo l' ultima pestilenza, non si contavano che trecento abitanti; e quando l' Austria acquistò Pola questa non aveva che 600 anime. Pola ebbe ancora molto a soffrire per le incursioni degli Uscocchi, laonde la repubblica fu costretta a rifabbricare l' antico castello, che venne incominciato nel 1650 dall' ingegnere Daville, nel quale i veneziani tenevano una piccola guarnigione.

Colla pace di Campoformio Pola seguì le sorti di tutta l' Istria; rimase unita al Governo provvisorio austriaco fino al 1805; dal 1805 al 1810 fu unita al regno d' Italia e nel 1810 alle provincie illiriche. I francesi cominciarono in Pola le prime opere fortificatorie adoperando il materiale degli antichi edifizi romani. Ritornata Pola sotto il dominio austriaco, la città ebbe da principio poca importanza e vediamo la soppressione della sede vescovile nel 1830, ma ben presto l' Austria, in seguito a' movimenti dell' Italia pensò seriamente ad approfittare dell' importante posizione marittima e militare di Pola.

Nel capitolo terzo (pag. 36-64) l' autore tratta dell' incremento di Pola, la quale aumentò rapidamente la sua popolazione in modo, che da 1100 abitanti nel 1848 arrivò alla fine del 1885 a 19.166, senza la guarnigione.

L' autore passa quindi a descriverci l' interno della città, i borghi A-rena, S. Martino, Port' Aurea, Zaro e S. Policarpo, e i sobborghi della Stazione, Siana, S. Michele e Veruda. Egli ci parla dell' arsenale diviso nella parte maggiore posta sul continente e della minore sull'isola degli ulivi; e vi troviamo una particolare esposizione degli operai civili e militari, degli uffici de' lavoratori, de' magazzini, de' doch, de' cantieri e degli altri stabilimenti secondarî.

L' autore ci dà inoltre una statistica comparata della popolazione civile e militare, delle età, delle religioni, del grado di coltura, delle fonti di guadagno, enumerandoci le case e gli uffici civili. In fine ci parla del commercio marittimo di Pola, delle poste e de' telegrafi confrontando il tutto con quello delle altre città principali dell' Istria. Dopo averci esposti i dati statistici riguardanti la coltura del suolo, la caccia e la pesca, le rendite e spese della città e le imposte, l' autore passa a considerare le altre pubbliche istituzioni del corpo de' vigili, delle guardie di sicurezza, del commissariato dell' annona, dell' ospitale della città e della cassa di risparmio. Riguardo alle scuole l' autore distingue le scuole comunali con lingua d' insegnamento italiana e le scuole a spese dello Stato con lingua d' insegnamento tedesca; le prime consistono in una scuola popolare maschile con sei classi e di una femminile [1]), alle quali sono aggiunte due scuole di perfezionamento per fanciulli e fanciulle dell' età dai 12 ai 14 anni; le seconde di una scuola popolare maschile di quattro classi e di un' altra femminile di otto classi ed una reale inferiore pella marina. Si trovano ancora due giardini infantili a spese dello Stato e della marina; otto istituti privati infantili ed una scuola nell' arsenale. L' autore parla del bisogno d' altre scuole; per andar incontro a questo fu già decretata l' erezione d' un ginnasio dello Stato con lingua d' insegnamento tedesca.

Tra le questioni più importanti di Pola, l' autore pone quella dell'acqua, e parla della sorgente Carolina, da dove con due grandi pompe viene mandata l' acqua a' serbatoi del castello per distribuirla alla città; e fa il calcolo che la sorgente può dare al massimo 3468 m. al giorno, quantitativo insufficiente in tempo di guerra. Per provvedere a questo inconveniente, l'autore dopo aver fatta un' analisi dell'acqua, dimostra che il mezzo

[1]) Coll'apertura del nuovo anno scolastico sarà istituita a Pola una seconda scuola popolare maschile e femminile, con lingua italiana d' insegnamento. Il numero complessivo dei docenti definitivi in quelle scuole popolari fu fissato a 26.

(*N. d. D.*)

più adatto per assicurare in tutti i casi alla città l'acqua sarebbe quello dei pozzi artesiani.

L'autore si estende sul sistema dei canali e su quello delle fogne, trovandoli molto difettosi, e propone il sistema delle botti adottato in altre città.

L'autore tenta da ultimo a dimostrare il bisogno della istituzione di una casa di lavoro per i figli degli operai, di un asilo per i poveri fanciulli e d'una fabbrica di tabacco.

Nel cap. IV (pag. 65-81) l'autore rileva le condizioni sociali di Pola, e divide la popolazione in tre gruppi: i cittadini, gli addetti alla marina e al militare, e gli operai. Se anche fino a questo tempo queste tre classi rimasero distinte, l'autore crede che il sistema d'associazione ha già in parte contribuito ad avvicinare i civili a quelli della marina. E qui l'autore si estende a parlare del casino della marina, esistente già dal 1872, e del Turnverein (società ginnastica). Parla quindi delle altre associazioni: del Gabinetto di Lettura, della Čternárska Beseda, del club de' tiratori, della società pella caccia, del circolo polese de' cacciatori, della società de' veterani e di altre società che arrivano al numero di 15.

L'autore parla degli operai e delle loro condizioni, dello statuto per gli operai dell'arsenale, della Società operaia polese, dell'associazione di mutuo provvedimento fra gli artieri in Pola e dell'associazione Fratellanza polese. L'autore si estende a studiare lo stato economico de' lavoratori, e propone una serie di mezzi per migliorare le condizioni economiche, morali ed igieniche della classe operaia.

Nel cap. V (pag. 82-92) l'autore parla dell'organizzazione politica dell'Istria e specialmente di Pola e della sua importanza in confronto alle altre città della provincia, facendo emergere che la provincia manca di un centro e sostiene che soltanto la città di Pola dovrebbe essere chiamata a diventare il centro della provincia, perchè è la città più popolata colle migliori comunicazioni per terra e per mare e coll'interno della monarchia, ed ha in sè gli elementi per impedire la formazione di qualsiasi centro nazionale.

Vi sono alla fine del libro 4 carte: la prima delle quali comprende il piano di Pola al tempo de' Romani; la seconda una veduta di Pola al principio del secolo XIX; la terza una veduta dell'anno 1886 e la quarta il piano della città dell'anno 1886 confrontato con quello del 1836.

L. M.

ANNO QUARTO 1887

ATTI E MEMORIE

DELLA

SOCIETÀ ISTRIANA DI ARCHEOLOGIA

E

STORIA PATRIA

VOLUME III. — FASCICOLO 3.° E 4.°

SOMMARIO.

PARENZO
PRESSO LA SOCIETÀ ISTRIANA DI ARCHEOLOGIA E STORIA PATRIA
Tip. Gaetano Coana
1888.

SCAMBI DI PUBBLICAZIONI

1. **Archivio storico Lombardo,** pubblicato a cura della Società storica Lombarda — Milano, Serie II.
2. **Atti e Memorie** della R. Deputazione di Storia patria per le Provincie di Romagna — Bologna, Serie III.
3. **Rivista storica italiana,** diretta dal prof. C. Rinaudo con collaborazione di A. Fabretti, P. Villari, G. de Leva — Torino.
4. **Archivio Trentino,** pubblicato per cura della Direzione della Biblioteca e del Museo comunali di Trento.
5. **Pubblicazioni** del Museo civico di Rovereto.
6. **Annuario** della Società degli Alpinisti Tridentini.
7. **Ateneo Veneto,** Rivista mensile di scienze, lettere ed arti, diretta da A. S. de Kiriaki e O. Gambari — Venezia.
8. **Bollettino delle pubblicazioni italiane ricevute per diritto di stampa,** pubblicato dalla Biblioteca Nazionale centrale di Firenze.
9. **Bollettino delle opere moderne straniere acquistate dalle Biblioteche pubbliche governative del regno d' Italia,** pubblicato dalla Biblioteca Centrale Vittorio Emanuele di Roma.
10. **Notizie degli scavi di antichità,** comunicate alla R. Accademia dei Lincei in Roma per ordine di S. E. il Ministro della pubblica istruzione.
11. **Archaeologische-Epigraphische Mittheilungen** aus Oesterreich, pubblicate da O. Benndorf ed E. Bormann — Vienna.
12. **Mittheilungen der Anthropologischen Gesellschaft** — Vienna.
13. **Archiv für Oesterreichische Geschichte,** pubblicato dall' Accademia Imperiale delle Scienze — Vienna.
14. **Archeografo Triestino,** edito per cura della Società del Gabinetto di Minerva — Trieste.
15. **Bollettino di archeologia e storia dalmata,** diretto dal prof. M. Glavinić — Spalato.
16. **Monumenta spectantia Historiam Slavorum meridionalium,** pubblicati dall'Accademia delle scienze ed arti — Zagabria.
17. **Starine,** pubblicazione dell'Accademia suddetta — Zagabria.
18. **Bollettino della Società Adriatica di scienze naturali in Trieste,** redatto dal segretario prof. A. Vierthaler.
19. **Atti della Società degli ingegneri ed architetti in Trieste.**
20. **Atti e Memorie,** editi per cura della Società Alpina delle Giulie in Trieste.
21. **Bullettino dell' Istituto storico italiano,** pubblicato in Roma dal Ministero dell' istruzione pubblica del Regno d' Italia.
22. **Monatsblätter des Wissenschaftlichen Club in Vienna.**
23. **Viestnik Hrvatskoga Arkeologickoga Druztva,** pubblicato dalla Direzione del Museo nazionale di Zagabria.

ANNO QUARTO 1887

ATTI E MEMORIE

DELLA

SOCIETÀ ISTRIANA DI ARCHEOLOGIA

E

STORIA PATRIA

VOLUME III. — FASCICOLO 3.° E 4.°

PARENZO

PRESSO LA SOCIETÀ ISTRIANA DI ARCHEOLOGIA E STORIA PATRIA

Tip. Gaetano Coana

1887.

PERGAMENE
DELL'ARCHIVIO ARCIVESCOVILE DI RAVENNA
RIGUARDANTI
LA CITTÀ DI POLA

PERGAMENA . . . . .

Breve di Urbano III Papa col quale dà facoltà a Gerardo Arcivescovo di Ravenna di alienare possessioni poste in lontane parti, e meno utili, come sono quelle situate in Pola. (Fa meraviglia che in questo Breve manchi il millesimo, *abbenchè rilevisi dalla storia che Urbano III ha regnato dall'anno 1185 all'anno 1187).*

Urbanus episcopus seruus seruorum dei. Venerabili fratri Gerardo Rauennatensi Archiepiscopo. salutem et apostolicam benedictionem. Cum commisse tibi ecclesie faciente deo multa per studium tuum peruenerint incrementa. et non minus usque modo prodesse curaueris quam preesse. sine dubitatione tenemus. quod utiliter ej prouidere debeas in futurum. Ideoque postulationibus tuis tanto facilius prebebus assensum. quanto de prudentia tua fiduciam concepimus meliorem. Cuapropter ut possessiones maxime longe positas. et minus utiles sicut que sunt in Pola et in quibusdam locis aliis cum tractatu cleri tui. uel maioris partis sanioris consilij alienes. Sic tamen ut ecclesie meliora prospicias. et pecuniam. quam acceperis. in eiusdem ecclesie utilitatem convertas ad exemplar felicis recordationis Lucij pape predecessoris nostri. liberam tibi concedimus auctoritate apostolica facultatem.

Datum Verone VJ. Idus Aprilis.

(Questo Breve Apostolico era, come ben si conosce dai buchi, piombato).

Pergamena 14 marzo 1197.

Regnando Enrico Imperatore, e mediante queste Lettere, od Istrumento, vien dichiarato e stabilito da Pietro figlio di Alberto Aldigeri, Giudice ordinario dell'Aula Imperiale, che sia subito (dopo proferita la di lui Sentenza) messo in possesso Guglielmo Arcivescovo di Ravenna delle possessioni e di tutto ciò che al medesimo spetta, e questo a mezzo di Matteo nunzio del sullodato Arcivescovo.

In nomine sancte et indiuidue trinitatis. anno dominice natiuitatis. Millesimo. centesimo. nonagesimo VII. tempore Enrici. imperatoris. Indictione XV. die. XIIII. exeunte. mense. martii. ferrarie. in episcopatu. his litteris conpendiosius declaratur qualiter dominus petrus alberti aldigerii filius Imperialis aule iudex ordinarius statim post latam ab eo sententiam inter dominum guilielmum rauennatem archiepiscopum. et comitem Ingelpertum et filios Olrici. in presentia domini leucii legis periti. gaidi. trasmundi. donati. mainardini. Misii Iudicis. et aliorum plurium. auctoritate imperiali dedit licentiam Matheo presenti. nuntio dicti domini archiepiscopi. ut uice domini archiepiscopi intret tenutam rerum in iam dicta sententia petitarum.·.

Et ego magister Guido. dei gratia sacri palatii notarius interfui rogatus scripsi atque compleuj.·.

Pergamena 14 aprile 1197.

Regnando l'Imperatore Enrico fu proferita Sentenza, in seguito di causa, da Pietro figlio di Alberto Aldigeri contro il Conte Engilberto (di Gorigia), *ed i figli del quondam Alderico di Pola .... in favore del sig. Guglielmo Arcivescovo di Ravenna, di esser, cioè, quest' ultimo messo in possesso di tutte le possessioni poste in Pola, nonchè della Casa, e di tutto ciò che gli appartiene, essendo di diritto di S. Apollinare, e della Chiesa di Ravenna. Questa Sentenza deve avere senz' altro il suo effetto sotto pena di duecento*

marchi di argento a quelli che impediranno, che il sullodato Arcivescovo di Ravenna sia messo in possesso delle sopradette cose.

In nomine Sancte et indiuidue trinitatis Anno dominice natiuitatis Millesimo centesimo nonagesimo VII.° tempore Enrici Imperatoris. Indictione XV.ª die XIIII.° eseunte mense martij. ferrarie in episcopatu. Cum imperialis celsitudinis gracia henrico mantuano electo et magnifici petro alberti aldigerii filio. Causa que uertebatur inter dominum Guilielmum rauennatem Archiepiscopum et comitem ingilpertum de foro iulii et olricus (sic) de pola et eius filios super quibusdam possessionibus positis in pola et eius districtu. que sunt silicet ecclesia sancti appolenaris. et domus cum omnibus sibi pertinentibus que sunt posite in porta de domo. et tres turres una quarum est posita in porta caracta, et alia in porta Steuagnaga. et alia in eadem ciuitate. et quicquid dicti aduersarii uel alius uel alii habet uel habent pro eis in cuuis. et in floriano. et in fasana. et in petroro. et in mutiljano. et in galisano. et in castaneto. et in stimiano. et in uirtano. et in rudano. et in pinis. et sauignana. et insuper quicquid unus uel alius uel alii proeis tenent in aliis locis de iure sancti apolenaris. et ecclesie rauenne (forse) *comisis* (parola quasi del tutto perduta) et audiendam. et pro iusticie auctore sine debito terminandam jam a dictis uiris nobilibus requisitis ut ad uestram presentiam accederent sue cause merita prout iustum putauerint tractaturi: et eis non uenientibus. nec mittentibus idoneum responsabilem: recepto iuramento a nuncio. quod eos uerbo iusta mandatum iniunctum citauit. et litteras eisdem citatorias quibus fuerunt peremptorie uocatis dedit. qua in forma delegacionis habemus quod si nos ambo non possemus interesse negocio exsequendo. alius nichilominus exequatur. appropinquante termino ad diffinicionem cause prefixo. et quia dominus henricus mantuanus electus iusta racione non potuit interesse.

Ego petrus alberti aldigerii filius imperialis aule iudex ordinarius. auditis que pro domino archiepiscopo sunt proposita diligenter. presente matheo nuncio domini archiepiscopo (sic) ad sentenciam audiendam. ipsum dominum archiepiscopum in possessione petitarum rerum quas propriis supraduxi uocabulis exprimendas. mittendum esse pronuncio cumque in mandatis accepimus ut sentenciam promulgatam faciamus sub imperiali banno firmiter obseruari. jam a dictis. silicet. comiti (sic) ingilperto. et filiis dicti olrici. ego petrus alberti aldigerii filius. imperiali auctoritate precipio, et mando sub banno ducentarum marcas (sic) argenti. ne archiepiscopum rauennatem in possessione ingredienda. et detinenda prepediant.

Ad huius Sentencie suplicacionem testes fuerunt presentes. dominus leucius legis peritus. Taidus. misius iudex. trasmundus. donatus. mainardius. Iohannes periculi. Egidius blasii. guido de Subluncello. rainaldus de guatarella. petrus bonus de paganis. et quam plures alii.·.

Et ego magister Guido. dei gracia sacri palacii notarius. interfui rogatus scripsi atque compleuj.·.

Ego Gerardus dei gracia rauenne tabellio ut uidi et legi in quadam carta. in qua continebatur esse scriptam et completam per manum magistri Guidonis sacri palacii notarii. Ita in hac carta suprascripta bona fide omni fraude remota. sub annis domini Millesimo. ducentesimo. die XIIII. mensis aprilis. indictione tercia. rauenne.

(Continua.)

CESARE Can.° DE ROSA, Ravennate, decifrò.

SENATO MISTI [1]

Sotto la intitolazione di *Senato misti* si comprende la più antica Serie conosciuta delle *Parti* (deliberazioni, decreti) del Senato *(Rogatorum, Pregadi)* trascritte in volumi denominati *Registri*. — La Serie incominciava nel 1293, ma dei Registri anteriori al 1332 non esiste che un solo brano, nè si ha per supplirvi che la *Rubrica* (Indice) la quale va fino al 1336. — Dal 1332 la Serie dei Registri è continua fino al 1440.

In un *Dizionario,* tuttora inedito, *del linguaggio archivistico veneto,* compilato dal Sopraintendente agli Archivi comm. Cecchetti, i *Misti* sono definiti così: « Serie più antiche e, per qualche tempo, uniche degli Archivi » del Senato e del Consiglio dei Dieci, così denominate perchè comprendono senza distinzione atti di materia civile, criminale, politica e diplomatica, alle quali poi nell' incremento dell'amministrazione pubblica furono » destinate Serie particolari ».

Le principali Serie particolari uscite dai *Misti* (ai quali dopo la instituzione dei *Secreti,* non era rimasta che la parte strettamente amministrativa) sono i *Senato-terra* e *Senato-mar.* Incominciate nel 1440 continuarono senza interruzione fino alla caduta della Repubblica (1797).

La serie *Senato-terra* comprende le *Parti* (deliberazioni) che si riferiscono all' Amministrazione o Governo dei paesi di terraferma, e la Serie *Senato-mar* quelle che si riferiscono al governo dei paesi al mare.

---

[1] La Direzione deve queste compendiose quanto precise notizie, alla gentilezza del sig. cav. T. Luciani, al quale essa tributa qui le proprie grazie.

Prima ancora che i *Misti* si risolvessero nelle ora citate due Serie: *Senato-terra* e *Senato-mar,* si raccolsero per eccezione in separati volumi alcune deliberazioni sopra avvenimenti o fatti di maggiore importanza, e quindi sorsero alquanti *Registri* contrassegnati da lettere *A. B. C.* . . . . . nei quali sono aggruppate deliberazioni che si riferiscono a fatti od avvenimenti speciali, come: *Pro factis Istriae* — *Pro guerra Ducum Austriae* — per la guerra di Chioggia — per quella contro i Carraresi — per la sollevazione della Dalmazia ecc. Questi vanno dal 1335 al 1397 e s' intitolano: *Secreta Consilī Rogatorum.*

La vera Serie però, non interrotta, dei *Secreti (Senato-Secreti)* incomincia nel 1401 e va fino al 1630. — In questa Serie sono essenzialmente comprese le deliberazioni di maggiore importanza, le politiche, diplomatiche ecc.

Nel 1630 anche la Serie *Secreti* si suddivise in due rami, che presero il nome di *Senato-Corti* (1630-1797) per le cose spettanti alla politica estera, e *Senato-Rettori* (1630-1797) per le cose interne.

Prima ancora, e precisamente nel 1536, erasi staccata dai *Secreti* la Serie *Costantinopoli* per le cose d' Oriente, e nel 1560 la Serie *Senato-Roma* per gli affari concernenti la Corte Romana.

Oltre queste ci sono altre divisioni e suddivisioni che si seguono e spesso s'accompagnano e s' incrociano; ma a render conto di tutte si uscirebbe troppo dagli argomenti che si riferiscono alle cose dell' *Istria.*

COSE DELL'ISTRIA

Senato Misti vol. XV (1332-3)

1332. 4 marzo. — Dovendo il capitano del Paisanatico sostenere molte spese per il fatto di Cressano, si aumenta al capitano che deve eleggersi lo stipendio di soldi trenta di grossi al mese, per tutto quel tempo che egli starà a Cressano o in altro luogo per causa di Cossiaco *(Coslachi)*; se però resterà a San Lorenzo abbia lo stipendio consueto (carte 1 ante).

1332. 4 marzo. — Dietro proposta di Filippo Barbarigo, Bertuccio Gradenigo, Giovanni Contarini, per quel che riguarda i cavalli del Paisanatico fu preso « *quod unus Comestabilis sit caput illorum XX equitum qui debent soldizari ad soldum Paysanatici* », che abbia quattro poste, e si arruolino secondo il mandato del detto capitano.

= Giovanni Venier propone, che solo metà dei cavalli del Paisanatico debba rimanere in quella città, e che alla altra metà si paghino soldi cinquanta all'anno per cavallo, pagati dalle città dove si trovano dispersi, coi quai denari si arruolino cavalli sotto due contestabili.

= Giovanni Gradenigo propone, che ogni città dell' Istria paghi per i cavalli che ha soldi cinquanta di grossi per ciascuno, coi quali si arruolino soldati nel modo che propone Giovanni Venier. Queste due ultime parti furono respinte (carte 1 ante).

1332. 4 marzo. — Si stabilisce di dare al capitano che sta per partire per San Lorenzo lire quaranta di grossi, per riparare la casa di sua dimora, già della famiglia Zane (carte 1 tergo).

1332. 16 marzo. — Si mandano, come consigliano i savii e i provveditori dell' Istria, ai rettori di quella provincia « *capitula nobis data per ambaxatorem domini patriarche, videlicet de extortionibus quas dicunt sibi facere per nostros rectores Ystrie* » (carte 3 ante).

1332. 16 marzo. — Si concede al patriarca « *extrahendi de foroiulio certam quantitatem bladi . . . . . et portandi per mare ad terras suas ystrie* ». La concessione è di seicento staia (carte 3 tergo).

1332. 16 marzo. — Il patriarca chiede, ma il Senato rifiuta, che « *pro substentatione nasinvere de pola, quod possit habitare in ystria in aliquibus locis eius, et poneretur pars quod possit habitare in illo loco quem vellet exepto in Yistria* » (carte 3 tergo).

1332. 21 marzo. — Alla domanda dei capitani del Paisanatico e di Cressano, che chiedevano il ronzino e il famiglio per i stipendiati di San Lorenzo, si risponde acconsentendo (carte 4 tergo).

1332. 21 marzo. — Lagnandosi i capitani del Paisanatico e di Pola « *de aliquibus expensis factis pridie per illos de Pola ad valorem circa soldorum XVIIIJ ·/. grossorum, pro mittendo unam barcham cum victualijs de pola usque flaonam, pro mittendo ea cresanum* », spese, che non potendosi sostenere dai nostri stipendiati di Cresano, potrebbero far sì, che questi abbandonassero il luogo, il Senato stabilisce di scrivere al conte di Pola « *quod cum dicte expense forent importabiles dictis nostris stipendiarijs, qui pro sua conservatione et bono statu eorum .... moratur .... in Cresano, intendimus, quod illa victualia que de cetero portabuntur per mare de pola usque flaonam pro conducendo Cresanum ..., quod ea sint, conducentur et portentur ad dicta loca ad expensas comunis pole* »; e si scrive al capitano del Paisanatico e a quello di Cresano, « *quod intendimus super predictis per polenses de cetera observari* ».

In quanto poi al prender Fianona, che si sospenda « *cum dicant dicti nostri capitanei paysanatici et cresani, quod aliqui nostri, confidendo se de illis de flaona, qui ibant pro habendo victualia ab eis ut promiserant, sunt capti per eos* » (carte 4 tergo).

1332. 27 marzo. — Si risponde a Marino Soranzo, capitano del Paisanatico e a Marino Venier, capitano di Cresano, che abbiamo inteso « *tam super facto vicecomitis marchionatus ystrie, qui cum equitibus viginti intraverat in coslaco, quam super facto coloquij inter ipsos ser marinum superancio et vicecomitem habiti superinde* »; aspettiamo di sapere « *quid ipsi vicecomiti in dicto facto coslachi responderit dominus patriarcha* », perciò noi per ora non facciamo nulla, e scriveremo. — Ci dicano « *quid agit filippus de coslaco, postquam dictum castrum reddidit vicecomiti .... et ubi est, si illi duo nostri fideles de parentio, qui fuerunt capti per illos de Coslaco fuerunt relascati, vel quid de ipsis actum est* » (carte 6 tergo).

1332. 4 aprile. — Si concede a Marino Soranzo, capitano del Paisanatico, « *quod possit occasione .... infirmitatis venire ad Sanctum Laurentium .... cum sua familia manente ad custodiam Cressani ser marino venerio cum alio frunimento* (sic) » (carte 7 ante).

1332. 4 aprile. — Si scrive al podestà di Capodistria « *quod filium masaruti quondam stipendiarij nostri qui in obsequijs nostris fidelissime se habuit*

possit constituere et recipere eum soldum ad pedes in Justinopoli, si sibi videbitur sufficiens, non obstante quod non habeat etatem debitam » (carte 7 tergo).

1332. 6 aprile. – Essendo utile di finire la faccenda di Cressano e di Coslaco, Marino Bembo, Filippo Barbarigo, Bertuccio Gradenigo e Giovanni Venier propongono, ed il Senato accetta la proposta, che si scrivi al capitano del Paisanatico « *quod balistarios nostros remittat ad propria suo termino, qui complent die XV huius mensis, remanente domino marino venerio cum equitibus nostris alijs qui interim sunt ad custodiam cressani quousque aliud duxerimus ordinandum* ».

Si ordini che mandi presto un messo alla contessa di Gorizia « *narrantem sibi de casu subtrationis coslachi .... et Comune Venetiarum .... solum supportavit laborem et expensas pro opprimenda audacïa illorum de coslacho. Et quod nunc ipsum castrum coslachi abstulit gens domini patriarche; asserens quod ad patriarchatum, pleno iure spetat. Et si sic esset, videretur .... quod comune venetiarum ... pro parte comitatus fuisse deceptum, quoniam dicebatur ... ipsum castrum plene pertinere comitatui .... et .... offerat ipse nuncius restituere et consignare castrum cressani dicte domine* ». Se accetta, ser Marino ritorni a casa, le genti vadano alle loro stanze dell'Istria, altrimenti scrivi ed attendi nostro ordine.

= Giovanni Contarini e Giovanni Gradenigo vogliono invece, che la persona da inviarsi alla contessa di Gorizia si mandi da qui e non dal capitano. Se non l'accetterà, scrivi. — Non fu accettata la proposta (carte 8 ante).

1332. 23 aprile. — Si scrivi al capitano del Paisanatico « *quod intendimus quod per eum nec per nostres ulla novitas fiat fidelibus domini patriarche* » e viceversa. Ma, intendendo, « *quod subiecti dicti domini patriarche novitates fecerunt et faciunt nostris de Ystria* », debba cercare di impedire, altrimenti provveda come meglio creda. — E ciò si ponga nella sua commissione (carte 10 ante).

1332. Ultimo aprile. — Essendosi Sergio di Pola lagnato del Comune di Pola « *quod teneat occupata iura sua scilicet medietatem ville risani et medietatem ville Momorani, que fuerunt antecessorum suorum* », ed essendoli stato promesso « *quod gaudeat sua bona servando nostram fidelitatem* » si scrive al conte e comune di Pola « *quod restituant possessionem dictarum villarum eidem domino Sergio in eo statu et sicut habebat et tenebat antequam comune et homines pole darent se et civitatem Pole nostro comuni* » (carte 11 ante).

1332. 14 maggio. — Si aggiunga alla commissione dei podestà futuri di Capodistria « *quod non possint dare ultra unam postam alicui ab equo vel a pede, nec coniunctum ab equo et pede sine licentia dominationis* » (carte 12 ante).

1332. 14 maggio. — Si stabilisce di rispondere, esaminata bene dai

savii sopra i fatti dell'Istria, l'ambasciata della contessa di Gorizia, « *quomodo precedentibus offensis .... ad destructionem illorum de Coslaco ct suorum fauctorum solicite intendebamus .... supportando per nos solas expensas gravitates et onera necessaria ad predicta* », e che nella composizione fatta fra essa e noi riguardo al castello di Cressano fu detto « *quod dummodo comes Federicus se non apponeret ad predicta, nos bene defenderet a domino patriarcha* », per cui attendendo solo, che detto conte Federico non si intromettesse, riducemmo a pessimo stato quelli di Coslaco. Ma il detto patriarca, senza che noi sapessimo nulla, perchè credevamo alle parole della contessa, tolse in suo dominio il detto castello, valendosi del marchese dell'Istria; e questi, richiesto dal capitano del Paisanatico della causa per cui l'avesse tolto, rispose che detto castello apparteneva al patriarchato d'Aquileja. Perciò l'impresa ci andò fallita. « *Optantes tamen quod amor et sincera delectio vigeat inter ipsam et dominum patriarcham, et continue recipiat incrementum* », mandiamo al patriarca due ambasciatori, a trattare di ciò, e anche della strada di Latisana.

Per quanto poi spetta al preposito di Pisino, che per parte della detta contessa i suoi ambasciatori chiedono sia liberato dal bando di Parenzo, si risponde, che non si sa nulla sulla causa di questo bando, e che ci informeremo dal nostro podestà di Parenzo (carte 12 ante).

1332. 14 maggio. — Si stabilisce di mandare due ambasciatori al patriarca di Aquileja, che espongano, come per le ingiurie a noi fatte da quelli di Coslaco, mandammo messi alla contessa per ottenere soddisfazione, non potendo però più tollerarle, venimmo con quella contessa, a cui spetta di diritto Coslaco, ad una composizione in occasione del castello di Cressano, che ci fece consegnare per meglio combattere quelli di Coslaco. — Mentre noi assediavamo quel castello i soldati del patriarca che sono in Istria, lo favorivano di vettovaglie, e dietro osservazioni nostre, promisero di astenersi. — Ci chiese se fossimo contenti che egli sottoponesse quel castello al suo dominio, e noi ci rifiutammo, per il patto stretto fra noi e la contessa. — Intanto noi riducemmo all'estremo quelli di Coslaco, ma il marchese dell'Istria, col consenso del patriarca, lo occupò, facendoci mancare l'impresa, e avendo posto ostacolo alla conservazione della detta composizione. — Preghino perciò il patriarca, che faccia in modo, che noi e la contessa possiamo essere contenti. — Preghino che voglia aver cura e proteggere la strada di Latisana, e faccia in modo, « *quod non corrumpatur strata predicta* » e che i mercanti nostri non ne ricevano danno nelle persone e nelle cose. — E ottenuta risposta scrivano, e, se è possibile trattino qualche accomodamento fra le parti (carte 12 tergo).

Eletti Marco Giustinian da San Moisè, che rifiutò, e Giovanni Gradenigo di San Paolo (12 tergo).

1332. 14 maggio. — Essendosi dal doge e consiglieri deliberato di venire in Pregadi, per eleggere il castellano del Castel Leone di Capodistria, in luogo di Margherito Grimani fu eletto su undici proposti Giacomo Savonario che rifiutò (carte 12 tergo).

1332. 16 maggio. — Che le barche, armate nella riviera della Marca e dell'Istria, siano alla stessa condizione dei legni armati per quelle riviere, cioè i soldati che disertino, siano trattati nello stesso modo che quelli dei legni (carte 13 ante).

1332. 16 maggio. — « *Quod isti ambaxiatores ituri ad dominum patriarcham possint expendere soldos ij grossorum pro quolibet in die, loco expense de grossis xviij* » (carte 13 ante).

Eletto Nicolò Priuli, che rifiutò.

1332. 18 maggio. — Dei nove proposti al Pregadi per castellano del Castel Leone di Capodistria, rimase Gabriele Bon (carte 13 ante).

1332. 18 maggio. — Eletto ambasciatore al patriarca Giovanni Contarini, fideiussore Michiel Giovanni (13 an.).

1332. 18 maggio. — Essendo il due luglio decorso stato proposto « *quod Marinus et filius, et petrus de pirano et filius, et bartholameus de adignano non possent habitare, nec ire polam, et quod restituerentur eis sue possessiones, et etiam illa sua bona, que reperirentur presentialiter in comuni, vel diviso, silicet usque ad presentem diem* » e poscia il conte di Pola ci scrisse « *quod differentia erat inter ipsum et suos consules, quod in manibus aliquorum de pola certe res mobiles et bona predictorum reperiuntur, que accepta fuerunt eisdem, die motionis pole, qua fuerunt expulsi, de quibus bonis videbatur dicto comiti, quod deberent restitui extrinsecis antedictis, iuxta tenorem litterarum nostrarum sed consules dicebant contrarium* » ed avendo scritto approvando l'opinione del conte, e non essendo questa stata ancora mantenuta, si stabilisce « *quod dicta bona restituantur eisdem, quod bona mobilia reperta in comune vel diviso . . . restituere debeant eis vel suis nuntijs, sine impedimento vel alia dilatione ulterius interponenda* » (carte 13 ante).

1332. 23 maggio. — Si concede a Giovanni Gradenigo, eletto ambasciatore al patriarca, « *occasione infirmitatis quam patitur in tibia* » di rifiutare. = Si elegge in suo luogo Giovanni Badoer, fideiussore Filippo Orio = (carte 13 tergo).

1332. 23 maggio. — Che Albinello Lambardo, stato per venti anni al nostro servizio in Montona, e cassato da Giovanni Contarini, capitano del Paisanatico, fungente da podestà in Montona, per la morte di Fran-

cesco Malipiero, si restituisca, per la sua fedeltà, al nostro servizio (carte 13 tergo).

1332. 1 giugno. — Che si cambino al Comune di Rovigno tredici corazze e sedici collari, mandati a Venezia da quel podestà, e si concedino dieci corazze e dieci collari, chiodi, fibbie e coreggie da corazze (carte 14 tergo).

1332. 4 giugno. — Riguardo la lettera papale e l'ambasciata del patriarca di Aquileja per il fatto di Pola, si eleggano dal Collegio cinque savii « *qui examinent et consulant quid sibi videbitur fore respondendi et agendi per nos in facto predicto* » e vengano lunedì al consiglio colle loro proposte.

= Eletti: Pancrazio Zorzi, Marco Giustinian da San Moisè, Nicolò Morosini, squarzina, Marco Vitturi, Pietro Loredan, il grande = (carte 15 ante).

1332. 8 giugno. — Pietro Loredan, Nicolò Morosini, Marco Vitturi, Marco Giustinian, Pancrazio Zorzi, savii sui fatti di Pola, consigliano di scrivere al papa:

Che all'insinuazione fattagli dal patriarca « *quod licet temporale dominium civitatis pole ad eum et ecclesiam Aquilegiensem ab antiquo pertinuerit et pertineat pleno iure, mea tamen comunitas ab anno citra facta cum quibusdam civibus predicte civitatis coniuratione, seu pactione illicita, dictum dominum indebite occupavat et detinebat in preiudicium dicte ecclesie occupatum* », ci meravigliamo « *Nam prout extat notorium nostra comunitas non est solita nec intendit aliena iura .... occupare, sed pocius sollicita redditur favorem suum iuribus ecclesiasticis .... Sed civitas et homines Pole ac districtus iam ducentis annis et ultra sub fidelitate Comunis venetiarum vinculo permanserunt per pacta expressissima quibus comuni nostro ius dominij in ipsa civitate sponte .... tradiderunt, fidelitatem ipsam quociens renovant ceteri nobis subditi renovantes, et cum exercitu contra nostros hostes transmittimus, ipsi eo numero parere tenentur et mittere iuxta possibilitatem ipsorum .... His autem temporibus dum civitas et homines prelibati intus et extra gravissimas et intolerabiles presuras ac oppressiones miserabiles in personis et rebus certissime paterentur, et iugum acerbum tiranice et importabilis servitutis sub qua longissimo tempore notorie fuerant captivati, deo inspirante cum iam essent ad extremam desperationem deducti, iugo huiusmodi servitutis reiecto, recolentes et recognoscentes fidelitatem et dominium, quibus ut est dictum nobis erant astricti, unanimiter mittentes sindicos suos venecias ad nostrum suave dominium redierunt, quam civitatem ad dei laudem et pro sui conservatione intromisimus gubernandam* ». — E che rispondiamo al patriarca « *quod si qua iura Ecclesia Aquilegiensis ibidem habere dignoscitur, ea sibi integre conserventur* » (carte 15 tergo).

= All'ambasciata speditaci « *pro parte domini patriarche et nobilium et comunanciarum de foroiulio, quod restituere vellimus civitatem pole cum districtu dicto domino patriarche et Ecclesie Aquilegiensi pertinentem pleno iure ad eumdem dominum patriarcham et Ecclesiam Aquilegiensem* » si rispondi, meravigliandosi dell' insinuazione; e che non poteva lagnarsi di noi, che a domande oneste abbiamo fatto oneste risposte; nè siamo soliti a violare gli altrui diritti « *sed potius soliciti reddimus favorem nostrum viribus ecclesiasticis impartiri, nec deletamus etiam in novis terrarum dominijs* ». Qui, come nella lettera al papa e colle stesse parole, gli si parla del come ebbimo Pola, e come sarebbero tutelati tutti i suoi diritti. — Ma, non contento della risposta, giusta e ragionevole, fattali già qualche tempo, il marchese dell'Istria occupò e possiede ancora alcune ville del distretto di Pola, perciò lo preghiamo a voler comandare al marchese di abbandonare quelle ville, salvi sempre i diritti che egli potesse avere in quelle (carte 15 tergo e 16 ante).

= Si scrive agli ambasciatori che sono presso il patriarca « *quod investigare et presentire debeant quicquid fiet vel dicetur per dominum patriarcham in predictis* », sostengano il nostro diritto, e scrivano quello che sentiranno o scopriranno (carte 16 ante).

= Avendo, fra altro, i cinque savii trattato della torre del Boragine presso Rovigno, intorno a cui scrive quel podestà, e avendo trovato, che quella non appartiene al patriarca di Aquileja, ma solamente al vescovo di Pola, si stabilisce, che il Collegio e questi cinque savii abbiano facoltà di provvedere in modo che si possa ottenere quella torre (carte 16 ante).

1332. 16 giugno. — Si accetta la proposta fatta dal patriarca d'Aquileja, che, per definire la vertenza sul castello di Coslaco, è contento « *quod de iure suo cognoscatur per sapientes eligendos, unum pro parte quibus non convenientibus in unum per dominum ducem tercius in utroque iure pariter eligatur* », sperando che anche la contessa sia contenta di ciò.

— Segue una disposizione sulla strada di Latisana.

— Riguardo all'ambasciata di quelli di Pola, cioè sul primo capitolo di domino Sergio, si deputino i cinque savii eletti precedentemente sopra i fatti di Pola, e vengano colle loro proposte in Consiglio. — E anche sul capitolo riguardante il conte Federico ascoltino quelli di Pola, e vengano in Consiglio colle loro proposte (carte 16 ante).

1332. 11 luglio. — Avendo gli ambasciatori nostri appresso il patriarca scritto, che la contessa di Gorizia acconsente a quanto hanno deciso gli arbitri, ma che il patriarca non vuole confirmarlo, e non vuole restituire il castello di Coslaco, se prima non gli restituiscano quello di Arisparh, si ritorni a scriver loro, che cerchino « *per omnem viam et modum quibus melius poterunt*

scire de omnibus hijs que diffinita et determinata fuerunt per dictos arbitros inter partes predictas et de sententia etiam si qua inde sententia exivit » e ci scrivano, per poter poi decidere sul da farsi (carte 22 tergo).

1332. 20 luglio. — « *Quod concedatur licentia paulucio de pauluxijs commestabili equestri in Justinopoli, veniendi venecias, et standi per dies quindecim* (carte 24 tergo).

1332. 20 luglio. — Si concede a Bongiovanni, figlio del fu Pietro *de Cresencijs*; nostro stipendiato a cavallo in Capodistria, che possa pagare i soldi quaranta di grossi, che per testamento del padre, deve pagare al nostro comune, in rate, cioè cinque soldi di grossi per ogni paga che riscuote (carte 25 ante).

1332. 22 luglio. — Essendosi in certa sentenza, emanata da Marino Soranzo, già capitano del Paisanatico, Marino Venier, già podestà di Montona, e Antonio Dandolo, già podestà di Umago, per commissione del Senato e della Quarantia, « *ut determinarent certas questiones de confinibus vertentes inter homines Justinopolis et homines Pirani* » sbagliata una parola, cioè invece di dire « *infra confinia* » fu scritto « *ultra confinia* » si corregga e si aggiunga ciò nella sentenza (carte 25 ante).

1332. 22 luglio. — Lagnandosi quelli di Capodistria di quelli di Pirano, che non abbiano adempito quello che era stabilito dalla sentenza emanata dal capitano e podestà predetti, si ordina al capitano del Paesanatico e ai podestà delle due su accennate terre « *quod conveniant insimul et audiant et examinent dictam sententiam, et iura et allegationes partium, et si quid restat adimpleri..... de sententia predicta faciant compleri. Et si partes vel aliqua eorum moverit questio de confinibus..... scilicet de alijs confinibus ultra illos qui sunt in dicta sententia terminati, audiant partes et iura ipsorum... et... diffiniant quid sibi.... videbitur, et quid fuerit diffinitum facient executioni demandari* », e possano dar pena ed altro (carte 25 tergo).

1332. 22 luglio. — Essendo già stati incaricati i podestà di Capodistria e di Pirano, e caso mai che questi non fossero d'accordo, dovesse intervenire per terzo quello di Isola, di definire certa questione « *inter olim Petrum de casto et franciscbum et fratres de Justinopoli ex una parte, et comune et homines pirani ex altera, occasione cuiusdam ville et territorij de castijono, quod possidebatur et tenebatur per comune seu homines pirani* » e avendo questi deciso « *medietatem dicte ville et territorij pertinere prefato francisco et fratribus de alia medietate, non diffinientes, eo quod Petrus de casto actor interim defunctus est, reservantes tamen in ipsa medietate omne jus pertinens predictis francisco et fratribus, et alijs quibuscunque* » e chiedendo ora il detto Francesco a suo nome e quello dei fratelli l'altra metà « *dicens ad se pertinere*

per successionem dicti petri olim patrui, cum sit res feudalis et de omnibus feudis pertinentibus dicto petro patruo suo, obtinuisset investitionem a dicta Comitissa » si stabilisce di rimettere questa questione ai podestà di Capodistria e di Pirano, e in caso di discordanza, chiamino terzo quello di Isola. (carte 25 tergo).

1332. 23 luglio. — Avendo spedito agli ambasciatori nostri presso il patriarca copia delle lettere scritte al papa e al patriarca, al qual ultimo si domandava espressamente la restituzione delle ville prese dal marchese dell' Istria presso Pola; — e avendo scritto loro, che dovessero investigare e sapere quello che il patriarca dicesse o pensasse; — e avendo deciso, che le loro lettere venissero al Senato e alla Quarantia; — e che, se non scrivessero di quanto sopra si è detto, si venisse almeno in Senato per i fatti di Pola, e sopra le ville occupate dal marchese dell'Istria; non avendo essi scritto nulla.

Si ritorni a scriver loro, dicendo che speravamo che il patriarca dicesse loro qualche cosa sulle cose già accennate; ma, atteso il suo silenzio, debbano essi, colle parole che crederanno convenienti, chiedere in nostro nome al patriarca, che voglia comandare al marchese di sgombrare dalle ville occupate, mantenendo però salvi i diritti del patriarcato. — E scrivino tosto per poter poi decidere su quello che si debba fare (carte 26 ante).

1332. 23 luglio. — Si scrive agli ambasciatori nostri al patriarca che guardino d' indurre il patriarca ad osservare il compromesso stabilito dai giudici, per quel che riguarda il castello di Coslaco, non avendo voluto, quando la contessa mandò da lui, perchè volesse accettarlo, restituirlo, se prima non gli fosse ritornato il castello di Arisparh (26 an.).

1332. 28 luglio. — Si conceda per grazia a Marco, figlio del fu Marino *Vantarij*, già contestabile di fanti a Capodistria, che, atteso la fedeltà del padre suo, possa, non ostante l'età, pur che abbia sedici anni, essere nostro stipendiato a Capodistria, con lire cinque di piccoli al mese, quando però sia vacante qualche posta (carte 27 ante).

1332. penultimo luglio. — Si prolunga di quindici giorni il termine ai cinque savii sopra i fatti di Pola (carte 27 tergo).

1332. 4 agosto. — Dai patti stabiliti fra noi e la contessa di Gorizia, e dalla lettera scritta da quella contessa a Marino Soranzo, allora capitano del Paisanatico e a Marino Venier, allora capitano di Cressano, dopo che il marchese dell' Istria entrò a nome del patriarca in Coslaco, e innanzi la restituzione, fatta alla contea di Gorizia del castello di Cressano, i Savij consigliano, « *quod cum per pacta predicta teneamur non facere pacem, treuguam, vel concordiam solummodo cum dictis fratribus volrico et filippo, vel cum quibus*

castrum darent, vel cum aliquo, vel aliquibus sibi adherentibus vel sibi auxilium dantibus, consilium vel favorem, sine licentia et voluntate dicte domine comitisse », e sostenendo il patriarca che è suo di diritto e della chiesa aquilegiense; e, se ciò è vero, « *contra predictum dominum patriarcham pacta predicta non extenduntur, nec extendi possunt de jure* », si avvisi ciò alla contessa, e se acconsente a quello che desidera il patriarca si faccia riguardo al castello di Coslaco, « *quod per duos Sapientes eligendos unum pro parte cognoscatur ad quem de jure spectat castrum coslachi, et si non essent in concordia, quod tercius eligatur per dominum ducem* », e se è contenta, che i nostri ambasciatori procurino che questo compromesso proceda. Se non è contenta, le si dica « *quod ducale dominium paratum est sibi pacta observare in quantum tenetur et debet de jure, Et sumus contenti, quod hoc negotium cognoscatur per sapientes iuris eligendos per partes* ». E fatto ciò, e quello che risguarda le ville di Pola, gli ambasciatori ritornino (carte 28 tergo).

1332. 4 luglio. — Essendo solito, che un consigliere di Capodistria vada a far la paga ai nostri soldati di Castel Belforte, e dovendo, per la loro commissione uno di essi rimanere in città, il che ora non si può ottenere, essendo morto Marco Polani, si stabilisce, che Nicolò della Fontana vada a fare la detta paga, non ostante la sua commissione (carte 29 ante).

1332. 6 luglio. — Si concede a Giovanni Foscarini, contestabile a Capodistria, di poter venire a Venezia per alcuni giorni, per alcune sue facende (carte 29 tergo).

1332. 11 agosto. — Per quel che riguarda Andrea di Jonata di Pola, si scrivi al conte e al Comune di Pola, come già abbiamo scritto, « *quod Comune et homines Pole de facto dicti ser andree et bonis suis facerent, sicut vellent, et Sibi placeret* »; e avendo inteso, che nei consiglii, dove si tratta di ciò, prendono parte alcuni, che ritengono dei suoi beni, scriviamo ora e vogliamo « *quod nobis videretur conveniens et honestum, quod non possent capere partem in factis dicti Andree aliquis de pola, tenens de suis bonis, nec propinqui sui* » (carte 30 tergo).

1332. 18 agosto. — Si prolunga a tutto il mese il tempo « *sapientibus electis pro factis pole et comitis federici, et foroiulij* » (carte 30 tergo).

1332. 25 agosto. — I cinque savii deputati ai fatti di Pola, possono venire entro otto giorni, al consiglio colle loro proposte « *super .... facto villarum Regalie quas dicunt polenses nostri fideles ad se pertinere* » (car. 32 ante).

1332. 29 agosto. — Riguardo alla torre del Boragine, or ora occupata dal capitano del Paisanatico e dal podestà di Rovigno, i savij consigliano, che si scriva loro, lodandoli della loro prudenza, che manderemo i denari da loro promessi per questa impresa, e che c' informino della condizione

e delle rendite e territorio di quel luogo, e sia conveniente ed utile conservare o rovinare quella torre. (carte 33 tergo).

1332. 3 settembre. — Che i savii « *pro facto villarum regalie* », vengano, entro il mese, in Consiglio colle loro proposte (carte 34 ante).

1332. 3 settembre. — Vista la richiesta fatta « *pro parte comitis federici ..... per Accuni eius procuratorem, petentem a pollensibus, nomine ipsius domini comitis, libras X milia in quibus asserebat sibi Comune pole teneri vigore cuiusdam Reformationis et pacti et promissionis facte per ipsos polenses....... scripti per vicelinum de sabinis....... Millesimo iij.a XXXJ. indicione quartadecima die xxviij marcij, et petentem insuper satisfactionem expensarum factarum in servitium polensium per gentem et equos dicti comitis* », e udite le risposte e difese dei sindaci di Pola, quattro degli auditori, cioè Nicolò Morosini, Pietro Loredan, Marco Vitturi, e Pancrazio Zorzi, propongono « *quod a petitione sive requisitione huiusmodi que fit ut predicitur pro parte dicti domini Comitis Comune et homines pole sunt et esse debent de jure totaliter absoluti* ». Presa.

— Marco Giustinian, il quinto auditore, propone invece, ma il Senato respinge la sua proposta, che considerate le fatiche e le spese, che esso conte sostenne nel soccorrere quelli di Pola, i polesi dovessero provvedere, come parerà alla Signoria, altrimenti consiglia « *quod totum dictum factum committatur sapientibus iuris ubi et sicut videbitur dominio, ad habendum consilium super inde, et secundum ipsum consilium debeat observari, et committatur ad expensas partis contra quam consilium preberetur* » (carte 34 ante).

1332. 12 settembre. — Avendo il patriarca risposto, ai nostri ambasciatori, che ne chiedevano la restituzione, che gli dispiaceva che il marchese dell' Istria avesse occupato le ville « *Regalie* »; ma non avendo in seguito fatto più nulla, i savii propongono « *Quod committatur Comiti nostro Pole, quod precuret et faciat cum gentibus suis, de Reducendo ipsas villas Regalie, ad subiectionem et submissionem civitatis nostre Pole, sicut prius erant* » (carte 35 tergo).

1332. 17 settembre. — Avendo Bertuccio Michiel, già conte di Pola, « *super questione .... vertente inter Andream quondam Jonate de Pola, petentem, et heredes quondam thome de sbrincha de pola defendentes, super quibusdam redditibus dationis* », deciso, essendo stato provato da parte del detto Andrea « *per predecessores dictorum heredum pluries dationis nomine, annuatim duodecim modios frumenti solutos fuisse* », in favore di detto Andrea e contro Domenico erede del detto Tomaso, il Senato, avendo quest'ultimo interposto appello, approva la sentenza emanata dal detto Bertuccio Michiel (carte 35 tergo).

1332. 17 settembre. — Essendosi Pietro di Pirano e compagni lagnati,

« *quod comune pole vendidit sua bona mobilia, et habuit pecuniam, quam non restituit eis* » si scrivi al conte e ai cittadini di Pola « *quod pecuniam, que venit, in comune pole vel in alios de bonis ipsorum venditis, debeant restituere, et restitui facere predictis, sicut iustum est, et consonum juri, et nostro mandato* » (carte 36 ante).

1332. 28 settembre. — Si prolunga di un altro mese, ai savii sui fatti di Pola, il tempo, perchè possino esaminare le scritture che riguardano la torre del Voragine, e i fatti di Pola (carte 36 tergo).

1332. ultimo ottobre. — Non convenendoci impadronirsi di terre altrui, specialmente se recano brighe, come sarebbe certo nel caso di Valle, si ringrazia gli ambasciatori di quel luogo dell'offerta, e si si scusa, mostrando però loro « *quod intendimus eos habere semper recommandatos in suis honoribus et comoditatibus* ». Non presa (carte 37 tergo).

1332. 3 novembre. – Si notifichi al patriarca l'offerta fattaci dai sindaci di Valle, e quantunque noi avessimo potuto accettarla « *etiam pietatis intuitu, ad liberandum illos de jugo illorum qui contra honorem et statum ipsius domini patriarche, et ecclesie aquilegiensis, eos opprimere volebant, sicut hiis diebus fecerunt in vicino* », pure non abbiamo voluto farlo senza il suo consenso. — Se il messo che si manda potrà ottenerlo, scrivi, altrimenti torni a Venezia. — Questa parte fu proposta da Marco Giustinian, da San Moisè, savio, e fu presa.

— Marco Foscarini, Tomaso Barbarigo, Marino Soranzo e Marco Morosini, savij, così propongono:

« *Considerata negotij qualitate, et quod Sindici pole non sunt contenti satisfacere in pecunia, annuatim quod tenentur patriarchatui. In toto Reccedamus ab isto facto vallis, cum illis verbis que congrua videbuntur* » (carte 38 ante).

1332. 10 ottobre. — Si scrivi al conte nostro di Pola « *quod Henrico quondam floriamontis de parencio, seu eius heredibus, creditori domini nasinguerre de castro pole, in certa pecunie quantitate, pro quo domino nasinguerra certi nostri fideles de pola fideiussores fuerunt ..... fatiat contra bona dicti domini nasinguerre, in capitali solummodo, ... et in expensis, que videbuntur dicto comiti iuste facte, per creditorem eumdem, dando de bonis dicti domini nasinguerre insolutum creditori prefacto per modum extimarie secumdum formam statutorum comunis Pole* », e così si faccia in seguito cogli altri creditori del Nasinguerra, se ve ne saranno. E se questi beni non bastassero, « *que omnia noster comes presens et alij imposterum teneatur facere contra personas et bona fideiussorum dicti domini nasinguerre* ». Tutto ciò si faccia però riguardo ai debiti contratti dal detto Nasinguerra prima di assentarsi da Venezia (carte 38 ante).

1332. 10 ottobre. — Perchè questi sindaci di Valle dissero ai savii loro deputati, « *quod quia non habent mandatum de solvendo censum debitum domino patriarche* », e uno di loro vuole perciò andare in Valle, e ritornerà informato di tutto, si concede ai savii un altro mese a concludere. — Questa parte fu proposta da Tomaso Soranzo, Giovanni Correr o Corner, Giovanni Marino Zorzi consiglieri, Pietro Barbarigo (?) e Giovanni Sanuto . . . . e fu dal Senato approvata.

— Filippo Bellegno, Andrea Bondimier, consiglieri, propongono, ma il Senato respinge la loro proposta:

« *Quod reccedamus a facto totaliter cum illis . . . . verbis que videbuntur* » (carte 38 tergo).

1332. 23 ottobre. — Perchè il capitano del Paisanatico è ammalato « *et contrata non siat bene sicura* », si stabilisce di eleggere un provveditore « *qui vadat in patriam et faciat regimen capitanarie paysanatici cum libertate et commissione, quam habet capitaneus quousque capitaneus illuc ibit* », gli obbediscano i cavalli del Paisanatico, e così le altre terre dell' Istria, abbia duecento lire, se starà due mesi o meno, se starà di più cento lire al mese, e non parti di là senza nostro ordine. — Fu eletto Nicolò Zorzi, fideiussore . . . . Quintavalle (carte 41 ante).

1332. 23 ottobre. — Si scrivi da parte nostra alla contessa per il fatto di Adignano, e così al capitano di Pisino — e ove occorra si mandi anche un nostro notajo (carte 41 ante).

1332. 27 ottobre. — Che Tomaso Zane « *portulanus noster Justinopolis* » possa venire a Venezia per un mese per alcune sue faccende (carte 41 tergo).

1332. 3 novembre. — Si ordini ai cinque savii, già eletti per il fatto di Valle, « *quod debeant examinare et videre ac consulere quid sibi videtur utile, et bonum pro nostro comuni in isto facto valis tam scilicet in acceptando ipsum castrum sive terram, quam non* », e se a loro pare di accettarla, in che modo o che condizioni si debba farlo; e che pare a loro delle condizioni presentate dai sindaci di Valle, e vengano colle loro opinioni al Consiglio (carte 42 tergo).

1332. 9 novembre. — Marino Foscarini, Tomaso Barbarigo, Marino Soranzo savii, e Filippo Bellegno, consigliere propongono, ma fu respinta, la parte seguente:

I sindaci di Valle essendosi presentati ai savii, chiedendo (quantunque dopo aver presentato alcuni capitoli, si sottomettino al nostro dominio senza condizioni), « *quod ipsa capitula, sive in toto sive in parte concedantur eisdem de gratia per dictum dominium, seu reformentur per ipsum . . . . et in toto etiam annullentur quia quodcunque fiat ex inde, bonum erit, et gratificant* », e dicano

« *quod parati sunt solvere et satisfacere annuatim, et aliter, et domino patriarche et alijs, ... sicut ordinabit .... ducale dominium* ». Ed essendo un dovere soccorrerli, i savii consigliano di mandare al patriarca una persona adatta, ringraziandolo della buona risposta data al nostro messo riguardo a Valle, — e dirli che abbiamo stabilito, perchè non venga a cadere in altre mani, di occupare col suo beneplacito quella terra, — e che siamo contenti ricèverla anche a tempo, e riconoscere i diritti che egli dice di avere su Valle; — e sia contento di ricevere ogni anno, come davano quelli di Valle, lire quattrocento, o meno, se il nostro messo può ottener ciò, — e che ci obblighiamo a restituirla, scaduto il tempo, al patriarca o ai suoi successori. E ottenuto ciò, si accetta la predetta sottommissione.

— Marco Giustinian di San Moisè, savio, propone, ma neppure la sua proposta fu accettata, « *Quod ex nunc acceptatur submissio terre vallis, salvis et reservatis juribus quoruncunque secundum oblationem factam per sindicos dicte terre* »; ma, per fare le cose giustamente, si mandi al patriarca persona ecc. come nella parte precedente fino al paragrafo terzo.

— Giovanni Correr o Corner, Giovanni Marino Zorzi, consiglieri, Bertuccio Loredan, capo, propongono, ed il Senato accetta la proposta « *quod ..... acceptetur et recipiatur terra vallis, sicut offerunt sindici eorum, salvis iuribus omnium, cum intentio nostra sit, quod illi de valle respondeant domino patriarche, et comitatui de eo, quod de iure tenentur, sicut de hoc sunt contenti illi de valle* » (carte 44 ante).

1332. 9 novembre. — Considerata la fedeltà di Giusto dei Giudici e dei suoi antenati, si stabilisce « *quod sit ad soldum nostri comunis in Sancto Laurentio cum duobus equis* », quando però sia vacante un posto. — E se vi fosse al nostro soldo alcuno insufficiente, il capitano lo cassi, e ponga in suo luogo Giusto dei Giudici. — Fu replicata nel 1334 (carte 44 ante).

1332. die XV Novembris.

Quod super petitionibus comunis vallis, seu Sindicorum suorum, nomine dicti comunis de gratia petencium, fiat prout inferius continetur, que tamen omnia servare debeant ad nostrum beneplacitum voluntatis. — Et primo quod dominus dux dabit Sibi rectorem singulis annis, qui habeat libras quingentas parvorum a comuni dicte terre in anno pro suo salario, et res suas et arnesias dictum comune vallis debet conducere a rippa Sancti pauli usque in castrum vallis in adventu dicti rectoris, et etiam in recessu similiter eas reducere usque ad dictam rippam, laboribus et expensis comunis vallis, in utraque via. Qui rector per totum suum regimen tenere et habere debeat tres domicellos, et duos equos competentes. Si vero notarium secum conduxerit, Sunt contenti ipsi rectori dare libras xij parvorum ultra salarium antedictum.

Item quod ipse rector debeat regere ipsam terram et homines cum duobus iudicibus dicte terre, secundum formam statutorum, et secundum consuetudines eorumdem. Verumtamen ipse solus rector in criminalibus procedat, sicut Sibi melius apparebit, Et non possit quis pro debito carcerari, nec personaliter detineri ad alicuius sui creditoris instanciam, vel pro obligatione aliqua facta, vel fienda.

Item quod Judices, et omnes consiliarij, atque officiales dicti castri, quicunque sint, debeant esse nativi dicti castri, vel qui alias consueti sunt habere offitia ibi, vel qui steterint in eodem castro continue vicini ad factores per quinquennium, et alius extra predictos nullus esse posset.

Item quod dominus sergius de castro pole, et eius successores, si voluerint petere, vel agere contra comune vallis, vel singulares personas dicte terre, ipsos convenire possint solum coram dicto rectore, et Judicibus vallis, cum condicione tamen, quod nulla Sententia, que detur per ipsam curiam in factis dicti domini sergij, sive in secundum, sive in contrarium vim habeat, nisi rector fuerit in conscientia de ipsa cum judicibus, vel·altero eorumdem.

Item quod petrus de pirano non possit venire, nec habitare in dicta terra, nec in confinibus eiusdem.

Item quod banniti hinc inde sint absoluti, non intelligendo bannitos, qui forent propter proditionem, vel homicidium.

Item quod homines vallis possint eorum bladum conducere ad terras subiectas comuni veneciarum, cum littera sui rectoris ita tamen, quod reportent litteras rectori predicto a rectore loci, quo conductum fuerit dictum bladum.

Item quod comune et homines vallis possint affictare pascua sua, quibus voluerint, et pro precio, quo voluerint, convertendo affictum in suum comune.

Item quod comune vallis non gravetur pro presenti anno de expensis paysanatici.

Item quod si quis senciens se gravatum ab aliqua Sententia voluerit appelare, ad ducalem curiam, et non ad aliam curiam possit, vel debeat appelare.

Quod addatur in commissione rectoris vallis, quod ligna, que ibi incidentur non possunt per mare alio, quam venetias defferri, sicut in commissione aliorum nostrorum rectorum ystrie continetur.

Quod detur pro isto principio illis de valle unum vexillum ad insegnam Sancti marci, expensis nostri comunis (carte 45 ante e tergo).

1332. 25 novembre. — Si comanda al Comune e ai cittadini di Pola,

che nel tempo e con quella pena che parerà alla Signoria, « *solvere et satisfacere debeant illas libras L grossorum, quas illi de pola acceperunt mutuo pro suis neccessitatibus a quadam domina de chà dandulo, pro quo debito nostrum comune fideiussit, ad peticionem comuni pole, cum terminus sit elapsus, nec curaverint satisfacere, ut tenentur* » (carte 46 ante).

1332. 25 novembre. — Si ordina al Comune e ai cittadini di Pola, che nel tempo e con quella pena, che parerà alla Signoria, « *satisfatiant viro nobili, Ursio Justiniano de contentis in littera nostra missa illis de pola in mense augusti* » (carte 46 tergo).

1332. 3 dicembre. — Si riscrivi al conte di Pola, che, lette ed intese le sue lettere riguardo al fatto di Albona, « *quod si ei dictum fuerit aliquid, quod respondeat quod possunt mittere ad nos, si volunt aliquid dicere vel tractare, et ipsi Comiti dicimus, quod nolumus quod aliter se intromittat in talibus de cetero* » (carte 47 ante).

1332 m. v. 3 gennajo. — « *Quod lignum Riperie ystrie conducere debeat ad suum regimen .... Marinum Cornario, capitaneum paysenatici* ».

— « *Quod dentur libre decem grossorum dicto Capitaneo pro laborerio et complemento domus comunis in qua habitat dictus capitaneus posita in Sancto laurentio* » (carte 52 tergo).

1332 m. v. 3 gennajo. — « *Quod mittatur unus notarius curie ad .... comitissam, ... ad procurandum liberationem aliquorum de adignano quos capitaneus dicte comitisse in pisino conduxit secum pro obsidibus occasione adignani* » (carte 52 tergo).

1332. 3 gennajo. — Giovanni Corner, Giovanni Marino Zorzi, Marco da Pesaro, consiglieri, Domenico Tron, Zen, Mosto capi, propongono, ma il Senato non l'approva, la parte seguente:

« *Quod mittantur nonam equites xxy de masnata Justinopolis, et loco dictorum .... mittantur .... ballistarij xl. Et quia dicti equites non poterunt sic cito ire, mittatur arbum, quod soldizetur xxv homines .... et mittant nonam, qui stent ibi .... quousque dicti equites nostri illuc iverint. Et mittantur .... illi de nona libre l. grossorum pro emendis equis et armis .... Et interim videbitur, si poterunt inveniri equites hinc, qui vadant Justinopolim, loco illorum, qui vadunt nonam, et ballistarij redeant. Et quia equites ituri nonam habebunt maiores expensas et laborem, providebitur de aliquo avantagio eis, sicut videbitur justum* ». Seguono a questa altre due parti, anche queste respinte, ma in esse non si parla, neppure per incidenza, dell'Istria (carte 52 tergo).

1332 m. v. 19 gennajo. — Si rispondi « *Iohanni vacondeo* », che è a Gorizia, che ci meravigliamo della risposta fattagli dalla contessa, e così non la speravamo da lei, perchè l'ingiuria ci fu fatta dal suo capitano e non

dall'agente del patriarca, e se il marchese occupò qualche bene del comune di Pola, questo non ha perduto per ciò il suo diritto, e quindi vogliamo, « *quod hec dicere debeat dicte domine comitisse, et aggravare factum, et procurare relaxationem captorum et restitutionem pecunie, solute pro redemptione relaxatorum* » e se vi fosse colà il conte Federico parli di ciò con lui. — Se poi non avesse speranza di ottenere nulla, ritorni a Venezia (carte 54 tergo).

1332 m. v. 26 gennajo. — Il doge, i consiglieri e i capi, propongono ed il Senato accetta la proposta,

Che si scrivi al podestà e comune di Rovigno, « *quod faciat custodiri turrim boraginis* », come gli parerà meglio, e che le rendite di quella e del suo territorio debbano essere godute, fino a nostro ordine da quelli di Rovigno.

— Tomaso Soranzo, consigliere, vuole la detta parte, con questo « *Quod scribatur capitaneo paisanatici, potestati rubinij, Comiti pole, et rectori vallis, quod ipsi convenientes insimul conveniant et examinent condiciones dicte turris, et de modo custodie ipsius qualiter fieri debeat* », ma se a loro paresse di fare altrimenti, si ascolti la loro opinione. – Non presa (carte 56 ante).

Senato Misti vol. XVI (1333-1334)

1333. 12 aprile. — Si concede a Pietro Falier, figlio del conte di Zara, che possa venire a Venezia col legno della riviera dell' Istria, quando questo tocchi però quelle parti (carte 4 ante).

1333. 12 aprile. — Si concede a Truffa, contestabile equestre a Capodistria, « *quod pro causa sue infirmitatis possit ire ad balnea paduana per dies xxij* » (carte 4 ante).

1333. 17 aprile. — Che Bartolomeo di Adignano, su cui in questo Consiglio fu preso, « *quod staret extra polam et polisanam gaudendo bona sua, et postmodum captum fuit, quod non possit morari in ystria, possit morari in partibus istrie, et gaudere bonis suis non eundo polam nec in polisanam* », avendo e Bertuccio Michiel, già conte di Pola, dato buone informazioni di lui, e avendo il conte presente di Pola asserito che non vi è pericolo anche se rimane in Istria, pur che non sia a Pola (carte 5 ante).

1333. 24 aprile. — Si mandino a Nola, col legno della riviera dell' Istria venticinque ballestrieri (carte 6 ante).

1333. 6 maggio. — Si scrivi al podestà di Valle la richiesta, fatta da Ermagora della Torre contro quelli di Valle, dicendo, che non è conveniente, che quelli di Valle siano suoi giudici, toccando il fatto tutti quelli di Valle,

e perciò si ordini al detto podestà « *quod audiat et examinet iura utriusque partis tam domini Hermacore, quam comunis et hominum vallis, et factum terminet et definiet sicut ei .... videbitur fore justum, et quod sententiaverit, faciat observari* ». Se poi quelli di Valle non fossero contenti della decisione « *debeant intra unum mensem a receptione litterarum nostrarum computando .... mittere ad nos suum sindicum instructum cum suis juribus, ut possit per nos vel alios quibus voluerimus ordinare et committere ordinari et fieri quod justum fuerit* ».

Quanto al fatto di Adignano, si scrivi al conte e ai consiglieri di Pola quello che chiedono, e si ordini « *quod faciant sibi fieri plenitudinem rationis et quicquid de jure tenentur, ut ipse dominus Hermacora non habeat jus querelle* », E riscrivano quanto hanno fatto e promesso (carte 7 ante).

1333. 6 maggio. — Perchè nel fatto « *Andree de Jonata* » possa farsi quello che è giusto, si scrive al Conte e al Comune di Pola, « *quod mittant nuntium suficientem venetias, ad Respondendum peticionibus omnibus et querelis, quas facere vult dictus Andreas occasione suorum bonorum et possessionum quibus eiectum se asserit et spoliatum* » (carte 7 tergo).

— Altri propongono invece, ma non fu presa, la parte seguente:

Si scriva, per sbrigare questa lunga faccenda, al conte di Pola, presente e futuro « *quod solus dicti Andree debeat facere in petitionibus et querelis suis quibuscumque illud quod sibi videbitur iustum, dummodo hoc contentetur consilium maius pole* ». Se questo non sarà contento, « *debeant ipsi polenses mittere nuncium suficienter informatum, ad Respondendum petitionibus huiusmodi et querelis ipsius Andree* », entro un mese dalla presente; e daremo alle parti degli auditori, perchè diano fine a queste faccende (carte 7 tergo).

1333. 10 maggio. — Dovendo, per agire con giustizia, nella parte presa riguardo Andrea di Jonata, venire a Venezia molte persone, che presentemente ritengono beni del suddetto Andrea, e ciò con molte e grandi loro spese, « *quod committatur comiti nostro Pole presenti et futuro, quod ipse solus, dummodo hoc conseciat et velit maius consilium dicte terre, debeat audire omnes et singulas peticiones et querelas dicti Andree in dictis suis bonis et occasione ipsorum, et super inde procedere, et terminare, sicut sibi videbitur esse justum* ». Se però il Consiglio non sarà contento allora « *debeat Comune Pole infra unum mensem a receptione nostrarum litterarum, mittere nuncium suficienter instruitum ad Respondendum querelis et peticionibus quas movere voluerit prelibato Andree. Et notificet omnibus detentoribus dictorum bonorum, quod huc mittant vel veniant ad respondendum quidlibet parte sua, si voluerint, intra terminum prelibatum* », e poi decideremo (carte 8 ante).

1333. 10 maggio. — Che Tomaso Massario, contestabile di fanti a Capodistria, possa venire a Venezia per ventidue giorni (carte 8 ante).

1333. 10 maggio. — Che Giovanni Lambardo, castellano nel castello di Capodistria, possa venire a Venezia per ventidue giorni (carte 8 ante).

1333. 10 maggio. — Che la parte, presa il dieci ottobre scorso, « *quod comes pole non faciat rationem creditoribus ser nascinguerre de Castro pole et suis plezijs nisi in capitali et expensis, que videretur sibi juste* », si mandi al podestà di Capodistria e a tutti gli altri rettori dell' Istria (carte 8 tergo).

1333. penultimo maggio. — Si concede a Giovanni Tiriolo, che è soldato a Capodistria, di venire a Venezia, per alcune sue faccende, per un mese (carte 10 tergo).

1333. 10 giugno. — Che si scrivi al conte, consoli, e comune di Pola quello che domandano quelli di Adignano, che, a quanto mostrano, chiedono cose giuste « *cum habeant publicum instrumentum conservationis eorum sine damno, pro obsidibus suis, quos accepit capitaneus pisini, pro quorum redemptione solverent libras mille ut dicunt* » e che entro un mese, « *faciant predictis petentibus .... summarie iustitie complementum* », così che non abbiano da lagnarsi. Se entro un mese non avessero sbrigata la cosa « *debeant ipsi comes et comune pole precipere illi de adignano, et de alijs villis, que sunt obligate in instrumento conservationis predicte, quod infra dies XV mittant ad nos sufficientem suum procuratorem, vel sindicum ad respondendum predictis de jure* ». E se questi non compariscono, procederemo come a noi parerà (carte 12 ante).

1333. 1 luglio. — Che Pietro di Pirano ed Alduino, suo figlio, di cui fu preso, « *quod starent extra polam et polisanam gaudendo bonis suis, et post modum captum fuit, quod non possent morari in ystria* », avendo Pietro Civran, già conte a Pola, detto che in ciò non vi è alcun pericolo, « *possint morari in partibus ystrie et gaudere bonis suis, non eundo polam nec in polisanam* » (carte 17 tergo).

1333. 4 luglio. — Che si aggiunga alla commissione del conte di Pola, e si scrivi a quello che si trova al presente « *quod non permittat portari salem de pola et districtu in aliquam partem nisi versum Leme de prope Emoniam. Et inde supra versum levantem, et ab illis qui vellent portare ad ipsas partes accipiat bonam plesariam, nec fraus committi possit, defferendi contralitteras, quomodo dictus sal erit portatus ad dicta loca concessa, dando portantibus terminum competentem sicut comiti videbitur de ipsis litteris adducendis tenendo unum quaternum penes se in quo scribantur dicte plezarie et licentie et quod exigi faciat penam a contrafacientibus et habeat bonam curam et custodiam quod sal aliter non portetur* » (carte 17 tergo).

1333. 19 luglio. — Che il legno della Riviera d' Istria, se e quando abbia finito il suo tempo, levi Bertuccio Polani, conte di Nona, e lo conduca a Venezia o a Caorle.

— Che lo stesso legno conduca al suo ufficio Lisio Vidal, conte di Nona (carte 19 ante).

1333. 19 luglio. — Essendo stato stabilito in questo Consiglio, « *quod comes et homines pole facerent infra unum mensem summariam rationem contra comune et homines adignani Marino filio Leonardi et dominico filio macharij de adignano, obsidibus olim datis per ipsos de adignano capitaneo pisini, alioquin preciperent partibus, quod infra unum mensem coram nostra presencia cum pleno mandato comparerent* », e nulla essendo stato conchiuso a Pola, qui venute le parti, da parte degli ostaggi si provò, « *quod illi de adignano comuniter et concorditer promiserunt ipsos obsides conservare indemnes, et solvere et satisfacere damna et expensas eorum que et quas dicta occasione supportarent* », e provarono con testimonii di avere speso lire 1000 di piccoli, e 50 a un certo preposto di Pisino, che trattò del riscatto; — e l'altra parte non seppe dimostrare il contrario, cioè il comune di Adignano, il Senato decreta, « *quod mandetur comiti et consolibus pole, quod cogant et fatiant homines adignani solvere et satisfacere dictis obsidibus intra unum mensem ab hac presentatione, libras mille parvorum solutas pro redemptione eorum, et libras l. solutas preposito antedicto, qui dictam redemptionem tractavit..., et pro expensis factis occasione premissa libras cccxxxiiij.... in quibus omnibus condemnamus comune et homines adignani...., salvis, et reservatis comuni et hominibus adignani iuribus et actionibus omnibus et singulis que haberent, et habere possent, tam contra comune pole, quam contra villas regalie et alias quaslibet personas* », e si scrivi al conte e ai cittadini di Pola, « *quod comuni et hominibus adignani occasione predicta, et contra comune pole, et contra alios quoscumque, a quibus petere voluerint, facient sumarium iusticie complementum* (carte 19 ante).

1333. 7 agosto. — Essendo difficile giudicare se non si conosce pienamente la verità, si propone da Paolo Trevisan, Nicolò Priuli, consiglieri, Gianni Badoer e Giovanni Sanuto capi, « *quod mittatur Comiti pole, petitiones quas facit ser sergius de pola, committendo et mandando ipsi comiti quod mittatur pro hominibus villarum Momarani et Sisani et.... dicat eis quod responsiones et observationes suas ponant ordinate..... in scriptis, et nobis ordinate trasmittat infra unum mensem a receptione litterarum nostrarum, dicendo hominibus dictarum villarum et comuni etiam pole, quod si volunt mittere ad nos pro defensione suorum iurium, id poterunt facere iuxta ipsorum velle intra terminum antedictum* », volendo noi eleggere tre savii, che udite le parti, dicano la loro opinione. Fu presa.

— Il doge e altri consiglieri propongono invece, ma fu respinta la loro proposta: « *Quod inducatur dictus ser sergius in tenuta suorum reddituum momarani, sicut erat quando recepimus terram in nostro dominio, excepto de*

condemnationibus de extra, de quibus comes debet inquirere et huc rescribere » (carte 22 ante).

1333. 14 agosto. — Si scrivi al conte di Pola, che il nunzio del signor decano, vicario e conservatore del patriarcato d'Aquileja, « *petit quod mandetur comiti pole, et alijs officialibus nostris vallis et dignani ac tocius regaliis qui faciant responderi de juribus et jurisditione spectantibus ad Ecclesiam Aquilegiensem dicto decano vicario dicte ecclesie .... aut nuncijs suis, et quod idem comes et officiales predicti nolentes respondere ad hoc compellant* », e si scrivi al detto conte e podestà di Valle, « *quod inquirant et examinent de dictis juribus et jurisditionibus que et qualia sunt per singulum et nobis quicquid invenerint ordinate et suum consilium rescribant* » (carte 23 ante).

1333. 2 settembre. — Che la lettera spedita al conte di Pola per otto di Parenzo e altri creditori di Nascinguerra di Castro Pola, si rifaccia, e si aggiunga « *quod sic servet in omnibus creditoribus dicti nascinguerre et fidejussoribus* » (carte 25 ante).

1333. 4 settembre. — Che si disarmi una delle barche deputate alla custodia dell' Istria, e in suo luogo si armino tre barche, con sei uomini per ciascuna. — Le altre due barche lunghe rimangano collo stesso soldo, che si dà alle barche piccole, della riviera della Marca (carte 25 ante).

1333. 17 settembre. — Che il legno della riviera dell' Istria imbarchi a Caorle e conduca a Sebenico Marco Corner, che va conte colà, e levi Pantaleone Giustinian, che compiè e lo conduca a Caorle (carte 26 tergo).

1333. 17 settembre. — Eletti sopra i fatti di Pola e del signor Sergio, e devono anche dire la loro opinione anche sul fatto di Valle, Federico Dandolo, Fresco Querini e Marco Diedo (carte 29 tergo).

1333. 12 ottobre. — Che si diano ai savii eletti sopra il fatto di Valle le risposte del conte di Pola sui redditi del patriarcato di Aquileja e la lettera della contessa sul fatto di Valle, perchè ci diano la loro opinione (carte 32 tergo).

1333. 16 ottobre. — Si da licenza a Turino, contestabile di fanti a Capodistria, di venire per alcune sue faccende a Venezia per 22 giorni (carte 33 tergo).

1333. 19 ottobre. — Si prolunga di otto giorni il tempo ai savii di Pola (carte 34 ante).

1333. 26 ottobre. — Udite le ragioni del signor Sergio, che chiede d'essere messo in possesso di Momarano, che egli dice spettarli di diritto, e quelle di Pola e di Momarano, che oppugnano questo suo diritto, a Marco Diedo sembra che non sia giusta la sua domanda, « *quia dominantibus dicto ser sergio seu progenitoribus suis in pola, et per modum omnibus*

cognitum, potuerunt Sibi acquirere jurisditiones et servitutes pro libito voluntatis, quia qui de toto suo capite, silicet de civitate pole, faciebant quid volebant, de parte et membris, silicet de loco et hominibus momarani, facere poterant usurpare et precipere, ut volebant et maneries et qualitates eorum que petit, apertissime hoc demonstrant » perciò propone, che non si ammetti la sua domanda, se però vuole continuare la lite, mandi un suo procuratore al conte di Pola, a proseguirla, dove meglio si potrà conoscere la questione « *et etiam de jure est quod actor sequitur forum rei* », e si ordini al detto conte, « *quod ipse solus ad omnem suspectionem hominum polle tollendam, contentantibus hoc hominibus dicte terre, auditis juribus et defensionibus partium in his que invenerit homines et personas dicti loci de momarano per viam affictus vel redditus, jurisdictionis, aut proventus, iuste et debite teneri faciet procuratori ipsius sergij, iuris et justicie complementum* », e quello che egli stabilirà si osservi. — Se non fossero contenti che la causa ritorni qui (carte 34 tergo).

— Pietro Michiel e Federico Dandolo, propongono, ma la loro proposta fu respinta : « *quod mandetur comiti nostro et comuni pole, quod dictum ser Sergium vel nuncium eius pro eo, reducant et restituant in tenutam et possessionem redituum iurium et proventuum momarani, et de eis faciant sibi responderi, que continentur in istrumento ipsius ser Sergij, scripto per Dominicum quondam Bartholomei de Adignano* », salvi sempre i diritti delle parti, tanto del detto Sergio, quanto del comune di Pola e di quello di Momarano. — E fatta la restituzione, se il comune di Pola e quello di Momarano avessero qualche diritto, vengano o mandino a Venezia, che faremo loro giustizia (carte 35 ante).

1333. 26 ottobre. — Si convoca per giovedì il Senato, onde risolvere quello che resta intorno alle questioni di Pola (carte 35 ante).

1333. 9 novembre. — A Marco Diedo, savio sopra le quistioni di Pola, sembra, che non sia giusta la domanda del signor Sergio su Sissano e Turtiglano, perchè essendo egli ed i suoi maggiori stati signori di Pola « *potuerunt sibi acquirere jurisditiones et servitutes pro libito voluntatis* » senza che però possa dirsi che quelle ville fossero in loro possesso, « *quia certum est quod possessor male fidei non prescribit* » ; e propone perciò, che non si ammetta la sua domanda, e se ha su di esse qualche diritto, mandi un suo procuratore a farlo valere presso il conte di Pola, che meglio di ogni altro può giudicare della faccenda, = e che si ordini che egli solo, per torre a quelli di Pola qualsiasi sospetto, udite le parti, « *in hijs que invenerit homines et personas dictorum locorum per viam affictus vel redditus, jurisditionis, aut proventus, iuste et debite teneri faciat procuratori ipsius ser Sergij, iuris et iustitie complementum* », e tutto quello che detto conte di Pola avrà deciso, venga ad essere osservato. = Quando però i cittadini di Pola non siano contenti,

« *quod comes solus audire et terminare possit per modum superius denotatum, tunc negotium redeat huc, et fiet de hinc sicut videbitur* ».

Questa proposta venne dal Senato accettata (carte 36 ante).

— Pietro Michiel, savio esso pure, propone:

Che si ordini al conte ed al Comune di Pola « *quod restituant et ponant in possessionem dictum ser Sergium vel eius nuncium pro eo usque ad quantitatem CCC modiorum frumenti et ordei, quam homines Sissani, qui hic sunt, dicunt teneri et dare debere prout in scriptura per eos porrecta .... continetur, et de dicta quantitate sibi vel suo nuntio faciant responderi* », salvi sempre i diritti d'altre persone. = Riguardo poi al resto della domanda del signor Sergio, intorno a quelli di Sissano, che egli mandi qualcheduno dal conte di Pola, a far valere i suoi diritti, e questi deciderà come gli parerà giusto, quando lo possa, altrimenti la Signoria eleggerà dei giudici, che, udite le parti, decidano come a loro sembrerà giusto.

Questa proposta fu dal Senato respinta (carte 36 ante).

— Federico Dandolo propone, « *quod mandetur comiti et comuni Pole, quod reducerent et restituerent dictum ser Sergium vel eius nuncium in possessionem et tenutam eorum videlicet que comes solus inquirendo inveniret dictum ser Sergium, habuisse et possedisse in dictis villis et ab hominibus ipsarum, tempore submissionis civitatis pole facte nostro dominio, et de eis facerent sibi responderi* », salvi sempre i diritti altrui. — Fatto ciò, caso mai il comune di Pola o quello di Sissano accampassero dei diritti, sì l'uno che l'altro mandino alla Signoria, e sarà loro fatta giustizia.

Anche questa proposta fu dal Senato respinta (carte 36 ante).

1333. 9 novembre. — Pietro Michiel e Federico Dandolo propongono, che si riscrivi a Pola, di aver ricevuto le notizie riguardo a quello che era solito riscuotersi dal patriarcato d'Aquileja, e perciò « *mandamus, quatenus dicte ecclesie aquilegiensi, seu conservatoribus eius, fieri et exhiberi faciat id quod invenit vel inveniet fuisse per tempora consuetum iuste fieri et exhiberi super predictis* ».

Questa proposta fu dal Senato respinta (carte 36 tergo).

— Marco Diedo, propone invece, ed il Senato approva la sua proposta, Che si consegni ai messi di Pola una copia dei patti, privilegii, scritture, che sono nella nostra curia, e la portino seco a Pola, e la mostrino al conte e a quei cittadini; = e che si scrivi al conte, che, bene esaminati i diritti delle parti, scrivi quello che avrà trovato, e quale sia la sua opinione. Qui poi si stabilirà quello che parerà meglio (carte 36 tergo).

1333. 9 novembre. — Si scrivi al podestà e Comune di Valle, commettendo al primo, « *quod inquirat et sciat, si potest, illud quod per Comi-*

tissam seu pro parte eius petitur a comuni et hominibus vallis .... et si in aliquo Comune vel homines dicti loci tenentur comitatui Goricie .... et si .... aliquid quoquomodo solvere consueverunt », e scrivi quello che avrà trovato e quale sia la sua opinione (carte 36 tergo).

1333. 16 novembre. — Si concede a Tomaso Zane, portolano di Capodistria, licenza di venire per un mese a Venezia, per risolvere alcune sue faccende (carte 38 ante).

1333. 23 novembre. — Si concede a Michiele Giustinian, che va conte a Traù, di potersi far condurre al suo reggimento dal legno della riviera dell'Istria, che dovrà poi ricondurre in patria Giovanni Gradenigo, suo antecessore (carte 41 ante).

1333. 28 novembre. — Che Nicolò Barbo, che va podestà ad Isola, possa farsi condurre al suo reggimento dal legno della riviera dell' Istria, e la stessa nave sbarchi a Caorle, Nicolò Morosini, che ritorna da quell'uffizio (carte 42 tergo).

1333. m. v. 4 gennaio. — Che Lorenzo Raguseo, contestabile a Capodistria, possa venire a Venezia per un mese. — Scritta il 7 Gennaio (carte 47 tergo).

1333 m. v. 10 febbrajo. — Avendo Marco Paolo da Venezia, stipendiato nostro in Castel Leone di Capodistria, manifestato al Podestà di Capodistria certa congiura trattata dal fu Marco, figlio di Pietro Cavalerij di Capodistria, si scrivi al capitano di Capodistria, che gli dia duecento lire, tratte dalla sostanza del fu Marco del fu Pietro Cavalerij, e che sia nostro stipendiato col salario di dieci lire al mese (carte 48 tergo).

1333. 21 febbrajo. — Che si eleggano tre savii, che abbiano da esaminare le petizioni presentate da Ermagora della Torre contro quelli di Valle, che odano il procuratore di quell' Ermagora e ser Giovanni Contarini, che fu podestà a Valle, e che ci diano consiglio su quello che si ha da rispondere. — Si chiedi inoltre a quelli che sono qui per nome del detto Ermagora, se sono contenti di stare al nostro giudizio, perchè prima acconsentirono, poi rifiutarono, vedendo che le cose non procedevano a norma del loro desiderio. Infatti prima si appellarono al podestà di Valle, poi ricorsero al patriarca di Aquilegia, da ultimo domandarono il nostro giudizio. — Quando questi siano contenti, si scrivi e si stendi l' istrumento, pur che abbiano facoltà di far ciò.

— I savii eletti furono Giovanni Zorzi, conte di Curzola, Giovanni Sanuto, il grande, e Marco Vitturi (carte 49 tergo).

1333 m. v. 22 febbrajo. — Essendo, dietro domanda di Ottone di Parenzo, stato scritto al conte di Pola, che dovesse consegnarli tanti beni,

quanti bastassero a pagare il credito che egli ha verso Nasinguerra di Castropola, quelli di Pola gli consegnarono dei beni, che non bastano a pagare il solo capitale, non che le spese, perciò si scrivi al conte di Pola, « *quod usque per totum mensem aprilis proximum, debeat de bonis principalis, vel de bonis plezjorum, vel utrorumque facere vendi, et satisfieri et solvi eidem Ottoni de suis creditis antedictis, et iustis expensis ita quod habeat integre solutionem suam de suo capitali, vel consignare de bonis principalis vel plezjorum sibi in tanta quantitate, de qua sit contentus pro suo capitali predicto, et iustis expensis predictis* », e se non sarà pagato entro questo tempo, debba il detto conte soddisfarlo integralmente dei beni del debitore principale e dei fideiussori.

Questa proposta fu dal Senato respinta (carte 50 ante).

1333 m. v. Ultimo febbrajo. - « *Cum Paulus et Bernardus de Casto et Johannes ser guercij, et Beltrandus de tarsia, et Margaritus mercadante, et Guarnerius quondam filius Odorici, omnes de Justinopoli, molestent Rantulfum et Gregorium Basilii, privignos et successores quondam domini Floriti de Justinopoli militis* », per causa dei feudi del detto Florito, di cui furono investiti, vivente esso Florito, dal fu Marco Gradenigo, podestà di Capodistria, e morto esso Florito, furono similmente investiti da Filippo Barbarigo, in allora podestà di Capodistria, e i sopradetti Paolo e Bernardo e altri li molestano e molestarono, « *conando eos ducere ad ius consequendum de ipsis feudis extra civitatem et regimen Justinopolis* », il che sarebbe contro le consuetudini e il diritto le città, « *ac esset in desolationem omnium suorum bonorum extra pontem Justinopolis positorum* » il Senato stabilisce « *quod Bernardo Paulo et alijs superius notatis, precipiatur, quod .... non possint nec debeant petere rationem, nec facere questionem alibi, aliquo modo ... quam coram nostro potestati Justinopolis* » (carte 52 ante).

1334. 7 marzo. — Si ordina al conte di Pola di far pagare a Rizzoto Vitale di Pirano, che per ordine del capitano del Paisanatico, andò or sono tre anni a Pola, così imposto dal comune di Pirano, nel sorgere di quelle novità, lire cento di piccoli, per risarcimento di un suo cavallo morto per via (carte 52 tergo).

1334. 21 marzo. — Che il legno della riviera dell' Istria conduca a Spalato Pantaleone Giustinian, che va conte colà, e conduca a Caorle Giacomo Gradenigo, suo antecessore (carte 54 tergo).

1334. 2 aprile. — Il Senato determina di aumentare ai futuri podestà e capitani di Capodistria il salario, non potendo questi senza loro danno sostenere tutte le spese, di lire venti di grossi all'anno, che verranno pagate dal Comune di Capodistria, che è già contento. — Ciò vien stabilito anche

dietro i consigli di Filippo Barbarigo, Balduino Dolfin, e Bertuccio Gradenigo, già podestà di Capodistria (carte 56 tergo).

1334. 26 aprile. — Si concede a Marco Bellegno, portolano a Capodistria, « *quod cum habeat facere certas rationes cum ser Nicolò Bellegno fratre suo, quo requirunt presentiam suam* » possa venire a Venezia per un mese (carte 59 tergo).

1334. 14 maggio. — Che il legno della riviera dell'Istria conduca da Caorle al suo ufficio Giovanni Valaresso, che va conte a Pola (carte 62 tergo .

1334. 26 maggio. — Che il legno della riviera dell' Istria conduca da Caorle a Capodistria Giovanni Morosini, che va colà podestà, e riconduca a Caorle Pietro da Canal, che ha terminato il suo ufficio (carte 64 tergo).

1334. 26 maggio. – Che il legno della riviera dell' Istria conduca da Pola a Caorle Giovanni Caroso, ora conte colà (carte 64 tergo).

1334. 2 giugno. – Avendo la lite fra Ottone di Parenzo e quelli di Pola fatto perdere molto tempo alla nostra curia maggiore, si commette a Giovanni Valaresso, che va conte a Pola « *quod procuret .... ut dicte questiones de voluntate partium recipiant finem* », e se entro un mese non siano accomodate, allora si stabilisce di eleggere in Senato tre savii, « *quod audient et examinent iura partium et definiant et terminent quod eis videbitur esse iustum* » (carte 66 ante),

1334. 20 giugno. — Che il legno della riviera dell' Istria conduca Alvise Morosini, che va capitano del Paisanatico, nelle parti dell'Istria (carte 68 tergo).

1334. 25 luglio. – Che il legno della riviera dell' Istria conduca al suo reggimento Giovanni Corner, eletto capitano del Paisanatico (carte 74 tergo).

1334. 4 agosto. — Che Marco Bellegno, contestabile a Capodistria, possa « *ratione infirmitatis fratris sui hic esse adhuc per XV dies* » (carte 77 ante).

1334. 8 agosto. — Come consigliano Filippo Barbarigo, Bertuccio Gradenigo, già podestà di Capodistria, « *super novitate facta per eos* (tergestinos) *in strata publica et regali* » di cui si lamentano quelli di Capodistria, si rispondi « *quod est verum id quod continetur in Ambaxiata potestatis Justinopolis, videlicet quod strata super qua tergestini novitatem fecerunt est regallis et publica, et annuatim homines Justinopolis et Mugle semper miserunt et consueti sunt mittere, pro comuni de sua gentem ad aptandum et ponendum in concio stratam predictam. Et novitas quam fecerunt tergestini super strata predicta fecerunt solum pro accipiendo Civitati Justinopolis suorum mercatorum non per defensionem sui ....* » e se ciò continuasse Capodistria ed Isola sarebbero completamente distrutte, perciò si scrivi a quelli di Trieste, « *quod in totum*

removeant novitatem predictam et reducant stratam in pristino statu », e che noi siamo contenti, « *quod cognoscatur per iuris peritos si possunt de iure facere super dicta strata novitatem predictam vel non, et quod servetur id quod fuerit captum per predictos* ».

Se non lo faranno, noi tuteleremo allora le nostre città di Capodistria e di Isola (carte 78 ante).

1334. 27 agosto. — Si concede a Turino de Pistorio, contestabile di fanti a Capodistria, « *quod possit ire ad balnea padue occasione liberationis cuiusdam sue infirmitatis* » per un mese (carte 79 ante).

1334. 5 settembre. — Il doge, Filippo Bellegno, Dardi Bembo, Francesco Loredan, consiglieri, propongono, ma dal Senato viene respinta, la parte seguente:

— Che si scrivi al conte di Pola quello che il vicario del patriarca di Aquileja, domanda « *de certis juribus que dicit ecclesiam aquilegiensem habere in Pola, et villis regalie* », e gli si ordini di fare ricerche su ciò, mandandoci, entro un mese, la sua opinione, perchè possiamo decidere.

Quello però « *quod sine questione et iuste dare tenentur ipsi ecclesie, debeant solvere nuntijs ecclesie antedicte, quia non est intencio nostra iura manifesta dicte ecclesie impedire* ».

= Marco Priuli, Marco Diedo, Giovanni Querini, consiglieri, e Nicolò Gisi e Giacomo Soranzo, capi, propongono invece la stessa parte, senza l'ultimo paragrafo, e dal Senato venne accettata (carte 80 tergo).

1334. 10 settembre. — Si rispondi a Bernardo Collectori, vicario del patriarca di Aquileja, « *quod de paga presentis temporis pro factis ystrie sumus contenti facere satisfacionem legittimi nuncijs .... De alijs vero rebus ystrie .... non habemus informationem, et pro ea habenda scripsimus in ystriam. Verum multi nostri fideles damnificati sunt per subditos patriarchatus multum iniuriose.... de quibus adhuc satisfactionem habere nequivimus .... Et quia non possimus deserere iura nostrorum, intendimus gratiam vini exigi facere, et de ea satisfacere nostris fidelibus .... et id quod superfuerit facere conservari et dari ad voluntatem domini patriarche* (carte 80 tergo).

1334. 1 ottobre. — Che il legno della riviera dell'Istria conduca a Ragusi Nicolò Falier, che va conte colà, e riconduca a Caorle, o a Venezia, quando però abbia finito il suo tempo, Marco Giustinian, che è ora conte a Ragusi (carte 82 tergo).

1334. 4 ottobre. — Si compiaccia il vicario del patriarca di Aquileja « *in dando ei litteras gratie vini, pro modo cum ipse offerat, quod in adventu dicti domini patriarche providebitur et fiet de damnis nostrorum id de quo poterimus rationabiliter contentari* » (carte 83 ante).

1334. 22 ottobre. Si dica agli ambasciatori di Valle e di Pola, non essendo ora tempo di decidere nulla, che sta in loro il rimanere o il ritornare nei loro paesi; però, andando, ci lascino in iscritto e le loro informazioni, e i loro diritti (carte 85 ante).

1334. 27 ottobre. – Si concede a Transelgardo, contestabile a Capodistria, licenza di venire a Venezia per venti giorni (carte 85 tergo).

1334. 25 novembre. — Il doge, Giacomo Soranzo e Filippo Bellegno, consiglieri, propongono, ma il Senato la respinge, la parte seguente:

– Che si rispondi agli ambasciatori del patriarca, che noi spediremo, più presto che sia possibile, nostri solenni ambasciatori, per giustificare quello che si ha operato in quelle terre, dove « *longo tempore ecclesia aquilegiensis habuerit pacifice et quiete certos redditus in pola et polisana, et regalia, et valle* » e che noi siamo contenti ed offriamo « *quod ipse habeat et recipiat redditus et proventus rationabiliter pertinentes aquilegiensi ecclesie* (carte 89 ante).

1334. 25 novembre. — Come già per Pagano, già patriarca di Aquileja, e per le comunità del Friuli, così ora per gli ambasciatori del patriarca presente chiedendosi la restituzione di Pola, si risponde, come si è fatto altre volte e al papa e al suo predecessore « *quod civitas et homines pole ac districtus, iam ducentis annis et ultra sub fidelitate comunis Venetiarum manserunt per expressissima pacta, quibus comuni nostro jus dominij in ipsa civitate sponte et liberaliter tradiderint, fidelitatem ipsam renovantes quotiens renovant ceteri nobis subiecti, et cum exercitu contra nostros hostes mittebamus, ipsi eo modo parare et mittere tenebantur, iuxta possibilitatem ipsorum at alia quam plurima nostro comuni, sicut est notorium, facere et observare erant astricti* », e da ultimo « *dum civitas et homines pole predicti, intus et extra gravissimas et intollerabiles oppressiones et pressuras miserabiles in personis et rebus continue paterentur et iugum acerbum tirannice et importabilis servitutis, sub quo longissimo tempore notorie fuerant captivati ..... et iam essent ad extremam desperationem deducti, iugo huiusmodi servitutis reiecto recollentes et recognoscentes fidelitatem et dominium, quibus ut dictum est, nobis erant astricti, unanimiter mittentes sindicos suos Venetias, ad nostrum suave dominium redierunt, quam civitatem, ad dei laudem, et pro sui conservatione intromissimus gubernandam* ». — Così abbiamo occupato Adignano e Regalia, come appartenenti al vescovato e al distretto di Pola « *et tamquam loca, que nobis erant per fidelitatem astricta, ut per ipsa antiquissima pacta nostra potest clarius intueri, que loca simili modo sub pravitate tirannica vexabantur* ». — Quanto a Valle, l'abbiamo ricevuta sotto il nostro dominio « *ad humilem et importunam supplicationem hominum dicte terre, qui in tantum erat tirannica mole gravati, quod aliud vivendi remedium non poterant invenire* », e mossi a compassione « *eos liberavimus ab eadem*

miseria in qua fuerant diutius captivati ». Il che dovrà recare piacere al patriarca, perchè « *cum ob hec, de partibus ipsis sit tirannica rabies extirpata, que ibidem continue excrescebat* ». Quanto poi ai diritti del patriarca o del patriarcato in queste terre e luoghi sono conservati perfettamente illesi (carte 89 ante e tergo).

– Marco Giustiniam e Dardi Bembo, propongono all' incontro, ma viene dal Senato respinta, la parte seguente:

Si rispondi agli ambasciatori del patriarca, che abbiamo « *ambaxata, quam . . . . . . nobis fecerunt, continentem de facto vallis, pole, et adignani cum regalia* », e come siamo pronti a rispondere loro secondo giustizia.

Se essi però « *haberent vel vellent alia dicere, vel ostendere nobis ad maiorem evidentiam facti* », noi siamo pronti « *respondere semper et facere quod sit laudabile atque justum* ». — Quello che essi ambasciatori aggiungeranno sia commesso ai savii, eletti a trattare questa faccenda; quando però non abbiano null'altro da dire, si rispondi loro, come altre volte si è fatto e al papa e al patriarca defunto (carte 90 ante).

1334. 28 novembre. — Avendo Pietro di Grisignana occupato certe vigne e possessioni nella villa di Natichevich, di quelli di Lugnano, di Capodistria, che ne erano da cinquanta anni in possesso, ed avendo Marco Giustinian, un tempo podestà a Capodistria, in detta occasione ordinato, che nessun contadino o soggetto del detto Pietro possa venire a Capodistria e nel distretto, ma non essendo però stata fatta ancora la restituzione, malgrado che Bertuccio Gradenigo, successore di Marco Giustinian, abbia emanato sentenza sul fatto accennato, anche, dietro il consiglio di Filippo Barbarigo e Bertuccio Gradenigo, già podestà a Capodistria, il Senato decide di scrivere al podestà presente, che faccia su ciò quello che egli riterrà conveniente al bene del nostro stato e dei nostri sudditi (carte 90 ante).

1334 m. v. 12 gennajo. — Si scrivi al podestà di Capodistria, che mandi a Venezia Marcolino « *marescalcum Justinopolis* » perchè vada coi nostri ambasciatori a Roma, lasciando nel frattempo uno in suo luogo (carte 96 tergo).

1334 m. v. 13 febbrajo. — Che Giovanni, figlio di Nicoletto detto Rizzo, nostro stipendiato in Capodistria, venga pur esso preso al nostro soldo in Capodistria, collo stipendio di soldi cento al mese (carte 101 tergo).

1334 m. v. 13 febbrajo. -- Che Tomaso Massaro, nostro contestabile in Capodistria, possa per alcune sue importanti faccende venire a Venezia per un mese (carte 101 tergo).

1334 m. v. 13 febbrajo. — Si rispondi a Giovanni Valaresso, conte di Pola, ed ai consoli, che, visto l'appello interposto presso di loro da Ber-

tuccio Caprari, in nome del comune di Adignano, nella sentenza emanata da noi contro il comune di Adignano e a favore di Giovanni fu Betolo, Cesario fu Zarloto, e Andrea fu Gesio di Adignano, a nome proprio, e dei fratelli e compagni del fu Gesio, « *pro eo quod missi fuerunt per comune adignani desides in forcia capitanei domine comitisse goricie et capti et incarcerati* », e si riscattarono Giovanni Betoli per cento, Cesario per marche venti e Gesio per altre venti, e i sindaci furono condannati a risarcire loro le spese, che la sentenza sia ritenuta valida, e quindi nullo l'interposto appello (carte 102 ante).

Senato Misti vol. XVII (1335-1338)

1335. 7 marzo. — Che si eleggano tre provveditori alle parti dell'Istria, « *cum libertate et balia providendi et faciendi totum id quod eis videbitur vel maiori parti eorum pro honore nostro et conservatione et defensione terrarum et locorum nostrorum de ystria* », partino giovedì di notte, con una galera armata, con i ballestrieri e le armi necessarie. — E si eleggano dal Collegio cinque savii, che possono essére tolti da ogni luogo, « *qui consulant super istis factis et novitatibus ystrie* », che rimangano in carica per tutto il mese, e quando vogliano, possano convocare il Senato. — Intanto « *supersedeatur de omni eo quod tenemus domino patriarche* (carte 4 ante).

— Non potendo i provveditori così tosto sbrigarsi, ed essendo necessario di mandare presto delle genti in Istria, Giorgino Bar... propone ed il Senato approva, « *quod fiat per totum sicut continetur in parte suprascripta, Et insuper quam citius premittatur lignum ystrie, quod est armatum cum armis et gente ad partes premissas pro securitate terrarum nostrarum* » (carte 4 ante).

1335. 7 marzo. — Eletti, provveditori in Istria: Pietro da Canal, Giacomo Gradenigo, Ermolao Zane.

— Eletti i cinque savii predetti:

Giustiniano Giustinian (aggiunto poscia, perchè scritto con altro carattere), Bertuccio Gradenico, *Zianus* Badoer, Andrea Corner, di S. Apolinare, Paolo Diedo, e Nicolò Priuli (carte 4 ante).

1335. 9 marzo. – Che si conduca nelle parti dell'Istria Marco Sagredo (carte 4 tergo).

1335. 9 marzo. — I cinque savii consigliano, ed il Senato approva, che, per le novità fatte dalle genti del patriarca nei luoghi di Valle e di Adignano, si mandino a quel patriarca due ambasciatori, che gli riferiscano, come alle richieste fatteci da Pietro di Baone, suo ambasciatore, « *super facto pole, Regalie, valis et adignani et super alijs* », abbiamo convenientemente

risposto; e che per le cose controverse, se il patriarca volesse, « *aliqui ex nostris deberent convenire et conferre cum aliquibus ex suis* », e il loro giudizio fosse da ambe le parti accettato.

Ma, mentre speravamo che il patriarca fosse contento di questa nostra risposta, egli invece non ci diede risposta alcuna, anzi ci siamo altamente meravigliati dell'invasioni fatte dalle sue genti nelle terre di Valle e di Adignano, Perciò noi gli domandiamo, « *Pro honore sue paternitatis, ac pro debito et honesto, sibi placeat nostrorum dominium restituere in possessione locorum huiusmodi, in quo erat tempore premisse novitatis commisse, ad hoc ut cessent scandola* », e noi come prima siamo contenti e preparati, quando a lui patriarca parerà « *ex nostris aliquos cum suis deputare, per quos super hijs et alijs decidere* ». — Notifichino la risposta avuta e attendino nostri ordini (carte 5 ante).

1335. 9 marzo. — Dietro proposta dei savii si stabilisce di mandare cinquanta ballestrieri a Capodistria, dando loro lo stipendio di due mesi, perchè « *masnate Justinopolis propter etatem, vel alias propter infirmitatem in aliquibus, non sunt sic bene, ut expediret, etiam propter presentes novitates ystrie* » (carte 5 ante).

1335. 9 marzo. — Il Senato concede al doge, ai consiglieri, ai capi ed ai savii facoltà « *inquirendi .... de possendo habere et recuperare equites in quantitate que videretur pro nostro honore et bono negocii* »; così pure stabilisce di scrivere a tutti i rettori dell'Istria, che facciano in quelle parti lo stesso; e che scrivino (carte 5 ante).

1335. 9 marzo. — Che si prolunghi a domani il tempo, in cui i provveditori all'Istria devano partire (carte 5 ante).

1335. 10 marzo. — Che si ordini al capitano « *unionis* » « *quod in suo recessu de Venetijs directe vadat ad partes pole* », dove noi crediamo che si trovino anche i nostri provveditori, e se sembrerà al capitano del golfo, a lui, ai provveditori e al rettore di Pola, « *quod ipse capitaneus vel armata in toto vel in parti remaneat ibidem et alibi per illas partes, ad conservationem tantam locorum et terrarum nostrorum* », rimanga. Quando però non si trovino i nostri provveditori, « *faciant ipse capitaneus unionis in facto Remanendi pro tutela dictarum terrarum .... illud quod sibi et capitaneo culfi, et comiti pole vel maiori parti .... videbitur fructuosum* » (carte 5 ante).

— D'altro canto il doge propone, ma il Senato la respinge, la parte seguente:

« *Quod committatur capitaneo unionis, quod quando erit in partibus ystrie, faciat secundum nova que habuerit sicut crediderit statui nostro et nostrarum partium utili convenire* » (carte 5 ante).

1335. 14 marzo. — Che Marco Bellegno possa rimaner qui per altri quindici giorni (carte 5 ante).

1335. 19 marzo. – Bertuccio Gradenigo e Paolo Diedo, savii, propongono, ed il Senato approva, la parte seguente:

Sembrando, dietro le lettere spedite dai provveditori nostri dell' Istria, dal conte di Pola, e dal podestà di Montona, come questo sia il tempo di operare, Si scrivi ai provveditori e al conte di Pola « *quod lectis litteris eorumdem provisorum in effectu continentibus, quod homines cum suo generali consilio et publica concione unanimiter supplicant ut castrum pole prosternatur, et hoc pro necessaria salute et conservatione civitatis prefacte* », noi confidando nella loro previdenza, « *comittimus et plenam concedimus facultatem, faciendi in facto dicti castri et hedificiorum ..... intus existentium, tam in ruinando, quam aliter .... Sicut ipsis provisoribus et comiti .... videbitur expedire* ».

– All' incontro Giustiniano Giustinian, e Andrea Corner, savii, propongono, ma fu dal Senato respinta, la parte seguente:

— Che si scrivi ai predetti, che « *intelecta novitate et presumpcione rebellica nascinguerre facta .... contra honorem nostrum, et considerata contumacia sua quod latenter contra ordinamenta nostra se de Venecijs absentavit* », vogliamo che sia proclamato in Pola, che fra otto giorni si presenti da noi a scusarsi, e se non verrà, « *Ex tunc sibi plenam concedimus facultatem ..... possendi facere ruinari cercam dicti castri seu muros cum hedificijs nascinguerre prefacti positis intus castrum* », ma di quelli di Sergio « *positis intus castrum vel supra muros etiam nullam faciant novitatem, salvo in casu quod videatur eis necessarium pro honori nostro et tutela* », salvi però sempre tutti i suoi diritti. — E la proclamazione contro Nascinguerra si faccia anche qui (carte 6 tergo).

— Da ultimo *Zianus* Badoer, vuole la parte proposta da Bertuccio Gradenigo e Paolo Diedo, con questo, « *quod si aliquid prosternerent de eo quod cognosceretur de jure spectare alicui fideli nostro .... Super hoc providebitur .... suo loco et tempore, sicut videbitur fore justum* » (carte 6 tergo).

1335. 19 marzo. — I savii propongono ed il Senato approva, di mandare alla contessa di Gorizia e a quello di Duino un ambasciatore, che parli loro dei danni recati alle nostre terre dell' Istria dai soldati del patriarca, e chiegga loro come meglio sappia « *quod sibi placeat gentes suas a nostra iniuria, et gravamine et nostratum facere abstineri* », e che speriamo « *quod per partes et sua dominia non permittant gentes transire et alia que ad nostram iniuriam vel damnum et nostrorum, in aliquorum servicium properarent, vel aliter contra honorem nostrum intenderent* », e dica, e si meravigli di ciò colla contessa, che abbiamo inteso che alcuni dei suoi sono stati in persona ai nostri danni (carte 6 tergo).

1335. 19 marzo. — Si scrivi ai provveditori e al conte sopradetto (di Pola) quello che noi abbiamo saputo dal podestà di Montona, sulla buona intenzione e sull' offerta fatta da Pietro di Pietra Pelosa, quantunque noi crediamo, che ciò sia stato loro riferito dal podestà di Montona, col mezzo di Marino Barbo, e che cerchino di sapere « *quid facere intendit, et quot equites ponere vult et quando, et quanto foret expediens pro soldo, et qualem securitatem nobis prestare vult et de castris alijs que promittit* ». — E scrivino quanto potranno sapere (carte 6 tergo).

— Lo stesso si scrivi al podestà di Montona (carte 6 tergo).

1335. 26 marzo. — Che il doge, i consiglieri, i capi, ed i savii possano mandare nell' Istria cento e più ballestrieri, colle armi necessarie. — E perchè il podestà di Capodistria scrisse, riguardo ai provveditori, « *quod miserunt ei quod pararet soldatos suos et gentem ad omnem requisitionem eorum* », si scriva loro, « *quod ipsi se intromittant in facto Justinopolis in quantum, scilicet de accipiendo de furnimento vel gente de dicta terra* » (carte 6 tergo).

1335. 6 aprile. — Perchè il comune di Pirano si lagna del comune di Capodistria, « *quod non sinit eos venire ad molendum ad molendina Justinopolis aliquas occasiones ostendendo* », e forse quelli di Capodistria si possono all' incontro lagnare di quelli di Pirano, si scrivi ai detti Comuni, che desistano dal recarsi danno l'un, l'altro, e che il podestà di Capodistria permetta che vengano al molino (carte 7 ante).

1335. 28 marzo. — Si scrivi agli ambasciatori nostri presso il patriarca di Aquileja, che noi speravamo dal patriarca altra risposta, massime dopo l'invasione e l'occupazione fatta di Valle, e che egli avrebbe dovuto restituirla, anche perchè per mezzo di Pietro di Baone, suo ambasciatore qui, promise « *quod ipse .... paratus erat omnes securitatem et cautelam adhibere et prestare quod omnis offensa erga nostrum dominium et subiectos nostros cessaret, et posita quod ex casu accidetur vel committetur quicquid sinistri omnia damna integre resarciret* ». — Ma l' invasione fatta e le altre cose tentate dal suo marchese ci turbano, « *nam post invasionem et occupationem terre vallis, dictus marchio continue fecit et fieri fecit incursiones, derobationes et damna in districtu et per districtum pole, ab illis aliquatenus non cessando. Et quod asperius est, dum vir nobilis Johannes Cornario, capitaneus noster paisanatici, iret noviter versus polam cum aliquibus equitibus paisenatici nostri et aliquibus peditibus pro conservatione nostrorum fidelium, Dictus eius marchio manu armata subito dictum nostrum capitaneum et gentem suam in itinere sic eumdem oppressus fuit enormiter, capiendo et carcerando ipsum capitaneum et alios plures de nostris et plures sunt ut inteleximus interfecti* ». Così mentre il patriarca promette con buone parole i suoi invece commettono tristi fatti, ed ultimamente vennero fino a San

Lorenzo ed a Parenzo, saccheggiando e rubando. — Se il patriarca risponderà loro di voler mandare suoi ambasciatori qui, che ritornino allora a Venezia, in caso contrario debbano trattare le seguenti questioni:

— Procurino i detti ambasciatori » *quod fiat dicta restitutio vallis, et quod captivi relaxentur* », e quando questo siasi ottenuto, noi siamo contenti « *quod factum de ipsa terra vallis, pro arbitris comuniter eligendis, cognoscatur* ».

— Se invece non la restituisse, e i nostri ambasciatori potessero soltanto ottenere « *quod dominus patriarcha contentaretur, quod per nos et eum constituerentur unum vel duos rectores in valle, quousque factum erit cognitum, scilicet si restitutio fieri debeat terre vallis* », sono i nostri contenti, « *facta incontinenti relaxatione nostrorum* », di eleggere dal canto nostro due di Venezia, ed il patriarca due del Friuli, come rettori di Valle.

— E se non potessero ottenere neppure questo, noi siamo contenti, « *quod castrum vallis ponatur in manibus domine comitisse nomine parcium, quousque dicta cognitio facta fuerit, nostris .... ante omnia relaxatis* ».

— E se neppur questo potessero ottenere, siamo contenti, « *quod facta relaxatione nostrorum, fiat electio arbitrorum, et cognoscatur de restitutione vallis si ante omnia fieri debeat per quos etiam eligendos, videri et tractari poterit, quicquid ad honorem et quietem partium pertinebit* ».

— E se non si potrà ottenere neppur questo, dicano al patriarca « *quod ista facta non inceperunt a nobis nec remansit pro nobis de volendo id quod convenit pro bono et cuncio factorum, volendo habere drictum et justiciam a nostra parte* »,

Questa parte, proposta dal doge, e da Andrea Bondimier, consigliere, fu dal Senato accettata (carte 7 tergo).

— Un'altra parte eguale, fuor che nel penultimo paragrafo, alla precedente, fu proposta da Biagio Zen ed Andrea Corner, consiglieri, e Bertuccio Gradenigo, savio, ma fu dal Senato respinta (carte 7 tergo).

— Che si scrivi ai nostri ambasciatori, « *quod teste deo, in voto et disposicione sumus et eramus, vivendi cum ipso domino patriarcha in quiete et dilectione* », ma non possiamo farlo, perchè il marchese non solo occupò Valle, ma assaltò e fece prigione il capitano del Paisanatico con alcuni dei suoi, e il ventidue di marzo quelli del patriarca corsero armata mano a San Lorenzo ed a Parenzo, rubando quanto poterono, perciò si ordina loro, che salvo sempre il rispetto dovuto, richieggano la restituzione di Valle, e che si rilascino i prigionieri, e se non possono ottenere ciò, che ritornino senz'altro a Venezia, offrendo piena sicurezza a quelli ambasciatori che il patriarca volesse mandare a Venezia (carte 7 tergo).

1335. 28 marzo. — Che si assoldino dal Collegio cento e più cavalli per questi fatti dell'Istria (carte 8 ante).

1335. 28 marzo. — Si prolunga a tutto Aprile il tempo ai savii dell' Istria (carte 8 ante).

1335. 28 marzo. — Che Sebast.° Corner vada, quando però lo voglia, a San Lorenzo, al governo di quel luogo, fino al ritorno del padre, oppure fin al beneplacito del nostro dominio (carte 8 ante).

1335. penultimo marzo. — Che il Collegio possa assoldare fanti come e quanti vorrà (carte 8 ante).

1335. penultimo marzo. — Che si rispondi ai provveditori nostri dell' Istria, che in quanto alla tregua di cui ci scrissero siamo contenti « *quod faciant eam ad minorem terminum quod potuerunt, non tamen excedendo terminum per eos scriptum de pentecoste* » però se le genti del patriarca recheranno, oltre i fatti, altri danni, lasciamo a loro piena libertà di concludere sì o no quella tregua.

Questa parte fu dal Senato respinta (carte 8 ante).

1335. penultimo marzo. — Andrea . . . . . , Giovanni Venier, Andrea Corner, consiglieri, e i capi propongono, ma fu dal Senato respinta, la parte seguente:

— Che si mandino celermente ai nostri provveditori dell' Istria quei cento e cinquanta ballestrieri, che si sono assoldati o si devono assoldare, il legno a ottanta remi, che è già armato, e se ne armi un altro a sessanta, e quando i nostri provveditori avranno quattro legni armati, e i ballestrieri mandati e da mandarsi, potranno abbastanza bene provvedere alla sicurezza delle nostre terre, e quindi il capitano della lega *(unionis)* potrà continuare il suo viaggio. — Inoltre si conceda ai provveditori per quello che riguarda la tregua, che facciano come meglio parerà loro, non passando però il termine da essi proposto; quando però questa tregua non si concluda, le galere dell' unione rimangano (carte 8 ante).

1335. 20 aprile. — Che si scrivi ai provveditori, che risparmino il fieno per i cavalli che verranno e che « *de facto equitum paysanatici de mittendo per eos, nullam fatiant novitatem, cum capitaneus noster generalis ad ipsas partes breviter sit venturus, qui faciet et providebitur in omnibus* » (carte 9 ante).

1335. 27 aprile. — Che Zanino Papaziza, povero e con numerosa famiglia, possa essere stipendiato in Belforte, col salario di lire dieci di piccoli al mese.

1336. 7 giugno. — Fu scritta una lettera simile al podestà di Capodistria (carte 9 tergo).

1335. 6 maggio. — Dovendo quelli di Pirano pagare a Fussio de Bataglis di Rimini lire 20,000 di piccoli, e, scaduto il tempo, non potendo pagarle per la loro povertà, si stabilisce, dietro loro preghiera e col consenso

del detto Fussio, di aggiungere nella commissione del presente podestà di Pirano, « *quod teneatur et debeat facere fieri integram solutionem dicto fussio de pecunia memorata, in tribus festivitatibus nativitatis domini proxime secuturis, silicet terciam partem dicte pecunie quolibet festo nativitatis ad presam tabule Johanis Stornado campsoris, vel alterius tabule cambij de Venecijs, de qua idem fussius sit contentus, dummodo ipsa presa non excedat libras decem per centenario in anno, et in ratione anni, de quibus denarijs et eorum presa, sive collengancia per modum predictum fieri debeat per sindicum comunis pirani et certas speciales personas Pirani publicum instrumentum* » (carte 10 ante).

1335. 15 maggio. — Che Tomaso Soranzo, che va podestà a Montona, possa con questo legno che va in Istria, andare fino a Parenzo (carte 10 tergo).

1335. primo giugno. — Che il legno della riviera dell'Istria conduca al suo reggimento Bertuccio Gradenigo, che va podestà a Capodistria, e conduca a Caorle Giovanni Morosini, che è ora podestà di quel luogo (carte 12 tergo).

1335. 22 giugno. — Si dà licenza a Marco Bellegno, portolano in Capodistria, di venire a Venezia per otto giorni « *occasione videndi fratrem suum* » (carte 13 tergo).

1335. 2 luglio. — Che si faccia grazia a Moro, figlio di Zuzanguilla di Montona, condannato da Simonetto Dandolo, allora podestà colà, in quaranta lire di piccoli, e alla perdita di un piede, se non le pagasse entro quindici giorni, « *quod solvendo dictas libras XL parvorum a comdemnatione amissionis pedis libere absolvatur* », e per i buoni servigii, prestati nel nostro esercito nelle parti dell'Istria abbia sei mesi di tempo a pagarle, dando però fideiussione, altrimenti non possa liberarsi dal carcere (carte 14 tergo).

1335. 2 luglio. — Si concede a Paolo Diedo, che va conte a Pola, che senza prolungar troppo la sua partenza possa, se vi sarà qui qualche barca armata, oppure la trovasse nel suo tragitto fino a Caorle, farsi condurre colà (carte 14 tergo).

1335. 2 luglio. — Si concede a Giovanni Valaresso, che possa farsi condurre a Caorle da quel legno che condurrà a Pola Paolo Diedo, suo successore, oppure che possa valersi di qualunque altro legno, che troverà a Pola alla sua partenza (carte 14 tergo).

1335. 8 luglio. — Essendo il comune di Pirano carico oltremodo di debiti, e non potendo soddisfarli senza il nostro soccorso, si stabilisce di prestar loro fideiussione per lire diecimille di piccoli, ricevendo però da quel comune delle garanzie (carte 16 ante).

1335. 29 luglio. — Che uno dei nostri legni dell'Istria conduca

da Pirano a Caorle la moglie di Marino Bembo podestà di Pirano (carte 18 ante).

1335. 3 agosto. — « *Quod pro custodia riperie Istrie provideatur eis marco Cavobello, de barchis vel lignis sicut dicto colegio videbitur* ». Presa (carte 18 tergo).

— Alcuni invece proposero « *Quod provideatur tantum de barchis* », ma la proposta fu respinta (carte 18 tergo).

1335. 3 agosto. — Che il nostro comune paghi a Giustiniano Giustinian lire quattro di grossi per certe spese fatte nell'esercito d' Istria (carte 19 ante).

1335. 12 agosto. — Che si conceda a due figli di Marino Baldù (sic) di nome Giacomello e Zanino, per la povertà del padre suo, che siano al soldo di Belforte, col salario di lire dieci di piccoli al mese (carte 20 ante).

1335. 17 agosto. — Avendo Andrea Michiel, conte in Arbe, e capitano generale dell' Istria, eletto per sei mesi, servito soltanto un poco più di un mese, ma nel frattempo sostenne e sopportò molte spese, — ed essendo egli contento di abbandonare la capitaneria, purchè si provvedesse ai suoi danni ed alle spese, il Senato stabilisce, che egli resti colà fino alla venuta del capitano, e quando questo sia giunto, ritorni in patria. — Quanto alle spese ed ai danni gli si dia in tutto lire venticinque di grossi, oltre il salario (carte 20 tergo).

1335. 17 agosto. — Che il capitano del Paisanatico da eleggersi, abbia « *pro equis suis, quos tenere debet pro paysanatico pro comestablaria . . . habeat . . . secundum quod detur nunc stipendiarijs paysenatici, silicet in ratione librarum sexdecim parvorum in mense pro equo ab armis* », debba « *tenere pro se pro capitaneria unum equum de libris sex grossorum vel inde supra, et alij quinque equi ab armis, quos tenere debeat sint de pretio librarum trium grossorum vel inde supra* » e due ronzini « *et habere debeat ronzinum tubete solitum . . . . . qui . . . . sit de pretio soldorum quadraginta grossorum* » (carte 20 tergo).

1335. 17 agosto. — Che il capitano del Paisanatico da eleggersi risponda entro tre giorni, e vada entro quindici, e debba avere entro un mese dal giorno dell'accettazione tutto il suo bisogno (carte 20 tergo).

1335. 19 agosto. — Che il legno della riviera dell'Istria conduca da Caorle a Nona Andrea Malipiero, che va conte colà, e riconduca a Caorle Lodovico Vitale, che è al presente conte colà (carte 21 ante).

1335. 26 agosto. — Che Gabriele Bon, castellano del castello di Capodistria, possa, acconsentendo però il podestà di Capodistria, venire a Venezia per un mese, per sbrigare alcune sue faccende (carte 21 tergo).

1335. 26 agosto. — Che Turino de Pistorio, contestabile equestre a

Capodistria, possa venire a Venezia per ventidue giorni, per alcune sue faccende (carte 21 tergo).

1335. 26 agosto. — « *Quod una trium banderiarum paysinatici possit accipi de omni gente que videbatur melior et utilior pro facto* », e si aggiunga nella Commissione del capitano del Paisanatico presente e futuro, « *quod si aliquis de Soldatis paysinatici aliqua occasione deficeret, quod ipse Capitaneus non possit accipere defficientes, Sed debeat nobis scribere illos qui defficerent et debinc accipi debeant* » (carte 21 tergo).

1335. 26 agosto. — Si prolunga fino a metà di settembre il tempo ai savii per i fatti dell' Istria (carte 21 tergo).

1335. 26 agosto. — « *Quod nobilis vir Andreas Michiel, comes arbensis et ystrie capitaneus generalis, quando recedet a dicta capitanaria, applicante illuc suo successore, conducatur arbum cum ligno ystrie* » (carte 21 tergo).

1335. 4 settembre, indizione quarta. — « *Quod scribantur littere domino summo pontifici in favorem et recommendationem presbiteri bertucij trivixani, capellani domini, et electi Justinopolitani episcopi* » (carte 22 tergo).

1335. 11 settembre. — Si concede per grazia a Tomaso de Locopositis di Pola, « *quod sit et recipiatur ad nostrum stipendium paysinatici ystrie cum uno equo ab armis, habendo propterea ..... a nostro comuni illud stipendium, quod dabitur ytalianis, qui erunt ad stipendium paysinatici supradictum* ».

Scritta il sedici a Pietro da Canal, capitano del Paisanatico e successori (carte 22 tergo).

1335. 11 settembre. — Si scrive al podestà di Umago « *quod bona ser Marini bembo, intromissa vel impedita, restituere sibi faciat vel suo nuncio, et quod permittat conduci suum bladum Venetias* » (carte 22 tergo).

1335. 11 settembre. — A cagione dei danni che quelli di Misniglano, e di Pietra Pelosa recano al territorio e agli uomini di Capodistria, si scrivi al capitano generale in Istria « *quod mittat unam de nostris banderijs cum hominibus vigintiquinque ad equum ad potestatem Justinopolis* », e si scrivi al detto podestà di Capodistria, « *quod ea banderia faciat morari in vicinatu Sancti petri pro securitate nostrarum terrarum* », libero però il capitano generale di ordinare riguardo quella bandiera quando e come gli piacerà (carte 23 tergo).

1335. 14 settembre. — Si prolunga a tutto il mese il termine ai savii dell' Istria (carte 24 tergo).

1335. 16 settembre. — Il doge, i consiglieri, i capi e i savii propongono, ed il Senato approva, la parte seguente:

— Avendo il podestà di Capodistria in commissione « *quod non potest espendere libras decem parvorum sine voluntate majoris consilij* », ma in alcuni

casi necessarij e secreti essendo necessario spendere anche di più, gli si concede, « *quod dictus potestas, pro his que nobis scripsit, habeat libertatem in casibus spectantibus ad nostrum honorem et .... securitatem nostrorum fidelium de Justinopoli, in factis que requirerent credenciam, cum consilio suorum sapientum expendere de bonis comuni Justinopolis sicut eis utile videbitur non obstante dicto puncto sue commissionis* » (carte 24 tergo).

1335. 16 7b.re — Giacomo Gradenigo, consigliere, e Marco Giustinian, savio, propongono, ma il Senato non approva, la parte seguente:

— Essendosi ormai provveduto colla bandiera posta in vicinanza a San Pietro alla sicurezza di Capodistria, e, perchè si proceda per ordine, dicendo quelli di Mimiano e di Pietra Pelosa, sudditi della contessa di Gorizia, che si mandi anche a lei un messo, come si è fatto col patriarca, si stabilisca di mandarlo ed intanto si soprasieda (carte 24 tergo).

1335. 16 settembre. — Che il legno della riviera dell' Istria possa condurre in Istria Pietro da Canal, che va capitano del Paisanatico, e così pure possa condurre Catterino Gero di San Moisè (carte 24 tergo).

1335. 23 settembre. — Che i dieci fanti che rimasero in Valle, e sono necessarii a quella custodia, come scrive il capitano e il podestà, rimangano fino a che parerà al Collegio (carte 25 tergo).

1335. 23 settembre. — Che si conceda a Giovanni notajo di Valle, per la sua buona condotta, una « *posta ab equo* », nella posta del contestabile Marcolino (carte 25 tergo).

1335. 28 settembre. — Si prolunga fino alla metà del mese futuro il tempo ai savii dell' Istria (carte 26 ante).

1335. 28 settembre. — Avendo già, per ordine del doge, Giovanni Caroso, conte di Pola, mandato una relazione dei redditi, che percepisce il patriarca di Aquileja « *in polla, villis regalie, et valle* », in denaro e in altri generi, e avendo fatto lo stesso anche Andrea Michiel, conte d'Arbe e capitano generale in Istria, si propone « *quod mittatur Comiti pole et potestati vallis, id quod habemus de dictis redditibus, et juribus, et quod ipsi nomine nostri comunis exigant et exigi faciant predicta jura, sicut et in eo statu quo respondebant domino patriarche. Et si aliqui vellent dare pecuniam loco eorum que deberent dare vel facere, rescribant nobis quod erit res et pecunia, que dari voluerint et suum consilium* » e qui si deciderà (carte 26 tergo).

Ma la proposta non fu dal Senato accettata, e si approvò invece la parte seguente:

— Che si soprasieda, e si ritorni al consiglio, invitando Giustiniano Giustinian e Giovanni Valaresso, che dicono di avere informazioni su di ciò (carte 26 tergo).

1335. 3 ottobre. — I consiglieri ed i savii propongono la parte precedente, che era stata sospesa, ma neppur questa volta fu dal Senato approvata (carte 27 ante).

— Bianco Dolfin, capo di Quaranta, annuente Pietro Pisani, suo compagno, vuole anch'egli la parte su esposta con questa aggiunta: « *Quod si aliquis faceret questionem de aliquo, ad quod diceret se non teneri, exigant nostri id quod erit sine questione, et id de quo facta fuerit questio, rescribant nobis, et precipiant illis qui contradixerint, quod compareant infra certum terminum coram nobis cum suis juribus, quibus comparentibus, providebitur, et fiet sicut videbitur justum* » (carte 27 ante).

Ma neppur questa fu dal Senato accettata.

— Marco Lando, col consenso del detto Pietro Pisani propone invece « *Quod mandetur hominibus Pole, adignani, et vallis, quod intra unum mensem ab harum presentatione compareant coram nobis per suos nuntios plene informatos de suis juribus, post lassum dicti mensis venietur ad istud consilium, et fiet sicut videbitur* » (carte 27 ante).

Neppur questa fu dal Senato accettata.

1335. 9 ottobre. — Si ripropone la stessa parte, che finalmente venne approvata (carte 28 tergo).

1335. 17 ottobre. — Si prolunga di un altro mese il termine, che doveva esser oggi, per la causa di domino Sergio, e quelli di Pola, perchè il sig. Sergio è ammalato (carte 29 tergo).

1335. 21 ottobre, indizione quarta. — Si scrivi al capitano di Raspo del danno recato da quelli di Mimiano ad uno di Montona, « *quod superinde procuret et faciat sicut pro honore nostro et emenda dicti damni viderit convenire* », e di ciò si dia notizia anche al podestà di Montona (carte 30 ante).

1335. 21 ottobre. — Si dà licenza a Nono, stipendiario di Capodistria, di andare a Bologna per due mesi, per alcune sue faccende (carte 30 ante).

1335. 26 ottobre. — Che si rispondi al podestà di Capodistria, per quel che riguarda il Castel Leone, che egli dice aver bisogno di molti ripari, « *quod nobis placet, quod faciat fieri, sicut videt opportunum* », e di qui si manderanno i denari occorrenti, che verranno poi rimborsati dal comune di Capodistria (carte 30 ante),

1335. 9 novembre. — Che a Tanselgandus, nostro contestabile a Capodistria, a cui fu concesso di venire a Venezia per quindici giorni, se ne conceda altri quindici, non avendo potuto sbrigare tutte le sue faccende (carte 33 tergo).

1335. 14 novembre. — Che Giusto dei Giudici di Trieste, che ha due cavalli in Paisanatico, al nostro stipendio, col salario di lire dodici di pic-

coli al mese « *habeat de cetero talem soldum, seu quantum habent soldaderij de novo accepti* » (carte 34 tergo).

1335. 18 dicembre. — Essendo Francesco Tiepolo, che è nelle parti di Zara gravemente ammalato si concede che col legno dell'Istria, che presto toccherà quelle parti, possa recarsi colà un suo congiunto, e nel ritorno, se può levarsi, lo stesso legno lo conduca a Caorle (carte 41 ante).

1335. 23 dicembre. — Avendoci donna Palma, vedova di Giroldo di Valle raccontato, « *quod quando castrum vallis existens in nostro dominio fuit quorumdam proditione traditum marchioni, dictus Giroldus eius vir paratus ad omnem comodum civitatis venetiarum et volens optinere in dicto castro nostrum dominium, fuit captus a dictis proditoribus, incarceratus et crudeliter interfectus, qui omnia sua bona mobilia et immobilia acceperunt* », e perciò non vale il testamento in cui le lasciava l'usufrutto di tutti i suoi beni, si stabilisce di scrivere al podestà di Valle, che, se la cosa sta in questi termini « *faciat sibi omne ius et comodum, non obstantibus omnibus iniquis processibus factis contra maritum suum et eius bona tempore, rebellionis* » (carte 41 tergo).

1335. 29 dicembre. — Si dà licenza a Lorenzo Raguseo, stipendiato a Capodistria, di venire a Venezia per un mese (carte 42 ante).

1335 m. v. 2 gennajo. — Si concede a Giovannino da Canale, contestabile a Capodistria, di venire a Venezia per quindici giorni, dovendo sbrigare alcune sue faccende (carte 42 ante).

1335 m. v. 12 febbrajo. — Che i legni del golfo debbano levare Zanino, figlio di Marco da Muggia, da Negroponte o dove altro fosse, e lo conducano dove egli voglia discendere, senza però pregiudicare il loro viaggio (carte 44 tergo).

1335 m. v. 12 febbrajo. — Che dietro raccomandazioni del capitano del Paesanatico si dia « *una posta ab equo* », a Francesco da Ravenna, posta che si trova a San Lorenzo (carte 44 tergo).

1335 m. v. 17 febbrajo. — Si prolunga a Giovannino da Canale, detto fabbro, contestabile a Capodistria, di altri quindici giorni il permesso di stare a Venezia (carte 47 ante).

1335 m. v. Ultimo febbrajo. — Che le galere del nostro Comune levino e conducano a Rovigno o in altro luogo dell'Istria, senza però pregiudizio del loro viaggio, Marco Gradenigo, che va podestà colà (carte 49 tergo).

1335 m. v. Ultimo febbrajo. — Che si dia a maestro Tomaso, chirurgo, che fu col Giustinian prima, e poi con Andrea Michiel, capitani nelle parti dell'Istria, fino a che compirono il loro ufficio, e si portò bene, provvigione di soldi trenta di grossi (carte 51 ante).

1336. 5 marzo. — Che si scrivi al papa, ai cardinali e ad altri in favore del pievano di San Paterniano, e cancelliere, per il vescovato di Capodistria, perchè il prete Bertuccio, cappellano del doge, in favore del quale fu già scritto al papa, « *nolit attendere ad dictum factum, pro persone defectu, quia non vult ire ad curiam* » (carte 52 ante).

1336. 7 marzo. — « *Quod Faber de ka de canali, conestabilis in Justinopoli, possit adhuc stare hic per totum istum mensem, pro suorum agendorum expeditionem* » (carte 52 ante).

1336. 6 aprile. — Che il legno della riviera dell' Istria possa condurre a Spalato Giovanni Foscarini, che va conte colà, e riconduca Pantaleone Giustiniano (carte 55 ante).

1336. 13 maggio. — Si scrive al capitano del Paisanatico, che abbiamo inteso della preda di cinquanta capi di bovini, fatta da alcuni ladri nel distretto di Pola, e che egli sa cosa deve fare in tal caso per la sua commissione « *et propterea ordinatus est Paysanaticus* » ed ha anche genti bastanti per farlo. Se però in qualche altro caso vedesse come gli fosse necessaria la bandiera di Marcolino, che si trova a Valle, che la possa torre, facendo però che alla custodia di Valle vadano tanti uomini, quanti ne ha quella, togliendoli da Pola, e che rimangano finchè quella bandiera faccia ritorno in Valle (carte 58 tergo).

1336. 19 maggio. — Si scrive al podestà di Pirano, o che paghi Fusio dei Fusii del suo avere, o che entro otto giorni dall' aver ricevuto questa lettera mandi a Venezia dodici dei principali di quella terra a scusarsi di ciò (carte 60 ante).

1336. 18 luglio. — « *Quod Petrus de Parencio qui in guera Istrie bene se gessit, sit stipendiarius pedester in numero illorum qui sunt deputati ad custodiam vallis non obstante, quod sit de Istria* » (carte 63 tergo).

1336. 22 luglio. — Che si scrivi al capitano del Paisanatico, « *quod debeat constituere et facere caput banderie quondam Iohannis de Huie et loco eius, unum de ipsa banderia qui ei videbitur sufficiens qui sit de alemania* », e se nella compagnia non ve ne fosse uno adatto, ne scelga un altro, pur di Alemagna, e se ve ne fosse alcuno insufficiente, lo muti con un altro sufficiente, pur di Alemagna (carte 63 tergo).

1336. 20 settembre. — Che il legno della riviera dell' Istria venga a prendere a Caorle Giovanni Bragadin, che va conte a Pola (carte 65 tergo).

1336. 7 ottobre. — Che il legno della riviera dell' Istria sbarchi a Caorle, Pietro Bragadin, che ritorna dal reggimento di Pola (carte 66 ante).

1336. 14 novembre. — Che il Collegio abbia facoltà di decidere come

meglio crede sulla domanda fatta da Cassone, contestabile in Istria, di un prestito di cento e cinquanta ducati (carte 66 ante).

1336. 28 dicembre. — Scrivendo il capitano del Paisanatico, « *quod plures poste equitum deficiunt et ipse non possit eas furnire sine nostro mandato, et de hinc non possint ad presens homines reperiri* » gli si riscrive, « *quod committimus ei et damus libertatem accipiendi soldatos loco deficientium, accipiendo de illa gente que ordinata est, et ..... homines ..... sufficientes ..... et quod rescribat nobis illos quos acceperit* » (carte 68 ante).

1336 m. v. 20 gennajo. — Che Giroldo, figlio del fu Vitale Belgramani di Capodistria, sia preso, come già era suo padre Vitale, al nostro stipendio in Capodistria, con un cavallo, per poter mantenere cinque fratelli e due sorelle (carte 69 tergo).

1336 m. v. 15 febbrajo. — Avendo, in assenza del conte di Pola, quelli di Pola (intromesso) sequestrato un navilio, carico di frumento per il nostro comune, si scrivi e si comandi loro, « *quod illi qui tunc erant consules et officiales ad quos spectat regimen Civitatis infra quindecim dies a receptione litterarum debeant venire ad nostram presentiam sub pena librarum quinquecentum pro quolibet, ad facendum suam excusam dicti excessus* », e qui si deciderà quello che a noi parerà meglio (carte 70 tergo).

1337. 27 marzo. — Che Malgarito Cappello, nostro contestabile di fanti a Capodistria, possa venire a Venezia per quindici giorni, affine di sbrigare alcuni suoi importanti affari (carte 72 tergo).

1337. 27 marzo. — Che si diano a Marco di Stellini, nostro contestabile in Istria, cento ducati a prestito, restituendo ducati venticinque per paga, dando in garanzia i suoi cavalli e le sue facoltà (carte 72 tergo).

1337. 3 aprile. — Che il Collegio abbia facoltà di sbrigare e dar licenza a quelli di Pola, che qui vennero a cagione del frumento, « *qui dicunt, quod satisfacerunt frumentum* » (carte 72 tergo).

1337. 10 aprile. — Che gli uomini di Valle, « *de debito librarum CCCC parvorum, quod tenentur solvere nostro comuni omni anno, sicut solvebant Marchioni Istrie, solvant de presenti libras CC, et de alijs CC habeant terminum solvendi, C sillicet per totum mensem octubris proximi, et allias C per totum mensem Marcij* » (carte 73 tergo).

1337. 10 aprile. — Che Martino de Bertullcio di Valle, « *propter suam fidelitatem et dampna que substinuit, habeat stipendium ad pedem in terra vallis in numero illorum qui sunt ibi pro nostro comuni .... et .... teneatur facere custodias et alia que facere tenentur alij custodientes* » (carte 73 tergo).

1337. 11 giugno. — « *Quod .... castellanus castri leonis fiet per quattuor manus, et approbentur ad unum ad unum, et ille qui habuerit plus ballotas,*

habendo maiorem partem consilij, sit firmus ». — Eletto Andrea Michiel, fisica, fideiussore Jacobello Corner (carte 76 ante).

1337. 16 giugno. — Essendo alcuni del castello di Los venuti armata mano a danneggiare il distretto di Capodistria, e di ciò ci scrisse molte volte il podestà di Capodistria, e ci parlò anche Nicolò Falier, che va podestà colà, si stabilisce di scriver tal nuova al capitano del Paisanatico, e « *quod ipse debeat venire ad partes Justinopolis, et ibi morari per aliquot dies, pro securitate dicte terre, cum illa gente de suis, que ei videbitur* », salvo poi se egli credesse che il suo partire potesse recar danno o pericolo al Paisanatico (carte 76 tergo).

1337. 22 luglio. — Che Margarito Cappello, nostro stipendiato a piedi in Capodistria, possa venire a Venezia per alcuni giorni; — e che anche Tomaso Masserio di Capodistria, contestabile a Capodistria, possa venire per quindici giorni a Venezia (carte 80 tergo).

1337. 3 settembre. — Si scrivi al capitano del Paisanatico « *quod sumus contenti quod faciat connestabilem banderie quondam Johannis de Huie, aliquem bonum et sufficientem theotonicum, vel ultramontanum, vel de banderia predicta vel alium qui sibi videbitur melior de gente predicta* » (carte 84 tergo).

1337. 3 settembre. — Che Transelgardo, contestabile a Capodistria, possa con licenza del podestà venir a Venezia per quindici giorni (carte 84 tergo).

1337. 25 settembre. — Che il legno della riviera dell' Istria possa nel suo ritorno condurre a Venezia Marino Morosini, che compie l' officio di conte a Sebenico (carte 85 tergo).

1337. 20 ottobre. -- Che si scrivi al podestà di Capodistria, « *quod pro reparatione Castri Leonis de Justinopoli quod indiget ut scripsit, magno laborerio, eo quod pluit totum et devastantur arma et alia, possit expendere a sex usque septem libras grossorum de denarijs refusurarum vel condemnationibus pervenientibus ad manus eius vel Consiliariorum* » (carte 87 tergo).

1337. 1 novembre. — Che Andreolo Michiel, fisica, castellano del castello di Capodistria, possa venire a Venezia per quindici giorni per alcune sue faccende (carte 88 ante).

1337 m. v. 13 gennajo. — Che Ermolao Sten, detto Rosso, sia contestabile di una bandiera di fanti in Valle, in luogo di Fasiola, che è morto (carte 90 tergo).

1337 m. v. 13 gennaio. — Che Margarito Cappello, contestabile a Capodistria, venga a Venezia per quindici giorni. — Fu scritta il ventinove gennaio al podestà di Capodistria (carte 90 tergo).

1337 m. v. 3 febbrajo. — Che si scrivi al conte presente di Pola ed

ai futuri, « *quod permittant Johannem de ser vercio de Justinopoli redditus suos, quos habet in Pola, et in polisana conducere Justinopolim cum recepta securitate de contralittera mittenda, quomodo ipsas redditus conduxerit Justinopolim* » (carte 91 tergo).

1338. 23 aprile. — Che Padoano de Natalibus, contestabile equestre a Capodistria, « *possit ire cremonam pro recuperatione bonorum suorum, que habet ibidem, et stare cremona per unum mensem* » (carte 96 tergo).

1338. 4 maggio. — Che Truffa, nostro contestabile equestre a Capodistria, possa venire a Venezia per quindici giorni per alcuni suoi affari (carte 97 ante).

1338. 17 maggio. — Che Andrea Michiel, nostro castellano di Castel Leone, di Capodistria, possa stare a Venezia per quindici giorni, per sbrigare alcuni suoi affari (carte 98 ante).

1338. 17 maggio. — Che Maffeo di Variente fu Pietro di San Giacomo dall'Orio, attesa la fedeltà dei suoi, ed essendo giovane di buona condizione, sia preso al nostro stipendio equestre in Capodistria, col salario di lire cinque di piccoli al mese, quando però sia vacante qualche posta (carte 98 ante).

1338. 27 maggio. — Essendovi certa questione fra il Comune e i cittadini di Capodistria da una parte, « *pro illis de Bratis de Justinopoli et eorum nomine, qui sunt pheudati in loco Supari* », e il comune e quelli di Pirano dall'altra, « *pro facto dicti loci Supari* », e le due parti Bratti, e Pirano non si poterono mettere d'accordo, « *committetur Capitaneo Paysanatici quod ipse presentialiter vadat ad loca questionis et videat, audiat et examinet iura partium et sententiet et diffiniet Sicut ei videbitur esse justum, et quod diffinitum ab eo fuerit, debeat a partibus observari* » (carte 98 tergo).

1338. 7 giugno. — Che il legno della riviera dell'Istria levi o a Caorle o a Venezia Giovanni Gradenigo, che va podestà a Capodistria, e lo conduca al suo reggimento; e riconduca a Caorle o a Venezia Nicolò Falier, che ritorna (carte 99 ante).

1338. 7 giugno. — Che Andreolo Michiel, castellano del Castel Leone di Capodistria, possa trattenersi a Venezia ancora per dieci giorni (carte 99 ante).

1338. 7 giugno. — Che Giacomo d'Este « *sit nostrus stipendiarius equestri in Valle, cum una posta, si qua nunc vacat, vel ad primam, que vacaverit in futurum* » (carte 99 ante).

1338. 14 giugno. — Che Margarito Cappello, contestabile di fanti a Capodistria, « *pro expeditione aliquorum negotiorum suorum, possit venire Venetias et stare diebus quindecim* » (carte 99 ante).

1338. 20 agosto. — Che Giovanni di Faenza sia nostro stipendiato a piedi in Capodistria (carte 106 ante).

1338. 24 settembre. — Che si conceda a Giovanni Nicolò Michiel, podestà d'Isola, di venire a Venezia col legno della riviera dell'Istria, che compie quattro giorni dopo la partenza di detto podestà (carte 108 ante).

1338. 13 ottobre. — Che il legno della riviera dell'Istria conduca da Caorle in Istria Biagio Zen, che va capitano del Paisanatico, e riconduca a Caorle o a Venezia Querini Fresco, che è ora capitano colà — e che lo stesso legno conduca Giovanni da Lezze, che va consigliere a Capodistria, perchè dovendosi in fine del mese farsi la paga, egli è colà necessario (carte 109 ante).

1338. 8 novembre. — Che Andriolo Michiel, castellano del Castel Leone di Capodistria, possa restare qui ancora per otto giorni; e che Taselgardo, contestabile a Capodistria, possa venirvi per quindici giorni, per alcune faccende (carte 109 tergo).

Senato Misti vol. XVIII (1338-1340)

1338 m. v. 11 febbraio. — Che Marco Correr, capitano del Paisanatico e Gioacchino da Molin, podestà di Umago, possano andare al loro reggimento col legno della riviera dell'Istria (carte 1 ante).

1339. 7 marzo. — Che Truffa, contestabile di cavalli a Capodistria, possa venire a Venezia per quindici giorni (carte 8 tergo).

1338 m. v. penultimo febbrajo. — Si ordina al podestà e comune di Pirano, « *quod infra duos menses satisfacere debeant id quod dare tenentur domino Albertino de Carraria de denarijs mutuatis dicto comuni pirani per dominum Marsilium de Carraria de quibus nostrum comune fideiussit pro comuni Pirani* », e se in questo tempo il detto comune non avesse pagato o fatto accordo, paghi il detto comune mille lire di multa (carte 5 tergo).

1339. 13 marzo. — Che il patriarca di Aquileja « *possit de partibus ystrie facere conduci aquilegiam ampforas septuaginta r:bolij pro concilio quod fieri facit, que debeant computari in quantitate debita per formam pactorum pro anno futuro* » (carte 10 tergo).

1339. 15 marzo. — Che Tomaso di Pola, nostro stipendiato a cavallo in Valle, sotto la bandiera di Marcolino, « *qui propter suam fidelitatem translatus fuit de soldo sancti laurentij ubi erat in soldo solito ad ipsam banderiam* », abbia tanto stipendio, quanto quelli di detta bandiera (carte 12 tergo).

1339. 18 marzo. — Che si conceda ad Andriolo Michiel, detto fisica, castellano del castel nostro di Capodistria, « *quod cum habeat aliqua hic ex-*

pedire propter mortem uxoris sue, que decessit hic, possit venire venecias per dies quindecim....., dimittendo unum loco sui, qui placeat potestati Justinopolis » (carte 14 tergo).

1339. 20 marzo. — « *Quod de denarijs refusarum dentur libras X grossorum paulucio de paulucijs de arimano, conestabili equestri in Justinopoli, et quod ad quamlibet pagam suam debeant retineri soldi XX grossorum usque ad satisfationem dicte quantitatis, dando plezariam exinde* » (carte 15 ante).

1339. 8 aprile. — Si concede a Tomaso Zane, portonario in Capodistria, di poter venire a Venezia per un mese per alcune sue faccende (carte 23 tergo).

1339. 10 aprile. — Scadendo ora il termine di un mese concesso a Pietro dalle Bocole, consigliere in Capodistria, lo si prolunga per tutto il mese presente (carte 25 ante).

1339. 17 aprile. — Si stabilisce di mandare legname ed altre cose necessarie alla riparazione del Castel Leone di Capodistria, e del castello di Belforte, e si dà incarico ai patroni all'arsenale di provvedere e mandare le cose predette (carte 28 ante).

1339. penultimo aprile. — Che Tomaso Massario, detto della Moneta, contestabile di fanti a Capodistria, possa venire à Venezia per un mese per alcune sue faccende (carte 31 tergo).

1339. 8 maggio. — Avendo Nicolò del fu Cleofasio, ambasciatore del comune di Pola, detto « *quod aliqui polenses hic in Venecijs per dominum sergium de castro pole nullatenus possunt conveniri, pro aliquibus debitis simul contractis sed si dictus dominus sergius voluerit petere aliquid alicui polensi, faciat ipsum citari coram comite pole, et prosequi debeat per suum procuratorem qui ibidem debet permanere jura sua* », il Senato stabilisce, « *quod dominus sergius ratione contractus celebrati Venecijs, et reconventionis possit convenire polensem in Venecijs si eum hic invenerit personaliter in ceteris vero casibus observetur consilium captum superinde* » (carte 33 tergo).

1339. 10 maggio. — Che il legno dell' Istria conduca al suo reggimento Leonardo Mocenigo, che va podestà a Capodistria (carte 34 ante).

1339. 11 maggio. — Dietro consiglio del podestà passato di Valle, e del capitano del Paisanatico, si concede « *petro filio Jacobi de Padua, notarius, soldati nostri pedestris in valle, qui petrus est juvenis recere et bene conditionis, quod ipse petrus sit stipendiarius pedestris in castro vallis loco dicti patris sui, cum ipse pater suus sit amodo etatis mature* » (carte 34 ante).

1339. 18 maggio. — Che il legno della riviera dell'Istria che conduce a Capodistria Leonardo Mocenigo, riconduca a Caorle Giovanni Gradenigo, che compie (carte 35 ante).

1339. 22 maggio. — Che Turino, contestabile a Capodistria, possa venire a Venezia per ventidue giorni, ritornato però che sia Tomaso della Moneta, a cui pure fu concessa tale licenza (carte 35 tergo).

1339. 29 maggio. — « *Quod Iohannis Ferarensis de Pola .... qui damna gravia tempore guerre Patriarche sustulit, possit singulis annis usque ad decem annos de pola conduci facere Venetias staria Centum bladi de suis proprijs redditibus intelligendo hec quando habebitur copia sive ubertas bladi in partibus antedictis* » (carte 37 ante).

1339. 3 luglio. — Che il legno della riviera dell' Istria debba venire a Caorle, a levare Francesco Polani, podestà di Parenzo, e condurlo al suo reggimento — e debba levare Adamo Barbaro, podestà di Parenzo, e condurlo a Caorle (carte 44 ante).

1339. 21 agosto. — Che si conceda a Tanselgardo, contestabile nostro in Capodistria, di venire a Venezia per un mese, « *occasione maritandi unam suam filiam* », non possa però venire se non quando i nostri contestabili siano tutti lì (carte 59 ante).

1339. 6 settembre. — Che si commetti al capitano del Paisanatico questa questione dei pascoli, e se ne mandi una copia, ordinandogli, « *quod sentiat voluntatem omnium singulorum nostrorum Rectorum de ystria ad quos spectat vel spectare possit, qui Rectores habeant suum consilium super inde cum hominibus de terris eorum* » se questi sono concordi si revochi questa disposizione, se non ci scriva quale sia la sua opinione, e si deciderà sul da fare (carte 62 tergo).

1339. 7 settembre. — Essendovi questione fra il comune di Parenzo e quello di San Lorenzo per cagione di confini, « *Committatur potestati Montone quod audiat partes et examinet factum et jura ipsarum parcium, Et in dicto facto terminet diffiniat et sententiet sicut sibi videbitur esse justum, Et quidquid terminaverit, sententiaverit et diffinierit inter dictas partes sit firmum, et ab ipsis partibus inviolabiliter debeat observari* » (carte 64 ante).

1339. 13 settembre. — Essendo qui venuti ambasciatori di Pola « *pro facto petitionis domini Sergij de Castro Pole, qui petit sibi satisfieri de domibus castri pole* » si stabilisce di eleggere per il Collegio tre savii, « *qui examinent .... jura partium, et possint habere consilium cum quibus eis videbitur, et superius det nobis suum consilium .... usque ad octo dies, cum quo erimus hic et fiet sicut videbitur* ». — Furono eletti Pietro Civran, Pantaleone Giustinian, Bertuccio Grimani (carte 65 tergo).

1339. 18 settembre. — Si prolunga per tutto il mese a questi savii il tempo (carte 67 ante).

1339. 23 settembre. — Si concede agli ambasciatori di Pola, « *quod*

possint redire Polam, occasione informandi se, et possendi respondere peticionibus domini Sergij maxime quia de novo porrexit cum condicione, quod ipsi vel alij cum pleno mandato ad premissa teneantur inde recedere pro veniendo venetias, intra sex dies postquam predicti illuc pervenerint » (carte 68 ante).

1339. 10 ottobre. — « *Quod sapientes deputati pro facto domini sergij de castro pole debeant sic audire et consulere super petitionibus quas voluerint facere ambaxiatores comunis pole, contra dictum dominum sergium, sicut tenentur audire factum dicti domini sergij* » (carte 71 tergo).

1339. 10 ottobre. — Si prolunga a Tanselgardo, contestabile di cavalli a Capodistria, a cui fu data licenza di quindici giorni, « *occasione maritandi quamdam filiam suam* » di altri quindici giorni la sua permanenza a Venezia (carte 71 tergo).

1339. 16 ottobre. — Dietro richiesta di quelli di Valle si concede « *quod sicut regaliam olim debitam patriarchatui aquilegiensi quam nunc nobis omni anno dare tenentur, solvunt in duobus terminis, silicet quibuslibet sex mensibus medietatem, sic de cetero solvant omni anno in quatuor terminis, silicet quibuslibet tribus mensibus quartum* » (carte 72 ante).

1339. 21 ottobre. — Mandandosi spesse volte d'ordine del capitano del Paisanatico, genti di una terra alla guardia di un'altra, si ordina, « *quod deinceps quando gentes unius terre mittantur in servicium alterius terre Istrie .... quod expense dictorum qui mittuntur fiant per illam terram, ad cuius servicium sic fuerint missi et steterint, sicut fuerit conveniens et videbitur capitaneo* », non intendendo in ciò quelle genti che si mandano nel Paisanatico o in soccorso di alcuno. — E ciò si aggiunga nella commissione dei rettori dell'Istria (carte 73 ante).

1339. 26 ottobre. — Che il legno della riviera dell'Istria conduca a Pola Marcuzio Duodo, che va conte colà, e riconduca a Caorle Damiano Natale che compie (carte 73 tergo).

1339. 26 ottobre. — Che lo stesso legno conduca da Valle a Caorle Zanino Alberto, che è ora podestà di Valle, e da Caorle a Valle Francesco Bon, che va podestà colà (carte 73 tergo).

1339 m. v. 17 gennajo. — Che Margarito Cappello, contestabile di fanti a Capodistria, possa venire a Venezia per quindici giorni (carte 83 ante).

1339 m. v. 20 gennajo. — Non avendo gli ambasciatori, inviati da Pola a Venezia, per trattare sul fatto di Sergio un pieno mandato, si ordina loro che se lo procurino, concedendo loro tempo fino alla metà del venturo febbrajo, altrimenti si continuerà come a noi sembrerà meglio (carte 84 ante).

1339 m. v. 24 gennajo. — Che i due provveditori, che vanno a Ca-

podistria abbiano per ciascuno cento lire di salario al mese, se staranno di più ne abbiano allora soltanto cinquanta al mese, e possano spendere due soldi di grossi per ciascuno al giorno, e per le spese diciotto grossi.

Questa parte fu dal Senato respinta, e si approvò invece la seguente: « *Quod dicti duo habeant libras Centum pro quolibet pro ista via et possint expendere ut supra* » (carte 85 ante).

Il Doge, Andrea Bondimier, consigliere, Giacomo Soranzo, Donato Grioni, capi, propongono invece, ma fu respinta, la parte seguente:

« Quod super factis Justinopolis supersedeatur ad presens » (carte 85 tergo).

— Andrea Morosini, consigliere, savio Marco Giustinian, procuratore di San Marco, savio Marco Moro, savio Paolo Loredan, savio Damiano Natale, propongono, e fu presa la parte seguente:

Per ben conoscere e i fatti e le spese di Capodistria si propone da quelli, « *quod per istud consilium Rogatorum Eligantur duo sapientes ad tantum negotium sufficientes et boni, qui duo mittantur Justinopolim .... qui duo esse debeant cum .... potestate Justinopolis, Et debeant ipsi tres conferre cum quibus eis videbitur, Et ibi ipsi duo seu cum eo provideant et examinent de modo et via .... quibus melius et utilius potuerit intueri ad sublevandum de dictis expensis quas nostrum Comune supportat ibidem. Et in hoc specialiter super imponendis ibi de novo datijs, vel impostis maiorandis ac etiam super condictione stipendiariorum et statu. Et alijs conditionibus et provisionibus de inde .... Et expedite procurent. Et quidquid ipsi tres providerint mittant huc ordinate et suas oppiniones, et consilium* ». — E qui si deciderà (carte 85 tergo).

— Giovanni Gradenigo, savio, propone invece la parte seguente, che fu dal Senato respinta:

« *Quod pro factis Januensium que occurrerunt ... et per alijs negocijs ... que ad presens in Romana curia pendent, Et quia a ... summo pontifice et ... patriarcha aquilegiensis non bene tractamur* », propone che si stabilisca, « *quod ad presens supersedeatur de dictis factis Justinopolis .... usque per totum mensem Maij .... Et interea scribatur domino potestati Justinopolis, quod examinet dicta facta Justinopolis, et predictas expensas, Et modum sublevandi de ipsis expensis, Et quidquid providerit, et suum consilium, nobis caute et occulte rescribat et predicta omnia examinentur in isto consilio, Et elapso dicto tempore mensis maij, veniatur huc, et fiat sicut videbitur, quia si pro predictis que timentur occurrere novum aliquod pulularet, non vellet in factis ipsis Justinopolis fecisse aliquam novitatem* » (carte 85 tergo).

— Pietro Bragadin, savio, propone invece, ma anche questa fu respinta, « Quod predicta facta Justinopolis et examinatio expensarum, et modus

sublevandi de ipsis expensis committantur examinanda et providenda soli domino potestati Justinopolis, qui potestas quam cicius poterit quidquid providerit et examinaverit super ipsis factis et expensis, cum suo consilio mittat huc, et examinetur in isto consilio et fiat sicut videbitur » (carte 85 tergo).

1339. penultimo gennajo. — Che si provveda a certo Mengolo, detto Buffa, « *una posta equestri* », in San Lorenzo, come gli promise il podestà di Montona, « *quia fuit causa.... interficiendi quomdam Miratum* », che fu uno di quelli che congiurarono contro il capitano del Paisanatico (carte 86 ante).

1339. penultimo gennajo. — Che si aggiunga alla Commissione dei podestà di Valle, presente e futuri, « *quod non possint facere nec fieri facere mercationes per se vel alios ullo modo, nec etiam aliquis de familia eorumdem* » (carte 86 ante).

1339 m. v. 14 febbrajo. — Avendo i podestà di Capodistria obligo per la loro Commissione « *facere laborari pro quolibet regimine eorum, passus vigintiquinque muri versus paludem* », e Leonardo Mocenigo scrivendoci del gran bisogno che ha Capodistria di biade, si stabilisce, secondo il suo consiglio, « *quod pro comoditate et bono dicti comunis, et ut possit in facto bladi sibi plenius providere idem ser Leonardus absolvatur pro isto suo regimine a laborerio dictorum murorum, ad quorum constructionen non teneatur, sua commissione in aliquo non obstante* » (carte 89 ante).

Senato Misti vol. XIX (1340-1341)

1340. 16 marzo. — Che il legno della riviera dell' Istria conduca da Caorle al suo uffizio Marco Moro, capitano del Paisanatico, e riconduca Marco Corner (carte 2 ante).

1340. 19 marzo. — Che a Margarito Cappello, a cui fu concessa licenza per quindici giorni, per poter venire a Venezia per alcune sue faccende, si prolunghi il permesso per altri quindici giorni, colla condizione che siano gli ultimi (carte 2 tergo).

1340. 28 marzo. — Si permette ad Andriolo Michiel, detto fisica, castellano del castello di Capodistria, « *quod propter aliqua sua agenda possit venire venetias per dies quindecim* », lasciando in suo luogo persona che piaccia al podestà (carte 4 tergo).

1340. 4 aprile. — Che il Collegio elegga tre savii, « *qui videant et examinent sententiam que dicitur lata per nostrum capitaneum paysanatici, cum*

quodam deputato per patriarcham in questione illorum de Montona cum illis de Portullis in facto nemoris etc. et etiam libertates parcium et alia examinent que sibi videbuntur in facto et habeant consilium cum quibus videbuntur de omni via que videretur eis tenenda per nos, pro nostro honore et bono nostrorum fidelium, et suum consilium det nobis . . . ., cum quo erimus hic et fiat sicut videbitur, et quilibet possit ponere partem et expediant se usque ad octo dies cum quo erimus hic, et fiet sicut videbitur ».

Furono eletti Zanino Dandolo, Giustiniano Giustinian e Marco Loredan (carte 5 ante).

1340. 4 aprile. — Che Tomaso Massario, detto dalla Moneta, contestabile di fanti a Capodistria, possa venire per un mese a Venezia, lasciando in suo luogo uno che piaccia al podestà (carte 5 ante).

1340. 10 aprile. — Si prolunghi per tutto il mese il tempo ai savii sopra Montona (carte 5 tergo).

1340. 10 aprile. — « *Quod de facto mittendi provisores Justinopolim sicut captum fuit supersedeatur usque ad Sanctum Petrum proximum* » (carte 5 tergo).

1340. 26 aprile. — Che si scrivi al podestà di Capodistria « *quod petrum paulum et fratres qui sunt Matheus, donusdeo Jacobus Angelus bonacursius et leonardus quondam cambini donusdei qui olim fuit de florentia, permittat ire et habitare Justinopolim non obstante processu, Cum ut exponunt et sic inventum est per provisores nostros comunis, ipsi fratres facti sunt cives tarvisij natione, et habitaverunt ibidem cum suis familijs iam lx annis et ultra continue* » (carte 8 ante).

1340. 7 maggio. — Che Truffa, nostro contestabile equestre a Capodistria, possa venire per alcune sue faccende a Venezia per quindici giorni (carte 10 tergo).

1340. 7 maggio. — Che Giovanni Tiriolo, portolano a Capodistria, possa venire a Venezia per alcune sue faccende, rimanendovi un mese, e lasci intanto uno in suo luogo (carte 10 tergo).

1340. 7 maggio. — Che si eleggano dal Collegio tre savii « *qui examinent appelationes, que venerunt de pola, et habeant consilium cum quibus eis videbitur, et super eis dent nobis suum consilium . . . . . cum quo erimus hic et fiet, sicut videbitur, et quilibet possit ponere partem. Et expediant se de suo consilio per totum mensem presentem* ».

Furono eletti Nicolò Barbo, Bianco Foscarini, Francesco da Molin fu Giovanni di San Basilio (carte 10 tergo).

1340. 24 maggio. — Si scrivi al podestà, comune, e cittadini di Montona, che ci scrissero « *de castro quod hedifficant illi de tarvisio et . . . . . de affictatione sui tereni solita fieri dictis de tarvisio, quod credunt si dicta affictacio*

non fieret ipsos de tarvisio opporteret penitus deserere dictum locum », che « *relinquimus in sua libertate renovandi dictam affictacionem vel non sicut sibi videbitur pro meliori* ». E si scrivi al capitano del Paisanatico, che se da quelli di Treviso si tentasse di fare qualche violenza a questi di Montona, egli deva recar loro soccorso (carte 15 tergo).

1340. 22 maggio. — Si scrivi al podestà di Capodistria « *quod pagam stipendiarijs de inde fieri faciat simul cum illo consiliario qui est ibi non obstante absencia alterius consiliarij* » ed inoltre vogliamo « *quod fiat paga per dictum consiliarium illis de Belforte, non obstante quod alius consiliarius non remaneat in Justinopoli* ». E ciò si scrivi a Giovanni da Lezze, consigliere colà (carte 15 tergo).

1340. 8 giugno. — Che il legno della riviera dell'Istria conduca da Caorle o Venezia Bertuccio Venier, eletto podestà a Parenzo, al suo reggimento, e riconduca a Caorle Francesco Polani, che compie (carte 17 ante).

1340. 12 giugno. — Che Cassano Porterio, contestabile di cavalli in San Lorenzo, possa venire a Venezia, « *pro expeditione aliquorum agendorum suorum* » per dieci giorni (carte 18 ante).

1340. 13 giugno. — Essendo stato commesso dalla Signoria a Giustiniano Giustinian, Marco Loredan e Zanino Dandolo di prendere ad esame « *quedam pronunciatio .... lata et pronunciata per nobilem virum ser Marcum Cornario tunc capitaneum totius paysanatici istrie ac sancti Laurencij potestatem et Mathiolum de Mediolano domicelum .... domini Bertrandi .... aquilegiensis ecclesie patriarche, sub velamine seu nomine nuncij seu procuratoris ipsius domini patriarche se presentialiter offerentem, super questione cuiusdam paludis et nemoris, vertenti inter illos de portullis subditos dicto domino patriarche ex parte una, et illos de Monthona .... subditos et fideles ducali clementie ex parte altera* », e che da quelli di Montona viene imputata di nullità, perchè questa sentenza non fu pronunciata colle forme e le solennità solite, questi ogni cosa considerata, affermano unanimamente « *predictam pronuntiationem .... pro aliqua partium nullatenus posse de jura valere, quia lata a persona inabili et minus ydonea dicti mathioli, nullam ante partes predictas jurisditionem habentis, et quia nulla processit litis contestatio, et quia non facta in scriptis predictis pro tribunali sedentibus .... Ac etiam jure compositionis sive concordie quia de voluntate unius partium, negatur predicta diffinitio processisse, cum ab ipsis partibus, et ante ipsas partes debuisset predicta concordia prosilire, ut valida censeretur, nec etiam de jure arbitralis sententie quia in predictos nobilem virum ser Marcum et Mathiolum, factum non extitit compromissum* », e non potersi per tutte queste ragioni giuridicamente accettare, e che perciò il patriarca mandi persone istruite, e così pure ordini che facciano quelli di Portole, con pieno

mandato, e così faranno anche quelli di Montona, « *ad componendum et faciendum ut superius dictum est, ut ipsa questio officium debitum sortiatur* (carte 19 ante e tergo).

1340. 27 giugno. — Si manda al capitano del Paisanatico una copia della lettera scritta al patriarca, riguardo la sentenza emanata da Marco Corner, riguardo il bosco di Montona, e una copia della risposta del patriarca, e « *quod ipse Capitaneus conveniat cum nuncio domini patriarche et cum honore nostro et justo substineat et procuret jura nostrarum fidelium de Montona* » e se potrà stabilire l'accordo lo faccia, altrimenti scriva quello che ha fatto e la sua opinione, e qui si farà quello che sembrerà meglio (carte 21 tergo).

1340. 1 luglio. — Che si eleggano dal Maggior Consiglio due castellani in Capodistria, alla stessa condizione di quelli che ora vi sono, per due anni, e che abitino entrambi nel castello (carte 24 ante).

1340. 1 luglio. — Che Francesco Zuiti, di Scarpana, già di Firenze ed ora abitante in Isola, che possa, non ostante il processo dei fiorentini, abitare in Isola, « *non faciendo nec fieri facendo mercationes* » (carte 27 ante).

1340. 13 luglio. — Avendo il comune di Parenzo richiesto, « *Quod propter evidentes necessitates dicti comunis et occasione expensarum neccessariarum quas unde facere non habebant, concederetur eidem comuni quod posset suum herbaticum affictare* », avuta di ciò risposta dal Rettore e dal capitano del Paisanatico, si stabilisce, « *quod concedatur generaliter omnibus terris Istrie non habentibus hanc licentiam, quod sua herbatica possint affictare ut eis melius videbitur. Et hoc durare debeat duobus annis, Et in capite duorum annorum per unum mensem ante veniatur ad istud consilium et fiat sicut videbitur* » (carte 27 ante).

1340. 15 luglio. — Che, dietro la domanda fattaci dagli ambasciatori di Capodistria « *ordinetur de imponendo in terra Justinopolis pro necessitatibus dicti comunis infrascripta dacia que petunt de vino, lignis combustibilibus et lignamine et piscibus ..... Verum dicta datia durare debeant quousque comune Justinopolis fuerit suis debitis affranchatus, quo facto potestas Justinopolis qui tunc erit teneatur nobis rescribere quomodo factum dictorum datiorum Responderit, et quid Sibi videbitur superinde, et postmodum dehinc fiet in confirmatione vel revocatione dictorum daciorum sicut videbitur* ».

Seguono i dazii:

« *Primo. quod sicut vinum quod vendebatur in civitate Justinopolis in taberna solvebat soldos ij pro urna comuni Justinopolis sic solvat de cetero soldos iiij.or parvorum pro qualibet urna quos solvant venditores ipsius vini* ».

— « *Quod quilibet conducens Justinopolim per terram ligna combustibilia vel per mare si in districtu Justinopolis caricata fuerint solvat comuni parvos*

vj pro quolibet curro onerato lignis et parvos ij pro quolibet mulo equo et asino onerato lignis ».

— « *Item quod quicumque extraxerit de civitate Justinopolis per mare vel per terram lignamen alicuius laborerij non laboratum solvet comuni soldos ij pro libra et de lignamine laborato solvere debeat soldos iij pro libra* ».

— « *Item quod quicumque conducet Justinopolim pisces recentes vel salitos, solvat comuni parvos ij pro quolibet soldo, ut solvebant j* » (carte 27 tergo).

1340. 16 settembre. — Che Margarito Cappello, nostro stipendiato pedestre a Capodistria, possa venire a Venezia per quindici giorni (carte 33 tergo).

1340. 3 ottobre. — Che il legno della riviera dell' Istria conduca nel suo ritorno a Venezia Marco Loredan, podestà di Rovigno (carte 35 ante).

1340. 15 ottobre. — « *Quod ad appelationem quam nobis misit comes pole, Respondeatur ei quod haberi fecimus consilium super ipsa, quod sibi ut nobis extitit presentatum mittimus sigillatum* » (carte 38 ante).

1340. 18 ottobre. — Che si eleggano tre savii « *qui examinent peticiones et querelas nostrorum fidelium qui conqueruntur de domino patriarcha Aquilegiensi et sua gente et faciant notari id quod juste videtur eis posse requiri et peti et de quantitate que iuste peti possit .... Videant etiam et examinent factum masnatarum equitum et peditum paysanatici et terrarum istrie de habentibus plures postas, immo dicatur quod sunt homines et equi insufficientes. Et super hoc dentur suum consilium in iscriptis, et de hijs expediendis habeant terminum usque ad dimidium novembris ...., et quilibet possit ponere partem* » e poi decideremo.

Furono eletti Pietro Civran, Francesco Polani e Nicoletto Steno (carte 38 ante).

1340. 7 novembre. — Che Marino Dolfin, che va podestà a Valle, possa andare al suo reggimento col legno della riviera dell' Istria, e che collo stesso mezzo si faccia condurre a Caorle Francesco Bon. — E così pure possa andare Ordelafo Falier, che va conte a Pola, e che Marco Duodo, suo predecessore, si conduca fino a Caorle. — E così pure possa venire a Caorle Zanino da Lezze (carte 42 ante).

1340. 7 novembre. — « *Quod terminum Sapientum pro damnificatis per gentes domini patriarche et pro facto masnatarum equitum et peditum Paysenatici et terrarum Ystrie..... elongetur usque per totum mensem novembris* » (carte 42 ante).

1340. 4 dicembre. — Esaminata l'ambasciata e il messo del conte di Pola, e uditi i quattro consoli, inviati da questo a Venezia, e conosciuto, « *qua causa potissima qua missi sunt huc, fecit quia ipsi consules assentire noluerint nec esse in oppinione cum dicto Comite in facendo fieri in pola quamaam*

proclamationem de tribus de pola tunc inde absentibus », e letto un capitolo della commissione del detto conte « *ad premissa plurimum faciente* », e altro, i savii non trovando « *quod dicti consules .... non delinquerint taliter vel sint aut fuerint in culpa qua penam ulterius mereantur* », unanimi propongono « *quod consules licentientur .... quod possunt reverti polam ad pristinum statum suum* » (carte 45 ante).

1340. 13 dicembre. — Che dietro domanda del comune e cittadini di Pirano, si aggiunga nella commissione del podestà presente e dei futuri, « *quod pecuniam quam comune ipsum Pirani inveniet et accipiet mutuo in quantitate librarum XV.m et usque ad XVJ.m parvorum ad prode et damnum tabule Johannis storlado campsoris de venecijs non ascendendo prode ultra X pro C. potestas pirani presens et successores teneantur restituere et solvere creditoribus qui mutuaverint secundum illos terminos et condiciones, de quibus fuerit in concordia cum dictis creditoribus* » (carte 48 tergo).

1340. 16 dicembre. — Si ordina ai savii eletti ad esaminare i stipendiati dell'Istria, « *quod examinent ambaxatam terrarum ystrie petensium reduci factum equitum in primum statum et dent nobis suum consilium .... et quilibet possit ponere partem et habeant terminum per totum mensem presentem. Et habeant consilium cum capitaneo Paysanatici, et rectoribus ystrie* » (carte 49 ante). = Vedi in fine dei regesti di questo volume. =

1340 m. v. 18 gennajo. — Filippo Michiel ed Angelo Sanuto, udite nella questione fra domino Sergio di Castro Pola, e il comune di Pola, le ragioni dell' una parte e dell'altra, propongono « *quod dictus dominus Sergius habeat jus contra Comune pole, Et quod per Comune prefactum pole fiat emenda dicto domino Sergio et satisfacio damni suarum domorum videlicet de libris vjm ... in annis octo. Et quod dictus dominus Sergius minime teneatur petitionibus eidem per comune pole factis sed ab omnibus libere absolvetur* ».

Questa parte fu dal Senato respinta (carte 54 ante).

— Nicoletto Dandolo invece propone, « *quod domino Sergio prefacto fieri debeat Emenda possessionum predictarum per Comune Pole .... Sed considerato quod per testes ..... particulariter non ostenditur nec clare testificatur valorem dictarum possessionum, videlicet de una quaque per se, non habet secundum juris ordinem clare esse probatum ita quod in tantum possit adimpleri peticio dicti sergij, Sed quantum ad justiciam et consuetudinem veneciarum satis esse videretur dignum et justum de providendo et satisfacendo ei ut inferius continetur* » (carte 54 ante).

Quanto poi alla domanda di Pola, « *videtur satis esse probatum de libris iiij.m parvorum excusis de collecta pro solvendo plezarium predictum, Et similiter de insulis medelini .... quam vix per testes prefactos non ostendatur nec testi-*

ficatur quod visa fuerit fieri solucio dictarum librarum iiij.m plezijs, nec etiam quod aliquis faceret dictam solucionem, Sed quod habito respectu ad juris ordinem esset plene probatum, sed vero quantum ad justiciam videretur eidem ita esse probatum quod ipse dominus Sergius in aliquo propterea teneretur Comuni pole pro dicta plezaria » perciò si stabilisca « *quod Comune pole dare teneatur domino Serxio pro Emenda .... dictarum possessionum libras .... cum hac .... condicione, quod Comune prefactum solvat .... quolibet anno libras .... usque ad integram satisfationem, et quod dominus Sergius minime teneatur peticionibus eidem factis per comune pole, sed ab omnibus libere absolvatur* » (carte 54 tergo).

Anche questa fu dal Senato respinta.

1340 m. v. 4 febbrajo. – Che Truffa, contestabile di cavalli a Capodistria, possa venire a Venezia per quindici giorni, per alcune sue faccende (carte 55 tergo).

1340 m. v. 6 febbrajo. — Pietro Civran e Nicoletto Steno, savii, ad alleviare le gravezze dei nostri sudditi propongono « *quod Paysanaticum istrie reducatur ad pristinum statum videlicet quod comunia terrarum istrie tenere debeant pro dicto paisanatico tot equos ab armis sufficientes armatos per quot ad presens solvunt soldos XL grossorum pro equo. Et dicti equi et persone accipiantur qui placeant Capitaneo nostro paisanatici qui tunc fuerit. — Item quod equi predicti nullo modo teneantur in pasculo de die vel de nocte extra civitatem vel terram pro qua tenebuntur. Item non possint predicti tenentes de dictis equis, ni extra civitatem vel terram pro qua tenebuntur cum equo vel sine equo sine licentia sui potestatis vel rectoris sub pena que dicto potestati vel rectori placuerit aufferenda. — Item quod quilibet potestas seu rector teneatur et debeat facere monstram de suis tenentibus equos semel ad minus omni mense. Remanente nichilominus firma potestas Capitanei de possendo facere et fieri facere dictas mostras ubi et quociens voluerit. Et facta dicta mostra, dictus potestas vel rector teneatur et debeat scribere Capitaneo paisanatici de omni monstra de sufficientia et insufficientia tam hominum et armorum quam equorum ut repererit, ut per hoc melius corrigatur et teneatur in ordine debito. Et non possit aliquis potestas vel Rector angarizare de dictis equis vel hominibus in suo servicio vel alieno preterquam in servicio comunis veneciarum et terrarum pro quibus tenebuntur. Et quod propterea cassetur una banderia equitum que est in valle. Nam per hanc mutacionem paisinatici sequetur quod loco illius banderie que privatur sub qua sunt xxv equites habebimus lxxxvij. Et insuper comune nostrum veneciarum expendet minus solito pro dicto paisinatico ducatos Clvj omni anno, et etiam nostris fidelibus istrie qui pro solvendo dictos soldos xl. grossorum pro (anno) equo consumpserunt quicquid habent in comune, et etiam remanent sub usuris et nisi provideatur ad infirmam desolationem devenient erit multum utile et graciosum tam in speciali quam in*

comuni quia ubi solvunt soldos xl grossorum pro equo solvent multa minus quia cives tenebunt equo pro pauciori pro suo comuni et cum modica provisione et etiam denarii quos recipiunt stipendiarij distribuentur in eis civibus, et inter eos totaliter remanebunt. Et ut alij stipendiarij remanentes ad nostrum stipendium in istria sint continue sufficientes et in debito ordine, Consulunt primo quod equi eorum non possint nec debeant stare in pasculo extra terram ubi manebunt de die vel de nocte, Et etiam omni mense semel ad minus Capitaneus Paisanatici teneatur et debeat per sè vel suum sufficientem nuntium facere fieri monstras de dictis stipendiarijs ex debito sacramenti Et tam stipendiarijs presentes, quam qui per tempora fuerint non sufficientes et armatos minus debite et equos eorum non sufficientes cassare debeat omni occasione remota, ut loco insufficientium ydonei subiungantur. Et dictus Capitaneus scribat huc quisquid fecerit in premissis. 16 (carte 56 ante).

— *Franciscus Polani, Sapiens:*

Vult per totum ut supra addendo quod ubi dicitur de privando unam banderiam vallis, Consulit quod privetur videlicet illa de valli et de rosarolo considerando quod status istrie est in tali esse, quod stipendiarij Sancti Laurentij, et lxxxvij equites comunium predictorum sufficient ad eius cautellam. Et quod comune Veneciarum expendet minus quam expendat hodie pro paisanatico, circa ij.m ducatos. 3 (carte 56 ante).

Capta.

Tertia pars fuit de non scilicet de stando firmi. 34.

quarta non sincerorum. 6 (carte 56 ante).

1340. *die sexto februarij, 9.e Inditionis.*

Capta.

Consiliarij et capita.

Quia ut scribit noster Capitaneus Paisanatici Banderia equitum vallis cuius est conestabilis dominus marcolinus et Banderia Sancti laurencij quam tenet cassonus non sunt in aliquo ordine, nec videtur modus quod stando sic possint reparari secundum intencionem nostram. Vadit pars quod dicte due Banderie cassari debeant in totum a nostro soldo, et facto hoc eligantur Tres per dominacionem quibus committatur quod soldizare et furnire debeant duas alias banderias loco Jllarum, de capitibus et hominibus sufficientibus qui Sibi videbuntur non possendo accipere conestabiles qui erant primarum duarum tamen si de alijs soldatis ipsarum Sibi viderentur sufficientes possunt de ipsis accipere sicut Sibi videbitur. De quibus duabus banderijs una deputari debeat ad custodiam terre vallis et altera ad custodiam Sancti Laurentij per modum per quem erant due alie supradicte. Et ut dicte banderie semper in ordine teneantur Addatur in commissione Capitanei paisanatici presentis et futurorum quod omni mense semel ad minus

faciat fieri monstram banderie sancti laurencij, et providere quod semper tam de equis quam armis ei hominibus sit bene furnita, ut possit esse parata ad nostrum servicium, cum opus foret. et facta dicta monstra si videretur ei aliqui homines vel equi insufficientes ad servicium, eos cassare debeat ponendo alios sufficientes loco ipsorum, Et de banderia vallis committatur potestati vallis presenti et futuris, quod omni mense faciat fieri monstram dicte banderie de hominibus armis et equis et immediate scribere Capitaneo condicionem et statum ipsius banderie, ad hoc ut siqui forent insufficientes vel equi vel homines vel aliud opportunum Capitaneus in hoc providerit sicut videvit expedire, et idem servetur de banderia Rosaroli. Et ex nunc prohibeatur quod Capitaneus paisanatici presens et qui per tempora fuerint, non possint nec debeant habere vel tenere pro soldato in paisanatico aliquem de sua familia per totum tempus sui regiminis, et uno anno post eius exitum, et similiter non possit alicui soldato vendere, sive ad soldum habere in paisanatico aliquem de suis equis, nec per unum annum post ut dictum est supra. Insuper ordinetur, quod aliquis nostrorum stipendiariorum paisanatici non possint nec debeant mittere aliquem de suis equis extra terram ubi stabunt de nocte modo aliquo sive forma, et hoc sub illa pena que videbitur, Capitaneo aufferenda, cui committatur, quod hoc faciat sollicite observari.

Electi Sapientes pro dicto facto: ser Marcus Ruzini, ser Marcus Cornario, ser Simonetus Dandulo (carte 56 tergo).

1340 m. v. 8 febbrajo. — « *Quod potestas Justinopolis ser frescus quirino sit absolutus a puncto sue commissionis de faciendo fieri suo tempore xxv passus de muro* » (carte 56 tergo).

1340 m. v. 26 febbrajo. — « *Quod fiat gratia Tome Zane portullano nostro in Justinopoli, quod propter aliqua sua agenda .... que presentiam suam requirunt, possit venire Venetias, stando per unum mensem* » (carte 59 ante).

1340 m. v. penultimo febbrajo. — « *Item cum stipendiarij tarvisi declinent ad villem conditionem ita quod in brevi erunt magis villis conditionis quam stipendiarij Ystrie qui mittunt equos suos ad herbam sine freno et zella* » il Senato prende alcune disposizioni per migliorare la loro sorte (carte 60 tergo).

1341. primo marzo, nona indizione.

Cum per partem pridie Captam in isto consillio, sint Casse due banderie equitum, que sunt ad custodiam paysanatici videlicet, que est in Sancto Laurentio et in valle, et commissum fuerit viris Nobilibus, Simoneto dandulo, marco cornario et marco ruzini, quod deberent soldizare duas alias banderias de novo, non possendo accipere Comestabiles, qui nunc sunt, Sed bene de hominibus earum, qui sibi viderentur sufficientes, Et ipsi Sapientes habuerunt Coloquium ad invicem, Et facta ratione inveniant, et sic Consullunt, quod reducendo tres banderias que

debent esse ad custodiam paysanatici ad xx equites pro banderia, Cassarentur xv equites videlicet quinque pro quolibet, Et cassando etiam banderia predictum que est in valle, que quasi nichil utillitatis facit ibi, Considerando ad denarios qui de dictis xv equitibus et xxv pedetibus cassis expararentur, possit reduci paysanaticum ad pristinum statum, nec Comune gravaretur in expensis, ultra id in quo agravatur ad presens. Et per hanc viam comune habebit ibidem tres banderias equitum, Et homines de paysanatico, Et satisfiet voluntati nostrorum fidelium de inde » (carte 61 tergo).

1341. primo marzo, indizione nona. — « *Quod addatur in commissione potestatum Justinopolis presentis et futurorum, Quod decetero non possint dare licentiam alicui stipendiario licet connestabili dimittendi aliquem loco sui quando vadant extra, Et quando alicui data fuerit licentia per nos vel potestates vel alio modo, eundi extra Justinopolim perdant soldum, non dimittendo aliquem loco sui* » (carte 61 tergo).

1341. 19 marzo. — « *Quod pro damnis et malis factis in partibus Justinopolis per stipendiarios Comitum Goricie, et alios viros comitatus Goricie, mittatur unus notariarum curie ad dictos comites ad agravandum predicta, et requirendum Emendam et reformationem debitam de predictis, cum illa commissione, que videbitur domino, consiliarijs et capitibus* » (carte 70 ante).

1341. 13 marzo. — « *Quod ser margarito capello, nostro commestabili pedestri in Justinopoli, qui cum licentia nostra venit venecias pro aliquibus agendis suis cum ipsa nundum potuerit expedire, elongetur terminus standi venecijs per dies quindecim, perdendo soldum, nec possendo alium constituere loco sui* » (carte 66 tergo).

1341. 20 marzo. — « *Dominus dux consencientibus consiliarijs.*

Quod pro ponendo finem istis questionibus domini Serxij cum comuni pole, Cum dictus Sergius petat pro suis domibus castri ruinatis satisfacionem, et Comune et homines pole ei petant libras iiij.m quas solverunt pro eo pro plezaria facta pro ipso sicut est manifestum et alias quantitater pecunie de quibus ita et melius ostendunt jura sua, sicut dominus Serxius facit sua, Vadit pars quod peticiones dictarum parcium invirem compensentur. Ita quod una pars non teneatur alteri nec altera alteri, Sed utrique parti in predictis questionibus imponatur perpetuum sillencium.

28. 30. 32. — Questa proposta fu dal Senato insieme alle due che seguono respinta (carte 71 ante).

— « *Ad peticionem quam facit dominus Serxius contra Comune pole sive sindicos dicti comunis de facto possessionum videtur ser nicoleto secundum testimonium factum per testes, quod dicto domino Serxio fieri debeat Emenda possessionum predictarum per Comune pole, per ea que monstravit et probavit per suas*

probaciones, ac etiam habet quod satis probati sint particulariter confines possessionum predictarum que sunt quinque, Sed considerando quod per testes prefactos particulariter non ostenditur nec clare testificatur valor dictarum possessionum videlicet de una quaque per se non habet secundum juris ordinem clare esse probatum, Ita quod in tantum possit adimpleri peticio domini Serxij. Sed quantum ad justiciam et consuetudinem veneciarum, Satis eidem videretur dignum et justum de providendo et satisfaciendo ei ut inferius continetur » (carte 71 ante).

— *Consilium ser Nicolai loredano Sapiens. Ad peticiones vero quas faciunt Sindici comunis pole nomine eiusdem comunis contra dominum Serxium, videtur predicto satis esse probatum de libris iiij.m parvorum excussis de collecta pro solucione plezarie predicte et similiter de insulis medulini sicut in capitulis sue peticionis continetur quam vix per testes prefactos non estendatur nec testificatur quod vissa fuerit fieri Solucio dictorum librarum iiij.m plezijs, nec etiam quod aliquis faceret dictam Solucionem, Ita quod habito Respectu ad Juris ordinem non esset plene probatum Sed nunc quantum ad justiciam, consideratis modo et consuetudine veneciarum videtur eidem ita esse probatum, quod ipse dominus Serxius in aliquo propterea teneretur comuni pole pro dicta plezaria Unde consideratis omnibus predictis et diligenter examinatis juribus parcium. Consulit predictus et sic vadit pars quod Comune pole dare teneatur domino Serxio pro emenda dictarum possessionum libras iij.m* (sic) *parvorum cum hoc tamen condicione, quod Comune prefactum solvat seu det quolibet anno dicto domino Serxio libras m. parvorum usque ad integram satisfacionem et quod dominus Serxius minime teneatur peticionibus eidem factis per comune pole ymo de omnibus libere absolvatur* 18. 18. 18.

Non 3 — Non sinceri 32. 33. 30 (carte 71 ante).

1341. 27 marzo. — « *Dominus et consiliarij.*

« *Quod Supersedeatur de istis factis Justinopolis usque ad Sanctum Petrum proximum, et interim scribatur ser Fresco quirino potestati quod cum intellexerimus, quod masnata Justinopolis equitum et peditum est deffectuosa racione senectutis et impossibilitatis, quod examinet diligenter deffectus omnes dicte masnate et omnem provisionem, que videbitur ei tenenda et habenda, in facto predicto, et etiam examinet et consulat super facto daciorum novorum que convenienter possint imponi, in auxilium expensarum nostri comunis. Et de hijs omnibus informet se ita, ad plenum, quod in suo reditu possimus plenius informari. Et tunc in dicto suo reditu erimus hic, et fiet sicut videbitur* » (carte 74 ante).

1341. 27 marzo. — « *Quod observetur id quod captum fuit de mense Januarij proxime elapso fuit annus de mittendo duos provisores Justinopolim pro facto inveniendi remedium et provisionem in expensis et vadant cum eo ordine, salario et condicione contentis in parte predicta* » (carte 74 ante).

1341. 29 marzo. — « *Quod .... thome Zane, portulano nostro in Justinopoli, qui cum licentia nostra venit Venecias pro expeditione aliquorum agendorum suorum, elongetur terminus, et sibi concedatur, quod adhuc possit stare Venetias per unum mensem, ultra tempus sibi prima concessum .... non possendo alium constituere loco sui* » (carte 74 tergo).

1341. 12 aprile. — « *Quod concedatur .... Bertuccio grimani, ituro capitaneo paysanatici ystrie, quod cum ligno nostro riperie ystrie .... parecium de caprulis conducatur* » (carte 75 tergo).

— « *Quod concedatur Marco Mauro, capitaneo nostro paysanatici ystrie, quod cum dicto ligno .... riperie ystrie .... de parencio caprulas conducatur* » (carte 75 tergo).

1341. 12 maggio. — « *Quod concedatur Johanni de Lombardanis, dicto Guercio, Comestabili nostro Justinopoli, quod ...... propter obitum unius sue uxoris ..... possit ire ravenam habendo terminum per unum mensem* » (carte 79 ante).

1341. 20 maggio. — « *Quod concedatur .... Paulo Premarino Jturo in potestatem parencij, quod si eundo ad suum regimen invenerit in itinere vel Caprulis lignum Riperie, quod Capitaneus dicti ligni teneatur ipsum ... ellevare ... et Parencium conducere* » (carte 80 ante).

— « *Quod concedatur ..... Bertucio Venerio qui ad presens est potestas Parencij quod dictum lignum teneatur ipsum ..... ellevare et usque Caprulas conducere* » (carte 80 ante).

1341. 26 maggio. — Essendo stato il diciotto dicembre scorso preso in questo consiglio « *de committendo capitaneo paysanatici questionem vertentem inter Andream Michiel fisicam, et Lodoycum eius nepotem, ex una parte, et Iohannem vergium de Justinopoli ex altera, et quod Petrogna de humago esset pro ipsis de ca' Michiel, sicut ordinaverunt iudices petitionum, cum quibus est questio inter patruum et nepotem, et dictus petrogna non vult vel potest adimplere predicta* » si stabilisce di eleggere in suo luogo Lorenzo Lombardo (carte 81 ante).

1341. 2 giugno. — Che si diano per riparare la casa dove abita il capitano del Paisanatico, casa situata a San Lorenzo, lire trenta di grossi, col patto, « *quod de illis libris xxx fiat illud laborerium quod sufficiat usque ad decem annos* », e i consiglieri, sotto pena di lire cinquanta per ciascuno, « *non possint capere usque ad dictum tempus de dando aliquid ultra pro dicto laborerio* » (carte 84 ante).

1341. 9 giugno. — « *Quod lignum riperie Istrie levare debeat in caprulis ser Iohannem steno iturum potestatem Montone et conducere parencium* » (carte 86 ante).

1341. 2 luglio. — « *Quod fiat gratia .... thome viadro, nostro potestatí montone, quod in reditu suo a dicto regimine, si inveniret in partibus aliquibus Istrie lignum nostrum riperie, cum ipso conducatur caprulas ...* » (carte 89 tergo).

1341. 7 luglio. — « Quod occasione furtorum, violentiarum, atque predarum in comitatu pole, per gentem et homines de Albona castronovo et borana, perpetratarum et enormiter commissarum », come ci fu riferito dall' ambasciatore di Pola, si mandi in quei luoghi un notaio della curia maggiore, a spese del comune di Pola. Il qual notaio vada prima a Pola, e si presenti a quel conte, che gli darà ragguagli su di ciò, e lo farà accompagnare sui luoghi da persona istrutta della faccenda, che dovrà servirli solamente da consigliere, senza figurare come inviato, « *quorum Rectoribus idem notarius exponere debeat predictas violentias atque damna per gentes et districtuales suos, fidelibus nostris de pola, Et comittatus illata, et ipsorum restitutionem et emendationem debeat procurare cum illis Commissione et verbis, que dominio videbuntur* ». E al suo ritorno, udita la risposta che egli avrà ricevuto, qui si provvederà (carte 92 ante).

1341. 7 luglio. — Riguardo a quello che il detto ambasciatore di Pola ci riferì, cioè « *quod comes et comune pole miserunt huc ser nicolaum ferrarese, pro questione mota per Artichum de Jadra, Comuni pole prefato, Cum idem Nicolaus, per nobilem virum marcum dodho, olim comitem dicte terre, privatus fuerit cunctis officijs et benefizijs de inde* » il Senato stabilisce, « *quod dicatur et .... mandetur dicto Nicolao, quod de ipsa questione se non debeat impedire, sed polam debeat reverti* », e si scrivi al conte di Pola, « *quod ipsum, vel alios, simili modo damnatos pro agendis comunis pole huc vel alio de cetero non debeat destinare* » (carte 92 ante).

1341. 8 luglio. — « *Quod concedatur ... marco memo, ituro in comitem none, quod lignum Riperie istrie levet ipsum ... in caprulis et conducat nonam* » (carte 93 tergo).

— « *Quod concedatur .... marino venerio nunc Comiti none, quod applicante suo successore, possit ascendere super ligno istrie .... et venire usque caprulas* » (carte 93 tergo).

= La parte che segue fu messa qui, perchè per isbaglio non fu registrata al suo posto. =

1340. 18 dicembre. — « *Cum vir Nobilis Andreas michiel fisica querellam deposuerit Curie maiori de quodam Iohanne ser guercij de Justinopoli, qui damnificavit eum ut dicit, et molestare non cessat in bonis et juribus pertinentibus dicto Andree et suis, sitis in partibus Istrie in villa Sancti Laurencij. Et capitaneus Pasynatici non possit cognoscere de dictis questionibus eo quod dictus Johannes non est de sua jurisdictione. Nec potestas Justinopolis, quia res est feu-*

dalis et extra suam jurisditionem posita. Et dictus ser Andreas instanter petat, quod committatur questio alicui nostro rectori, quod reddat sibi jus » fu preso « *quod Committatur Capitaneo pasynatici* .... *quod audiat partes et jura earum, Quibus auditis* .... *diffiniat et sentenciet sicut ei juste videbitur, mandando executioni et faciendo servari quod per eum fuerit diffinitum* ». E perchè ciò sembra spettare ad Andrea e a Lodovico figlio del fu Moretto, suo fratello, e fra zio e nipote fuovi questione innanzi ai giudici di petizione sui loro diritti su questa, « *ipsi patruus et nepos fuerunt contenti coram dictis judicibus, quod pro eis esset ad petendum et prosequendum questionem cum dicto Johanne ser Guercij, coram capitaneo pasinatici, petregna de humago, et sic est scriptum ad dictam curiam peticionum, et quod bona que exegerit, et receperit deveniant ad manus dictorum nostrorum judicum peticionum, Ad dandum cui spectabunt de jure* », per cui si ordini al detto capitano del Paisanatico, « *quod personam dicti petregne recipiat et habeat pro sufficienti et legitimo petitore et defensore dictorum Andree michiel, et lodoyci in predictis questionibus cum Iohanne ser guercij antedicti, Et faciat per ipsum petregnam servari quod est dictum de mittendis bonis, que receperit ad manus dictorum judicum predictorum* » (carte 56 ante).

Senato Misti vol. XX (1341-1342)

1341. 26 agosto. — Che, dietro le nuove inviateci dai nostri rettori dell'Istria, si eleggano tre savii « *qui videant et examinent dicta nova et super eis consulant et provideant* .... *et cum eo, quod providerint et solverint veniant ad istud consilium et fiat sicut videbitur* ».

Eletti: Filippo Belegno, Nicolò Falier, Nicolò Priuli (carte 5 ante).

1341. 27 agosto. — I savii tutti d'accordo propongono, essendo conveniente provvedere alle cose nostre, « *quod eligantur duo provisores, qui mittantur ad terras nostras istrie, quanto cicius fieri potest, quibus committatur, quod cum capitaneo nostro et potestatibus et Rectoribus de inde, et de statu, et condictione partium illarum et videantur et examinent, quomodo possunt recupere ablata, habendo libertatem simul cum dicto capitaneo providendi et faciendi totum id, quod eis videbitur* .... *pro nostro honore, et conservatione et deffensione terrarum et locorum nostrorum de istria* » e ci avvisino quanto faranno (carte 6 ante).

— « *Quod dicti provisores eligendi habeant de salario libras L in mense,* .... *et possint expendere soldos ij grossorum in die, in expensis de grossis viij et non possint refutare sub pena librarum C. pro quolibet, et respondeant cras ad terciam et vadant ad beneplacitum dominij* ».

Eletti: Fresco Querini, fideiussore Pietro Barbarigo, Giovanni Sanuto fideiussore Marco Moro (carte 6 ante).

— « *Quod sapientes deputati electi pro factis istrie, et alij omnes sapientes quorum terminus expirat sint cum libertatibus consuetis, usque ad santum michaelem* » (carte 6 ante).

1341. penultimo agosto. — « *Quod Johannes Sanuto electus provisor ad terras Istrie, causa infirmitatis sue persone, probiciatur de consilio, cum sit paratus de hoc facere fidem* ».

Eletto: Giovanni Morosini, baceda, fideiussore Marco Moro (car. 6 tergo).

1341. ultimo agosto. — « *Quod Thome Massero, Comestabili nostro pedestri .... pro suis agendis .... concedatur licentia veniendi et standi Venecias per unum mensem .... Essendo in libertatis potestatis Justinopolis de permittendo ipsum venire venecias quando sibi videbitur fore tempus* » (carte 6 tergo).

1341. 6 settembre. — Si scrivi al nostro ambasciatore a Gorizia, « *quod dicto Comiti iterum pro nostris exponat, qualiter nos habuimus et intelleximus diligenter responsionem quam fecit nostre Ambaxiate .... et sperabamus et certi reddimur .... quod effectus sue responsionis non minus videbitur graciosus* », e che dietro nostre informazioni ci siamo accertati « *quod per eius subditos ymo et officiales damnificati sunt gravissimi nostri fideles de Montona ...., inter quos suos subditos visi et cogniti fuerunt infrascripti. Et quod preda per suum districtum et jurisdicionem ducta fuit et pro magna parte divisa et distributa* », e che il detto ambasciatore, « *debeat dare in scriptis .... dicto Comiti dictos suos subditos infrascriptos et loca sue jurisditionis per que transitum fecerunt predicti damnificantes, et ibi pars prede distribuita fuit* » e pregarlo per parte nostra « *quatenus velit .... cognita tanta claritudine in hoc damno .... facere restitui ablata, et malefactores committentes talia nobis sic gravia ..... taliter puniat et castiget quod eorum pena merito nos contentari faciat et timere faciat cetero similes in futurum* », e detto ambasciatore procuri di ottener presto ciò, e ci scrivi quello che egli otterrà, e aspetti nostro ordine (carte 6 tergo).

Infrascripti sunt homines subditi dominorum Comitum Goricie.

In primis. Nicolaus ghersich. Nicolaus ghersich ser Henricus filius quondam domine Sophie, omnes de Pisino, Item Johannes gener gastaldionis Padue Item volcher Thomasini de pisino Item Maurus et cerneca fratres de Padue Item bogozali dictus zanzolich de Tarvisio. Item Mocona de Pisino, Item Carnece famulus Capitanei Pisini, Item victo de Tarvisio, Item Gosimina Judex gastaldionis Tervisij. Item Cusmam de Tarvisio, Item prexo teuthonicus qui moratur in pisino, Item Maure de Padue Item Praxe de pisino, Item Vasmigna de tarvisio, Item duo filij corbolich de Tervisio, Item Jadre Merenich de Tervisio, Item Berthosa filius bagazai de tervisio Item Petrus frater urizi de raburg Item

ditrich de sunbergar. Item otto nepos Capitanei pisini, Item ser leus castellanus lipoglave, Item Michexe castellanus gardexele. Item Sicha de pisino Item bertoldus frater vrizi de Antignana, Item Jacose calegarius de pisino Item Vras, Vivianus et Anxel de pisino. Item Marisich de Padue » (carte 6 tergo e 7 ante).

Infrascripta sunt loca Comitatus Goricie ad que fuerunt depredatores auferrente homines et animalia Montone.

In primis in Nonaco Superiori fuit distributa et divisa preda in parte, quamquam inde, alio, postmodum sit translata.

Item dicti depredatores cum predicta fuerunt Tervisij districtus Goricie.

Item fuerunt dicti depredatores et preda pro parte Padue districtus Goricie.

Item fuerunt in Pisino dicti depredatores et cum parte prede, ac per districtum pisini.

Item et per alia loca Comitatus Goricie, dicti depredatores libere et expedite receptaculum et transitum habuerunt » (carte 7 ante).

1341. 8 settembre. — Si risponde al nostro Ambasciatore presso il patriarca di Aquileja « *quod intelleximus .... responsionem factam per dominum patriarcham ad Ambaxatam suam, Et propterea .... respondemus et mandamus eidem quod iterum pro parte nostra exponat ipsi domino patriarche, quod examinata .... responsione eius in scriptis exhibita ad ambaxatam predictam, dicimus quod eius dicta responsio nobis videtur extranea ...., maxime considerato quod valde aliena est a tenore litterarum suarum quas cum damnum nostrorum fidelium Montone ad noticiam suam venit nobis amicabiliter destinavit, que littere .... inter alia continebat ...., quod se et quando ad vindictam vellemus procedere, nobis ad nostram requisitionem offerrebat posse suum* », e dica inoltre al patriarca, « *quod pro constanti tenemus ...., quod ille Iohannes de Sterbarch rector et capud depredantium nostros fideles predictos tempore prede fuerit eius subditus et servitor, eum sicut eciam eius fatetur responsio fuerit per ipsum dominum patriarcham Marchio in Istria constitutus, Et est publice notorium, quod in temporibus opportunis ei personaliter et fideliter deservivit, nęc est .... credibile, dicere quod fuerit eius fidelis et Marchio in Istria et nunc post derobationem nostrorum fidelium asserere infidelem eius obnoxium et rebellem cum hoc numquam apparuerit per effectum, Quare velit sua reverenda paternitas .... facere aut fieri facere restitutionem ablatorum nostris fidelibus antedictis, et iusticiam eius contra fideles suos et subditos committentes huiusmodi taliter exercere, quod merito contentamus* » Debba inoltre dirgli « *qualiter quidam nomine patriarcha de portullis habitator in portulis .... fiut cum dictis depredatoribus qui tamquam viarum scius et doctus ipsos depredatores ad loca nostrorum fidelium predictorum duxit et docuit* », e detto ambasciatore procuri di ottener presto tutto ciò (carte 8 ante).

1341. 13 settembre. — All'ambasciata fatta dagli ambasciatori del Conte di Gorizia si risponda, « *quod certi reddimur, quod de damnis . . . . nostris et nostrorum fidelium ipse dominus Comes . . . . condolet et condoleret . . . . Ad factum verum derobationis fidelium nostrorum Montone, Dicatur quod liquide compertum est nobis per testes et fide dignas personas, Et clarius eciam nunc per nostros provisores ad partes Istrie repertum est, quod per eius fideles, subditos ymo et officiales derobati et damnificati predicti nostri fideles existunt, Et quod depredatores cum preda reddeuntes, per sua loca terras et iurisdiciones pervenisse, Et ideo sibi placeat et velit . . . . facere vel fieri facere restitutionem plenariam ablatorum nostris fidelibus antedictis, et iusticiam suam iuxta eius oblationem, et sicut vere credimus, contra depredatores huiusmodi fideles suos taliter exercere, quod per effectum appareat talia sibi intime displicere* ». In seguito lo si ringrazia dell' offerta che egli ci fece delle sue terre e castella « *ad beneplacitum nostrum et honorem et statum nostri dominij* ». Si stabilisce ancora di dare in iscritto ai detti ambasciatori i nomi dei sudditi del conte di Gorizia, che furono a depredare i nostri fedeli (carte 9 ante).

1341. 14 settembre. — Si scrivi al Capitano del Paisanatico e ai nostri provveditori dell' Istria, « *quod respectando ad conditiones paysenatici, et ad id quod scribunt, videlicet quod propter condiciones quas habent non possunt aliquid pertractare, et pro bono agendorum et etiam ad terrorem omnium qui vellent damnificare in dicto paysenatico nostros fideles, quod eorum mansio utilior esset in Castro Sancti Laurencij* » loro comandiamo « *quatenus omnes tres debeant reddire ad dictum sanctum Laurencium, et iti tractare et providere circa eis commissa . . . .* », e in quanto al resto che ci scrivono, attendiamo prima di rispondere di avere risposta dagli ambasciatori nostri presso il patriarca di Aquileja (carte 9 tergo).

1341. 16 settembre. — Si scrivi ai provveditori nostri e al capitano del Paisanatico, come ricevemmo le loro lettere, « *continentes de tractatu Conradi de Goricia* », e si rispondi « *quod stare debeant super ipso tractatu, tenendo ipsum Conradum in spe fiendi, et inquirendo solicite et sagaciter de condicione dicti tractatus, videlicet si ipse Conradus possit bene reperire CC bonos equites de illa contrata et de qua gente, et si de dictis gentibus confidere possemus, Cum scripserint pridie nobis quod senciebant et inveniebant quod omnes tam patriarchatus et Comitatus quam etiam totius illius contrate, fuerant conscii et favorem dederant ad damnum nostrorum fidelium Montone, Inquirendo etiam cuiusmodi filius est ille dicti Conradi, Et si est unicus et legitimus et cuius etatis* » e ci scrivino. E quanto al trattato non scriviamo di più, aspettando qui gli ambasciatori nostri al patriarca. Inoltre si scrivi loro « *quod non obstante quod mandaverimus eis quod omnes tres redire debeant ad Sanctum Lau-*

rencium etc., quod solus capitaneus redire debeat ad dictum Sanctum Laurentium pro securitate paysenatici, Et alij duo manere Insule, vel alibi in Istria ubi pro tractatu predicto et bono agendorum utilis videbitur mora sua », e caso mai si fossero tutti recati a San Lorenzo, « *ipsi duo provisores libertatem habeant, remanente dicto capitaneo in Sancto Laurentio occasione predicta eundi et standi Insule, et alibi in Istria ubi pro bono agendorum eis utilius apparebitur* » (carte 9 tergo).

1341. 20 settembre. — « *Quod respondeatur Ambaxatori domini Patriarche aggravando factum enormis derobationis et offensionis facte per illum de stambergh fidelibus nostris de Istria que est tantum gravis nobis et intollerabile quantum plus esse potest, et habemus quod ipse dominus patriarcha nobis teneatur de emenda et satisfactione dicti facti, cum ipse de stambergh sit subditus suus, et locus sive Castrum de suà Jurisdicione, Verum, cum ipse dominus patriarcha offerat liberaliter facere posse suum, in facto, pro vindicta facti et pro contentatione animi nostri dicendo quod sperat habere personam dicti malfactoris, placent nobis sua verba et speramus quod sic adimplebitur per effectum, et propterea videbimus quod faciet et speramus sicut dictum est quod faciet id quod habebimus contentari, cum animus noster non poterit habere contentationem, nisi pro vindicta et satisfatione debita in premissis. Et interim nichilominus habebimus informationem a nostris Ambaxatoribus, et per nos fiet quidquid videbitur melius in factis, Et non recedant Ambaxatores de inde, quousque videbitur aliud ordinandum* » (c. 10 tergo).

1341. 27 settembre. — « *Quod terminus Sapientum pro factis istrie.... quorum terminus nunc complet elongetur per totum memsem octubris proxime secuturum, in statu presenti* » (carte 10 tergo).

1341. 27 settembre. — Che si eleggano tre savii del Collegio « *super appellatione missa per nostrum comitem pole, que interposita est ad ducale dominium in questione vertente pole inter fermum dictum guercium balzanellam ex una parte et Johannem grassam de medelino ex altera* », quali esaminino questo appello « *et dent nobis consilium in scriptis cum quo erimus hic et fiet sicut videbitur* », e abbiano tempo fino alla metà di ottobre (carte 10 tergo).

1341. 2 ottobre. — Si rispondi all' ambasciatore nostro presso il patriarca, che quantunque avessimo sperato che il patriarca avesse fatto di più a nostro vantaggio e a suo maggiore onore « *pro emendatione et contentatione nostra* », pure crediamo « *quod eam celeri et optata executioni mandabit cum istud factum non sit dilatandum cum animus noster continue recipiat turbationem maiorem et quietari non poterit nisi facta emendatione et vindicta* », e che domandi « *quod adimpleat id quod promisit et debet, ita quod possimus contentari, et quod expediat taliter factum quod non vadat in longum, quod intollerabile nobis esset* » (carte 11 ante).

1341. 2 ottobre. — Si rispondi a Marco Longo, nostro ambasciatore al conte di Gorizia, « *quod multum miramur et turbamur de responsione sibi factam per Comitem, dicendo quod nisi unus ex suis inventus est culpabilis, cum clare habeamus et sic inventa est veritas per nostros nobiles missos in Istriam, quod multi ex suis fuerunt culpabiles, et quod animus noster de hoc eciam recipiat turbationem .... videndo quod sui quos misit taliter excusant culpabiles* », ma intendiamo di conseguire il risarcimento che ci viene di diritto, e a cui il conte è tenuto, perciò « *requirat et roget quod faciat fieri emendam et restitutionem ablatorum sicut tenentur, et si eam fecerit recipiat eam vel quicquid dederit, reservato jure residui et recipiendo vel non recipiendo venecias revertatur, tamen non recipiendo aggravet factum ...., dicendo tanta est incuria ...., quod non poterimus pertransire quin provideamus honori nostro, et indempnitati nostrorum ut viderimus convenire* », e quando sarà ritornato si provvederà (carte 11 ante).

1341. 6 ottobre. — Essendo stato scritto a Marco Longo, che riferisca al conte di Gorizia quanto contenevano le nostre lettere, e che quindi ritornasse a Venezia, e il detto ambasciatore, non avendo ricevuto il nostro mandato, scrivendo « *quod Comes predictus, pro dictis factis in Istriam venerat, et forte ipse Comes in reditu suo fecerit vel diserit tale quid quod exigeretur aliter responderi vel fieri quam sibi scriptum est* », gli si scrivi che avvisi « *quod fecerit dictus comes vel ab eo habuerit* » (carte 12 ante).

1341. 16 ottobre. — « *Quod ille due banderie equitum, videlicet de rosarolo et de valle, que sunt sub paysanatico, sint sub capitaneo paysanatici et ad dispositionem et ordinationem ipsius capitanei, quas, et unam, et ambas possit accipere, sicut sibi neccessarium apparebit, Verum si acciperet illam de valle, provideat de securitate terre, sicut sibi videbitur, quousque redibit illuc dicta banderia* » (carte 13 ante).

1341. 22 ottobre. — « *Cum provisores nostri Istrie non trahant ibi moram amplius cum nostro honore, vadit pars, quod mittatur eis, quod veniant venecias ordinando, quod per potestatem insule rescribatur Conrado de goricia, dicendo, quod habemus ad bonum de sua bona voluntate, et quod non est modo tempus, propter hiemem faciendi novitatem de gente, et quando nobis opus esset inter alios requireremus eum confidenter in nostris factis et servicijs ...... Verum dicti provisores notificent antequam recedant nostris rectoribus de Istria suum recessum* » (carte 16 ante).

1341. 22 ottobre. — « *Quod scribatur Marco Longo ambaxatori nostro ad comitem goricie, quod dicto comiti, si ibi est, vel illis, qui sunt loco eius, si ibi non esset, exponat et aggravet factum, et venecias revertatur* » (carte 16 ante).

1341. 22 novembre. — « *Quod concedatur .... marco gradonico, electo*

potestati vallis, quod cum ligno nostro riperie ystrie de caprulis rubinium conducatur » (20).

— « *Quod concedatur . . . . . Marino Delphino nunc potestati vallis, et a dicto regimine redeunti, quod cum dicto ligno . . . . . de rubinio caprulas reducatur* » (carte 20 ante).

— « *Quod concedatur Moreto coppo, potestati insule, nunc a dicto regimine redeunti, quod cum dicto ligno . . . . . caprulas conducatur* » (carte 20 ante).

— « *Quod concedatur . . . . . Michieli Justiniano, electo comiti pole, quod cum dicto ligno conducatur de caprulis ad dictum regimen* » (carte. 20 ante).

— « *Quod concedatur . . . . . Ordelapho faletro, nunc comiti pole, a dicto regimine redeunti, quod cum dicto ligno . . . . . . caprulas conducatur* » (carte 20 ante).

— « *Quod concedatur thome zane, portulano nostro in Justinopoli, quod occasione cuiusdam filie sue, quam maritare intendit, possit venire venecias, et stare per unum mensem* » (carte 20 ante).

1341. 22 novembre. — « *Cum dudum foret ordinatum, quod aliquis venetus vel civis Veneciarum non possit habere nostrum stipendium equestre in Justinopoli vel in paysanatico ystrie, et hoc utiliter respondeat* », ed è da credersi che riesca bene anche in altre parti, si stabilisce lo stesso anche per Treviso (carte 20 tergo).

1341. 26 novembre. — Proposta dal doge, ma fu respinta. « *Quod pro ponendo finem istis questionibus domini sergii cum Comuni polle cum dictus sergius petat pro suis domibus Castri ruynatis, Satisfationem, Et comune et homines polle ei petant libras iiij.m quas solverunt pro eo, pro plezaria facta pro ipso . . . . et alias quantitates pecunie* » si stabilisca « *quod peticiones dictarum partium, invicem compensentur* 30. 30 » (carte 21 tergo).

— « *Ad peticionem quam facit dominus Sergius contra comune pole . . . . de facto possessionum, videtur dicto ser Nicolleto . . . . . ., quod dicto domino Sergio fieri debeat emenda possessionum predictarum per comune pole, ... Sed considerando per testes . . . . particulariter non ostenditur valorem dictarum possessionum . . . . . non habet secundum iuris ordinem clare esse probatum ita quod in tantum possit adimplere peticio domini sergii, Sed quantum ad iusticiam . . . . . satis eidem videtur dignum et justum de providendo et satisfacendo ei . . . . .* 18. 18 » (carte 21 tergo).

— « *Ad peticiones vero quas faciunt Sindici comunis pole . . . . . . contra dominum Sergium videtur predicto esse satis probatum de libris iiij.m parvorum excusis de colecta pro solutione plezarie predicte et similiter de insula medelini sicut in capitulis sue peticionis continetur quam vix per testes . . . . . non ostendatur nec testificatur quod visa fuerit fieri solutio dictarum librarum iiij.m ple-*

zijs . . . . . Ita quod habito respectu ad juris ordinem non esset bene probatum. Set vere quantum ad iusticiam . . . . videtur eidem Ita esse probatum quod ipse dominus Sergius in aliquo propterea teneretur comuni Pole pro dicta plezaria, Unde consideratis omnibus predictis . . . . . Consulit quod comune pole dare teneatur domino Sergio pro emenda dictarum possessionum libras iij parvorum cum tamen conditione quod comune prefactum solvet . . . . . quolibet anno dicto . . . . sergio libras m. parvorum usque ad integram solutionem, et quod dominus Sergius minime teneatur peticionibus eidem factis pro comune pole ymo de omnibus liberetur et absolvatur ». Non sinceri 20. 18 (carte 21 tergo).

1341. 11 dicembre. — « *Quod pro expeditione questionis que est inter dominum sergium et comune pole, vocetur istud consilium sub pena soldorum XX parvorum quo quolibet die lune proxime post nonam* » (carte 23 tergo).

1341. 20 dicembre. — « *Quin Ambaxiatores et sindici comunis Pole sint et fuerint hic pluribus diebus . . . . . Et jura partium . . . . . sint in Curia, ita quod sine presentia partium possunt expediri* » si dà loro licenza di ritornare, e si riferisca alle parti, come anche senza di loro noi giudicheremo secondo giustizia (carte 24 tergo).

1341 m. v. 10 gennajo. — « *Quod uxor ser Pauli permarino potestatis parencij, possit ire cum ligno riperie Jstrie presentialiter recessuro et portari parencium* » (carte 27 ante).

1341 m. v. 24 gennajo. — « *Quod . . . . paulus trivisano potestas Justinopolis, sit absolutus a puncto sue commissionis de faciendo fieri suo tempore laborerium murorum Justinopolis, ut possit solvere aliqua debita dicti comunis* » (carte 29 ante).

1341 m. v. 18 febbrajo. — « *Quod concedatur Malgarito capello, conestabili nostro pedestri in Justinopoli, quod pro quadam questione quam habet hic venecijs, possit venire et stare per quindecim dies . . . . . . cum beneplacito potestatis* » (carte 32 ante).

1341 m. v. 23 febbrajo. — « *Quod Turinus conestabilis in Justinopoli, possit venire Venetias per quindecim dies pro suis factis . . . . scribendo potestati, quod non dimittat recedere eum si alius conestabilis recessisset cum licentia nostra usque ad eius redditum ita quod solum unus veniat quousque alius reddierit* » (carte 33 tergo).

1342. 3 marzo. — Essendo dei tre savii all'Istria già eletti, qui a Venezia soltanto Nicolò Falier, si stabilisce: « *Quod per dominum consiliarios et capita eligantur duo Sapientes qui simul cum dicto ser Nicolao consulant super factis Justinopolis et ystrie et super eis . . . . dent nobis suum consilium in scriptis . . . . . et sint per totum mensem presentem* », quando però ser Filippo Bellegno sia in convalescenza sia quarto.

Eletti: Giovanni Morosini di Sant'Antonino, e Pietro Bragadin di Simeone (carte 37 tergo).

1342. 14 marzo. — « *Dominus, alij omnes consiliarij et capita et Nicolaus Faletro Johannes Mauroceno Sancti Antonini, Petrus bragadino Sapientes* » propongono la parte seguente, che viene dal Senato accettata.

— I savii d'accordo consigliano, « *quod ad dominum patriarcham aquilegiensem unus destinetur ambaxator solepnis ..... qui ..... dicat et exponat eidem, quod ..... de mense Augusti super elapsi ..... transmisimus Ambaxiatorem .... Nicolaum Mauroceno .... per quem damnum maximum .... per Ancil fratrem quondam vuluini et eius comitivam, que fuerat pro maiori parti de sibi et suo patriarchatu subiectis ..... nulla causa penitus precedente, nobis et fidelibus nostris de Montona, manu armata hostiliter et immaniter irrogatum ..... Rogantem paternitatem suam, quatenus ..... nostris fidelibus predictis damna passis, fieret emenda et satisfatio debita de ablatis, et circa punitionem transgressorum ..... taliter providetur, quod animus noster ...... plurimum perturbatus, merito contentari haberet ...... Et expectantem, quod fieret satisfatio et emenda de predictis. Ex relatione et conquestione nuncij et ambaxiatoris nostri potestatis et hominum Justinopolis .... nobis ob id directi, habuimus, facta noviter coram nobis, quod per homines de grisignana, bullis Bianchum de castro novo, et alios ei et dicto suo patriarcatu suppositos ..... damna in havere personis et rebus eorum, plurima sunt illata, et cotidie inferuntur eisdem in consumptionem et evidens detrimentum eorum .... Et quia hec sunt intollerabilia prorsus nobis et terroris et scandali inter ipsum et nos, quam conservatrix quietis ..... Requirat et Roget instanter suam paternitatem quatenus ei placeat ..... ordinare et facere cum effectu quod fidelibus nostris .... tam de primis damnis, quam hijs que ultimo sunt facta fidelibus nostris predictis de Justinopoli, fiat satisfatio debita, et amenda et circa punitionem dictorum dilinquentium ..... sic efficaciter intendere, quod amor ..... hic inde vigeat per tempora longiora et nostri fideles predicti causam non habeant de cetero ..... replicare querelam* ». Sul modo od altro di avere questa soddisfazione faccia come meglio crede, e ci faccia sapere la risposta (carte 39 ante).

— Pietro Civran e Lisio Vitale, consiglieri, propongono invece, ma il Senato respinge la loro proposta, « *Quod ad dominum patriarcham acquilegiensem mittatur unus de notarijs Curie cum verbis et ambaxata proxime superius prescripta* » (carte 39 ante).

— « *Quod dictus Ambaxiator eligendus vadat ad expensas famulorum et aliorum sicut erit ser Nicolaus Mauroceno, et teneatur respondere inter terciam diem* ».

Eletto: Giovanni Morosini zanarola, fideiussore Nicoletto Morosini (carte 39 ante).

1342. 14 marzo. — « *Sapiens electus pro factis istrie loco ser Johannis Mauroceno baceda qui propter parentelam quam habuit cum ser Nicolao Faletro, ser Nicolaus gradonico filius domini* » (carte 39 tergo).

1342. 16 marzo. — « *Electus ambaxator ad dominum patriarcham ser Zaninus delphyno plezius ser zaninus boldù* » (carte 40 ante).

1342. 18 marzo. — Si concede a Truffa, contestabile di cavalli a Capodistria, licenza di poter venire a Venezia per un mese, col consenso però del podestà di Capodistria (carte 41 tergo).

1342. 6 aprile. — Nicolò Falier, Nicolò Gradenigo e Pietro Bragadin propongono, ed il Senato approva, le parti seguenti:

— « *Quod respondeatur nuncio et Ambaxatori comitis (Alberti) Goricie, quod multum miramur de requisitione et petitione sua huiusmodi in facto stipendij, et quod .... subditos et fideles nostros protegemus et conservabimus in suo jure ab omnibus contra eos presumentibus et attentantibus molestiam vel novitatem inferre. Sed vehementius admiramur quod de depredatione et derobatione per suos subditos illata nostris fidelibus de Montona ...... emenda nec restitucio huc usque integraliter non est facta, de quo ..... pertransire penitus non potuimus quin provideamus honori nostro et indemnitati nostrorum fidelium premissorum ut videbimus convenire, sed speramus quod ipse dominus Comes dictam emendam et satisfacionem cum integritate faciet fieri nostratibus, et certi reddimur ..... quod si dictus Comes amonebit et coriget gentem suam ut debet, derobationes et novitates huiusmodi cessabunt et totaliter remanebunt. Omnes de parte* » (carte 46 ante).

— « *Super facto vero definitionis confinium respondeatur dicto nuncio, quod semper dispositi fuimus et sumus terminatis primo negotijs supradictis, et facta emenda et satisfacione nostris fidelibus de ablatis, quod dicti confini postea terminentur et diffiniantur* » (carte 46 ante).

— Che si soprassieda sul fatto del porto di Latisana (carte 46 ante).

— « *Quod mittatur unus ex notarijs Curie ad Comites vel ad comitem Goricie, pro facto damnorum datorum nostris fidelibus de monthona per illum Anzil de stalinberghо, et alijs damnis novis de quibus damni fuerunt culpabiles homines sui comitatus ...... et rescribat quicquid habuerit et nostrum expet mandatum* » (carte 46 ante).

1342. 13 aprile. — Che Margarito Cappello nostro contestabile pedestre a Capodistria, che venne qui per alcune sue faccende, possa, oltre i quindici giorni, concessi, trattenersi qui per altri otto, per sbrigare i suoi affari (carte 47 ante).

1342. 27 aprile. — Si rispondi a Bertuccio da Canale, nostro ambasciatore al patriarca, meravigliandosi delle lungaggini che si frappongono

alle nostre domande « *cum ipse dominus patriarcha . . . . . nobis teneatur per formam pactorum et obligatus sit ad emendam et satisfationem damnorum et ad vindictam et iusticiam summendam de suo subdito, qui tam enorme maleficium perpetravit* » e come noi abbiamo aspettato fino ad ora, sperando « *quod idem dominus patriarcha satisfactionem ipsam adimpletur, et contra malefactorem procedetur taliter quod . . . . transiret ceteris in exemplum* » ma nulla fu fatto, per ciò detto ambasciatore richiegga al detto patriarca, « *quatenus sibi placeat intuitu sui honoris et pactorum, facere fieri emendam et satisfactionem damnorum et contra malefactorem procedere . . . . . . Aliter ei cum simus nostris fidelibus iusticie debitores, super indemnitate nostrorum fidelium, damna passorum, pro conservatione etiam nostri honoris, et pactorum nostrorum de opportunis remedijs curabimus, sicut nobis videbitur providere* » e detto ciò ritorni a Venezia (carte 48 ante).

1342. 16 aprile. — Si dà licenza a Giovanni del Monte, contestabile in Rosarollo, di venire a Venezia per quindici giorni, per alcune sue faccende, col consenso però del podestà (carte 47 tergo).

1342. 27 aprile. — « *Quod lignum riperie istrie levet in caprulis ser petrum geno, iturum capitaneum paysanatici . . . . et eum conducat Parencium* » (carte 48 tergo).

— « *Quod dictum lignum riperie istrie levet ser bertucium grimani, nunc capitaneum paysenatici, si eum invenerit in parencio, et ipsum conducat caprulas* » (carte 48 tergo).

1342. 27 aprile. — « *Quod respondeatur Amadeo notario nostro misso ad Comites Goricie* », che non aspettavamo dai conti di Gorizia quella risposta, « *considerata . . . . . . clara iusticia Requisitionum nostrarum, Nam sicut alias notificavimus, fecimus fieri inquisitionem in partibus istrie de illis qui fuerint culpabiles derobationis facte, et Repertum fuit manifeste per inquisitionem ipsam quod plures fuerunt de suis ad committendum dictum maleficium, qui visi et cogniti fuerunt committere cum alijs sequacibus ipsa mala. Postmodum etiam restitucio facta per suos de animalibus derobatis restitutis in parte demonstrat, quod fuerunt culpabiles et sic de jure tenentur satisfieri facere omnia damna illata nostris fidelibus, et quod in maleficijs omnes illa committentes, tenentur de jure in solidum ad satisfactionem damnorum ipsorum et propterea ipsos Comites de jure habemus responsales et debitores in omnibus factis predictis* » ma non essendo fino ad ora stato fatto nulla, noi vogliamo « *Quod eis Requirat et Roget instanter, quod eis placeat satisfactionem et emendam fieri facere de ipsis damnis quod gratum erit nobis, et erit causa conservande dilectionis, Aliter . . . . providebimus de remedijs opportunis* ». E detto ciò esso Amedeo ritorni a Venezia (carte 48 tergo).

1342. 27 aprile. — « *Quia damna illata per illum Anzil nostris fidelibus de Montona numquam taxata fuerant. Vadit pars quod dominus Consiliarij et Capita et Sapientes habeant libertatem faciendi examinari et taxari predicta damna et alia etiam que non sunt taxata, et committendi ipsorum examinationem et taxacionem quibus eis vel maiori parti eorum videbitur* » (carte 48 tergo).

1342. penultimo aprile. — Essendo già stato preso per far cessare il contrabando « *quod una ex barchis longis riperie ystrie cassari debetur et loco eius armari debentur quatuor barche sforzate cum sex hominibus pro qualibet, in dicta riperia* » e ciò non si potè fare, « *quia dicte barche longe, que antea receperant suum soldum et recesserant, nundum complent, et contrabanna continue multiplicent in dicta riperia* » si stabilisce « *quod ex nunc dicte quatuor barche sforzate armentur, que statim mittantur .... cum condictione quod quam primo aliqua ex barchis longis compleverit terminum sui soldi, quam recepit, cassetur nec ulterius armetur, sed loco eius sint dicte quatuor barche* » e si commetti tal cosa ai pagatori all'armamento (carte 50 tergo).

1342. 7 maggio. — Dietro consiglio di Giovanni Bragadin e Bertuccio Michiel « *qui viderunt et examinaverunt quamdam petitionem ser Ottonis de parencio, occasione cuius sententie late in pola contra dictum ser Ottonem in favorem Iohannis quondam ser Guercij de Justinopoli, Et viderunt et examinarunt quamdam litteram ser Ordelaffi faletro respondentis super hoc facto dominis, dum esset Comes pole, et viderunt et examinaverunt omnes scripturas et acta ac processus dicte questionis* « si propone » *cum non videatur ipsis sapientibus aliquam negligentiam vel defectum posse imputari ipsi ser Ottoni in processu dicte questionis, prout dicebatur propter quod succubuerit in dicta questione, quod scribatur presenti Comiti pole, precipiendo, quod non obstante dicta sententia per quam certe possessiones que alias ipsi ser Ottoni de mandato dominij date fuerant sibi in solutione cuiusdam sui crediti oblate sunt ei, sentenciateque dicto Iohanni ser Guercij ..... debeat omnino ipse Comes secundum plenariam consuetudinem Pole facere dicto ser Ottoni dari tot bona vel possessiones de bonis domini Nasinguerre de castro pole debitoris ipsius ser Ottonis vel fideiussorum ipsius domini Nasinguerre, quot valeant possessiones fructus et expensas, quas et quos sententiatus est restituere dicto Iohanni ser Guercij Ita quod a tempore dationis facte per comune pole de dictis bonis ipsi ser Ottoni, ipse ser Otto nullum sentiat damnum in aliquo casu Cum justum sit et juridicum dictum dominum Nasingueram vel eius plezios dictum damnum potius debere portare, qui revera nullum damnum habebunt, habito respectu quia si in principio dacionis predicte de bonis ipsius domini Nasinguere vel eius fideiussorum datum fuisset ipsi ser Ottoni ut mandatum ducale continebat tantum minus habuissent in bonis suis tam de possessionibus, quam de redditibus et tantum minus ad tempus haberent* ».

Questa parte fu dal Senato respinta (carte 52 tergo).

— Giovanni Caroso propone invece: « *quod scribatur Comiti et Comuni Pole quod examinare debeant acta et processus dicte questionis diligenter et circa predicta inquirere debeant omnem informationem ad evidentiam rei, quam poterunt, in hoc videlicet si ser Otto predictus succubuit in dicta questione propter eius negligentiam vel defectum, et in quo et super quibus fuerit dicta negligentia vel defectus, Et examinatis plenarie actis et processu predicte questionis nobis scribant quidquid invenerint et habuerint, et si dictus Otto habuerit negligentiam vel defectum in dicta questione, et si habuerit negligentiam scribant specificate super quo et in quibus fuit dicta negligentia et deffectus. Et mittant huc pro defensione comunis, qui defendat et ostendat iura dicti comunis pole, in facto dicte dationis facte ipsi ser Ottoni per ipsum Comune, vel scribant nobis jura comunis in dicto facto, sicut quod indempnitati comunis viderint expedire. Et ut dictus Comes et ipsum comune pole habere possint plenam informationem de premissis, mittantur sibi petitio dicti ser Ottonis, et exemplum littere ser Ordelafi faletro, et id quod respondit ser Otto ad dictam litteram, et eciam responsio facta hic oretenus per ser Ordelafum predictum, Mandando predictis Comiti et comuni, quod infra XV dies a die presentationis mandati nostri nobis debeat respondere, vel mittere personam instructam que respondeat ad predicta* » (carte 52 tergo e 53 ante).

1342. 7 maggio. — « *Examinatis litteris, scripturis et processibus missis per comitem polle factis in questione vertente inter dominum ferinum dictum Guercium filium quondam Rigomperti dicti balzanella de polla ex parte una, agentem. Et Johannem grasso de medellino ex altera deffendentem, occasione certe dacionis terre, mota primo coram viro nobili ser marcuzio duodho Comite pole et eius consullibus. Et postea diffinita et sentenciata per sentenciam, per virum nobillem ser Ordellaffum falletro, Comitem polle successori dicti ser marcuzij duodho, per quam . . . . . ser Ordellaffus falletro . . . . . absolvit in totum prefactum Iohannem grasso de medellino, a petitione quam sibi fecerit dictus ferinus . . . . . pro medietate de starijs ij ·/. frumenti et de stario j ·/. ordei tamquam unum ex heredibus predicti Ragomperti dicti balzanella, et pro relliqua medietate facius eius frater* », ed esaminata la detta sentenza e l'appello interposto al ducale dominio, « *habitoque super premissis omnibus nostrorum juris peritorum consilio pleniori . . . . . quod sententia malle fuit lata, quia in ea non fuerunt observate legittime et debite solemnitates juris* », e ai savii concordemente sembrando « *quod predictus ferinus appellatus . . . . . Super vacuo appellaverit, eo maxime quia dicta sententia minus bene et juridice lata fuit* », questi propongono « *quod dicta Sententia cassetur incidetur, destruatur et in totum annichiletur, Cum appellatione predicta . . . . . . Cum conditione tamen, quod ambe partes possint et valeant uti suis rationibus Coram nostris Comi-*

tibus polle, sicut poterant ante prolationem sententie predicte » (carte 53 tergo). Presa.

1342. 23 maggio. — « *Quod de cetero sit in arbitrio nostrorum comitum pole, presentis et futurorum, et sic committatur eis quod possint permittere tiblantes bladum illorum de pola, extrahere de districtu pole illud bladum, de quo ipsi tiblantes fuerint in pacto cum ipsis de pola, habendo ab eis pro suo labore, pro dicta tiblatione fatientiores tamen ipsis comitibus poni mentem, ne in hoc fraus committatur, aut non extrahatur aliud bladum, nec ultra illud, quod dicti tiblantes perceperint pro premio sui laboris, ut dictum est* » (carte 55 tergo).

1342. 25 maggio. — « *Cum per comune Parencij foret supplicatum dominio, quod propter evidentes neccessitates dicti comunis et occasione expensarum neccessariarum quas unde facere non habent concederetur eidem comuni quod possit suum herbaticum affictare habitis responsionibus Rectorum et Capitanei paysanatici ..... Consultum et captum fuit, quod concedatur generaliter omnibus terris Jstrie, non habentibus hanc licentiam quod sua herbatica possint affictare, ut eis melius videbitur, Et hoc durare debeat duobus annis, Et in capite duorum annorum per unum mensem ante veniatur ad istud consilium et fiat sicut videbitur* » (carte 56 ante).

1342. 27 maggio. — « *Quod lignum riperie ystrie levet caprolis ser Franciscum bono iturum potestatem parencij ..... et portet ad dictum regimen* ».

— « *Quod similiter ser Paulus permarino, qui est ibi presencialiter potestas levetur ..... et caprolas conducetur* ».

— « *Quod similiter ..... ser Iohannes mauroceno iturus potestas Justinopolis levetur ..... super dicto ligno, et ad dictum regimen conducatur* ».

— « *Quod similiter ser paulus trivisano qui est ibi potestas levetur .... super dicto ligno, et caprolas conducatur* » (carte 56 tergo).

1342. 13 giugno. — « *Quod super litteris Capitanei Paisanatici, et super provisionibus ser Bertucij Grimani olim Capitanei, et super provisionibus etiam ser Marci Danduli olim potestatis Pirani eligantur per dominum ducem, consiliarios et capita iij sapientes qui examinent predicta, et dent nobis suum consilium in scriptis, usque per totum presentem mensem Cum quo erimus hic, et fiat sicut videbitur, et quilibet possit ponere partem* ».

Eletti: Pietro Miani, Bertuccio Grimani, Marco Moro (carte 60 ante).

1342. 17 giugno. — « *Quod fiat gratia Iohanni de lambardis, dicto guercio, comestabili in Justinopoli, quod cum ipse sit cum quodam eius filio uxoratus in Justinopoli, et ipsum opporteat propterea ire ravennam, fiat ei gratia, dimittendo suas postas fulcitas more solito quod possit ire ravennam pro dictis factis, habendo terminum unius mensis et perdendo soldum de mense predicto* » (carte 60 tergo).

1342. 20 giugno. — « *Visis et examinatis peticionibus ser Ottonis de parencio, ser Iohannis ser Guercij de Justinopoli super facto questionis ventilate inter eos in pola, pro quibusdam terris que date fuerant dicto ser Ottoni de mandato dominij, tamquam de bonis domini Nasinguere de Castro pole, pro quibusdam suis creditis, Et deinde per ser Marcum dodho comitem Pole, sententiatis ipsis ser Iohanni etc.* » si stabilisce « *quod predicte terre seu possessiones que date fuerunt dicto ser Ottoni insolutum . . . . . de quibus extit dicta questio inter predictos ser Ottonem et ser Iohannem dentur et restituantur predicto ser Johanni ser Guercij de Justinopoli prout in sententia continetur. Et quod dicto ser Ottoni reficiantur et releventur instrumenta suorum debitorum . . . . . . pro quibus instrumentis accepit dictas terras seu possessiones insolutum, Et quod dictis instrumentis uti possit et valeat contra dictum dominum Nasinguerram, et ipsius bona, et fideiussores ipsius, et detentores et possessores bonorum obligatorum in instrumentis predictis, tam dicti domini Nasinguerre, quam dictorum fideiussorum iuxta juris censuram, tam pro sorte quam pro expensis legitime factis et faciendis* » (carte 61 ante).

— Pietro Civran, consigliere, propone, ma fu dal Senato respinta la parte seguente:

Offrendo il conte di Pola di mandar qui persona a difendere i diritti del comune, propone « *quod scribatur Comiti et Comuni pole, quod mittere debeant huc . . . . . aliquam personam instructam . . . . . defendendum iura predicta comunis pole, in premisso negocio. Et similiter notificetur ser Ottoni de parencio, et ser Iohanni ser Guercij de Justinopoli, ut veniant seu mittant huc ad defendendum iura sua in dicta questione . . . . Et veniant aut mittant intra unum mensem a die receptionis notificationis per nos eis facte* » (carte 61 ante).

1342. 4 luglio. — « *Quod questio vertens inter comunia vallis et rubinij, occasione territorij, alias commissa ser bertucio grimani, olim capitaneo paysanatici, qui per ipsum non potuit terminari, committatur terminanda ser petro geno, capitaneo presenti . . . . . Et si que scripture seu acta hic forent que spectarent dicto facto, mittantur dicto ser petro* » (carte 65 tergo).

1342. 4 luglio. — Pietro Miani, Bertuccio Grimani, Marco Moro, savii, propongono ed il Senato approva le parti seguenti:

« *Respondeatur nobili viro, ser Petro Geno nostro Capitaneo Paysanatici, ad litteras per eum missas, super ambaxata eidem experita per Capitaneum Pisini, pro parte Comitum Goricie, et per vicecomitem ser Osalchi Marchionis in Istria, pro domino Patriarcha. Quod responsiones facte per eum, et modus quem ad predicta servavit nobis placuerunt, et inde suam providentiam commendamus. Si autem de cetero, tangerentur sibi verba, super predictis, respondeat qualiter derobatio nostris fidelibus illata, nobis admodum est molesta, considerantibus maxime,*

quod facta est per subditos eorum, quos amicicia prosequimur et dilectione sincera. Sed nos vehementius aggravat, quod satisfactio, vel emenda damnorum, non est huc usque sequuta. Hostendendo cum verbis, que sibi videbuntur convenire honori nostro, quod ducalis dominatio, non intenderet, ad unionem, nec aliqua alia, nisi primo facta integra satisfactione et emenda nostratibus de ablatis. Et quecumque de novo senserit nobis per suas litteras rescribendo » (carte 66 ante).

— « *Quia noster Capitaneus Paysanatici, sicut scribit, non habet pecuniam, quam possit expendere pro novis habendis, Rescribatur eidem, et iniungatur in commissionibus futurorum, quod possint expendere de fallis, et condemnationibus mittendo in stipendiariorum cursores, vel exploratores pro habendo nova, quando sibi videbitur expedire, Et si dicta pecunia non sufficeret, possint expendere id quod fuerit opportunum. Rescribendo de tribus in tribus mensibus nobis id plus, quod propterea expenderit et in quibus expense facte fuerint, quod plus sibi restitui debeat per comune Venetiarum* » (66).

— « *Cum homines nostrarum terrarum Jstrie, que tenent equos, pro Paysanatico non sint apti in exercicijs armorum, quia nesciunt equitare, et non sunt talibus assueti. Et hic deffectu casu neccessitatis occurrente posset faciliter converti in minus honoris ducalis dominij, et suorum fidelium non modicum detrimentum. Capta fuit pars, quod comunia ipsarum terrarum sint absoluta a tenendo equos predictos, sed solvant soldos Quadraginta grossorum, pro quolibet equo annuatim sicut alias extitit observatum. Quod etiam erit in grandem leviationem eorum, qui de tenendis equis videntur presentialiter plurimum aggravari* » (carte 66 ante).

— « *Ut autem custodie Istrie tutius sit provisum, due banderie, que sunt in valle, et in Rosarollo, amoveantur de inde, cum parvam utilitatem faciant in locis illis. Et ex sufficientioribus stipendiarijs tam dictarum duarum banderiarum, quam banderie Sancti Laurentij, et de alijs bonis accipiendis de novo, sicut videbitur dominationi, Constituantur due banderie Octuaginta equitum, videlicet XL pro banderia, cum duobus Comestabilibus, retinendo de Capitibus, qui nunc sunt, vel accipiendo alios de novo, sicut videbitur dominationi. Quibus detur pro soldo, sicut solvitur nostris stipendiarijs, qui nunc sunt ibi, videlicet Comestabili pro uno equo magno, ab armis, et uno Roncino, et pro zalamella, sive tubeta, cum uno alio Roncino. Ducatos decem et octo in monetis, quolibet mense. Et cuilibet sociorum, pro quolibet equo ab armis. Ducatos quinque in monetis quolibet mense et pro Roncino libras quatuor parvorum in mense in monetis. Et ambe dicte banderie cum dictis equitibus morari debeant in Sancto Laurentio, apud nostrum Capitaneum, stantes, equitantes et hobedientes, sicut ipse Capitaneus, sibi duxerit ordinandum. Nam capitaneus, qui pro tempore fuerit, cum aliquam novitatem senserit, poterit cum eis, sicut sibi videbitur, securius equitare. Et proinde volentes damnum inferre nostrantibus, timebunt, propter congregationem gentis nostre,*

Cuius contrarium est, nostris stipendiarijs, divisis manentibus, sicut sunt. Et mandetur presenti Capitaneo et iniungatur in commissionibus futororum, quod inviolabiliter observent, tam de faccendo fieri monstram, de stipendiarijs predictis, singulis mensibus semel ad minus, et cassando homines et equos insufficientes, et alios sufficientes recipiendo, quam alia quecumqne in sua commissione contenta. Et ut possit sciri de sufficientia nostrorum stipendiariorum nunc existentium in Istria, pro retinendo de illis in banderij de novo fiendis, mittatur nostro Capitaneo, quod rescribat ad nos singulariter sufficientiam et insufficientiam cuiusque, tam comestabilium, quam aliorum stipendiariorum, et equorum suorum » (carte 66 ante e 66 tergo).

— « *Quod alicui stipendiario nostro Equestri, Istrie ytaliano presentibus vel futuris, non possit dari, ultra unam postam Theuthonico vero et ultramontano, si sufficiens videbitur, possint dari due poste, et non ultra, Non intelligendo in hoc comestabiles, quibus possit provideri de quinque postis, ipso computato, et non ultra, ut nunc habent* » (carte 66 tergo).

— « *Ad custodiam vallis mittantur et stent viginti boni balistarij, computato comestabili, qui ibi utiliores erunt, quam equites, quibus provideatur de soldo. Comestabili videlicet, de paga dupla, dando pro quolibet Ducatos duos in monetis, in mense, et non possit esse comestabilis dictorum balistariorum, aliquis qui sit vel esse possit de maiori consilio. Sub pena librarum quinquaginta pro quolibet consiliaris, et capite ponente partem in contrarium. Nec possit esse comestabilis nec balistarius aliquis furlanus, nec Istrianus. Et committatur Potestati vallis presenti et futuris, quod singulis mensibus faciant fieri monstram dictorum balistariorum, et armorum eorum, et immediante scribere Capitaneo Paysanatici conditionem banderie, ut signi forent insufficientes, idem Capitaneus provideat, ut viderit expedire. Vacante autem aliquo de dictis balistarijs, capitaneus alium ponat sufficientem, quem si in illis partibus habere non possit, rescribat dominio, quod ordinabit, ut per pagatores Armamenti, sufficiens sibi mittatur. Et prohibeatur Potestati vallis, quod non possit dare Licentiam dictis balistarijs exeundi de castro, ultra duos, qui quousque non redierint, alij ire non possint. Et capitaneus non possit ponere aliquem pro balistario, qui sit de sua familia. Seu Potestatis vallis, vel alicuius nostrorum rectorum de Jstria, nec qui fuerit de sua familia, usque ad unum annum, post exitum dictorum Capitanei et rectorum* ».

— « *Quod terminus anni, quo homines terrarum nostrarum Jstrie debent solvere soldos quadraginta grossorum pro equo, Incipiat ad festum Sancti Michael proximum, et habeant spatium, per unum mensem, ante dictum festum vendendi, et se expediendi de suis equis, quos tenent pro Paysanatico, sicut eis placuerit. Et in kallendis Septembris proximi banderia nostrorum stipendiariorum qui sunt in Rosarollo, vadat ad Sanctum Laurentium, et ibi una cum banderia stipen-*

diariorum, que est illic, stet apud Capitaneum, ad mandatum illius. Banderia vero stipendiariorum, que est in Valle, stare debeat in Valle, et expectare banderiam vigenti balistariorum, illuc mittendorum. Et cum ipsi balistarij fuerint in valle, tunc etiam ipsa banderia equitum, vadat ad sanctum Laurentium, et ibi simul cum predictis stet apud nostrorum Capitaneum, ut est dictum » (carte 66 tergo).

— « *Dominus dux, consiliarij et ij capita.*

Quod supersedeatur pro nunc, super isto facto eorum qui depredati fuerunt nostros fideles montone » (carte 66 tergo). Presa.

— « *Ser Iohannes gradonico, caput, ser Berthucius grimani, sapiens.*

Quod dictum factum inducietur usque ad diem martis, proximi, quo die, istud consilium, vocetur propterea, sub pena soldorum XX » (carte 66 tergo). Respinta.

1342. 22 agosto. — « *Quod occasione aliquarum discordiarum que videntur esse orte inter potestatem Justinopolis et potestatem pirani pro quibus utraque partium huc misit, scribatur dictis potestatibus et cuilibet eorum, pro reformatione predictorum secundum formam litterarum hic lectarum, que littere sunt in libro litterarum per mare de 1342 sub die xxij augusti decime indicionis* » (carte 75 tergo).

1342. 19 settembre. — « *Quod respondeatur Bernardo Almerigone, ambaxatori ser Iohannis maurozeno Potestatis Justinopolis, quod intelleximus ambaxatam suam que continet quod pro eo quod stipendiarij de rosarolo reccesserunt et locus Rosaroli manet sine custodia, videtur eidem potestati habito consilio de inde, quod locus predictus rosaroli debeat displanari et in villam reduci pro maiori securitate, propter quod relinquimus in libertate dicti potestatis habito consilio ibi sicut videbitur faciendi in dicto facto, sicut ipsi potestati melius et utilius videbitur* » (carte 82 tergo).

1342. 23 settembre. — « *Quod scribatur ser Nicolao de la fraschada et ser Nicolao businago sapientibus pro factis pole, qui exiverunt terram et non expediunt facta, quod intra tercium diem habita littera nostra, veniant venecias, et intendant ad expeditionem dictorum negotiorum, sub pena soldorum XX.ti grossorum pro quolibet, et non possint exire de Venecijs, sine licentia concilij Rogatorum sub pena predicta, quousque negocia predicta non fuerint expedita* » (carte 85 ante).

1342. 24 settembre. — « *Cum illi de Pola per pactum teneantur dare nobis suum salem album, quem levant pro certo precio et quando habent multum salem, bene dant eum nobis, et quando habent modicum sicut est modo, faciunt esse totum salem nigrum, quia ipsum salem bene vendunt, et sic deccipitur et defraudatur nostrum Comune contra debitum, Capta fuit pars ad evitandum*

damnum predictum, et ut in posterum faciant quod debent, scribatur Comiti et Comuni Pole, quod faciant dare nuncio salinariorum nostrorum, de sale levato hoc anno, modia quinquaginta ad modium venetiarum, et de gratia hoc facimus eis, et de cetero nisi fecerint quid debuerint, non transibimus, sic levi modo, sed volemus integraliter jus nostrum » (carte 86 tergo).

1342. 24 settembre. — « *Quod dominus consiliarij et capita de XL possint provvidere, committere et ordinare de accipiendo teutonicos et Jtalianos, qui melius haberi poterunt, ad soldum nostrum Paysinatici, loco illorum qui defficiunt, non augendo soldum sed de alijs rebus omnibus possint facere sicut eis videbitur* » (carte 86 tergo).

1342. ultimo settembre. — « *Cum foret preceptum auctoritate huius consilij nicolao de la frascada, et ser nicolao buzenago, Sapientibus super factis pole, quod deberent venire Venetias, et intendere circa expeditionem factorum ipsorum, nec debeant de venecijs recedere sub certa pena* », ed essi essendo venuti, ascoltato le parti avendo, ed assegnato il tempo per avere certa copia, e non avendo nel frattempo altro da fare, si stabilisce « *quod dictum mandatum elargetur in tantum, quod ipso non obstante dicti duo sapientes pendente dicto termino possint ire et morari in partibus trivisane pro expeditione aliquorum agendorum suorum, ita tamen, quod ante finem dicti termini esse debeant venecijs, et intendere ad expeditionem agendorum ipsorum pole* » (carte 88 ante).

1342. 16 ottobre. — Capta. — Quod Petticio seu Supplicacio porrecta pro parte comunis et hominum Justinopolis acceptetur et confirmetur secundum quod continet, Cuius supplicationis per omnia tenor est. Vobis Illustri et Magnifico domino nostro domino Bartholomeo gradonico, dei gratia inclito duci Veneciarum nostrisque honorabilibus consiliarijs Supplico ego Bernardus de Justinopoli fidelis noster ambaxator comunis Justinopoli et fidelium nostrorum Justinopolis, et ipsi fideles nostri de Justinopoli cum ea qua possunt humilitate supplicant quatenus cum quasi omnes sive maior pars hominum tam civium quam forensium in Justinopoli habitancium ad maximam pervenerint paupertatem et necessitatem et hoc eis acciderit solummodo propter inordinatas expensas ab eis factas in vestibus mulierum et ornamentis ipsarum in perlis gemis auro, et argento que ponebantur seu que poni faciebant ad vestes earum mulierum et in capitibus earumdem non precogitantes possibilitatem eorum sed solummodo vanitates mondanas, unde ipse vestes et ornamenta pro maiori parte sunt in manibus tuscorum et feneratorum propterea ut tam dampnosus error potius extirpetur captum sit in consilio dictorum nostrorum fidelium quod pro bono eorum placendo excellentie nostre ordinatum et statutum sit deinceps. Quod aliqua mulier civis vel forinseca cuiuscumque status et condicionis existat habitans in ci-

vitate Justinopolis de cetero non sit ausa ferre vestes aliquas de samito vel veluto seu aureas nec tunicam aliquam caudatam nec etiam ad vestes quas deinceps portaverint habere aliquod ornamentum perlarum, gemarum, auri, vel argenti preter duplones aureos et fusaturam ad opitogium valoris librarum X parvorum et non ultra, circa manichas quidem, et capicium tunice, asolas, argenteas vel superauratas aut naspillos ponderis unciarum quatuor argenti et non ultra in capite vero nec in aliqua parte, super se ferre audeant coronas gemarum sive zoias incaxatas vel perlarum nec trezeriam seu filum perlarum nec drezatorem argenteum vel perlarum nec aliquod ornamentum gemarum vel perlarum auri vel argenti preter anulos aureos ut moris est in manibus et preterquam ferre possint in capite zoiam unam valoris unius ducati et non ultra et stropolos aureos vel drezeriam auream valoris librarum decem parvorum et non ultra, et similiter possint si voluerint unum cingulum argenteum ponderis unciarum XV et non ultra et hoc sub pena et in pena librarum XXV denariorum parvorum componenda per quamlibet personam contrafacientem in unoquoque dictorum capitulorum, et unaquaque vice quociens fuerit contrafactum, cuius pene medietas sit comuni Justinopolis, et medietas accusatoris si per eius accusationem veritas cognoscetur, Placeat excellencie vestre quod dictus ordo tam utilis universaliter tam a civibus quam forensibus quibuscumque in iustinopoli habitantibus observetur pro bono dicte nostre civitatis ut unius erore et ex invidia alterius non erret in ordine Supradicto et transeundi ipsum ordinem nullo modo habeant et facultatem » (carte 91 tergo).

— « *Quod Johannes mauroceno, potestas Justinopolis absolvetur* » dal « *facere laborare certam partem murorum dicte terre* » (carte 91 tergo).

1342. 22 ottobre. — « *Quod ser Nicolao de la frascada sapienti pro factis questionis comunis Pole cum articho de Jadra qui nunc venire debebat Venetias pro dicto facto, cum eius uxor sit infirma tarvisio, propter quod venire non possit absque magno sinistro suo, elongetur terminus veniendi usque ad octo proxime secuturos* » (carte 92 ante).

1342. 25 novembre. — I Savii, Consiglieri, e Capi propongono ed il Senato approva la parte seguente:

Che si rispondi agli ambasciatori del patriarca di Aquileja, venuti qui per il fatto di Cavolano e per le paghe trattenute al patriarca, « *quod auditis propositis et alligatis pro parte ipsius domini patriarche et pro parte comunis Tarvisij, super facto Cavolani et villarum circumstantium, non potest bene videre dominium per hucusque audita, si per dominum potestatem Tarvisij male sit processum vel non, sed si volunt ambaxatores domini patriarche ostendere aliqua iura per que appareat vel apparere possit quod in aliquo dominus potestas Tarvisij*

male processit, paratum est dominium ipso iura videre, et in predictis cognoscere et facere quod justum est ».

— « *Item super facto solutionis quam petit idem dominus patriarcha Respondeatur ambaxatoribus predictis, quod sicut clarissime novit dominus patriarcha, Gentes eius venerunt armata manu hostiliter super nostrum territorium Montone, ibidem derobationes et damna plurima facientes in multum damnum et detrimentum nostrorum fidelium de Montona et in obprobrium nostri dominij, Et propterea ipsi domino patriarche, per dominium nostrum data ei noticiam ad plenum, de modo dicte derobationis, facta fuit requisitio tam per litteras, quam per nostrum ambaxatorem, ut Sibi placeret secundum formam pactorum de predictis facere fieri emenda et satisfactionem debitam. Et quoniam ipse dominus patriarcha non faciebat dictam emendam instantibus querelis nostrorum damnificatorum quibus sumus in eorum iusticia debitores, Voluit dominium providere circa indempnitatem ipsorum damnificatorum. Et habito solempni et iuridico consilio ex quo clare tenetur quod ipse dominus patriarcha per formam pactorum tenetur ad satisfactionem damnorum predictorum, et incurrit penam contentam in pactis, fecit diligenter taxari damna predicta nostrorum fidelium, et iuxta dictum solempnem consilium deliberavit retinere pagam predictam domino patriarche, ut de ipsa satisfaceret suis fidelibus damnificatis et pro pena predicta, sicut ius et iusticia suadet, ut testantur multi Sapientes iuris, secundum quorum consilium mature processit dominatio in predictis, et sic donec satisfactum fuerit integraliter de damnis predictis et de pena facere et procedere intendit. Hec autem et sententiam eorum, dominium iustificetur et tueatur cum his verbis pulcris que sibi videbuntur. Et si tandem dicti ambaxatores gravarentur de Responsione predicta, tunc quando omnino non contentarentur dicti ambaxatores dicatur quod contentatur dominium quod hec per Sapientes comuniter eligendos cognoscantur* » (carte 98 tergo).

1342. 25 novembre. — « *Cum sapientes per nos deputati et electi super questione vertente inter comune pole et artichum de articho, fuerint cum nostris salariatis juris et inveniant eos super dicta questione in differentia. Vadit pars, secundum consilium predictorum sapientum quod possit mitti extra ubi melius videbitur ad habendum consilium super dicta questione, ad expensas partium, Et postmodum habito dicto consilio veniatur et fiat sicut prius fuerat ordinatum* » (carte 99 tergo).

(Continua)

GRISIGNANA D'ISTRIA

NOTIZIE STORICHE

DI

GIOVANNI VESNAVER

(Continuazione del fascic. 1.° e 2.°, 1887)

II.

Se la cronaca attribuita a D. Fortunato Olmo [1]) dice il vero, il secondo ufficio della carica provinciale del Pasenatico chiamato « citra aquam » sarebbe stato istituito il 21 di aprile dell'anno 1355 per la parte dell' Istria che sta al nord del Quieto. Pietro, figliuolo del Doge Giovanni Gradenigo fu, secondo la detta cronaca, il primo capitano [2]) di questo Pasenatico, il quale risiedeva in Umago, dove intanto non si mandava il podestà.

A noi mancano altre notizie che confermino questa asserzione, fuor solo un cenno che troviamo nelle Commissioni ai podestà di Grisignana [3]).

---

1) *Atti e memorie della Società storica istriana*, a. II, vol. I.

2) Secondo le ricerche dell'abate Marsich (*Effemeridi istriane*, Capodistria 1880), Pietro Gradenigo, capitano del nuovo Pasenatico (non ancora peraltro di Grisignana, la quale in questi anni era dei signori di Reifenberg) per decreto del Senato appena del 24 maggio 1356 doveva tosto passare al suo posto.

3) L' illustrissimo sig. A. dott. Amoroso ci favorì la seguente copia tratta dall'Archivio provinciale dell' Istria:

« *Potestatis Grisignane*

Nos Michael Steno Dei gratia Dux Venetiarum. Committimus tibi Nobili Viro . . . dilecto civi nostro, quod de nostro mandato vadas Potestas noster Grisignane per unum

Dove si rammenta un decreto del governo del 26 di marzo 1359, per il quale il capitano del nostro Castello era obligato di *tenere tabernam pro nostro Comuni in Grisignana sicut tenebatur in Humago*. Il che vorrebbe significare, per quanto sembra, che prima veramente dell'acquisto di Grisignana, e cioè durante la guerra ungarica, i detti capitani avessero in Umago la

---

annum et tantum plus quantum successor tuus illuc venire distulerit, habendo solutionem pro rata de quanto steteris ultra annum, regendo ipsam terram eiusque districtum, ac homines et personas in ipsa habitantes in ratione et Iustitia, recte, legaliter et bona fide ad honorem nostrum et Comunis Venetiarum et ad salvationem ipsius terre.

Omni mense videbis curatias et alia arma nostri comunis et videri facies et aptari si fuerit opportunum, ita quod semper sint in ordine.

Habere debes pro tuo salario libras vigintiquinque grossorum in anno et ratione anni, et propterea habere et tenere debes ad tuum salarium et expensas duos famulos, unum ragatium, et tres equos. Insuper habere debes unum Notarium ad tuas expensas, non accipiendo aliquem de loco predicto, nec qui ibi habeat domicilium. Equi autem supradicti esse debent annorum quatuor completorum vel inde supra, et si aliquis ipsorum esset minor quam de IIII^or annis, cadere debes in pena librarum L, pro quolibet minore sic conducto, sicuti etiam in simili casu caderent omnes Potestates Istrie, nec consiliarii nostri, nec Capita de XL possint ponere de revocando istud sub pena librarum quinquaginta pro quolibet.

Ordinatum est quod loco equorum quos solite erant tenere infrascripte terre nostre paysinatici, eo quod homines eorum non erant bene armis instructi, deberent solvere comunia ipsarum terrarum soldos XL grossorum pro quolibet equo annuatim occasione dicti paysinatici, et medietatem plus eo quod solite erant solvere et solvebant, Capitanei paysinatici sancti Laurentii quod erat, videlicet terra Insule pro equis X libras XX grossorum, Piranum pro equis XX libras XL grossorum, Umagum pro equis quatuor libras octo grossorum, Parentium pro equis XII libras XXIIII grossorum, Rubinum pro equis quinque libras X grossorum, Montona pro equis octo libras XVI grossorum, Terra vero sancti Laurentii solvere debet ducatos centum tantum pro sua comunitate, qui per capita animalium exigi debent. Terra autem Pole que habet onus suum occasione banderie quam presentialiter tenet, ab huiusmodi impositione volumus exceptari. Item Valis solvere debet libras IIIJ parvorum nostro comuni omni anno.

Item observabis partem captam in nostri consilijs minori Rogatorum et XL, in Millesimo CCCLVIIIJ, die XXVI marcij, cuius tenor talis est. Quod addatur in Commissionibus Capitanei paysinatici de citra aquam, quod de omnibus que spectant ad introitum et honorificentias Castri Grisignane non possint nec debeant modo aliquo habere seu recipere quicquid pro utilitate et uso suo, nec etiam accipere ad utilitatem suam aliquam Iurisdictionem seu honorificentiam de novo, per quam homines Grisignane graventur in aliquo de novo, videlicet volumus quod remaneant in statu suo. Verum huiusmodi regalias et honorificentias solitas, Capitaneus noster debeat ponere ordinate in introitu nostri comunis exigendo eas ab hominibus loci eo modo quo ipsi erant soliti solvere. Verum non possit capitaneus predictus emere vel emi facere quicquid de istis regaliis per se nec per aliis aliquo modo. Debeat etiam Capitaneus noster tenere tabernam pro nostro Comuni

loro sede, la quale venne poi trasferita nel 1359 a Grisignana [1]). Erra però la detta cronaca dove dice che codesti capitani stessero in Umago 58 anni, giacchè il menzionato decreto viene a smentirla.

Secondo il nostro parere quindi il primo capitano che risiedesse nel nostro Castello fu Pietro Delfino il quale dovrebbe collocarsi tra il 1359 e il 1361 [2]). In appoggio a questa nostra supposizione sta il fatto che per decreto del Senato del 26 di marzo 1359 fu ridonato il podestà a Cittanova e ad Umago, le quali dal 1356 venivano rette da un vicario del capitano del Pasenatico « citra aquam [3]) ».

Venuta Grisignana sotto il dominio della republica veneta e fatta sede del secondo Pasenatico, si dà mano a riparare sollecitamente le mura e i forti, affine di potere eventualmente opporre valida difesa ai nemici; i quali, certo, durante la guerra ungarica dovettero aver portato guasti considerevoli.

A restaurare le mura e i forti si spesero nell'anno 1360 lire trenta di grossi [4]) e nel 1367 altre lire centoventi [5]). Perocchè delle sue mura Grisignana ebbe premure speciali, tanto che lo statuto stesso dava apposite disposizioni. Per le quali, ad esempio, era vietato « ad alcuna persona di qual si voglia condizione di giorno over di notte ascender nè discender le mura del Castello per qual si voglia causa ». Così pure nessuno doveva « per sè nè per altri estender nè tirar per forza sopra le mura de questo Castello griso in pezza di sorte alcuna per qual si voglia causa per non debilitare ditte muraglie con ditti grisi tirati per forza ».

Nella riparazione del palazzo si impiegarono nel 1366 lire cento di piccoli [6]) ed altre lire cento nel 1368 [7]). Poichè se il Pasenatico di S. Lo-

---

in Grisignana sicut tenebatur in Humago. Remanentibus semper hominibus Grisignane in suis libertatibus prout prius erant ».

Michele Steno fu creato Doge di Venezia il dì 1 dicembre 1400 e morì il 26 dicembre 1413.

[1]) Quel Giovanni Quirini, che da qualche raccoglitore di patrie memorie vien fatto apparire nel 1355 quale capitano del nostro Pasenatico, era invece capitano del Pasenatico di S. Lorenzo.

[2]) De Franceschi. *Note storiche.*

[3]) A. Marsich. *Effemeridi istriane.* Capodistria 1879.

[4]) A. Marsich. *Effemeridi istriane.* Capodistria 1879.

[5]) Lo stesso. Effemeridi nell'Almanacco *La Concordia* a. 1883. Capodistria.

[6]) Lo stesso. *Effemeridi istriane.* Capodistria 1879.

[7]) Lo stesso. *Effemeridi dei luoghi marittimi dell' Istria.* Capodistria 1881.

renzo stava di presidio contro i pericoli che potevano venire dalla Contea, questo nostro doveva guardare i possedimenti veneti dai patriarchi.

I quali, anche dopo l'acquisto fatto dai veneziani, amavano, per quanto sembra, far credere cosa loro il possedimento perduto. Odorico de Susanni notaio e cancelliere del patriarca di Aquileia Marquardo, dove parla dei privilegi, diritti, feudi, ecc. appartenenti alla chiesa aquileiese [1]), dice: « Et qualiter illi de Grisignana sunt ministeriales Domini Patriarche ». Tutti veramente non saranno stati, bensì alcuni soltanto.

I ministeriali, nel medio evo, formavano una classe intermedia fra la servitù ed i nobili, che aveva dei caratteri di questi e di quella. Mentre, ad esempio, i ministeriali avevano feudi e combattevano da cavalieri, non potevano essere giudici o testimoniare contro un libero. Ministeriali trovansi alle corti dei grandi ecclesiastici e secolari, come del patriarca di Aquileia o dei conti di Gorizia. I quali signori essi ministeriali accompagnano nelle comparse publiche in qualità di scudieri o guardie d'onore; a corte fanno il dapifero, il pincerna o il cameriere. Nelle solennità principali dell'anno, ad accrescere la festa, i signori se li raccolgono intorno, chiedono il loro consiglio anche nelle materie più gravi, accordando loro persino certa ingerenza nella direzione della cosa publica. I ministeriali del patriarca d'Aquileia formavano altro degli stati del parlamento friulano e, insieme coi canonici, avevano parte nella elezione del patriarca. Ministeriale diede origine alle voci mestiere e ministro o ministero, le quali con significazione tanto disparata mostrano la grande varietà nello stato di quelli uomini.

Poichè a canto ai ministeriali accennati che si elevarono ai più alti gradi della nobiltà, ve n' era un' altra categoria, la quale era occupata nei servigi più bassi. Per un pezzetto di terra od una casetta loro infeudata dovevano servire personalmente con cavallo, ovvero di fabbro, legnaiolo, muratore, ortolano o di qualunque altro mestiere. Sul finire del medio evo i ministeriali scompaiono, e il loro ufficio insieme col feudo è concesso ai liberi, serbato soltanto il nome di feudi ministeriali [2]).

Di quale delle due categorie di ministeriali contasse il patriarca in Grisignana non sapremmo dire; giacchè più di quanto ci lasciò scritto il menzionato cancelliere, nell'anno 1376, non si sa.

Del tempo che Grisignana ebbe il Pasenatico — e fu di soli trentacinque anni, dal 1358 al 1394 — nessuna memoria è rimasta nel Castello.

---

[1]) *Thesaurus Ecclesiae aquileiensis.*

[2]) LIRUTI. *Notizie delle cose del Friuli.* — PERTILE. *Storia del diritto ecc.*

Nè d'altra fonte ci pervenne notizia esatta della forza militare di questo Pasenatico. Troviamo sì spesso menzione di un conestabile di cavalleria che era carica militare la quale nell'anno 1386 aveva il comando di venticinque uomini e anche di cinquanta [1]). Così nell' anno 1364 incontriamo egualmente il conestabile e tre stipendiari, ma nulla di più.

Qui veramente noi vorremmo narrare quanto avvenne di notevole sotto il governo di cadauno di codesti capitani, ma di essi non ci venne fatto di poter dare intera nemmeno la serie. Onde avviene che dobbiamo contentarci di poche brevi notizie, recando qualche sentenza da loro pronunciata, accennando in pari tempo a qualche fatto d'armi non bene chiarito. Se qui occorresse dirlo, i detti capitani erano nel tempo stesso podestà del Castello, come più tardi il capitano di Raspo era anche podestà di Pinguente ove risiedeva.

Il primo capitano che fu Pietro Delfino rendeva avvertito da Umago intorno l'anno 1360 il doge Giovanni Delfino che sotto Castelnuovo trovavasi grande numero di armati i quali, se pure inutilmente, avevano tentato anche di impossessarsi di Pietrapelosa. Erano, per quanto ne scrive il De Franceschi, una masnada patriarcale diretta in Istria contro il conte Alberto, il quale avrebbe allora posseduto Pietrapelosa tolta ai patriarchi involti a quel tempo in guerre continue coi conti di Gorizia.

Nell' anno 1364 in Grisignana, « sub logia ante portam », il capitano Ermolao Venier pronunciava sentenza per differenze di pascoli comunali che avevano tra loro le città di Montona e di Parenzo [2]). Il Venier fu chiamato a giudicare in questa contingenza solo per delegazione; avvegnachè, come osserva anche il Kandler, il fatto di Montona e di Parenzo spettasse al capitano di S. Lorenzo. Alla publicazione della sentenza erano presenti in qualità di testimoni per conto del governo un conestabile di cavalleria e tre stipendiari addetti al Pasenatico.

In seguito a questa sentenza e da allora in poi i podestà di Montona e di Parenzo dovevano rivedere (come apparisce dalle commissioni ai detti podestà) ogni anno i detti confini fatti collocare dal Venier e di rimetterli nel sito dal quale venissero per avventura levati [3]).

---

[1]) Manzano. *Annali del Friuli.*

[2]) Kandler. *Notizie storiche di Montona.*

[3]) « Quod iuxta consilium ser hermolai Venerio capitanei nostri Grisignane Iniungatur in commissionibus potestatum nostrum Monthone et parentii quod omni anno debeant insimul cum aliquibus bonis hominibus dictarum terrarum confinia terminata per ipsum

Nell'anno 1388 ai nobili Francesco Zane e Marco Venier che dovevano venire in Istria per regolare certe questioni per confini, il doge dopo aver loro fatto menzione di una lettera da lui scritta al capitano del nostro Pasenatico, dice: « Item comittimus vobis factum Georgii Rosso comestabilis nostri Grisignane et sociorum suorum, qui capti fuerunt indebite et iniuste per gentes Domini Duyni, et quod procuretis quod restituantur sue prime libertati, sicut erant antequam capti forent et quod ei et sociis suis restituantur equi et arma et alia sua bona eis accepta sicut de vobis plene confidimus et speramus et sicut nobis promissum fuit per suos ambaxatores [1]) ».

Dunque genti del Signore di Duino fecero prigioni ingiustamente il conestabile insieme co' suoi compagni. A questo fatto si collega la notizia seguente da noi trovata nell' archivio comunale di Pirano. È una lettera ducale [2]) di Antonio Venier al podestà di Pirano Nicolò Grimani, nella quale però è indicato soltanto il mese, il giorno e la indizione; ma non sarà difficile trovare anche l'anno a cui si riferisce. Vediamo. Antonio Venier fu doge dall'anno 1382 al 1400, Nicolò Grimani fu podestà di Pirano nell'anno 1386 [3]) e verosimilmente anche per qualche mese del susseguente 1387, la indizione decima cade nel 1387; la ducale è quindi dell'anno 1387.

Dalla quale apprendiamo di certa vittoria riportata dal capitano del Pasenatico Francesco Delfino contro certe « falsas lanceas » e vi si sarebbero distinti de' piranesi i quali vengono perciò encomiati. Che significhi « falsas lanceas » non sapremmo dire, ove non si voglia intendere scorreria di pre-

---

Capitaneum nostrum Grisignane occasione differentie que erant inter comunia ipsarum terrarum revidere et signa seu terminos ipsorum confinium per dictum capitaneum nunc positos, ut de ipsis sit perpetua memoria si moti essent reaptare et renovare, prout sunt ad praesens, ne pro predictis aliquid de cetero inter partes scandalum valeat evenire, et sic consulunt dicti potestates monthone et parentii et sic contentantur etiam dicte comunitates ». — Kandler. *Notizie di Montona.*

[1]) Ivi.

[2]) « Antonius Venerio Dei gratia Dux Venetiarum etc. Nobili et Sapienti viro Nicolao Grimano de suo mandato potestati Pirani fideli dilecto sal. et dilectionis affectum. Recepimus hodie literas vestras cum incluso litterarum vobis missarum per nobilem virum Franciscum Delfino capitaneo Pasinatici Grisignane de victoria obtenta contra illas falsas lanceas de quorum significatione vestram diligentiam commendamus, commendantes etiam fideles nostros de Pirano qui viriliter se gesserunt.

Datum in nostro ducali palatio die V septembris, decima Indictione ».

[3]) Vedi l' *Istria* del Kandler anno VI pag. 114.

doni in cambio di combattimento regolare di governo nemico. Sembrerebbe ad ogni modo che il fatto del conestabile Giorgio Rosso sia accaduto l'anno prima e sia forse quello stesso di cui tratta la ducale in discorso. Le differenze, cioè, per confini esistenti da lungo tempo fra la contea di Pisino e i Comuni veneti di Montona e di Pola, che i capitani dei due Pasenatici non riuscivano ad appianare, avevano dato luogo a conflitti [1]), in uno dei quali, noi crediamo, il capitano del nostro Pasenatico, se pure vincitore, perdette il suo conestabile insieme con altri suoi compagni che dovevano restituirsi dal signore di Duino, Ugone.

I veneziani intanto estendevano sempre più i loro possedimenti nella nostra provincia; e quando nell'anno 1394 ebbero il castello di Raspo, da loro considerato la chiave dell' Istria (clavis totius Histrie), sciolsero i due Pasenatici di S. Lorenzo e di Grisignana creandone uno solo con la sede appunto in Raspo che durò sin che visse la republica [2]). Cessò in pari tempo la forza militare dei due Pasenatici, e fu lasciato soltanto di presidio nei due luoghi una bandiera di pedoni (banderia pedestris) e un conestabile, mentre appunto in quest'anno 1394 accadde presso Grisignana un piccolo fatto d'armi fra veneti e non si sa quali altri nemici, che il De Franceschi suppone essere state genti patriarchine.

Sciolto il Pasenatico, Venezia mandava a governare il nostro Castello un nobile col titolo di podestà, al quale quando giungeva al porto della Bastia i grisignanesi andavano incontro, perchè di là sino al Castello essi erano tenuti di condurre a loro spese lui e le sue robe.

Il podestà non durava in carica trentadue mesi, come si potrebbe ritenere ed era pei Comuni entro terra, ma solamente sedici, perchè i veneti consideravano Grisignana un Comune marittimo. Infatti gli abitanti di quella costiera neppur oggi hanno abbandonato intieramente l'industria peschereccia.

A' tempi del vescovo emoniense Jacopo Filippo Tommasini, il salario del podestà era di otto ducati il mese insieme con molte regalie a cui erano obligati i sudditi e delle quali sarà detto più innanzi.

Le rendite del Comune erano scarse assai. All' infuori del « palù de mezzo », qualche altro terreno che dava ad affitto e la terza parte delle condanne che erano pochissime, perchè i podestà ne facevano meno che per loro si potesse, nulla altro aveva; onde accadeva che i sudditi, nella

---

[1]) De Franceschi op. cit.

[2]) *Cod. dipl. istr.*

occorrenza di spese publiche, venivano tassati con le *colte*, delle quali diremo più tardi.

Il fiume Quieto, ehe era il confine di mezzodì, dalle memorie che abbiamo raccolte e che non vanno più addietro del cinquecento, era navigabile sino alla Bastia, dove presso la chiesa intitolata alla Vergine trovavasi un palazzo della republica che era abitato.

Il porto della Bastia era luogo di grande comodità ai grisignanesi e alle popolazioni vicine, perchè vendevano le loro derrate o barattavano i grani ed altre cose necessarie alle barche che arrivavano. Quivi pure conducevasi con carri il legname che si cavava dalla foresta di Montona di proprietà dello Stato e che era destinato all'arsenale di Venezia.

Rappresentante del principe, il podestà rendeva giustizia in civile e criminale. Ma era tenuto di rispettare le consuetudini del Castello che stavano raccolte nello statuto, del quale vògliamo qui dare un cenno.

Lo storico Carlo De Franceschi, da noi interrogato, crede — e noi dividiamo la sua opinione — che Grisignana abbia avuto il suo statuto sino da quando uscì dal feudalesimo, e dunque dall'anno 1358 in cui diventò veneta. Il codice in pergamena, che conserva l'archivio comunale, contiene lo statuto dell'anno 1558; poichè, sta scritto nel proemio di esso, altro statuto andò perduto in un incendio « già molti anni ». È italiano, in foglio. Una copia di esso su carta comune, del secolo decimosesto, conserva il signor Carlo Torcello di Grisignana; un frammento trovammo nell'archivio comunale di Trieste, ed altra copia possederebbe l'archivio del Tribunale d'appello in Trieste [1]).

Il bellissimo codice in pergamena ha, in principio, una miniatura che rappresenta la Vergine col Putto nel mezzo, ed ai lati vedonsi i santi Vito e Modesto protettori del Castello. In basso sta lo stemma del Comune che abbiamo già descritto.

Lo statuto è diviso in quattro libri. Il primo tratta « Delli Giudicii » in 14 capitoli, il secondo « De Contratti ed altri atti extraiudiciali » in 88 capitoli, il terzo « De Testamenti et ultime Volontà » con 16 capitoli ed il quarto « De delitti et pene » in 41 capitoli. Insieme cencinquantanove capitoli.

Riassumiamone il contenuto in poche parole.

Dal *primo libro* apprendiamo che i bestemmiatori contro Dio e la Vergine incorrevano nella pena di 25 lire, la quale, se non poteva pagarsi,

---

[1]) C. Combi. *Saggio di bibliografia istriana.*

veniva commutata nella berlina. Lo statuto di Bologna, osserviamo qui di passata, puniva la bestemmia con la pena — pena certo eccessiva — di 100 lire.

Il podestà rendeva ragione il lunedì ed il sabato, che erano detti per ciò giorni giuridici.

Un forestiero [1]) che fosse citato a comparire in giudizio doveva essere avvisato col mezzo del Magistrato dal quale dipendeva.

L'infermo chiamato in giudizio, che non comparisse o non delegasse un procuratore entro un mese, veniva trattato secondo la dimanda dell'attore.

Se taluno chiedesse il pagamento di un debito dall'erede di un morto, se l'importo non oltrepassava le due lire, il creditore doveva giurare dinanzi al giudice che il defunto eragli veramente debitore e che non lo aveva pagato. Se la somma invece superava le due lire, il creditore era obligato di produrre il documento rispettivo. Diversamente l'erede non poteva essere costretto a pagare.

Ai forestieri era fatta ragione sommaria.

Chi domandava il pagamento di un debito già pagato, veniva condannato con una pena pecuniaria.

Pendente una lite sopra cosa stabile, il possessore per conservazione della stessa poteva fare le spese necessarie le quali, a lite finita, venivano pagate dal soccombente.

Se per una cosa ci fosse qualche differenza e a giudicare con cognizione di causa fosse necessaria la presenza del giudice, doveva questi portarsi sopra il luogo.

Chi possedesse beni stabili senza molestie per 15 anni continui, diventava proprietario. Contro la Chiesa però e il Comune non v'era prescrizione di tempo. La quale, per i pupilli, correva appena 15 anni dopo usciti dall'età minore, che finiva a 14 anni. Per i mentecatti 15 anni dopo che avevano riacquistata la ragione e per gli assenti 15 anni dopo ch'erano tornati in provincia.

Se il creditore trascurava per 15 anni di chiedere il pagamento, ancorchè constasse per sentenza o publico strumento, non poteva pretendere più nulla, perchè gli stava contro la prescrizione.

---

[1]) Dicevasi forestiero non solo chi era suddito di altro Stato, ma eziandio tutti quelli di un altro Comune, quantunque soggetti alla medesima sovranità.

Per andare nel proprio fondo, quando non ci fosse altra via, era concesso di passare sul campo altrui. Se però il proprietario del fondo non volesse assegnare al vicino una strada per il suo campo, si incaricavano di farlo i provveditori del Comune.

Dicevansi giorni feriati quelli ne' quali al podestà era vietato di render ragione, ed erano: la Pasqua e due giorni dopo, la Pentecoste e due giorni dopo, Ascensione, Epifania, Circoncisione di G. C., S. Stefano, Natività di G. C., Innocenti, S. Giovanni Evangelista, Natività di S. Giovanni Battista, Corpo di G. C., S. Vito e Modesto, S. Silvestro, tutte le feste di M. V., Ognissanti, Dodici Apostoli e tutte le domeniche ed altre feste comandate. Se avvenisse diversamente, ogni sentenza era di nessun valore. Era eziandio vietato ogni strepito di giudizio otto giorni innanzi la Natività di G. C. e otto giorni dopo. Otto giorni prima della festa de' Santi Pietro e Paolo e gli otto giorni seguenti; otto giorni prima del S. Michele di settembre e otto giorni dopo.

Libro secondo. Durante il reggimento di cadaun podestà, i giustizieri del Comune dovevano rivedere, una volta almeno, tutti i pesi e tutte le misure che si adoperavano ne' luoghi publici, come osterie, molini, ecc. Quelli a' quali fosse trovato adoperare misure non giuste, perdevano le misure e incorrevano anche in una pena pecuniaria.

Gli abitanti del Castello erano esenti da qualsiasi gravezza personale che occorresse al podestà e alla sua « corte ». Il quale, come già abbiamo detto, quando entrava nel reggimento veniva condotto dalla Bastia sino al suo palazzo nel Castello. Quando era finito il tempo del suo governo ed egli partiva, i Grisignanesi dovevano del pari condur lui e le cose sue sino alla Bastia. Ma se avveniva che il cancelliere e il cavaliere del podestà partissero prima della fine del reggimento, gli abitanti del Castello non erano obligati a menare le robe loro se non pagati. E del pari nessun obligo era loro fatto circa le robe di quel cancelliere o cavaliere che veniva a sostituire il partito. Avvegnachè accadde loro spesso di essere gravati più di quanto non occorresse. Alcuni podestà pretendevano far condurre da loro alla Bastia ingenti quantità di vino, mentre per ciò che superava una botte di sedici orne dovevano essere pagati. Se poi avveniva che i podestà partissero dalla parte di terra, gli abitanti erano tenuti di condurre le cose loro soltanto sino al confine di Grisignana.

Il giorno di S. Vito e Modesto in giugno e la domenica dopo la Natività della B. V. in settembre tenevasi fiera nel Castello. La vigilia, la festa e il giorno dopo di cadauna delle dette due festività — insieme sei giorni — i cittadini ed i forestieri erano esenti da ogni debito. In quei

giorni ognuno poteva vendere o comperare ciò che gli piacesse con qualsiasi peso o misura, con ciò che se un forestiero teneva osteria, doveva pagare al conestabile e agli ufficiali della festa 4 soldi per cadauno. Se invece teneva osteria un cittadino, era tenuto di pagare ai detti ufficiali 2 soldi soltanto. Durante la fiera la carne, che dovevasi vendere al prezzo solito, era esente dal dazio.

Quando occorresse denaro per alcuna opera publica, il Consiglio comunale, adunato appositamente, imponeva a maggioranza di voti la « colta » [1]) che doveva pagarsi da tutti. La detta colta veniva riscossa da un « coltaro » il quale riceveva di mercede sei piccoli per ogni lira di denari da lui incassata.

Nelle vendite o nelle compere di cosa immobile, tanto il venditore quanto l' acquirente dovevano giurare che la compera era fatta senza inganno in presenza di testimoni. Doveva anche indicarsi il prezzo ed il termine del pagamento. Se i notai od il cancelliere del podestà nello stipulare lo strumento rispettivo si portavano diversamente, venivano puniti con multe e lo strumento era invalido.

Ogni strumento di permuta, di donazione o di qualsiasi contratto di bene stabile, dopo stipulato, doveva mettersi alle stride affinchè chi vantava alcun diritto su la cosa alienata o donata lo facesse valere entro un mese. Quelli strumenti che non erano stridati, non avevano valore.

Un cittadino od un forestiero che comperasse dal figlio di famiglia di età minore senza il consenso del padre, ovvero da un famiglio senza licenza del suo padrone, doveva restituire tutta la roba acquistata; il denaro speso nella compera applicavasi parte al podestà, parte al Comune e parte all'accusatore. E se avveniva che alcuno prestasse denari a figliuoli di famiglia senza il consenso de' genitori, non poteva pretendere il pagamento dai genitori nè dai figli.

Chi vendeva o impegnava cose appartenenti alla Chiesa od alle Confraternite soggiaceva alla pena di 6 lire. La stessa pena toccava al compratore, il quale doveva restituire la roba avuta e perdeva il denaro sborsato.

Tutte le cose dovevano vendersi a peso e misura di Grisignana. Ciò che soltanto fosse comperato a peso e misura della città di Venezia, doveva

---

[1]) *Colta* o *colletta* viene *a colligendo.* Era una tassa in danaro che si pagava ordinariamente in un dato giorno dell'anno ed anche straordinariamente in determinate occasioni. — Pertile. *Storia del diritto ecc.*

vendersi parimenti a peso e misura della detta città. Le tele veramente e i grisi [1]) dovevano vendersi a « mazza », misura che per comodità universale vedevasi disegnata alle porte del Castello.

Nell'atto della vendita i grisi ed i pannilani dovevano misurarsi distesi sopra una tavola, e chiunque non facesse così, perdeva il panno ed era anche punito con una multa.

Immobili dati in pegno per debito, prima di mettersi all' incanto, dovevano essere publicamente proclamati (stridati), perchè se alcuno avesse diritti sopra il detto pegno, poteva manifestarli entro 8 giorni al podestà. Se lasciava trascorrere il detto termine, non era udito più ed il pegno poteva mettersi all' incanto.

Il debitore che in pegno del suo debito avesse dato un immobile, questo doveva egli indicare esattamente agli stimatori del Comune insieme co' suoi confini. Indi, secondo il consueto, un ufficiale del podestà metteva il pegno all' incanto per tre domeniche. Se al terzo incanto uno offriva più della metà del prezzo stimato, a lui veniva rilasciato. Ma se al terzo incanto non si presentava alcuna offerta, veniva deliberato al creditore per poco più della metà della stima. Tuttavia al debitore restavano ancora 15 giorni di tempo per ricuperare il pegno.

L' alienazione di mobili fatta dal marito era valida anche se non vi consentisse la moglie. Non così per gl' immobili, dove era necessario il consenso della moglie, altrimenti la vendita era nulla.

Nella ricupera dei beni stabili venduti erano preferiti i parenti del venditore e poi i confinanti.

E se avveniva che due o più parenti volessero ricuperare, se il grado di parentela col venditore era eguale, la cosa venduta era spartita fra loro in parti eguali. Se il grado di parentela era invece differente, veniva preferito il più vicino. Quando poi i parenti del venditore e i parenti della moglie del venditore volevano ricuperare, una parte della cosa venduta toccava ai parenti del venditore e l'altra ai parenti della moglie del venditore, se però il matrimonio era contratto a « fratello e sorella ». Vogliono ricuperare la cosa venduta soltanto i parenti del venditore? Era loro concessa tanto la parte del venditore quanto quella della moglie di lui. Ovvero si concedeva ai parenti della moglie del venditore di ricuperarla, quando non lo chiedessero i parenti del venditore.

---

[1]) Il Du Cange ha *grisius rusticanus, pannus grisengus* e *griseus* che è appunto il nostro « griso » ossia pannilano ordinario, il *grisette* de' francesi.

I quali parenti non potevano vendere la cosa ricuperata per lo spazio di tre anni se non nel caso che con detto stabile fossero obligati a pagare alcun debito.

Se poi la ricupera intendeva farsi dai confinanti, era fra di loro preferito quello, il confine del quale era più vicino alla cosa venduta. Al forestiero però era interdetto, nè per parentela nè per confine, di ricuperare beni stabili nel territorio di Grisignana, se entro un anno non veniva ad abitare nel territorio.

Nelle permute de' beni stabili, se erano uguali, non potevano ricuperarsi da alcuno. Ma se v' era giunta di prezzo, il parente del permutante poteva ricuperarli. Le donazioni non potevano ricuperarsi e dovevano mettersi alle stride, come facevasi per gli strumenti di vendita.

Se al compratore era mossa lite per lo stabile acquistato, il venditore era obligato di difendere l' acquirente e condurre la lite sino alla fine a sue spese.

Nella vendita di terreni, l' istrumento doveva recare le misure in pertiche, altrimenti lo strumento non aveva valore.

I matrimoni facevansi secondo l'uso istriano che era la comunione dei beni fra i coniugi; e si dicevano matrimoni « a fratello e sorella ». Anche in Sicilia la comunione dei beni era la regola dei matrimoni [1]).

Per un debito che non superasse l' importo di lire 10 non era permesso di torre un pegno in beni stabili, se non nel caso che i mobili non bastassero a sodisfare l' importo dovuto. La pignorazione poteva farsi col consenso del podestà e quando il debitore appariva tale da strumento od altro atto giudiziario.

Le obligazioni fatte dal marito su beni stabili senza il consenso della moglie erano dichiarate nulle. Le obligazioni di stabili fatte per causa di pegno o per qualsiasi altro motivo dovevano scriversi dal notaio o di propria mano e con soscrizione di testimoni, altrimenti erano invalide.

Chiunque tenesse in pegno un oggetto qualsiasi, non poteva impegnarlo altrui per un prezzo maggiore di quello che a lui era stato impegnato; e se lo faceva, veniva multato e obligato a riscuoterlo e consegnarlo al proprietario dopo ricevuto da lui il denaro del primo pegno.

La prima pignorazione doveva farsi dagli ufficiali del podestà « de plano » senza metter pena, nella quale incorrevano coloro i quali ricusavano di dare

---

[1]) PERTILE. *Storia del diritto ecc.*

il pegno de plano. Vietato di torre il pegno dalle donne in assenza dei loro mariti; e vietata altresì la pignorazione dei letti e delle coperte loro.

Nelle differenze per locazioni di case ed altri stabili, quando il proprietario giurava dinanzi al podestà di avere affittato la sua casa per un dato tempo e prezzo, non si doveva accettare il giuramento dell' affittuale che volesse asserire il contrario. Se accadeva invece che il proprietario non volesse giurare, dovevasi stare al giuramento decisivo dell'affittuale.

Il quale, quando non pagava il prezzo della pigione per intero e nel tempo fissato, veniva pignorato ne' beni mobili che si trovavano nella casa. Se i mobili non erano bastanti, all'affittuale poteva prendersi un pegno in beni stabili; e non avendone, veniva condotto in prigione. L' esecuzione doveva farsi sempre con licenza del podestà.

Nelle locazioni era anche stabilito che il proprietario non potesse licenziare l'affittuale prima che si compisse il tempo fra loro convenuto, anzi un mese prima doveva dargli l'avviso; se non lo faceva, non poteva licenziarlo per un altro anno. Se però il proprietario intendeva abitare la casa, poteva licenziare chi l'occupava anche prima del tempo convenuto, previo un avviso di 15 giorni. Medesimamente l' affittuale non poteva lasciare la casa prima del tempo stabilito; e quando lo volesse fare, lui pure era tenuto di darne avviso al padrone un mese prima.

Chi teneva a fitto le altrui vigne per avere dal proprietario la metà del prodotto, doveva entro il mese di febbraio potare le viti e zappare le vigne due volte l'anno. La prima nel mese di marzo sino a mezzo aprile, la seconda entro il 24 di giugno. Se l' affittuale non eseguiva le due zappature nel modo indicato, sottostava a pena pecuniaria, e doveva risarcire il padrone dei danni che avesse fatti nella detta vigna. Quando veramente per causa di malattia o di siccità l'affittuale non eseguiva i lavori accennati, non incorreva in pena alcuna nè perdeva per questo la sua parte di prodotto. Se l'affittuale mancava al suo dovere, il proprietario poteva espellerlo dal fondo anche prima del termine fissato nella locazione. Lo stesso devesi intendere degli affittuali delle olive, le quali non dovevano raccogliersi senza il consenso del proprietario.

Il locatore di servizi, come il lavorare sui campi o il fabbricare una casa, una volta incontrata l' obligazione era costretto di eseguirla, e andava incontro eziandio a una pena se non la compiva al tempo stabilito.

A prevenire le differenze che avrebbero potuto insorgere fra i cittadini ed alcuni ufficiali del podestà, era stabilita una tariffa secondo la quale era retribuita l'opera del cancelliere e quella del cavaliere che era un esecutore di ordini e oggi si chiamerebbe cursore o fante.

Il notaio che abitava nel Castello o nel distretto poteva esercitare liberamente il suo ufficio. Gli strumenti stipulati da lui dovevano essere firmati dal podestà e registrati in un protocollo il quale, quando il notaio morisse era posto nella cassa ove si conservavano le scritture del Comune. E se il notaio partiva da Grisignana e non voleva più fare ritorno, doveva lasciare il detto protocollo che passava nell'archivio comunale.

Al cavaliere del podestà era vietato di accusare alcuno, se non vedeva co' propri occhi il delitto e il delinquente e se non poteva offrire due testimoni che confermassero il delitto e la presenza del cavaliere. Altrimenti l'accusa era nulla e il cavaliere era tenuto alla refezione dei danni che l'accusato avesse per ciò patito.

Ne' casi di querela o di denuncia contro alcuno, eccettuate le accuse dei « danni dati », erano necessari due testimoni; altrimenti l'accusa era invalida, l'accusatore doveva riparare ai danni dell'accusato e incorreva in una pena pecuniaria.

Se una sentenza pronunciata dal podestà, per la quale fosse condannato un cittadino falsamente accusato dal cavaliere, veniva annullata in appello, il cavaliere doveva pagare tutte le spese e tutti i danni sofferti dal cittadino, il quale non soggiaceva a nessuna spesa. E ciò giusta la deliberazione del Consiglio de' Dieci del 31 agosto 1554.

Nelle denuncie contro alcuno, dove non incorresse pena di sangue, il cancelliere prima di esaminare i testimoni, doveva citare il querelato a difesa. Se egli negava, allora venivano uditi i testimoni, che non dovevano essere più di due. Ne' casi di sangue però era consentito al cancelliere di udire più di due testimoni.

Il podestà non poteva costringere un cittadino a condurre alcuno in prigione se non quando si trattasse di assassini, di ladri o di ribelli.

Una sentenza del dì 3 novembre 1494 di G. R. Venier, G. Gritti e G. Marcello, sindici del Governo veneto in Istria, portava le seguenti disposizioni: I. Per i guardiani del Castello che non fossero trovati al loro posto, la puntatura non doveva superare i cinque soldi. II. Vietato al podestà di ingerirsi nella elezione del cappellano del Castello, che era attribuzione del Comune. III. Vietato parimenti al podestà di ingerirsi nella scelta del zupano. IV. Vietato anche al podestà di farsi condurre dai cittadini, quando usciva di carica, altro che le sue robe. V. Il podestà non poteva proibire ai cittadini di andare alla caccia di selvaggina e VI. non poteva obligare i cittadini di servirlo di cavalli se non quando occorresse in servizio dello Stato.

Per antica consuetudine i grisignanesi potevano pescare nel fiume

« de Layme » sino al ponte della Bastia. Dal ponte in giù era loro concesso di pescare soltanto « stando in terra con togna, restello, fossina et ostregar. »

I giustizieri del Comune dovevano ogni sei mesi visitare le misure dei « molinari de Layme », le quali dovevano essere bollate, e agli abitanti era lasciata libertà di macinare il grano dove loro piacesse.

Dinanzi l' altare del Santissimo Sacramento era sempre acceso un lume per cura della scola di Santa Maria, la quale era governata dal gastaldo e dai fratelli della scola grande, detta la Fattoria.

Le vigne che possedeva questa scola erano governate dagli abitanti senza alcun pagamento. Ma poichè il lavoro veniva fatto con poca cura, fu poi stabilito che cadauno, in cambio dell' opera sua, desse alla detta scola ogni anno otto soldi e le vedove quattro.

Era prescritto che le controversie per mobili ed immobili tra figli e genitori, tra fratelli e sorelle ed altri parenti stretti venissero definite per compromesso da arbitri.

Nel Consiglio comunale erano ammessi soltanto i figliuoli dei consiglieri e i loro legittimi discendenti, quando avessero raggiunto il 23° anno di età. Il detto Consiglio aveva però facoltà di ammettere, se ne veniva un utile al Comune, anche un forestiero quando però questi fosse domiciliato nel Castello o nel territorio per venti anni continui.

Il Consiglio del Comune nominava gli ufficiali che erano due provveditori, il fonticaro, due giustizieri, due stimatori e due sacrestani. I provveditori stavano in carica sei mesi ed avevano le stesse attribuzioni che troviamo nei giudici presso gli altri Comuni. Il fonticaro governava il fondaco de' grani e lui pure stava in carica sei mesi, e cioè dal primo giorno di marzo sino agli otto di settembre. Gli altri ufficiali erano nominati per un anno.

I giustizieri invigilavano sui pesi e sulle misure che adoperavansi nelle osterie, nelle beccherie, ne' molini e dai venditori di pane. Essi dovevano misurare senza alcun compenso il frumento del fondaco, erano parimenti tenuti di misurare il vino e l' olio che si vendeva da' cittadini, i quali per ciò dovevano pagarli: un soldo per ogni orna di vino o per ogni mirro di olio.

Quando per beneficio del paese occorresse un fabbro, il Comune ne chiamava uno e lo pagava.

Il fonticaro quando era eletto doveva dare una cauzione sufficiente, e al termine del suo ufficio era tenuto di presentare i conti in tutta regola; altrimenti i provveditori erano obligati di ricorrere al podestà e capitano di Capodistria.

E una cauzione conveniente dovevano dare anche i gastaldi di qualsiasi confraternita.

Le regalie dovute al podestà erano le seguenti: il giorno di S. Vito chiunque avesse animali minuti, doveva portargli per ogni « mandra una pezza di formazo fresco ». I vicini e gli abitanti che avessero vigne nel territorio gli pagavano la decima dell' uva e tre quarti d'orna di vino chiunque avesse vigne nel distretto. I forestieri peraltro e le vedove mezza orna soltanto. Ogni vicino al tempo della vendemmia un cerchio nuovo di botte. Quelli che ammazzavano porci — fossero quanti si volesse — dopo S. Martino, « una spala pagar debbino al detto Rettor ». Chi ne ammazzava prima — e poteva fare come più gli piacesse — non era obligato a quella regalia. I morlacchi [1]) però del territorio che erano soggetti al zupano del Carso, dovevano tutti pagare la detta regalia, sia che ammazzassero i loro porci prima o dopo S. Martino. E finalmente quelli che avevano un cavallo, dovevano condurgli a Natale una soma di legna.

Il conduttore del dazio delle rendite comunali era obligato di riscuotere la decima degli agnelli e capretti che gli spettavano ogni anno per conto del dazio entro il giorno di S. Giorgio nel mese di aprile [2]).

Ai forestieri era vietato di fermarsi sul territorio più di tre giorni per pascere i propri animali senza il consenso del podestà.

---

[1]) È questa la prima notizia che abbiamo di slavi che si trovavano nel territorio di Grisignana e propriamente di morlacchi che oggi invano si cercherebbe, perchè non ci sono più. Ma al tempo cui si riferisce lo statuto, e cioè nella metà del secolo XVI, debbono essere stati molti, se per evitare probabilmente disordini fra di loro, come accadde già per gli slavi del territorio di Albona, il Comune dovette creare per loro il zupano cui dovevano obbedire. Infatti dopo la peste dell'anno 1527, racconta il De Franceschi, furono trasportati dal Governo veneto i morlacchi della Dalmazia a ripopolare le campagne rimaste senza abitanti. Lasciando stare il gravissimo danno recato alla nostra civiltà dalla Signoria veneta col chiamare genti d'altra nazione e di costumi selvaggi, è un fatto che intorno al 1550 famiglie morlacche trovavansi nel territorio di Parenzo, Montona, Cittanova e Buie. Quindi il nostro statuto ci avverte che morlacchi erano anche nel territorio di Grisignana. Oggi chi chiedesse ad un grisignanese dove siano codesti morlacchi dello statuto, avrebbe la risposta che i morlacchi sono di là dall'acqua (a mezzodì del Quieto).

[2]) Riteniamo utile di recare qui alquanti capitoli (Vedi l'*Istria* del Kandler anno V N. 17) i quali ci informano esattamente di codesto dazio delle entrate del nostro Castello.

CAPITOLI

Del dazio rendite di Grisignana della camera di Capodistria, formati per esecuzione dei decreti dell' eccellentissimo Senato, dal magistrato eccellentissimo de deputati ed ag-

Nel bosco del Comune posto « sotto la pallada della Bastia » era concesso tanto ai grisignanesi quanto ai vicini di Villanova di tagliare soltanto « cerchi, forcami et altri legni necessari per uso loro et per aconciar li carri et altre simili cose per casa sua bisognevole ».

Vietato invece ai forestieri di pascere i propri animali nel « palù de mezo » che era proprietà del Comune.

Quando occorresse caricar legnami nel porto della Bastia per conto dello Stato, i sudditi erano tenuti a prestare l'aiuto necessario, ma i padroni delle barche dovevano fare le « spese di bocca ai lavoratori ».

Se il Governo ordinava di rifare il ponte della Bastia, il Comune doveva condurre con ogni sollecitudine la metà del legname occorrente e di contribuire anche la metà dei manovali. I sudditi erano esenti da gabella quando passavano oltre il ponte; mentre il forestiero, se era a cavallo,

---

gionti sopra la provision del dinaro: approvati dall'eccellentissimo Senato con decreto 6 ottobre 1759.

I. Sia tenuto detto conduttore ogni quattro mesi esborsar anticipatamente all'illustrissimo rettor e curiali, pro tempore li suoi soliti salari, che sono:

All'illustrissimo rettor per mesi 16 lire .	740	sol. 13	B. V.
Al detto per l'arma	12	8	per una volta tanto
Al detto per la fiera di S. Vito	37	4	
Al cancelliere di detto luogo per mesi 16	119	4	
Al cavaliere	100	—	
Per la caneva	62	—	
Per il pasnadego	100	—	Ma in caso solo che il me-

desimo si faccia, e ciò con fede sottoscritta e giurata del N. V. capitanio di Capodistria.

II. Detto conduttore oltre l'affitto sia tenuto pagare al zupano di quel luoco il salario, ed utilità solite e consuete, come nel suo capitolo num. 60, essendo nel rimanente tenuto il detto zupano far il suo officio legalmente coll'esercitarsi in tutti li carichi che gli saranno comessi, e ch'è obligato in virtù della parte presa nell'eccellentissimo Senato 31 marzo 1562.

III. Dovrà esso conduttore portar di mesi sei in mesi sei in questa magnifica fiscal Camera, il rimanente del dinaro che li sopravanzarà dalli pagamenti sopradetti, insieme colli riceveri legali dell'esborso del dinaro fatto a cadauno delli sopranominati.

IV. Potrà il conduttore trasportar le sue biade di ogni sorte sì per terra che per mare, intendendosi però dentro il dominio della serenissima Signoria, altrimenti s'intenderà di contrabando.

Entrate di detto dazio.

Il dazio della beccaria
Il dazio dell'ostaria
La colta grande

doveva pagare al dazio delle entrate comunali un soldo, se a piedi, sei piccoli.

Quando uno vendeva al forestiero un animale da « vita », doveva far publicare nel Castello la vendita fatta ed il prezzo della vendita. Così se uno intendeva ricuperare l'animale, poteva farlo sborsando il denaro entro tre giorni; passato il termine predetto, il compratore poteva liberamente condurre fuori del territorio l'animale acquistato.

Animali venduti per essere condotti fuori del territorio, potevano ricuperarsi dal beccaio del Comune se lo faceva entro tre giorni dal giorno che ne aveva avuto notizia. I quali animali ricuperati il beccaio doveva ammazzare, non mai vendere ad altri. E quando alcuno vendeva o comperava animali da vita per condurre fuori del territorio, il venditore e l'acquirente dovevano giurare alla presenza del podestà se la compera era « da vita o da beccaria ». Altrimenti venivano multati.

Le decime d'agnelli
Li fogolari
Il dazio dell'orna
L'ostaria della Bastia
Le decime di tutte le biave
    Terradeghi
Il passo del ponte della Bastia
Il passo delle barche che vanno al
    molin dell'Aime
Il fiume del Quieto
Il livello detto peschiere di Torre
Il livello del bosco paga l'eredità del
    qu. monsignor de Luca
Il livello che paga l'eredità del qu.
    Zan Menegazzo
Giusta la limitazione della comunità
    di Grisignana

Dat. dal magistrato dei deputati ed aggionti sopra la provision del dinaro li 27 settembre 1759.

Flaminio Corner, *deputato*
Giulio Contarini, *aggionto*
Alvise Mocenigo, *quarto cav. proc. deputato*
Pietro Barbarigo, *deputato*
Bernardo Nani, *aggionto*
Nicolò Barbarigo, *Savio cassier uscito*

Giov. Battista Sanfermo, *segr.*

Prima di vendere la carne, il beccaio doveva darne notizia agli stimatori del Comune. La carne buona di bue si doveva vendere a due soldi la lira, se non buona, vendevasi al prezzo che facevano gli stimatori; la carne buona di vacca a un soldo e mezzo la lira, se era mediocre, secondo la stima. Le carni di vitello, agnello e capretto a due soldi la lira. Dal giorno di Pasqua sino a S. Giorgio d'aprile « li agnelli et capretti non si vendono a lira, ma ad occhio et discretione del beccaro ». Buoni castrati a due soldi la lira, montoni e pecore un soldo e mezzo, porci due soldi e carne porcina salata due soldi e mezzo.

Se alcuno « delli sui propri animali vorrà far carne da beccaria », era padrone; ma per ogni 100 lire di carne era obligato di pagare 8 soldi al dazio della beccheria. Il « datiaro delle entrade » doveva affittare il suo dazio della beccheria; ed era obligo suo o del conduttore della beccheria di provvedere il Castello di carne da Pasqua sino a Carnevale. Se egli mancava al suo dovere, chiunque poteva, col permesso del podestà, far carne senza pagare alcun dazio. Erano poi esenti dal dazio quelli che facevano carne i tre ultimi giorni di Carnevale.

Legna da fuoco o da costruzione era vietato di portare fuori del territorio, eccetto quelle da fuoco che si menavano a Venezia. Nelle finide del territorio era permesso di far legna per uso proprio, non per farne commercio, a coloro che non avevano boschi propri.

Il debitore obligato a più creditori, doveva prima pagare i debiti che risultavano da sentenze; poi quelli che derivavano da strumenti publici o da scritti di mano propria.

A strumento scritto fuori del territorio, da notaio non conosciuto, non si prestava fede, se non era firmato dal magistrato del luogo ove era stato scritto e ne portasse il sigillo.

Le scritture del Comune si conservavano in un armadio che stava nella sagrestia della chiesa maggiore. Nel detto armadio era pure depositato lo statuto municipale, che non si toglieva se non quando occorresse vedere qualche capitolo.

Quando occorresse mandare alcuno in altro paese per negozi o faccende del Comune, il Consiglio eleggeva un ambasciatore o agente. Il quale se, mentre si trovava in ufficio, era fatto prigione, veniva liberato a spese del Comune; se riportava una ferita, il Comune doveva egualmente sostenere le spese di medicine od altro che facesse bisogno. Se poi moriva, i figli suoi erano « liberi, immuni et esenti da ogni angaria personal per anni diese ».

Secondo il costume della Provincia, il forestiero che era domiciliato

nel territorio per cinque anni continui, diventava vicino ed acquistava tutti i diritti e i doveri degli altri vicini. Divenuto vicino, doveva però pagare entro un anno al publico fondaco la regalia di un ducato.

Il giorno di S. Vito in giugno venivano eletti i saltari o guardiani, ai quali era affidata la custodia delle possessioni e delle vigne. Cominciavano il loro servizio fuori del Castello ed entro le saltarie il giorno di S. Giacomo, ciascuno al posto che venivagli assegnato. Dal giorno di S. Michele in poi, per otto giorni, essi erano obligati di guardare le possessioni di giorno e di notte. Se veniva recato qualche danno alla vigna altrui, prima di accusare l' autore del danno, dovevano ottenere il permesso dal proprietario del fondo. I saltari abbacchiavano le noci del podestà, al quale davano in regalia, ogni due di loro, un mazzo di sorbe fresche, ed egli era tenuto di imbandire per loro un buon desinare ovvero pagare otto soldi per ogni mazzo. Tenevano monde le publiche fontane e acconciavano le strade al tempo della vendemmia.

Il famiglio o la massaia, che abbandonasse la casa del padrone prima del tempo convenuto, perdeva ogni diritto alla mercede pattuita.

Le cose acquistate dall' industria del figlio di famiglia, non ancora mancipato e vivente alle spese del padre, diventavano proprietà del padre. Non vivente alle spese del padre, appartenevano al figlio.

Era vietato di introdurre vino, quando il Castello ne aveva. Sino a Natale, il vino nell' osteria doveva vendersi a non più di sette soldi la misura in uso, da Natale in poi a non più di nove soldi.

Il figlio che non aiutasse suo padre malato e impotente a procacciarsi il vivere, era punito dal podestà ad arbitrio.

I beni incolti comunali avuti dal podestà « per concessione » affine di coltivarli e goderne i frutti, era vietato di vendere.

I terreni ed i prati, situati presso le acque o paludi, dovevano essere chiusi da uno steccato, e ciò per ripararli dai danni che avrebbero potuto recare gli animali.

Nella occasione di una epidemia, il Consiglio comunale eleggeva uno scrivano, il quale rilasciava la « fede di sanità » alla gente che usciva dal Castello o dal territorio.

Il cittadino e il vicino che possedesse beni stabili, doveva pagare ogni anno al dazio delle entrate la sua parte della « colta grande » e il primo giorno dell' anno otto soldi per « fogolaro ».

Chiunque voleva portare fuori del territorio pelli di qualsiasi animale « et foglia da calegaro », doveva prima darne notizia ai calzolai del Castello. I quali, entro due giorni, potevano ricuperare le dette pelli e foglie,

pagandole al prezzo che erano state acquistate. Non lo facendo, il compratore o il padrone di esse poteva, col permesso del podestà, portarle dove più gli piacesse.

Niuno poteva vendere la roba altrui, in pena di dover restituire la roba alienata e di pagare anche una multa.

L'accusa portata contro una brigata di amici raccolti in un luogo a mangiare e bere allegramente insieme, era come se non fosse stata fatta.

Per le contraffazioni sino all'importo di cinque lire si procedeva in via sommaria, senza processo, alla esecuzione della pena e alla pignorazione, come nelle accuse di danni.

La donna, fanciulla o maritata che fosse, se era chiamata in giudizio a testimoniare, doveva essere accompagnata dal marito o da qualche suo congiunto. Se non aveva marito nè congiunti, andava in compagnia di un provveditore del Comune. La deposizione di lei, se era di qualche importanza, doveva sotto giuramento tenersi secreta da chi l'aveva accompagnata.

La elezione del pievano del Castello facevasi sempre dal Consiglio comunale.

Ai morlacchi del territorio era vietato di condurre le loro biade nel Castello, e ciò per la strettezza delle case insufficienti a contenerle.

Libro terzo. Il testamento doveva essere scritto da un notaio o dal cancelliere del podestà alla presenza di cinque testimoni. Se il notaio non lo scriveva in volgare, era multato e il testamento non aveva valore. Nei codicilli bastavano due testimoni.

I testamenti scritti di mano propria dovevano essere firmati da cinque testimoni. Il testatore era tenuto, entro un mese, di portare il suo testamento suggellato all'ufficio comunale dove, in una cassa apposita, conservavasi sino alla morte di lui. Se non faceva così, aveva scritto un testamento di nessun valore.

Se non ci fosse il notaio o il cancelliere, era concesso a chiunque di scrivere un testamento alla presenza di almeno tre testimoni; ma dovevasi portare subito all'ufficio comunale. In casi di epidemia, il testamento poteva farsi anche a bocca, presenti due testimoni almeno; avvertendo però che, secondo l'uso di Venezia, due donne facevano un testimonio solo.

Non poteva testare il pazzo, l'uomo che non avesse compiuto il 14° anno di età e la donna il 13°.

Di più testamenti era valido soltanto l'ultimo.

Dopo la morte del testatore, i commissari eletti dovevano entro un anno mandare ad effetto tutte le disposizioni contenute nel testamento.

Il padre che lasciasse nel testamento al figliuolo alcuna cosa col nome di legato « innanzi la institutione della heredità, non dicendo con contento et beneditione, quando non haverà instituito herede il predetto figliuolo », quel legato intendevasi semplice legato e quel figliuolo aveva parte nella eredità come gli altri eredi.

Il notaio doveva partecipare ai beneficati, entro 15 giorni dopo la morte del testatore, i legati che fossero contenuti nel testamento da lui scritto.

I figli postumi ereditavano tutto ciò che possedeva il padre loro. Se morivano prima dell' anno 14°, i beni del testatore andavano a favore di coloro che erano indicati nel testamento.

Nei beni dei genitori morti ab intestato succedevano prima i figliuoli, poi i nipoti.

Nei beni invece di chi morisse intestato, non lasciando figli nè nipoti, succedeva il padre o la madre.

I beni di chi moriva senza testamento e senza lasciare alcun parente andavano, divisi in tre parti uguali, a favore della chiesa, del podestà e del Comune. Se il defunto era forestiero, i suoi beni venivano custoditi per un anno da due persone scelte dal Consiglio; trascorso l' anno e non si presentando alcuno, quei beni andavano divisi in tre parti, come sopra.

Chi morendo lasciasse figli in età minore senza aver loro istituito un tutore, era loro tutrice la madre sino a che i figli avessero raggiunto il 14° anno. Se non avevano madre, il giudice nominava loro tutore un parente ovvero un estraneo, il quale però doveva promettere con giuramento di amministrare rettamente i beni dei detti pupilli. L' ufficio del tutore cessava quando il pupillo era uscito dall' età minore.

I beni del pazzo erano pure amministrati da un tutore.

Non poteva essere commissario o tutore chi non avesse almeno 24 anni.

Chi accettava un' eredità col beneficio dell' inventario, non era tenuto di soddisfare ai debiti del defunto, se non in quanto si estendeva la sostanza del testatore. Doveva invece pagarli tutti, se ereditava senza il beneficio dell' inventario.

Libro quarto. Non si doveva salire nè scendere le mura del Castello.

Era anche vietato di stendervi sopra i « grisi ».

Dopo tre ore di notte chi camminasse per le vie del Castello, doveva portare con sè un lume acceso e non avere armi. Se alcuno però andava nel suo campo con arme o senza, con lume o senza, e se ne tornava,

poteva farlo senza incorrere in pena di sorte. Se si dovesse accompagnare donna od altri a casa sua, era concesso di portare armi, ma dovevasi avere anche il lume.

E armi era vietato di portare in qualsiasi tempo, eccetto nelle feste publiche e durante le fiere franche.

Vietato di portar via i frutti dai campi altrui.

Il cavallo trovato a danneggiare le possessioni, era legato e condotto in berlina; per i danni recati dagli altri animali, il padrone doveva pagare il danno e soggiaceva anche a pena pecuniaria.

Il saltaro che fosse trovato far vino dell' uva altrui o portar via le frutta dai campi, incorreva in una pena pecuniaria e doveva stare in berlina un giorno.

Erano del pari puniti coloro, i quali senza il consenso del padrone, segavano l' erba nel fondo altrui.

Le ingiurie recate ad altri senza arme nella sua casa o nel suo podere, erano punite con la pena di 25 lire; se erano fatte con arme, la pena era doppia.

Il pascere i propri animali era concesso a chiunque in tutto il territorio e per tutto l' anno. Ma dal giorno di S. Giacomo in luglio sino ad otto giorni dopo il S. Michele di settembre il pascolo entro le finide era vietato.

Le accuse per danni recati alle possessioni entro i confini delle saltarie, potevano farsi soltanto dai saltari o dal danneggiato.

I « danni dati » ai campi da uomini o da animali dovevano denunciarsi entro tre giorni.

Ma se il saltaro accusava alcuno falsamente, era punito con la pena del taglione; soffriva, cioè, lui quella pena che sarebbe toccata all' accusato, se la denuncia fosse stata vera.

La prescrizione per il pagamento dei danni recati in campi « de biave, vigne et frutti » era di un anno.

Chi comperava lite da un forestiero contro un cittadino era punito.

Ed era punito eziandio chi toglieva ad alcuno gli attrezzi rurali.

Non si poteva far mercato di biade prima del giorno di S. Pietro e Paolo in giugno, di vino prima del giorno di S. Maria in settembre e di olio prima d' Ognissanti.

Chi rubava fieno o paglia di giorno pagava tre lire. Se rubava di notte, la pena era doppia.

Il distorre un famiglio od una massaia da' suoi doveri verso il padrone innanzi il tempo convenuto era vietato. Chi lo faceva era punito, e il

famiglio che si recasse a servire un altro padrone, era cacciato in prigione per un mese.

« Formento over altre biave » era vietato di condur fuori del territorio senza il permesso del podestà.

Chi con arme offendeva alcuno, pagava tre lire; uno schiaffo si scontava con la pena di lire 2.10, un pugno con una lira.

La donna che ingiuriasse un' altra, pagava 5 lire; e un giorno di festa « dopo la messa grande et davanti la chiesia in presenza del populo » doveva « retrattar le parole mal ditte et mentirsi per la gola ».

Ma se l' uomo offendeva l' onore di un altro, senza poter dimostrare la verità di quanto aveva detto, pagava 10 lire e doveva disdirsi publicamente come la donna.

Le cose rubate non potevano comperarsi che publicamente in piazza.

Ogni sabato chiunque avesse casa nel Castello, doveva spazzare tutte le immondezze che si trovassero sulla via publica dinanzi la sua abitazione.

Chi batteva il frumento od altre biade sulla piazza di S. Cosmo e Damiano dinanzi le porte del Castello, era tenuto di spazzar via entro tre giorni tutta la paglia che restava. La quale però non dovevasi gettare nel fosso sotto il ponte « tanto quanto dura il fossale predetto per longo et per largo de tutto el barbacan ».

Segate le biade nel campo, era vietato per tre giorni di pascere animali sulla stoppia senza il consenso del proprietario.

Per togliere il pericolo d' incendio, il fieno doveva tenersi lontano dalle case abitate.

Chi rapiva la moglie altrui, perdeva la mano destra e un occhio « o veramente star debba in galia de condannati del Ser^{mo}. Dominio al remo in catena anni cinque, et ciò sia arbitrio del giudice ». La donna perdeva la sua dote che spettava al marito.

Severamente era punito lo stupro.

Il ladro, sino a cinquanta lire, era « frustato al costume delli ladri per tutto el Castello de Grisignana con restitutione del furto. » Per un importo da lire cinquanta sino a venticinque ducati era « frustato et bollato a correttione et terrore degli altri ».

Il falso testimonio era pronunciato infame, e doveva « vogar il remo in galea de condennati dell' Illmo. Dominio in catena anni X con taglia ad arbitrio del giudice ».

Il notaio che scrivesse strumento falso era privato per sempre del suo ufficio, perdeva la mano destra ed era proclamato infame. Quelli poi

che presentavano in Giudizio scritture false, incorrevano nella pena di cento lire « con perpetua nota de infamia ».

L' usura era punita con la pena di cento lire.

Al podestà era inibito di decretare aumento o diminuzione alle pene sancite nello statuto.

E se avvenisse un caso, sia in materia civile o penale, al quale lo statuto non provvedeva, dovevasi ricorrere allo statuto di Capodistria.

Era in fine lasciata facoltà al Consiglio comunale di aggiungere nuove disposizioni, quando ci fosse bisogno.

III.

Coi Comuni e paeselli confinanti, Grisignana visse, per quanto si sappia, in buone relazioni, meno soltanto qualche differenze per confini, differenze che oramai trovavansi presso tutti i Comuni. Grisignana ebbe questioni per confini col Castello di Piemonte e più lunghe e ripetute con la città di Buie.

Delle differenze con Piemonte trovammo da prima notizie nell'anno 1474, in cui il capitano di Raspo, Fantino Marcello era stato incaricato dalla Signoria veneta di comporre la vertenza. Su ciò la ducale di Nicolò Marcello del 31 agosto, la quale fra altro dice: « Si vero de concordia pro compositione cognosceritis ea confinia figi et poni non possint, volumus ut de loca solita et consueta lapides figatis et deponatis itaquod discerni et cognosci possint; et quia Comunitas Grisignane pauperrima est, volumus ut cum minori expensa que fieri potest dummodo vadatis sed cum dignitate regiminis nostri ».

Nell' anno 1518 il nobile Federigo Morosini, eletto giudice arbitro nelle loro differenze dai piemontesi e grisignanesi, pronunciò sentenza in Buie. Ma poichè i primi non vollero dar effetto alla sentenza, Grisignana ricorse a Venezia, la quale nell' anno 1520 diede facoltà al podestà di

Pirano Bartolomeo Morosini di portarsi sopra luogo e di definire l'affare [1]. Il Morosini, dopo averne avvertito tanto i piemontesi quanto i grisignanesi, vi si recò di fatto e nel maggio dell'anno 1521 fece collocare i confini che dividevano il territorio di Grisignana da quello di Piemonte. Ecco la sentenza:

« Visa sententia arbitraria lata per prefatum Fridericum Maurocenum judicem arbitrum de comuni concordia dictorum Comunium et hominum Grisignane et Pedemontis electum pro eorum confinibus anno 1518; viso compromisso.... facto; visa sententia Hieronimi de Mulla; visa contumacia ipsorum de Pedemonte legitime citati: Christi nomine invocato, sententiando et declarando conferimus et componemus terminos devidentes territorium Grisignane de territorio Pedemontis in hunc modum:

« V. L. incipiendo a cemeterio Ecclesie Sancti Georgii eundo versus Austris per montem dictum Metu recto tramite versus Royalem (?) quod et nemus.... de quibus in sententia arbitraria positus fuit terminus signatus duabus crucibus. Una quarum respicit versus cemeterium et Ecclesiam predictam, et altera versus Royalem et in dicto nemore.... positus fuit alius terminus prope tres grimos sive macerias et congeries lapidum signatus duabus crucibus respicientibus. Recto tramite versus primum terminum et prope Bàta et de dicto termino usque ad pontem Bata sunt quatuor termini

---

[1] « L. L. Dei g. dux Ven. nobili et sapienti viro Bartolomeo Mauroceno de suo mandato Potestati Pirani fideli dilecto salutem etc. Per quanto ne fu fatto intender dal Comun et huomini de Grisignana che ne hanno presentato una suplicatione, fu per il nob. huomo Federico Morosini facta una sententia arbitraria tra loro da una parte e fra il Comun et huomini de Piamonte dall'altra, per certe differentie de Confini e della qual sententia par che li dicti de Piamonte non vogliano dar la debita executione, cum gran danno et preiuditio de quelli de Grisignana, li quali ne hanno supplicato che vogliamo proveder et per el quieto viver darli uno iudice che vadi sopra loco a terminar quanto li parerà. Noi veramente essendo ben consci della integrità et prudentia vostra, abbiamo deliberato darvi autorità de andar sopra loco, e ben veduto el tutto, poner li confini in executione della Sententia supradicta et far quanto se convien alla iustitia et equità acciò un zorno non sequi qualche inconveniente. Et se per caso l'altra parte non se contentasse della vostra deliberatione, li direte che compariranno davanti alla Signoria Nostra e noi faremo quella provision che ne parerà.

» Data in n. duc. pal. XXV feb. MDXX ».

Questa ducale, il documento di confinazione e le altre notizie qui sopra riportate riguardanti le differenze con Piemonte ce l'ha favorite, tratte da un ms. assai logoro dell'archivio comunale di Pirano, il chiarissimo bibliotecario conte Stefano Rota, al quale per ciò porgiamo i migliori ringraziamenti.

vel pilloni, designantes et dividentes confinia dictorum Comunium iuxta sententie arbitrarie formam. Et de cemeterio et ecclesia Sancti Georgii predicti versus Aquilonem seu tramontana ad fontem parum existentem in quadam magna grotta. In dicta grotta signata fuit crux ut confinia cognosci possint et a dicto fonte veniendo usque ad unum lapidem a terra elevatum cum tribus crucibus antiquibus signatum signata fuit crux; qui lapis dividit id est confinia Grisignane, Villarum Cubertoni et Sterne districtus Justinopolis iuxta continentiam et formam sententie Friderici Mauroceni ».

Dopo ciò il detto podestà fece cavalcare un suo segretario alla volta di Piemonte per intimare agli abitanti del Castello di rispettare i confini nel sito ove erano stati posti, minacciandoli, nel caso non obbedissero « standi per menses sex in carcere cum squassus quatuor funis et ultra ad arbitrium. » Di altre differenze non abbiamo notizia nè prima dell' anno 1474 nè dopo la sentenza riportata.

Anteriori a queste col Castello di Piemonte furono le controversie per confini che Grisignana ebbe con la città di Buie.

Nell' anno 1423 il podestà di Grisignana Benedetto Barbaro era stato eletto giudice per definire certa questione che i due paesi avevano per pascoli sul confine [1]).

Nell' anno 1450, il giorno 13 di marzo, i podestà di Grisignana e di Buie Leonardo Bondulmier e Nicolò Bollani regolarono nuovamente certe differenze per confini.

E una pergamena che ci venne favorita dall'amico Elio Torcello, della sua Grisignana veramente benemerito, narra di una confinazione solenne avvenuta il giorno 7 di ottobre dell'anno 1573, nella Indizione prima.

In quel giorno, sul confine de' due Castelli, trovavansi Giuseppe Pizzamano podestà di Buie e Francesco Lando podestà di Grisignana, ambidue all'uopo delegati dal rispettivo Consiglio comunale. Eranvi pure i giudici di Buie Pietro Bonetti e Francesco Barbo insieme coi sindici dello stesso luogo Nicolò d' Ambrosi e Giovanni Andrea Barbo. Rappresentavano Grisignana i due provveditori del Comune, uno de' quali Giovanni M. Armano, unitamente ad un Regancin, un De Luca ed un Altin che assistevano

---

[1]) A. Marsich. *Effemeridi istriane.* Almanacco « La Concordia » a. I, pag. 28. Capodistria 1883. — Secondo quanto si legge invece nelle *Effemeridi di città e luoghi marittimi,* Capodistria 1881 dello stesso autore, l'affare avrebbe dovuto risolversi dinanzi il podestà e capitano Alessandro Zorzi in Capodistria, dove erano intervenuti anche alcuni consiglieri delegati dal podestà di Buie ser Beltrame dei Tarsia.

quali testimoni alla publicazione della sentenza che rechiamo qui sotto [1]). La quale non fece altro che raffermare la confinazione avvenuta un secolo prima, e cioè quella dell'anno 1450.

La giurisdizione del podestà veneto di Grisignana non si limitava al

---

[1]) « Incominciando in Carso ad un confin che ditte parti affirmarno esser il confin de Grisi.na Buie, et Momian: qual è signado in una grotta piccola appresso la strada pub.ca di tre croci appresso il qual fu posto un sasso longo 4. in 5. pie in c.a ficado in terra, nella sumita del qual sono intagliate q.ste parole. *Franc.s lando et Joseph pizzamanus grisig:ae bullearumque rectores reponi iusserunt* N.° 1. Dal qual partendosi recto tramite infra ostro et garbin per perteghe 20. alla mesura della pertega di buie, che è di do passi comuni dove doveva esser un sasso vivo posto a man che al presente non si trova vi fu posto in defetto de quello in terra confisso ut s.a un sasso longo, che guarda pur verso ostro et garbin signato N.° 2. Dal sudetto partendosi andando recto passu per la medesma via ad un sasso vivo in terra posto in forma d'un scudo signato di † distante dal sop.to perteghe 76. secondo la perticazione antiqua et hoggi ritrovate perteghe 86. vi fu agionto un sasso longo ut s.a fisso in terra signato N.° 3. Di poi partendosi andando rettam.te come de s.a per la med.a via ad un sasso vivo pocho elevato da terra signato di † che per la s̄ntia sudetta vi doverieno esser perteghe 32. di distantia, ma per non ritrovarsi esso confine si è incaminato con la pertica sin a perteghe n.° 62. dove si ritrova una pietra viva alta da terra signata dal segno † con altra pietra in c.a ap̄sso la qual fu posto un sasso longo ut s.a signato n.° 4. Dal qual partendosi si va recto passu per perteghe 56. ad un sasso vivo a coste una valle sig:to † fu posto contiguo a quello un sasso longo fisso in terra ut s.a sig.to del N.° 5. D'onde partendosi recta linea come di s.a andando s.a un colle piccolo sassoso ad un sasso grosso ivi posto con molti altri sassi vivi a torno signato del segno † per pertighe 70 secondo la s̄ntia p.ta et hora ritrovate 76. vi fu posto a canto un sasso longo sig:to del N.° 6. Dal qual si va per burg.oli et monti picoli ad un sasso in forma d'un scudo per la med.a via piano in terra in forma d'un scudo con do busi sig.to di † pertighe 44 fu posto un sasso in terra sig.° di N.° 7. Da questo si prociede andando recto passu sempre per il carso sin ad un colle piccolo longo posto fra alcune piccole valli s.a il qual Colle era un sasso longo vivo in terra tra do altri sassi grandi secondo la continentia della s̄ntia p.ta lontano dal sudetto perteghe 92. in deffetto del qual fu posto un sasso longo affisso in terra sig.to dal n.° 8. Dal qual si va per altura recto tramite ad un sasso vivo poco di sopra la terra posto appresso la via p:ca per la qual si va da buie a Portole distante dal sudetto per pertighe 52. secondo la s̄ntia antiqua ma per la perticazione hoggi fatta distante per pertighe 70 appresso il qual fu posto un sasso longo ut s:a signato dal n.° 9. lontano dal sudetto sasso antiquo pertega una. Se incamina poi descendendo verso la valle Rasoch ad una pietra larga granda posta in terra signata dal segno †. per pertighe 49. appresso la qual fu posto un sasso ut supra signato dal N.° 10. Et partendosi dal sudeto termine descendendo in d.a valle ad una grotta grande signata dal segno † per pertighe 50. fu posto in terra un sasso col n.° XI. Dal qual si va recto tramite per la valle preditta remanendo sempre sopra il territorio di Buie la maggior parte de una Rogia over condotto di acque a man d:a andando sopra la costa

Castello e al suo territorio; ma si estendeva anche alla lontana Villanova, villa poco discosta da Verteneglio

Villanova o villa di S. Giorgio, come la trovammo anche chiamata, giace sopra un colle donde si gode amenissima vista sulla campagna

---

del monte Rasoch ad un sasso vivo in terra posto tra altri sassi vivi sig:[to] di † per pertighe 105. vi fu posto a canto un sasso longo sig:[to] dal n.° 12. Donde partendosi andando sopra esso monte ad un sasso piccolo posto a m̄a in una fossa signato di † per pertighe 51 in locho del qual sasso doveva esser fatto un pilastro de sassi e calcina distante da un cero per pertega una si come per la sententia antiqua è chiarito: in difetto d'esso confin fu posto un sasso longo ut s.[a] signato del n.° 13. si va poi per la costa del monte a dreto andar ad un campo lavorato nel qual è un sasso vivo accuto in terra sig:[to] di † per perteghe 26 fu posto contiguo a quello un sasso longo ut s.[a] sig:[to] del N.° 14. Di poi s' incamina per la sumità del monte p.[to] per detto campo in capo del qual per perteghe 35 doveva esser un sasso vivo sig:[to] di † che per non ritrovarsi si ha scorso fin ad una grotta in detto campo arado per perteghe 51 in difetto del qual sasso vivo fu posto un sasso longo sig.[to] del N.° 15. Dal qual partendosi descendendo recto tramite per perteghe 30 fin alla costa d'esso monte sopra la qual nel descender fu posto un novo confin longo ut s.[a] signato dal n.° 16. Et descendendo recto passu remanendo precise la sumità del ditto monte s.[a] il territ.° de Grisi:[a] et tutta la costa d'esso monte a man destra cominciando d'essa sumità sopra il territ:° di Buie si va fin ad un pezzo di pilastro anticamente fatto appresso la via publ.[a] per la qual si va da Buie a Grisig.[a] dove fu l'antiquo confin chiamato dalla p:[ta] sententia per perteghe 22 lontano dal sop.° 16 confin vi fu posto a canto esso pilastro un sasso longo sig.° dal n.° 17. Et in esso sta intagliate le infrascritte parole *Joseph pizzamanus et franc:[s] Lando Bullearum Grisignanaeque rectores reponi curarunt.* Descendendo poi per alcuni campi e vigne recto passu li quali campi e vigne tutte remangono sopra il territ.° di Buie ad un sasso longo manualmente pocho distante de do frassani per pertighe 4 signato di † secondo la s̄ntia antiqua: qual hora non si trova; ma fu posto in suo loco per pertighe 59 un sasso longo ut s.[a] sig.[to] col N.° 18. Dal qual si procede recto passu descendendo per la costa del monte sotto le vigne d. Grisig.[a] per pertighe 44 dove in defetto d'una rossa (?) mediocre confin antiquo che ora non si trova fu posto un sasso longo signato col N.° 19. Di poi si va recto tramite ad una roia in una valle: nella qual dovea esser un sasso posto a man in terra grosso sig.[to] di † che ora non si trova fu posto lontano da essa Roia perteghe 4 sopra la costa d'esso monte il confin novo distante dal soprascritto decimo nono per perteghe 28 et fu sig.[to] dal n.° 20. Da questo poi partendosi si ascende recto passu per la costa del monte de saltarla remanendo tutta la valle con parte della costa d'esso monte sopra il territ.° di Buie. Et si va ad un'arra antiqua in un certo pianello dove dovea esser posto a man un sasso grando sig.° di † per pertighe 68 che hora non si trova; ma in diffetto di quello alla mesura sudetta fu posto un sasso longo signato dal N.° 21. Et descendendo recto passu fin alla valle sotto la Giesia de s. Zuane in mezzo la qual valle dovea esser una piera larga posta a man signata di † lontana dal sudetto confin per perteghe 51 che hora non si trova; ma in suo defetto fu posto un sasso longo sig.° N.° 22. Dalla qual valle

circostante. Ad oriente e a tramontana ha il territorio di Buie, a mezzodì il Quieto e a ponente Cittanova. Sembra che in tempi remoti Villanova fosse posta più a mezzodì, donde gli abitanti, per la malaria proveniente dalle paludi del Quieto, si ridussero ad abitare nel sito ove adesso è posta la villa.

---

partendosi si va recto tramite per la costa del monte de s. Zuane remanendo la maggior parte de ditta costa a man destra sopra il territ.° de Buie ad una assesta (?) fossa fatta a man: nella qual si dovea far un pilastro de sassi e calcina sotto un rover con tre rami per pertighe 60 qual veramente pilastro dovea esser fatto all' opposito della chiesia de s. Zuane posta nelli confini di Grisig.ª distanti li confini da ditta Giesia per perteghe 38 secondo la s̄ntia antiqua per non ritrovarsi esso pilastro in locho suo fu posto un sasso longo ut s.ª sig.° N.° 23. lontano dal sudetto confin 22 perteghe 64 così ritrovate per la nova perticatione. Et partendosi dal sudetto confin descendendo sempre recto tramite per pertighe 34 fin alla strada pub.ª per la qual si va alla Bastia fu posto s.ª la riva d'essa strada un novo confin di sasso longo fisso in terra sig.° dal n.° 24. Dal qual partendosi recto passu per costa per vallure et altura per pertighe 66 incaminando ut s.ª fu posto un novo confin sig.° dal N.° 25. Di poi ascendendo recto tramite in confin del boscho per pertighe 56 fin ad un sasso grosso signato di ✝ ✝ fu posto un confin contiguo al soprascritto sig.° dal n.° 26. Et partendosi dal sudetto ascendendo recto tramite sempre per la costa ad un sasso grosso posto precise sotto un cero grando sig.° del segno ✝ per pertighe 41 fu posto un sasso a quello contiguo sig.to dal n.° 27. Ascendendo poi s.ª il monte si va recto tramite ad un lagutio picolo posto sopra esso monte per perteghe 145. secondo lo s̄ntia antiqua; ma sono sta ritrovate solamente 106 fu posto appresso esso lagutio per mezzo un capitelo un sasso longo ut s.ª signato con N.° 28. Dipoi si va dretamente sopra il monte remanendo la sumità d'esso monte s.ª il territ.° di Buie per perteghe 50 in deffetto del confin vecchio fu posto un sasso longo ut s.ª sig.° del N.° 29. Partendosi poi dal p.° andando verso il fiume del Quieto fin ad una grotta mediocre sig.ª con do ✝ vi sono perteghe 47 appresso la qual fu posto un sasso longo ut s.ª signato N.° 30. Dalla qual grotta procedendo si va sempre descendendo ad un sasso vivo solo signato di ✝. per perteghe 38 fu posto il confin longo ut s.ª signato dal n.° 31. Si va poi descendendo rettamente ad una grotta sola sig.ª di ✝ per perteghe 14 appresso la qual fu posto un sasso longo sig.° di n. 32. Et di poi si va pur descendendo a dirittura ad una grotta granda larga circa do perteghe sig.ª con tre ✝ per perteghe 13. appresso la qual fu posto un sasso longo sig.° del N.° 33. Dalla qual si va rettamente sempre descendendo per perteghe 56 dove in defetto del confin vecchio solea esser sotto un cerro cimado giusta la sententia p.ª fu posto un sasso longo sig.° del N.° 34. Et da questo si va sempre descendendo ut s.ª ad una grotta piccola longa sig.ª di ✝ per perteghe 51 appresso la qual fu posto il confin con N.° 35. Et descendendo dal sudetto si va sempre recto tramite al confin della scolla ut s.ª nominato. Qual è una grotta grande signata con tre ✝ piana (?) et vi sono perteghe 22 ¼ dove furono renovate esse croci. Dalla qual grotta recto tramite si prociede per la palude fin al fiume del Quieto: qual è l' ultimo confine all' opposito del qual vi è una golla over burgula con un prato sotto di quella. qual prato et burgula sono sopra il territ.° di visinà giurisditione de Piamonte. Et così

Del territorio di S. Giorgio, a tacere de' tempi anteriori, si parla nell'atto di dedizione della città di Buie alla republica veneta dell'anno 1412 [1]). È noto che in quest'anno i veneziani erano in guerra con Sigismondo imperatore e che stavano compiendosi le ultime operazioni di guerra, le quali dovevano seppellire per sempre il dominio temporale de' patriarchi. In questa guerra i veneziani conquistarono insieme con molti altri luoghi anche Buie e Portole, i cui abitanti « propter turpia verba et inhonestos modos quos observare principiabant » videro abbattute le mure de' loro Castelli.

Fu allora che Buie inviò suoi ambasciatori a Venezia domandando la conferma dei patti promessi alla città dal capitano di Raspo, Jacopo da Riva. Oltre la regolazione dei confini a Castelvenere con Pirano e la conservazione delle antiche loro consuetudini chiedevano « quod nostra Dominatio concedit territorio Sancti Georgii cum pertinentiis suis », territorio che allora apparteneva allo Stato. Fu loro risposto non avere informazione esatta di codesto territorio « quod nunc possidet Comunitas nostra Grisignane », tornassero a Venezia dopo la vendemmia e vedrebbesi allora di regolare una cosa e l' altra.

Questa carta mostra chiaro che sino dall' anno 1412 il territorio di S. Giorgio era soggetto a Grisignana.

Dal volume intitolato « Scritture su Villanova » e segnato col N. 123 dell' archivio episcopale di Cittanova, apprendiamo che « el territorio et uilla della contra de San Zorzi o uer uilla noua, posta sotto la giurisdition de Grisignana » fu venduto all' incanto nell' anno 1545 per ducati 1627 al nobile Alessandro Soranzo [2]).

---

nel modo di s.ª dechiarito furno terminati detti confini. Cum espressa tamen dechiaratione che tutti quelli che haveranno usurpato et intacato arrando piantando vigne et arbori et redotti a coltura terreni et vigne che non fossero sottoposte alli territori dove essi usurpatori habitano, se però li terreni usurpati se trovano di ragione delle p.te comunità non possino esser tratti di possesso; ma ben siino obligati pagar le debite imposit.i et regalie over X.me sotto quel territ.o a cui fossero sta usurpati: Essendo veramente detti terreni di qualche particolar qual pretendesse rehaverli li usurpatori siano tenuti quelli relassar liberamente pagatigli prima li suoi giusti et convenienti melioramenti et questa attione sia reciprocha all' una et l' altra parte ».

[1]) Carli, *Antichità italiche*, Vol. V.

[2]) Ecco la carta relativa. « El se uende al pub.o incanto in . . . . per li mag.ti s al off.o delle rason uecchie per essecution della parte presa in lo X.mo Con. de pregadi el territorio et uilla della contra de san Zorzi o uer uilla nova posta sotto la giurisdition de Grisignana il qual territorio et uilla ha di circuito da miglie sei et mezzo . . . . in questi confini uerso leuante le Terre de Bugia a mezzo di el fiume del Quieto, da ponente

Nello statuto poi del nostro Castello troviamo disposizioni speciali per Villanova. La quale non pagava decima al dazio delle entrate di Grisignana, ma bensì a « M. Bartholomeo Manzino, il quale ha ditta decima comprata dall' Illmo. Dominio » e consisteva di tutte le biade che si coltivavano nel territorio, la decima dell' uva che il Manzini mandava a

---

Cittanoua da tramontana le Terre de Buggia saluis semper uerioribus confinibus: sopra della qual uilla et territorio ne sono tre chiese et in quelle se dicono messa, et atrouasi habitar in el ditto loco uisini trenta. con le massarie. et sono terre parte saxose parte boschiue parte da semenar parte pascoli et parte uignade. sopra del qual territorio et uilla si attrouano diuerse habitationi di Casoni et certa fabrica di muro et de legname parte habitanti. si atrouano ancora nel ditto Territorio tre fontane et quelle son uerso Grisignana, alla marina nominat . . . . . in quel loco che ne pol far una roda da molin. et uendese ditta uilla et territorio libero et francho come beni della Illma S.^{a} come tutto suo habentie pertinentie confini actioni rason iurisdition preheminentie prorogative . . . . . . si come al presente possiede essa Illma S.^{a} et sarà deiucat al più offerent essendo tenuto el comprador, approbata la predicta compera in el ser.^{mo} Duc.^{e} Coll.^{o} esborsar nel prefato Off.^{o} lo amontar di quella in contadi. et le spese sotto pena di s. 2 per L. et esser reincantada a suo danno et interesse promettendo la prefata Illma S.^{a} al comprador de . . . . et di mantenerli ditta uendita con tutte le oblig.^{ne} conditio et solemnit in similibus necessarie et opportune sub obligatione omnium bonorum. arestando lo incanto sempre fermo per quello l' hauerà posto al più pretio fino che per sue SS.^{rie} ecc.^{me} el sarà declarado.

Entrade al presente si traheno del ditto loco.

form.^{to} stara uinticinque per conto de X.^{ma} batudo el quartese

meglio stara doi
orzo stara tredese
Biaua stara quattro
segalla stara tredese
biaua stara mezo
} queste biaue non pagano quartese

Item per ogni para de buo staroli 4 for:^{to} uino de X.^{ma} batudo el quartese orne XXII agnelli et capretti de X.^{ma} all' anno n.º XXV porcelli 3.

a tergo. 1544 adì 30 zenar primo incanto . d. 801—
4 febrar . . . . d. 1101
die dicta . . . . d. 1101
1545 21 zugno fu messo . . . d. 1551

adì 23 zugno 1545 declarada al publico incanto per li mag.^{ti} m. Zuan Francesco Memo m. Domenigo Falier et m. . . . . barbarigo Hon. sig. al ditto offitio al nobilissimo s. Alex.^{o} Soranzo fo de s. iacomo il predetto territorio et Uilla di san Zorzi come si contiene in ditta poliza per ducati mille seicento uinti sette a l. 6 s 4 per ducato. fu per lui el nobil.^{mo} s. Uictor Gradenigo fo de s. marco.

1545 Die 26 iunii in Coll.^{o} f. approbata suprascripta uenditio.

T 16 — 1 — 2

ex autentico existen in off.^{o}
Ant.^{s} clusanis ex.^{t} ».

riscuotere nelle vigne e la decima degli agnelli e capretti. Con ciò che chi avesse tre agnelli o capretti, non pagava decima; chi ne aveva quattro, cinque o sei, dava mezzo agnello e chi ne aveva sette pagava uno come chi ne aveva tredici. Oltre di ciò chi aveva buoi da lavoro doveva dare quattro staroli di frumento, se due erano i buoi, e uno staio chi ne aveva quattro. Lo stesso per coloro che ne avevano più di quattro. I vicini che non avevano buoi pagavano due staroli di frumento come quelli che avevano un bue solo.

Al detto Manzini era dovuta anche, come in Grisignana al podestà, la regalia del formaggio e dei porci.

Nel rimanente, i vicini di Villanova come sudditi della republica, erano soggetti a tutti quei pesi a' quali sottostavano i grisignanesi. In quanto poi risguarda le cose della giustizia erano sottoposti al podestà del nostro Castello. Nondimeno erano loro rispettate certe consuetudini; per le quali, ad esempio, i quattro saltari a' quali era affidata la custodia delle finide di detta villa, dovevano pagare loro stessi i danni che accadessero ne' campi, quando non sapessero eruire l' autore del danno.

Nessuno poteva dirsi vicino di Villanova se non avesse casa e non vi abitasse da cinque anni almeno.

Come in Grisignana, il forestiero che passasse co' suoi animali non poteva fermarsi nella villa più di tre giorni.

Il giorno di S. Michele in settembre e il giorno della visitazione della B. V. del 2 luglio in Villanova tenevasi fiera ordinaria e franca al modo di Grisignana.

Il vescovo I. F. Tomasini, dove parla di Villanova, trova che anche al suo tempo — circa un secolo dopo le notizie del nostro statuto — la famiglia Manzini riscuoteva la decima; « la quale famiglia egli scrive, doveva essere già in molta considerazione, perchè raccoglievasi d'ogni cosa, e la villa era più abitata e coltivata »; mentre allora, e cioè nell'anno 1646, erano « circa cento e cinquanta anime di comunione » soltanto. Vent'anni dopo (1664), Villanova aveva 146 abitanti [1]).

Entro la villa era una chiesa dedicata alla Vergine e il popolo nominava il suo pievano, il quale riscuoteva il quartese dei grani, delle uve e degli animali. Al vescovo non pagavano decima.

Nel territorio eranvi parecchie chiese, la chiesa di S. Giorgio presso

[1]) Ivi.

la quale trovaronsi avanzi di tempi antichi e dove vuolsi sorgesse la Emonia antica, la chiesa di S. Michele ov' era il cimitero della villa e dove gli abitanti dicevano fosse prima situata la villa. Quindi la chiesa di S. Dionisio e quella di S. Lorenzo, sulla facciata della quale il Tomasini lessè due notevoli iscrizioni romane [1]) che oggi non sono più.

Alcune di queste chiese davan nome ad altrettante confraternite, dette scole o fraglie che coltivavano i terreni di loro proprietà per rivolgerne gli utili a pro delle chiese stesse. Ed erano quattro: la scola di San Zorzi, della Madonna, del Santissimo Sacramento e di San Rocco [2]).

E poichè nominammo le chiese, converrà bene si dica qualcosa anche delle condizioni ecclesiastiche del nostro Castello.

La chiesa di S. Vito [3]) trovasi menzionata in tempi lontanissimi. Nell'anno 1310, quando adunque Grisignana non era ancora uscita dal feudalesimo, fra Giroldo vescovo di Cittanova conferiva « ecclesiam sive plebem Sancti Viti de Grisignana Aemoniensis Dioecesis, vacantem per obitum presbiteri Montenesii olim ipsius Plebis Plebani, Petro de Civitate Clerico et familiari suo » [4]). Il fatto è di grande importanza, avvegnachè dimostri antico assai

---

[1]) Trovansi riportate anche dal Kandler a pag. 42 e 43 delle sue *Inscrizioni* e sono queste:

IVNONI · FERONIAE
BARDIA · L · F · SECVNDA
AEDEM · SIGNVM · PORTI
CVS · D · P · S · D

///CALPVRNIVS
///F · PVP
TESTAMENTO
FIERI · IVSSIT

[2]) Dal libro a stampa: *Decreti e terminazioni raccolte dal pod. e capit. di Capodistria Valerio da Riva, 1683.*

[3]) Vito e Modesto vissero a' tempi di Diocleziano e Massimiano. Vito, figlio di Ila uomo facoltoso e pagano, fu mandato a scuola da un maestro cristiano, Modesto. Ben presto fu conosciuto parteggiare per i Cristiani e fu messo alla tortura. Lasciato di poi il paese recossi insieme col suo maestro in provincia di Napoli. Quivi in luogo solitario, vissero alcun tempo in orazione; dopo di che, chiamati alla presenza dell' imperatore e rifiutatisi di adorare gli Dei, dovevano essere sbranati dalle fiere nell' anfiteatro. Ma ne uscirono illesi; e, Crescenzia come ciò vide, scese in mezzo al teatro e publicamente confessò Cristo. L' imperatore allora irritato fece stendere tutti e tre sull' eculeo e quivi morirono. Certa Fiorenza tolse di nascosto i corpi dei tre martiri e diede loro onorevole sepultura. Verso l' VIII secolo trovate le reliquie loro, furono trasportate a Polignano in provincia di Bari, ove sono in grande venerazione. — Ciò è quanto si legge nel *Leggendario dei Santi*, tomo VIII. Venezia, 1779.

[4]) *Cod. dipl. istr.*

il nostro Castello dove la luce del cristianesimo giunse assai per tempo e fu portata forse già nel secolo sesto.

A' tempi veneti, nel secolo decimosesto, molte erano le chiese. Il solo Castello ne aveva tre: la maggiore dedicata alla Vergine ed ai santi Vito e Modesto, la chiesa di S. Martino e una chiesuola intitolata a S. Rocco.

Fuori della porta la chiesa di S. Cosmo e Damiano, S. Nicolò con cimitero, S. Vito anche con cimitero; quindi sparse nel territorio S. Floriano, S. Maria della Bastia, S. Antonio, S. Marco e S. Giovanni in cargnelin.

Le fraternite, alle quali soprastava il gastaldo, erano quindici. E cioè: la Fattoria, di S. Martino, del Crocefisso, di S. Biagio, di S. Antonio, di S. Carlo, del Nome di Dio, di S. Marco, di S. Vito, della Carità, di S Zuane, di S. Floriano, di S. Cosmo, della Madonna e di S. Nicolò.

Da un inventario trovato nell'archivio episcopale di Cittanova si apprende che queste fraternite possedevano di proprio case, orti, vigne, oliveti, prati, le rendite de' quali esse rivolgevano alla conservazione delle chiese non solo, ma ad aiutare anche il paese che ad esse ricorreva nel momento del bisogno. Un apposito articolo dello statuto regolava le attribuzioni del gastaldo, il quale, secondo un decreto di Domenico Morosini che fu podestà del Castello nell'anno 1539, doveva dare una sicurtà sufficiente prima di assumere l' amministrazione.

Nei campi della scola della Madonna, sulla cima del monte, sorgeva, fabbricato da Agostino Lippomano, un ricco palazzo con intorno orti, pergolati, frutteti. Per il terreno occupato, il Lippomano corrispondeva ogni anno alla detta scola due staroli di frumento, e lo stesso fecero dopo i suoi eredi [1]). Vide codesto palazzo già mezzo distrutto il Tomasini, ed a ragione giudicò il luogo « deliziosissimo ». L' illustrissimo Agostino Lippomano, come è chiamato nel nostro manoscritto, apparisce in Grisignana nel 1600, mentre in questi anni sulla cattedra vescovile di Parenzo sedeva un Giovanni Lippomano, il quale forse era suo congiunto. E così dopo Cozio fiorentino, fu un ricco veneziano che trovò gradito il soggiorno di Grisignana; mentre altra dimora piacevole dovette essere quella villa presso S. Floriano, di cui nell'anno 1646 vedevansi soltanto le vestigia, se meritò chiamarsi « villa amorosa » [2]).

---

[1]) Archiv. vescovile di Cittanova, fascic. n.° 138.

[2]) I. F. Tomasini. *Commentari ecç.*

La cura dell' anime era affidata al pievano e a due cappellani. Il pievano era eletto sempre, e « non è memoria di huomo in contrario » [1]), dal Consiglio comunale. Il capitolo 100° dello statuto fissava i doveri del pievano e la dotazione che gli spettava. Insieme coi cappellani egli aveva il quartese d' ogni sorta di grani, il quartese dell' uva ed il quartese degli agnelli. Al vescovo il Castello non pagava decima.

Nel tempo della riforma il clero di Grisignana, per quanto si sappia, non si commosse alle nuove idee che andavano spargendo Lutero e i suoi seguaci. Nondimeno abbiamo da registrare la elezione di un pievano compiutasi con tale apparato di solennità che sarebbe parso strano se in quel modo si fosse fatto un secolo più tardi; e non sapremmo darne la spiegazione altrimenti che ponendo il fatto in relazione col tempo in cui avvenne.

Il 2 di aprile dell' anno 1539 il Consiglio comunale trovavasi adunato nella sala del palazzo [2]). Erano presenti 50 cittadini compreso il podestà. Dovevasi nominare il pievano in sostituzione del defunto Gaspare Melchior. Vi aspiravano Andrea de Medellis grisignanese e un Ingaldeo di Capodistria. Questi ebbe un voto solo, tutti gli altri furono per il de Medellis, il quale fu così eletto. Nella stessa seduta però — ed è qui per noi lo strano — fu nominato ambasciatore ser Giovanni de Torcello, il quale doveva recarsi a Venezia e presentare alla Signoria il pievano eletto nonchè al legato pontificio presso la republica Girolamo Verallo, affine di averne la conferma. Il legato infatti rilasciò il decreto di conferma [3]) al Medellis, ma scriveva in pari tempo al vicario del vescovo di Cittanova di dare al Medellis il possesso della pieve, dopo avuto da lui il giuramento di fedeltà secondo la formola seguente: « Ego Andreas de Medellis Plebanus Ecclesie sancti Viti Castri Grisignane Emoniensis alias Civitatis nove dioecesis ab hac hora in antea fidelis et obediens ero Beato Petro sancteque Romane Ecclesie et D. nostro D. Paulo pape tertio suisque successoribus canonice intrantibus, non ero in consilio aut consensu vel facto ut vitam perdant aut membrum seu capiant mala captione; legatum apostolice sedis in eundo vel redeundo honorifice tractabo et in suis necessitatibus adiuvabo, possessiones vero ad

[1]) Statuto ms.

[2]) Archiv. vescov. di Cittanova, fascic. n. 42.

[3]) Ivi. — Il pievano di Momiano e publico notaio Paolo Diedo trascrisse il detto decreto « collationis et confirmationis ex autentica bulla existente penes Rev. D.m Plebanum Grisignane ».

meam Ecclesiam pertinentes non vendam neque donabo neque impignorabo neque infeudabo vel aliquo modo alienabo inconsulto Romano Pontifice, sic me Deus adiuvet et hoc ad sancta Dei Evangelia. » In pari tempo il doge Pietro Lando in lettera del 27 di aprile dell' anno 1539 Ind. XII incaricava il podestà di Grisignana Domenico Morosini di mettere in possesso della pieve il Medellis, che fu installato veramente pochi giorni appresso [1]). — In altri tempi sarebbe bastata la conferma vescovile.

La elezione di papa Pio VII recò fortuna al clero di Grisignana. Usciva quel papa, nell' anno 1800, da Venezia sulla fregata « Bellona » per recarsi ad Ancona e quindi a Roma ad occupare la cattedra che gli era stata conferita nel conclave appunto di Venezia. A un tratto, sorpresa dalla tempesta, la nave dovette riparare nel porto Quieto. Quivi, appena ne' luoghi vicini s' ebbe notizia del fatto, i preti di Cittanova, di Torre e di Grisignana si recarono in fretta ad ossequiare il nuovo papa.

In memoria di questo avvenimento il capitolo di Cittanova, che aveva domandato il protonotariato apostolico, ottenne la mozzetta col cappuccio ed anche la cappa magna; il pievano di Torre il privilegio di celebrare la messa la sera della vigilia di Natale [2]). Al pievano di Grisignana il Breve pontificio del giorno 11 decembre 1801 [3]) conferiva il titolo di canonico arciprete e di canonici ai cappellani con facoltà di portarne anche le insegne, più una medaglia commemorativa [4]). La quale da un lato reca la nave che s' accosta al porto Quieto e la scritta: *Felix Accessus Pii VII P. M. die XII Jun. MDCCC port. Quiet.;* dall' altra veggonsi le immagini dei Santi Vito e Modesto e torno torno si legge: *SS. MM. Vit. et Modest. Titt. Eccl. Grisignanae Theod. Laur. de Com. Balbi Epis. Aemon.* Marco Calcina conserva ancora una di queste medaglie, la quale appartenne già a M. Sebastiano Calcina, ultimo canonico ed arciprete. Diciamo ultimo, perchè nell' anno 1843 insieme coi capitoli di Buie, Dignano, Muggia, Isola, Umago, S. Lorenzo ecc. fu soppresso anche quello di Grisignana [5]).

Non dimenticheremo di notare che codesti cappellani, pievani ed arcipreti erano quasi tutti del paese.

Del quale le casate più vecchie di cui trovammo notizie fra gli atti

---

[1]) Ivi.

[2]) Kandler. *Indicazioni ecc.*

[3]) Vedi la serie de' pievani ed arcipreti.

[4]) Ivi.

[5]) Kandler. *Indicazioni ecc.*

de' vescovi emoniensi sono i De Medellis, i Regancini, gli Altini, i Torcello, gli Armani, i Benvegnù, i De Lucca, i Calcini che appaiono già nel secolo decimoquinto. I De Medellis oggi sono spenti. I Torcello ebbero in patria gli uffici migliori, furono provveditori del Comune, esercitarono anche il notariato che si direbbe fosse quasi ereditario nella loro famiglia [1]).

Per quanto ne scrive lo Stancovich, un Antonio da Grignano dell'ordine francescano de' minori conventuali, fu professore di Padova nell' anno 1564

---

[1]) Riportiamo qui un diploma notarile, tratto dall'originale in pergamena, rilasciato ad Andrea Torcello nell'anno 1695, pur tacendo di altri parecchi che abbiamo veduto.

« Nos Iacobvs Gabriel pro Ser:mo Dvcali Dominio Venetiarvm Potestas et Capit.vs Ivstinopolis Hieronymvs Thevpolvs consiliarivs.

Vniversis et singvlis ad qvos praesens privilegivm Notariatvs pervenerit fidem facimvs et attestamvr, qvaliter cvpiens D. Andreas Torcello q.m D. Ioannis filivs Terrae Grisignanae ad artem Tabelionatvs offitivmqve Notariae congrvis ac debitis medijs promoveri, debita cvm instantia reqvisivit vt Notarij de Coll.o ordinario hvivs Civitatis tale mvnvs et offitivm in eivs personam conferri velent. Avctoritate eisdem delata per partem Ex.mi Senatvs diei XII Ianvarij MDCXII de creandis Notariis, habitaqve fide in forma de probitate vitae ac morvm candore dicti D. Andreae. Qvapropter facto privs diligenti ac rigoroso examine per Ex.m D. Ivlivm Gavardo Examinatorem dicti Collegii ad id depvtatvm D̄nvs Ivlianvs de Belli V. D̄nvs hvivs Civitatis ceteriqve D. Notarii dicti Collegij nemineqve discrepante nec discentiente qvidem, dictvm D. Andream peritvm, idonevm et svficientem svb die hodierna Notarivm pvblicvm, et Ivdicem ordinarivm Veneta avctoritate creavervnt et declaravervnt avctoritate svp.tae partis Ex.mi Senatvs pro vt apparet de svpradictis omnibvs in actis svp.ti Collegij dantes ei facvltatem exercendi scribendiqve omnes actvs, Instrvmenta, Testamenta, Codicillos et omnia alia in omnibvs Terris, Locis et Civitatibvs Ser.mi Dominii Veneti qvemadmodvm alii Notarij Veneti et pvblici exercent et scribvnt Cvivs D. Andreae pvblici actvs ob id Instrvm.ta Testam.ta Codicillos et alia omnia per evm legaliter scripta ivxta Ivris dispositionem, avt Ivra Mvnicipalia sev de consvetvdine locorvm omninodam semper obtineant firmitatem et robvr. Qviqvidem D. Andreas manibvs tactis scriptvris in manibvs nostris ivravit se dicta offitia Notariae et Tabelionatvs omnibvs diebvs vitae svae fideliter, recte, pvre ac omni simvlatione, machinatione et dolo remotis fvnctvrvm pro vt legales decet Notarios, In qvorvm fidem et testimonivm praesens hoc Privilegivm per infrascriptvm Notarivm et cancellarivm dicti Collegii scribendvm mandavimvs. Actvm Ivstinopoli in Palatio Praet.o Die XXIII Martij 1695 Indict.e III.

Jacobus Gabriel Praetor ac Praefectus
Hieronymus Theupolo Consiliarius
Julianus de Belli V. D̄no
Julius Gavardo N. Exam.r

Ricciardus Vida Veneta auctoritate
Notarius et Cancellarius dicti Collegii
in fidem subscripsi ».

nella seconda scuola di metafisica. Intervenne anche al concilio di Trento come teologo e « colla carica di regens S. Antonii de Patavio, circostanze che dimostrano la di lui riputazione e dottrina ».

Altre famiglie grisignanesi sono i Castagna, i Fedele, i Corva, i Corva-Spinotti, i Ballestrier, gli Ercolani, i Ratissa, i Grimalda, i Zuanelli, i Comisso, i Daris, i Gracchi, i Rodella, i Damiani, i Fachinetti, i Tosolin, i Pozzi, i Grassi, i Gasperini ecc. — De' Ratissa abbiamo il sacerdote don Antonio che fu protonotario apostolico ed esimio benefattore. Nel suo testamento del 2 di settembre dell'anno 1748 egli lasciò la sua sostanza alla chiesa maggiore, che potè così essere ricostruita ed ampliata. I Daris diedero pure un sacerdote, don Giacomo, che fu valente oratore sacro. Predicò nella cattedrale di Cittanova, a Rovigno ed a Pola, dove fu nominato decano capitolare nel 1842 e preposito capitolare nell'anno 1847. Nel 1852 ebbe il cavalierato dell'ordine di Francesco Giuseppe I e nel 1861 la nomina di protonotario apostolico ad instar Partecipantium Morì in Pola nell'anno 1866.

La famiglia cospicua degli Spinotti possedeva nella « Gismania della Carnia », donde si trasferì a Grisignana, de' beni feudali per antiche concessioni de' patriarchi d'Aquileia ed era insignita di speciali privilegi. Il nome loro era registrato nel libro d'oro dei veri titolati e chiamavansi «Nobili di Gismania » [1]). Giovanni Battista esercitò il notariato in Grisignana e fu « maire » al tempo francese. Nicolò Corva, marito di Maria Stella Spinotti, potè per decreto sovrano del 2 giugno 1835 [2]), chiamarsi e firmarsi Nicolò Corva-Spinotti.

Veggansi in fine le iscrizioni venete del nostro Castello [3]).

---

[1]) Il relativo diploma si conserva dalla famiglia del signor Nicolò Corva-Spinotti.

[2]) Anche questo abbiamo veduto, e conservasi dalla detta famiglia.

[3]) Tutte queste iscrizioni sono inedite eccetto la prima che vide il vescovo I. F. Tomasini; ma, com'è riportata ne' suoi *Commentari*, è sbagliata.

1.

HOC · ÆDIFITIVM · À · FVNDAMEN-
TIS · ERRECTVM · PER · CL:M DÕÑM
HIER:M BRIANI · CLEMENT: PRÆT:
EXTITIT · AD · CONSER:M GRANOR
BENEFF:M PAVPERT:S COMMODVMQ
CIVIVM · ET · HABIT:M CASTRI · ET
TER:II · QVI · TANTI · OPPERIS · MEMO-
RES · AD · E:S MEMORIAM · LAVDEMQ
ALTISS:I DEI · HAC · GLOR:Æ VIRGINIS ·
MARIÆ · HEC · POSVERVNT · PROVIS:S
HON:DI DÑI · IÕES · DE · GHIRARDIS · ET ·
GREG:S DE · LVCA · ANNO · DOMINI ·
· M · D · L · X · L · V · I · I ·

2.

I + SM
AÑO DOMINI
MDCCXXVI FV RISTAVRATO
SOTO IL N · H · S · MARCO GRIONI
PODESTA ADI 18 AGOSTO

3.

F · M · D · LXXXVIII · B
PRÆTORIVM · RESTAVRAVIT ·
PAVPERIBVS · ET · COMVNITATI · MVLTA
BENEFICIA · CONTVLIT · IVSTE · PIEQ · REXIT

4.

MCCCCLXXXIIII
MVNFICS PACIS CVLTOR MTIS IOAIES
DELPHNS NOBILIS PRETOR INVRBE EVIT

5.

IOANNE MARIA
MAVROCENO
PRÆIVET
PAX · OS · SVI · MDXVIII

6.

HVIVS · TVRIS ·
CELSITVDINEM · PIMCVLI
DILIGE^A III · D · ATONIJ . AC · SOLECITV^E · DELPHINI
HIC · POTESTATIS
FIERI · CVRAVIT
ANNO · DOMINI
1682

7.

PRET: ILL:^MO DNO
IAC:^O SEMITECOLO
PERFECTVM · AN:
DNI 1681
M · N · C · F ·

Esse dimostrano che Grisignana amava la republica, la quale, a mezzo de' suoi podestà, governò il Castello con mite saggezza rivolta sempre al miglior bene de' sudditi.

La prima è posta sull' edificio ove era il fondaco de' grani, ed ha le parole dorate. Ricorda l'erezione del fondaco avvenuta nell'anno 1597 [1]) a merito del podestà Girolamo Briani, ma è più un decreto di gratitudine alla sua memoria. La seconda e la terza trovansi sul palazzo che fu dei podestà veneti; la quarta e la quinta sulla torretta a' lati della porta che mette nel Castello, la sesta e la settima sul campanile.

Nella terza, del podestà Francesco Belengo, è detto: *Pauperibus et Comunitati multa beneficia contulit, iuste pieque rexit.* Molti benefici recò a' poveri ed al paese, amministrò la giustizia con animo puro.

A ragione quindi Grisignana amava San Marco.

---

[1]) Non sappiamo quando Grisignana aprisse la prima volta il suo fondaco, ma è certo che lo aveva assai prima dell'anno 1597. Nel cap. 65 dello statuto si legge che il Comune aveva « nelli passati anni con il proprio sudor et danari eretto et fatto il fontego per agiuto et sustentatione » della popolazione. Lo ebbe dunque prima dell'anno 1558. Il detto cap. 65 e il 67 contengono minute disposizioni per il buon andamento della istituzione, la quale per ciò forse si fece prospera. Intorno l' anno 1646 il Tomasini scriveva così: « Questo fondaco era già molto ricco, e comprava più di otto cento staia di formento ».

IV.

Signori di Pietrapelosa e di Grisignana.

1238-64 [1])	Vicardo
1274 [2])	Carsmanno ed Enrico
1285-1321 [3])	Vicardo di Enrico
1329-1336 [4])	Pietro di Vicardo
1352 [5])	Nicolò di Pietro.

Signori di Grisignana.

1339 [6])	Giovanni Francesco di Castello
1358 [7])	Volrico de' Reifenberg

---

1) A. MARSICH. *Notizie intorno Pietrapelosa.* — E *Cod. dipl. istr.*

2) *Cod. dipl. istr.*

3) MINOTTO. *Acta et diplomata.* — CARLI. *Antichità italiche,* Vol. V. — AB. G. BIANCHI. *Documenti per la storia del Friuli.* Doc. n. 227.

4) BIANCHI. Ivi. — Statuto inedito di Montona. — MORTEANI. *Notizie storiche di Pirano.*

5) *Cod. dipl. istr.*

6) Ivi.

7) G. DI SARDAGNA. *Archivio veneto,* T. XII, P. II, 1876.

Capitani del Pasenatico "citra aquam" residenti in Grisignana.

Fra il 1359 e 1361 [1])	Pietro Delfino
1363-1364 [2])	Ermolao Venier
1366 [3])	Pietro Contarini
1367-1368 [4])	Cresio de Molin
1368 [5])	Andrea Gradenigo
1387 [6])	Francesco Delfino

Podestà veneti.

1405 [7])	Filippo da Riva
1416 [8])	Ordelafo Falier
1423 [9])	Benedetto Barbaro
? [10])	Lodovico Calbo
1450 [11])	. . . .
1457 [12])	Cristoforo Civran
1461-63 [13])	Lodovico Memo
1484 [14])	Giovanni Delfino
1504 [15])	Agostino Moro

---

1) C. De Franceschi. *Note storiche.*

2) *Cod. dipl. istr.*

3) A. Marsich. *Effemeridi istriane,* Capodistria 1879.

4) Statuto inedito di Montona. — A. Marsich. *Effemeridi istriane* nell'Almanacco « La Concordia » a. 1883.

5) A. Marsich. *Effemeridi di città e luoghi marittimi dell'Istria,* Capodistria 1881.

6) Archiv. com. di Pirano.

7) Ivi.

8) L. Morteani. *Notizie storiche di Pirano,* pag. 41.

9) *Effemeridi istriane* nell'almanacco « La Concordia » a. 1883.

10) Archiv. com. di Pirano.

11) In pergamena contenente una sentenza per confini tra Grisignana e Buie dell'anno 1573 si menziona altra confinazione avvenuta addì 13 marzo 1450 fra i podestà di Grisignana e di Buie Leonardo Bondulmier e Nicolò Bollani. Quale dei due era podestà di Grisignana?

12) Archiv. com. di Pirano.

13) Ivi. — Statuto inedito di Montona nell'archiv. comunale.

14) Iscrizione sulla torretta all' ingresso del Castello di Grisignana.

15) Archiv. vescov. di Cittanova, fascic. n. 42.

1515 [1])	Alessandro Molin
1518 [2])	Giammaria Morosini
1521 [3])	Giacomo Delfino
1533 [4])	Paolo Marcello
1539 [5])	Domenico Morosini
1547 [6])	Andrea Salamon
1550 [7])	Nicolò Priuli
1554 [8])	Angelo Alvazo (?)
1558 [9])	Pietro da Canal
1560 [10])	Benedetto Barozzi
1560-61 [11])	Gerolamo Zorzi
1564 [12])	Gerolamo Venier
1566 [13])	Francesco Magno
1566 [14])	Andrea Marcello
1573 [15])	Francesco Lando
1574 [16])	Gerolamo Avanzago
1583 [17])	Lorenzo Avanzago
1587-88 [18])	Francesco Belengo
1591 [19])	Giambattista Morosini

---

1) Ivi, fascic. n. 4.

2) Iscrizione sulla torretta, come sopra.

3) Archiv. vescov. di Cittanova, fascic. n. 4. — Archiv. com. di Pirano.

4) Ivi, fascic. n. 111.

5) Ivi, fascic. n. 42 e cap. 66 dello Statuto di Grisignana.

6) Ivi, fascic. n. 111 e 159.

7) Ivi, fascic. n. 111.

8) In pergamena contenente provvedimenti circa la custodia del Castello.

9) Vedi il proemio dello Statuto.

10) Archiv. com. di Grisignana nel vol. dello Statuto.

11) Ivi.

12) Ivi.

13) Museo civ. Correr di Venezia, raccolta Cicogna, cod. 2361. Favoritoci dall'abate A. Marsich.

14) Archiv. com. di Grisignana.

15) Da pergamena contenente una sentenza per confini fra i territori di Grisignana e Buie dell'anno 1573.

16) Archiv. vescov. di Cittanova, fascic. n. 14.

17) Archiv. com. di Grisignana.

18) Ivi. — Iscrizione sul palazzo de' podestà veneti.

19) Archiv. vescov. di Cittanova, fascic. n. 42 e 183.

1593 [1]	Giacomo Bragadin
1596-97 [2]	Gerolamo Briani
1599 [3]	Marcantonio Paruta
1600 [4]	Marco Barbarigo
1603 [5]	Almorò Priuli
1604 [6]	Domenico Malipiero
1607 [7]	Sebastiano Morosini
1609-10 [8]	Angelo Zorzi
1610 [9]	Antonio Contarini
1615 [10]	Andrea Zape (?)
1616 [11]	Imperio Minio
1622 [12]	Antonio Marin
1628 [13]	Daniele Balbi
1636 [14]	Gerolamo Battaia
1646-47 [15]	Alvise Zorzi
1649 [16]	Livio Sanudo
1652 [17]	Alvise Duodo
1654-55 [18]	Alvise Minio
1658 [19]	Paolo Corner
1658-60-61 [20]	Gerolamo Barozzi

[1]) Archiv. del Castello di Piemonte.
[2]) Archiv. com. di Grisignana. — Iscrizione sul fondaco de' grani.
[3]) Archiv. vescov. di Cittanova, fascic. n. 244.
[4]) Ivi, fascic. n. 14.
[5]) Ivi, fascic. n. 247.
[6]) Archiv. prov. dell' Istria. Dispacci dei rettori veneti.
[7]) Ivi. Ivi.
[8]) Archiv. vescov. di Cittanova fascic. n. 133 e 183. — Archiv. di Piemonte.
[9]) Ivi, fascic. n. 247.
[10]) Archiv. com. di Grisignana.
[11]) Archiv. di Piemonte.
[12]) Ivi.
[13]) Archiv. vescov. di Cittanova, fascic. n. 42.
[14]) Archiv. com. di Grisignana.
[15]) Archiv. vescov. di Cittanova, fascic. n 87 e 101.
[16]) Ivi, fascic. n. 93.
[17]) Ivi, fascic. n. 118.
[18]) Ivi, fascic. n. 335 e 103.
[19]) Archiv. di Piemonte.
[20]) Ivi. — Archiv. vescov. di Cittanova, fascic. n. 138.

1661-62 [1])	Giorgio Semitecolo
1664 [2])	Alvise Duodo
1673 [3])	Giovanni Premarin
1676-77 [4])	Giovanni Venier
1680-81 [5])	Giacomo Semitecolo
1682 [6])	. . . . . Delfino
1683 [7])	Giov. Ant. Benzon (?)
1686-87 [8])	Marco Zorzi
1687-88 [9])	Bartolomeo Balbi
1688-89-90 [10])	Antonio Loredan
1690-91 [11])	Leonardo Venier
1692 [12])	Bernardino Premarin
1693 [13])	Marcantonio Zancarol
1694 [14])	Almorò Corner
1696-97 [15])	Giorgio Corner
1698-99 [16])	Ferdinando Ghedini
1699-1700 [17])	Domenico Balbi
1700-01 [18])	Giov. And. Catti
1702 [19])	Bernardino Premarin
1703-04 [20])	Domenico Contarini

[1]) Archiv. com. di Grisignana e nel fascic. n. 145 dell'Archiv. vescov. di Cittanova.
[2]) Ivi, fascic. n. 183.
[3]) Archiv. di Piemonte.
[4]) Archiv. vescov. di Cittanova, fascic. n. 210, 220 e 101.
[5]) Archiv. di Piemonte. — Iscrizione sulla torre di Grisignana.
[6]) Vedi le iscrizioni venete.
[7]) Archiv. di Piemonte.
[8]) Ivi e nell'Archiv. parroch. di Grisignana.
[9]) Ivi. — Ivi
[10]) Ivi. — Ivi.
[11]) Ivi. — Ivi. — Archiv. vescov. di Cittanova, fascic. n. 101.
[12]) Archiv. vescov. di Cittanova, fascic. n. 101.
[13]) Ivi. — Archiv. di Piemonte.
[14]) Ivi, fascic. n. 322 e 171 — Archiv. di Piemonte.
[15]) Archiv. di Piemonte.
[16]) Ivi. — Archiv. parroch. di Grisignana.
[17]) Ivi. — Ivi.
[18]) Ivi.
[19]) Ivi.
[20]) Ivi.

1705 [1])	Francesco Foscarini
1706-07 [2])	Domenico Balbi
1707-08 [3])	Almorò Zorzi
1708-09-10 [4])	Giorgio Bon
1710-11 [5])	M. Ant. Zancarol
1711-12 [6])	Pietro Barozzi
1712-13 [7])	Vincenzo Bon (?)
1714-15 [8])	Paulo Minio
1715-16 [9])	Giov. Francesco Corner
1717 [10])	Alvise Minio
1718-19 [11])	Marcantonio Corner
1719-20 [12])	Nicolò Longo
1720-21-22 [13])	Michele Zorzi
1722-23 [14])	Marino Molin
1723-24-25 [15])	Giambattista Balbi
1726-27 [16])	Marco Grioni
1728 [17])	Andrea Contarini
1728-29-30 [18])	Marco Leonardo Donà
1730 [19])	Pietro Barozzi

[1]) Ivi.
[2]) Ivi. — Ivi.
[3]) Ivi. — Ivi. — Archiv. vescov. di Cittanova, fascic. n. 285.
[4]) Ivi. — Ivi.
[5]) Archiv. di Piemonte. — Archiv. parroch. di Grisignana.
[6]) Ivi.
[7]) Ivi. — Archiv. vescov. di Cittanova, fascic. n. 101 e 300.
[8]) Ivi.
[9]) Ivi. — Archiv. parroch. di Grisignana.
[10]) Ivi.
[11]) Ivi. — Archiv. vescov. di Cittanova, fascic. n. 308.
[12]) Ivi. — Archiv. parroch. di Grisignana.
[13]) Ivi. — Ivi.
[14]) Ivi. — Ivi.
[15]) Ivi. — Ivi.
[16]) Ivi. — Archiv. vescov. di Cittanova, fascic. 101, e iscrizione sul palazzo dei podestà veneti.
[17]) Ivi.
[18]) Ivi. — Archiv. parroch. di Grisignana e vescov. di Cittanova, fascic. n. 101.
[19]) Ivi.

1731-32 [1])	Francesco Barbaro
1733-34 [2])	Nicolò Barozzi
1735 [3])	Triffon Barbaro
1737-38 [4])	Francesco Barozzi
1738-39 [5])	Marcantonio Corner
1739-40-41 [6])	Marco Loredan
1741-42 [7])	Vincenzo Contarini
1742-1743 [8])	Giacomo Bembo
1744 [9])	Marco Grioni
1745-46 [10])	Pietro Antonio Balbi
1746-47 [11])	Pietro Barozzi
1747-48 [12])	Gerolamo Contarini
1748-49-50 [13])	Andrea Lauro Barbaro
1750-51 [14])	Antonio Morosini
1752 [15])	Francesco Bembo
1753-54 [16])	Gerolamo Corner
1755 [17])	Nicolò Balbi
1755-56 [18])	Francesco da Riva
1758-59 [19])	Giuseppe Contarini
1760-61 [20])	Bortolo (?) Semitecolo

---

1) Ivi.
2) Ivi. — Archiv. vescov. di Cittanova, fascic. n. 372.
3) Archiv. parroch. di Grisignana.
4) Archiv. di Piemonte e parroch. di Grisignana.
5) Ivi. — Ivi.
6) Ivi. — Ivi. — Archiv. vescov. di Cittanova, fascic. n. 372.
7) Ivi. — Ivi.
8) Ivi. — Ivi.
9) Ivi. — Ivi. — Ivi.
10) Ivi. — Ivi. — Ivi.
11) Ivi. — Ivi. — Ivi.
12) Ivi. — Ivi. — Ivi.
13) Ivi. — Ivi.
14) Ivi. — Ivi.
15) Ivi.
16) Archiv. vescov. di Cittanova, fascic. n. 396 e parroch. di Grisignana.
17) Archiv. di Piemonte.
18) Archiv. parroch. di Grisignana.
19) Ivi. — Archiv. di Piemonte.
20) Ivi.

1761-62 [1])	Antonio Bon
1762 [2])	Benedetto Zorzi Querini (?)
1764 [3])	Rizzardo Badoer
1767 [4])	Fortunato A. M. Balbi
1768 [5])	Alessandro Minio
1769-70 [6])	Marino Badoer
1771 [7])	Gerolamo Barozzi
1772-73 [8])	Giampaolo Balbi
1773 [9])	G. Andrea Semitecolo
1775-76 [10])	M. A. Badoer
1776-77 [11])	Giambattista Pizzamano
1777-78 [12])	Alessandro Bon
1778-79-80-81 [13])	Pietro Bembo
1781-82 [14])	M. A. da Mosto
1783 [15])	Giorgio Rizzardo Querini
1784-85 [16])	Gerolamo Marin
1785-86 [17])	A. Maria da Mosto
1786-87 [18])	Gaetano Balbi
1789 [19])	Marcantonio Contarini
1789 [20])	G. Rizzardo Querini

1) Ivi.
2) Archiv. vescov. di Cittanova, fascic. n. 518.
3) Archiv. di Piemonte.
4) Archiv. parroch. di Grisignana.
5) Ivi.
6) Ivi. — Archiv. vescov. di Cittanova, fascic. n. 434.
7) Ivi.
8) Ivi. — Ivi, fascic. n. 443.
9) Ivi.
10) Ivi.
11) Ivi. — Ivi, fascic. n. 452 e Archiv. di Piemonte.
12) Ivi. — Archiv. di Piemonte.
13) Ivi. — Ivi. — Archiv. vescov. di Cittanova, fascic. n. 476.
14) Ivi. — Ivi.
15) Ivi.
16) Ivi. — Ivi. — Ivi, fascic. n. 13.
17) Ivi. — Ivi.
18) Archiv. di Piemonte.
19) Archiv. domestico del sig. N. Corva-Spinotti.
20) Archiv. parroch. di Grisignana.

1790-91-92 [1])	N. Ruggero Badoer
1792 [2])	Silvestro Balbi
1793 [3])	Gaetano Balbi
1794-95 [4])	Francesco Querini
1796 [5])	A. Maria da Mosto

Pievani ed arcipreti.

Serie	ANNO, MESE	NOME	Osservazioni
1	?	*Presb. Montenesius* [6])	
2	1310, 3 agosto	*Pietro da Cividale* [7])	
3	?	*Pre Zuane da Sebenico* [8])	
4	?	*Pre Piero de Azzo* [9]) di Capodistria	
5	?	*Pre Michele* [10]) di Pinguente	
6	1504 —21	*Gaspare Melchior* [11]) di Pinguente	
7	1539, eletto il 2 d'aprile —91, muore il 23 sett.	*Andrea de Medellis* [12]) di Grisignana	

[1]) Ivi.
[2]) Ivi.
[3]) Ivi.
[4]) Ivi.
[5]) Archiv. vescov. di Cittanova, fascic. n. 490. — Di A. M. da Mosto, ultimo podestà veneto di Grisignana, la famiglia Corva-Spinotti conserva una memoria. È un calamaio d'argento che porta impresse le iniziali del suo nome.
[6]) *Cod. dipl. istr.*
[7]) Ivi.
[8]) Archiv. vescov. di Cittanova, fascic. n. 112.
[9]) Ivi. — I *de Azzo* erano de' nobili del Maggior Consiglio di Capodistria. V. *Almanacco istriano* dell'anno 1864.
[10]) Ivi, fascic. n. 112 e 42.
[11]) Ivi, fascic. n. 4, 112 e 42.
[12]) Ivi, fascic n. 42, 2, 14 e 183. — Vedi pure i *Commentari* del v. I. F. TOMASINI, pag. 284 e 344.

Serie	ANNO, MESE	NOME	Osservazioni
8	1591, eletto il 25 sett. 1601, muore il 15 magg.	*Nicolò Germanis* [1]	
9	1601, eletto il 2 sett. —09	*Francesco Armano* [2] di Grisignana	
10	1610 —11	*Marco de Rozzo* [3]	
11	1613	*Andrea Vocho (?)* [4]	
12	1630 —35	*Francesco Marconi* [5]	
13	1637, eletto il 22 marzo —82	*Giovanni Maria Armano* [6] di Grisignana	
14	1684, eletto il 23 aprile 1709	*Antonio Puzzer* [7] di Grisignana	
15	1715 —22	*Giovanni Vidach* [8]	
16	1722, eletto il 22 agosto —69, muore il 29 sett.	*Gian Michele Ragancino* [9] di Grisignana	Nel 1722 rinuncia al canonicato presso la cattedrale di Cittanova. Nell'assenza del vescovo, anno 1727, è nominato vicario generale.
17	1770 —98, muore addì 11 sett.	*Nicolò Corva* [10] di Grisignana	Il 13 di febbraio è posto al possesso spirituale della pieve.

[1]) Ivi, fascic. n. 183 e 112.
[2]) Ivi, fascic. n. 14 e 133. — Vedi pure i detti *Commentari*, pag. 272.
[3]) Ivi, fascic. n. 133 e 247.
[4]) Ivi, fascic. n. 183 e 239.
[5]) Ivi, fascic. n. 32 e 61.
[6]) Ivi, fascic. n. 58, 212 e 231.
[7]) Ivi, fascic. n. 239 e 290.
[8]) Ivi, fascic. n. 183. — Nell'anno 1722 eletto pievano di Portole, come nel fascicolo n. 303.
[9]) Ivi, fascic. n. 344. — Archiv. parroch. di Grisignana.
[10]) Ivi, fascic. n. 484 e 509.

Serie	ANNO, MESE	NOME	Osservazioni
18	1799, eletto l'11 aprile 1820, muore il 27 marzo	*Gian Michele Dubaz* [1] di Grisignana, cononico arciprete	Il Breve pontificio [2] del giorno 11 dicembre 1801 conferisce al pievano il titolo di canonico arciprete e di canonici ai cappellani con facoltà di portarne anche le insegne.

[1]) Ivi, fascic. n. 14. — Ivi.

[2]) Si conserva originale nell' Archiv. parroch. di Grisignana. Ci venne favorita la seguente copia:

«PIUS P.P. VII.

Dilecte fili salutem et Apostolicam Benedictionem.

Quum supero mari navigaremus Romam petentes, quam nimirum sedem Sibi ac Successoribus suis Apostolorum Princeps Petrus, divino admonitu constituit, tempestate reiecti ad Histriae litora fuimus; ac memorata tenemus te tunc nobis occurrisse, pluraque tuae dedisse in nos eximia pietatis et obsequii pignora: Quumque a te multa rogaremur, quae non magis ad teipsum ornandum, quam ad tuae Paroeciae hominum plerumque montanorum, colligendam Christi ministris debitam existimationem et observantiam eosque facilius alliciendos et adtrahendos in Ecclesiam valere diceres, meminimus etiam Nos pollicitos esse tui rationem habituros postquam Romae constituissemus. Flexit Nos quidem tuum studium maxime, quo in commissae tibi Paroeciae commoda et utilitates intendis, adeo ut augendo numero Praesbyterorum, qui isti Vineae Domini excolendae laborem suum impendant, deliberatum apud te sit beneficium simplex quoddam, iurispatronatus tuae familiae in Ecclesiam eiusdem Paroeciae legitima auctoritate transferre. Quam ob rem tuis modo inducti praecibus, quibus iterum nos obsecrari fecisti, quibusque magnum accessit pondus a testimonio Venerabilis Fratris Theodori Aemoniensis Episcopi, teque a quibusvis excomunicationis, suspensionis et interdicti aliisque ecclesiasticis sententiis, censuris et poenis, a iure vel ab homine quavis occasione vel causa latis, in quibus quomodolibet innodatus existis, ad effectum praesentium duntaxat consequendum harum serie absolventes et absolutum fore censentes tibi ac tuis in ista Paroecia legitimis successoribus Canonici Archipresbyteri appellatione, Capellanis vero Cooperatoribus eiusdem Paroeciae, tam iis duobus qui nunc sunt, quam etiam tertio mox ut praefertur instituendo, eorumque qui deinceps futuri erunt legitimis successoribus appellatione canonici tantum: Tum porro vobis quatuor omnibus et singulis vestrumque itidem successoribus Rocchettum et Mozzettam coloris eiusdem ac illa qua honestati sunt Canonici Aemoniensis Cathedralis Ecclesiae (sine caputio tamen et sine illo alio Insigni, quod vulgo Zanfarda nominant) in Parochiali Ecclesia Vestra, Choro, Processionibus, caeterisque functionibus Ecclesiae; extra vero has functiones etiam floccum in Pileo et Fasciam et Collare et Caligas violacei coloris et anulum, et numisma demum funiculo serico nigri coloris ante pectus suspensum,

Serie	ANNO, MESE	NOME	Osservazioni
19	1825 —73, muore il 17 magg.	*M. Sebastiano Calcina* [1]) di Grisignana, canonico arciprete	Nell' anno 1843, insieme coi Capitoli collegiali di Buie, Umago, Muggia ecc. viene soppresso anche quello di Grisignana.

cuius in antica S.S. M.M. Paroeciae Patronorum imago, in postica navis qua ad Regiones istas appulimus sit insculpta cum inscriptione memoriam facti prodente gestare intra fines Aemoniensis Dioecesis Auctoritate Apostolica per has literas in perpetuum concedimus et indulgemus. Non obstantibus felicis recordationis Benedicti P. P. XIV Praedecessoris nostri de divisione materiarum aliisque constitutionibus et ordinationibus apostolicis, nec non dictae Ecclesiae et iuramento confirmatione apostolica vel quavis firmitate alia roboratis, statutis et consuetudinibus privilegiis quoque, indultis et literis apostolicis in contrarium praemissorum quomodolibet concessis, confirmatis et innovatis. Quibus omnibus et singulis illorum tenore praesentibus pro plene et sufficienter expressis ac de verbo ad verbum insertis habentes illis alias in suo robore permansuris, ad praemissorum effectum hac vice dumtaxat specialiter et expresse derogamus, caeterisque contrariis quibuscumque.

Datum Romae apud S. Mariam Maiorem sub anulo Piscatoris die XI Decembris MDCCCI Pontificatus nostri Anno secundo ».

Nota. Ad eccezione de' primi tre, tutti gli altri furono eletti dal Consiglio comunale. L'elezione invece dell' attuale pievano, abate Carlo Cociancich, avvenne, contro la consuetudine, per votazione di popolo.

[1]) Archiv. parroch. di Grisignana.

V.

Il corredo di una sposa.

Adi 15 Genaro 1653 [1]).

Notta della robba qui sott.^{a} datta da m. Greg.^{o} de Luca, et da D.ª Vicenza sua consorte in dotte, et per nome di dotte à Ant.^{a} fig.^{la} delli med.^{mi} Padre è Madre, p.^{a} come segue

Vesture di rossa [2]) pauonazza due, Una Vestura negra di rossa, Una Vestura Verde di rossa, et Un altra Vestura di rossa biaua [3]), le qual Vesture sud.^{te} furono estimatte ducatti Tredici, ual . . . . . Ducatti 13
Di piu Un altra Vestura Verde di rossa Panada ual . . . D.^{ti} 6 L. 4
Doi comisotti lauoratti à ponto forlon ual . . . . . . D.^{ti} 4
Un paro di lincioli ual . . . . D.^{ti} 3 L. 2
Un paro di mantili da Tauola ual . . . . D.^{ti} 3
Tre para di manege di pano ual . . . . D.^{ti} 2

---

[1]) Fra le carte di Antonio Deluca di Capodistria. — Il documento originale ci venne favorito dal prof. G. Vatova.

[2]) Per quanto ci sembra, dovrebbe essere *rassa,* che era una specie di panno di lana grosso ed ordinario.

[3]) *Biavo* è quanto dire turchino,

Quatro trauerse da dona et Un faciol da man con li suoi merli ual	D.ti 6	
Velli da Testa n.° 4 ual	D.ti 4	
Due Antimelle ual		L. 4
Camise da dona n. 6 ual	D.ti 6	
Touagioli n.° 6 ual	D.ti 2	
Una piliza da dona, et cinque centure pur da dona . . .	D.ti 3	
Una couerta da letto, et Un sacco ual	D.ti 3	L. 4
	D.ti 57	L. 2

Di piu li fu datto à nome et conto della sud.ta dotte

Una Vaccha pregna cosi restatti dacordo p Ducatti . D.ti 10

Item una Vigna in contra sopra case Steffano di Zappadori 7 in circha la qual fu estimata ducati

It un altro pezo di Vigna in contra . . . . teritorio di Castagna con oliuari n.° 7 entro confina

. . , ... ».

ISOLA ED I SUOI STATUTI

PER CURA

DEL

PROF. LUIGI MORTEANI

I.

FRA punta Ronco e punta Velisana s'estende il territorio d'Isola, circondato verso il continente da elevazioni marno-arenacee che s'innalzano maggiormente ne' castellieri di S. Marco e di Albuciano, il quale continua nel filare de' monti che mandano le loro ultime propaggini nel colle di Strugnano e in quelli di Pirano, fra i quali àvvi la valletta del fiume Aquario, col suo limitato *talus* alluvionale ridotto a Saline. In questa stavasi la chiesetta di S.[to] Spirito che segnava il confine tra Isola e Pirano. Nell' interno il territorio giunge fino alla Valderniga ed al letto superiore del torrente Grivino.

Fra le due punte si aggira un amenissimo ed ubertoso anfiteatro collinesco che va abbassandosi in una fertilissima pianura, ricca di vigneti, d'olivi e di frutteti, abbondante d'acque e coltivata a perfezione per cura degli abitanti.

La popolazione d'Isola ascende oggidì a 5100 abitanti, i quali si occupano per la massima parte dell' agricoltura e della pesca, conservando così intatto il carattere degli antichi. Rinomati erano anche nel tempo passato i prodotti principali del luogo: il vino veniva comperato da mercanti tedeschi e carniolici, i quali lo portavano con cavalli in Germania, ove lo vendevano a sì caro prezzo che non lo potevano bere che i ricchi,

considerandolo come una specie di *lacrima Cristi;* altrettanto dicasi dell'olio, la cui bontà era conosciuta da Plinio; i frutti poi vengono oggidì coltivati con maggior cura per la facilità dello smercio nella vicina Trieste. Ai nostri giorni si sono sviluppati anche alcuni rami d'industria che recano non poco utile agli abitanti: le tre fabbriche delle sardine, della ditta Warhanek, della società francese diretta da Roullet & Comp. e quella del cittadino Degrassi, confezionano oltre 10,000 scatole all'anno, facilitando in questo modo ai pescatori lo smercio delle numerose sardelle; alcune fabbriche di conserve alimentari e la scuola de' merletti, aperta nel 1883 nel palazzo Besenghi sul sistema di quelli Murano, contribuiscono ad aumentare la prosperità economica d'Isola [1]).

Il luogo chiamato Isola era anticamente un'isola nel vero senso della parola, congiunta colla terraferma mediante un ponte di pietra da quella parte dove il mare andò successivamente ritirandosi, o meglio il suolo andò sollevandosi di maniera che si formò una congiunzione tra il terreno marnoso e lo scoglio calcare sul quale troviamo costruita la nostra cittadella. Alieto fu il nome più antico, che alcuni considerano d'origine celto tracica, altri lo derivano dal greco in cui vorrebbe significare aquila. L'influenza greca fu certamente grande su tutta la nostra costa, ma non tale da persuaderci che i nomi dati dagli abitanti ai singoli luoghi siano stati poi mutati dai Greci.

Comunque sia l'origine del nome, è certo però che colla conquista romana tutto il territorio venne romanizzato, come il resto dell'Istria; ed i romani approfittarono dei castellieri esistenti per trarne dei fortilizi. Fra questi il più importante fu quello di Albuciano, posto a considerevole altezza sopra il livello del mare, dove si spazia coll'occhio in una circonferenza molto ampia, poichè si vedono le Giulie dal Tricorno fino al monte Re, tutti i colli più alti dell'Istria superiore ed inferiore, la pianura di Aquileja

---

[1]) La Ditta Warhanek . . . . confezionò nel 1887 scatole 435,600
La Società francese Roullet et Comp. » » » » 470,936
Degrassi . . . . » » » » 180,000
Roullet ha inoltre costruito un luogo per la preparazione del guano colle teste delle sardelle, il cui interno è ripartito in fosse cementate affatto staccate dalla fabbrica stessa. Le teste si stratificano con calce viva, e dopo due mesi con segature di legno e con acido solforico. Il profitto viene venduto ad un agricoltore di Vienna. Anche la fabbrica di C. Warhanek produce il concime dalle teste gettandole in una fossa e mescolandole con calce. Vedi la *Provincia*, 16 ottobre 1887.

e le lagune fino a Venezia. Numerose sono le antichità del periodo preromano e romano trovate su questo; e credo che molte ancora verrebbero alla luce, se venissero praticati degli escavi. Il castelliere serviva ottimamente per segnali dall' Istria ad Aquileja e per tutelare e difendere la regione circostante. La sua importanza, come luogo di rifugio degl' Isolani, ci è manifesta dalla tradizione conservata fra il popolo il quale crede erroneamente che gli antichi abitanti si siano rifugiati colassù per salvarsi da Attila, mentre noi troviamo carta del 1165 con cui l'abbadessa Viliperta delle monache di Aquileja concedeva agl' Isolani di trasferirsi sul monte suddetto per timore de' nemici [1]. La qual cosa ci fa comprendere che quello fu sempre un monte importante, sulla sommità del quale gl' Isolani si reputavano sicuri; e quando erano minacciati da qualche pericolo colassù si ricoveravano.

Non solo le rovine di Albuciano ci parlano dell' antica romanità del territorio, ma ben anco le numerose tombe rinvenute sui monti verso Capodistria e Pirano, le lapidi ed i nomi delle contrade, quali sarebbero: Ortignano, Russignano, Marcianeto, Cerreto, Serra, Canneto, Saleto, Casanova, Montecalvo, Montelupo, monte Malio, Casalievoli, Valleggia, Livizzano ed altri bellissimi che trovano i loro corrispondenti in Toscana ed in altre parti d' Italia.

Il luogo che più palesamente ci dimostra la romanità d' Isola sarebbe l' antico porto, oggidì detto di S. Simone per la chiesa ivi dedicata al detto santo. Il Kandler ce lo descrive colle seguenti parole: « Il porto artificiale è tuttora visibile. È questo un quadrilatero perfetto, il lato maggiore del quale misura 47 tese viennesi, il minore 27; la muraglia che sosteneva la terra è ancora visibile; i due moli che si protendono in mare avevano nella parte superiore la larghezza di 15 piedi austriaci ed erano costrutti a *gradata* cioè a corsi di pietre disposte a gradini; vi si vedevano anelli di bronzo per legare le barche. L' apertura d' ingresso aveva la larghezza di 25 tese, il porto la superficie di 2400 tese. Il mare in questa parte ha guadagnato sulla terra perchè il terreno si è abbassato come in altre parti della spiaggia istriana; però sotto l' acqua del mare si veggono le fondamenta di antiche abitazioni che si dilungano fin presso la fontana d' Isola, e dappertutto si trovano musaici, cotti bollati, frammenti di stoviglie, mattoni da comporre colonne, monete romane del primo e del

---

[1]) *Cod. dipl. istr.*

secondo secolo, vetri ed altre minutaglie; dal che deve indursi che stesse qui borgata come in altre parti della spiaggia istriana » [1]).

Anche Giacomo Besenghi, fratello del poeta, ci rivela l' importanza archeologica della suddetta località, ove in qualche campo esistono de' pezzi intieri di selciato mosaico molto al di sotto dell' aratura. Si rinvennero delle monete romane, fra cui una di Plautinella, moglie di Caracalla. Il suddetto Besenghi ci dice che furono trovate anche delle consolari e delle etrusche; ed etrusca egli ritiene una moneta coll'impronta di una barchetta avente una donna nuda entro coll' ancora. Due inscrizioni, l' una incastonata nell' altare maggiore della chiesa parrocchiale, l' altra nel muro di una casa posta verso l' antico convento de' Serviti, ci porgono un'altra prova d'Isola romana [2]).

Isola diventò adunque una borgata romana e certamente importante per la bontà agricola del suo territorio, i cui prodotti venivano mandati ad Aquileia, emporio dell' Adriatico al tempo di Roma; laonde, essendo frequenti le relazioni marittime con Aquileja, è naturale che molti fuggiaschi si salvassero ad Isola, la quale aumentò in questa circostanza la sua popolazione, come avvenne di Pirano, ove molti aquileiesi trovarono ospitalità da un popolo che si sentiva fratello non solo, ma temeva ancora per la propria esistenza.

---

1) L' *Istria*, anno III, pag. 52.

2) L' iscrizione incastonata nell'altare maggiore fu riposta certamente dal tempo della primitiva costruzione di quella nicchia che forma l'abside, opera del XVI secolo:

T. CAESERNIO
MACEDONIS. L
EVCAERO. ANN. XXII
HELIX. PATER
FECIT

Eucero era già schiavo del console Ceserno Macedone, affrancato poi dal padrone, forse fattore della possidenza che aveva in Isola, che anche il Coppo dice ampliata dagli Aquileiesi. Venuto a libertà ed a fortune, il padrone di lui non temette di alzargli un monumento sullo scoglio d' Isola.

L'altra iscrizione segna:

M. SVRINVS. M. F
PVP.

Vedi Momsen: *Inscriptiones,* pag. 49.

II.

La costa occidentale dell' Istria fu salva dalle incursioni dei popoli, i quali al più possono aver toccato la parte montuosa, così che la nostra provincia si conservò immune fino alla venuta degli Slavi i quali si sparsero nelle campagne, favoriti dai marchesi e conti, che volevano limitare l'autonomia municipale delle città, le quali la conservarono e sotto gli Ostrogoti e sotto i Greci. Isola e Pirano si conservarono certamente liberi dal contatto d' altri elementi estranei più di tutti gli altri luoghi della provincia fino alla conquista di Carlo Magno, il quale assoggettò tutta l' Istria alla marca del Friuli e favorì il feudalismo, istituzione odiata dagl' Istriani. Quando l' Istria passò sotto la dipendenza degli imperatori tedeschi (952), i veneziani si opposero alle tendenze di quelli che unire volevano i vescovi istriani alla giurisdizione de' patriarchi di Aquileia, per timore che anche la laguna cadesse in mano di un clero devoto agli imperatori, per cui cercarono di ottenere da questi la conferma non solo de' privilegi della chiesa di Grado, ma di procurarsi delle possessioni nell' Istria. Ed è che già nel 967 l' imperatore Ottone I dona Isola al doge Pietro Candiano, il quale la vendette al patriarca di Aquileia Rodoaldo, che per assicurare meglio il suo acquisto, essendo stata posta sopra di essa qualche condizione da Ottone nella concessione fatta al Candiano, fece istanza ad Ottone II per mezzo del di lui zio Enrico, duca di Carinzia e marchese d' Istria, affinchè l' imperatore confermasse quella compera con apposito diploma. Ciò avvenne nel 976 colla aggiunta di speziose prerogative di dominio in tutto il territorio e colla solita condizione che nessun duca, marchese, vescovo, conte, vice-conte, sculdascio, gastaldo od altro messo della corte imperiale vi potesse avere alcuna ingerenza, nè tenere placito nè altro officio senza licenza del patriarca [1]).

Isola rimase sotto il dominio diretto de' patriarchi di Aquileia fino al 1031, in cui il patriarca Popone la cedette in dono al monastero delle dame di s. Maria fuori le mura di Aquileia, per aumentare in questa guisa le rendite del suddetto monastero. Quest'atto di donazione non deve farci nessuna meraviglia, se consideriamo che siamo nel pieno medio evo nel

---

[1]) *Cod. dipl. istr.* « . . . . . nec non magna parvaque persona inquietare, aut molestare praesumat, aut placitum tenere, sive aliquod Officium construere nisi praedicti Patriarchae licentia ».

quale si succedono infeudazioni, investiture e sub-investiture d'ogni genere. Ad esempio valga la donazione fatta a Pirano ed a Cittanova dall'imperatore al vescovo di Frisinga nel 1062, il quale cedette Pirano al conte Mainardo, questi al conte Bertoldo, che a sua volta investe delle decime un certo Domenico [1]). Altrettanto troviamo in Isola che l'imperatore conferma al patriarca, questi al suddetto monastero, il quale vi esercita tutta la giurisdizione e conferisce investiture di decime e di altre rendite a chi gli piace.

La giurisdizione del monastero era chiaramente espressa nell'atto di conferma del patriarca Ulrico nel 1175 colle parole seguenti: . . . . *locum qui vocatur Insula cum placitis, suffragiis et omnibus angariis publicis et omnibus pertinentiis suis cultis et incultis. In eadem Insula centum urnas vini, exceptis aliis rebus et iusticiis, que homines illi ex jure debent persolvere* [2]).

L'abbadessa esercitava questa giurisdizione mediante il suo gastaldo, da lei nominato di regola per tre anni, il giudice, i giurati delle regalie ed il notario [3]). Il gastaldo era il magistrato più importante, perchè aveva da riscuotere le gabelle e da tutelare le rendite tutte del monastero; inoltre a lui spettava il *merum et mistum imperium,* ossia il potere criminale per amministrare il quale veniva assistito dal giudice che sarà stato probabilmente più tardi domandato dal comune. I giurati erano chiamati a decidere le liti che potevano insorgere per le rendite spettanti al monastero. Il notario in fine doveva rogare gli atti publici.

Le investiture delle decime e de' territori cagionarono lotte frequenti, perchè quelli che ne ricevevano l'investitura tentavano spesso di renderla ereditaria o di violarne i patti o di estenderla a danno sempre di colui che la conferiva. Così vediamo insorgere delle controversie che tenteremo di esaminare affinchè risultino chiare le condizioni d'Isola nel periodo feudale, ossia in quel periodo che precede lo sviluppo dell'autonomia municipale.

Una questione sorse nel 1173 con un certo Almerico di Muggia il quale, essendo stato infeudato delle decime d'Isola dall'abbadessa di Aquileia, tentava di violarne i diritti che vennero successivamente assicurati al monastero con sentenze del patriarca di Aquileia [4]). Un'altra questione sorse

---

[1]) Morteani. *Notizie storiche di Pirano,* pag. 11.

[2]) *Cod. dipl. istr.*, anno 1175.

[3]) *Cod. dipl. istr.*, anno 1225. La badessa Merengarda di S. Maria di Aquileia ed il comune di Capodistria fissano per arbitrato le giurisdizioni di ambidue, allora in contesa, su Isola.

[4]) *Cod. dipl. istr.*, anno 1173, 1184.

col vescovo Aldigero di Capodistria, il quale aspirava estendere il diritto di decime anche sul territorio d' Isola, come volle più tardi tentarlo su Pirano a danno di questo capitolo. Si venne per opera del patriarca Goffredo ad un compromesso in forza del quale il vescovo rinunziò per sè ed eredi ad ogni diritto verso l'annuo compenso di una libra d' incenso e di 10 marche per una volta tanto [1]). L' abbadessa di Aquileia dovette ancora più volte eccitare il capitolo di Pirano a pagare il censo di 100 libre d'olio all'anno per l' investizione perpetua della chiesa di S. Basso con tutti i diritti, fatta ancora nel 1121 dall'abbadessa di S. Maria al suddetto capitolo [2]).

III.

Tutte le città istriane, animate da uno spirito di avversione alle forme di governo feudale, perchè memori sempre della pristina libertà goduta prima della conquista di Carlo Magno, non trascurarono nessuna occasione favorevole per riacquistare la loro autonomia. L' assenza continua de' marchesi dalla provincia, seminata di conti e baroni discordi fra loro, le continue relazioni con Venezia che le eccitava nelle loro aspirazioni coll' intenzione d' assicurarsi il dominio della provincia e le ripetute contese per i diritti feudali che l'uno tentava di togliere all'altro: un complesso di circostanze insomma che manteneva il malgoverno indusse le nostre città a tutelare i propri interessi, a liberarsi dai capricci del governo feudale ed a ristabilire la loro autonomia. Per raggiungere il loro intento gl' Isolani dovettero sostenere una lotta lunga e paziente, ma nello stesso tempo caratteristica e difficile a comprendersi da chi non osserva bene i pochi documenti che ci rimangono. Isola non derogò punto dal carattere generale delle nostre città, per cui tenteremo di mettere in chiaro questa lotta fino alla dedizione a Venezia (1280).

Nel 1220 troviamo un accordo fra il monastero di S. Maria di Aquileia ed il comune d' Isola per la nomina del gastaldo [3]). Da questo accordo

---

[1]) *Cod. dipl. istr.* In questo documento che porta la data del 1189 si vede che il vescovo di Capodistria aveva conferito in feudo le decime ecclesiastiche al conte Enghelberto, il quale col consenso del vescovo le conferì al monastero di Aquileia, che aveva il dominio baronale sul comune.

[2]) Morteani. *Notizie di Pirano*, pag. 139.

[3]) *Cod. dipl. istr.*

risulta evidentemente che il comune da parecchio tempo tentava di liberarsi dai lacci feudali del monastero, pretendendo al diritto di nomina del gastaldo, del primo magistrato, e presentando alla conferma di detta carica un certo Adeldo d' Isola. L'abbadessa dopo molto si decise d' investirlo per tre anni a condizione però che l' elezione dei posteriori gastaldi dovesse succedere d'ora innanzi alla sua presenza o di un suo nunzio e di una parte de' seniori d' Isola. Questo fatto ci dimostra palesemente una limitazione del potere dell'abbadessa, perchè Isola ottenne per gastaldo un concittadino e non uno straniero; ed i diritti dell' abbadessa furono ristretti dalla condizione imposta che d'ora innanzi dovesse partecipare all' elezione la parte più scelta della cittadinanza. Anche Capodistria tentò di restringere la giurisdizione del monastero su Isola, la quale avrà forse desiderato di passare sotto la giurisdizione del comune di Capodistria, piuttosto che dipendere assai poco dignitosamente da un monastero di monache. La questione insorta col comune di Capodistria fu decisa da due arbitri i quali determinarono i diritti del monastero sulla nomina del gastaldo, del giudice, de' giurati delle regalie e del notario, riconoscendo però gl' Isolani come cittadini di Capodistria col diritto di ricorrere in appello alla suddetta città (1225) [1]. Le parole *solito more* risguardanti le appellazioni, come pure le frasi *in collectis et expeditionibus faciant ut soliti sunt facere et civitas Justinopolitana fecit* ci dimostrano che gl' Isolani aveano il diritto di appello, almeno per consuetudine, da epoca più antica, e che erano liberi nelle loro azioni, come gli altri comuni istriani.

Isola non si stanca nelle sue aspirazioni. Nel 1253 noi troviamo tre consoli, magistrati che aveano il potere esecutivo e che sorsero colla libera costituzione della città; il consiglio maggiore ed il minore con potere legislativo ed un camerario del comune: i quali tutti si trovano presenti nel consiglio generale congregato nel palazzo del comune (1253) e nominano

---

[1] *Cod. dipl. istr.* « . . . . . quod Abbatissa prefati Monasterii et eius successores habeant potestatem liberam, et debeat ponere Gastaldionem et Judicem atque Juratos Regalie, et Notarium in Insula, et appellationes ab ipsis facte in Justinopolitana Civitate solito more; et quod Abbatissa habeat solitos proventus terre Insule, et causas solito more regalie; et quod ipsi Insulani sint tunc Justinopolitani cives; in collectis et expeditionibus faciant ut soliti sunt facere et Civitas Justinopolitana facit. appellationes vero illarum causarum Regalie trium dierum vindemie et trium dierum carnispluuri que fuerint in illis diebus incepte retento ordine juris si in illos tres dies aliqua appellatio emerserit, non debeat recipi a Justinopolitanis civibus . . . . . ».

solennemente due sindaci a procuratori per intervenire in causa contro la abbadessa del monastero di S. Maria [1]). Questo fatto ci dimostra chiaramente che Isola era riuscita finalmente a svincolarsi dalla giurisdizione feudale del monastero, costituendosi a comune indipendente. Il gastaldo diminuì, come ben s' intende, il suo potere, e non rimase che ancora qualche tempo per amministrare le rendite decimali del monastero, il quale perdette persino il diritto di nomina passato al comune, malgrado le continue proteste dell'abbadessa; la più importante delle quali è quella del 1260, in cui troviamo che a capo del comune àvvi il podestà, e che il podestà e comune nominano il gastaldo con potere limitato, al quale viene ricusata la conferma dall'abbadessa [2]). Il comune riuscì adunque libero ed indipendente da questa lotta contro un'aborrita istituzione feudale; ed il monastero perdette ogni diritto di dominio, conservando solo alcune rendite decimali che il comune all'uopo tentava restringere.

Difatto nel 1346 abbiamo una procura del comune al cittadino Mengolino Marano affinchè questi ratifichi al monastero la composizione proposta dal consiglio d'Isola. È curioso notare che il comune di Grado era chiamato a prestare garanzia per quello d' Isola, il quale assicurava contemporaneamente ogni altro comune coi propri beni e con quelli de' cittadini per qualunque altra eventuale garanzia [3]).

Importantissimo è l' atto del 9 ottobre 1346, inedito nell' archivio di Trieste, sopra le decime spettanti al monastero, per i cognomi de' cittadini d' Isola rappresentati dal loro sindico e procuratore Domenico Marano detto Mengo, per l' importanza della lite sottoposta all'appellazione del pontefice e per la transazione fatta in via amichevole [4]). Da questa si rileva che il

---

[1]) *Cod. dipl. istr.* — Marsich *Saggio di annali istriani del secolo XIII*, pag. 28. — I tre consoli Giovanni Boncinio, Walteramo de Busino e Walteramo di Orso, autorizzati dal consiglio locale eleggono Venerio di Paisana e Menardo di Anastasia perchè rappresentino il comune dinanzi al patriarca Gregorio nella lite mossagli dall' abbadessa di S. Maria di Aquileia.

[2]) *Cod. dipl. istr.*

[3]) Pergamena inedita. Nell'archivio civico di Trieste. Anno 1346, 29 settembre. — Il presente atto venne esteso alla presenza del cav. *Lamberto de Soldanerijs* fu Tignoso di Firenze, abitante in Isola, di Guidone fu Marco Gretullo di Venezia, di *Baldemario fu Bruno de Erris* di Firenze, abitante in Isola, di Antonio fu Paolo Bonomo di Venezia e di Nicolò Boccamanzini di Pola. Noi impariamo a conoscere adunque due nuovi Fiorentini che avranno avuto probabilmente un banco feneratizio in Isola.

[4]) Ci riserviamo di publicare il relativo documento nell' appendice. La pergamena inedita si trova nell'archivio di Trieste.

comune d'Isola acconsentiva di dare all'abbadessa, oltre le 102 orne di vino che già da molto tempo gl'Isolani dovevano al suddetto monastero, ancora 300 orne all'anno al tempo delle vendemmie, sei d'olio quindici giorni dopo la Circoncisione del Signore, e sei staia di frumento per la festa di S. Margherita. Questo fatto è contemporaneamente una rinunzia del monastero ad ogni altra giurisdizione espressa dalle parole stesse del documento (. . . . *de non petendo aliquid nomine dictarum decimarum et sententiarum super eis et de eis latarum et pronuntiatarum ultra quantitatem vini, olei, frumenti ac etiam qualitatem supradictam* . . . .). E supponiamo che d'ora innanzi non si trovasse in Isola più nemmeno il gastaldo, perchè le decime venivano riscosse da appositi incaricati dal monastero; ed in questa occasione il comune era tenuto a dare un pranzo, come risulta dallo statuto, dove vediamo che al suddetto convivio partecipavano il gastaldo mandato dalle monachè, i giurati delle regalie, gli ufficiali del comune (ad arbitrio del podestà) ed altri uomini d'Isola che doveano poi aspettare quattro anni prima di ricomparire ad un secondo pranzo. Era adunque una festa per ricordare la conciliazione d'Isola col monastero [1]).

Gl'Isolani sentivano però la gravezza di queste decime, e più volte tentarono di restringerle o di liberarsene, laonde ebbero origine frequenti liti. Nel 1380 il doge Antonio Venier raccomanda all'abbadessa di stipulare un accordo con Isola, la quale si trovava interdetta [2]). Perciò nel 12 ottobre 1382 l'abbadessa Emilia di Strassoldo nomina Eliseo, figlio di Rizzardo Strassoldo, e nel 22 luglio 1394 il monastero nomina un altro procuratore nella persona di Giovanni de' Sibilitis, notaio di Gemona, affinchè questi continuasse a trattare le liti nuovamente insorte col podestà e comune di Isola [3]). Ed in questa procura troviamo che il pontefice Bonifacio IX ed il patriarca Giovanni aveano dato ragione al monastero. Nel 1429 tra il comune ed il monastero ebbe luogo un altro accordo col quale il comune si obbligava di dare per le decime e gli affitti, in luogo di 275 orne di ribolla, il corrispondente in denaro in ragione di soldi 24 di piccoli per ciascuna orna; inoltre tre orne d'olio per la festa di S. Martino [4]).

---

[1]) Statuti. Libro II, c. 108.

[2]) Pergamena inedita nell'archivio di Trieste.

[3]) Pergamene inedite nell'archivio di Trieste. Nel 30 settembre del 1401 l'abbadessa Caterina di Prodolone nomina a suoi esattori delle decime d'Isola e dell'Istria Artico di Prodolone, suo fratello, P. Martino Cappellano del monastero ed il gastaldo Paolo. Id.

[4]) Vedi Codice cartaceo dell'archivio d'Isola, carta 78.

Ma nè le decisioni del pontefice, nè quelle del patriarca, nè l' attività de' procuratori suddetti indussero gl' Isolani ad osservare i patti gravosi conchiusi più volte col monastero. A prova di che basti citare quello che scriveva il doge Leonardo Loredano al podestà d' Isola nel 1510. « El procurator dele ven. monache de madonna Santa Maria fuora de li muri de Aquilegia è comparso avanti de Nui, dolendosi grandemente, che essendo stà brusade et ruinate le Jntrade sue existente ne la patria, et anchor li è azonto un altro male: adeo, che non essendo provisto le non haranno modo di viver: qual è, che quella fidellissima Comunità se fà renitente in pagarli el suo annuo affìcto de libre trecento trenta, et orne sei de oglio vel circa: phò, considerata la giusta petizione sua, ne è parso farvi la presente, Jmponendovi che prestar debiate al nuntio de le monache antedicte: qual per tal causa vien li tutti li Justi et convenienti suffragii et vi rechiederà per scoder dicte sue Jntrade; over quello de Jure le dieno haver: acciò le possino viver cum el suo, et sustentarsi » [1]).

Il comune d' Isola adunque più volte rimaneva in arretrato col pagamento delle decime, malgrado le continuate proteste delle suddette abbadesse; ed a conferma abbiamo ancora un atto del 1571, in cui leggiamo che lo esattore delle decime veniva persino nominato dal comune, il quale voleva liberarsi dalla molesta presenza de' procuratori del monastero [2]).

Siccome ne' due secoli posteriori non abbiamo documenti che comprovino i successivi accordi col monastero, riteniamo che ormai gli mancava la forza per esigere le decime, in quanto che avea di già perduto molte giurisdizioni, patronati e possessioni nel Friuli, Carinzia e Carniola per le ruberie dell'uno o dell'altro, o meglio per i tentativi continui che tutti facevano per liberarsi da questi onerosi tributi [3]).

IV.

Mentre il nostro comune si costituiva da sè, Venezia aveva di già preparato il terreno alla futura dominazione dell' Istria. Con Venezia le relazioni delle città istriane si fecero più vive dopo la vittoria riportata dalla

---

[1]) Ducale inedita di Leonardo Loredano. Archivio di Trieste.

[2]) Codice cartaceo, carta 84.

[3]) Czoernig. *Görz und Gradisca,* pag. 372. L'autore dice che il monastero fu soppresso nel 1782 e che i suoi beni furono venduti per 183,000 fiorini.

repubblica sul bano Demagoi nelle acque di Umago; e quelle consideravano Venezia come protettrice dei commerci e della navigazione dell' Adriatico, laonde pagavano ben volentieri tributi in danaro e davano generi, uomini e navi per essere salve dai pirati. Le nostre città desideravano però mantenere la loro indipendenza ed autonomia, e quando Venezia fece pesare gli aggravi, tendendo a restringere e concentrare tutto il commercio nella capitale coll' intenzione di cangiare la sua protezione in egemonia, allora le nostre città tentarono parecchie volte di liberarsi da questi tributi. Venezia seppe reprimere questi movimenti e costrinse più volte le città marittime alla fedeltà ed obbedienza, nel tempo in cui esse lottavano contro le forme di governo feudale. Da questa lotta riuscirono quasi tutte libere ed indipendenti, affrancando la loro autonomia, ma intanto era aumentato il predominio veneto per la saggia politica della repubblica, la quale riuscì a crearsi nelle singole città un forte partito che favoriva l'elezione di podestà veneti.

Quando le città perdettero poi ogni fiducia nell'autorità de' patriarchi, principi marchesi d' Istria, per il cui indebolimento, se anche avevano allargato le loro libertà municipali, si trovavano esposte ai continui attacchi de' conti ed a quelli delle altre città, gelose tutte una dell'altra, fecero atto di dedizione alla repubblica che seppe accontentare il loro desiderio col guarentire la libertà municipale acquistata.

Isola fece parte di questo svolgimento. Concorse, come le altre città, a tenere purgato il mare dai pirati; si ribellò al pagamento de' tributi a Venezia (1145-1150) e fu costretta ripetutamente a giurare fedeltà ed obbedienza alla repubblica; lottò contro le istituzioni feudali e ne uscì libera (1260); per mantenere la sua indipendenza guerreggiò alleata con Capodistria, con Pirano e col conte Alberto II d' Istria contro il patriarca di Aquileia, marchese d' Istria, e si distinse nella distruzione della torre di Pinguente, del castello Voitsberg, di Muscha, di Visnavich e di Pietrapelosa (1274); collegata poi con Capodistria e col conte d' Istria tenta l' impresa di Parenzo [1]).

Il 4 maggio del 1280 si dà in fine alla repubblica di Venezia, promettendo nell' atto di dedizione di assegnare al podestà la paga annua di lire 600 di piccoli. Secondo la condizione del suddetto atto, il podestà era tenuto a condurre seco tre cavalli, quattro domestici (pueros) ed un notario

---

[1]) Bianchi. *Archiv für Kunde ö. g.*, V. 22, pag. 398.

che doveva percepire quanto era stabilito dallo statuto locale. Il podestà si assumeva l'incarico di riparare le mura vecchie col denaro ricavato dalla vendita de' beni e crediti d'un certo Zanini d'Isola [1]).

V.

Nel mentre che il comune ampliava la sua autonomia, scoppiarono tra Isola e Pirano de' dissidì per questioni territoriali, i quali si prolungarono anche sotto il dominio della repubblica. Per opera del patriarca Volchero, marchese d'Istria, si fece già nel 1212 un trattato di confinazione fra Isola e Pirano dal quale vediamo che i nomi delle località si conservarono tali e quali fino ai nostri giorni, senza subire quella trasformazione cui andarono incontro nomi di altre località nell'interno della provincia.

Così troviamo che la linea di confine correva per Vallesella, pel piano di Masanedo, per l'acquario fino al canale di Lavaredo, per la fontana Montereina, per Albuciano, pel piano di Cellula, per quello di Grivano e di Castignolo fino alla fontana di Valderniga, o fontana di Mengusio, e da qui per Valderniga fino alla fontana Antonia [2]). Queste contese si ripeterono nel 1254-55 per i territori di Nosedo e Laredo, e le parti contendenti rappresentate dai loro magistrati del comune, dai loro consoli, insieme ad un consiglio di sapienti in numero di 6, ossia di sei uomini esperti, ricorrono in appello a Landone di Montelongo, podestà d'Isola e di Pirano. In un atto di confinazione del 1285 troviamo nominate le valli di Caurie e di Vignole. In quest'anno il senato invita il podestà d'Isola Marino Gabrieli di recarsi a Venezia per deporre nella questione insorta tra Isola e Pirano. Li 26 luglio il senato in base alle deposizioni del podestà di Pirano, Marco Contarini, e di quello d'Isola delega Enrico Orio, podestà di Capodistria, e i podestà d'Umago e Cittanova per ultimare la suddetta questione, ordinando loro di non pronunciare sentenza prima d'avere ricevuto apposita ducale [3]).

Le controversie fra i due comuni perdurarono e furono causa di continue rappresaglie, di danni reciproci e di atti violenti, finchè nel 1314 il podestà di Capodistria Balduino Delfino, quello d'Isola Giovanni Trevisano

---

[1]) Minotto. *Acta et diplomata*, pag. 143. Primo podestà fu Enrico Aurio (Orio).
[2]) Morteani. *Notizie storiche di Pirano*, pag. 31.
[3]) Marsich. Op. cit. pag. 134.

e quello di Pirano Marco Marignono tentarono di comporre questi lunghi dissidî, vietando agli abitanti di uscire dal territorio con altre armi, eccetto che « cum lanceta, rotella et ense » per lo spazio di tempo di almeno due anni [1]). Queste disposizioni non conseguirono effetto se non che quando il doge ebbe intimato al podestà di Pirano Pietro Correr di unirsi al podestà di Capodistria Francesco Dandolo ed a quello d' Isola Pietro Monolesso e di regolare i confini fra i due comuni (1320). Per garantire la quiete dei due luoghi fu stabilito che nè guardia nè salinaro d' Isola o di Pirano potesse portare armi fuori del territorio. Altre disposizioni prese riguardo all'omicidio, alle ferite ed alla caccia regolavano le relazioni de' due comuni. Questi attriti perdurarono, come risulta da una determinazione presa nel consiglio d' Isola ed inserita nel libro degli statuti (1372) sotto il podestà Nicolò Badoer, con cui veniva severamente proibito agli abitanti d' Isola di vendere, impegnare, alienare, affittare, concambiare, dare a mezzeria agli abitanti di Pirano alcuna possessione *(aliquas terras, possessiones, vineas, campos, ortos, domos montes, etc.)*. Fu determinato persino che gli Isolani potessero bensì vendere i loro beni ai forestieri ma che questi dovessero giurare di non venderli a Piranesi. La presente determinazione doveva essere pubblicata ogni anno sulla piazza d' Isola. Nel libro terzo dello stesso statuto troviamo che solo i Piranesi che abitavano in Isola e che facevano le angarie prescritte potevano comperare possessioni in Isola e distretto, ad una condizione però molto dura, perchè non potevano nè alienarle nè lasciarle in eredità in nessun caso a cittadini piranesi [2]).

Queste questioni di confine si rinnovarono nel 1433, in cui il doge Francesco Foscarini comandò ai due comuni suddetti di mandare a Venezia i loro ambasciatori. Colle ducali del 30 giugno e del 16 novembre 1433 vennero decisi alcuni punti di controversia, che espongo sommariamente perchè s' abbia un' idea delle pertrattazioni civili di questo tempo e delle cause che mantenevano gli attriti tra i due comuni, i quali perdurarono anche in seguito e perdurano ancora, conservando i due luoghi una riprovevole antipatia.

Quei Piranesi che possedevano terre nel distretto d' Isola non potevano vendemmiare senza bulletino, non potevano vendere le loro possessioni

---

[1]) Morteani. Op. cit. pag. 31. Molte cose riguardo alle controversie fra Isola e Pirano sono tolte dal mio lavoro su Pirano.

[2]) Vedi lo Statuto. Libro III, cap. 113.

senza farne pubblica strida sulla piazza d' Isola e dovevano portarsi in questa città per ratificare o modificare a quell'officio i loro possedimenti. Il suddetto doge decretò che le possessioni ch'erano dei Piranesi fino al 1321 fossero libere ed esenti da queste restrizioni; quelle comperate dopo il 1321 dovessero essere soggette tanto per gli Isolani che per i Piranesi alle disposizioni statutarie reciproche. Le altre questioni furono risolte nella seguente maniera: « Che huomini di Pirano che hanno possessioni nel distretto di Isola non siano astretti continuamente andar a Isola a dar le sue possessioni in nota, ma basti che quelle diano al podestà di Piran il quale per un legittimo Nontio della comunità di Piran debba quelle mandar in scrittura ad Isola. Veramente se il podestà d' Isola conoscerà per tal scrittura che alcun homo de Piran non haverà datto in nota le sue possessioni rettamente et legalmente con li suoi confini, et in che contrada saranno, il podestà di Isola possi quel tale il quale le possessioni, contrada, confini et suoi operarij e zappatori non haverà dato in nota, condenarlo in lire venticinque, siccome altre volte fu deliberato ed ordinato. Essendo tenuto l' istesso podestà de Isola far citar quel tale di Pirano che haverà contrafatto nelle cose predette, et circa le cose predette, overo in alcuna di esse, che nel termine di un mese vegna a Isola a dichiarar le sue raggioni, et non venendo, overo non dichiarando le sue ragioni possa il podestà de Isola per tal condenation proceder alla vendicion delle possessioni de Piranesi sicome per giudicio li parerà. Alla differentia ancora del pascolar ordinamo che li cittadini, over habitanti de Piran quando andaranno alle possessioni che hanno sopra quello de Isola, possino lassar li suoi cavali a pascer ligati in luochi comuni, overo inculti, senza alcuna pena. Et così possino similmente li cittadini di Isola » [1]).

Queste discordie derivarono dal fatto che il comune d' Isola non voleva lasciarsi defraudare dei dazi e degli affitti che ritraeva dalle possessioni. E da atto del 1402 osserviamo che Isola provvedeva con tutta energia per assicurare le proprie rendite, prendendo serie determinazioni specialmente contro i Piranesi e Capodistriani che possedevano beni nel territorio soggetti o all'affitto dell'abbadessa o ad altro dazio.

Questi forestieri (sic!) e gli altri abitanti in Isola venivano obbligati a coltivare tutte le loro vigne sotto la minaccia di perderle se le lasciavano incolte per due anni consecutivi. Dal che si vede che molti facevano a meno di coltivarle per sottrarsi al pagamento degli affitti [2]).

---

[1]) Ducale 16 novembre 1433. Statuti d' Isola. Codice cartaceo pag. 82.

[2]) Statuti d' Isola. Codice cartaceo pag. 65.

Le relazioni di vicinato colla città di Capodistria furono però meno violenti di quelle di Pirano e vennero risolte in via amichevole per evitare ogni male con un accordo conchiuso per mezzo de' podestà Marco Morosini di Capodistria e Ubaldino Giustiniano d'Isola, secondo il quale ciascun accusato veniva processato dal proprio podestà (1490) [1].

VI.

Colla dedizione Isola guadagnò nella coltura e negli ordinamenti interni regolati dagli statuti, codificati nel 1360 sulla base degli antichi, ma perdette ogni libertà d'intraprendenza dovendo sottomettersi in tutto e per tutto agli ordini della repubblica, la quale mise nella stessa posizione tutte le altre città per concentrare il commercio nella capitale.

Riserbandoci di trattare a parte della coltura e degli statuti ci fermeremo a considerare quei fatti che hanno interesse per lo sviluppo storico d'Isola e che ci spiegano la sua posizione fra le città istriane.

Riteniamo che in Isola vi si trovasse un partito malcontento del governo della repubblica, il quale approfittava d'ogni occasione per fare dei tentativi di ribellione. Noi vediamo di fatto alcune manifestazioni ostili al governo già negli anni 1347-48 come risulta dai seguenti atti. Nel 20 gennaio 1347 il senato intima a Marino Besso da Capodistria ed a Nicoletto Michele Grimberti d'Isola a dover presentarsi entro 15 giorni agli Avvogadori in Venezia per rendere loro conto degli eccessi che avevano commessi in Isola. Nel 26 ottobre dello stesso anno il senato ordina di fermare i cittadini d'Isola che si trovassero in Venezia, perchè rei d'un fatto deplorevole commesso in patria. Nel 31 maggio 1348 infine il senato ordina agli Isolani Minello di Carlo, Lombardo e Giacomo di Margherita, Bridone e Pietro Zanni vicedomino, di recarsi entro un mese a Venezia per presentarsi alle autorità, ove non vogliano i loro beni siano confiscati [2]. Se questi fatti possono avere un carattere criminale, non per tanto riteniamo connesso in alcuni il carattere politico, e supponiamo che molti degli Isolani avranno per lo meno simpatizzato per la ribellione de' Capodistriani (1348), la cui città venne assediata da Pancrazio Giustiniani, che costrinse gli abi-

---

[1]) Hordini fatti tra il comune di Capodistria ed il comune d'Isola.

[2]) Senato Misti, vol. XXIV, c. 57, 44 e 70. Nel r. archivio di Venezia.

tanti ad arrendersi ed a chiedere perdono. I principali fautori di questa insurrezione vennero decapitati ed altri banditi. Fra questi ultimi troviamo un certo Nascinguerra di Torica da Capodistria, il quale nel 1352 ottenne per grazia di fermarsi in Isola sino al mese di ottobre coll'obbligo però di presentarsi di quando in quando a quel podestà; ed un certo Vittore Orso al quale il senato concede nel 18 giugno dello stesso anno di recarsi in Istria e trattenervisi fino all' 11 novembre per porre in ordine le proprie terre col patto però di non mettere pie' in patria e di doversi presentare di tratto in tratto al podestà d' Isola [1]).

Questi lievi tentativi di un partito che voleva assicurare l'indipendenza della città e dal principe e da Venezia cessarono ben presto; e le nostre città s' adattarono al governo della repubblica verso cui rimasero sempre fedeli, dimostrando il loro attaccamento colle continue contribuzioni d'uomini e di denaro e colle spontanee e generose elargizioni fatte per tutelare gli interessi di Venezia. Il nostro svolgimento storico fu veramente glorioso: si stringono a Venezia e diventano tributarie le nostre città ancora nel secolo X per poter combattere il governo feudale e contemporaneamente difendere il loro commercio; riescono vittoriose ed indipendenti; tentano di sostenere questa loro indipendenza ed autonomia, e vedendo di non poterla difendere si danno a Venezia, e riconoscono in Venezia la loro capitale, che rispetta le magistrature municipali, ne regola meglio le leggi e gli ordinamenti interni, c provvede ai propri interessi col mandare nei singoli luoghi i podestà che agiscono senza dubbio nell' interesse della capitale; ma ciò non toglie che, avuto riflesso a quei tempi, il governo della repubblica non sia stato il migliore e tale da procurarsi in breve l' affetto de' propri sudditi. Soltanto quando comincia la decadenza di Venezia, le nostre città ne risentono un danno materiale dalle restrizioni imposte dal governo alla libera attività, essendo che i prodotti istriani non trovano più nella capitale quello sfogo che avevano avuto per lo passato. Comincia quindi il decadimento economico che porta seco per naturale conseguenza anche un rilassamento morale nelle istituzioni provinciali. Giova ripetere ed insistere sempre su questo carattere delle nostre città con quella stessa ostinazione colla quale taluni vogliono dimostrarci il contrario.

Isola non deroga minimamente dal carattere generale delle altre città e noi la vedremo prendere parte con vero interesse a tutti quegli avveni-

---

[1]) Senato Misti, vol. XXVI, c. 89, 93.

menti che assicurarono a Venezia il dominio de' nostri paesi e la signoria del mare.

Nel momento che Pietro Doria, condottiero della flotta genovese, si trovava innanzi Venezia coll' armata navale, dopo essere stato vittorioso della battaglia contro i Veneziani seguita in faccia Pola, fu sorpresa in questo frattempo la città d' Isola li 25 agosto 1379 da un corpo di truppe del Friuli; ma il podestà di Capodistria, Marco Giustiniani, quello di Pirano, Fantino da Mosto, ed il podestà scappato da Umago, Vito Bon, concertarono una spedizione per riconquistarla. — Fu preparata in segreto con accortezza e vigore: le guarnigioni di Capodistria e di Pirano sopra galedelli, galeotte ed altre barche inaspettatamente assalirono la terra e la presero dopo aspro combattimento, in cui i patriarchini perdettero 106 soldati; gli altri si arresero ed il castello fu costretto a capitolare [1]). Nell'anno seguente la flotta genovese condotta da Maruffo Doria s' era portata sopra la costa istriana ed aveva costretto tutte le città a ritornare sotto il dominio dei patriarchi, eccetto Pirano che oppose seria resistenza.

Il Doria si presentò a Capodistria, e prese la città, ma non potendo ridurre il castello per la viva resistenza della sua guarnigione, le sue truppe s'erano sparse nel territorio di Capodistria in distaccamenti, i quali crudelmente lo devastarono. In questa occasione fu che vennero i genovesi in Isola, e che restarono acciecati, come corre la favolosa tradizione; e per cui gl' Isolani intitolarono la vittoria di S. Mauro, e la comunità assunse per stemma la colomba con un ramo d' olivo in bocca. A questa guerra presero parte i Genovesi, gelosi del commercio de' Veneziani nell'Oriente; il re d'Ungheria, desideroso di ricuperare le città e le isole della Dalmazia; il patriarca per riacquistare ciò che aveva perduto nell' Istria; Trieste, gelosa del monopolio commerciale de' Veneziani nell'Adriatico; ed i Carrara per impedire l'estendersi della repubblica nella terraferma. Essa ebbe fine colla pace di Torino (24 agosto 1387) in forza della quale le cose dell' Istria ritornarono nello stato in cui si trovavano prima della guerra. Venezia conservò i dominì acquistati, ed il patriarca e la repubblica rinunziarono al possesso di Trieste, la quale un anno più tardi si diede a casa d'Austria.

La vittoria di S. Moro, secondo un'altra tradizione, si riferisce al tempo della guerra tra Venezia e l' imperatore Sigismondo, il quale voleva limitare il potere della repubblica in Dalmazia e ristabilire l' autorità de' patriarchi,

---

[1]) De Franceschi. *L'Istria*, pag. 215.

marchesi d'Istria. In questa guerra il generale dell' imperatore Pipo (di cognome Filippo Scolari fiorentino), comandante dell' armata imperiale, composta d'ungheresi, restò soccombente nella battaglia successa nella Trevisana nell'anno 1412, per lo che dovette tosto ritirarsi col resto dell'esercito in Istria in unione dello stesso imperatore. Questi aveva in Capodistria il conte di Cilli per suo plenipotenziario, per trattare l'accomodamento coi Veneziani, i quali avevano spedito egualmente colle facoltà medesime Tomaso Mocenigo ed Antonio Contarini. Intanto che in Capodistria si facevano le trattative di accomodamento, le armi ungheresi commettevano stragi in tutti i luoghi della provincia. In questo frattempo Pipo suddetto venne nella valle d' Isola con 3000 cavalli e 3000 fanti, e vi rimase tre giorni. Di ciò esistono le memorie tanto nel capitolare esistente nel comune, quanto nel vecchio originale statuto [1]). Pipo si fermò presso la chiesa di S. Lorenzo, fino a che vide che una nube circondò miracolosamente il campo; allora levò l' assedio e s' incamminò alla via della Polesana, ove s' impadronì di Valle e Dignano. Per onorare la memoria di questo fatto fu ordinato un giorno festivo che il popolo ricorda col nome di *Vittoria di S. Moro.* Ad ogni modo sappiamo che Isola si era già nel 1411 molto bene fortificata, perchè in quest'anno sotto il podestà Nicolò Minio si restaurarono le civiche mura e si costruì la torre delle porte. Dobbiamo adunque ritenere che Pipo dovette allontanarsi, avendo incontrato seria resistenza.

L'esito di questa guerra fu favorevole a Venezia, la quale acquistò tutti i territori patriarchini nell' Istria, che rimase così divisa tra la repubblica e la casa d' Austria. Questa tendeva a deviare il commercio dell' Istria colla Carniola dalle città venete alla costa, specialmente da Muggia, Capodistria, Isola e Pirano, e di concentrarlo a Trieste. Cominciarono perciò serî malumori in Isola e nelle altre città marittime contro i Triestini, i quali ripetutamente assalivano i *mussolati* che portavano sale, vino ed olio da queste città. Quando poi Federico III ordinò, per favorire il commercio di Trieste, che le merci dell' interno prendessero la via di Trieste per recarsi in Italia, i Triestini, incoraggiati da quest'ordine, impedirono il commercio de' Carni colle nostre città. Venezia fece continue minacce, e protesse i propri sudditi con energia, ordinando già nel 1436 a tutti i rettori della provincia ed al capitano di Raspo che, essendo stati presi e derubati alcuni di Pirano dai Triestini e non vedendo sodisfazione, si aspettasse fino al 15 novembre,

---

[1]) Note di Giacomo Besenghi.

passato il quale, tutti i Triestini, che si trovavano ne' territori della repubblica, dovessero essere presi, spogliati e ritenuti finchè quelli di Pirano venissero lasciati in libertà [1]). Finalmente Venezia diede di piglio alle armi (1463), e con ducale 11 marzo 1463 ordina al comune d'Isola di concorrere coi comuni di Muggia e Capodistria all'erezione d'una bastia presso Nigrignano per chiudere il commercio alla città di Trieste. I Veneziani conquistarono Montecavo, S. Servolo e Castelnovo. Trieste, assediata per terra e per mare, fu costretta a domandare la pace che ebbe luogo nel 17 novembre a Venezia nella chiesa di S. Giorgio Maggiore per mediazione del pontefice Pio II. Trieste dovette cedere alla Signoria Castelnovo, S. Servolo e Montecavo e tenere sempre aperte le strade verso l'Istria veneta. Isola e le altre città ritrassero grande vantaggio da queste condizioni di pace, che permetteva loro di smerciare nell'interno il sale, il vino, l'olio ed il pesce, fonti prime di ricchezza per le città di Capodistria, Isola e Pirano.

VII.

Sebbene non troviamo che poche indicazioni per conoscere la posizione d'Isola nelle guerre successivamente sostenute da Venezia, dobbiamo però ritenere che Isola non avrà mancato di concorrere alla difesa di Venezia con quel zelo con cui s'adoperarono le altre città istriane, le quali e con uomini e con denaro non mancarono mai all'appello della repubblica.

Nella guerra di Cambrai Isola coll'acconsentimento della Capitaneria di Raspo conchiuse assieme agli altri comuni di Trieste, Muggia, Capodistria e Pirano una tregua nel 26 settembre 1514, giurandosi a vicenda di rispettare il commercio e di avvertirsi, ove il capo dello stato volesse muovere guerra od invadere il paese. Questo trattato, conchiuso per tutelare i propri interessi commerciali, ci dimostra che Isola andava d'accordo con Pirano, della quale abbiamo prove manifeste d'attaccamento a Venezia.

Nel secolo XVI Isola fa parte de' nuovi ordinamenti militari introdotti dalla repubblica, ossia delle *cernede,* secondo le quali gli obbligati dovevano recarsi ogni prima domenica del mese in un dato luogo e quivi esercitarsi coll'archibugio e colla picca.

Come vediamo da un documento del 1581 Isola era soggetta al capitano di Capodistria, il quale disponeva delle cernede del territorio della nostra

---

[1]) MORTEANI. *Notizie storiche di Pirano,* pag. 50.

cittadella, mentre prima di questo tempo ne era esente [1]). Nello stesso secolo troviamo alcune misure prese da Isola per provvedere alla propria sicurezza: nel 1538 fu messa un' imposizione di 4 soldi *per opera* per acconciare le mura della città; nel 1543 il consiglio decide che le porte della terra siano chiuse durante la notte; e nel 1569 lo stesso consiglio delibera che le armi siano conservate nella loggia del comune. Tutte queste sono piccole indicazioni sufficienti a dimostrarci l'attività del comune.

Nelle guerre successive della repubblica contro gli Uscocchi, contro l'Austria e contro i Turchi delle prestazioni d' Isola poco sappiamo, possiamo solo arguire che avrà dovuto concorrere come le altre città e con uomini e con denaro. Nel 1615 però abbiamo una supplica che ci attesta lo zelo d' Isola per i preparativi della guerra di Gradisca, durante la quale le truppe Olandesi presero alloggiamenti anche in Isola che con grande prontezza si prestò a tal uopo assieme con Capodistria e Pirano [2]). Nel 6 novembre gl' Isolani supplicavano di ottenere delle armi. « La Fidelissima terra d' Isola ha dimostrato in tutte l'occorenze passate evidenti segni della sua fedeltà, et in quest'ultimo conflito in particolare seguito con Triestini à corso il comune rischio delle vite de' suoi soldati parte de quali sono rimasi morti et parte malamente feriti; Cosa che però non ho ponto sbigotito quei fedelissimi sudditi anzi maggiormente ancora et infiamati d'esponer di novo le proprie vite et sostanze in servitio di questa Serenissima Repubblica, ma che gli apporta spaventoso timore il vedersi da molte notte in qua cinta da fuochi, che l' inimico va spargiendo nelle ville vicine a lei confinanti del Territorio di Capodistria, et dubitando non poter resistere a un simile od altro improviso assalto. Per essere la muraglia in alcune parte rovinosa e, la Terra seben abbondante di homeni coraggiosi atti al difenderla, tuttavia priva d'Altegliaria et d'ogni altra bisognevole provisione. Quindi, è che non potendo quella povera Comunità con le proprie riparare sì grave et eminente pericolo con parte presa nel suo Consiglio ha destinato

---

[1]) Vedi Relazione del capitano di Capodistria Nicolò Bondumier, il quale dice che non era motivo d'esentare Isola dalle cernede, *dacchè non ha saline nè marinerezza*. Ed il capitano Zorzi nella sua relazione del 1581 osserva che si potrebbero scegliere in Isola 150 uomini. Archivio provinciale.

[2]) Relazione di Bernardo Tiepolo. *Atti e Memorie*, vol. II, fasc. 3 e 4 pag. 74. « A Pirano et Isola mandai li Clarissimi Consiglieri di Capodistria Diedo et Balbi per procurar l' istessa comodità d'alloggiamenti, et feceno anch'essi benissimo il servitio, essendo stati alloggiati contro l'opinion d'ogni uno in Capodistria, Piran et Isola . . . . . ».

me Tomaso Manzuoli a piedi della Serenissima vostra acciò humilissimamente La supplichi, che conforme al solito della sua benignità si compiaccia in questo sì importante et urgentissimo bisogno, non men utile al publico che alli privati commodi socorerla con dar ordine tale che immediate sia ristorata la muraglia nelle parti rovinose concedendoli in oltri Pezzi otto d'Altegliaria cento e cinquanta Moschetti con altrettanti Archibusi il tutto ben fornito con la conveniente monitione di corda belli Polvere con un bonbardiero salariato sino a tanto, che durerà li presenti motivi di Guerra, che parerà alla somma Prudenza della Serenità Vostra restando sicurissima che preservandoli tutti di quei fidelissimi sudditi preserva anco con esse gli Animi di cinquecento homini dispotissimi a ogni minimo cenno di prender l'Armi per la conservatione ed esaltatione di questo Ser.^{mo} Dominio » [1]).

Da questa importantissima supplica impariamo a conoscere che gl' Isolani si distinsero nella guerra contro Trieste e che sostennero un assalto de' nemici. La repubblica corrispose prontamente e consegnò non solo le armi ma comandò ai provveditori di restaurare le mura. Isola poi con-

---

[1]) Codice cartaceo. Carta 113. Archivio d' Isola. Oltre la supplica suddetta abbiamo anche l' inventario delle armi ricevute in consegna da Tomaso Manzuoli all' arsenale di Venezia.

« *1615 adi 11 Dicembre in Venezia*

Mandati di ordine di S. Serenità da questa casa dell'Arsenal alla fedelissima Comunità d' Isola caricate in Barcha di Patron Mennego Alberigo e consignati a D. Tomaso Manziol Ambasciator di quella Terra.

Falconi da 6 di Bronzo L. 1009. 985. 974. 800 con suoi letti et rude da Campo forniti del tutto	N.°	4
Perere da 3. quatro. di L. 166. 131. 175 con sue feramenta et zochi et rode da Campo fornite del tutto	N.°	4
Mascoli da 3. 8 per le periere	»	8
Magi di fero do, et di legno doi	»	4
Balle di fero da 6. quatrocento e sette in case quattro	»	407
Balle di piera da 3. dusento a rifuso	»	200
Cochoni di legno per li Mascoli dusento et cugni di legno dodesi . .	»	212
Caze quattro di rame da sei astade con suoi modoli da scovoli hastadi con suoi calcadori et do caraguoli da sie hastadi	»	4
Mesure de Banda quatro cioè doi per li falconi da sei et do per li periere	»	4
Polvere fina S. 11 sachi grandi N.° 13. Pessano L. 1391 tara L. 141 resta netta.	L.	1250
Polvere fina da 6. 12 cogli pessano L. 838 L. tara 86 resta netta . .	L.	752
Moschetti cento da forcina forniti il tutto in case 4	N.°	4
Arcobusi cento forniti del tutto in case cinque	N.°	100 ».

tinuò fedele a Venezia, e nel 1645 gli ambasciatori della città offrirono alla repubblica 500 ducati all'anno durante la guerra turchesca [1]).

Nei secoli XVII e XVIII Isola andò incontro a quel decadimento generale che si palesa nel governo delle città istriane, finchè nel 1797, addì 5 giugno, il popolo si solleva ed uccide il proprio podestà Nicolò del fu Giorgio Pizzamano, ultimo rappresentante di un governo che mal si adattava alle condizioni del tempo.

In forza ai preliminari della pace di Leoben l' Istria veneta passa all'Austria. Colla nuova ripartizione del 1 febbraio 1800 Isola diventò soggetta al dipartimento di Capodistria ed ebbe un officio, detto *Sommarietà*, il quale giudicava fino all' importo di 20 ducati, inappellabilmente fino allo importo di lire 25. Ed è in questa occasione che Giov. Pietro Besenghi, padre del poeta, venne nominato alla carica di primo dirigente del tribunale politico e giustiziale d' Isola da S. E. il consigliere aulico plenipotenziario, il conte di Thurn [2]). Per gli affari politici e comunali di qualche importanza il comune dipendeva dal dicastero del dipartimento. Colla pace di Presburgo (1805) l' Istria fu incorporata al regno d' Italia ed Isola fu comune di seconda classe, dipendente dal cantone di Capodistria, che comprendeva i tre comuni di Capodistria, Muggia ed Isola. Per la pace di Vienna (1809) l' Istria fece parte delle provincie illiriche dell' impero francese, ed il comune d' Isola rimase unito al cantone di Capodistria che stava a capo del distretto omonimo. Nella ripartizione del 1814 Isola col sottocomune di Corte d' Isola formò un comune soggetto al distretto di Pirano, cui rimane tuttodì congiunto.

VIII.

A completare queste notizie aggiungerò ancora alcune considerazioni sulla natura del governo veneto in Isola, riserbandomi di parlare in seguito sulle condizioni interne della città e sullo svolgimento degli statuti. Mi è d' uopo ripetere che Venezia ordinò e regolò i singoli comuni, tenendoli sempre fra loro divisi in modo da mantenere viva quella rivalità medioevale ed impedire qualsiasi espansione commerciale dannosa agl' interessi della capitale.

---

[1]) Codice cartaceo. c. 53.

[2]) Note di Giacomo Besenghi.

Fino a che Venezia si mantenne forte e potente, le città tollerarono quegli inceppamenti complicati che impedivano la libera circolazione, perchè i loro prodotti trovavano un pronto smercio nella capitale e pel resto si procuravano delle concessioni; ma quando incominciò la decadenza della repubblica, questa si riflesse anche sulle nostre città, le quali si mantennero per qualche tempo colle accennate concessioni che ne' due ultimi secoli non giovarono a salvarle dalla rovina economica, contrastata solo dai continui contrabbandi, conseguenza naturale delle restrizioni imposte. Il decadimento economico portò poi seco un rilassamento nelle istituzioni comunali, malgrado i buoni intendimenti del governo, che non mancava di mandare i suoi provveditori, i cui ordinamenti nella maggior parte dei casi finivano col non avere nessuna efficacia.

Anche per Isola la repubblica mantenne vivo l'esclusivo monopolio commerciale, facendo di tratto in tratto delle concessioni, che ci provano la politica della Dominante e che possono avere un'importanza per dimostrarci i bisogni della città. Così vediamo che nel 1417 una ducale accorda al comune di ritirare da Capodistria ogni sorta di grassa; nel 1420 il comune ottiene di poter ritirare dall'Istria frumenti pel proprio uso; nel 1440 riceve la facoltà di ritirare le entrate dei fondi che possedeva nel territorio di Capodistria; nel 1444 il governo gli concede di trarre pel solo proprio uso 6000 libre di formaggio all'anno dalla Dalmazia; nel 1449 ottiene di poter condurre da Pola e da altri luoghi dell'Istria frumenti; nel 1458 una ducale autorizza il comune di ritirare dal Friuli e dall'Istria legname da costruzione pel proprio uso; nel 1468 riceve il permesso di poter condurre i propri vini rossi, *zonte* ed aceto ai luoghi della Polisana e di poter importare da questa regione e dagli altri luoghi marittimi 400 staia di frumento, legumi, ferramenta lavorate, cioè *manere, falci, badilli, cortellacci* ed altri istrumenti rurali per la somma d'un migliaio all'anno, nonchè legna [1]. Una ducale del 1456 ordinava che i *mussolati,* i quali venivano nell'Istria per comperare il sale, conducendo seco del frumento per Isola o Pirano, non potessero venire astretti al pagamento del dazio ad un certo passo del territorio di Capodistria, come volevano i Capodistriani, e che questi dovessero levare il rastello o la sbarra messa al suddetto passo [2].

---

[1]) Vedi le concessioni colle relative ducali negli Statuti.

[2]) Codice cartaceo. c. 4 « . . . . . Quomobrem mandamus vobis ut officialem quem costituistis ad dictum passum et restellum sive sbaram aut aliud impedimentum quod factum fuisset ad dictum passum removere debeatis . . . . . ».

Nel 1474 fu concesso agl' Isolani, pel comodo delle navi veneziane, di poter condurre al porto di Parenzo vini negri e bianchi, malgrado l'opposizione de' cittadini di questo luogo. Nel 1559 venne fatta concessione di poter transitare con frumenti e formaggi pel territorio di Capodistria verso il pagamento del dazio, chiamato *mozadego*. Nel 1562 Isola presentava una supplica alla Signoria affinchè volesse provvedere contro l'innovazione introdotta da alcuni sudditi imperiali i quali impedivano ai mercanti di recarsi oltre i confini a comperare i vini: il che cagionava total ruina del popolo. Nel 1571 alcune ducali accordavano al comune di poter passare la *Pallà* del Tagliamento con vini ed olî, purchè questi fossero provvisti del certificato d' origine e della testificazione di avere pagato i dazi consueti alla « Muda di Monfalcone ». Nel 1588 venne fatta un'altra concessione di poter condurre liberamente i vini nel Friuli a condizione che ciascun conduttore desse nella cancellaria d' Isola un pegno od una fideiussione sufficiente che doveva rimanere in ufficio fino al suo ritorno colla fede autentica del luogo ove vendette il vino. Questo privilegio fu riconfermato nel 5 settembre 1626 e nel 1709 a condizione che i vini dovessero essere sbarcati solo alle rive di Muscoli e di Monfalcone [1]).

Se l'enumerazione di tutte le concessioni fatte dalla repubblica ai nostri singoli luoghi riesce noiosa, pure riflettendovi sopra si viene a conoscere i bisogni e lo stato economico delle città ne' vari tempi e si può formarsi un' idea del movimento de' nostri porti. Esse servono in ogni caso a spiegarci la vigilanza della repubblica che incaricava i magistrati di sorvegliare rigorosamente tutti i movimenti delle navi per mantenere saldo il predominio sul mare e per escludere qualsiasi concorrenza dannosa alla capitale dove doveva concentrarsi tutto il movimento commerciale.

Da alcune relazioni de' capitani di Capodistria rileviamo che si facevano non solo concessioni ai singoli luoghi, ma che anche la distribuzione dei dazî era capricciosa poichè il Senato ne accordava o l' esenzione od una diminuzione per corrispondere almeno in parte alle continue suppliche di una o dell' altra città. Così vediamo dalla relazione del capitano Alessandro Zorzi (1581) che Isola, in luogo di pagare soldi 2 per secchio alla *camera* di Capodistria pel vino che si portava in altre terre, ottenne di pagare 50 ducati all'anno: il che era di grave danno alla suddetta camera, la quale avrebbe potuto affittare il dazio sunnominato per una somma maggiore,

---

[1]) Le suddette concessioni si trovano nel Codice cartaceo, car. 5, 26, 73.

ed i forestieri non sarebbero andati a comperare il vino in Isola, dove pagavano poco o nulla, piuttosto che in altri luoghi con danno grave di questi. Dalla relazione di Alvise Morosini del 1583 osserviamo ancora che molti luoghi dell' Istria ingannavano il governo oltre che ne' dazî del vino anche in quelli dell'olio, e fra questi Isola, la quale aveva ottenuto il suddetto dazio per anni cinque a ragione di 30 ducati all' anno, mentre veniva a trarne di utile 400 all' anno. Lo stesso capitano soggiunge «che sembra per lo meno cosa strana che si lassi in abbandono et in libertà di quei habitanti di poterlo (l' olio) condurre dove piace loro, sotto pretesto che hanno privilegio di poterlo fare; perciocchè se ben fosse che havessero questo privilegio, i tempi nondimeno et l' occasioni si vanno mutando, et all' hora che lo ebbero non era forse così dannoso come hora è. Lo credo che sarebbe ottimo consiglio provedere di modo che tutto l' oglio di quella provincia, eccetto quello che fa per uso suo, fosse condotto in Venezia, et se paresse a proposito anche senza dazio, et se si risentissero punto quegli habitanti, credo che sarebbe meglio concederli qualche altra cosa in ricompensa di questa....»

E difatti le osservazioni dei suddetti capitani indussero il senato a togliere questi privilegi ad Isola, la quale nell' anno seguente dovette versare alla camera fiscale pel vino un dazio di L. 502 s. 20 per un anno [1]).

Col sorgere del commercio triestino gli abitanti della nostra costa cercarono il loro utile col mezzo de' contrabbandi che esercitavano su vasta scala, malgrado la vigilanza degl' incrociatori veneti. A prova di ciò basterà di leggere alcuni brani della relazione del podestà di Capodistria Daniele Balbi (1774), e di quella di Matteo Dandolo (1788), le quali si riferiscono anche ad Isola. Il primo dice « di avere impiegato tutto lo studio per impedire le clandestine asportazioni dell'oglio nazionale alla conterminante austriaca Piazza di Trieste, ma qualunque avertenza non può far argine all' arte troppo raffinata de' contrafattori che cogliendo le combinazioni de' tempi e profittando delle deboli difese, staccandosi con barche cariche innosservati da litorali della Provincia, passano alla detta piazza, ove allettati dal breve viaggio, dalla pronta vendita e ritratto dall' importare in effettivo dinaro, a prezzi molto più vantaggiosi che in Venezia, senza verun aggravio o gabella, e senza discapito nell'aggio di valute, vi concorrono con frequenza da Rovigno in particolare, da Pirano, Isola e Muggia.» Nella relazione del

---

[1]) Archivio provinciale.

secondo vi leggiamo che il Friuli e Trieste accoglievano a braccia aperte i contrabbandi di olio, sale e pesci salati; altrettanto faceva lo stato pontificio per le legna da fuoco e per le sardelle, « di modo che i sudditi (dice il capitano), si svincolano dalla legge dell' ecc^{mo}. Senato che obbliga questi prodotti alla scala di Venezia, e li vuole soggetti a pubblici dazî. Li Reggimenti quantunque zelanti e diligenti vedono cogli occhi proprî e devono soffrire con indecoro della Rappresentanza tali scandalosi abusi, giacchè senza aiuti della soldatesca e mal proveduti di basso ministro, non son atti a correggere e raffrenare tanto libertinaggio, e la carica di Capodistria situata in un angolo della provincia non può con poche forze guardare un Litorale esteso ben cento miglia aperto e sparso di porti e seni frequenti, opportuni agli imbarchi e contrafazioni, anzi che molesta chi ha l' onor di coprirla quotidianamente il timore che oltre questi disordini possano insorgere dei maggiori riguardanti la gelosa materia di Sanità. Dio Signore custodisca e difenda mai sempre quella Provincia e lo stato tutto da tale maligne influenze » [1]).

Le misure adottate dal governo contro i contrabbandi producevano più volte una certa acrimonia tra il popolo ed i pubblici funzionarî sui quali si riversava l' odiosità di coloro che dal contrabbando traevano la propria esistenza. E di fatti nel 19 aprile 1780 ne abbiamo una prova in un tumulto fatto dal popolo d' Isola contro gli esecutori della legge. In questo giorno il podestà Contarini ottenne dal capitano di Capodistria alcuni birri e soldati per costringere i debitori del fontico all' effettuazione del pagamento e per visitare delle case dove supponeva vi fossero dei contrabbandi. Eseguite queste commissioni inutilmente, i soldati vennero incaricati di procedere all' arresto di un artigiano che si trovava sulla piazza, contro il quale si doveva procedere per una zuffa incontrata. Per tal fatto il popolo tumultuò e, quando il podestà tirò due colpi di pistola, perdette ogni rispetto, assalì il palazzo con sassate, una delle quali colpì il cancelliere; ed il podestà fu costretto a rendere il prigioniero [2]).

IX.

Una delle Commissioni ducali ci fa conoscere che le attribuzioni del podestà d' Isola poco differivano da quelle degli altri della provincia, intorno

---

1) Archivio provinciale.
2) Biancini. *Cronaca di Rovigno,* in data 19 aprile 1780.

alle quali l' egregio prof. Benussi fece un largo riassunto che giova ripetere ne' suoi punti principali per far risaltare meglio le particolarità riguardanti Isola. « Ad assicurare l' esatto adempimento de' suoi ordini, e l' imparziale amministrazione della giustizia, la Serenissima, oltre che colle multe comminate per ogni singola infrazione, tentò di raggiungere questo suo intento col procurare la piena indipendenza al Rettore ed agli altri suoi dipendenti e stipendiarî, e ciò coll'impedire che vincoli famigliari od interessi economici li tenessero in qualsiasi modo legati alla popolazione indigena. Nessun famigliare del podestà poteva essere dell' Istria o del Friuli ecc.; così nessun conestabile, fante, cavaliere. I rettori non potevano stringere parentela con qualsivoglia cittadino, nè prendere al loro servizio a piedi od a cavallo chi avesse parenti in città. Chi era al soldo del Rettore, non poteva stare al soldo del comune. Nè ai Rettori, nè agli altri ufficiali, o famigliari, o subalterni, era lecito levare all' incanto dazî, od esercitare mercatura sotto qualsiasi forma e titolo, sia in città che nel distretto. Non potevano essi acquistare possessione alcuna, neppure far seminare per proprio conto. Proibito di accettare servigi, doni, strenne da qualsivoglia abitante: proibito di procurare a sè od ai famigliari prebenda alcuna. Era persino interdetto al Podestà, ai suoi officiali e famigliari di andare a pranzo da qualsiasi cittadino o d' invitarlo alla propria mensa. Da ultimo il Podestà era responsabile e garante, non solo per sè, ma anche per tutti i suoi di famiglia e dipendenti, ove facessero cosa alcuna vietata loro dalle Commissioni ducali. S'aggiungeva, che chi era stato una volta notaro, cancelliere, giudice o socio di un Rettore, non poteva ricoprire la medesima od altra carica nello stesso reggimento, se non trascorsi due anni. Il notaio non poteva fungere il suo munere nel luogo ove fosse nato o domiciliato » [1]).

Il podestà aveva il potere giudiziario e parte dell' amministrativo, e si consigliava in tutte le faccende cogli uomini della terra, senza essere tenuto a seguire il loro avviso. Durava in carica 16 mesi, trascorsi i quali, doveva presentare entro 15 giorni il conto particolareggiato della sua gestione. Al podestà e capitano di Capodistria spettava il diritto di decidere sulle differenze insorgenti tra Isola e Pirano; nel 1580 gli fu conferita anche l'appellazione delle sentenze fino alla pena di cinque anni, per liberare gl' Isolani dalla

---

[1]) *Atti e Memorie*, vol. III, fascic. 1 e 2.

spesa e dalla perdita di tempo col ricorrere alla curia ducale od agli auditori delle sentenze [1]).

Fra le cose particolari osserviamo che il podestà era tenuto a fare riscuotere senza dilazione il denaro del comune e del fontico; a mettere all' incanto i dazî del comune di tempo in tempo secondo le consuetudini; non poteva allontanarsi senza licenza; doveva far pubblicare nell' arengo tutte le condanne; gli era vietato di prendere cancellieri da Isola, Capodistria e Pirano; e doveva condur seco il *comilitone* il quale fra le altre incumbenze aveva quella di chiudere ed aprire le porte d' Isola [2]).

Il rispetto che si aveva pel podestà era grande e quando entrava ed usciva dalla carica, lo si accompagnava colle bandiere e cogli stendardi pubblici; tuttavia il consiglio non mancava di presentare più volte le sue proteste contro i suoi atti arbitrarî e provocava decisioni favorevoli al comune per mezzo d' ambasciatori, che a tale bisogna si recavano al senato, ai provveditori e sindici. Così vediamo che i sindici di terraferma publicano nel 1568 una determinazione per far stare a dovere il podestà che nominava arbitrariamente il gastaldo di Corte d' Isola, mentre era obbligato a recarsi colà per la suddetta elezione. Secondo un' altra decisione, il cancelliere del podestà era tenuto a dar nota delle condanne pecuniarie ai camerlenghi del comune, affinchè questi le riscotessero. Una ducale del 1572 ordinava che il podestà dovesse concedere la convocazione del consiglio ogni qualvolta vi fosse bisogno. Un apposito regolamento del 1678 stabiliva ch'egli non potesse ingerirsi nelle vendite del comune nè girare alcuna bolletta senza l' assenso de' sindici [3]).

Quantunque il podestà fosse il funzionario dello stato per eccellenza, il comune sapeva adunque all' occasione custodire la propria autorità dagli arbitri del rettore, il quale dovea rispettare gli statuti e le consuetudini del luogo; ed abbiamo un esempio che in caso di eccessi il comune lo poteva

[1]) « Tutti li proclami mandati et altri atti delli rettori nostri de Isola concernenti in qual si voglia modo l' interesse publico di quella comunità et parimente tutti li atti di particolari proclami et sententie criminali di pena pecuniaria et corporale con mutilacion anco de membri o di bando etiam definitivo o di galea de cinque anni in giù solamente et altri atti simili criminali si devolvano tutti in appellazione al regimento nostro di Capodistria . . . . . ». Codice cartaceo, car. 24.

Osserviamo che già nel 1533 il podestà di Capodistria proponeva che si devolvessero le sentenze in appello al magistrato di quella città per alleviare i sudditi.

[2]) Codice cartaceo, car. 13.

[3]) Notizie tratte dal codice suddetto, car. 21, 23 e 24.

persino far imprigionare, dandone però subito relazione al senato come avvenne di fatto nel 1411, quando il podestà fece uccidere il suo cancelliere. I giudici lo fecero arrestare e datane notizia alla Signoria, questa commendò la loro prudenza ed impose che lo custodissero prigione coi ceppi ai piedi sino ad altra determinazione [1]).

In rapporto militare Isola dipendeva dapprima dal capitano del paisanatico di Grisignana e poi da quello di Raspo, al quale dovea somministrare dieci cavalli; e siccome gli uomini erano poco atti a tale arma, Isola venne sciolta dall' obbligo di tenere i suddetti cavalli, ed in quella vece venne tassata di pagare al paisanatico lire 20 di grossi. Riguardo a ciò giovi osservare che l'amministrazione comunale d'Isola era sottoposta alla revisione de' capitani di Raspo fino alla metà del secolo XVII in cui quest' incarico passò al capitano di Capodistria, e siccome in occasione delle visite del capitano di Raspo, il comune doveva sostenere delle spese gravose pel mantenimento del numeroso seguito, i provveditori di terraferma sollevarono ancora nel 1523 il comune, determinando che il suddetto capitano non potesse condurre seco che un seguito composto solo di dodici uomini e dodici cavalli [2]).

Da quello che abbiamo esposto, risulta adunque chiaro la posizione d'Isola rispetto agli affari giudiziari, amministrativi e militari. In prima istanza giudicava il podestà assistito dai giudici sulla base degli statuti; e da queste sentenze era libero l' appello dapprima alla curia ducale od agli auditori delle sentenze fino al 1580 in cui l'appellazione passò al capitano di Capodistria. Più volte in casi gravi il senato incaricava i provveditori e sindici od i capitani, come giudici delegati, ad assumere i relativi processi. Per gli affari amministrativi, provvedeva il consiglio del comune il cui operato era sottoposto alla revisione nel primo tempo del capitano di Grisignana e più tardi di quello di Raspo, i quali trattavano pur anco le cose militari fino all' introduzione delle cernede, le quali passarono sotto la giurisdizione del capitano di Capodistria; e quello di Raspo mantenne la revisione dell' amministrazione comunale fino al 1642, in cui anche questa venne attribuita al capitano di Capodistria, mentre Pirano fu soggetta alle visite de' capitani di Raspo fino alla caduta della repubblica.

---

[1]) Nota negli Statuti originali.

[2]) Codice cartaceo, car. 29. A proposito del capitano di Grisignana osserviamo che nel 1378 fu presa deliberazione dal consiglio di non spendere più di lire 5 pel pranzo del capitano, come apparisce da nota negli Statuti originali.

X.

Dallo sviluppo della storia civile passiamo a considerare le istituzioni ecclesiastiche che hanno importanza e per la coltura e per comprendere quell' inviluppo feudale che avvolgeva la chiesa, la quale si sosteneva in gran parte colle decime de' devoti.

Sembra che l' antico duomo d' Isola sia stata la chiesa che oggidì si chiama S. Maria d' Alieto, più volte ampliata per comodità del popolo e de' podestà, essendo attigua al palazzo. In questa il piovano soleva pigliare possesso della pieve. Più tardi, sopra la parte più eminente dello scoglio, venne edificato il duomo col suo cimitero. Fu dedicato a S. Mauro, protettore del luogo, che si crede di patria africano, martirizzato in Roma all'epoca delle persecuzioni cristiane [1]).

Comunque sia l' origine d' essa chiesa, sappiamo però che fu chiesa battesimale soltanto più tardi. Nel 1082 troviamo che il vescovo di Trieste Eriberto concede il plebanato di S. Mauro col quartese, colle primizie e colle altre rendite, derivate dalle pubbliche offerte, al capitolo cattedrale di Capodistria, compreso il diritto del battistero; laonde gl' Isolani dovevano ricorrere alla fonte battesimale di Capodistria [2]). I vescovi di questa città non si accontentarono solo delle decime ecclesiastiche, ma tentarono d' impadronirsi anche di quelle che appartenevano al dominio, rappresentato dall'abbadessa di Aquileia. Ne derivò quindi una controversia risolta a vantaggio dell'abbadessa nel 1189 dal patriarca Goffredo. Da documento posteriore del 1202 rileviamo la natura di queste decime spettanti al capitolo di Capodistria. Esse consistevano nel quartese del frumento, vino e legumi, nelle primizie del formaggio e nel quartese degli agnelli e de' polli. Gl' Isolani venivano sollevati dal pagamento di queste decime solo nel caso che non potessero coltivare i loro campi, oppure nel caso che questi venissero distrutti in causa d'una guerra. Dal suddetto atto rilevasi ancora che i canonici di Capodistria dettero l' investitura del quartese del vino e del frumento ad un certo Albino d' Isola ed a sua moglie Elica, ritenendo per sè le primizie del formaggio, degli agnelli, de' polli e del quartese degli affitti. I suddetti Albino ed Elica dovevano dare al capitolo di Capodistria 50 orne di vino

---

[1]) P. Tamar. *Isola nel 15 ... Istria*, vol. III, pag. 46.
[2]) *Cod. dipl. istr.*

ogni anno; 50 staia di frumento pel territorio di Albuciano e 30 staia per la rendita della valle. Tutto ciò s' intende nel caso che venissero fatte le seminagioni e non venissero distrutte [1]). I sacerdoti d' Isola erano certamente malcontenti di non godere i proventi ecclesiastici. Vediamo di fatto scoppiare una lotta in cui si ricorse ad atti di violenza, perchè i canonici di Capodistria scacciarono dalla cappella di S. Mauro il pievano Giovanni ed il maestro del coro Pietro. Coll' accordo, seguito nel 1212, il capitolo suddetto ebbe riconfermate le antiche decime non solo, ma col diritto ancora di ricevere da' sacerdoti d' Isola 4 lire in denaro annualmente alla festa di S. Martino e la metà di tutte le offerte fatte alla chiesa nelle feste dei S. Mauro, Donato e Sisto. I sacerdoti d' Isola erano limitati al resto delle poche rendite derivate dai beneficî ecclesiastici de' vivi e de' morti.

Nello stesso tempo in cui sorgono le controversie fra il comune di Capodistria e l'abbadessa, quello per estendere la sua giurisdizione su Isola; fra l'abbadessa ed il comune d' Isola, questo per liberarsi del governo feudale; scorgiamo che anche i sacerdoti d' Isola tentano migliorare la loro posizione. Il secolo XIII è adunque caratteristico per Isola, la quale sa approfittare di questo scompiglio e per raggiungere la propria autonomia e per rialzare la dignità della sua chiesa. La lotta fra Capodistria e l' abbadessa finì a vantaggio di quest'ultima, la quale però non fu al caso di resistere alle aspirazioni del comune.

Già nel 1212 la chiesa ottenne il proprio battistero, e nel 1303 abbiamo notizia certa dell' istituzione del capitolo, il quale portava seco la fondazione di un collegio di canonici aventi prebenda e diritto di suffragio presso la cattedrale o collegiata.

In quest'anno stesso si sviluppa più che mai viva la lite tra il capitolo di Capodistria e quello d' Isola per causa delle rendite ecclesiastiche e si protrae fino alla metà del secolo XIV, in cui riteniamo che la chiesa di Isola avrà saputo procurarsi tutte quelle rendite pretese dal capitolo di Capodistria. Nel processo probatorio che doveva essere svolto dal priore dei templari di Venezia, chiamato a decidere tale causa, osserviamo che il comune d' Isola era impegnato a difendere le ragioni della sua chiesa [2]); e lo fa anche in seguito fino al 1342 in cui il patriarca di Aquileia Bertrando

---

[1]) *Cod. dipl. istr.*

[2]) *Cod. dipl. istr.* « . . . . . Nobili et sapienti viro domino Marco Cornaro potestati insule, et consilio et comuni terre eiusdem, ac clericis et capitulo S. Marie ligeti de terra insulae . . . . . ».

cita il vescovo di Capodistria Semitecolo a comparire in Udine in causa di appellazione presentata contro lo stesso dal comune d'Isola per alcune decime che il suddetto vescovo esigeva [1]). In atti posteriori troviamo che il comune d'Isola pagava al capitolo di Capodistria un annuo censo di marche 14: e riteniamo che questo servisse a tacitare le pretensioni del suddetto capitolo [2]). Il comune riuscì ancora ad assicurarsi il diritto di nomina del parroco e de' canonici d'Isola, malgrado la continua opposizione dei vescovi di Capodistria, i quali dovettero alla fine ubbidire nel 1584 ad una ducale che ordinava loro di lasciar libera la scelta de' pievani e de' canonici al consiglio d'Isola [3]).

XI.

Oltre le chiese principali di S. Maria e di S. Mauro parecchie altre furono costruite e nel luogo e nel territorio: dal che si comprende che gli abitanti non risparmiarono nè fatica nè spesa. E difatti eressero monasteri, romitaggi, confraternite e fondarono ancora un ospitale pel ricovero dei pellegrini e degli infermi. Ora diremo qualche cosa delle altre chiese e di tutte le istituzioni pie, rilevando particolarmente tutto ciò che serve a darci un'idea della coltura della popolazione.

Prima fra tutte è la Collegiata di S. Mauro, provvista d'un buonissimo organo, di molti ornamenti d'oro e d'argento e di altari adornati di belle pitture. Venne rifabbricata nel 1547, a spese del comune e delle scuole, e fu consacrata nel 1553 [4]). Dividesi in tre navate: quella di mezzo, sostenuta

---

[1]) *Cod. dipl. istr.*

[2]) Il presente parroco Mons Giovanni cav. Zamarin ci partecipò gentilmente che il comune pagava al capitolo di Capodistria 112 lire picc., il cui censo venne a cessare da sè nel principio del nostro secolo. Si osserva ancora che nella festa di S. Donato viene ad Isola un canonico di Capodistria a celebrarvi la messa: il che è l'unico fatto che ricorda l'antica dipendenza.

[3]) Atti mss. de' vescovi di Capodistria e Codice cartaceo, car. 24 Il capitolo era formato di quattro canonici, compreso il parroco, e fu sciolto nel 1843.

[4]) Per la rifabbricazione furono invitati il maestro Mazzafuoco di Venezia ed un certo maestro Francesco di Cologna abitante in Capodistria, i quali nel 14 dicembre del 1547 condussero a fine la loro opera, come si rende manifesto da una memoria scritta da Pietro Coppo, vicedomino del comune.

Il Naldini (*Corografia eccl.* pag. 332) riporta l'iscrizione posta al tempo della consacrazione.

da più archi sopra 14 colonne, termina colla cappella dell'altar maggiore, alla quale si accede per una scala rotonda, posta nel mezzo della nave fra due balaustri di pietra. Dietro l'altare è il coro costruito per cura di Tomaso Ettoreo, uno de' più illustri cittadini. Sopra il coro c'è la palla di S. Mauro che ricorda la vittoria di cui abbiamo parlato. Nel 1576 fu costruito l'organo col denaro della cameraria, delle scuole e del comune colla spesa di 3000 lire; e nel 1585 la cameraria spese del suo per l'erezione della cima del campanile, rifabbricato nel 1655 e ristaurato nel 1705 sotto la direzione del maestro Marchetti, il quale lo riparò dai danni cagionati dal fulmine. Lo stesso maestro vi pose nel 1722 la croce. Nel 1647 un giovane tedesco aggiustò l'organo; ed in questa occasione rileviamo che l'organista percepiva 212 lire di salario; 84 dal comune, 36 dalla cameraria e 92 da sei confraterne [1]).

Per la fede de' cittadini e pel denaro della chiesa, questa si arricchì di molti ornamenti, fra cui nomineremo il *Tabernacolo*, donato nel 1641 dal cancelliere del podestà di Verona, Cristoforo Ettoreo d'Isola; il *cesandelo* del valore di lire 691 e soldi 2, regalato da G. Battista Marini all'altare di S. Mauro; la palla della B. V. della Cintura, dipinta dal pittore Francesco Minotto (1670); due palle, l'una del Redentore e l'altra della B. V. de' Battudi, dipinte da Palma il vecchio per la somma di lire 1860 (1582); la nuova palla di S. Mauro del Seccante da Udine, dipinta per lire 1240 (1580); il penello di S. Mauro, dipinto da un celebre pittore di Capodistria per lire 170 (1761); la palla di S. Giuseppe, dipinta da Girolamo di Santa Croce (1537); quella di S. Donato, dipinta dal romano Carlo Paparocci (1678); la pittura di S. Rocco, dipinta da Giorgio Venturini da Zara; la palla di S. Giuseppe, dipinta da Giorgio Ventura da Capodistria. Sopra tutti questi dipinti merita speciale menzione la palla di S. Sebastiano, un capolavoro d'Irene di Spilimbergo, allieva del Tiziano. Aggiungendo ancora la palla di S. Donato fuori delle mura, lavoro di un certo pittore Carlo (1661) per commissione della confraterna del suddetto santo, e quella di S. Donato in morte, dipinta da Giorgio Ventura (1602), ci persuaderemo che Isola seguiva l'esempio delle altre città istriane nell'ornare le proprie chiese con dipinti d'illustri pittori italiani [2]).

Fra le chiese minori ebbero importanza quelle di S. Pietro, di S. Simone,

---

[1]) Notizie tratte dagli atti mss. de' vescovi di Capodistria.

[2]) Atti mss. de' vescovi di Capodistria ed altre note negli Statuti e nel codice cartaceo.

di S. Donato, della B. V. di Loreto, di S. Caterina, di S. Francesco e di Strugnano.

Già nel 1152 abbiamo notizia di un ospizio benedettino donato da Vernardo, vescovo di Trieste, a' Benedettini di S. Giorgio maggiore di Venezia. Molto più importante fu il monastero de' Serviti di S. Caterina, che credesi essere stato dapprima di monache e poi di Benedettini. Passò quindi all'ordine di Malta che lo conferì in commenda al cavaliere Domenico Pavanello, patrizio padovano, il quale lo cedette nel 7 ottobre 1473 all'ordine de' Serviti coll' assenso del pontefice, dotandolo di alcune vigne, oliveti e frutteti nel Viario [1]).

Fra la chiesa di S. Pietro e quella di S. Caterina esisteva la chiesa di S. Francesco col convento de' minori conventuali, eretto nel 1582 per opera di Fra Fermo Olmo, primo inquisitore stabile dell' Istria colla sede in Isola, sul terreno donato a tale scopo dalla famiglia Manzioli, alla quale era stato riservato il *iuspatronatus* del suddetto convento [2]).

V'erano ancora le cappelle di S. Marina, dirimpetto alla madonna della Neve, di S. Andrea, vicino all'arcata della porta per cui s'entrava in Isola, di S. Rocco, fuori della porta, di S. Giacomo, sul dorso del monte omonimo, di S. Fosca, non lungi della strada che conduce da Isola a S. Giacomo, di S. Lorenzo, non lungi della fontana e di S. Elisabetta nella Valderniga.

Dalle suddette chiese e cappelle prendevano il nome le numerose confraternite che risalivano certamente all' antica divisione delle arti, le quali si posero sotto l' egida della chiesa. La loro importanza è riconosciuta dal fatto che servivano ad avvincolare i cittadini fra loro, ad istruirli nella pietà religiosa e a soccorrerli.

Meritano speciale menzione: la confraternita della Carità, fondata nel 1580 da Agostino Valiero, visitatore apostolico per l' Istria e Dalmazia, con a capo un priore, un cassiere e sei presidenti, i quali avevano l'obbligo di visitare gl' infermi, somministrando loro sussidi e conforti spirituali; quella del Sacramento, i cui fratelli andavano vestiti di cappa rossa, e questa scuola accrebbe nel 1550 la sua importanza, perchè ottenne l'amministrazione

---

[1]) NALDINI op. cit. e gli atti mss. L'ultimo priore de' Benedettini fu frate Antonio de Sargana, il quale nel 1429 fu dal vescovo di Capodistria privato del priorato per essersi allontanato arbitrariamente dal convento. Osserviamo che in questo secolo l'ordine de' Serviti fu introdotto a Montona, Rovigno, Umago ed in altri luoghi dell' Istria.

[2]) Nelle note di Giacomo Besenghi trovasi il documento relativo. — Il Naldini riporta l'iscrizione che trovavasi sulla porta della chiesa.

dell' ospitale, salvandolo dalla rovina, ad esempio di Capodistria che ne diede il maneggio alla confraterna di S. Antonio ancora nel 1454; quella della B. V. de' Battudi coll'abito bianco, e l'altra di G. Battista coll'abito nero [1]).

A capo delle singole scuole stava il gastaldo, il quale era obbligato a tenere conto specificato di tutte le giornate prestate dai confratelli per vedere infine quelli che avessero mancato al loro dovere. I gastaldi, finita la loro carica, presentavano il resoconto alla presenza del podestà e d' uno de' sindici coll' intervento di quelli della *Banca* (presidenza), ed ottenutane l' approvazione sottoscrivevano il saldo suddetto.

Questi provvedimenti venivano presi dal consiglio, il quale tutelava gl' interessi di tutte le istituzioni ecclesiastiche, delle chiese e del clero: esentava ad esempio già nel 1422 le chiese di S. Mauro, di S. Pietro e di S. Caterina per sempre dagli affitti che ciascuna d' esse doveva pagare al comune, ed assicurava le rendite del vino, dell' olio e delle altre offerte al clero. La cura più grande fu rivolta alla chiesa patronale. I due camerari di S. Mauro venivano eletti dal consiglio per un anno e ricevevano come rimunerazione dei servizî prestati sei piccoli per ciascuna lira del denaro da loro amministrato. A loro lato il consiglio eleggeva un notaro coll'annuo salario di lire tre. I suddetti camerarî erano obbligati a tenere due libri, uno per le rendite e l' altro per le spese; e dovevano ogni quattro mesi render conto della loro gestione al podestà. Gli oggetti preziosi stavano in un' apposita cassa, custodita da un camerario, e provveduta di due chiavi, una teneva il podestà, l' altra il secondo camerario. I camerarî di S. Mauro erano inoltre procuratori dell' ospitale; e nel 1422, sotto il podestà Luca Contarini, il consiglio estese le loro attribuzioni, nominandoli anche procuratori di tutte le chiese d' Isola e del territorio, le quali mancavano de' propri *governatori*, col diritto di amministrarne le possessioni e di vigilare persino i governatori delle altre chiese [2]).

Lo statuto e le determinazioni del consiglio sono prove manifeste della cura che avevano i cittadini nel tutelare gl' interessi della chiesa, la quale fu certo un potente elemento di civiltà e cultura; e dal di lei seno uscirono parecchi uomini illustri che onorarono la loro patria.

(Continua).

---

[1]) Confraternite di minore importanza erano quelle di S. Maria, S. Mauro, S. Donato, S. Michele, S. Rocco, S. Giuseppe, S. Antonio, del Rosario, della Cintura e del Carmine.

[2]) Note tratte dagli Statuti e dal codice cartaceo.

TESTAMENTI

ESTRATTI DALL'ARCHIVIO DELLA VICEDOMINARIA DI PIRANO

(ANNI 1332-1489)

Il chiarissimo conte Stefano Rota, archivista di Pirano, ci ha gentilmente favoriti dei seguenti testamenti antichi, che noi pubblichiamo come saggio della lingua parlata in questa città nei secoli XIV e XV.

1332

Mille t'-sento e trenta do īditīo qn̄ta adi XVIII d luio i~porta domo ī la cason de prn̄ btōn d radigna pēnte piero d pt̄o [1]) et b taydin d zorzi pizagrua de pyran Nicolo de piero d radigna ordena ī pm̄o sūo testamto ī prm̄o laga adona glirosa mare de quel pdcto nicolo tuto qt̄o lo suo boni mobili et i mobili entro et fora agolder a la vita d questa pdctā glirosa da puo de la vita soa la mita d la roba de quel pdcto devegna a flora e amenega e aiacomo e acxpho e atuti quanti de quela ca la pt̄e de quel pdcto laltra mita si lago adestribuir ali poveri d dio p anema soa i p-ma de suo pare Ancora laga la parte d la soa casa mesa in porta domo apruovo la casa de menego d xeta et apruovo lavia pūb a bt̄on de radigna con tal condīcīo che dona glirosa muier de piero de radigna no puosa domandar agl̄ btōn niuo nolo in diebito in fina lacugnada d quel nicolo antedcto c se mar....... et no vignise q̄la no dieba mar..... domanda niente d quela pte de casa de ql̄ nicolo a quel b-ton antedcto Ancora laga amenego fio et suo d piero de ptḡna [2]) che quel menego volia da lu ss XXX Ancora

[1]) Preto, famiglia esistente ancora a Pirano.
[2]) Petronia, idem.

laga adar a sason fio de piero de salon p nom d ipstido ll. V p IIIJ Ancuora laga atonio taiacozo ll XIJ p nom de i-pstedo Ancuora ordena soa mare i pma metre et bton de radigna suo comisarii a destbuir afar tute le colse lequale ha ordena quel pdto nicolo ancuora laga afar XIJ mese le quale quel nicolo sera tignu afarfar Ancora laga al lavorier de san Zorzo ll. XIJ.

1456

Mile quatro ceto e ciquata sie di vitido marzo marina moier d piero crasovez habitator i pira siando sana d mete e de seno e de loquela siando iferma del chorpo temando d morir ceza testamento ordinea i qsta forma pmo lasa alo spedal nuovo soldi vinti it lasa afar le messe d missier san graguol alaltar d lamadona in la glesia di mis San zorzi de pira it laso abeta mia fiola tuti li mie beni ch o et ch possessi aver e devignado de la dita mia fiola voio chal devegna a piero mio marido it laso p maltoleto ll 8 equesto si voio chl sia lo mio ultimo testamento. Comesario amadar a seguizio piero mio marido e mi bortolomio q. Almerigo de laymier pira

testimonj p. michiel de crapina
e p. Anze de Janes tuti de piran

Ego Bartolomeus de Naymier scripsi
per pregiere d la sovadescrjpta Marina.

Jesus.
1476

In Xti nom. am. Mile quatrocento et settantasie: In la dict. nona adi vitiocto mazo im pyran. Cum licentia de nicolo dela tore et zuane dela pgola dignissimi zudisi de pyran: ho tolto el dicto de p. lorenzo sta asancta maria in carsse. a lo qual p lorezo ho da piena fede detuto quello. dona margarita mugier de michiel de castro sana dela mente et itellecto:

et i firma del corpo, siando asancta maria i carsse: ordeno el so testo: pnte el predicto lorenzo. et so marido no se pssando in quel luogo trovar altro fosse pnte: im pa lassa uno dopier asan Zorzi: it. lassa el sia celebrado messe doi asan piero i pyran p. aia soa: Intutti altri so beni mobli e i mobli rason et ation pnt. et fut: michiel de castro so marido heriede univsal vuol el sia et instituisse: et qsto vuol el sia el so ulmo testo. Et sic voluit etc.

Mi pre nando del genzo cum licentia delli pdicti Zudesi pregado s.

Jesus

1476

In Xpi noie ame. In lano dela nad de nostro signor: millequatrocentosetantasie i la dition nona adi nove de mazo: im pira i porta de mugia i casa dela so habitation pnt Valengo de apolonio et francesco sciavolin testimonii chiamadi et pgadi: dona magarita qd jerado p la dio gta de mete seno loqlla et intelect sana licet iferma de corpo: temando morir senza testm. de tuti li soi benj mobli et stabli pnti. et futuri p questo nuncupatio testo sine scptis: Aquesto modo ha delibera da far: et prima facta alie conscia de lo hospedal. disse voler lassar l 2 p. aia soa: It. alo candeloto del corpo de Xpo i san zozi l 2: It. lassa et vuol sia venduta una vigna possita i val segalara et mandato doi homeni aroma p aia de so marido et p aia soa: et questo manchando el fiol havanti leta legitima: It lassa una brailla ami per modo del genzo, posta i val deprado, cum questa condiction che sia tegnuto adir le messe de san gregor. et messe 100 pro aia soa: Comessari adeseguir tuti et singoli legati subscripti et ifrascripti vuol. sia luca de agata et vando so compare: It lassa a unafiola de miliza uno scuto che la sia tegnuda andar a san cusmio: It lassa una ivestidura et una piliza ala fiola de betolina: It lassa a agata deluca una guarnaza de tella: It lassa sia venduto uno matel de pano et una spada et uno vesti de pano ch sia ancora dato aquelli doi homeni andarano aroma se el fiol manca avati leta legitia: In tuti li altri so beni mobli et stabli razon et action pnti et futuri: Instituisse so fiol et vuol sia so unuversal herede: cum questo che manchando el predicto so fiol avati leta legitima. che questa roba del

dicto mio fiol sia divisa i questo modo: lassa una vigna i pazugo a so compare vando: it lassa uno baredo alimian alo predicto vando, it lassa uno baredo asan Xpoforo alucha deagata et uno matel et se altro fosse et se trovasse sia dato per la mor dedio. et p aia soa. It lassa el fiol in governo de vando perfino elvignara ala eta legitia et machando el dicto mio fiol zoe avati la eta legitia ch tute le masaricie de cassa desora et desoto sia del predicto vando so compare: Et questo vuol ch sia lo suo ultio testio. et ultia voluta.

Et mi p nicolo delgenzo pregado i tempo dela peste.

Jesus

In Xpi noie am. lano dela nat. de nostro signor. milequatrozento et setantasie in la dit nona: adi primo zugno: facto i pyr i pota de campo i casa dela so habitation del i frascripto test: penos zuane de bch. et michiel de castro: test chiamadi et pgrd: Inquel medemo luogo michel fiol de zuane deistria hitator i pyr p dio gra dela mete sensu loqlla, et itellec sano: Licet el fosse i firmo de corpo: Timant macari ab intestatu: La disposition et ordination detuti li soi beni p et pnte nuncupatu testo sine scpt: i questo modo procura defar: Im pma lassa et comada sia celebrado le messe desan gregor p aia soa: It lassa asan Zorzi soldi vinti p aia soa: It lassa asancta maria rosa [1]) mezo miero de ogio p aia soa: It lassa vol sia mandado uno aloreto asancta maria p aia soa: It lassa alo hospedal depyran soldi vinti p aia soa: It lassa soldi vinti asan francesco p aia soa: El so comessaruo a compir et exeguir tuti li subscripti et ifrascripti legati et el pnte testo contugnudi so padre pnte voluit che sia et costituisse: It lasso uno tropo de olivari messi i la cotrada desancti Jani: aso moger per honoraza: It lasso uno mantel amatio so cugnado:

---

[1]) S. Maria Rosa era situata di fronte al porto così detto *delle Rose* e per la religione del sito anche al dì d'oggi viene alimentato un roseto ove stavano le fondamenta del santuario.

In tuti li altri so beni mobli et immobli rason et act pnt et futuri: so padre herede univsal vuol el sia et istituisse: et elsia obligado adamadae i execution le dimisorie et page li debiti de compania zoe demote dela roba: et questo vuol el sia el so ultio testo et ultia voluta. el qual vuol che tegna.

Mi p modo del genzo in tempo de peste p gado scripsi.

1489

Ano Dni Nostri Jessu Cristi Millesimo guadrigo octoge nono Die decimonono menssis octobris Inphirano indomo mee abitat. Iomingolin coda nichollo depetrogna dephiran in miasana vita oprevisto leparole del Evagelio del vagelista ubi dicit nessimus diem neque horam phome me aparesto..... de voller scriver elmio ultimo testameto. Convolonta exposimus et rason naturali inquesto muodo et forma inquesto secontie: In pmo ellasso chsia celebra in lagiesia de missier Sam gorgi depiram messe Cinquata p aia mia: It ellasso chsia facto dir messe cinque Cantade p aia mia. It ellasso alagiesia de missier sam gorgi livre cinque p aia mia: It ellasso alafratnita de missier sampiero depiaca per aia mia soldi Cinquanta pvor. It elasso alaecliesia de sancta Maria de lanieve soldi quaranta. It. chsia celebra indic ecia panima mia messe tre. It ellasso azuane mio finel soldi vinti cocontento et Benedicio. It ellasso amaria mia finella soldi 20 concotento et Benedicio. It ellasso anicholo mio finel heriede et tuti limie benij. Mobilli et stabilli pnti et futuri Coqueste vere codicion soctoscripte intendandosse quello scripto passato. lui auto dami et de coda sua madre antonia et che lui aspecta haver ploavignir palgu muodo. Et che esso Nicolo et sui heriedi et suc. quando sera ineta legitima tuti tai beni possa golder tignir et possieder in vita sua possando lui testare et lassarli intestameto ..... deli sui finelli maschio legitimo dessendente al qual ello et sui heriedi et succ. ppetualmete mai detal beni ne inpte ne in futuo no se possa vedere ne far veder palgu muodo over ingegno aliter che quando folcro (?) morto che tal legato ptim (?) de tal beni esser et vignire debia anicholo mio finel congli soprascripti pacti et condicion. et de heriede inriede del pareta decqda mio padre sempre tal codicion haopserva et quado manchara dela dict heredita denic sopsto

ovėr delui heriedi et succ nō setrovara finelli maschi legitimi desedēti del dicto parēta de q̄da mio padre che tal heredita et tutti tai beni mobilli et stabilli p̄nti et futuri esser et vegnire debia alospedal novo depiram: Conſp̄sti pacti et cōdicion expresse declarati. It ellasso in gov̄rno nicholo mio finel al sop̄to ospedal avera ecta legitima et tuti i suoi beni. Et si esso nico mio finel nō volesse star indicto ospedal possa andar onde alui piaxara et no possa dimād̄ar nīte p̄tīm che no avera ecta legitima. It ellasso che niuno del parēta delamadre ne.... indicta heredita nīte no possa tignir negolder nehaver galdimēto p̄alḡu muodo. It ellasso tuti li mii instrumenti et sc̄pture sia posti invicedōma de comū depiram et la debia stare p̄petualmēte. It che tute le sop̄ste demissōre et legati lasso che sia mandati assegniare et sempre observato chomo inquesto mio ultimo testo locutum. Et hoc testam. vallere voluit iure testamenti ut cuiuslibet absint ultime volunt. quo Mellini volere potest.

Ego Menzolinus filius q̄d̄m Nicholai d petrogna de pirhano sub̄ptum Meū testamentū scripsi mea manu p̄pria et inp̄ntia testim̄ ecc.

Presente nicolo de latore ecc.

Et girolamo finel de adamo

Et zuane finel de pelegrin de vidal

Et andrea finel de Castro.

BIBLIOGRAFIA

D. cav. Pulgher. — *Il Duomo di Parenzo.* — Lettura pubblicata negli *Atti della Società d'ingegneri ed architetti in Trieste* (a. IV, fasc. I) 1881.

L'A., accennato all'antichità ed ai pregi della basilica di Parenzo, allo studio su di essa del prof. Lohde di Berlino (1854-59), deplorando che da noi che le siamo tanto vicini non è conosciuta, almeno quanto merita, s'accinge con questa lettura a rilevare i pregi artistici di questo insigne monumento cristiano. Egli ciò può fare con molta competenza, e perchè architetto, e perchè gli vennero commessi i lavori necessari per la sua conservazione. Fatto tesoro degli studî altrui e proprî su di essa, confrontatala coi monumenti affini dell'Oriente e dell'Occidente, l'A. intende « caratterizzarne più dettagliatamente qualche singola parte ed a qualche altra dare un' interpretazione diversa da quella usitata fino ad ora » (pag 1).

La basilica di Parenzo venne innalzata dal primo vescovo di Parenzo, Eufrasio; ed in prova di quest'asserzione riporta integralmente l' iscrizione in mosaico nell' imposta dell'abside principale. L'A. vuole precisare l'epoca in cui visse il vescovo Eufrasio. Giusta il Kandler *(Istria ecc.)* Eufrasio occupò la sede episcopale dal 524-25 al 556; e *(Indicazioni ecc.)* eresse il duomo sugli avanzi d'un tempio pagano nel 540. L'A. ritiene (pag. 2) possibile quest'ultima asserzione, anche perchè a Parenzo si scorgono ancora oggidì gli avanzi di due templi pagani (dedicati a Nettuno e a Marte); osserva soltanto che l' iscrizione riportata non ne fa cenno. L'Ughelli *(Italia sacra ecc.)* lo pone al principio del VI sec. senz'altra indicazione; il Coleti (in base ad un documento di cui si riporta il principio) lo fa ancora vivo nel 796; ma l'originale non esiste più, bensì la copia di esso fatta dal 35° vescovo di Parenzo, Adalberto. In un ms. però dell'Archivio episcopale

parentino trovansi due lezioni varianti di questo documento, e da un attento esame di questo, dai consigli dei dotti in questo proposito avuti, l'A. può mettere in sodo (pag. 4) che il vescovo Eufrasio visse intorno alla metà del VI secolo.

Dopo di ciò l'A. si occupa di un' altra asserzione controversa, giusta la quale l' imperatore Ottone II [ci deve essere uno sbaglio di stampa; trattasi di Ottone I il Grande (936-973)] sarebbe venuto a Parenzo, avrebbe costruito il duomo, lo avrebbe colmato di dotazioni ecc., ma raffrontate le date ed i fatti che a ciò si riferiscono, egli (pag. 5, 6) può con certezza conchiudere, essere false le asserzioni suddette e apocrifi i documenti che vi si riferiscono.

L'A. passa quindi all' esame delle parti più caratteristiche del duomo, il quale presenta « nella sua icnografia il tipo della primitiva basilica cristiana composta di tre navate, munite di absidi.... ». Detto di alcune sue parti (mensa, ciborio, bema, solea, naos) delle tre porte (portico, atrio, phiala) e del battistero; osservato che i dettagli di decorazione, non corrispondenti allo stile della pianta, hanno potuto mettere in dubbio l'epoca della sua costruzione, e cercare un altro vescovo di nome Eufrasio, l' A. delinea brevemente lo stato dell'arte in generale, e dell'arte cristiana in particolare durante il regno di Giustiniano, sia nell'Oriente che nell'Occidente; e conclude (pag. 8) che il duomo di Parenzo presenta nella decorazione generale e nella tecnica costruttiva grande somiglianza colle affini costruzioni del VI secolo, ed in ispecie con S. Vitale di Ravenna; fatta eccezione per l' icnografia che in parte differisce da quella. Nelle pagine seguenti (8-13) l' A. prende in esame le singole parti del duomo di Parenzo (colonne e capitelli, marmi policromi, porte, finestre, coperto interno ed esterno, muri, portico, battistero, campanile, cappelle, pavimento, mosaici ecc. ecc.) le raffronta con quelle delle chiese d' Italia e di Costantinopoli per dimostrare la sua asserzione detta qui sopra. La dissertazione si chiude (pag. 13-16) coll' esame di un'edicola marmorea e dell' appostavi iscrizione, edicola che fin qui venne ritenuta per un tabernacolo eucaristico; mentre l' A. opina (confortato anche dal giudizio dell' illustre archeologo de Rossi) trattarsi di « un fulcro d'altare, nel vuoto del quale usavasi riporre le reliquie di un martire qualunque *Confessore*, senza le quali non era dato celebrare il sacrifizio della messa, per cui il vano che si osserva alla faccia decorata chiamavasi *Fenestella Confessionis* ». Quest'opinione viene suffragata da modelli consimili di Torcello e Ravenna.

G. V.

Prof. Luigi Morteani. — *Notizie storiche della città di Pirano.* — (Estratto dall' *Archeografo triestino.* Trieste, 1886.)

L' A. divide il suo lavoro in due parti: nella I parla delle vicende storiche, nella II della coltura di Pirano. Abbraccia la I parte capitoli sei, tre la II; chiude il volume — che conta pag. 181 — un' appendice.

Nel cap. I della I parte si narrano gli avvenimenti storici di Pirano — innestati a quella della provincia intera — dalla sua origine fino alla sua dedizione a Venezia (p. 1-28). Riscontrando nel suo nome una radice celtica l' A. ascrive la fondazione di Pirano all' epoca preromana; illustrata quindi con non pochi documenti l' epoca romana, ribatte l' opinione di coloro che la vollero fondata dai profughi di Aquileja nel V seeolo.

Dopo aver detto brevemente delle condizioni dell' Istria all' epoca della calata dei popoli settentrionali in Italia, sotto i Bizantini, Carlo M. e i re d' Italia; accennato alle prime relazioni delle città istriane con Venezia, alle condizioni di queste sotto i duchi di Baviera e di Carinzia, l' A. passa a parlare di Pirano in particolare (pag. 10), dell' erezione del castello (sede del burgravio), della lotta per liberarsi dai ceppi feudali, della battaglia di Salvore (1176 o 77), dell' elezione del primo podestà (Arnolfo, 1192) e dei primi atti del comune semi-autonomo, fra i quali la compilazione degli Statuti.

Sotto i patriarchi d' Aquileja (1209), l' autorità marchionale non guadagna terreno nelle città; tuttavia nel movimento rivoluzionario di esse, suscitato dalla proibizione del marchese Volchero per la scelta di Veneti a loro podestà, Pirano — mossa a ciò da interessi commerciali — combattè a fianco de' patriarchini e contro le consorelle città (1220), e lo stesso contegno osservò essa nel 1231 nella lotta del patriarca con Capodistria.

A misura che il prestigio e l' autorità de' patriarchi diminuiscono, cresce l' ingerenza de' Veneti nelle città; anzi queste finiscono col ritenere, che stesse nel proprio tornaconto lo stringersi sempre più a Venezia. L' A. nota (pag. 18), non dover destar meraviglia, se in Pirano esistessero due partiti: fautore dei veneti l' uno, dei patriarchi l' altro, e sempre per interessi, a volte politici, più spesso commerciali. Nel 1262 nei piranesi succede un gran cangiamento: eletto a loro podestà il veneto M. Badoero, si mostrano di poi sempre ostili ai patriarchi; che anzi nel 1270 il Comune si comporta in modo da sembrare del tutto indipendente e di voler dettare leggi al patriarca stesso, e nel 1274 allarga i propri Statuti.

Che se da un lato i piranesi si ribellano all' autorità patriarchina, non si mostrano dall' altro servi umilissimi della Republica veneta, come dagli atti a pag. 22, 23.

E così l' A. perviene all' epoca delle dedizioni delle città istriane ai Veneti (1267-1280), descrivendo nei più minuti particolari la guerra derivatane fra questi ed il patriarca Raimondo della Torre (1278-1291). Pirano fece atto di dedizione nel 1282 con certe condizioni che nel 1283 furono in parte modificate (pag. 26, 27).

Il capit. II si apre coll' accenno all' origine delle controversie fra Pirano e Buje (1295-1315) e fra Pirano ed Isola (1212-1320) per ragioni di confini; al dissidio fra il Comuue ed il Clero per diritti funerarî, fra il Comune ed il vescovo di Capodistria per la decima del Carso; tratta quindi del contegno di Pirano — fedele agli obblighi di dedizione — verso la Republica nella guerra di questa coi patriarchi e coi conti d'Istria (1331-1348) ed in quella coi genovesi che finì colla pace di Torino (1381). Pirano uscì vincitrice dalla lotta per il possesso di Castelvenere (1404); combattè valorosamente a fianco di Venezia nella guerra contro Sigismondo d'Ungheria (1411-1420), rinnovando più volte nel frattempo le liti confinarie con Buje. Il cap. II, tutto dispute e guerre, si chiude (a pag. 42) colla divisione dell'Istria in veneta ed austriaca (1420).

La narrazione di una nuova questione nata nel 1425 per Castelvenere; una serie di ducali sul commercio del sale, del vino e dell' olio; la rinnovazione dei litigi con Isola per i confini; i litigi più accaniti ancora con Buje per lo stesso motivo, finiti in favore dei piranesi nel 1463; la guerra di Venezia e di alcune città istriane contro Trieste ecc., son cose e fatti contenuti nel cap. III (pag. 43-51).

Il cap. IV comincia colle misure difensive prese da Pirano nella tema di un' invasione dei turchi; narra quindi l' andamento della guerra tra i veneziani e l' imperatore Massimiliano (1506-1508), nella quale i piranesi, come sempre, si comportarono valorosamente, e dalla serenissima ne furono lodati non solo, ma ricompensati eziandio colla signoria sul castello di Momiano (1510), del quale si tessono brevemente le vicende storiche. L'A. parla poi delle misure prese da Pirano nella guerra della Republica contro gli alleati della Lega di Cambrai e contro le scorrerie degli uscocchi e de' turchi; s' intrattiene a lungo sulla parte avuta dai piranesi nella battaglia di Lepanto (1571), sull' introduzione delle *cernede* (pag. 60) e sulle recriminazioni ch' esse sollevarono a Capodistria ed a Pirano. Una supplica di quest'ultima alla Serenissima, affinchè le abolisse, ci offre in un quadro le condizioni civili di Pirano nel secolo XVI (p. 61, sg.).

L' A. consacra il cap. V (p. 66-78), alla narrazione dei dissidî interni scoppiati in Pirano nel sec. XVI per la mala amministrazione comunale e per i tentativi dei popolani di aver accesso al Maggior Consiglio.

In questo risveglio popolare l' A. riscontra anche la conseguenza della riforma religiosa di Germania, che nell' Istria ebbe degl' illustri fautori, quali un Vergerio ed il suo amico e discepolo G. B. Goineo da Pirano. Segue un breve ragguaglio del di lui processo, della di lui vita e morte, e delle conseguenze che a Pirano apportarono le nuove dottrine, fra le quali la lotta dei popolani contro i nobili, diretta a mettere riparo agli abusi dell' amministrazione comunale. Il capitolo finisce coll' enumerazione di questi abusi e de' passi fatti per toglierli, colla narrazione dei tumulti e delle sedizioni derivatine, e della fine di questo brutto stato di cose (1610) ad opera specialmente del podestà G. B. Marini.

Nel VI ed ultimo capitolo narra infine l' A. le conseguenze delle scorrerie degli uscocchi e della guerra fra veneti e arciducali (guerra di Gradisca) che produsse la rovina economica della provincia e una diminuzione di abitanti accresciuta dalle pestilenze, l'ultima delle quali fu quella del 1630. Pirano da questa andò immune; fu però danneggiata dalla guerra di Gradisca (1615-1617), per la limitazione nel commercio del sale, precipua fonte di lucro per i piranesi. E qui (pag. 82), detto della lite insorta nel 1621 fra il Comune ed il Governo veneto per il possesso dei fondi saliniferi, l' A. dà delle peregrine notizie sull' amministrazione delle saline.

Dice poi dell' aiuto prestato alla Republica dai piranesi nella guerra di Candia (1645-1669), e delle loro condizioni floride per le rendite delle saline; della pace conchiusa fra la prima e l' Austria nel 1683; della nuova guerra contro i turchi (1684-1699); dei soccorsi dei piranesi e delle gesta del capitano B. Furegoni. Accennato che la pace di Passarovitz (1718) segnò il primo passo della curva discendente della Republica, descritto brevemente lo stato di Venezia nel secolo XVIII, notato il danno arrecato alla provincia dal fiorire del commercio di Trieste, l' A. finisce la parte storica soffermandosi sulle condizioni morali e materiali di Pirano pochi anni prima e dopo la pace di Campoformio (1797) che segna la morte della Republica ed il passaggio dell' Istria sotto l' Austria (pag. 91).

Se nella parte I l' A. dovette annodare la storia di Pirano a quella dell' intera provincia, nella II ci offre un quadro della coltura peculiare dei piranesi nelle sue diverse estrinsecazioni. Nel cap. I si tratta dello sviluppo costituzionale e legislativo di Pirano. Accennato alle istituzioni feudali imposte alle città istriane dai franchi, e da queste a malincuore tollerate, l' A. (pag. 96) racconta come Pirano, col sorgere delle libertà

municipali dell' Italia superiore, fosse la prima città istriana nel rendersi indipendente dal potere del burgravio scegliendosi nel 1192 il primo podestà proprio. Analizzando il primo atto del Comune autonomo (un trattato di amicizia con Spalato) l' A. ne ricava, che il sommo potere risiedeva nella assemblea popolare *(concione)* onde nacque il *Consiglio maggiore* che più tardi supplantò la prima.

Ai quattro *consoli*, nei primi tempi spetta l' elezione del podestà; a fianco di questi coesistono i *giudici*. Di conserva coll' autonomia va la compilazione degli *Statuti*; o verso la fine del secolo XII, o nel principio del XIII, di certo prima del 1274, Pirano ha i suoi *Statuti* (pag. 98).

Da questi si evince, che prima del 1307, a Pirano esistevano, oltre al podestà, le seguenti cariche: quattro consoli, quattro giudici, il cancelliere del Comune, il notaio, il precone, i camerarî, i giustizieri ed i cataveri. Il primo corpo completo degli Statuti è del 1307, diviso in dieci libri. Sotto i veneti il podestà veniva eletto, non più dai consoli, sì bene dal Governo veneto. Egli era tenuto a far osservare le disposizioni statutarie. Il Maggior Consiglio constava di ottanta membri, dai 20 anni in su e nobili; i popolani n' erano esclusi.

I quattro avvocati dovevano litigare nelle questioni di coloro che ne chiedevano l' assistenza. Gli Statuti non si potevano modificare, se non dopo un periodo di 25 anni. In quelli del 1358 s' hanno le seguenti nuove cariche: due cataveri e il nodaro de' cataveri, due municionarî, due vicedomini. In quelli del 1384 si trovano determinati i diritti ed i doveri dei membri del Maggior Consiglio, e quelli dei dodici sapienti — una specie di Consiglio Minore — detto più tardi «Collegio delle biade». In un'aggiunta del 1414 si parla di tre sindaci; e nelle aggiunte posteriori di due castellani (per Momiano e Castelvenere) e del rasonato, ecc.

L'A. passa quindi (pag. 102, seg.) ad esaminare le leggi e gli ordinamenti di Pirano. I piranesi non trovando di loro aggradimento le vecchie, le riformarono, giusta le esigenze dei tempi, colla scorta del jure romano, incominciando dalle leggi civili, passando alle criminali ed a quelle per il buon ordine interno (pag. 103-107), tutte registrate negli Statuti, la di cui compilazione precede quella delle altre città istriane. Il capitolo termina colla descrizione topica della vecchia Pirano e delle modificazioni fattevi in diverse epoche.

Nel cap. II l' A. ci offre in un quadro a tratti sicuri, la vita de' piranesi. I quali, in relazioni commerciali coi veneziani da secoli, presentano un' eguaglianza di usi e costumi già nel XII secolo (pag. 112); usi e costumi che l' A. desume dal nome delle arti e mestieri per conchiudere sulle generali, che il carattere della popolazione piranese fu marineresco.

Seguendo l' uso comune del Medio Evo, anche i cittadini di Pirano erano armati per difendersi tanto dai nemici esterni, quanto dalle rappresaglie interne. Venezia nell' intento di assicurare l'ordine interno e di far sparire quello spirito individuale, proprio dell'epoca, proibì l'uso del portar armi; ma nello stesso tempo per avere dei difensori nelle lotte continue cogli altri Stati teneva desto il sentimento belligero con adatte esercitazioni; ond' è che i piranesi si mostrarono mai sempre prodi nelle guerre ricordate nella parte I, che anzi da Pirano uscirono non pochi valorosi condottieri (pag. 114). Sotto il Governo veneto il benessere materiale e morale procedono di conserva. Da una serie di inventari dell' epoca veneta l' A. ricava gli usi ed i costumi di Pirano: enumera gli abiti e gli abbigliamenti muliebri; descrive gli usi nuziali e funerarî; parla dei banchi feneratizî fondati da alcuni emigrati toscani verso la metà del 300, e che dopo il 300 passarono nelle mani degli ebrei.

A Pirano (pag. 118) essendoci un movimento commerciale maggiore che nelle altre città della costa e le rendite comunali vistose, c' è lusso, c' è allegria, in una parola c' è benessere generale; si pensa dunque alle pubbliche feste, ma in pari tempo alla pubblica istruzione. Da pag. 119-122 sono enumerate le spese che il Comune faceva per queste feste, per l' Accademia de' virtuosi, pei medici, pei maestri e professori, i quali ultimi venivano dall' Italia ed istruivano nella lingua latina, come da per tutto nel Medio Evo. Così anche gli atti pubblici fino al secolo XV si stendevano in latino; il popolo invece parlava, come parla oggidì, un dialetto veneto; ma l' Ascoli constatò che l' antico dialetto era a base ladina.

Alle pag. 124-27 l' A. discorre de' più rinomati letterati piranesi; quindi della pittura (pag. 127-28) e della musica (pag. 128, sg.) che vanta un Tartini (1692-1770), della vita e delle opere del quale dà un breve ragguaglio, asserendo alla fine del capitolo, che Pirano era Venezia in miniatura (pag. 130).

Nell'ultimo capitolo della parte II, l'A. s' intrattiene infine delle chiese e delle istituzioni ecclesiastiche di Pirano. Egli suppone, che il colle sul quale oggi sorge il duomo, sia stato anticamente un castelliere, poi un castello romano, poi un tempio pagano e finalmente un cristiano. Non vi esistono le tracce di questo tempio pagano; ma tuttavia alle pag. 132-33, si esaminano due antichissimi cimelii che sarebbero una prova sicura di esso.

La chiesa battesimale di Pirano venne eretta dopo il 452; essa venne del tutto riedificata nel 1344, e restaurata fra gli anni 1592-1637. L'A. si ferma quindi (pag. 135, sg.) sulla costituzione ecclesiastica. La chiesa di

Pirano nel 1203 venne dichiarata un *plebanato* con chiesa battesimale. Aveva un capitolo di sei canonici. Esposte le singole attribuzioni dei membri capitolari ed i loro diritti (pag. 137), i litigi avvenuti per la conservazione di questi diritti, la giurisdizione capitolare, l'A. (p. 140, sg.) si occupa dei conventi e delle altre chiese di Pirano; quindi delle sue confraternite o scuole, delle loro rendite, della loro costituzione, e finalmente della loro importanza per l'educazione del popolo, conchiudendo che la chiesa nel passato fu una leva potente di cultura (pag. 145).

L'Appendice che segue contiene: la serie dei podestà di Pirano (1192-1797); quella dei pievani e arcipreti (1173-1859); un elenco delle principali famiglie di Pirano (sec. XII-XVI) e finalmente alcuni documenti A-G.

G. V.

Francesco dott. Vidulich. — *Materiali per la statistica dell' Istria.* — Parenzo, 1886.

È un volume in 4° di ben 288 pagine piene di prospetti comparativi in cifre risguardanti la nuova regolazione dell' imposta fondiaria nell' Istria (eseguita in tutta la monarchia per ottemperare alla legge 24 maggio 1869), il raffronto fra il nuovo ed il vecchio catasto fondiario, la popolazione complessiva e l'agricola, il catasto dei caseggiati, il raffronto fra le vecchie e le nuove imposte sui fondi e sulle case, il tutto trattato per comuni censuari e locali.

A formarsi un'idea dell' importanza di questo paziente e colossale lavoro dell' ill.mo nostro Capitano provinciale si riporta qui l'indice delle 13 tavole prospettiche:

I. Tariffe di classificazione dei fondi produttivi della Provincia d'Istria.
II. Prospetto della superficie e relativa rendita ed imposta dello Stato complessivo, tanto in base al vecchio catasto, quanto in seguito alla definitiva regolazione dell' imposta fondiaria.
III. Prospetto della superficie e relativa rendita ed imposta per distretti censuari e d'estimo della Provincia dell' Istria, tanto in base al vecchio catasto, quanto in seguito alla definitiva regolazione dell' imposta fondiaria.
IV. Prospetto dei risultati della definitiva regolazione dell' imposta fondiaria nelle singole specie di coltura dello Stato complessivo.

V. Prospetto sommario dei risultati della definitiva regolazione dell'imposta fondiaria nella Provincia d'Istria relativamente alle singole specie di coltura per distretti censuari e d'estimo.

VI. Tavole di riduzione a $^{1}/_{0000}$ dell'estensione e della rendita di ogni singola specie di coltura dei fondi, e delle relative proporzioni tra lo Stato e le singole Provincie, e tra la Provincia d'Istria ed i suoi distretti censuari e di estimo.

VII. Catasto fondiario della Provincia d'Istria.

VIII. Prospetto di confronto tra il vecchio ed il nuovo catasto fondiario della Provincia dell'Istria.

IX. Prospetto sommario della superficie, popolazione ed animalia, e riparto della superficie sulla popolazione complessiva ed agricola della Provincia dell'Istria.

X. Prospetto degli edifizi e delle rispettive imposte di casatico e pigioni nella Provincia dell'Istria.

XI. Prospetto degli aumenti o diminuzioni dell'imposta sui fondi e caseggiati nella Provincia dell'Istria.

XII. Graduazione fra i distretti censuari relativamente alla superficie, popolazione ed imposte sui fondi e caseggiati della Provincia dell'Istria.

XIII. Prospetto delle particelle catastali, e dei fogli di possesso rilasciati ai contribuenti d'imposte per ogni singolo comune censuario nella Provincia dell'Istria.

A questi 13 prospetti l'A. premette un'introduzione (pag. I-XVIII) ove espone esaurientemente le misure prese nella Provincia per addivenire alla nuova regolazione dell'imposta fondiaria (istituzione delle Commissioni provinciale e distrettuali), come a base di questa lunga operazione sia stata presa la divisione della Provincia in Comuni censuari, le difficoltà non lievi cui andarono incontro le dette Commissioni, le recriminazioni sollevate dagl'interessati a lavoro finito, e finalmente le resultanze finali di tutta la operazione, che in complesso riuscirono vantaggiose alquanto alla Provincia.

L'A. nel fare di pubblica ragione questo suo lavoro ebbe un duplice scopo: primo, cioè, che siccome la legge citata stabilisce che, dopo 15 anni dalla applicazione del nuovo tributo, debbasi procedere alla revisione del catasto, stia bene prepararsi già fino da ora a quest'operazione colla conoscenza dei risultati finali dell'attuale regolazione dell'imposta fondiaria; e secondo, che siccome venne più volte espresso il lagno, che alla nostra Provincia mancano uno studio esatto e complessivo delle sue condizioni agrarie ed una statistica agricola, « potrebbe tornare di vantaggio a chi di cotali studî volesse occuparsi, il ritrovare uniti in un volume tutti quei dati

che possono essere forniti dal catasto relativamente all'estensione del suolo, alle usuali colture del medesimo, alla sua produttività, alla rendita ed ai pubblici tributi dei quali è aggravato, e così del pari quelli che riguardano i caseggiati e quelli infine che si riferiscono alla popolazione ed alla animalia, onde ritrarre da queste cifre fin qui sconosciute, eppur tanto necessarie, quanto può servire al suo intento ».

G. V.

Dopo i « Due tributi ». *Le isole del Quarnero nell' XI secolo e nella prima metà del XII, considerate nei loro rapporti con Venezia, coll' impero bizantino e coi re della Croazia.* — Studio di G. Vassilich. — (Publicato nell'*Archeografo triestino,* giugno 1887).

In questo studio che, come dal titolo, fa seguito al primo, inserito anche nell'*Archeografo triestino,* l'A. si propone di esporre le vicende storiche delle isole del Quarnero dall'epoca del tributo da esse dato a Venezia nel 1018 fino all'anno in cui vennero in potere di questa Republica (1126-30). Suo precipuo scopo si è di esaminare, se sia vero — come qualche scrittore croato vorrebbe — che le dette isole, per più o meno tempo, durante quest' epoca, sieno state sotto il dominio dei re della Croazia. Siccome le isole del Quarnaro dopo il tributo, rimasero tuttavia soggette all' impero greco (come la Dalmazia marittima alla quale erano aggregate), ma tuttavia e i Veneti e più tardi anche i re della Croazia s' immischiano negli affari interni di questa e di quelle; così l'A. cerca di rendersi ragione di questo fatto studiando la storia delle isole nei loro rapporti coi citati fattori

Riassunte pertanto brevemente le condizioni civili ed ecclesiastiche delle isole all'epoca del tributo del 1018, l'A. passa ad esaminare il motivo per il quale Venezia non continuò per qualche tempo a proteggere le stesse; e questo motivo egli lo trova nelle lotte intestine della Republica fra gli anni 1021-1044 (Orseoli e Popone). Accenna quindi sommariamente le vicende dell' impero bizantino nella prima metà del secolo XI, e constata colla scorta dei documenti publicati dal croato dott. Račkì, che la Dalmazia in quest'anni riconosceva il dominio dei greci imperatori; fa poi la stessa deduzione per le isole, sebbene di queste poco o nulla si sappia di accertato, esclude però qualsiasi ingerenza da parte dei re croati su di esse nella prima metà dell' XI secolo (pag. 1-10).

Il re della Croazia P. Cresimiro in un documento del 1059 si dice per

la prima volta anche re della Dalmazia *(Dalmatiarum)*, mentre i Dalmati continuano ad intestare i loro documenti a nome dei greci imperatori; epperò l'A. (pag. 10 e seg.) si occupa dell' origine del titolo regio dei re croati e del suo significato quanto ai Dalmati. Dimostra qualmente il primiero titolo di *duchi* venisse verso il 1000 cambiato in *re dei Croati* senza alcuna giustificazione; e che lo stesso avvenisse coll'aggiunta posteriore *re dei Dalmati*. Ritornando quindi ai Veneti ed alle loro imprese contro i Normanni (che s'erano spinti fino al Quarnero) l'A. esamina la promessa di alcuni municipî dalmati al doge Domenico Selvo (1076) cui essi chiamano *doge di Venezia e Dalmazia, e loro sovrano*, e fa notare il contrasto fra questi titoli ed i municipî che li danno e quello di *re de' Dalmati* che i re croati si danno da sè soli nelle donazioni alle chiese ed ai conventi. Narrate quindi le nuove spedizioni de' Veneti (chiesti di aiuto da Alessio Comneno) contro i Normanni, l'A. accenna al famoso crisobolo di Alessio (1084 o 1085), e quanto al suo significato, si associa agli altri storici, cioè, ch'esso implichi la cessione formale dei diritti dell' impero greco sulla Dalmazia marittima (e quindi sulle isole del Quarnero) ai Veneti. Prova ne sia, che i dogi di Venezia d'ora innanzi sempre aggiungono al loro titolo quello di *doge della Dalmazia* (pag. 16). Di più; finite le guerre coi Normanni, allorquando i Veneti prendono parte alla I Crociata, i Dalmati promettono *al doge di Venezia, Dalmazia e Croazia, loro signore* di aggregare alla sua flotta 1 sagina o 2 galee (pag. 18).

Mentre avvengono tali fatti nella seconda metà dell' XI secolo, i re croati rilasciano donazioni a diritta ed a manca alle chiese ed ai monasteri della Dalmazia, ostentando il titolo di *re della Croazia e Dalmazia*.

E qui l'A. ritorna alla questione del titolo regio. Egli fa notare il divario che passa nel titolo di queste regie donazioni e degli atti publici delle persone private, estesi negli stessi anni; dimostra che non si conosce chi desse questo titolo ai re croati, nè per quali motivi; opina venisse loro dato dai papi, o per vanità, o per alludere al loro dominio ecclesiastico sulla Dalmazia (di cui più avanti) o per indicare il loro reale dominio su qualche singola città della Dalmazia, come avvenne in un caso analogo (Cfr. Nota 66). Importante è del pari l'osservazione, che dei tanti documenti dell'epoca nessuno tratta di questa pretesa sudditanza delle città dal re della Croazia — ma sono tutti donazioni (come si disse) a chiese ed a conventi; mentre coi Veneti i municipî dalmati trattano liberamente dei loro destini.

L'A. quindi (pag. 21 e seg.) imprende ad esaminare le ragioni addotte di solito dagli storici croati per desumere il dominio dei loro re sulla Dalmazia e sulle isole; ma queste ragioni, lungi dall' insinuare in lui la con-

vinzione di questo preteso dominio, lo portano alla conclusione importantissima, che escluso il dominio politico, si trattò di un' ingerenza legale soltanto in affari ecclesiastici. A questa conclusione egli viene, non soltanto dall'esame dei fatti esposti fin qui, sì bene ancora dallo studio accurato della costituzione delle diocesi dalmate (pag. 25 e seg.).

Queste diocesi infatti, che in forza degli statuti sinodali non potevano mutarsi, comprendevano — dopo la venuta dei Croati nel VII secolo — città e contado, isole e terraferma. In linea politica le città (italiane) dipendevano dai Bizantini e dai Veneti, ma in linea ecclesiastica, tanto le città che l' agro (croato) dipendevano dal primate di Spalato e dal patriarcato romano. Ecco quindi offerta ai re della Croazia l' occasione per ingerirsi negli affari chiesastici anche delle città (donazioni alle chiese, loro presenza nei Sinodi provinciali), ingerenza che venne non solo tollerata, ma anche riconosciuta dai papi; ciò che non avrebbero fatto cogl' imperatori bizantini, scismatici.

Detto quindi brevemente (pag. 29 e seg.) del modo illegale col quale pervenne al regno di Croazia il bano Svinimiro, delle sue donazioni nelle quali si riscontra la differenza nell' intestazione come in quelle di Cresimiro, del passaggio della Croazia sotto i re ungheresi della dinastia arpadiana ecc. l'A. ci dà alcune poche notizie sulle isole del Quarnero riflettenti la storia ecclesiastica, confessando di non saperne nulla della storia politica; per induzione ritiene si fossero trovate nella seconda metà del secolo XI nelle stesse condizioni della Dalmazia bizantina alla quale appartenevano.

Prima di chiudere però la storia dell' XI secolo; l'A. si occupa diffusamente di una lapide trovata nella chiesa di S. Lucia presso Besca (isola di Veglia) sulla quale i Croati fondavano una delle loro pretese di dominio. Decifrata dopo tanto, l' A. riportandosi alla traduzione latina offerta dallo stesso dott. Rački dimostra trattarsi di una delle solite donazioni (del re Svinimiro) e non già di dominio (pag. 38).

Il secolo XII principia coll' accenno alla lega d' amicizia stretta fra i Veneti e Colomano (1101). Il quale, astuto e fedifrago, dopo essere entrato in Croazia, tenta la conquista della Dalmazia bizantina (o veneta) mentre i Veneti hanno la flotta impegnata in Palestina. Prova l'A. che Arbe di certo fu per breve tempo sotto Colomano; suppone che anche le isole di Cherso e Veglia avessero avuto la stessa sorte (pag. 42).

Il figlio e successore di Colomano, Stefano II, segue in Dalmazia le orme del padre; ma nel 1115 il doge Ordelafo Falier, reduce dalla Palestina riconquista la Dalmazia e le isole del Quarnero. In questa occasione Arbe gli si dà spontaneamente; è probabile che lo stesso sia avvenuto di Cherso

e Veglia; sicchè, volendo, si potrebbe stabilire il 1115 quale principio del dominio veneto sulle isole del Quarnero (pag. 44). Ma mentre la flotta veneta è di nuovo in Palestina, Stefano II riconquista Spalato e Traù; non è detto, se anche le isole. Il doge Domenico Michieli, di ritorno dalla Crociata nel 1125, riprende definitivamente la Dalmazia marittima, e questa volta definitivamente anche le nostre isole del Quarnero, verosimilmente nel 1126, con tutta certezza tra il 1126-1130, come dai documenti riportati a pag. 46-51.

L'A. riporta in fine per esteso due documenti, l'uno del 1163, dal quale si rilevano le condizioni alle quali Venezia concesse in feudo l'isola di Veglia al conte Doimo ed a' suoi discendenti, i Frangipani; l'altro del 1280 per dimostrare gli obblighi feudali dei conti di Ossero (Cherso), dei figli, cioè, dei dogi Polani e Michieli. Data ancora un' idea della costituzione antica delle isole del Quarnero riferendosi agli statuti rispettivi, l'A. chiude il lavoro col riferire qualmente Venezia, pervenuta al dominio politico delle stesse isole, ne volle avere anche l'ecclesiastico, ottenendo nel 1154-1155 che i vescovati di Arbe, Ossero e Veglia fossero sottoposti all'arcivescovo di Zara e tutti al patriarcato di Grado.

« Esaurito pertanto il mio còmpito — finisce l'A. — io porrò fine al mio lavoro colla persuasione di aver dimostrato esuberantemente: 1° che nel XI secolo le isole del Quarnero non subirono il dominio civile dei re croati, nel mentre nei rapporti chiesastici i vescovati, per le ragioni svolte a suo luogo, dipendevano da essi; 2° che Colomano, impossessatosi colla astuzia e colla forza della Croazia e della Dalmazia, dominò di certo per pochi anni su Arbe, con tutta probabilità anche su Ossero e Veglia; 3° che facilmente nel 1115-1116, ma senza dubbio tra il 1126-1130 le isole di Ossero (Cherso) e di Veglia vennero in potere della Repubblica di S. Marco, la quale diede in feudo le dette isole a persona di sua fiducia, dettando i patti e riservandosi di concederle a chi volesse, ove i feudatarii non li avessero osservati ».

B. B.

Felice dott. Glezer. — *Prose e poesie edite ed inedite di Jacopo Andrea Contento* — Parenzo, 1887.

Queste poesie e prose del giovane e infelice poeta piranese, raccolte con sentimento di patria carità dal dott. Felice Glezer, sono precedute da alcune notizie biografiche scritte da Pietro De Franceschi e da Tomaso Luciani.

Dalle prime ricavasi che Jacopo A. Contento nacque addì 17 settembre 1828 a Lussinpiccolo (ove la famiglia di lui s'era recata per affari), e che mandato a Venezia perchè studiasse la pittura, innamorato più degli studî letterarî che di questa, passata una gioventù infelice tra Venezia e l'Istria, tra i disinganni della vita, gli studî e le consolazioni dell'amicizia, morì consunto nella fresca età d'anni 26 a Pirano addì 26 novembre 1854 (pag. 1-10).

Le due Appendici seguenti (pag. 13-20) sono del cav. Tomaso Luciani il quale, ancora tra il 1854-56 s'occupò nella prima del periodo di vita del Contento (1846-52), e nella seconda degli ultimi anni e della sua morte.

Il libro è diviso in 4 parti che contengono: le prose e le poesie edite, le prose e le poesie inedite del Contento. Delle prose edite si ristampano 7 (pag. 23-62); delle poesie 14 (pag. 65-104). Tra le prose edite, la V, una novella dal titolo « Amore e Morte » è la più lunga; tra le poesie, le 51 ottave su Pola, brani di un cantico all'Istria.

La parte III contiene le prose inedite (pag. 107-196). Notevole la I: *Frammenti di un viaggio nell'Istria,* ove si descrivono le città visitate, se ne riassume la storia, vi si parla delle persone e delle cose più interessanti innestandovi delle poesie, come quella su Duecastelli (pag. 117). Seguono: una breve novella: *La colpa d'una sposa;* poi *Consigli ai giovanetti; Il gondoliere e l'Inglese; Alba* (frammenti); *Studio sulle cantiche di Silvio Pellico;* un altro *Sopra un dipinto di Policarpo Bedini; Pensieri; Lettere* (agli amici).

La parte IV (pag. 199-237) contiene le migliori poesie inedite. Oltre ad alcune canzoni, sonetti, lettere d'augurio, un brindisi, ci sono alcuni frammenti *Istria* (pag. 211-213); le parafrasi del *Pater noster* e dell'*Ave Maria,* una lettera ecc., e finalmente un melodramma serio in 3 atti dal titolo: *Sofronimo e Carite.*

G. V.

Album d'opere artistiche *esistenti presso i Minori conventuali dell'antica provincia Dalmato-Istriana ora aggregata alla Patavina di S. Antonio* — Illustrate con fotografie e descritte dal Segretario provinciale della stessa P. Girolamo M.ª Granić — (Trieste. Tip. Morterra e C., 1887).

Nel presente anno (1887) venne condotta a compimento nella Chiesa dei Minori conventuali di Pirano un'opera d'arte, che onora principalmente chi l'ha concepita, quindi tutti quelli che ne furono gli esecutori. Trattasi dell'erezione nella menzionata Chiesa d'un'edicola o tribuna di stile lom-

bardesco, che era stata scomposta, e che il chiarissimo abate, Padre Girolamo Maria Granić, ideò di ricostruire anche coll'intendimento di inalzare un monumento al celebre pittore Vittore Carpaccio, del quale quel convento possiede un bellissimo quadro, che dallo stesso Padre, dopo averlo fatto restaurare, venne collocato nello sfondo dell'edicola suddetta.

Senonchè codeste non sono le sole opere di restauro fatte eseguire dal Padre Granić nel convento di Pirano. E poichè l'ebbe felicemente compiute, fu ben consigliato di farle fotografare e quindi di descriverle. Ecco in poche parole la ragione dell'*Album* che ora imprendo a riassumere.

La parte descrittiva dell'*Album* è divisa in XIX capitoli.

Nel primo dei quali parla dell'origine e fondazione del Convento colla Chiesa di S. Francesco a Pirano. La prima pietra fu benedetta dal Vescovo di Capodistria fra Pietro Manolesso dell'ordine dei Minori, e portata sugli omeri e messa a posto dal Podestà di Pirano Matteo Manolesso, parente stretto del Vescovo. Senonchè il pio Matteo poco dopo ebbe a cedere la carica di Podestà ad altra persona, ed ecco che i lavori si sono arrestati, finchè, ritornato ancora il Manolesso all'onorifico posto, furono ripresi alacremente, e condotti a compimento nel 1318. Un' iscrizione a caratteri gotici (che è riportata dall'A.) sulla facciata della Chiesa ricorda questo fatto.

Come avveniva alle nuove Chiese di quei tempi, la facciata della Chiesa fu costruita in pietra rozza, « contenti di fare una decente porta d'ingresso e un occhio in mezzo in stile lombardo, lasciando ai posteri il pensiero di compirla ». Così è rimasta fino a quest' ultimi tempi. Anzi nel 1720, per adattarvi internamente l'organo, l'occhio sunnominato al di sopra della porta venne otturato con mattoni. Quindi furono aperti due finestroni d'ineguali proporzioni, e per di più « aggravata tutta la facciata da un muro inutile soprastante al tetto ».

Sorse quindi la necessità di rinnovare la facciata, il cui muro qua e là era a strapiombo. Venuto il Padre Granić nel 1881 nel Convento di Pirano in qualità di Guardiano, ed esaminati i varî disegni che antecedentemente erano stati fatti all' uopo, gli parve che non corrispondessero, e volle con nuovo disegno adattare lo stile della facciata della Chiesa a quello del portone d' ingresso e dei chiostri del Convento, che è dorico.

Codesto lavoro fu compiuto con oblazioni private, fra le quali primeggia con 300 fiorini quella di S. M. l' Imperatore Francesco Giuseppe. Al quale perciò venne posta un'epigrafe dal lato opposto alla surricordata.

Ricorda quindi che il portone d' ingresso al Chiostro fu fatto dal P. M. Gian-Domenico Furian da Pirano nel 1694, sotto la direzione e disegno

di un certo mastro Gio. Sartori, fatto venire nel 1690 da Padova per compiere l'altare di S. Antonio, che venne anche eseguito dal detto benemerito Padre.

Il capitolo II tratta dell'altar maggiore della Chiesa di S. Francesco a Pirano. Il qual altare fu eretto sotto la direzione di un certo proto Domenico Albertini di Pirano. Meno il parapetto di qualche valore scultorio — rappresentante la Cena in Emaus di bassorilievo finissimo — l'altare nulla presenta di rimarchevole. Solo è da notarsi che la magnifica tribuna di stile lombardesco, preparata nel 1502 pel quadro del Carpaccio, originariamente era stata eretta appunto nel luogo ove sorge il detto altare. « Non avendo avuto mezzi di rifare l'altar maggiore per intero verso il 1730 rimase il lavoro imperfetto colla tribuna in piedi fino al 1787; in allora, come si legge nell'Archivio, essendo l'altar maggiore di forma indecentissima, se lo rifece, abbattendo la tribuna e dalle fondamenta erigendone un nuovo in marmo di Carrara con specchietti in bel marmo nostrano, simile a quel maggiore del Duomo di Capodistria, ove egualmente toccò come al nostro Carpaccio la sventura di essere traslocato » (pag. 4). Verso il 1730 tanto l'arco della Cappella maggiore che i due primi archi della navata laterale che erano in pietra a stile gotico vennero mascherati con archi di legno al di sotto dell'arco acuto; così vennero otturati affatto, per costruire il chiostro, i due archi opposti agli anzidetti. Da questa e altre scoperte l'A. deduce che le proporzioni in piccolo della Chiesa di S. Francesco di Pirano fossero simili originariamente a quelle della Basilica di S. Antonio di Padova, la quale ultima fu appunto ultimata « sotto la direzione di un minorita, certo Frater Jacobus da Pola, che comparisce nell'Archivio civico di Padova dal 1302 in poi soprastante deputato alla detta fabbrica. Per cui essendo la nostra Chiesa di Pirano fatta nel 1301 ed essendo certo passato da Pola, ove era nostro Convento, per Pirano prima di arrivare a Padova, almeno avrà dato il disegno per questa nuova Chiesa ». Ricorda poi il bel coro a noce, fatto nel 1736, a colonne e lesene secondo lo stile corintio. Lo decorano al di sopra sette quadri entro cornici di gesso, di ciascuno de' quali quadri l'A. dà alcune notizie. Infine ricorda alcune epigrafi di sepolti nel coretto e in altre parti della Chiesa e del Chiostro.

Nel capitolo III parla della navata laterale della Chiesa di S. Francesco, e ricorda la sua originaria irregolarità e il successivo adattamento a tre cappelle uguali. Allorquando nel secolo scorso si fece l'altar maggiore alla romana, venne demolita la tribuna già ricordata, per costruire coi pilastrini della stessa « due altari laterali ad un' arcata, impostata immediatamente sopra i capitelli, e terminata al di sopra con cornice orizzontale, come deve

aver terminato prima la tribuna. In quell'occasione però barbaramente furono immurati i pilastri lavorati da tutte le quattro faccie, in modo che non era visibile che poco più d' una faccia; e così pure fecero dei capitelli...... Il restante della tribuna, cioè due altre arcate lunettate nell' interno e inghirlandate nella parte prospettica all' intorno furono disperse e perdute » (pag. 5). Nell'occasione adunque che fu restaurato il Carpaccio, venne l' idea di ricostruire la scomposta tribuna, non già nel luogo primitivo (all' altar maggiore), ma ove era la tela del Carpaccio, cioè alla prima cappella, per chi entra dalla porta d' ingresso, sotto la navata laterale su descritta. E qui l'A. racconta il modo di codesta ricostruzione (che non è in tutto eguale alla primitiva) scomponendo i due altari ne' quali erano stati immurati i pilastrini ecc. Ciò fu fatto sotto la direzione del cav. Gio. dott. Righetti dietro disegno approvato e dalla Sezione edile della i. r. Luogotenenza e dalla i. r. Commissione centrale di Vienna per la conservazione dei monumenti storico-artistici.

L'altro altare che fa *pendant* si dovette farlo di nuovo; quindi anche si procurò di renderlo armonico colla cappella del Carpaccio, salva la tribuna. L'altare di mezzo non fu toccato.

Nel capitolo IV parla del quadro dipinto da Vittore Carpaccio. Codesto è il più prezioso oggetto artistico non solo del Convento, ma della città di Pirano, essendo il suo valore stato stimato a cento mila fiorini. Qui l'A. intesse una breve biografia di Vittore Carpaccio, e vi dà ancora l'elenco cronologico delle sue opere. — Circa al luogo di nascita di Vittore, gli sembra ben definita Capodistria.

Ed ecco che il Carpaccio è invitato dai Minori conventuali di Pirano ad eseguire un quadro, che doveva essere collocato, come si disse, sull'altar maggiore e sotto la tribuna già ricordata. « Par che Carpaccio — soggiunge qui l'A. — prevedendo che quella sarebbe l' ultima sua opera in grande, abbia qui voluto assumere una maniera più perfetta e con felice successo si mettesse ad emular la grandiosità del già allora più che quarantenne Tiziano; e con un ultimo sforzo del suo genio potente vi radunasse tutte le bellezze che a dovizia seppe spargere nelle surriferite opere, sia nella delicatezza dei lineamenti, che nella viva espressione del sentimento, nella naturalezza delle pose, nella saggia e ben ponderata distribuzione del colorito, nella vaga pompa dell'architettura, nello sfoggio del vestiario, nella dettagliata esattezza degli ornati, nella riproduzione ammirabile del paesaggio e in altri rarissimi pregi, per cui non dubito che egli lo anteponesse a tutti i suoi precedenti lavori ».

Premessi questi giudizî generali sull'opera del Carpaccio, passa poi l'A.

a descrivere dettagliamente il quadro. Il quale rappresenta in alto (figura principale) la Madonna assisa in trono, col divino pargoletto sulle ginocchia, stringente in una manina due ciliegie. Ai lati del trono, su tre diversi gradini, son posti a farle corteggio sei santi, che danno un'idea completa dell'ordine Francescano. Seduti sul primo gradino rallegrano la scena due graziosissimi putti; suonano con molta grazia uno la mandòla e l'altro l'ettacordo a forma di violino. Il fondo della scena è a lesene e ad archi, e dal vano di quel di mezzo si vede dipinta la città di Pirano, com'era a' tempi del pittore, cioè colle sue mura e torri merlate; il tutto con molta esattezza. L'epigrafe suona: *Victoris Charpatii opus* MDXVIIII. La dimensione del vertice dell'arco è di metri 2.78×2.18 (pag. 9).

Questo quadro era stato lasciato in abbandono, il tempo ne aveva oscurato totalmente la vivacità delle tinte e la freschezza dei lineamenti; l'umidità avea infracidito il telaio, e questo minacciava la tela ecc. Per maggior disgrazia nel 1834 la pala erasi staccata dall'altare, e cadendo dall'alto squarciò la tela. Ora venne completamente restaurato dall'artista pittore sig. Domenico Acquaroli di Venezia. — Il capitolo finisce completando le notizie biografiche del Carpaccio, dopo l'esecuzione della tela suddescritta.

Nei capitoli V, VI e VII si tratta, descrivendoli, dei fregi nello stile de' Lombardi sui pilastri, dei piedistalli e capitelli dell'antica tribuna fatta nel 1502 e dell'attuale cappella del Carpaccio rifatta nel 1887 in S. Francesco di Pirano.

I varî pezzi, poichè furono smurati, come si è detto, vennero ripuliti ecc. ecc. Chi ne sia stato l'autore primitivo non fu possibile ancora di rilevare. « Ci sono le iniziali **D. B.** divise da una foglia, e in due luoghi sul campo di scudo ripetuta una specie di *ipsilon;* ma sono dati troppo vaghi.

« La data dell'anno 1502 però concorda con quella dei celebri lavori in stile lombardesco eseguiti sulle lesene della stupenda cappella di S. Antonio a Padova, nella nostra basilica fatti nell'epoca 1501-1521 da Giovanni e poi Antonio Minello De' Bardi. Il genere è identico; solo che le statuine che in sè arricchiscono il pregio, sono così profane da esser disdicevoli al Tempio di Dio, qui invece mancano. Ad ogni modo sono anche questi lavori preziosi sia pel disegno, che per l'esecuzione nei più minuti dettagli, e quindi sono interessanti per le Belle Arti, in quanto datano dall'epoca del primo risorgimento italiano dell'arte ecc. » (pag. 10). L'A. finisce il capitolo dicendo con quali criterî artistici fu condotta a compimento la tribuna.

Il capitolo VIII parla del Chiostro del Convento dei Minori conventuali di Pirano. Il quale Chiostro, che non è l'antico, fu pure eseguito da

mastro Giovanni Sartori da Padova surricordato. Il lavoro durò molti anni. « Sin dal 1698 il P. Carlo Ant. Vaccis da Bergamo, ... ricco di senno e di virtù si era assunto a proprie spese di far l'ala del Chiostro attiguo alla Chiesa; ma appena nel 1705 sotto la direzione di detto M. Sartori, che morì nel 1709, si cominciò dall'altra parte usando delle pietre già lasciate pronte dal detto Padre. Tale ritardo fu causato perchè il lavoro del nuovo refettorio principiato dal P. M. Furian nel 1698, lui morto, si continuò dal P. M. Gian Matteo Pitacco » (pag. 11).

Direttore della fabbrica del Chiostro fu P. M. Silvestro Apollonio da Pirano, in onore del quale venne posta una lapide che si conserva in sacristia. In quell' incontro si fecero molti altri lavori tanto nel Chiostro che nella Chiesa, ma quest'ultima restò pur troppo deformata.

« Nell'anno 1715, colla direzione di M.° Andrea Tagliapietra..... si fece il ristauro del campanile che prima era più acuminato in forma gotica..... e un secondo ristauro si fece dopo nel 1744 coi denari del defunto P. Zani. Negli anni 1747-1756 si costruì in mezzo al Chiostro una vasta cisterna con purgatori ..... eccellenti ».

Il bel Chiostro quadro. di stile gotico-toscano fu eretto per una spesa complessiva di lire venete 24,000 circa.

L'A. ricorda ch'egli sotto i portici ha rinnovato il selciato, « che prima era ingombro di sconnesse lapidi sepolcrali, frammiste a logori mattoni. In un andito è inciso: *I benefattori.* 1884 ».

I capitoli IX usque XVII inclusive trattano e descrivono altri quadri di qualche pregio che esistono nella Chiesa, e nel Convento di Pirano. Basterà enumerarli semplicemente.

Nella cappella testè restaurata di S. Giovanni, sotto il Chiostro del Convento, v' è un grande quadro a tempera (m. 4.62×3.36) rappresentante il *Cenacolo.* L'A. crede di poter attribuire questo dipinto ad Antonio Vassilacchi, detto l'*Aliense,* discepolo di Paolo Veronese (1555-1629). — Anche questo quadro venne restaurato dall'Acquaroli.

Nella Chiesa vi esistono ancora due altri buoni quadri. Il primo rappresenta (in alto) la B. Vergine col bambino fra le braccia, e di sotto San Francesco e S. Antonio ritti in piedi, e S. Chiara con S. Lodovico IX inginocchiati. — L' A. crede poterlo attribuire al *Carletto* (1570-1596) « figlio e delizia di Paolo Caliari ».

Il secondo quadro rappresenta la discesa dello Spirito Santo sul *Cenacolo.* In un angolo del quadro è scritto: *Angelus Mazzin* — nome ignoto alla storia delle Belle Arti — certo però che ha tutta l'idea di essere una buona copia di un quadro del Bonifacio veneto (1491-1553).

Quindi si trovano: una Madonna che dà latte al suo Figliuolo (centim. 98×69), quadro stimato degno di assegnarlo ad Alessandro Varotari, detto il Padovanino (1590–1650) — S. Giuseppe col bambino (m. 1.24×0.90) bellissimo quadro attribuito a Carlo Maratta (1625–1713) — L'Orazione nell'Orto di Jacopo Robusti detto il Tintoretto (1512–1594). Misura metri 1.92×1.12 — Una Madonna di Giambattista Salvi, detto il *Sassoferrato* (1605–1685). Misura cent. 45×37.

Nella sacristia trovansi poi due quadri di Gregorio Lazzarini (1655-1740), l'uno dei quali rappresenta S. Maria Maddalena colta nel primo pentimento (m. 1.28×1.12) — l'altro S. Giovanni Battista nel deserto.

C'è quindi nel Convento un ovale stupendo (m. 1.50×1.27) del Lazzarini rappresentante il colloquio di Cristo colla Samaritana al pozzo — e due altri quadri antichi e assai buoni (di m. 1.06×0.51 per ciascuno) rappresentanti uno S. Pietro e l'altro S. Paolo, d'ignoto autore.

La tavola dell'altare, che fa *pendant* colla cappella del Carpaccio, rappresenta un bel S. Sebastiano, d'ignoto autore, ma che dallo stile si attribuisce alla scuola del Palma il giovane.

Della stessa scuola c'è anche un S. Girolamo, dalla bella testa (metri 1.14×0.86).

Una S. Maria Maddalena penitente nella grotta di Marsiglia, eccellente lavoro di Jacopo Palma il Giovane (1544-1628). Misura cent. 96×66.

Quattro ovali del Lazzarini (cent. 82×67) vaghissimi per colorito ecc.

Finalmente ricorda una statua abbastanza buona all'altare di S. Antonio di Padova fatta in legno, con piedestallo assai ricco con teste d'angeli in marmo di Carrara. — I quattro simboli degli Evangelisti in bassorilievo nel davanzale del pulpito nella dimensione di circa un metro quadrato per ciascuno. Sono scolpiti in legno con finissimo lavoro e disegno; opera certo del secolo decimoquinto.

Nel XVIII capitolo ricorda altre quattro statuette di santi fatte venire di recente per le nuove nicchie dalla fabbrica Mayer da Monaco di Baviera.

L'ultimo capitolo è dedicato a ricordare altre opere d'arte esistenti a Pirano ed in altri Conventi della provincia Istriano-Illirica.

Nel Convento, sempre di Pirano, vi è una classica Cena (cent. 80×44) sullo stile del Bonifacio, con cornice di legno, intagliata a fiorame e frutti, molto bella. — Il Ratto d'Europa, eccellente quadro, probabilmente di Luca Giordano della scuola napoletana (1632-1704). Misura m. 1.03×0.73.

Ricorda quindi due Conventi dell'ordine, uno fondato nel 1600 a Grignano, l'altro nel 1229 a Trieste, e l'uno e l'altro soppressi da Giuseppe II.

A Muggia fu pure fondato un Convento da S. Antonio, e soppresso

da Napoleone I. Così a Capodistria. Il qual ultimo « ebbe in quanto all'arte una storia simile a quel di Pirano » (pag. 17).

Dopo questi ricorda, sempre dello stesso ordine, i Conventi d'Isola, Parenzo, Dignano, Pinguente, Pola, Albona, Veglia, Arbe, Zara, Ragusa, Bribir, Scardona, Traù, Cattaro, Scutari, Antivari, Dulcigno.

La Repubblica Veneta « volle che almeno tre di questi vi fossero nella vasta Provincia chiamati Monasteri di perfette conventualità o canonica osservanza, e furono quelli di Capodistria, Pirano e Sebenico, in cui ci dovevano essere nove sacerdoti e tre laici ».

Tocca poi dei Conventi di Lissa, Sebenico, Cherso e Spalato.

Da ultimo fa la descrizione d'un prezioso sarcofago istoriato in marmo di Carrara che si trova nel Chiostro di Pirano. « Fu da Salona trasportato, come credesi, nel secolo XIV per deporvi l'ossa di S. Felice martire » (pag. 19). È lungo m. 2.23 e largo cent. 60.

« In quanto alla scultura è un'opera che accenna alla decadenza e quindi al sec. V, ma certo fra i migliori lavori dell'antica arte cristiana, e migliore di molti pagani posteriori sia nel disegno, sia nella disposizione semplice senza confusione, sia nel trattamento dei costumi. L'autore non si conosce; ma indubbiamente fu fra gli ottimi del suo tempo » (pag. 20),

M. T.

ATTI
DELLA SOCIETÀ

IL III CONGRESSO ANNUALE

della

Società istriana di archeologia e storia patria

Addì 2 agosto 1887 ebbe luogo a Parenzo, nella sala dietale di San Francesco, l'annuale Congresso sociale col seguente ordine del giorno:

I. Resoconto morale della Società per l'anno 1886;
II. Esposizione del conto consuntivo dell'anno 1886, e di quello di previsione per l'anno 1888;
III. Elezione della Direzione per la durata del IV anno sociale.
IV. Eventuali proposte di singoli Soci.

Aperto il Congresso alle ore 12 mer. dal Vice-presidente avvocato Andrea dott. Amoroso, questi legge una lettera del Presidente Carlo De Franceschi colla quale si scusa di non poter far atto di presenza, come vorrebbe, a questa solennità, impossibilitato dai dolori reumatici, per cui fu costretto di ricorrere ai bagni termali di S. Stefano. Fa voti, infine, perchè la nostra Associazione possa sempre più progredire a lustro e decoro della patria nostra.

Dopo ciò il Segretario dà lettura della seguente:

RELAZIONE.

Onorevolissimi Signori!

Se mi fosse lecito di manifestare un sentimento dell'animo, prima di parlarVi dell'attività nostra nel decorso anno sociale, vorrei pregarVi di credere, che mi sarebbe molto più gradito, confuso fra i soci, di godermi questa solennità spettatore taciturno ed occulto, di quello che essere rela-

tore disadatto ed inelegante. Ma il «tanto caro e desiderato silenzio» non mi è dato di conservare, e di parlare mi viene imposto dalla mansione di un ufficio, cui avrei insistito di non poter accettare, se la modestia giustissima e verissima non fosse potuta sembrare poca gratitudine a un segno di tanta benevolenza, di tanto onore. — Nè Vi dico di più sul conto mio; ma desidero solo che ne teniate buona memoria, adesso come in avvenire.

A cominciare dai desiderî espressi nel precedente Congresso da qualche on. Socio, e della rispettiva loro applicazione, Vi dirò che la Direzione non è mancata di rivolgersi ai nostri Municipî, affinchè avessero cura alla conservazione dei monumenti antichi, e dei cimelî di rilevanza storica, o artistica; e al tempo stesso dessero notizia e copia di quelle carte, o documenti di qualche valore per la nostra storia, o politica, o letteraria, o amministrativa.

Senonchè, circa a quest' ultimo punto devo avvertire, che per quanto risguardi l' inventario degli atti che qua e là si conservano nella nostra provincia, a maggior comodità degli studiosi delle cose patrie, fu già da egregi nostri comprovinciali eseguito ed anche stampato. Negli anni, dal 1865 al 1867 la Direzione dell' Archivio generale di Venezia e gli Aggiunti di essa professori Cecchetti e Gregolin, ottenevano dagli Archivî notarili, dai Municipî e dalle Curie Vescovili delle provincie venete dell' Istria, della Dalmazia e da Corfù, notizie più o meno particolareggiate intorno agli atti antichi custoditi presso quegli istituti e Corpi morali. Tali notizie venivano pubblicate in altrettanti opuscoli. Più tardi, le notizie stesse furono completate ed unite in una sola raccolta per ogni provincia. Ed ecco che il sullodato on. Cecchetti, direttore della R. Sovraintendenza agli archivî veneti, ha pubblicati tre grossi volumi nel 1881 (Venezia Tip. Naratovich) sotto il titolo: *Gli Archivî della regione veneta* 1820-80. Nel vol. II di quest' opera pertanto, e precisamente da pag. 512 a 536 i nostri studiosi troveranno elencati gli atti, le carte importanti ecc. che si trovano nei Municipî di Albona, Barbana, Capodistria, Montona, Muggia, Parenzo (coll' elenco degli atti di Raspo, e dei manoscritti di Kandler conservati dalla Giunta provinciale) Pirano, Pisino, Rovigno e Valle. Vero però che l' opera qui sopra citata è fuori commercio, e solo posseduta da pochissimi privati e dalle biblioteche maggiori, onde sarebbe forse opportuno di ristampare, col permesso della R. Sovraintendenza, codesto elenco nei nostri « Atti e Memorie ». In tale incontro si potrebbe necessariamente completare il lavoro nelle parti manchevoli, avvegnachè sia allora accaduto che taluno dei nostri Muncipî non potesse offrire un elenco esatto di tutto quanto

possiede, vuoi per mancato ordine, vuoi anche per non aver sottomano, e in propria sorveglianza delle carte importantissime, relegate negli archivî dei varî dicasteri dello Stato.

Ma in oggi — gode l' animo nel ricordarlo — abbiamo un ridesto molto confortante anche nella coscienza municipale, che vuole rivendicate a sè codeste ultime carte di non esigua importanza; nè, per verità, trovasi opposizione alcuna nei superiori poteri del Governo nell' accordarle a chi di ragione, con liberalità e ben' intesa condiscendenza.

Così è avvenuto anche di recente, che mercè buone pratiche incamminate presso l' eccelso i. r. Tribunale d' Appello di Trieste dal lodevole Municipio di Pirano, appoggiato efficacemente dalla nostra Giunta provinciale, l' archivio comunale di quella città si arricchisse di una massa ingente di atti, già appartenuti alla veneta Vicedominaria e tenuti in deposito fin qui dall' i. r. Giudizio distrettuale. È invero cosa rara, e che ridonda a merito grandissimo dei Magistrati che ressero fin qui il Commissariato, poi Pretura, e da ultimo Giudizio distrettuale di Pirano, la perfetta conservazione d' un archivio ricchissimo ed antichissimo. Imperocchè gli atti conservati e testè rivendicati risalgono proprio ininterrottamente fin dall' origine della Vicedominaria a Pirano, che è quanto dire del secolo XIV fino alla caduta della veneta Repubblica.

E già a quest' ora, gli atti stessi, se non esaminati — il che sarebbe stato impossibile — sono almeno in buona custodia tenuti, e diligentemente elencati, inventariati e divisi per ragione di epoca dal molto zelante e specchiato archivista, on. sig. Stefano Conte Rota, nostro socio e buon amico.

Il quale, coll' innata liberalità che gli è propria, ebbe già a trasmettere alla nostra Direzione una compendiata esemplificazione dell' aulica Vicedominaria di Pirano, estendendo in pari tempo un cenno succoso sulla legislazione veneta per riferirsi all' istituzione delle Vicedominarie in Istria. A questo vi aggiunse trascritti, come saggio, alcuni testamenti in volgare dei secoli XIV e XV, cosa preziosissima anche dal lato della forma dialettale, e che noi apparecchiammo per la rispettiva loro pubblicazione in uno dei venturi fascicoli degli «Atti e Memorie» [1]).

A darVi un' idea quindi dell' imponenza del materiale rivendicato, e reso perciò accessibile agli studiosi, Vi basti sapere che dall' anno 1325

---

[1]) Vedili riportati nel presente volume.

al 1400 vi sonò 98 grossi volumi di atti notarili; 53 volumi dal 1400 al 1500; 32 volumi dal 1500 al 1600. In tutto adunque 183 volumi in quarto massimo. A questi vanno aggiunti 9491 testamenti, che risalgono dal principio del secolo XIV al primo scorcio del secolo XVIII. Il prefato sig. Conte ha diviso quest' ultimi in N. 19 cassette di vario volume, e per ragione di mezzo secolo l' una. Ai testamenti vanno uniti anche i codicilli. — Da notarsi, per ultimo, che in codesta raccolta non sono compresi i testamenti della Comunità d' Isola, la quale anticamente li soleva produrre alla Vicedominaria di Pirano. Quest' ultimi giacciono ancora nell' archivio dell' i. r. Giudizio distrettuale di Pirano; il quale ha voluto, per ogni buon fine giuridico, conservati anche quelli di Pirano, a datare di un secolo dall' epoca nostra.

Ad imitazione di quello di Pirano or si dispone a fare altrettanto il Municipio di Capodistria, il quale intende di rivendicare alla sua volta l' archivio della veneta Vicedominaria conservato da quel Giudizio distrettuale. Si deve poi alle sapienti cure di quell' illustrissimo Podestà, signor Giorgio Cobol, se di recente i moltissimi documenti posseduti dal Comune — fin qui gelosamente rinchiusi in altrettanti cassoni, così da non averne un esatto inventario, in modo da non poter essere compresi e ricordati, se non in piccola parte, nei su citati volumi «*Gli Archivi della Regioneria veneta*» — sono ora collocati in apposita riservata stanza, ed offrono al paziente esaminatore, tutto l' agio al rispettivo scartamento ed esame, tanto che, giova sperare, se ne potrà in breve ora avere notizie esatte del loro storico valore. Il qual fatto sarà tanto più desiderato, quanto grande ne fu l' importanza — rispetto ad ogni altra della provincia nostra — della città di Capodistria, per parecchi secoli sede del supremo magistrato del veneto dominio.

Ma v' ha di più, o signori. Il Comune di Capodistria venne di recente in possesso d' altro ricchissimo quanto importantissimo materiale storico, scientifico e letterario. Intendo dire delle carte di quel possente e vasto ingegno che fu Gian-Rinaldo Carli, vissuto proprio nella pienezza del terzo Risorgimento italiano, al quale periodo anzi il nostro illustre conterraneo portò efficacissimo tributo. Codeste carte erano pervenute per successioni di famiglie nelle mani della nobile signora Marianna de Fecondo, unica figlia dell' ultima figlia del Conte Agostino Carli, e consorte all' onorevolissimo Dott. Giuseppe Ronzoni, ultimamente Pretore del I Mandamento di Bergamo.

Spetta ogni merito del possesso di tanto tesoro ai due chiarissimi nostri comprovinciali, prof. Carlo Combi — ahi! troppo presto rapito alla

devozione ed all' amore di quanti ebbero la ventura di conoscerne ed apprezzarne le qualità insigni della dotta mente, i generosi entusiasmi del grande cuore — ed al nobile signore Dott. Pietro de Madonizza allora Podestà di Capodistria. A questi due il sullodato e molto generoso Dott. Ronzoni affidava il patrimonio intellettuale del Carli, regalandolo al Municipio capodistriano, coll' incarico di provvederne alla stampa.

Senonchè il dono, a scopo di classificazione e di studio, rimaneva lungamente in deposito a Venezia sotto l' immediata custodia del tanto compianto Dr. Combi, e dopo il di Lui fatale decesso passò al benemerito Cav. sig. Tomaso Luciani, che il conservò gelosamente fino a questi ultimi tempi che venne ritirato dal lodevole Municipio di Capodistria, nel cui archivio ora si trova.

Io non Vi dirò, o signori, quanta e quale sia la mole delle carte e dei documenti della raccolta Carli — cosa d' altronde che a me sarebbe impossibile di fare, non conoscendola *de visu;* — ma da quel tanto che ne scrisse il Cav. Luciani nella *Provincia* di Capodistria (Vedi N. 17 e 20 Anno XI 1 settembre e 16 ottobre 1877) ben si può arguire che la copia dei documenti, delle note, delle memorie, degli studî, delle corrispondenze, dei commenti, delle minute ecc. ecc. è tale e tanta da offrire più anni di meditazione e di esame a più d' uno studioso — ciò che si rende d' altronde indispensabile quando si voglia eseguirne la stampa. Nè havvi da meravigliarsene di tanta abbondanza, quando si pensi alla vastissima coltura, alla straordinaria attività, alle moltissime e diuturne relazioni del Carli cogli uomini più illustri dell' Italia e dell' estero del suo tempo.

A proposito anzi del suo commercio epistolare, continuato senza interruzione per il corso di 50 e più anni, ricorda il Bossi, lo scrittore dell' *Elogio storico del conte commendatore Gian-Rinaldo Carli* (Venezia Stamp. Car. Palese 1797), che, prima di morire, l'insigne economista aveva in animo di dare alle stampe quella parte dell' epistolario che rifletteva « sugli oggetti di letteratura i più singolari, e i più meritevoli di ricerca e d' illustrazione. Volea, che questo servisse ad una doppia utilità; all' incremento cioè delle scienze, ed alla storia letteraria dei suoi tempi, e volea perciò premettere qualche notizia del merito, e del carattere di ciascuno de' suoi dottissimi corrispondenti. Ma non ebbe il tempo di compiere questo lodevol disegno; e solamente potè darne le prime disposizioni, facendo ordinare, e trascriver le lettere dai loro originali ». — Ed ecco che, per somma fortuna, anche questa corrispondenza scientifico-letteraria forma parte della raccolta or custodita a Capodistria, trascritta nitidamente in due volumi in foglio, scelta e in parte corretta dallo stesso Carli. I due volumi manoscritti,

con un' appendice, osserva il Luciani, contano complessivamente 2000 pagine, e contengono 101 lettere del Carli, e 1089 di altre dirette a lui.

La sola pubblicazione adunque di sì importante Epistolario basterebbe per sè stessa, non pure a creare un vero monumento a quel grande nostro comprovinciale, ma contribuirebbe moltissimo ad illustrare, in qualche parte, la vita e le opere di tanti illustri cultori delle discipline economiche, storiche e letterarie. E mentre ancora con ciò si adempirebbe alla volontà dell' istesso Carli che, come vedemmo, disponevasi a pubblicare lui stesso quei preziosi manoscritti, in appendice ai 19 volumi delle sue Opere, si offrirebbe con lo stesso, dall' altra, allo studioso della sua vita civile e intellettuale, un necessario anzi indispensabile amminicolo per conoscere la genesi, lo sviluppo e le relazioni delle idee e dell' erudizione di quella vastissima mente.

La Vostra Direzione, o signori, se n' è occupata parecchio e di lunga mano sul presente oggetto, affiatandosi anche di recente coll' illustrissimo Podestà di Capodistria, il quale, o col nostro concorso o senza, saprà ad ogni modo disimpegnare a questo supremo voto degli studiosi delle patrie memorie, provvedendo cioè in qualche guisa per la stampa di sì prezioso materiale, ciò che ridonderà ad onore e lustro della nostra provincia, ed in principalità alla città di Capodistria, gloriosissima d' aver dato i natali a un tanto uomo.

Nè ho detto ancor tutto sul quesito Carli. — Richiesto da noi il Municipio di Parenzo, ha conceduto liberalmente che da qualcuno dei Membri della Direzione venissero spogliate le moltissime ma incomposte carte, lasciate dal Conte Stefano Carli, fratello del Presidente, a questo Comune. Non fu trovato gran cosa — chè lo spoglio non è peranco finito — ma non può dirsi perciò che si sia perduto inutilmente il tempo. Molte cose, sempre del Carli, furono invece rinvenute nell' archivio domestico della nobile famiglia dei Marchesi Polesini. Dirò ancora che, interessato del pari un amorosissimo ed egregio patriotta nostro comprovinciale a Milano, perchè volesse investigare nei pubblici Archivî di quella città quanto all' attività del Carli spettar potesse, l' esito fu già in parte coronato di buoni risultati.

Vi è noto, o signori, che nel secolo scorso il De Giusti, ministro degli affari d' Italia a Vienna, imaginava di concentrare nel Magistrato Camerale di Milano non solo l' esecuzione delle leggi censuarie già pubblicate nel 1760, ma ancora l' ispezione del Commercio, delle Manifatture, delle Finanze. Di questo Tribunale venne proposto a Presidente il nostro Carli, che fu accettato con esultanza dall' illuminato Ministro e dalla Corte.

Quasi contemporaneamente a questo fatto — tant'era la fama del nostro istriano! — il celebre du Tullot Ministro di stato in Parma da una parte, ed il valente Archiatro Dott. Somis di Torino dall'altra, cercavano di attirarlo al servizio de' loro Sovrani. Il primo gli offriva una luminosa carica a Parma, e le più onorevoli condizioni; il secondo lo invitava a Torino all'ufficio di Presidente del commercio, e della zecca. Ma il Carli si scusa con ambedue, come poco prima erasi scusato col Marchese Botta Adorno di accettare la carica di Consigliere di Corte nella Toscana.

Ed è così che il Carli, sollecitato anche dai famosi Ministri, il principe di Kaunitz e il conte di Firmian, che avevano accettato i piani da lui proposti, si dispose a partir per Vienna nell'anno 1765 sotto il nome del *Commendatore di S. Nazario* (Commenda patrimoniale che a lui fu concesso da Re Carlo Emanuele di Savoia di fondare nell'Ordine Militare dei SS. Maurizio e Lazzaro, di cui venne anche insignito in benemerenza dei molti consulti da lui dati, ma particolarmente su quelli intorno al piano degli studî dell'Università di Torino, e intorno all'importantissima questione delle monete) per non isvelare a Vienna la sua destinazione, che ancora doveva tenersi segreta. Ed è memorabile in tale incontro il saluto con cui il principe di Kaunitz ricevette il nostro Carli. « *Ecco* — disse quel grandissimo conoscitore dell'uomo, e de' talenti — *ecco, che dal fondo d'Italia bisogna chiamare un uomo, perchè Sua Maestà sia ben servita a Milano!* » — « Si concertò prestamente il piano, osserva qui il Bossi, d'un Supremo Consiglio di Pubblica Economia; ma come l'esser Presidente di questo non bastasse ad occupare, ed a distinguere un sì grand'uomo, l'Imperatrice Regina (Maria Teresa) vi aggiunse ancora la carica di Decano del Tribunale degli studî a Milano, appunto contemporaneamente eretto, ed a lui con dolcissime parole particolarmente affidò la cura dell'Educazione de' suoi sudditi di Lombardia ».

Sarebbe lungo e fuor di luogo che qui enumerar volessi l'attività del Carli come Presidente del Supremo Consiglio di pubblica Economia, a cui era anche connessa tutta la somma degli affari politici. Ma basterà dire ch'egli stese un infinito numero d'importantissime consulte; che eseguì una grandissima parte dei piani proposti; che lasciò dietro a sè copiosi lumi, ed insegnamenti pei successori. In una parola, se la Lombardia, rispetto alla pubblica finanza, o meglio dal lato amministrativo-economico venne riconosciuta siccome modello fra tutte le altre regioni d'Italia, questo vanto lo si deve ad un istriano, o signori, al nostro Conte Commendatore G. R. Carli! — Non sono io che lo dico, ma autorità tecniche di non ambiguo valore.

«Nel 1769 — racconta sempre il Bossi — passò per l'Italia l'Imperatore Giuseppe II e fu a vedere Milano. Allora fu che il Carli... sviluppò tutti i suoi talenti, e le sue mire, dirette al miglior servizio del Sovrano ed alla felicità maggiore della Nazione. Tredici furono le sessioni, a cui Cesare intervenne, e in tutte fu il Carli relatore della somma degli affari, dator di consigli, autor de' decreti, dalla sovrana autorità stabiliti, o confermati. Non contento di questa fatica, stese altresì una Relazione ragionata, onde alla Maestà sua presentare lo stato del commercio attivo, delle Manifatture, della Popolazione dello Stato, e far vedere inoltre quanti debiti fossero stati durante l'amministrazione sua o pagati, o diminuiti». — Ora, una parte di questi importantissimi scritti fu trovata negli archivî di Milano per nostra indicazione, e non manca, speriamo, che il tempo per venirne a capo del resto. Preziosissimo materiale sarebbe codesto che, scoperto e pubblicato, concorrerebbe a completare la storia economica di una generosa quanto illustre parte d'Italia, mentre rifletterebbe sul nostro Capodistriano novello splendor di gloria imperitura.

Ed ora da Milano m'è duopo spiccare un salto in altra parte d'Italia, a Ravenna.

Molte sono le lacune anche nella nostra storia provinciale dei tempi del basso impero, della dominazione bizantina, e via via fino alle dedizioni delle nostre città alla veneta Republica. È noto che i Polesi, sino al 1331, ossia sino all'epoca della loro dedizione a Venezia, possedevano il diritto di ricorrere in appello dalla sentenza dei loro magistrati all'Arcivescovo ed alla Curia arcivescovile di Ravenna. Importantissimo era adunque lo scoprir terreno sulle cause di questa dipendenza di Pola da Ravenna, e si ricorse quindi per qualche lume presso quest'ultima città.

Godo, o signori, di poterVi annunziare che presa lingua ad ottima fonte, si venne a conoscere che negli archivî arcivescovile e classense di Ravenna, ricchissimi di migliaia e migliaia di pergamene, se ne sono trovate non poche risguardanti la nostra terra, e che venne interessata persona dotta nella paleografia di trascrivercele per la conseguente pubblicazione.

Finalmente Vi dirò, che anche da Venezia venne quest'anno all'archivio provinciale copioso materiale di scritture antiche, riferentisi alla nostra provincia, dal sempre zelante nostro concittadino Cav. Luciani.

Alla Direzione adunque che sarà per seguirci non farà difetto, per lo meno, un abbondante materiale da rendere di pubblica ragione, mediante i nostri «Atti e Memorie»; e non solo per una volta tanto, ma per più

anni di seguito; chè il fin qui annunziato non è che una parte di quel tanto che, con grande sapienza, era stato ammassato ancor prima della costituzione della nostra Società. Così a quello spirito d'investigazione, come ebbi l'onore di dirVi l'anno scorso, che tanto distingue il secolo nostro, nel campo delle scienze speculative non solo, ma in quello pure delle scienze oggettive, e che ha guadagnato a poco a poco tutti i paesi civili, si viene, modestamente sì, ma pure con qualche fiducia di sè imbrancando anche la piccola nostra Istria, che non resta perciò estranea a quel movimento intellettuale che contradistingue, meglio d'ogni altro, la civiltà dalla barbarie. Non istanchiamoci, per pietà, in codest' opera di ricostituzione; sia col suffragio del nostro lavoro, sia col soccorso del materiale appoggio; chè nessuna più di questa è atta a ingenerare in altrui rispetto e considerazione.

Il desiderio di parlarvi ininterrottamente sull' argomento delle pratiche fatte dalla Direzione, vuoi per la conservazione, vuoi per il ritrovamento ecc. di documenti e d'importanti scritti, mi ha fatto per poco dimenticare dal rispondere ad altro voto espresso da taluno dei nostri Soci nel Congresso a questo precedente. Voglio alludere alla questione sollevata di partecipare in qualche modo alla grand' opera dei *Rerum Italicarum Scriptores*, che ora si sta con migliori criterî ristampando dall' Istituto storico italiano in Roma. Impossibilitata la Vostra Direzione di corrispondere essa stessa direttamente a questo voto, ha interessata persona competente a Trieste, perchè ne volesse esprimere la sua opinione. La risposta fu conforme alle aspettative: nulla possediamo d'importante, e che al programma dei ripublicatori dei *Rerum Italicarum Scriptores* rifletta, che non sia stato già stampato; e mancandoci per di più un *Chronicon histricum*, o qualchecosa di simile, non ci è dato per conseguenza di cooperare o d'intervenire in siffatta raccolta.

Nel campo materiale degli escavi Vi dirò, che la Direzione anche quest' anno ha impiegato varie giornate di lavoro nelle investigazioni sottosuolo delle necropoli dei castellieri dei Pizzughi. Senonchè essa, la Direzione, ha creduto di non porre lè mani ancora sulla necropoli vasta del primo castelliere, dove senza dubbio e con non troppa difficoltà avrebbe trovato copia di ossuarî antichi; ma volle procedere per ordine, eseguendo dei lavori di sterro dal secondo castelliere al primo, onde non lasciar lacune nel mezzo, a costo anche di non veder assecondati i suoi sforzi di brillanti successi. Non dico con ciò che nulla si sia trovato; ma non posso celarVi d'altronde che i nostri ritrovamenti non corrisposero

appieno alle fatiche, alle spese ed alle aspettative nostre. Si ha da lottare sempre, per di più, con molte e molte difficoltà inerenti anche alla natura stessa del suolo, e sopra tutto colla molto scusabile gelosia dei possessori di quei fondi, tutti coltivati a rigogliosi vigneti; per cui non è possibile di procedere sempre, come si dovrebbe e come sarebbe da noi desiderato. Sul più bello, e ad ogni piè sospinto, vi è imposto di sostare o di fermarvi del tutto così da perderne colla pazienza ogni traccia di attendibili risultati. Ma, come dissi, ci resta sempre da esplorare la grande necropoli che sta alle falde del primo castelliere, dove, dai saggi fatti fin qui, ci è lecito ripromettersi, se non variati forse, almeno copiosi cimelî pel nostro Museo provinciale.

Il quale anche quest' anno andò arricchendosi di nuovi oggetti, e di non pochi cocci letterati, che serviranno sempre più ad ampliare le scientifiche e dotte elucubrazioni dell' on. Avv. Dott. Gregorutti, da tutti noi tanto ammirato.

All' opera collettiva della Direzione fece degno riscontro anche quella di qualche singolo privato e socio. — Il sig. Giuseppe de Vergottini imprendeva degli scavi a tutte sue spese in una sua tenuta ai piedi del terzo castelliere dei Pizzughi, ritraendone parecchi ossuarî che regalava al nostro Museo. — Altrettanto faceva il sig. Prof. Matteo Covrich nel castelliere di Villanova di Verteneglio, invitando in pari tempo qualche Membro della Direzione a recarsi nel prossimo autunno sopra luogo, per continuare sotto la sorveglianza di quest' ultimo gli ulteriori lavori di sterro, nel luogo appunto che già diede risultati di qualche ritrovamento. — Il sig. Domenico Verginella rinveniva in una sua cava di pietra a S. Pietro di Cittanova una breccia ossifera di cervo, che con grande zelo trasmetteva subito a noi, e che fu passata al Museo di storia naturale dell' Istituto agrario provinciale.

Dopo ciò mi preme di disegnare anche una volta alla Vostra gratitudine l' egregio Direttore del civico Museo d' Antichità di Trieste, nostro consocio e Direttore, on. Prof. Alberto Puschi, il quale ha condotto a buon fine il pesante lavoro della classificazione di quella parte delle monete argentee ed enee a lui affidate, e delle quali ebbi a parlarvene l' anno scorso. Ed ora Egli ha con sè altra porzione di monete per lo stesso scopo, sicchè presto speriamo di collocarle tutte nel bellissimo armadio medagliere, dono cospicuo di altro nostro socio e Direttore, l' on. architetto cav. Domenico Pulgher.

Confortevole del pari è il fatto, che nella nostra Società va gradatamente accrescendo il numero dei soci. E coi soci essa andò, almeno speriamo, aumentando anche in considerazione, se si giudichi dal desiderio addimostrato da nuove corporazioni illustri di possedere i nostri stampati, proponendocene lo scambio coi loro rispettivi. Anche le contribuzioni in danaro da parte dell' eccelsa nostra Dieta provinciale, e dei maggiori Municipî — cui ringraziammo per Vostro mandato debitamente — affluirono quest' anno in modo da poterci mettere per lo meno al sicuro di mantenere i nostri impegni, se anche non di spiccare voli nè poco nè troppo arditi nelle spese di acquisto di oggetti, ad incremento del Museo provinciale. Il quale, di conseguenza, non può accrescere molto rapidamente, se non quel tanto che dalla liberalità cittadina e dalla diligente ricerca di pochi zelanti è consentito. Per buona sorte abbiamo sempre trovato qualche generoso Mecenate; fra cui mi corre debito di ricordare l' illustre Capitano provinciale Commendatore Dott. Vidulich, che ha elargito anche una volta la cospicua somma di fior. 100 per agevolare ulteriori indagini, studî e pubblicazioni.

Quello che ho detto per il Museo provinciale valga anche per la biblioteca sociale, che va pur aumentando di nuovi doni e scambi.

Ma il dono, o signori, che merita specialissimo ricordo, e che reclama in pari tempo tutta la nostra ammirazione e gratitudine, si è quello che ci venne fatto dai primarî Municipî dell' Istria, auspice il sunnominato Podestà di Capodistria.

Questi volle fare — com' Egli stesso ebbe ad esprimersi — modesto omaggio alla venerata memoria di quel distinto archeologo che fu il Dottor Pietro Kandler, il quale deve la sua fama all' illustrazione dell' Istria, come questa alla di lui profonda dottrina attinse i titoli più splendidi della sua civiltà secolare.

Nè con ciò il sullodato sig. Podestà intese di rendere a quell' illustre tributo condegno di onore, che gli sarà dedicato quando che sia, dalla riconoscenza degli Istriani; ma si propose molto lodevolmente e pietosamente di conservare ai posteri le note sembianze di Lui, valendosi dello egregio pittore concittadino sig. Bartolomeo Gianelli. « E pensò — son sue parole — che il ritratto non potesse trovar posto più acconcio e cospicuo che presso questa benemerita Associazione, la quale con tanto onore e profitto segue le orme sapienti dello storico insigne ».

Con questo proposito fece capo agli on. Podestà delle principali città e borgate istriane; e grazie al loro nobile consentimento ed al generoso

appoggio, Gli arrise la compiacenza della meta raggiunta. Aderirono pronte con plauso e con oblazioni le città di Albona, Buie, Capodistria, Dignano, Grisignana, Isola, Montona, Muggia, Orsera, Parenzo, Pirano, Pisino, Pola, Rovigno, Valle, Visignano e Visinada.

E fu a nome di queste nostre città che in sulla fine del mese di marzo p. p. esso Podestà, in unione all'on. Avv. Dott. Gallo, Consigliere comunale di Capodistria, era lieto di consegnare in dono alla nostra Associazione il bellissimo ritratto ad olio del Dott. P. Kandler, entro più che decorosa cornice « perchè ne sia fregiata la sede sociale, e riviva così sulla tela l'imagine di Lui ove ognora ammirato risuona il suo nome ».

Fu invero delicatissimo pensiero ed animato ad alta sapienza civile, di togliere dall'oblio a noi viventi, come ai futuri, le note sembianze di quell'infaticabile indagatore e ravvivatore di feconde carte, e d'ogni sorta di monumenti antichi quale si fu il Kandler; come fu ottimo consiglio di eternar oggi coll'arte divina della pittura l'umano valor di colui che ricorda, con irrefragabili e imperituri testi, l'etnografica fisonomia di questa terra, e la passata sua civiltà, mantenuta pur sempre incolume attraverso le mille peripezie di lunghi secoli.

L'effigie del Kandler pertanto — come il grido de' più illustri nostri padri che ogni giorno si sprigiona da terra a ricordarci quali fummo, e quali dobbiamo mantenerci — riede adunque opportunissima a percuotere più vivo nell'animo degli Istriani tanta parte di codesto grido; nè sarà abbastanza encomiato Chi, onorando un grande estinto, s'avvisa a risvegliare al tempo stesso sentimenti sì elevati e generosi.

E che grande fosse il Kandler, tanto nel pensiero che nell'opera, ce lo dicono quei *26 volumi* in-quarto, in cui raccolse una quantità straordinaria di carte, di leggi, di pubblicazioni d'ogni genere, antiche e moderne risguardanti il comune di Trieste; ce lo dice il ricupero degli *Atti dei Cancellieri* di oltre due secoli di quel Comune; ce lo dice il *Codice Diplomatico Istriano*, le *Indicazioni per riconoscere le condizioni del Litorale*, gli *Annali di Trieste e dell'Istria*, le *Memorie su Enea Silvio Piccolomini*, quelle di *Andrea Rapicio*, le *Notizie storiche di Trieste, di Pola, di Parenzo, di Montona, di Muggia, di Cormons, di Aquileia*, la *Storia del Consiglio dei Patrizi*, il *Conservatore*, l'*Istria*, l'*Iscrizioni romane dell'Istria*, il *Dizionario* di più di 35 mila articoli sulle cose più necessarie a sapersi intorno a Trieste e all'Istria, gli *Studî sul Codice* e la grande *Collezione di leggi, commenti, dissertazioni sul Gius e Giurisprudenza della legislazione municipale di Trieste.* E Voi sapete che non ho ricordato che il principale, e non tutto anche quello; non l'*Alpe Giulia*, non gli *Agri colonici*, le moltissime *Carte geo-*

grafiche e *Rilievi topografici*, le Memorie, le Dissertazioni, le Epistole, le Note; le pubblicazioni di autori antichi e di statuti, e via via. Insomma a ragion di Lui può dirsi quel che Leopardi cantava ad altro famoso archeologo [1]); che egli cioè, il Kandler, giammai non posava di « svegliar dalle tombe i nostri padri », menandoli a parlar al secol morto, al quale incombeva tanta nebbia di tedio.

Ond' è che s' ode ancora, e profonda discende ne' nostri cuori la sua voce; come quella che si sprigionava dal suo petto, mirando questa terra dalle vette supreme del Tricorno, per cui pieno di entusiasmo esclamava col Cantor di Valchiusa:

. . . . Te laetus ab alto
Italiam video frondentis colle Gebenae
. . . .
Salve, pulcra parens, terrarum gloria, salve! [2])

Finita la lettura della Relazione, e nessuno prendendo la parola, il Direttore-Cassiere dott. Guido Becich espone la

RELAZIONE

colla quale vengono presentati il *Conto consuntivo pro 1886*, e quello di *previsione 1888* della Società istriana di Archeologia e storia patria.

Onorevoli Signori!

La Direzione ha l' onore di presentare all' esame ed approvazione del Congresso generale il *Resoconto annuale* pro 1886, corredato dei relativi allegati, ed il *Conto di previsione* per l'anno 1888. A quest'ultimo s' è aggiunta la specifica riassuntiva dei Soci, secondo lo stato del 28 luglio a. c., in base alla quale venne calcolato il probabile introito per canoni sociali durante l'anno prossimo venturo.

Le singole partite dei conti sono ormai pressochè normali, motivo per cui sarò anche brevissimo nell' esposizione e giustificazione dei relativi risultati.

---

[1]) Canzone ad Angelo Mai.
[2]) Versi preposti dal Kandler all'*Alpe Giulia*.

I.

Conto Consuntivo 1886.

Introito:

1. *Civanzo di cassa alla chiusa del 1885* . . . . fior. 376.18
2. *Contributi dai Soci e dai Municipî* . . . . » 919.—
   L'aumento rilevante di fior. 239 sull' importo preventivato di fior. 680 deriva dall' aggregazione di nuovi Soci, e da maggiori contribuzioni da parte degli spettabili Municipî.
3. *Ricavato dalla vendita di pubblicazioni sociali* . . . . . » 5.55
   di confronto ai preliminati fior. 40.
4. *Per doni* . . . . » 6.—
5. *Contributo accordato dall'eccelsa Dieta provinciale* . . . » 500.—
   A questi due ultimi titoli nel conto di previsione non era stato contemplato alcun importo.

Quindi in complesso . . . fior. 1806.73

cioè un maggiore introito di fior. 1086.73 sull' importo preventivato di fior. 720.

Di rimpetto a quest' incasso stanno le spese:

1. *Per stampa, disegni, tavole ecc.* . . . . fior. 1011.05
   con un piccolo sorpasso sulla cifra preventivata di fiorini 1000, largamente giustificato dal fatto che i fascicoli III e IV degli *Atti e Memorie* del 1885 vennero pagati nell'anno 1886.
2. *Acquisti di libri, monete ed oggetti antichi* . . . . . . » 95.90
   col risparmio di fior. 104.10 sull'importo preliminato.
3. *Spese di scavi ed escursioni* . . . . » 34.45
   Anche durante l'anno di gestione limitatissimi furono gli scavi che poterono essere eseguiti per cura della Direzione; da ciò il risparmio di fior. 165.55 a questa rubrica.
4. *Spese postali e varie* . . . . » 125.78
   con fior. 25.78 d' aumento sulla somma preventivata, in seguito a maggiori spese postali specie per la spedizione dei Bullettini sociali.

Somma dell' esito . . . fior. 1267.18

di confronto a fior. 1500 ch'erano stati calcolati nel Conto di previsione.

Diffalcando l'esito dall'introito, rimane colla chiusa dell'anno 1886 un civanzo di cassa di fior. 539.55, da portarsi nel conto pro 1887.

II.

Conto di previsione per l'anno 1888.

1. *Civanzo di cassa colla chiusa del 1887* . . . . . . fior. —.—
   Abbenchè nulla si prelimini a questo titolo, si ritiene però che la gestione del 1887 si chiuderà con un civanzo, il quale sarà più che sufficiente a coprire lo ammanco risultante dal conto di previsione pro 1888, ed eventuali, anche, maggiori spese.
2. *Contributi dai Soci e dai Municipi* . . . . » 917.—
   Questa cifra è calcolata sulla base del numero attuale dei Soci, risultante dalla specifica allegata al conto. I Soci, sono 198 e pagano, compresi i contributi straordinari dei Comuni, fior. 917, con un aumento dal giugno 1886 di N. 6 Soci e di fior. 58 sulla somma dei contributi.
3. *Ricavato dalla vendita di pubblicazioni sociali*. . . . . » 40.—
   come nel 1887.
4. *Dotazioni e doni* . . . . » 500.—
   non avendosi motivo di dubitare che l'eccelsa Dieta vorrà mantenere anche per l'anno p. v. la generosa sovvenzione accordata negli anni precedenti.

Assieme dunque . . . fior. 1457.—

Nell'esito si mantengono gl'importi stessi del preventivo 1887, e cioè:

1. *per spese di stampa, disegni, tavole ecc.* . . . . . . fior. 1000.—
2. *per acqisti di libri, monete ed oggetti antichi* . . . . . » 200.—
3. *per escursioni e scavi* . . . . » 200.—
4. *per spese postali e varie*. . . . . » 100.—

Somma . . . fior. 1500.—

che posta di confronto all'introito preventivato di fior. 1457, lascerebbe un ammanco di fior. 43, che, come si disse, sarà coperto dal civanzo di cassa della gestione 1887.

Chiusa così l'esposizione dimostrativa dei due conti, la Direzione a mio mezzo si onora di proporre al Congresso che si compiaccia:

I. approvare il resoconto per l'anno 1886 coll'introito di fior. 1806.73,

coll'esito di fior. 1267.18, e col civanzo di cassa di fior. 539.55 da passarsi nel conto dell'anno susseguente;

II. approvare il conto di previsione per l'anno 1888, coll'introito di fiorini 1457 e coll'esito di fior. 1500.

Aperta la discussione, prende la parola l'on. cav. Matteo dott. Campitelli. Egli esprime, a nome anche di tutti i signori Congressisti, il suo vivo compiacimento per l'attività spiegata dalla Direzione, e fa voti che essa, sostenuta moralmente e materialmente da tutti gl' Istriani, possa attingere i nobili ideali, cui è diretta.

Il Vice-Presidente ringrazia con acconcie parole l'on. dott. Campitelli.

Quindi prende la parola l'on. Francesco Sbisà Podestà di Parenzo per ringraziare tutti i Municipî dell'Istria, ed in ispecie l'on. Podestà sig. Giorgio Cobol siccome quello che si è fatto iniziatore dell'esecuzione del bel ritratto ad olio del valente archeologo e storico dott. Pietro Kandler, regalato alla sede della Società storica a Parenzo.

In segno di piena conferma della proposta del sig. Sbisà, come per quella fatta prima dal sig. dott. Campitelli, tutti i soci intervenuti al Congresso si alzano dai loro seggi.

Dovendosi eseguire, dopo ciò, l'elezione dei Membri della nuova Direzione, il Vice-Presidente sospende per poco la seduta.

Raccolte le schede, e fattone lo spoglio, risultano eletti per il prossimo anno sociale, i seguenti signori:

Carlo De Franceschi — *Presidente*
Avv. Andrea dott. Amoroso — *Vice-Presidente*
Dott. Marco Tamaro — *Segretario*
Conte Guido dott. Becich — *Cassiere*
Prof. Alberto Puschi — *Direttore*
Prof. Luigi Morteani *id.*
Cav. Domenico Pulgher *id.*
Dott. Giacomo Benedetti *id.*
Giuseppe Vassilich *id.*

L'avv. dott. Amoroso ringrazia ancora a nome di tutti i Membri rieletti.

L' on. dott. Campitelli, infine, fa voti ardenti per il pronto ristabilimento in salute dell'on. Presidente, incaricando la Direzione di fargli pervenire questo voto di tutti i Congressisti.

Non essendosi fatta alcuna proposta dai Soci, il Vice-Presidente dichiara chiuso il III Congresso sociale.

La seduta è con ciò levata al botto e mezzo.

ELENCO

dei Soci inscritti alla Società istriana di archeologia e storia patria, pell'anno 1887

1.	Amoroso dott. Andrea, avvocato,	Parenzo
2.	Barsan dott. Antonio, avvocato,	Pola
3.	Barsan dott. Luigi, medico,	Rovigno
4.	Bartole Antonio fu Antonio,	Pirano
5.	Baseggio cav. Giorgio, avvocato,	Milano
6.	Baseggio dott. Giulio, avvocato,	Trieste
7.	Basilisco don Ant. Maria, canonico parroco,	Pola
8.	Basilisco cav. dott. Giuseppe, avvocato,	Rovigno
9.	Battistella Michele, professore,	Trieste
10.	Becich conte dott. Guido,	Parenzo
11.	Beltramini Antonio,	Parenzo
12.	Bembo Antonio, notaro,	Rovigno
13.	Bembo dott. Giacomo, medico,	Dignano
14.	Bembo cav. Tomaso, podestà,	Valle
15.	Benedetti dott. Giacomo,	Parenzo
16.	Benigher dott. Nicolò, avvocato,	Trieste
17.	Benussi dott. Bernardo, professore,	Trieste
18.	Bichiachi de Bernardo,	Parenzo
19.	Biscontini Angelo,	Capodistria
20.	Bolmarcich dott. Matteo, medico,	Pola
21.	Bradamante Carlo,	Pola
22.	Bradamante Giovanni,	Parenzo
23.	Bronzin Antonio,	Rovigno

24.	Bubba dott. Giuseppe, notaro,	Pirano
25.	Buje Municipio	
26.	Caccia Antonio,	Trieste
27.	Caenazzo don Tomaso, canonico,	Rovigno
28.	Calegari dott. Michiele, medico,	Parenzo
29.	Cambon dott. Luigi, avvocato,	Trieste
30.	Camera di Commercio ed Industria dell' Istria,	Rovigno
31.	Campitelli cav. dott. G. Matteo, podestà,	Rovigno
32.	Camus Ernesto,	Trieste
33.	Camus Fedele di Giuseppe,	Pisino
34.	Canciani dott. Giovanni, avvocato,	Parenzo
35.	Candussi-Giardo Domenico,	Rovigno
36.	Candussi-Giardo Vittorio,	Rovigno
37.	Candussio de Giovanni,	Parenzo
38.	Capodistria Municipio	
39.	Carbucicchio Pietro,	Pola
40.	Cavalli ab. Iacopo, professore,	Trieste
41.	Cech dott. Giuseppe, notaro,	Pisino
42.	Cesca dott. Giovanni, professore nel R. Liceo,	Arezzo
43.	Cleva dott. Giovanni, medico,	Pola
44	Coana Gaetano,	Parenzo
45.	Cobol Giorgio, podestà,	Capodistria
46.	Cobol Nicolò, maestro,	Trieste
47.	Cocevar Giuseppe,	Capodistria
48.	Cociancich don Carlo, parroco,	Grisignana
49.	Combi Cesare,	Trieste
50.	Corva-Spinotti Nicolò,	Grisignana
51.	Costantini dott. Francesco, avvocato,	Pisino
52.	Costanzo Feliciano di Feliciano,	Pirano
53.	Covaz Antonio,	Pisino
54.	Covrich Matteo, professore,	Verteneglio
55.	Crismanich Domenico, ingegnere,	Parenzo
56.	D'Ambrosi Carlo fu Innocente,	Buje
57.	D'Andri Giovanni,	Trieste
58.	Danelon Angelo,	Parenzo
59.	Danelon cav. cap. Corrado,	Parenzo
60.	Danelon Francesco,	Parenzo
61.	De Franceschi Carlo,	Pisino
62.	Del Bello dott. Nicolò, notaro,	Capodistria

63. Dell'Osto Giovanni Battista,	Visignano
64. Del Negro Giovanni,	Pola
65. Depiera Antonio, podestà,	Antignana
66. Depiera Camillo,	Parenzo
67. Dignano Municipio	
68. Diminich Giacomo,	Pola
69. Doblanovich dott. Giuseppe, medico,	Rovigno
70. Draghicchio Gregorio, professore,	Trieste
71. Facchinetti de Giovanni,	Visinada
72. Fanganel Domenico,	Pola
73. Fragiacomo Antonio,	Pola
74. Fragiacomo dott. Domenico, avvocato, podestà,	Pirano
75. Franceschi de Giovanni Battista,	Seghetto (Umago)
76. Franceschi de dott. Giacomo, medico,	Seghetto (Umago)
77. Frank Carlo,	Pola
78. Franco dott. Giorgio, avvocato,	Buje
79. Frauer Emilio, possidente,	Trieste
80. Friedrich dott. Francesco, professore,	Trieste
81. Gabinetto di lettura,	Pola
82. Gabrielli Italo,	Pirano
83. Gambini dott. Pier'Antonio, avvocato,	Parenzo
84. Gandusio Zaccaria, dirigente magistratuale,	Trieste
85. Ghersa dott. Pietro, medico,	Lussinpiccolo
86. Giachin don Giacomo, parroco,	Gallesano (Pola)
87. Glezer dott. Felice, notaro,	Pola
88. Gonan Lorenzo, maestro,	Trieste
89. Gramaticopolo don Francesco, canonico,	Pola
90. Gravisi marchese Anteo,	Capodistria
91. Gravisi marchese Vincenzo,	Capodistria
92. Grisignana Municipio	
93. Grossmann Guglielmo, maestro,	Lovrana
94. Gumer cav. Carlo, Cons. di Luogotenenza in pensione,	Trieste
95. Hortis dott. Attilio, bibliotecario civico,	Trieste
96. Hugues Carlo, professore,	Parenzo
97. Isola Municipio	
98. Kagnus Raimondo, i. r. capitano d'artiglieria marina in pensione,	Trieste
99. Kuder Federico, r. maggiore nel corpo veterani ed invalidi,	Napoli

100. Lazzarini Carlo, Pola
101. Lazzarini-Battiala barone Giacomo, Albona
102. Madonizza de Nicolò, Capodistria
103. Madonizza de dott. Pietro, Capodistria
104. Mahorsich Giovanni, Trieste
105. Malusà Domenico, Pola
106. Malusà Francesco, Pola
107. Manzoni de Domenico, Capodistria
108. Manzutto comm. dott. Girolamo, Umago
109. Marchesi Antonio, Dignano
110. Marsich ab. Angelo, Capodistria
111. Martinolich Carlo, Lussinpiccolo
112. Mattiassi Giovanni, Pola
113. Mendler Edoardo, Pola
114. Millevoi dott. Pietro, medico, Albona
115. Minach dott. Girolamo, avvocato, Volosca
116. Mizzan don Giovanni, parroco, Corridico (Antignana)
117. Montona Municipio
118. Morpurgo barone dott. Emilio, Trieste
119. Morteani Luigi, professore, Trieste
120. Mrach dott. Adamo, avvocato, Pisino
121. Mrach dott. Egidio, Pisino
122. Muggia Municipio
123. Nacinovich Ernesto, S. Domenica di Albona
124. Negri Nicolò fu Girolamo, Pola
125. Parenzo Municipio
126. Parisini Giuseppe, Pisino
127. Pavani Eugenio, Trieste
128. Pervanoglù dott. Pietro, Trieste
129. Petris de dott. Andrea, Parenzo
130. Petris Stefano, professore, Capodistria
131. Petronio Giuseppe, Pirano
132. Pirano Municipio
133. Pisino Municipio
134. Pola Municipio
135. Polesini marchese Benedetto, Parenzo
136. Polesini marchese Giorgio, Parenzo
137. Pons Rodolfo, Pola
138. Postet Francesco, professore, Trento

139. Privileggi Pietro di Giuseppe,	Parenzo
140. Pulgher cav. Domenico, architetto,	Trieste
141. Pulgher dott. Francesco, medico,	Trieste
142. Puschi prof. Alberto, direttore del Museo civico,	Trieste
143. Rigo Gregorio fu Domenico,	Parenzo
144. Rismondo Alvise, notaro,	Rovigno
145. Rizzi dott. Lodovico, avvocato,	Pola
146. Rizzi Nicolò,	Pola
147. Rocco Giuseppe fu Rocco,	Rovigno
148. Rota conte Stefano,	Pirano
149. Rovigno Magistrato civico	
150. Rumsich don Leopoldo, parroco,	Stignano (Pola)
151. Santini Attilio,	Rosà (Rossano Veneto)
152. Savorgnan Giovanni,	Pola
153. Sbisà Francesco, podestà,	Parenzo
154. Sbisà Luigi,	Parenzo
155. Sbisà Pietro, notaro,	Dignano
156. Scampicchio dott. Antonio, avvocato,	Albona
157. Schiavuzzi dott. Bernardo, medico,	Parenzo
158. Schram Ermanno, i. r. capitano di gendarmeria e membro corrispondente dell' i. r. Commissione centrale pella conservazione dei monumenti d' arte e di storia in Vienna,	Pola
159. Scubla don Clemente, professore,	Trieste
160. Società degli Artieri,	Pola
161. Società Filarmonico-Drammatica,	Trieste
163. Società Fratellanza polese,	Pola
163. Società Operaia,	Pola
164. Sotto Corona cav. Tomaso,	Dignano
165. Stanich dott. Domenico, notaro,	Pola
166. Stenta dott. Michiele, professore,	Trieste
167. Stossich Michiele, professore,	Trieste
168. Suran dott. Giovanni, avvocato,	Montona
169. Tamaro dott. Domenico, professore,	Grumello del Monte (Bergamo)
170. Tamaro dott. Giovanni, medico,	Volosca
171. Tamaro dott. Marco,	Parenzo
172. Totto conte Gregorio,	Capodistria
173. Trani dott. Giorgio, medico,	Rovigno
174. Tromba Giovanni,	Rovigno

175.	Vassilich Giuseppe, maestro,	Trieste
176.	Vátova Giuseppe, professore,	Trieste
177.	Vatta Domenico, professore,	Pirano
178.	Venezian dott. Felice, avvocato,	Trieste
179.	Venier Domenico,	Pirano
180.	Venier de Lodovico,	Parenzo
181.	Venier Nicolò,	Pirano
182.	Venier de dott. Silvestro, avvocato, podestà,	Buje
183.	Ventrella Almerigo,	Pirano
184.	Verginella Domenico,	Cittanova
185.	Vergottini de Fabio,	Parenzo
186.	Vergottini de Giuseppe,	Parenzo
187.	Vesnaver Giovanni, maestro-dirigente,	Trieste
188.	Vettach Giuseppe, direttore del Ginnasio comunale,	Trieste
189.	Vidacovich dott. Antonio, avvocato,	Trieste
190.	Vidali Giovanni Antonio,	Parenzo
191.	Videucich Eugenio,	Pisino
192.	Vidulich comm. dott. Francesco,	Parenzo
193.	Visignano Municipio	
194.	Volpi de Giuseppe,	Parenzo
195.	Wassermann Giovanni Antonio, podestà,	Pola
196.	Zamarin don Giovanni, canonico-parroco,	Isola
197.	Zaratin Antonio, maestro-dirigente,	Parenzo
198.	Zarotti Nicolò di Lorenzo,	Pirano
199.	Zudenigo Tomaso,	Parenzo

ELENCO

dei doni pervenuti al Museo Archeologico provinciale ed alla Biblioteca sociale, durante l'anno 1887

OGGETTI ANTICHI.

Dal Sig. *Antonio Depiera* d' Antignana: una moneta d' argento ungherese del 1600, ed una d'argento veneta, rinvenute nei pressi di Antignana.

» *Giambattista de Franceschi* da Seghetto: cinque cocci letterati; sei monete romane, d' argento, bene conservate; diciassette monete romane di bronzo.

» *Domenico cav. Pulgher* da Trieste: una medaglia della prima Esposizione italiana a Firenze, 1861; una medaglia di Castruccio Antelminelli, coniata in Lucca nell'occasione del V Congresso degli scienziati (anno 1843); ed una medaglia commemorativa di papa Pio IX.

» *Angelo Corazza* da Montona: quattro monete d'argento, due venete e due romane, rinvenute a Bercaz.

» *Giuseppe Franco* da Montona: una moneta coll' iscrizione « Dalm. et Albania », trovata a Montona.

» *Elio Torcello* da Grisignana: una freccia, due monete rinvenute nella località Ruppe (Grisignana) e due tegole bollate, trovate a Castagna presso la chiesa di S. Stefano.

Dal Sig. *Valeriano Pobusta* da Pisino: una corniola incisa.

» *Giacomo Michieli* da Parenzo: una corniola incisa.

» *Giovanni dott. Canciani* da Parenzo: alcune monete romane e venete di argento e di bronzo.

» *Giovanni Cappellari* da Verteneglio: alcune monete romane di argento e di bronzo.

» *Gio. Antonio cav. Wassermann* da Pola: un piccolo ariete di bronzo rinvenuto nella costruzione della nuova strada Pola-Promontore.

» *Nazario Tommasini* da Parenzo: una moneta romana d'argento, una di bronzo e una veneta di rame.

Dallo Spett. *Municipio di Capodistria* cui si associarono i Municipi di Albona, Buje, Dignano, Grisignana, Isola, Montona, Muggia, Orsera, Parenzo, Pirano, Pisino, Pola, Rovigno, Valle, Visignano e Visinada, il ritratto ad olio, con cornice, del dott. Pietro Kandler, lavoro del pittore accademico Bartolomeo Gianelli di Capodistria.

LIBRI, PERGAMENE, DISEGNI, ECC.

Dal Sig. *Emilio Frauer* da Trieste: « Gurina » del prof. Meyer.

» *P. G. prof. Molmenti* da Venezia: opuscolo « Delendae Venetiae ».

» *G. A. dott. Collini* da Roma: opuscolo « Cronaca del Museo preistorico ed etnografico di Roma, anni 1884-85-86.

» *Luigi comm. Pigorini* da Roma: opuscolo « Le antiche stazioni umane dei dintorni di Cracovia e del Comune di Breonio Veronese »; e « Gaetano Chierici e la Paletnologia italiana », memoria di L. Pigorini e P. Strobel.

Dal Sig. *Felice dott. Glezer* da Pola: « Prose e poesie edite ed inedite di Jacopo Andrea Contento da Pirano, raccolte per cura del dottor

Felice Glezer da Rovigno »; e « Poesie di Orazio de Colombanì da Pirano, per nozze Bartoli-Calegari ».

» *Pietro dott. Pervanoglù* da Trieste: opuscolo « Della Paletnologia della penisola italica nelle sue attinenze colla penisola balcanica ».

» *Bernardo dott. Schiavuzzi* da Pola: copia degli « Statuti di Monfalcone del 1456 »; e Ducale dell' ultimo doge Lodovico Manin.

» *Lorenzo Gonan* maestro a Trieste: « La storia istriana in dialoghi famigliari ».

» *Domenico dott. Lovisato,* professore a Cagliari: « Description des Roches recuillies a la Terre de Feu » con tavole.

» *Cesare Combi* da Trieste: « Della questione ferroviaria di Trieste, nell'occasione dell' inaugurazione della ferrovia Trieste-Erpelle ».

Dai Sigg. *Benedetto e Giorgio marchesi Polesini* da Parenzo: Carta topografica dal titolo « Tabulam hanc topografic. Comitatus Divi Michaelis Lemmi in Histria, Camaldulensi Abbatiae Divi Matthiae prope Murianum Venetiar. adjecti. A. Mauro Monacho et Cosmografo inlustr. medio recurr. seculo XV elaboratam ne ulterius temporis injuria vitiaretur aere incidi curavit Maurus Ortes Abbas »;

« Carta dell' Istria » di Giovanni Valle, ristampata nel 1792. Venezia;

Carta intitolata « Parte meridionale dell' Istria » di Giovanni Valle, Giustinopolitano, di nuova Projezione. Venezia 1784 presso Antonio Zatta e figli, con privilegio dell' Ecc.mo Senato;

« Nouvelle carte de l'Istrie suivant le Plan dressè sur le lieux » Venise par P. Santini 1780. Chez M. Remondini;

« L'Istrie », par M. Blaeu, se vend a Amsterdam chez Còvens et Mortier avec privilege;

« Prospettiva della città di Parenzo nella provincia d' Istria, delineata verso la parte di sirocco, la sua posizione è a gradi: XXI minuti: XXX ≣ di longitudine e gradi: XLV: minuti ≣ di latitudine. N. 1 luogo della Sanità, N. 2 la Piazza, N. 3 Convento di S. Francesco, N. 4 il Duomo, N. 5 la B. Vergine degli Angeli »;

« Pianta della stessa città con Porto, Piazza, Piazzali e Strade pubbliche, N. 6 il Porto, N. 7 la Piazza, N. 8 Marafor Piazzal, N. 9 Predol Piazzal, N. 10 Croserà minore, N. 11 Crosera maggiore – Dedicata alli nob. sig. Cap.° Francesco Avezani e Cad.° Simeon Vidali Publici Ingegneri della Ser.^{ma} Rep.^{a} di Venezia — Scala di pertiche N. XXX Giovanni Valle fece anno MDCCLXXV »

Dalla Spett. *Direzione del Museo civico* di Rovereto: « Elenco sistematico dei Coleotteri raccolti nella Valle Lugarina per Bernardo Halbherr ».

INDICE DEL VOLUME III.

FASCICOLO 1.° E 2.°

FASCICOLO 3.° E 4.°

Atti della Società.

CORREZIONI

NEL FASC. 1° E 2° DEL III VOLUME

Pag.	179	linea	6	Castagnana	*leggi*	Castagna
»	181	»	2	scrittrice Maria Marcello	»	scrittrice di Cittanova Maria Marcello-Rigo
»	»	»	4	i Castelli	»	il Castello
»	»	»	16	i Castelli	»	il Castello
»	184	»	16	*circumscriptus*	»	*circumscriptum*
»	»	»	19	*massium*	»	*messium*
»	187	»	12	Enrico [2]) figlio	»	Enrico [2]). Figlio
»	190	»	22	monete	»	marche
»	191	»	6	1350	»	1358
»	»	»	10	notizie	»	notizia
»	»	»	14	delle decime di Muggia, la vila	»	della decima di Muggia, la villa
»	192	»	13	Ulrico	»	Volrico
»	»	»	24	1338	»	1348
»	193	»	7	Cittadini et Tedeschi	»	Cittadini e Tedeschi
»	»	»	9	Capitanio e generale	»	Capitanio generale
»	194	»	2	fu solo	»	fu il solo
»	195	»	30	cavalli	»	cavallo

NEL FASC. 3° E 4° DEL III VOLUME

Pag.	303	linea	12	se	*leggi*	quando
»	322	»	11	devidentes	»	dividentes
»	329	»	11	sudditti	»	sudditi
»	333	»	22	*Accessus*	»	*Accessos*
»	»	»	23	*Iun*	»	*Ivn*
»	»	»	25	*Laur*	»	*Lavr*